Sped. abb. post. 70% DBC. PADOVA

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, martedì 10 gennaio 2012 Anno XLIII - N. 3

Zimella (Vr), Particolare della facciata della chiesa parrocchiale.

Zimella, Comune della Bassa Veronese, deve il suo nome alla parola latina gemina (via gemella), chiaro segno degli insediamenti romani presenti in questo territorio. Intorno all'anno Mille si sa per certo che Zimella era una "corte", cioè un castello affiancato da case e da una chiesa battesimale, controllata dai Maltraversi di Vicenza. Nel 1210 la comunità cedette il castello ai Marchesi d'Este. La parrocchia di Zimella nacque nel 1297, anche se la chiesa, in stile gotico, intitolata a San Floriano, era già presente dal 1140. Ricostruita internamente nel XVI secolo, subì importanti interventi alla facciata alla fine del XIX secolo.

(Archivio fotografico Provincia di Verona Turismo Srl)

AVVISO AI LETTORI

Si avvisano i signori lettori che, in applicazione della legge regionale n. 29 del 27 dicembre 2011, pubblicata nel BUR n. 99 del 30 dicembre 2011, il Bollettino ufficiale verrà redatto, a partire dal 1° giugno 2012, esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente.

Gli abbonamenti, a partire da tale data, non saranno più rinnovati.

Per maggiori informazioni si veda l'ultima pagina del Bollettino ufficiale relativa a "Informazioni sul Bollettino ufficiale – Abbonamenti"

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

n. **335** del 19 dicembre 2011
Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Decreto di esproprio a seguito condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e Smi. Ditte di elenco nn. 2, 13, 23, 25 e 33. 7
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **350** del 23 dicembre 2011
Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Decreto di esproprio a seguito della non condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e Smi. 10
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

n. **351** del 23 dicembre 2011
Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Decreto di esproprio a seguito della non condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e Smi. 11
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

n. **111** del 29 dicembre 2011
Proposta di modifica del regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Tesserin, Reolon e Furlanetto relativa a "Modifiche del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni". (Proposta di regolamento interno n. 4). 12
[Consiglio regionale]

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **2184** del 20 dicembre 2011 [0.5]
Progetto "Proposta di supporto tecnico alle Autorità di Audit dei programmi operativi 2007/2013 delle regioni e delle province autonome" Beneficiario: Regione Veneto. Por Cro - Parte Fesr 2007/2013 - Asse VI Assistenza tecnica - Azione 6.1.1 "Programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo" (cod. az. 2A611) e Por Cro - Parte Fse 2007/2013 - Asse VI Assistenza tecnica (Misura 2B6C). 20
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2185** del 20 dicembre 2011 [2.3]
Dgr n. 3619 del 30 novembre 2009. Convenzione quadro di ricerca con l'Università degli Studi di Padova. Differimento termine. 21
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **2186** del 20 dicembre 2011 [8.2]
Autorizzazione alla stipula di una Convenzione con Unioncamere del Veneto per la realizzazione dell'iniziativa "PROGETTA! 2011-2012". 22
[Secondario, settore]

n. **2187** del 20 dicembre 2011 [2.4]
Lr 16 febbraio 2010, n. 11, art. 60 "Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia". Esercizio finanziario 2011. Lr 18 marzo 2011, n. 8. 23
[Cultura e beni culturali]

n. **2188** del 20 dicembre 2011 [2.4]
Accordo di Programma Progetto Nel contemporaneo, dalla porta dell'antico. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Vicenza. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51. Esercizio finanziario 2011. 23
[Cultura e beni culturali]

n. **2189** del 20 dicembre 2011 [2.4]
Accordo di Programma Progetto Omaggio a Dinetto. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave (TV). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51. Esercizio finanziario 2011. 25
[Cultura e beni culturali]

n. **2190** del 20 dicembre 2011 [2.4]
Approvazione schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona. Esercizio finanziario 2011. Lr 27.2.2008, n. 1 art. 51 e Lr 2.12.2011, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011". 26
[Cultura e beni culturali]

n. **2191** del 20 dicembre 2011 [2.4]
Convenzione con il Comune di Venezia per la concessione in uso di due locali della sede regionale di Villa Settembrini a Mestre per le attività del Comitato per la candidatura di Venezia e Nordest a Capitale Europea della Cultura 2019. 27
[Cultura e beni culturali]

n. **2192** del 20 dicembre 2011 [2.4]
Impegno quota di partecipazione a favore della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno. Esercizio finanziario 2011. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 68 "Costituzione di una Fondazione culturale a Belluno". Legge regionale 8/2011. .. 28
[Cultura e beni culturali]

n. **2193** del 20 dicembre 2011 [9.0]
N. 3 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria. 28
[Affari legali e contenzioso]

n. **2194** del 20 dicembre 2011 [9.0]
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Busto Arsizio n. 1555/10 R.G.N.R., Tribunale di Venezia Sez. Portogruaro n. 7881/09 R.G.N.R., Tribunale di Venezia Sez. Mestre n. 10963/10 R.G.N.R. Tribunale di Venezia Sez. di Dolo n. 3016/09 R.G.N.R. 28
[Affari legali e contenzioso]

n. **2195** del 20 dicembre 2011 [9.0]
Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Venezia Sez. San Donà di Piave n. 5381/10 e n. 8709/10 R.G.N.R. 28
[Affari legali e contenzioso]

n. **2196** del 20 dicembre 2011 [9.0]
Procedimento avanti la Corte d'Appello di Venezia - RG 1541/2009, proposto da Prataviera Mario ed altri c/Regione Veneto, Veneto Strade s.p.a e Veneto Infrastrutture Servizi Srl concernente determinazione dell'indennità di esproprio. Autorizzazione alla definizione bonaria. 28
[Affari legali e contenzioso]

n. **2197** del 20 dicembre 2011 [0.12]
Lr n. 11/2010 art. 31. Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. Atto aggiuntivo di modifica ed integrazione di preliminare sottoscritto in data 31 dicembre 2010. 29
[Demanio e patrimonio]

n. **2198** del 20 dicembre 2011 [3.9]
Attribuzione della valenza paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 al Piano Territoriale regionale di Coordinamento adottato con Dgr 372/2009 - Affidamento di servizi per il completamento dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici per l'area dei rilievi berico - euganei interessati da specifico approfondimento paesaggistico ai sensi della Dgr 2938/2010 30
[Urbanistica]

n. **2202** del 20 dicembre 2011 [0.9]
Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Cultura. 31
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

n. **2203** del 20 dicembre 2011 [3.8]
Comune di Canda (RO). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 16 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11. 32
[Urbanistica]

n. **2204** del 20 dicembre 2011 [3.8]
Determinazione indennità di partecipazione dei componenti esterni del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari (art. 3 L. 24 dicembre 1976, n. 898) e del Comitato Tecnico della Valutazione Tecnica regionale (art.27 Lr 23 aprile 2004, n. 11 e art. 10 Lr 16/08/1984, n. 40). Impegno di spesa per l'anno 2011. 33
[Urbanistica]

n. **2205** del 20 dicembre 2011 [3.6]
Lr 13 aprile 2001, n. 11, art. 96. Approvazione degli schemi di convenzione per il rinnovo dell'affidamento a Veneto Strade Spa del servizio di gestione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali ex Anas che insistono nel territorio delle Province di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia. 34
[Trasporti e viabilità]

n. **2207** del 20 dicembre 2011 [3.5]
Riconoscimento alla Provincia di Belluno dei finanziamenti necessari a garantire l'esercizio di servizi minimi di trasporto pubblico locale nella stagione invernale 2011-2012. 35
[Trasporti e viabilità]

n. **2208** del 20 dicembre 2011 [3.5]
Riparto, assegnazione ed impegno dei maggiori finanziamenti allocati dalla Legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 n. 28 del 2.12.2011 nel capitolo 045770 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, Lr 30.10.1998, n. 25"..... 36
[Trasporti e viabilità]

n. **2210** del 20 dicembre 2011 [4.2]
ROSAMARINA Srl - Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri - Comune di localizzazione: Rosolina (RO) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della Lr n. 10/99 (DgrV n. 308/2009 e n. 327/2009). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004. 39
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2211** del 20 dicembre 2011 [1.5]
Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. Provvedimento di variazione n. 65. 40
[Bilancio e contabilità regionale]

n. **2212** del 20 dicembre 2011 [1.4]
Progetto "L'attuazione dell'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali" presentato dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario. Concessione di un contributo finanziario. 50
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2213** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto: criteri per la determinazione della remunerazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico. 51
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2214** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Progetto triennale di continuazione e attuazione del programma regionale sulla "Violenza in ambito domestico" di cui alle DDgr n. 268/2010 e n. 1620/2010. Approvazione Piano di lavoro e Quadro economico. Esercizio 2011. 53
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2215** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM) anno 2011. Approvazione dei requisiti e delle procedure di accreditamento dei Provider regionali. Piano regionale della formazione. Impegno di spesa. 55
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2216** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Proroga della disciplina che consente alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di modificare la localizzazione delle sedi operative. 58
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2217** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ai fini dell'esercizio professionale, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. Recepimento indicazioni Ministero della Salute. Legge 42/1999 - Dpcm 26 luglio 2011. 59
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2218** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (SIUD). Approvazione dei requisiti ed individuazione della struttura di riferimento per la Regione Veneto. Legge 2 febbraio 2006, n. 31 79
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2219** del 20 dicembre 2011 [5.9]
Approvazione progetto "Supporto all'azione di comunicazione istituzionale via web in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con riferimento ad ambiti regionali e interregionali". Impegno di spesa. 80
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2220** del 20 dicembre 2011 [5.11]
Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008. Attuazione dell'art. 1 c.1 lettera e) dell'Accordo: schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Rinnovo dello schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di cui alla Dgr n. 3223 del 28 ottobre 2008. 83
[Sanità e igiene pubblica]

n. **2221** del 20 dicembre 2011 [4.9]
Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Esercizio finanziario regionale 2011. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 32, comma 5. Allegato A..... 95
[Difesa del suolo]

n. **2222** del 20 dicembre 2011 [4.9]
Contributi per la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche realizzate nelle lagune del delta del Po e di Caorle e per la gestione del bacini vallivo-lagunari. (legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 29 e legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 29, comma 4, lett. d). Riparto dello stanziamento e impegno di spesa per l'anno 2011. 97
[Difesa del suolo]

n. **2223** del 20 dicembre 2011 [4.9]
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Derivazione dalle falde del Medio Brenta. Stima dell'area inerente il Bacino "Giaretta" in Comune di Carmignano di Brenta finalizzata all'acquisizione della medesima quale area di tutela assoluta dei punti di prelievo idrico di competenza regionale. 98
[Difesa del suolo]

n. **2224** del 20 dicembre 2011 [1.15]
Approvazione del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2011. Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 35 come modificato dalla Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. Deliberazione della Giunta regionale n. 128/CR del 22 novembre 2011. 100
[Foreste]

n. **2226** del 20 dicembre 2011 [4.18]
Lr 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 - Piano regionale dell'attività di cava (Prac). Dgr 882 del 21.6.2011. Attività tecnica e amministrativa per la formazione della proposta di Piano regionale dell'attività di cava. Incarichi di progettazione. 207
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **2227** del 20 dicembre 2011 [4.7]
D.lgs 30 maggio 2008, n. 117; Dgr 15.03.2010, n. 761. Proroga del termine di cui al punto 3) della Dgr 761/2010 relativo alla presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione. 209
[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

n. **2228** del 20 dicembre 2011 [4.2]
Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Ex Bacchiglione Brenta) - Nuovo collettore "Carpenedo - Sabbioni" nel territorio dei Comuni di Albignasego e Maserà di Padova - Comuni di localizzazione: Albignasego e Maserà di Padova (PD) - Comune interessato: Casalserugo (PD) - Procedura di V.I.A e approvazione/autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr 10/99. Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della Lr 10/99..... 210
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2229** del 20 dicembre 2011 [4.2]
Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DgrV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs 10.12.2010, n. 205; D.lgs 13.01.2003, n. 36. 211
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2230** del 20 dicembre 2011 [4.2]
INTEGRA Srl (ex ECOVENETA Spa) - Progetto definitivo aggiornamento tecnologico delle linee di trattamento fanghi, trattamento emissioni: biofiltrazione, raccolta acqua meteorica di prima pioggia - Comune di localizzazione: Vicenza (VI) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.lgs 4/08 e dell'art.

23 della Lr 10/99 (DgrV n. 308/2009 e n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. 218
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2231** del 20 dicembre 2011 [4.2]
Sito C00422 "Cava della Rocca" in Comune di Monselice (PD). Esecuzione di indagini geofisiche integrative. Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 11, c. 2 D.lgs n. 163/2006. 220
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2232** del 20 dicembre 2011 [4.2]
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ex Adige Bacchiglione) - Interventi in rete minore di bonifica ed aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale - Comune di localizzazione: Cavarzere, Cona (VE) - Comune interessati: Chioggia (VE) Anguillara, Agna (PD) - Procedura ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr 10/99 - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione ed autorizzazione paesaggistica. 220
[Ambiente e beni ambientali]

n. **2233** del 20 dicembre 2011 [1.10]
Progetto di monitoraggio relativo agli effetti conseguenti all'introduzione della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali. Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Impegno di spesa. 222
[Commercio, fiere e mercati]

n. **2234** del 20 dicembre 2011 [1.10]
Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 16, comma 1 - Progetto strategico regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2152 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni per gli interventi nel settore del commercio. Finanziamento della graduatoria approvata con Decreto del Dirigente regionale Direzione Commercio n. 85 del 21 giugno 2011. Impegno di spesa. 224
[Commercio, fiere e mercati]

n. **2235** del 20 dicembre 2011 [1.8]
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e s.m.i. "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale". Determinazioni in merito alla presentazione ed al rinnovo di Patti di Distretto e Metadistretto. Determinazioni in merito a bandi in materia. 226
[Energia e industria]

n. **2236** del 20 dicembre 2011 [1.12]
Dgr n. 2053 del 7 dicembre 2011: costituzione sezione C) per il sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione a valere sul Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle Pmi di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23. Impegno risorse. 226
[Secondario, settore]

n. **2237** del 20 dicembre 2011 [1.12]
Programma Operativo regionale obiettivo Competitività regionale e Occupazione parte FESR, 2007-2013 - Asse 6, Azione 2A611 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo": avvio procedura di assistenza tecnica per l'Azione 2A113 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca (codice SMUPR 14022). 227
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2239** del 20 dicembre 2011 [2.8]
Lr 28.06.1988, n. 30: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi". Determinazione, impegno e liquidazione indennità di presenza per la Commissione regionale d'esame per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi di cui all'art. 7. 230
[Foreste ed economia montana]

n. **2240** del 20 dicembre 2011 [2.6]
Veneto Promozione Scpa. Proroga termini d'intesa con Unioncamere. Lr 33/2004 231
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2241** del 20 dicembre 2011 [2.7]
Approvazione partecipazione istituzionale regionale alla manifestazione fieristica Bit - Borsa Internazionale del Turismo - Milano (16-19 febbraio 2012). Affidamento in house. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2011. Deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011. Legge regionale 4.11.2002, n. 33. 231
[Turismo]

n. **2242** del 20 dicembre 2011 [2.7]
Deposito per la registrazione del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo" in Italia, nei paesi europei e nei mercati più importanti per il turismo regionale. Legge regionale n. 33/2002 e Delibera n 2642 del 23 settembre 2008. 233
[Turismo]

n. **2243** del 20 dicembre 2011 [2.7]
Partecipazione istituzionale alla "U.I.T.T. Ukraine Travel & Tourism" - Kiev, 28-30 marzo 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011. 235
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **2244** del 20 dicembre 2011 [2.7]
Progetto Interregionale "Itinerari interregionali di turismo per tutti" - Annualità 2009. Partecipazione all'evento fieristico "Gitando.all" in programma dal 22 al 25 marzo 2012, presso la sede della Fiera di Vicenza. Acquisizione di spazio espositivo per l'allestimento di uno stand regionale. Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33. 236
[Mostre, manifestazioni e convegni]

n. **2245** del 20 dicembre 2011 [1.18]
"Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Megliadino San Vitale (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica. 236
[Energia e industria]

n. **2246** del 20 dicembre 2011 [4.20]
Autorizzazione al Comune di Jesolo (VE) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di anziani ultrasessantacinquenni. (Legge regionale n. 10/1996 - articolo 3, comma 4)..... 239
[Edilizia abitativa]

n. **2247** del 20 dicembre 2011 [4.23]
Utilizzo delle economie da parte del Comune di Camponogara (VE) per lavori relativi alla riorganizzazione edilizia e funzionale della scuola media Gramsci - 3° intervento. Mutuo di € 258.000,00.= posizione 4437465 01 del 28/07/2004 - Piano Annuale 2004. (L. 23/96). 240
[Edilizia scolastica]

n. **2248** del 20 dicembre 2011 [1.18]
Concessione ed impegno di spesa finanziamento Programma controlli funzionali anno 2011. Art. 65 - Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. Legge regionale 12.12.2003, n. 40 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura. 240
[Agricoltura]

n. **2251** del 20 dicembre 2011 [1.17]
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti: ripartizione delle risorse per l'anno 2011 e impegno di spesa. Deliberazione n. 114/Cr del 26.10.2011)..... 246
[Agricoltura]

n. **2252** del 20 dicembre 2011 [1.15]
Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto. Applicazione relativamente all'ipotesi di accordo aziendale di secondo livello sulla produttività del personale operaio 2011 dell'Azienda regionale "Veneto agricoltura". (D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; L. 30 luglio 2010, n. 122; Lr 18 marzo 2011, n. 7; Dgr 05 luglio 2011 n. 984; Dgr 08 novembre 2011, n. 1841)..... 250
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

n. **2253** del 20 dicembre 2011 [5.12]
"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Integrazione Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010 dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo A. Brandalise" con annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, entrambi con sede in Via Belluno n. 28/D e Via Belluno n. 30 Feltre 32032 (BL) (Lr n. 22/2002). ... 251
[Servizi sociali]

n. **2254** del 20 dicembre 2011 [5.12]
Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11. Art. 45 "Contributi per l'informazione televisiva a favore dei non udenti"..... 252
[Servizi sociali]

n. **2255** del 20 dicembre 2011 [5.12]
Adesione al Progetto Europeo RENEWING HEALTH e autorizzazione utilizzo dispositivi per il telesoccorso, telecontrollo e tele monitoraggio in possesso della Regione del Veneto in base alla DgrV n. 2828 del 22.09.2009. 254
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

n. **2256** del 20 dicembre 2011 [0.1]
Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 30, comma 5 e 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2012)". 255
[Affari legali e contenzioso]

n. **2258** del 20 dicembre 2011 [5.5]
Informatizzazione dell'Assistenza territoriale: Medicina Generale. DDgr n. 3494 del 2009, n. 41 e n. 1666 del 2011. ... 255
[Sanità e igiene pubblica]

(La dicitura fra parentesi quadre riportata in calce agli oggetti individua la materia. I codici numerici fra parentesi quadre riportati in testa agli oggetti individuano la Struttura regionale di riferimento. Si elencano di seguito i codici utilizzati nel presente Bollettino, *ndr).*

[0.1] Direzione affari legislativi
[0.5] Direzione attività ispettiva e partecipazioni societarie
[0.9] Direzione risorse umane
[0.12] Direzione demanio patrimonio e sedi
[1.4] Direzione enti locali persone giuridiche e controllo atti
[1.5] Direzione bilancio
[1.8] Direzione industria e artigianato
[1.10] Direzione commercio
[1.12] Unità di progetto ricerca e innovazione
[1.15] Unità di progetto foreste e parchi
[1.17] Unità di progetto tutela produzioni agroalimentari
[1.18] Direzione agroambiente
[2.3] Direzione comunicazione e informazione
[2.4] Direzione attività culturali e spettacolo
[2.6] Direzione per la promozione economica e l'internazionalizzazione
[2.7] Direzione promozione turistica integrata
[2.8] Direzione economia e sviluppo montano
[3.5] Direzione mobilità
[3.6] Direzione infrastrutture
[3.8] Direzione urbanistica e paesaggio
[3.9] Direzione pianificazione territoriale e strategica
[4.2] Direzione tutela ambiente
[4.7] Direzione geologia e georisorse
[4.9] Direzione difesa del suolo
[4.18] Unità di progetto genio civile di Rovigo
[4.20] Unità di progetto edilizia abitativa
[4.23] Direzione lavori pubblici
[5.5] Direzione attuazione programmazione sanitaria
[5.9] Direzione prevenzione
[5.11]Unità di progetto Programmazione risorse finanziarie Ssr
[5.12] Direzione servizi sociali
[8.2] Direzione sede di Bruxelles
[9.0] Avvocatura regionale

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE E DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 335 del 19 dicembre 2011

Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Decreto di esproprio a seguito condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e Smi. Ditte di elenco nn. 2, 13, 23, 25 e 33.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) È pronunciata l'espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 11, art. 23 ed art. 26 comma 11 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr n. 327 dell'08/06/2001), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore dei seguenti beneficiari dell'espropriazione:

Provincia di Venezia C. F. 80008840276

con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)

Comune di Spinea C.F. 82005610272

con sede Piazza del Municipio 1 - 30038 Spinea (Ve).

a seconda della particella interessata, così come meglio precisato nel prosieguo.

I beni immobili siti nel Comune di Spinea (Ve) interessati dall'espropriazione sono così di seguito catastalmente identificati:

N.	2	Di Elenco		N.	9	Di Piano

Bonaventura Giuseppe	ato a Venezia il 30/12/1938 C.F. BNV GPP 38T30 L736W Residente in Via Pugliese, 11 Frazione Chirignago 30174 Venezia (Ve) Prop. ½
Minto Lina	nata a Venezia il 01/04/1932 C.F. MNT LNI 32D41 L736U Residente in Via Wolf Ferrari, 23/1 Frazione Mestre 30174 Venezia (Ve) Prop. ½

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	9	1134	23	Catasto Terreni: Incolto Sterile Classe - Mq. 23 R.D. €. - R.A. €. -	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
Spinea	9	2219	70	Catasto Terreni: Incolto Sterile Classe - Mq. 70 R.D. €. - R.A. €. -	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
Spinea	9	2220	45	Catasto Terreni: Incolto Sterile Classe - Mq. 45 R.D. €. - R.A. €. -	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
SPINEA	9	2224	770	Catasto Terreni: Seminativo Arborato Classe 3 Mq. 770 R.D. €. 5,29 R.A. €. 3,38	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)

Totale indennità liquidata: €. 36.119,66 (Indennità Accettata)

Così determinata:

- Indennità base di esproprio: €. 31.780,00
- Indennità dovuta a seguito dell'occupazione d'urgenza: €. 1.079,65
- Indennità per abbattimento alberi: €. 3.260,00
- Arrotondamento €. 0,01

Bonaventura Giuseppe Emesso mandato n. 0010648 pagato il 03/08/2007 €. 18.059,83

Minto Lina Emesso mandato n. 0010647 pagato il 03/08/2007 €. 18.059,83

N.	13	Di Elenco		N.	24	Di Piano

Finance Srl	C.F. e partita Iva n. 0246703027, con sede in Piazza Marconi, 17, 30038 Spinea (Ve)

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	9	2584	110	Catasto Terreni: Prato Classe 1 Mq. 110 R.D. €. 0,76 - R.A. €. 0,40	Comune di Spinea Codice Fiscale 82005610272 con sede Piazza del Municipio 1 30038 Spinea (Ve)
Spinea	9	2585	145	Catasto Terreni: Prato Classe 1 Mq. 145 R.D. €. 1,00 - R.A. €. 0,52	Comune di Spinea Codice Fiscale 82005610272 con sede Piazza del Municipio 1 30038 Spinea (Ve)

I mappali 2584 e 2585 derivano dal frazionamento del 30/07/2009 n. 182538.1/2009 in atti dal 30/07/2009 (protocollo n. VE0182538) presentato il 30/07/2009 della particella 2203 (ex 1366/b) di mq. 255.
Totale indennità liquidata: €. 3.243,81 (Indennità Accettata)
Così determinata:

- Indennità base di esproprio (Art. 40 Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 1): €. 1.810,50
- Maggiorazione nel caso di cessione volontaria (art. 45 Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 2 lettera c): €. 905,25
- Indennità dovuta a seguito dell'occupazione d'urgenza (Art. 22/bis Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 5): €. 528,06

Finance Srl - Emesso mandato n. 008387 pagato il 22/05/2009 €. 3.243,81

N.	23	Di Elenco		N.	3	Di Piano

Scaggiante Massimina	nata a Martellago il 13/05/1939 C.F. SCG MSM 39E53 E980G Residente in Via Cattaneo, 63 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/3
Spolaor Donatella	nata a Mirano il 08/04/1962 C.F. SPL DTL 62D48 F241Q Residente in Via Marco Polo, 16/2 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/3
Spolaor Mirella	nata a Mirano il 30/03/1964 C.F. SPL MLL 64C70 F241A Residente in Via Torino, 15/2 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/3

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	6	811	3	Catasto Terreni: Ente Urbano Classe - Mq. 3 R.D. €. - R.A. €. -	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
SPINEA	6	1420	15	Catasto Terreni: Ente Urbano Classe - Mq. 15 R.D. €. - R.A. €. - Catasto Fabbricati: Categoria: Area Urbana Consistenza 14 m2	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)

Totale indennità liquidata: €. 1.825,29 (Indennità Accettata)
Così determinata:

- Indennità base di esproprio: €. 630,00
- Indennità dovuta a seguito dell'occupazione d'urgenza: €. 28,87
- Indennità di occupazione Foglio 6, Comune di Spinea, Mappale 378 occupazione di mq. 80 su complessivi 1059: €. 1.166,40
- Arrotondamento €. 0,02

Scaggiante Massimina Emesso mandato n. 0012329 pagato il 04/09/2007 €. 608,43
Spolaor Donatella Emesso mandato n. 0012328 pagato il 04/09/2007 €. 608,43
Spolaor Mirella Emesso mandato n. 0012327 pagato il 04/09/2007 €. 608,43

N.	25	Di Elenco		N.	5	Di Piano

Spolaor Monica	nata a Mirano il 12/11/1969 C.F. SPL MNC 69S52 F241V Residente in Viale Viareggio, 60/2 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/2
Spolaor Valeria	nata a Mirano il 30/04/1954 C.F. SPL VLr 54D70 F241P Residente in Vicolo Abruzzi, 2 30034 Mira (Ve) Prop. 1/2

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	6	1493	23	Catasto Terreni: Ente Urbano Classe - Mq. 23 R.D. €. - R.A. €. - Catasto Fabbricati: Categoria: Area Urbana Consistenza 23 m2	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
Spinea	6	1673	17	Catasto Terreni: Ente Urbano Classe - Mq. 17 R.D. €. - R.A. €. - Catasto Fabbricati: Categoria: Area Urbana Consistenza 17 m2	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
Spinea	6	1674	48	Catasto Terreni: Ente Urbano Classe - Mq. 48 R.D. €. - R.A. €. - Catasto Fabbricati: Categoria: Area Urbana Consistenza 48 m2	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)

Totale indennità liquidata: €. 3.894,48 (Indennità Accettata)
Così determinata:

- Indennità base di esproprio particella 1422 di mq. 65, particella soppressa, la soppressione ha originato i seguenti immobili: foglio 6 particella 1673 - foglio 6 particella 1674: €. 2275,00
- Indennità dovuta a seguito dell'occupazione d'urgenza esproprio particella 1422 di mq. 65, particella soppressa, la soppressione ha originato i seguenti immobili: foglio 6 particella 1673 - foglio 6 particella 1674: €. 74,17
- Indennità di occupazione Foglio 6, Comune di Spinea, Mappale 380 occupazione di mq. 35 su complessivi 647: €. 510,30
- Arrotondamento €. 0,01
- Indennità di esproprio particella 1493 di mq. 23 €. 1.035,00

Spolaor Monica Emesso mandato n. 0007460 pagato il 19/06/2007 €. 1.429,74
Spolaor Mirella Emesso mandato n. 0007459 pagato il 19/06/2007 €. 1.429,74
Spolaor Monica Emesso mandato n. 3633 pagato il 07/05/2008 €. 517,50
Spolaor Mirella Emesso mandato n. 3632 pagato il 07/05/2008 €. 517,50

N.	33	Di Elenco		N.	33	Di Piano

Cattaneo Immobiliare Srl	C.F. e P. Iva 03676220274 Con sede in Via Pugliese, 13 Frazione Chirignago 30174 Venezia (Ve) Proprietà 1/1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	9	2715	4	Catasto Terreni: Incolto Sterile Classe - Mq. 4 R.D. €. - R.A. €. -	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
Spinea	9	2233	20	Catasto Terreni: Ente Urbano Classe - Mq. 20 R.D. €. - R.A. €. - Catasto Fabbricati: Categoria: Area Urbana Consistenza 20 m²	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)
Spinea	9	2717	153	Catasto Terreni: Seminativo Arborato Classe 3 Mq. 153 R.D. €. 1,05 R.A. €. 0,67	Provincia di Venezia Codice Fiscale 80008840276 con sede a Palazzo Ca' Corner, 2662 30124 Venezia (Ve)

Totale indennità liquidata: €. 2.533,23 (Indennità Accettata)

Così determinata:

- Indennità base di esproprio: €. 2.450,00
- Indennità dovuta a seguito dell'occupazione d'urgenza: €. 83,23

Cattaneo Immobiliare Srl Emesso mandato n. 0010649 pagato il 03/08/2007 €. 2.533,23

B) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del Testo Unico (T.U.), che è stato emanato il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto, l'esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte della Regione del Veneto quale autorità espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza. Le date di immissione in possesso sono indicate in calce al presente decreto;

C) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del T.U, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato;

D) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto;

E) di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del T.U. la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese della Regione del Veneto;

F) di trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 del T.U. estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (Bur) - Regione del Veneto, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione del Veneto Direzione regionale Infrastrutture via C. Baseggio 5, 30174 Mestre - Venezia. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma indicata;

G) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. b) e dell' art. 24 comma 6 del Dpr 327/01, copia del presente provvedimento all'Ufficio istituito ex art. 14 comma 1;

H) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale (Tar) ai sensi dell'articolo 53 del Dpr n. 327/2001 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53.3 e 54 Dpr 327/2001.

Stefano Angelini

Estremi per l'esecuzione ai sensi dell'art.24 comma 5 del Dpr 327/2001
(Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato con D. Lgs. 27.12.2002 n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sottoscritto Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture attesta che:
per la Ditta indicata con il numero di elenco 2) e numero di piano 9) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 21/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
per la Ditta indicata con il numero di elenco 13) e numero di piano 24) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 12/12/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
per la Ditta indicata con il numero di elenco 23) e numero di piano 3) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 17/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
per la Ditta indicata con il numero di elenco 25) e numero di piano 5) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 21/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
per la Ditta indicata con il numero di elenco 33) e numero di piano 33) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 21/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
Il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture Ing. Stefano Angelini

Atto esente da imposta di Bollo Allegato B (Punto 22) del Dpr 26/10/1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo".
Art. 1 Legge del 21/11/1967 n. 1149 "Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 12/12/1967)".

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 350 del 23 dicembre 2011

Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Decreto di esproprio a seguito della non condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e Smi.

[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) È pronunciata l'espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 11, art. 23 ed art. 26 comma 11 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr n. 327 dell'08/06/2001), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del seguente beneficiario dell'espropriazione:

Regione del veneto giunta regionale, c.f. 80007580279 con sede a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)

dei beni immobili siti nel Comune di Spinea (Ve) interessati dall'espropriazione così di seguito catastalmente identificati:

N.	16 e 21	Di Elenco		N.	18 e 16	Di Piano

Pasqualetto Mario	nato a Spinea il 24/06/1933 C.F. PSQ MRA 33H24 I908D Residente in Via Cavour, 2 30038 Spinea (Ve) Prop. 1/1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	9	47	3.770	Catasto Terreni: Seminativo Classe 1 - Mq. 3.770 R.D. €. 35,63 - R.A. €. 20,44	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2698	5.802	Catasto Terreni: Seminativo Classe 1 Mq. 5.802 R.D. €. 54,84 R.A. €. 31,46	Regione del Veneto giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2699	4.580	Catasto Terreni: Seminativo Classe 1 Mq. 4.580 R.D. €. 43,29 R.A. €. 24,84	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2700	716	Catasto Terreni: Seminativo Classe 1 - Mq. 716 R.D. €. 6,77 - R.A. €. 3,88	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2701	12	Catasto Terreni: Seminativo Classe 1 - Mq. 12 R.D. €. 0,11 - R.A. €. 0,07	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)

Totale indennità depositata: €. 375.720,00 (Indennità non accettata)

Così determinata:

- Indennità base di esproprio (Art. 37 Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 1): €. 267.840,00
- Indennità di occupazione d'urgenza (art. 22/bis Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 5): €. 107.880,00

Pasqualetto Mario - Emesso c/o il M.E.F. (Ministero dell' Economia e della Finanza) mandato n. 21120 pagato il 24/11/2011 €. 375.720,00

B) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del Testo Unico (T.U.), che è stato emanato il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto, l'esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte della Regione del Veneto quale autorità espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza. La data di immissione in possesso è indicata in calce al presente decreto;

C) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del T.U, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato;

D) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto;

E) di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del T.U. la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese della Regione del Veneto;

F) di trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 del T.U. l'estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (Bur) - Regione del Veneto, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione del Veneto Direzione regionale Infrastrutture via C. Baseggio 5, 30174 Mestre - Venezia. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata;

G) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. b) e dell' art. 24 comma 6 del Dpr 327/01, copia del presente provvedimento all'Ufficio istituito ex art. 14 comma 1;

H) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale (Tar) ai sensi dell'articolo 53 del Dpr n. 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53.3 e 54 Dpr 327/2001.

Stefano Angelini

Estremi per l'esecuzione ai sensi dell'art.24 comma 5 del Dpr 327/2001
(Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato con D. Lgs. 27.12.2002 n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sottoscritto Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture attesta che:
per la Ditta indicata con il numero di elenco 16) e 21) e numero di piano 18) e 16) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 23/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
Il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture Ing. Stefano Angelini

Atto esente da imposta di Bollo Allegato B (Punto 22) del Dpr 26/10/1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo". Art. 1 Legge del 21/11/1967 n. 1149 "Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 12/12/1967)".

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE n. 351 del 23 dicembre 2011

Lavori del 1° stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale - Lotto C2 - Direttrice Mestre - Castelfranco V.to - Tratta Maerne - Cabina B di Mestre. Decreto di esproprio a seguito della non condivisione dell'indennità determinata ai sensi dell'art. 22 bis Dpr n. 327/2001 e Smi.
[Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù]

Il Dirigente

(omissis)

decreta

A) È pronunciata l'espropriazione, ai sensi dell'art. 20 comma 11, art. 23 ed art. 26 comma 11 del Testo Unico in materia di espropriazione per pubblica utilità (Dpr n. 327 dell'08/06/2001), disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del seguente beneficiario dell'espropriazione:

Regione del Veneto Giunta regionale, C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)

dei beni immobili siti nel Comune di Spinea (Ve) interessati dall'espropriazione così di seguito catastalmente identificati:

N.	26	Di Elenco		N.	14	Di Piano

Tempo Libero Srl	P. Iva e C.F. 01825310277 Via Rossignago, 89/H 30038 Spinea (Ve) Proprietà 1/1

Comune	Foglio	Mappale	Superficie di esproprio (mq)	Dati catastali	Nuova Amministrazione intestataria degli immobili espropriati
Spinea	9	306	320	Catasto Terreni: Seminativo arborato Classe 1 Mq. 320 R.D. €. 3,02 R.A. €. 1,74	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2710	4.704	Catasto Terreni: Seminativo Arborato Classe 1 Mq. 4.704 R.D. €. 44,46 R.A. €. 25,51	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2712	3008	Catasto Terreni: Seminativo Arborato Classe 1 Mq. 3.008 R.D. €. 28,43 R.A. €. 16,31	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)
Spinea	9	2713	6	Catasto Terreni: Seminativo Arborato Classe 1 Mq. 6 R.D. €. 0,06 R.A. €. 0,03	Regione del Veneto Giunta regionale C.F. 80007580279 con sede Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 30123 Venezia (Ve)

Totale indennità depositata: €. 224.796,50 (Indennità Non Accettata)

Così determinata:

- Indennità base di esproprio (Art. 37 Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 1): €. 144.684,00
- Indennità di occupazione d'urgenza (art. 22/bis Dpr 327/2001 e s.m.i. comma 5): €. 58.275,50
- Indennità di occupazione d'urgenza (terreni che non sono stati espropriati ma che sono stati restituiti) Comune di Spinea, Foglio 9 mappale 2711 superficie occupata mq. 3.012 €. 21.837,00

Tempo Libero Srl - Emesso c/o il Ministero dell'Economia e della Finanza (M.E.F) mandato n. 21121 pagato il 24/11/2011 €. 224.796,50

B) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. e-bis del Testo Unico (T.U.), che è stato emanato il decreto di occupazione di urgenza preordinato all'esproprio dei beni immobili interessati dalla realizzazione del progetto, a norma dell'art. 22 bis del T.U. e successive modificazioni ed integrazioni e che, pertanto, l'esecuzione del presente decreto deve intendersi già avvenuta per effetto della immissione in possesso da parte della Regione del Veneto quale autorità espropriante, con la redazione del verbale di cui all'art. 24, in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza. La data di immissione in possesso è indicata in calce al presente decreto;

C) di dare atto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. f) del T.U, che il passaggio della proprietà oggetto della espropriazione è disposta sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato;

D) di notificare al proprietario, ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. g) del T.U., nelle forme degli atti processuali civili, il presente decreto;

E) di disporre senza indugio ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 del T.U. la trascrizione del presente decreto presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari nonché le operazioni di voltura presso i competenti uffici, il tutto a cura e spese della Regione del Veneto;

F) di trasmettere ai sensi dell'art. 23 comma 5 del T.U. estratto del presente decreto di esproprio entro 5 (cinque) giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (Bur) - Regione del Veneto, dando atto che la opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. L'opposizione dovrà essere presentata alla Regione del Veneto Direzione regionale Infrastrutture via C. Baseggio 5, 30174 Mestre - Venezia. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma depositata;

G) di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1 e comma 3 lett. b) e dell' art. 24 comma 6 del Dpr 327/01, copia del presente provvedimento all'Ufficio istituito ex art. 14 comma 1;

H) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo regionale (Tar) ai sensi dell'articolo 53 del Dpr n. 327/01 entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine, fermo restando la giurisdizione del giudice ordinario per controversie riguardanti la determinazione dell'indennità ai sensi degli artt. 53.3 e 54 Dpr 327/2001.

Stefano Angelini

Estremi per l'esecuzione ai sensi dell'art.24 comma 5 del Dpr 327/2001
(Testo unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), come modificato con D. Lgs. 27.12.2002 n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni. Il sottoscritto Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture attesta che:
per la Ditta indicata con il numero di elenco 26) e numero di piano 14) il presente decreto di esproprio è stato eseguito mediante immissione nel possesso dei beni sopra descritti in data 22/11/2005 ai sensi dell'art. 22/bis Dpr 327/2001;
Il Dirigente regionale della Direzione Infrastrutture Ing. Stefano Angelini

Atto esente da imposta di Bollo Allegato B (Punto 22) del Dpr 26/10/1972 n. 642 "Disciplina dell'imposta di Bollo".
Art. 1 Legge del 21/11/1967 n. 1149 "Esonero dall'imposta di bollo e dai diritti catastali e ipotecari sugli atti e documenti relativi ad espropriazioni per conto dello Stato o di enti pubblici. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 12/12/1967)".

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 111 del 29 dicembre 2011

Proposta di modifica del regolamento del Consiglio regionale d'iniziativa dei Consiglieri Tesserin, Reolon e Furlanetto relativa a "Modifiche del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni". (Proposta di regolamento interno n. 4).
[Consiglio regionale]

Il Consiglio regionale del Veneto

(*omissis*)

approva

nel suo complesso la modifica del Regolamento del Consiglio regionale nel testo che segue:

Modifiche del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni.

Art. 1
Modifiche all'articolo 3 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"conferenza per l'organizzazione dei lavori consiliari"* sono sostituite dalle parole *"conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari"*.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 è abrogato.

Art. 2
Inserimento dell'articolo 7 bis nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Dopo l'articolo 7 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni è inserito il seguente:

"Art. 7 bis - Giunta per il regolamento.

1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte

dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.

2. La Giunta per il regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.

3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, il Consiglio nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.

4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la decisione finale.

5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione consiliare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente al Consiglio.

6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre al Consiglio modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta al Consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.".

Art. 3
Modifiche all'articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 8 - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai presidenti di gruppo designati ai sensi dell'articolo 10 o loro delegati e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.

2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile, per programmare lo svolgimento dei lavori del Consiglio. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di tre presidenti di gruppo, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del Consiglio.

3. Alle riunioni della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, o un assessore a ciò delegato, i membri dell'Ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni.".

Art. 4
Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Dopo l'articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 8 bis - Programma e calendario dei lavori.

1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.

2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi, tenendo conto di eventuali dichiarazioni di esame con procedura d'urgenza.

3. Il programma contiene l'elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l'indicazione dell'ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l'esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.

4. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.

5. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel programma, con l'indicazione del tempo da dedicare in assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della data di inizio della trattazione, tenendo conto di eventuali dichiarazioni di esame con procedura d'urgenza.

6. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze, tenuto conto della consistenza dei gruppi e delle proposte presentate.

7. Il programma ed il calendario sono approvati con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente del Consiglio.

8. Il programma ed il calendario divengono definitivi dopo la comunicazione ai consiglieri.

Art. 8 ter - Modifiche al programma e al calendario dei lavori.

1. Per l'esame e l'approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.

2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.

Art. 8 quater - Durata della discussione.

1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo complessivo, che, salvo diversa determinazione assunta all'unanimità dalla Conferenza, non può essere inferiore al tempo di cui

al comma 7, per la trattazione dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami al regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.

2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro decimi in misura eguale e per cinque decimi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Il tempo restante è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. A ciascun intervento a titolo individuale è assegnato un tempo non superiore alla metà di quello assegnato al gruppo di minor consistenza.

3. Nella ripartizione dei tempi è comunque assegnato a ciascun gruppo un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti.

4. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.

5. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.

6. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 5, che non si provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga.

7. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 5 e 6, dopo trenta ore di lavoro d'aula dall'inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza dei presidenti di gruppo determina, a norma del presente articolo, il tempo complessivo per la conclusione dell'argomento, tenendo conto anche del numero degli emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3.

8. Nella determinazione del tempo di cui al comma 7, è comunque garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive, l'illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora esaminati, ai sensi dell'articolo 52, comma 2. Tale tempo è ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non può durare più di dieci ore nell'arco della stessa giornata.

9. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi dell'articolo 59, comma 3, il tempo complessivo fissato per la trattazione dell'argomento è rideterminato e ripartito osservando i criteri di cui al presente articolo.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 15 bis del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 bis del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è aggiunta la seguente:

"b bis) esamina in sede referente i progetti di legge di diretta attuazione dello statuto relativi al funzionamento degli organi istituzionali.".

Art. 6
Modifiche all'articolo 17 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

"2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante distinte votazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 20, comma 8. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza.".

Art. 7
Modifiche all'articolo 19 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni è così sostituito:

"1. La Presidenza della commissione programma i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute in modo da assicurare comunque l'esame degli argomenti indicati nel programma e nel calendario del Consiglio regionale. Il Presidente convoca e presiede la commissione.".

Art. 8
Modifiche all'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 9 dell'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

Art. 9
Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Dopo l'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio

regionale" e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

"Art. 20 bis - Nomina dei relatori.

1. Per ogni progetto di legge, al termine dei lavori, la commissione, o le commissioni congiuntamente, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 20, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio.

2. Per i progetti di legge presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza, individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole. Per i progetti di legge presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta un relatore e, ove richiesto, un correlatore.

3. Per i progetti di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e per gli altri argomenti su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, la commissione, o le commissioni congiuntamente, designano, al termine dei lavori, un relatore e, ove richiesto, un correlatore.

Art. 20 ter - Esame in sede redigente.

1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di deferire alla competente commissione permanente l'approvazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge o di regolamento, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli nonché l'approvazione finale con dichiarazioni di voto. Al Consiglio è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi.

2. Il Consiglio procede alla deliberazione di cui al comma 1 su richiesta della competente commissione permanente, presentata prima di iniziare l'esame dell'articolato, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio.

3. Il Consiglio può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informatori per la formulazione del testo degli articoli.

4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.

5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.

6. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.".

Art. 10
Modifiche all'articolo 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 24 - Termini per le relazioni e la discussione in aula.

1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e in generale ogni oggetto su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto nell'articolo 23, sono presentate all'assemblea entro il termine previsto dal calendario.

2. Qualora le commissioni non abbiano concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell'ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l'Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione.

3. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto, secondo quanto disposto dall'articolo 41, terzo comma, dello statuto, è iscritto di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Il Consiglio, con il consenso del primo firmatario, può deliberare il rinvio in commissione, assegnando un termine ulteriore.".

Art. 11
Modifiche all'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 3 dell'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. Il Presidente del Consiglio pone all'ordine del giorno delle sedute consiliari, dopo gli argomenti iscritti ai sensi dell'articolo 41, terzo comma, dello statuto, tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.".

2. Il comma 5 dell'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato.

3. Il comma 6 dell'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato.

Art. 12
Modifiche all'articolo 35 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 35 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 35 - Congedi.

1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.

2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:

a) per malattia;

b) per missione per conto della Regione;

c) per grave e motivato impedimento.

3. Si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal Presidente stesso all'inizio della seduta.

4. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

5. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino ufficiale.

6. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni permanenti, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.".

Art. 13
Modifiche all'articolo 43 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 3 dell'articolo 43 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole "*L'intervento non può superare i cinque minuti"* sono sostituite dalle parole *"L'intervento non può superare i tre minuti".*

Art. 14
Modifiche all'articolo 46 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 1 dell'articolo 46 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"per non più di venti minuti"* sono sostituite dalle parole *"per non più di dieci minuti".*

Art. 15
Modifiche all'articolo 48 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 1 dell'articolo 48 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"salvo il caso previsto nell'articolo 31, comma 6"* sono soppresse.

Art. 16
Modifiche all'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 2 dell'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"2. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si iscrivono a parlare di norma entro il termine fissato dalla Presidenza, tramite i rispettivi gruppi. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente prima dell'inizio della seduta, per il tempo loro assegnato ai sensi dell'articolo 8 quater.".

2. Il comma 5 dell'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per richiami al regolamento, per interventi sull'ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale.".

Art. 17
Modifiche all'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 1 dell'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole "*Il tempo per l'illustrazione è di dieci minuti."* sono sostituite dalle parole *"Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti.".*

2. Al comma 3 dell'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"per non più di cinque minuti"* sono sostituite dalle parole *"per non più di tre minuti".*

Art. 18
Modifiche all'articolo 52 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 52 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 52 - Durata degli interventi.

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 8 quater, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti.

2. I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque minuti.

3. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un consigliere per gruppo.

4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.

5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l'oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.

6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all'oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.".

Art. 19
Modifiche all'articolo 54 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 54 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 54 - Richiami al regolamento e all'ordine dei lavori.

1. I richiami riguardanti il regolamento e gli interventi riguardanti l'ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.

2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno.

3. Il Consiglio decide per alzata di mano.".

Art. 20
Modifiche all'articolo 55 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 55 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 55 - Presentazione e votazione di ordini del giorno.

1. Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame ovvero che servano d'istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono essere svolti nel corso della discussione generale.

2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.

3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto prevista dall'articolo 64. Su ciascun ordine del giorno è consentita una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere per gruppo.

4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell'ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare l'Assemblea, questa decide per votazione palese, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.

5. L'ordine del giorno originario ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno, salvo che questi ultimi non siano pregiudiziali.".

Art. 21
Modifiche all'articolo 56 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 2 dell'articolo 56 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"agli assessori nel tempo massimo di venti minuti"* sono sostituite dalle parole *"agli assessori competenti nel tempo massimo di dieci minuti"*.

Art. 22
Abrogazione dell'articolo 58 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 58 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato.

Art. 23
Modifiche all'articolo 59 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 59 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 59 - Termini per la presentazione degli emendamenti.

1. Gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell'inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso.

2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente, alla Giunta regionale ed ai consiglieri.

3. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell'articolo al quale sono riferiti.

4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 entro il termine stabilito dal Presidente.

5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.

6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.

7. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla commissione competente per materia. Su di essi la Presidenza della commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.".

Art. 24
Modifiche all'articolo 61 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 61 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all'emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti.

2 ter. Il Presidente può consultare l'Assemblea, che decide senza discussione.

2 quater. Il Presidente può modificare l'ordine delle vota-

zioni qualora lo reputi opportuno ai fini dell'economia o della chiarezza delle votazioni stesse.".

Art. 25
Modifiche all'articolo 62 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 2 dell'articolo 62 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"cinque minuti"* sono sostituite dalle parole *"due minuti"*.

Art. 26
Modifiche all'articolo 63 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 63 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 63 - Diniego di accettazione di emendamenti.

1. Il Presidente ha la facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti:

a) formulati con frasi sconvenienti;
b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
d) privi di ogni reale portata modificativa;
e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;
f) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.".

Art. 27
Modifiche all'articolo 64 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 1 dell'articolo 64 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"1. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti, a un consigliere per gruppo e altrettanto ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti.".

Art. 28
Modifiche all'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 3 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" e successive modifiche e integrazioni sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che il Regolamento disponga diversamente o che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano.

3 ter. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.".

3. Il comma 4 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell'urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa.".

4. Il comma 6 dell'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è abrogato.

Art. 29
Modifiche all'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 2 dell'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" dopo le parole *"consiglieri in congedo"* sono inserite le parole *"per motivi istituzionali o per documentato impedimento"*.

2. Il comma 6 dell'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"6. I consiglieri presenti nell'aula che non partecipano a una votazione si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.".

Art. 30
Modifiche all'articolo 75 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 5 dell'articolo 75 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, inserisce l'interrogazione nella prima seduta disponibile, in cui si segue la procedura di cui all'articolo 79.".

Art. 31
Modifiche all'articolo 78 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 4 dell'articolo 78 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del

Consiglio regionale" è aggiunta, in fine, la seguente frase: *"L'elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non è stata data risposta è pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio regionale."*.

2. Il comma 7 dell'articolo 78 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così modificato:

"7. Nel caso in cui l'interrogazione o l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti e, di norma, al primo firmatario, o ad altro consigliere.".

Art. 32
Modifiche all'articolo 79 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. L'articolo 79 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"Art. 79 - Interrogazioni a risposta immediata.

1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.

2. Nell'ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo periodicamente, e comunque almeno una volta al mese.

3. Le interrogazioni sono presentate entro le ore dodici del quinto giorno antecedente a quello nel quale ne è previsto lo svolgimento.

4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta regionale o l'assessore competente per non più di tre minuti. Successivamente, l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.

5. Quando l'importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente del Consiglio può disporre la trasmissione televisiva diretta.".

Art. 33
Modifiche all'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Il comma 3 dell'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"3. Tuttavia, qualora dai presentatori o da uno di essi si chieda la inserzione della mozione all'ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dall'articolo 8 ter.".

2. Il comma 4 dell'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" è così sostituito:

"4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i dieci minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.".

Art. 34
Modifiche all'articolo 82 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"

1. Al comma 3 dell'articolo 82 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale" le parole *"In occasione delle determinazioni di cui all'articolo 8"* sono sostituite dalle parole *"In occasione delle determinazioni di cui all'articolo 8 bis"*.

Art. 35
Modifiche all'articolo 90 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

1. É abrogato il comma 1 dell'articolo 90 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale".

Art. 36
Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale elegge i componenti della Giunta per il regolamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente modifica di regolamento del Consiglio.

2. Ai provvedimenti già iscritti all'ordine del giorno del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente modifica di regolamento non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, del regolamento del Consiglio regionale, come modificato dall'articolo 23 della presente modifica di regolamento.

3. È istituita la commissione cui sono attribuite unitariamente le competenze in materia europea.

4. La commissione di cui al comma 3 è attivata contestualmente alla revisione delle competenze di cui all'articolo 18 del Regolamento del Consiglio regionale.

Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione in seconda votazione della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 2 - Inserimento dell'articolo 7 bis nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 3 - Modifiche all'articolo 8 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 4 - Inserimento degli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater nel

provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 5 - Modifiche all'articolo 15 bis del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 6 - Modifiche all'articolo 17 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 7 - Modifiche all'articolo 19 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 8 - Modifiche all'articolo 20 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 9 - Inserimento degli articoli 20 bis e 20 ter nel provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 10 - Modifiche all'articolo 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 11 - Modifiche all'articolo 31 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 12 - Modifiche all'articolo 35 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 13 - Modifiche all'articolo 43 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 14 - Modifiche all'articolo 46 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 15 - Modifiche all'articolo 48 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 16 - Modifiche all'articolo 49 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 17 - Modifiche all'articolo 51 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 18 - Modifiche all'articolo 52 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 19 - Modifiche all'articolo 54 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 20 - Modifiche all'articolo 55 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 21 - Modifiche all'articolo 56 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 22 - Abrogazione dell'articolo 58 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 23 - Modifiche all'articolo 59 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 24 - Modifiche all'articolo 61 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 25 - Modifiche all'articolo 62 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 26 - Modifiche all'articolo 63 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 27 - Modifiche all'articolo 64 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 28 - Modifiche all'articolo 65 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 29 - Modifiche all'articolo 68 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 30 - Modifiche all'articolo 75 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 31 - Modifiche all'articolo 78 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 32 - Modifiche all'articolo 79 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 33 - Modifiche all'articolo 80 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 34 - Modifiche all'articolo 82 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 35 - Modifiche all'articolo 90 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456 "Regolamento del Consiglio regionale"
Art. 36 - Norma transitoria
Art. 37 - Entrata in vigore

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2184 del 20 dicembre 2011

Progetto "Proposta di supporto tecnico alle Autorità di Audit dei programmi operativi 2007/2013 delle regioni e delle province autonome" Beneficiario: Regione Veneto. Por Cro - Parte Fesr 2007/2013 - Asse VI Assistenza tecnica - Azione 6.1.1 "Programmazione, attuazione, monitoraggio e controllo" (cod. az. 2A611) e Por Cro - Parte Fse 2007/2013 - Asse VI Assistenza tecnica (Misura 2B6C).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Affidamento all'Associazione "Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo" per la realizzazione del progetto di supporto tecnico alle autorità di audit per i programmi operativi 2007/2013 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo regionale per il periodo 2011-2015. Il progetto è finanziato con risorse dell'Assistenza tecnica in pari misura del Por Cro 2007/2013 parte Fesr e Fse.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di affidare all'Associazione Tecnostruttura la realizzazione del progetto di cui in premessa
2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, in particolare della sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Tecnostruttura., secondo lo schema Allegato A e sub Allegato A1
3. di impegnare per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'affidamento a favore dell'Associazione Tecnostruttura la spesa massima di euro 30.000,00 ai sensi del comma 6 dell'art. 42 della Lr 39/2001, nel quinquennio 2011-2015, secondo la seguente ripartizione temporale:

- a valere sull'Asse VI Assistenza Tecnica del Por Cro parte Fesr 2007/2013 codice azione Smupr 2A611 per un importo di euro 15.000,00 (codice progetto SMUPR 14406)

Anno	Importo Totale	Ue Cap. 101271	Totale Cap. 101273	quota Stato (F.d.r.)	quota Regione Fesr
2011	€ 3.000,00	€ 1.378,03	€ 1.621,97	€ 1.444,41	€ 177,56
2012	€ 3.000,00	€ 1.378,03	€ 1.621,97	€ 1.444,41	€ 177,56
2013	€ 3.000,00	€ 1.378,03	€ 1.621,97	€ 1.444,41	€ 177,56
2014	€ 3.000,00	€ 1.378,03	€ 1.621,97	€ 1.444,41	€ 177,56
2015	€ 3.000,00	€ 1.378,03	€ 1.621,97	€ 1.444,41	€ 177,56
TOT.	€ 15.000,00	€ 6.890,15	€ 8.109,85	€ 7.222,05	€ 887,80

- a valere sull'Asse VI Assistenza Tecnica del Por Cro parte Fse 2007/2013 per un importo di euro 15.000,00 (misura 2BC6)

Anno	Cap. 101336 quota statale	Cap. 101337 quota comunitaria	Importo Totale
2011	€ 1.539,05	€ 1.460,95	€ 3.000,00
2012	€ 1.539,05	€ 1.460,95	€ 3.000,00
2013	€ 1.539,05	€ 1.460,95	€ 3.000,00
2014	€ 1.539,05	€ 1.460,95	€ 3.000,00
2015	€ 1.539,05	€ 1.460,95	€ 3.000,00
TOT.	€ 7.695,25	€ 7.304,75	€ 15.000,00

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011"
5. di incaricare la Direzione regionale Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie dell'esecuzione del presente atto e alla liquidazione all'Associazione Tecnostruttura
6. di indicare il 31 dicembre di ogni anno come termine di conclusione del procedimento di liquidazione.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2185 del 20 dicembre 2011

Dgr n. 3619 del 30 novembre 2009. Convenzione quadro di ricerca con l'Università degli Studi di Padova. Differimento termine.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si intende continuare a garantire al Comitato regionale per le Comunicazioni il supporto tecnico, scientifico, amministrativo/giuridico per l'esercizio delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue:

Con deliberazione n. 3619 del 30 novembre 2009, la Giunta regionale ha approvato una convenzione quadro di ricerca biennale con l'Università degli Studi di Padova-Centro Interdipartimentale "Giorgio Lago", in materia di adempimenti amministrativi finalizzati all'esercizio, da parte del Corecom- Comitato regionale per le Comunicazioni, delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che è stata sottoscritta dalle parti in data 22 novembre 2010.

In particolare, la convenzione predetta, all'art. 3, prevede che l'Università possa attivare tirocini, stage o borse di studio per lo svolgimento delle attività di collaborazione oggetto della stessa.

Con nota in data 30 settembre 2011, l'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Giorgio Lago" ha comunicato di aver attivato, per la prima annualità, borse di studio per attività di ricerca, rispettivamente, in data 1 febbraio 2011 per l'attività di monitoraggio delle emittenti radiotelevisive e in data 28 febbraio 2011 per l'attività di conciliazione, in quanto è stato necessario, successivamente al 22 novembre 2010, espletare le procedure di selezione previste dal Regolamento di Ateneo. Per questo motivo, l'Università ha richiesto la proroga del primo anno di attività fino al 28 febbraio 2012, data in cui termineranno le borse di studio in questione.

Da un approfondito esame della fattispecie sopra enunciata, così come viene proposta si ritiene che la stessa riguardi non tanto l'estensione della durata del contratto di collaborazione, stipulato nel settore dell'informazione e della comunicazione radiotelevisiva e multimediale, per il monitoraggio e l'analisi dei dati raccolti, nonché per la conciliazione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti in ambito locale (art. 2), ma piuttosto il differimento, tenute ferme le altre condizioni contrattuali, dell'esecuzione della prestazione a cui è tenuta l'Università, come prevista dall'art. 3.

Si ritiene che la fattispecie vada inquadrata cioè come differimento del termine di adempimento di alcune prestazioni pattuite, e che la richiesta dell'Università concerna la possibilità di permettere il completamento dell'attività da parte dei beneficiari delle borse di studio per la prima annualità attivate dall'Università e disciplinate dall'art. 3 della Convenzione Quadro, oltre la scadenza del periodo contrattuale del 22 novembre 2011.

Considerato che quanto sopra attiene all'esecuzione del contratto, che, dal punto di vista civilistico, è rimessa al-

l'autonomia negoziale delle parti e atteso, altresì, l'interesse della Regione a garantire al Corecom il supporto tecnico, scientifico, amministrativo/giuridico per l'esercizio delle funzioni delegate e delegande dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, si ritiene opportuno consentire il completamento delle attività relative alle borse di studio predette oltre il termine del 22 novembre 2011 e fino al 28 febbraio 2012, tenendo ferme tutte le altre condizioni contrattuali e l'ammontare dell'onere economico della Regione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la propria Deliberazione n. 3619 del 30 novembre 2009;
- Vista la Convenzione Quadro stipulata in data 22 novembre 2010 da Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova;
- Vista la nota dell'Università degli Studi di Padova - Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi "Giorgio Lago" in data 30 settembre 2011.

delibera

1. Di approvare, per le motivazioni di cui alle premesse del presente provvedimento, il differimento del termine di conclusione delle attività dei beneficiari delle borse di studio, per la prima annualità, attivate dall'Università degli Studi di Padova, ai sensi dell' art. 3 della Convenzione Quadro stipulata in data 22 novembre 2010 con la Regione del Veneto-Comitato regionale per le Comunicazioni, oltre il termine del 22 novembre 2011 e fino al 28 febbraio 2012, tenendo ferme tutte le altre condizioni contrattuali e l'ammontare dell'onere economico della Regione;
2. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio in corso;
3. La Struttura regionale di supporto alle attività del CORECOM è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2186 del 20 dicembre 2011

Autorizzazione alla stipula di una Convenzione con Unioncamere del Veneto per la realizzazione dell'iniziativa "PROGETTA! 2011-2012".

[Secondario, settore]

Note per la trasparenza: Il provvedimento autorizza la sottoscrizione di una convenzione con Unioncamere del Veneto per l'attuazione dell'iniziativa "PROGETTA! 2011-2012" (incentivazione alla partecipazione degli operatori veneti ai bandi europei).

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Nel dicembre 2006 la Direzione Sede di Bruxelles ha ideato un'iniziativa pilota denominata "PROGETTA!" per favorire e incentivare l'accesso del sistema veneto ai finanziamenti delle Organizzazioni Internazionali ed in particolare a quelli della Commissione Europea.

"PROGETTA!" è stata finanziata con fondi regionali e cofinanziata dal P.O.R.E. - Progetto Opportunità delle Regioni in Europa (struttura di missione di diretta collaborazione del Ministro per i Rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale) con il quale la Regione Veneto ha sottoscritto (autorizzazione data con dgr. 2823 del 11/9/2007) una prima convenzione per realizzare l'iniziativa.

Questa prima fase è stata potenziata con ulteriori fondi messi a disposizione dal PORE a seguito di una seconda convenzione la cui sottoscrizione è stata autorizzata con dgr. n. 4016 del 30/12/2008.

A completamento dell'iniziativa PROGETTA!, il PORE ha assegnato alla Regione Veneto una riserva di fondi residuali, originariamente stanziata per quelle altre Amministrazioni regionali che avessero voluto aderire. Il 21 ottobre 2010 a Roma, si è tenuto un apposito incontro nel corso del quale sono state definite le modalità per la continuazione dell'iniziativa dettagliate in un Atto integrativo.

La Giunta regionale, con provvedimento n. 2917 del 14/12/2010 ha approvato l'Atto integrativo tra Regione Veneto e PORE relativo all'assegnazione della riserva di fondi residuali.

La Giunta regionale con provvedimento n. 3330 del 30 Dicembre 2010 ha autorizzato la sottoscrizione della Convenzione con Unioncamere Veneto per la realizzazione dell'iniziativa in oggetto.

Va ricordato a questo proposito che le precedenti edizioni di PROGETTA! sono state realizzate operativamente in collaborazione con Unioncamere Veneto per mezzo di atti convenzionali autorizzati con Dgr n. 1984 del 22/7/2008 e con dgr. 2102 del 14/7/2009.

Va infatti tenuto presente che Unioncamere Veneto svolge istituzionalmente - ex Legge n. 580/93 - una funzione di supporto e di promozione dell'economia promuovendo iniziative che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Veneto e l'internazionalizzazione delle imprese.

Va anche richiamato che con Dgr n. 2844 del 29 Settembre 2009 la Giunta regionale ha approvato il nuovo Accordo di Programma fra la Regione e l'Unioncamere Veneto volto a dare maggiore organicità alla collaborazione tra i due enti nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese.

Visti gli incoraggianti risultati sin qui ottenuti e considerata l'attualità dei temi affrontati da PROGETTA! si ritiene opportuno valorizzare l'iniziativa mettendo a disposizione un ulteriore cofinanziamento regionale per un ammontare pari a 125.350 Euro onde proseguire anche per il periodo 2011-2012 le attività di PROGETTA!.

Da quanto esposto si ritiene quindi che Unioncamere Veneto sia idonea ad attuare il programma di lavoro dell'iniziativa, perché in possesso di tutti i requisiti, delle strutture operative e delle capacità tecniche necessarie alla gestione operativa.

Ciò premesso, le condizioni contrattuali dell'affidamento sono individuate e dettagliate nello schema di convenzione allegato "A" al presente provvedimento. In estrema sintesi lo schema convenzionale prevede che Unioncamere Veneto realizzi:

- un'azione di coordinamento, supporto ed impulso per favorire una maggiore partecipazione dei soggetti, pubblici e privati, della Regione Veneto a partecipare a bandi di gara comunitari o internazionali;
- l'attuazione dell'iniziativa "PROGETTA!" in tutte le sue fasi di promozione, gestione, valutazione e liquidazione dei contributi, informazione e formazione.

Contestualmente con il presente provvedimento si impegna a favore di "Unioncamere Veneto" la spesa di euro 125.350,00 sul capitolo n. 3464 ad oggetto "Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles (Lr 06/09/1996, N. 30)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

Al Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles è demandato il perfezionamento dell'affidamento mediante la sottoscrizione della convenzione ed ogni eventuale provvedimento di carattere amministrativo ed esecutivo conseguente alla presente deliberazione compresa la liquidazione della spesa.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la dgr. n. 2823 del 11/9/2007.
- Vista la dgr. n. 1984 del 22/7/2008.
- Vista la dgr. n. 4016 del 30/12/2008.
- Vista la dgr. n. 2102 del 14/7/2009.
- Vista la dgr. n. 2844 del 29/9/2009.
- Vista la dgr. n. 2917 del 14/12/2010.
- Vista la dgr. n. 3330 del 30/12/2010

delibera

1. Di approvare la convenzione tra la Regione del Veneto e Unioncamere Veneto come da "allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011";
3. di impegnare a favore di Unioncamere Veneto la spesa di euro 125.350,00 sul capitolo n. 3464 ad oggetto "Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles (Lr 06/09/1996, N. 30)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di demandare al Dirigente della Direzione Sede di Bruxelles l'assunzione di tutti gli atti amministrativi ed esecutivi necessari per dare attuazione all'iniziativa, compresa la liquidazione delle somme necessarie.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2187 del 20 dicembre 2011

Lr 16 febbraio 2010, n. 11, art. 60 "Contributo straordinario al Comune di Portogruaro per il sostegno alle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia". Esercizio finanziario 2011. Lr 18 marzo 2011, n. 8.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si impegna la spesa necessaria relativa al contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2011, a favore del Comune di Portogruaro per il sostegno delle attività didattiche della Fondazione musicale Santa Cecilia.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di concedere un contributo straordinario, quantificato per l'anno 2011 in € 200.000,00, a favore del Comune di Portogruaro per il sostegno delle attività della scuola di musica gestita dalla Fondazione musicale Santa Cecilia ai sensi della legge regionale 18.03.2011, n.8;
2. di impegnare a favore del Comune di Portogruaro la spesa di euro 200.000,00 sul capitolo 101482 ad oggetto "Contributo straordinario alla Fondazione musicale S. Cecilia di Portogruaro" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, a favore del Comune di Portogruaro la somma di € 200.000,00, previo inoltro, entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, della rendicontazione prevista dalla Dgr n. 634 del 17.05.2011 e della dichiarazione del Comune di Portogruaro che attesti il pareggio di bilancio nell'anno scolastico 2011/2012 della Fondazione Santa Cecilia come previsto dall'art. 60 della Lr 11/2010;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2188 del 20 dicembre 2011

Accordo di Programma Progetto Nel contemporaneo, dalla porta dell'antico. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Vicenza. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51. Esercizio finanziario 2011.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l'Amministrazione comunale di Vicenza per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2011.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con Legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di Programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Vicenza, con il progetto Nel contemporaneo, dalla porta dell'antico, prosegue anche per il 2011 il percorso intrapreso negli anni precedenti con la proposta di forme d'arte, musica e spettacolo legate ai linguaggi odierni, presentate in luoghi antichi dalla significativa valenza estetica e simbolica. Viene dato così avvio ad una serie di eventi e rassegne che hanno come filo conduttore l'indagine sulle diverse forme di comunicazione artistica in un continuo rapporto con i luoghi storici d'arte della città di Vicenza. Il Festival "New Conversation-Vicenza Jazz", giunto alla sua XVI edizione, nel 2011 ha per titolo "New York, New York", ed è dedicato in gran parte ai musicisti statunitensi, sebbene nel programma trovino spazio anche artisti cubani, brasiliani ed italiani. La rassegna viene allestita sia nei teatri che in palazzi antichi della città, quali Palazzo Chiericati e Palazzo Leoni Montanari, con un occhio di riguardo per il Teatro Olimpico e senza comunque trascurare chiese, piazze, ed altre ambientazioni all'aperto. Accanto al filone principale, è previsto un omaggio anche ai grandi musicisti non appartenenti al mondo del jazz: significative in tal senso sono le coproduzioni con l'Orchestra del Teatro Olimpico per celebrare artisti del calibro di Nino Rota, George Gershwin, Uri Caine e Gustav Mahler. Attività parallele ma parimenti importanti del Festival sono quelle didattiche, con proiezioni filmiche, incontri ed esposizioni a tema.

La rassegna "Dire Poesia", ambientata a Palazzo Leoni Montanari, all'Odeo del teatro Olimpico, al Ridotto del Teatro comunale e nella sede dell'Officina Arte contemporanea, propone occasioni di incontro per la cittadinanza con alcuni degli esponenti più importanti e prestigiosi della scena poetica nazionale ed internazionale, quali, solo per citarne alcuni, l'americana Anne Waldman ed il boliviano Siles de Valle.

Il "Laboratorio Olimpico", con la sua terza edizione fondata sulla rilettura del mito e della classicità, nel 2011 chiude un ciclo di durata triennale con l'intento di avviare nuovi incontri, attraverso momenti spettacolari e performance, nei quali viene messa in discussione la nuova concezione di fare teatro nella contemporaneità. L'intento è affidato ad una personalità artistica o ad una produzione teatrale capaci di far interagire l'archetipo del teatro moderno, qual è l'Olimpico, con le idee contemporanee strettamente legate al sociale ed al quotidiano. Per l'edizione 2011 si prevede la collaborazione con il Workcenter of Jerzy Grotowski e con la Compagnia della Fortezza di Volterra.

"Vicenza d'Autore" è la manifestazione in cui, più di altre, parole e musica si confrontano con la classicità dei luoghi, con appuntamenti musicali in palazzi antichi, ville venete, siti d'arte e luoghi di culto della città. La programmazione spazia dalla musica jazz alla classica, dalla corale alla sinfonica, passando per la cameristica: all'interno della rassegna è prevista inoltre l'esecuzione di specifici piccoli capolavori del periodo di fine '700, durante le celebrazioni liturgiche.

"Music in Film 2011", infine, costituisce un'indagine sui rapporti fra musica e cinema, con l'incontro ed il concerto al Teatro comunale con il pianista Stefano Bollani, chiamato ad eseguire dal vivo le musiche di scena, in contemporanea con la sua proiezione, del film "La palla n. 13" di Buster Keaton, uno dei capolavori della storia della cinematografia ai tempi del muto. L'appuntamento viene preceduto da alcuni momenti di approfondimento sui rapporti tra musica e film muto.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto culturale proposto dall'Amministrazione comunale di Vicenza, intende procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato Nel contemporaneo, dalla porta dell'antico.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Vicenza, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a € 21.000,00, da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2011.

Si ritiene che la spesa di cui si dispone l'impegno concernente la seguente tipologia manifestazioni culturali e di spettacolo non sia soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in applicazione della legge regionale 7/1999.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, Allegato A, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 18.03.2011, n. 8;
- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Vicenza;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto Nel contemporaneo, dalla porta dell'antico, così come individuato nello schema Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Vicenza, dal Sindaco o suo delegato;
2. di impegnare a favore dell'Amministrazione comunale di Vicenza la spesa di euro 21.000,00, sul capitolo n. 70226 ad oggetto "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali e di spettacolo di cui si dispone l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui della L.R 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
4. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare all'Amministrazione comunale di Vicenza la somma di cui al precedente punto 2, secondo i tempi e le modalità indicati all'art. 5 dello schema di Accordo di programma Allegato A al presente provvedimento;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2189 del 20 dicembre 2011

Accordo di Programma Progetto Omaggio a Dinetto. Regione del Veneto - Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave (TV). Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 - art. 51. Esercizio finanziario 2011.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Sostegno regionale e sottoscrizione del relativo Accordo di programma tra la Regione del Veneto e l' Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave per la condivisione di iniziative culturali da realizzarsi nell'anno 2011.

Il Vice Presidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, in attesa di nuova e più organica normativa in materia di attività culturali, con Legge regionale 22.02.1999, n. 7, art. 51 è stata autorizzata a promuovere Accordi di Programma con gli enti locali per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative culturali.

Lo strumento della concertazione tra la Regione e i livelli di governo provinciale e comunale, finalizzato a promuovere nel territorio la valorizzazione del patrimonio culturale attraverso l'offerta di attività culturali di spettacolo, ha ottenuto in questi anni numerosi riconoscimenti per l'efficace azione sia di attrazione, anche turistica, dei progetti territoriali che di sensibilizzazione dei cittadini che acquisiscono consapevolezza del valore del patrimonio culturale presente nella nostra regione.

Il Comune di Santa Lucia di Piave nell'anno 2009, con l'inaugurazione della Nuova Bibilioteca comunale, ha previsto l'allestimento annuale, all'interno della Galleria presente nei locali, di rassegne di arti visive concernenti artisti del Triveneto già affermati o meritevoli di interesse.

Dopo l'esposizione del 2010 incentrata sulla produzione del Beato Claudio, figura di rilevanza artistica e religiosa originaria del Comune di Santa Lucia di Piave, per l'anno 2011 l'Amministrazione comunale, nell'intento di continuare la promozione della grande tradizione artistica triveneta ed incentivare un percorso formativo che permetta ai cittadini di conoscere la vitalità artistica del territorio, ha scelto di dedicare una mostra a Lino Dinetto, artista ben radicato nella provincia trevigiana.

Considerato dalla critica un pittore di grande levatura, Lino Dinetto ha basato il suo stile sul confronto con i grandi maestri della tradizione coloristica veneta, dai quali ha acquisito l'amore per le cromie luminose e la capacità di conferire dimensione monumentale all'aneddotica locale. Nelle sue opere Dinetto ha saputo creare scorci suggestivi e di elegante taglio compositivo affrontando nella sua lunga carriera differenti ambiti tematici e tecnici, con risultati di elevata resa artistica.

La Regione intende partecipare all'iniziativa sostenendo la realizzazione del catalogo che sarà redatto dalla curatrice della mostra e che rientra nel progetto più ampio della serie "I quaderni della Galleria" iniziata lo scorso anno in occasione della mostra sul Beato Claudio.

La Regione del Veneto, condividendo gli obiettivi e le finalità del progetto proposto dall'Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave, intende procedere alla sottoscrizione di un Accordo di programma con la suddetta Amministrazione, denominato Omaggio a Dinetto, contribuendo in particolare alla realizzazione del catalogo.

L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato, per l'Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave, dal Sindaco o suo delegato.

La spesa prevista per la Regione sarà pari a € 4.000,00, da imputare sul cap. 70226 "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" dell'esercizio finanziario 2011.

In caso di mancato avvio delle iniziative per le quali è stata deliberata la partecipazione della Regione, la Giunta regionale, per il tramite del dirigente incaricato dell'attuazione del provvedimento, indirà una Conferenza di servizi tra i sottoscrittori dell'accordo per verificare la sua attualità. Nel caso in cui siano intervenuti nuovi elementi che rendano non attuabile l'accordo, la Giunta regionale prenderà atto della non procedibilità e revocherà la propria adesione al progetto.

Con il presente atto, pertanto, si sottopone all'esame della Giunta regionale il citato Accordo di programma che, Allegato A, ne fa parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la legge regionale 22.02.1999, n. 7 e in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la legge regionale 18.03.2011, n. 8;
- Vista la proposta presentata dall'Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave in data 23.08.2011 e successive integrazioni;

delibera

1. di approvare l'Accordo di programma relativo al progetto Omaggio a Dinetto, così come individuato nello schema Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante. L'Accordo sarà sottoscritto, per la Regione del Veneto, dal Presidente o suo delegato e, per l'Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave, dal Sindaco o suo delegato;
2. di impegnare a favore dell'Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave la spesa di euro 4.000,00, sul capitolo n. 70226 ad oggetto "Finanziamenti per interventi culturali nell'ambito di accordi di programma con gli enti locali" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
4. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare all'Amministrazione comunale di Santa Lucia di Piave la somma di cui al precedente punto 2, secondo i tempi e le modalità indicati all'art. 5 dello schema di Accordo di programma Allegato A al presente provvedimento;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2190 del 20 dicembre 2011

Approvazione schema di Intesa tra la Regione del Veneto e le Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona. Esercizio finanziario 2011. Lr 27.2.2008, n. 1 art. 51 e Lr 2.12.2011, n. 28 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011".
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Contributo straordinario alle Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona al fine di sostenerne le attività e la programmazione in forma integrata e condivisa.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 la Regione del Veneto ha inteso sostenere per il triennio 2008/2010 l'attività delle Fondazioni Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona con un contributo straordinario per la programmazione delle attività.

Il Veneto è l'unica regione italiana che può vantare la presenza di due Fondazioni liriche nel proprio territorio: due realtà molto diverse tra loro, non tanto per l'ambito territoriale in cui operano, quanto per la specificità della loro storia e della loro programmazione. La Regione del Veneto è presente in qualità di socio fondatore nei Consigli di amministrazione delle Fondazioni liriche in forza dei Decreti legislativi che hanno trasformato gli enti lirici in fondazioni e della Lr 20/1999 "Partecipazione della Regione alle fondazioni di diritto privato Arena di Verona e Teatro La Fenice di Venezia".

Con legge regionale di assestamento di bilancio è stato previsto anche per l'anno 2011 un contributo straordinario complessivo di € 1.000.000,00 a favore delle citate Fondazioni al fine di attivare d'intesa, come negli anni precedenti, forme di coordinamento di alcune attività comuni che possano consentire economie di scala e ottimizzazione di risorse, sia artistiche sia finanziarie.

Lo schema di Intesa che si propone, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrante lo stesso, stipulato tra la Regione del Veneto e le Fondazioni Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, disciplina le modalità di partecipazione, realizzazione e attuazione del programma tra gli Enti interessati. In particolare sono specificati l'impegno delle Fondazioni liriche, la partecipazione regionale e i tempi di realizzazione del progetto.

Si ritiene che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto concernente la seguente tipologia manifestazioni culturali e di spettacolo non sia soggetta alle limitazioni di cui alla legge regionale 1/2011 in quanto trattasi di iniziative previste in applicazione della legge regionale 1/2008, art. 51.

In considerazione dei ristretti limiti temporali a disposizione, conseguenti alla data di approvazione della legge regionale di assestamento, la Giunta regionale ritiene di adottare il presente provvedimento dandone successivamente tempestiva comunicazione alla Commissione consiliare competente e sospendendo l'efficacia dell'atto in attesa del suddetto parere.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Vista la Legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1;
- Visto in particolare l'art. 51;
- Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;
- Vista la Legge regionale 2.12.2011, n. 28;

delibera

1. di approvare lo schema di Intesa, di cui all'Allegato A al presente provvedimento che ne forma parte integrante, che sarà sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia, Arena di Verona, dando atto che l'Intesa stessa sarà sottoscritta entro il 31.12.2011;
2. di incaricare il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, alla sottoscrizione della sopracitata Intesa;
3. di impegnare a favore delle Fondazioni liriche Teatro La Fenice di Venezia e Arena di Verona la spesa complessiva di € 1.000.000,00 sul cap. n. 70228 ad oggetto "Contributo della Regione alla gestione delle Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di Venezia" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa per manifestazioni culturali e di spettacolo di cui si prevede l'impegno con il presente atto non è soggetta alle limitazioni di cui della L.R 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante del presente provvedimento;
5. di dare atto che la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo provvederà a liquidare, compatibilmente con la disponibilità di cassa, alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia la somma di € 500.000,00 e alla Fondazione Arena di Verona la somma di € 500.000,00 nei termini previsti dall'art. 10 dello schema di Intesa Allegato A e comunque previo inoltro di idonea documentazione che dovrà pervenire entro il 31.12.2012;
6. di inviare il presente provvedimento alla Commissione consiliare competente e di sospendere l'efficacia dell'atto in attesa del parere della suddetta Commissione;
7. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Attività culturali e spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2191 del 20 dicembre 2011

Convenzione con il Comune di Venezia per la concessione in uso di due locali della sede regionale di Villa Settembrini a Mestre per le attività del Comitato per la candidatura di Venezia e Nordest a Capitale Europea della Cultura 2019.

[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

Approvazione della convenzione tra la Regione del Veneto e il Comune di Venezia per l'uso, a titolo gratuito, di due locali della sede regionale di Villa Settembrini a Mestre, da destinare a sede operativa delle attività relative alla candidatura di Venezia e Nordest a Capitale Europea della Cultura 2019.

Il Vicepresidente, On. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 2813 del 23 novembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il protocollo d'Intesa con il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Regione Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla costituzione del Comitato Fondatore per promuovere la candidatura della città di Venezia a Capitale Europea della Cultura per l'anno 2019.

Il suddetto Protocollo d'Intesa, che ha durata decennale, è stato sottoscritto dagli Enti interessati in data 1 dicembre 2010 e, successivamente, in data 24 gennaio 2011, è stato sottoscritto dagli stessi l'Atto Costitutivo del Comitato Fondatore, associazione senza fini di lucro, denominata Città di Venezia Capitale Europea della Cultura 2019.

Con nota del 31 agosto 2011 acquisita agli atti con protocollo n. 417453 del 9 settembre 2011, il Sindaco di Venezia in qualità di Presidente del Comitato Fondatore della candidatura ha richiesto alla Regione del Veneto di poter collocare la sede operativa del Comitato medesimo presso Villa Settembrini di Mestre, sede del Centro di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini.

Tenuto conto dell'importanza rivestita dal Comitato Fondatore di cui anche la Regione è promotrice, si ritiene di accogliere la richiesta avanzata e di concedere a titolo gratuito, al Comune di Venezia per il Comitato Fondatore Venezia 2019 due locali di Villa Settembrini, come individuati nell'Allegato A1 al presente provvedimento e secondo le modalità definite nello schema di convenzione di cui all'Allegato A al presente provvedimento.

Va precisato che, in ragione delle necessità espresse dal Comune di Venezia relativamente all'organizzazione delle attività che prevederanno un impegno di cinque unità lavorative, dovranno essere previsti alcuni lavori di adeguamento funzionale e impiantistico dei due locali individuati e collocati al piano terra del corpo centrale della villa e attualmente destinati, il primo a ufficio con una postazione di lavoro, e il secondo a sala di consultazione degli audiovisivi della Mediateca regionale.

Più precisamente si dovrà provvedere alla movimentazione degli arredi esistenti e delle apparecchiature, alla realizzazione dei necessari collegamenti elettrici e di rete, allo spostamento di un armadio di rete dati e di una centralina di sicurezza, alla realizzazione di interventi di tamponamento dei fori e ripristino dei muri, all'implementazione della rete elettrica, e, inoltre, alla fornitura di arredi per complessive cinque postazioni di lavoro e la fornitura di cinque personal computer, due stampanti, cinque telefoni e un fax con relativa utenze e alimentazioni da compiersi a cura delle strutture regionali Direzione Demanio Patrimonio e Sedi, Direzione Sistemi Informativi e Direzione Affari Generali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2813 del 23 novembre 2010.

Vista la nota del Sindaco di Venezia del 31 agosto 2011 acquisita agli atti con protocollo n. 417453 del 9 settembre 2011.

Vista la nota del Dirigente regionale Direzione Demanio Patrimonio e Sedi n. 561039 / 40.28 del 30 novembre 2011.

Vista la documentazione agli atti.

delibera

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, al Comune di Venezia l'uso a titolo gratuito di due locali della sede regionale di Villa Settembrini a Mestre, come individuati e secondo le modalità e i tempi definiti nello schema di convenzione Allegato A e Allegato A1 che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto della necessità di realizzare i lavori in premessa indicati relativi all'adeguamento funzionale e impiantistico dei locali di cui al punto precedente;
3. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di incaricare la Direzione regionale Attività Culturali e Spettacolo d'intesa con la Direzione Demanio Patrimonio e Sedi dell'esecuzione del presente provvedimento.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2192 del 20 dicembre 2011

Impegno quota di partecipazione a favore della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno. Esercizio finanziario 2011. Legge regionale 19.02.2007, n. 2, art. 68 "Costituzione di una Fondazione culturale a Belluno". Legge regionale 8/2011.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:

La Regione del Veneto è co-fondatore della Fondazione Teatri delle Dolomiti di Belluno, con la presente deliberazione si impegna la spesa per la partecipazione regionale relativa all'esercizio finanziario 2011.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di impegnare a favore della Fondazione Teatri delle Dolomiti la spesa di euro 50.000,00 sul capitolo 100953 ad oggetto "Azioni regionali a favore della Fondazione culturale di Belluno" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
2. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
3. di dare atto che la liquidazione della somma di cui al precedente punto 1, a favore della Fondazione Teatri delle Dolomiti, verrà effettuata dalla Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo, compatibilmente con la disponibilità di cassa, previa presentazione entro il 31.12.2012 del bilancio consuntivo dell'anno solare 2011, della relativa relazione del Collegio dei Revisori dei conti e della relazione sulle attività svolte;
4. di incaricare la Direzione regionale Attività culturali e Spettacolo dell'esecuzione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2193 del 20 dicembre 2011

N. 3 autorizzazioni alla costituzione in giudizio in ricorsi proposti avanti gli organi di Giustizia Amministrativa, Ordinaria e Tributaria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2194 del 20 dicembre 2011

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Busto Arsizio n. 1555/10 R.G.N.R., Tribunale di Venezia Sez. Portogruaro n. 7881/09 R.G.N.R., Tribunale di Venezia Sez. Mestre n. 10963/10 R.G.N.R. Tribunale di Venezia Sez. di Dolo n. 3016/09 R.G.N.R.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2195 del 20 dicembre 2011

Non costituzione di parte civile della Regione Veneto nei seguenti procedimenti penali: avanti il Tribunale di Venezia Sez. San Donà di Piave n. 5381/10 e n. 8709/10 R.G.N.R.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2196 del 20 dicembre 2011

Procedimento avanti la Corte d'Appello di Venezia - RG 1541/2009, proposto da Prataviera Mario ed altri c/Regione Veneto, Veneto Strade s.p.a e Veneto Infrastrutture Servizi Srl concernente determinazione dell'indennità di esproprio. Autorizzazione alla definizione bonaria.
[Affari legali e contenzioso]

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2197 del 20 dicembre 2011

Lr n. 11/2010 art. 31. Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS. Acquisto porzione di immobile in Padova Corso Stati Uniti. Atto aggiuntivo di modifica ed integrazione di preliminare sottoscritto in data 31 dicembre 2010.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:

Con Dgr 3331/2010, in attuazione dell'art. 31 della Lr 11/2010 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010), che prevede l'acquisizione di porzione di fabbricato da concedere in uso gratuito alla Fondazione "Città della Speranza" per le finalità di ricerca sulle malattie pediatriche, è stato approvato uno schema di preliminare d'acquisto. È necessario ora procedere all'integrazione ed alla modifica di tale atto, sia in considerazione dell'esigenza di individuare in concreto la consistenza dell'immobile de quo, sia per far fronte all'attuale situazione di difficoltà economico finanziaria, che inducono l'amministrazione a ricorrere all'istituto del patto di riservato dominio.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

Con Dgr n. 3331 in data 30 dicembre 2010, in attuazione dell'art. 31 della Lr 11/2010 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010) che prevede l'acquisizione della porzione di un fabbricato da concedere in uso gratuito alla Fondazione "Città della Speranza" per la finalità di ricerca sulle malattie pediatriche, la Giunta regionale approvava uno schema di preliminare d'acquisto con la Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS con sede in Monte di Malo (VI) da sottoscriversi entro il 31.12.2010, impegnando con lo stesso atto la somma di Euro 3.000.000,00 a favore della predetta Fondazione "Città della Speranza" -ONLUS sul capitolo 101423.

La Giunta regionale col predetto provvedimento n. 3331 in data 30 dicembre 2010 ha inoltre disposto di liquidare e provvedere al pagamento della somma di Euro 3.000.000,00 secondo le disposizioni che sarebbero state successivamente determinate con ulteriore provvedimento della Giunta regionale del Veneto.

Il contratto preliminare di compravendita è stato sottoscritto in data 31 dicembre 2010 al n. 6726 di Repertorio ed al n. 6021 di Raccolta dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Trattandosi di porzione di fabbricato in costruendo, Fondazione "Città della Speranza" -ONLUS e Regione del Veneto hanno convenuto che la stessa sarebbe stata determinata, quantificata ed individuata sulla base ed a seguito di una perizia/verifica di congruità da redigersi a cura dell'Agenzia del Territorio Ufficio Tecnico Erariale che avrebbe perciò determinato il valore al metro quadrato dell'immobile più il valore della dotazione a parcheggi del piano seminterrato in conformità alle disposizioni di legge vigenti per la conseguente determinazione di una superficie che unitamente ai garage sarebbe dovuta esser pari ad Euro 3.000.000,00.

Le parti concordavano, fra le altre cose, di perfezionare il contratto definitivo di compravendita entro il 31 marzo 2012.

Il contratto preliminare così sottoscritto non è stato trascritto in quanto l'art. 2645 bis del codice civile prevede, nel caso di contratti preliminari aventi ad oggetto porzioni di edifici da costruire od in corso di costruzione, che le parti debbano indicare la superficie utile della porzione di edificio e la quota del diritto spettante al promissario acquirente relativa all'intero costruendo edificio espressa in millesimi.

Con nota in data 12 ottobre 2011 la Fondazione "Città della Speranza" ha pertanto identificato la superficie del costruendo edificio, facendo presente che la stessa viene individuata tra il piano VIII e IX in una misura di mq 1.817 per una cubatura di mc 5.451 e per 126,95 millesimi.

Preso atto di tale individuazione che rende così senz'altro più semplice e veloce anche la perizia di verifica da parte dell'Agenzia del Territorio Ufficio Tecnico Erariale e dovendo comunque intervenire per ampliare e rinnovare l'accordo sin qui in essere con la Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS, ritenuto il difficile momento economico-finanziario cui è soggetta attualmente la Regione del Veneto, si è ritenuto di proporre alla predetta Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS di posticipare la sottoscrizione del contratto definitivo alla data del 30 giugno 2012 con la formula del "patto di riservato dominio", formula che permette alla Regione del Veneto di divenire proprietario delle porzioni immobiliari in argomento versando il prezzo in più rate che sono state così fissate in quote di Euro 1.000.000,00 alla scadenza del 30 giugno 2012, del 30 giugno2013 e del 31 marzo 2014, fatte salve le disponibilità di cassa della Regione del Veneto.

In tale fattispecie la proprietà dell'immobile sarà trasferita alla Regione del Veneto col pagamento dell'ultima rata e il comodato d'uso della porzione immobiliare così acquistata dalla Regione del Veneto sarà pertanto effettuato sempre in tale sede e cioè col perfezionamento del patto di riservato dominio.

La Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS con nota agli atti della Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi ha accettato la proposta effettuata, per cui è possibile perfezionare un accordo modificativo ed integrativo al contratto preliminare sottoscritto in data 31 dicembre 2010 n. 6726 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante, il cui schema è qui Allegato sotto la lettera A.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, comma 2° - dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr 39/2001;

Vista la Lr 11/2010 art. 31;

Visto l'atto aggiuntivo di modifica e integrazione al contratto preliminare di vendita stipulato in data 31 dicembre 2010 al n. 2010 n. 6726 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto. (Allegato A);

delibera

1. di prendere atto di quanto esposto nelle premesse e di condividere la proposta avanzata dalla Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Sedi circa la necessità di modificare ed integrare il contratto preliminare sottoscritto con Fondazione

"Città della Speranza" -ONLUS in data 31 dicembre 2010 n. 6726 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto;

2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo di modifica ed integrazione al contratto preliminare di vendita sottoscritto dalla Fondazione "Città della Speranza" - ONLUS in data 31 dicembre 2010 n. 6726 di Repertorio dell'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto, che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando incarico al Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi di sottoscriverlo e all'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto di rogarlo;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2198 del 20 dicembre 2011

Attribuzione della valenza paesaggistica ai sensi del D.lgs 42/2004 al Piano Territoriale regionale di Coordinamento adottato con Dgr 372/2009 - Affidamento di servizi per il completamento dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici per l'area dei rilievi berico - euganei interessati da specifico approfondimento paesaggistico ai sensi della Dgr 2938/2010

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si prende atto della necessità della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di procedere all'affidamento di servizi inerenti ad attività richieste dal D.lgs 42/2004 per la redazione del Piano Paesaggistico regionale, specificamente per l'area dei rilievi berico - euganei interessati da specifico approfondimento paesaggistico ai sensi della Dgr 2938/2010.

Il Vicepresidente Marino Zorzato, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale con Dgr 372/2009 ha adottato il Piano Territoriale regionale di Coordinamento (Ptrc), dando successivamente avvio al percorso per l'attribuzione della specifica considerazione dei valori paesaggistici ai sensi del D.lgs 42/2004 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", sulla base di un Protocollo d'Intesa stipulato con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) in data 15 luglio 2009.

Con Dgr 2938/2010 la Giunta regionale ha autorizzato per alcune aree particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico - ambientale e dello sviluppo insediativo la predisposizione di approfondimenti paesaggistici ai sensi del Codice e del suddetto Protocollo, in particolare per le aree del Delta del Po, oggetto del relativo Piano di Area, della Laguna di Venezia, oggetto del Piano di Area della Laguna e dell'Area Veneziana (Palav), e dei rilievi collinari berico - euganei, interessati dal Piano di Area dei Monti Berici e dal Piano Ambientale del Parco dei Colli Euganei.

Il lavoro di aggiornamento di detti piani, del quale è stata incaricata la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica, in quanto struttura che già aveva proceduto alla redazione degli stessi, è attualmente in corso di svolgimento e sta portando a concludere l'attività di perimetrazione dei beni paesaggistici ex art. 136, in accordo con le Soprintendenze competenti, e a completare quella relativa alle aree tutelate ex art. 142, con priorità per le aree interessate dal Palav e dal Piano di Area del Delta del Po, come affermato dalla Dgr 1474/2011.

Appare ora opportuno procedere all'approfondimento paesaggistico anche per l'area berico - euganea sopra richiamata. All'interno di un sistema urbano e produttivo complesso, quale quello relativo alle città e alle zone limitrofe di Padova e Vicenza, afferente alle grandi reti infrastrutturali che l'attraversano, i Colli Euganei e i Monti Berici si diversificano per la loro valenza paesaggistica e naturalistico - ambientale, derivante soprattutto dalla geomorfologia dell'area, per i valori storico culturali di cui portano testimonianza, nonché per le dinamiche di trasformazione che gli stessi hanno vissuto rispetto i territori circostanti della così detta "città diffusa".

Tale attività di approfondimento deve partire dal completamento dell'attività di ricognizione dei beni paesaggistici ex art. 136 e 142 che insistono su tali aree, così come previsto dall'art. 143, comma 1 del Codice.

Considerata la complessità del lavoro da svolgere soprattutto dal punto di vista tecnico e l'esiguo numero di personale con adeguata professionalità tecnica in dotazione della struttura regionale incaricata, si ritiene opportuno che la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica proceda all'individuazione di tre operatori esperti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, con specifiche competenze in foto interpretazione, analisi spaziale e sistemi informativi territoriali. In particolare dovranno essere in possesso di esperienza comprovata in definizione di strutture di database geografici creati mediante software G.I.S. (geographic information system) in dotazione della Direzione regionale. Gli obbiettivi dovranno essere raggiunti secondo i criteri informatici e topologici regionali definiti con Dgr 3178/2004 ai sensi dell'art. 50 della Lr 11/2004. Tali criteri sono fondamentali per l'omogeneizzazione dei dati e l'integrazione degli stessi nel sistema informativo territoriale utilizzato nella Regione del Veneto e adottato dagli enti territoriali subordinati.

Tali operatori, la cui individuazione è demandata al Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica con successivo provvedimento, previa verifica dell'eventuale sussistenza di idoneo personale qualificato all'interno della stessa amministrazione regionale, saranno incaricati di procedere a:

- digitalizzazione secondo i criteri informatici regionali dei piani territoriali delle aree dei rilievi berico - euganei, quale attività preliminare per la successiva definizione del sistema dei vincoli paesaggistici;
- acquisizione e verifica di eventuali ulteriori dati territoriali da altri strumenti di pianificazione (piani di assetto del territorio - Pat, piani territoriali di coordinamento provinciale - Ptcp, etc.), in particolare per quelle parti dell'area berico - euganea non interessate da piani oggetto di digitalizzazione di cui al punto precedente;
- verifica, monitoraggio, dei dati relativi alla Rete Ecolo-

gica, come riportati nei diversi strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale interessanti l'area berico-euganea con successiva restituzione grafica finalizzata alla redazione delle tavole di analisi e di progetto del piano paesaggistico;
- completamento, in accordo con gli organi periferici del MiBAC,dell'attività di perimetrazione dei beni paesaggistici ex art. 136 che insistono sulle suddette aree, sulla base del materiale in possesso già elaborato dalla Direzione e/o del materiale aggiuntivo fornito dal MiBAC;
- ricognizione dei beni paesaggistici ex art. 142 relativi alle medesime aree;
- acquisizione di eventuali indicazioni degli enti locali relativamente ad ulteriori immobili o aree da individuare come beni paesaggistici (art. 143, co.1, lett.d) del Codice), ad ulteriori contesti da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia (art. 143, co.1, lett.e) o ad eventuali aree compromesse o degradate (art. 143, co.4), comprensiva del contatto con tali enti e della redazione di un report finale per ciascun Comune;
- formulazione o integrazione delle schede dell'Atlante del Paesaggio allegato al Ptrc adottato e dei dati connessi, relative agli ambiti paesaggistici che insistono nel territorio in oggetto, conseguenti alle implementazioni dello stesso Ptrc che interverranno nel corso della predisposizione della relativa variante di cui alla Dgr 1705/2011;
- raccolta sistematica di relazioni e atti documentari finalizzati alla definizione dei contenuti del Piano paesaggistico per l'area berico-eugnea;
- editing delle relazioni illustrative al suddetto piano, nonché di eventuali ulteriori allegati a supporto dello stesso;
- restituzione grafica dei dati raccolti ed elaborati ai fini dell'elaborazione cartografica di tavole di analisi e di progetto del piano paesaggistico.

Le specifiche tecniche per lo svolgimento di tali attività saranno successivamente dettagliate dal Dirigente della Direzione in sede di affidamento.

Tali attività dovranno rispondere alle indicazioni del Comitato Tecnico del Paesaggio, istituito con il Protocollo d'Intesa per la definizione dei contenuti del piano paesaggistico regionale, e a quanto sarà specificato successivamente in sede di affidamento dell'incarico. Per le stesse si prevede un importo massimo di spesa pari a € 48.000,00, dando atto che la stessa non è soggetta ai limiti di cui alla Lr 1/2011 in quanto corrisposta come compenso per le attività di servizio svolte ai sensi del D.lgs 163/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la Lr 11/2004 s.m.i.

Visto il D.lgs 42/2004 s.m.i.

Visto il Protocollo d'Intesa del 15 luglio 2009

Viste la Dgr 372/2009, 2938/2010, 1474/2011 e 1705/2011

Visto il D.lgs 163/2006 s.m.i.

Vista la Lr 1/2011

delibera

1. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica di procedere all'affidamento ai sensi del D.lgs 163/2006 dei servizi di cui in premessa, facente parte integrante del presente provvedimento, previa verifica dell'eventuale sussistenza di idoneo personale qualificato all'interno della stessa amministrazione regionale, in quanto attività propedeutiche all'elaborazione degli approfondimenti paesaggistici per l'ambito dei rilievi collinari berico - euganei;
2. di prenotare la somma di € 48.000,00 (IVA e ogni altro onere compreso) sul cap. 7006 del bilancio 2011 "Spese per studi, ricerche e indagini per l'aggiornamento del piano territoriale regionale di coordinamento (Ptrc) e per le stampe relative allo stesso ed agli altri piani territoriali e per altre iniziative in materia di pianificazione territoriale", che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dare atto che l'impegno di spesa per l'affidamento dei servizi sarà effettuato con successivo provvedimento ad avvenuto affidamento;
4. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2202 del 20 dicembre 2011

Modifiche organizzative della Segreteria regionale per la Cultura.

[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:

Si provvede alle modifiche organizzative richieste nell'ambito della Segreteria regionale per la Cultura.

Il Vice Presidente, on. Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

con nota prot. n. 442881/C.110.12.1 del 26/09/2011 il Segretario regionale per la Cultura, al fine di rispondere a sopravvenute esigenze di organizzazione interna, ha proposto lo spostamento del Servizio Staff della Direzione Beni Culturali, attualmente vacante, nell'ambito della Segreteria regionale.

Contestualmente al suddetto spostamento verrà apportata altresì ulteriore modifica organizzativa relativa ad una posizione organizzativa, nell'ambito della Direzione Beni culturali, che verrà disposta con separato provvedimento del Segretario Generale della Programmazione.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'av-

venuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

- Vista la nota prot. n. 442881/C.110.12.1 del 26/09/2011 del Segretario regionale per la Cultura;

delibera

1. di spostare il Servizio Staff della Direzione Beni Culturali, attualmente vacante, nell'ambito della Segreteria regionale per la Cultura.
2. di dare atto che le predette modifiche decorrono dalla data di approvazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2203 del 20 dicembre 2011

Comune di Canda (RO). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi del 6° comma - Art. 16 - Legge regionale 23.04.2004, n. 11.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si tratta della ratifica, ai sensi del comma 6 dell'art.16 della Lr 11/2004, dell' approvazione del Piano di Assetto del Territorio. L'approvazione è stata votata dalla Conferenza di Servizi svoltasi tra il succitato Comune e la Regione, nella seduta del 6 maggio 2011

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

"Con Deliberazione di Giunta n. 63 in data 28.9.2007, esecutiva a tutti gli effetti, il Comune di Canda (RO) ha adottato il Documento preliminare e lo schema di accordo.

In data 15.10.2007, è stato sottoscritto l'Accordo ai sensi dell'art. 15 della Lr n. 11/2004 tra Comune di Canda e la Regione del Veneto.

La conclusione e gli esiti della fase di partecipazione e concertazione sono stati deliberati con provvedimento di Giunta comunale n. 63 del 21.08.2009.

Il Comune ha successivamente predisposto la Relazione Ambientale al Documento Preliminare e provveduto ad acquisire il parere n. 62 del 4.09.2007 della Commissione regionale VAS.

Il Dirigente responsabile del Distretto Idrografico Delta Po - Adige - Canalbianco con nota 237091 del 30.04.2009, ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 3637 del 13.12.2002 e della Dgr n. 1841 del 19.06.2007.

Il Genio civile di Rovigo con nota n. 42184 del 26.01.2010 ha espresso il proprio parere sulla valutazione di compatibilità idraulica ai sensi della Dgr n. 1322 del 10.05.2006.

Con Deliberazione di Consiglio comunale n. 58 in data 21.12.2009, il Comune ha adottato il Piano di Assetto del Territorio.

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta, come si evince dalla documentazione prodotta, e a seguito di essa sono pervenute n. 7 osservazioni entro i termini e n. 1 osservazione fuori termine.

La commissione regionale VAS con provvedimento n. 32 del 6 giugno 2011, ha espresso il proprio parere ai sensi della Dgr n. 3262 del 24.10.2006.

Il Dirigente regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, con decreto n. 71 del 14.09.2011, ha validato il Quadro Conoscitivo ai sensi dell'art. 11 della Lr n. 11/2004 e della Dgr n. 3958 del 12.12.2006.

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale, come previsto dalla DgrV. n. 3090 del 3.10.2006, è stato sottoposto alla Valutazione Tecnica regionale n. 58 in data 14 settembre 2011.

In data 14 settembre 2011, ai sensi dell'art. 15, comma 6 della Lr 11/2004, si è riunita la conferenza di servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni in oggetto, con le seguenti precisazioni:

- sono fatte proprie le conclusioni di cui alla Valutazione Tecnica regionale n. 58 del 14.09.2011 e agli atti in essa richiamati;
- per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la Conferenza dei Servizi si conforma integralmente al parere della citata VTR;
- il parere favorevole è espresso pertanto sugli elaborati costituenti il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canda, adottati con la deliberazione di Consiglio sopraccitata ed aggiornati a seguito dell'accoglimento delle osservazioni pervenute e delle integrazioni apportate con i pareri della VTR e della Commissione regionale VAS, nonché delle integrazioni alla CTRN introdotte dalla Conferenza stessa;
- viene dato atto che gli elaborati approvati sono:
- Relazione Tecnica e di progetto
- Relazione sintetica
- Norme Tecniche
- Tav. 1: Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Tav. 2: Carta delle invarianti
- Tav. 3: Carta delle fragilità
- Tav. 4: Carta della trasformabilità
- Rapporto Ambientale - VAS
- Sintesi non tecnica -VAS
- Banca Dati Alfanumerica e Vettoriale così come definita dall'art. 13, comma 3, lettera d), della Lr 11/2004, registrata su supporto Dvd.

Il Sindaco del Comune di Canda, con nota n. 3854/x in data 24 ottobre 2011, ha trasmesso alla Regione, per la ratifica ai sensi del c. 6 dell'art. 16 della Lr 11/2004, gli elaborati definitivi adeguati al verbale della succitata conferenza."

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'alt. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Legge regionale 23.04.2004, n. 11 e le sue modifiche ed integrazioni;

delibera

1) di ratificare, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge regionale n. 11 del 23.04.2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Canda (RO), a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 14.09.2011, il cui verbale costituisce l'Allegato A alla presente deliberazione;

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3) di incaricare la Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto;

4) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;

5) ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 152/2006 e smi, può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione, oggetto di istruttoria, presso l'Ufficio Tecnico del Comune interessato, presso la Regione Veneto - Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE) e Direzione Urbanistica e Paesaggio, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2204 del 20 dicembre 2011

Determinazione indennità di partecipazione dei componenti esterni del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari (art. 3 L. 24 dicembre 1976, n. 898) e del Comitato Tecnico della Valutazione Tecnica regionale (art.27 Lr 23 aprile 2004, n. 11 e art. 10 Lr 16/08/1984, n. 40). Impegno di spesa per l'anno 2011.

[Urbanistica]

Note per la trasparenza:

Si provvede a determinare l'ammontare dell'indennità prevista all'art.187, comma 2, della Lr 12/1991 per la partecipazione dei componenti esterni, nominati dalla Regione, alle riunioni del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari e del Comitato Tecnico della Valutazione Tecnica regionale, ed a impegnare l'importo relativo alle riunioni tenutesi nell'anno 2011.

Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue:

" All'art. 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 "Nuova regolamentazione delle servitù militari", è prevista in ogni Regione la costituzione di un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per "l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni".

Con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 48 del 1 aprile 2011, sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti in rappresentanza della Regione in tale organismo, designati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 58 del 7 dicembre 2010.

Componenti effettivi sono i Sigg. Cattaneo Roberto, Centenaro Giulio, Conforto Massimo, Cristani Matteo, De marchi Martino, Margotto Ivano, Todaro Luciano.

Componenti supplenti sono i Sigg. Bizzotto Renzo, Bertoni Giuliano, Borgo Claudio, De Stefani Alberto, Spigarolo Mauro, Zamuner Andrea, Zaramella Gianluca.

L'art. 187, comma 2, della Lr 12/1991, come modificato dall'art. 4 della Lr 16 agosto 2007, n. 22, prevede che ai componenti del suddetto organismo venga corrisposta un'indennità per la partecipazione alle riunioni la cui entità viene stabilita con atto della Giunta regionale, da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 130,00.

Si ritiene pertanto di determinare in € 75,00, più Iva se dovuta, l'ammontare della suddetta indennità, da corrispondere ai componenti esterni per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari.

Ai sensi dell'art. 187, comma 2, della Lr 12/1991, è altresì necessario stabilire l'importo da corrispondere, a titolo di indennità giornaliera, ai componenti esperti del "Comitato per la valutazione Tecnica regionale in materia di Piani Ambientali", nominati con Decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 57 del 7 dicembre 2010 in attuazione dell'art. 10 della Lr 16/08/1984, n. 40.

Si tratta dei Sigg. Bertoni Giuliano, Collelli Renato, Melli Marco, Modena Paola, Zoppello Giorgio, che, in qualità di esperti in materia di Piani Ambientali, partecipano alle riunioni del Comitato previsto all'art. 27 della Lr 23/04/2004, n. 11.

Anche per il suddetto organismo, si ritiene di determinare in € 75,00, più Iva se dovuta, l'importo da corrispondere ai componenti esperti, per ogni giornata di effettiva partecipazione degli stessi alle sedute del Comitato.

Nel quantificare la spesa per l'anno 2011, è tuttavia necessario considerare quanto disposto con Dgr n. 742 del 7/06/2011, provvedimento che dà attuazione all'art. 13, comma 2, della Lr Lr 7/01/2011, n.1, in particolare la riduzione delle spese per compensi, gettoni e retribuzioni prevista all'art. 6, commi 1,2,3, del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, a decorrere dall'1/01/2011.

Pertanto per l'anno 2011, l'importo da corrispondere ai componenti dei comitati sopra citati, per ogni seduta giornaliera, viene ridotto del 10%, in conformità a quanto stabilito dalla Dgr n. 742/2010, ed è pari a € 67,50 più Iva se dovuta.

Per l'anno 2011, è previsto lo svolgimento di n. 2 riunioni del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari e la partecipazione a una riunione dei componenti esperti in piani ambientali del Comitato Tecnico della Valutazione Tecnica regionale, pertanto si quantifica in € 1.551,83 (IVA inclusa) la spesa necessaria per corrispondere per l'indennità giornaliera di partecipazione dei componenti esperti di nomina regionale alle sedute dei due organismi.

L'importo complessivo verrà impegnato sul capitolo di spesa 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, Lr 10/06/1991, n. 12 - art. 4, c.1, Lr 7/11/1995, n. 43 - art. 25, c.2, Lr 23/08/1996, n. 28)" del corrente esercizio.

Si dà atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011: spese per compensi, gettoni, retribuzioni (art. 6, commi da 1 a 3).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il

quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la L. 24 dicembre 1976, n. 898;

Visto l'articolo 187 della Lr 10 giugno 1991, n. 12, come modificato dalla dall'art. 4 della Lr 16 agosto 2007, n. 22;

Vista la Lr 23 aprile 2004, n. 11;

Vista la Lr 7/01/2011, n.1;

Vista la Dgr n. 742 del 7/06/2011;

Visti il Dpgr n. 48 del 1/04/2011, i D.P.C.R. n. 57 e n. 58 del 7/12/2010;

delibera

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in € 75,00, più Iva se dovuta, l'indennità giornaliera di partecipazione alle riunioni dei componenti esterni del Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari;
3. di determinare in € 75,00, più Iva se dovuta, l'indennità giornaliera di partecipazione alle riunioni dei componenti esperti del "Comitato per la valutazione Tecnica regionale in materia di Piani Ambientali";
4. di stabilire che gli importi di cui ai punti precedenti, a decorrere dall'1/01/2011, vengono ridotti ad euro 67,50, in conformità a quanto stabilito dalla Dgr n. 742 del 7/06/2011 (riduzione del 10%), in esecuzione dell'art. 13, comma 2, della Lr 1/2011
5. di impegnare a favore dei componenti esperti di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo la spesa di euro € 1.551,83 sul capitolo n. 3002 ad oggetto "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese (art. 187, Lr 10/06/1991, n. 12 - art. 4, c.1, Lr 7/11/1995, n. 43 - art. 25, c.2, Lr 23/08/1996, n. 28)"del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011: spese per compensi, gettoni, retribuzioni (art. 6, commi da 1 a 3);
7. di incaricare il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio di provvedere con proprio atto alla liquidazione delle indennità giornaliere di cui ai punti precedenti, previa verifica della effettiva partecipazione alle riunioni nell'anno 2011 dei componenti esperti di cui ai punti 2 e 3, previa presentazione di idonea documentazione contabile;
8. di incaricare il Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio di provvedere con propri atti all'assunzione dei necessari impegni di spesa per le indennità di partecipazione, come determinate dal presente atto, a favore dei componenti esterni del "Comitato Misto Paritetico di reciproca consultazione in materia di Servitù Militari" e del "Comitato per la valutazione Tecnica regionale in materia di Piani Ambientali" per le prossime annualità;
9. di incaricare la Direzione Urbanistica e Paesaggio dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2205 del 20 dicembre 2011

Lr 13 aprile 2001, n. 11, art. 96. Approvazione degli schemi di convenzione per il rinnovo dell'affidamento a Veneto Strade Spa del servizio di gestione delle strade di interesse regionale e di quelle provinciali ex Anas che insistono nel territorio delle Province di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva le convenzioni che verranno sottoscritte tra Regione-Veneto Strade- Province per il rinnovo dell'affidamento a Veneto Strade della gestione della rete stradale ubicata nel territorio provinciale.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

Come noto, in seguito al DLgs n. 112/1998, sono state conferite alle Regioni e agli Enti locali le funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione delle strade non rientranti nella rete

autostradale e stradale nazionale, compresa la nuova costruzione o il miglioramento di quelle esistenti, nonché la vigilanza sulle strade conferite.

Il trasferimento dei beni e delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite è stato disposto dal Dpcm 22 dicembre 2000; successivamente la Regione del Veneto con propria legge del 13 aprile 2001 n. 11 ha disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali.

Sempre nel 2001, la Regione, le sette Province del Veneto e quattro società di gestione delle autostrade operanti nel territorio regionale hanno costituito la società di capitali denominata Veneto Strade Spa avente ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali.

Le concessioni successivamente sottoscritte tra Regione e Veneto Strade hanno affidato alla società di capitali l'esercizio completo delle attività e dei poteri stabiliti dal Codice della Strada in ordine alla gestione delle strade di interesse regionale, ivi comprese le attività connesse allo sviluppo progettuale e alla realizzazione dei Piani Triennali regionali di adeguamento della rete viaria, con successiva estensione della delega anche alla realizzazione degli interventi ricompresi nel Piano Triennale insistenti sulla rete stradale non di interesse regionale.

Va tuttavia precisato che in virtù dell'art. 93 della Lr n. 11/2001 la rete stradale trasferita dallo Stato, ivi compresa quella nel frattempo classificata di interesse regionale, è stata affidata alla competenza delle singole province territorialmente interessate, le quali si sono avvalse di Veneto Strade; detta società ha pertanto garantito, in virtù di specifiche convenzioni sottoscritte con le Province e con l'intervento della Regione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale, nonché l'adeguamento delle strutture stradali esistenti nel territorio provinciale, la loro progettazione, costruzione e collaudo.

Considerato che le suddette convenzioni andranno a scadere in data 31.12.2011, che le risorse finanziarie per la rete stradale di interesse regionale sono state attribuite dallo Stato direttamente alle Provincia ai sensi del Dpcm

22.12.2000, si rende necessario procedere al rinnovo delle convenzioni in essere allo scopo di garantire una gestione organica, unitaria e coordinata della rete stradale regionale e di quella provinciale ex Anas ubicate nelle Province di interesse.

Per quanto esposto il rinnovo delle convenzioni tra le Province e Veneto Strade risponde quindi senza dubbio all'interesse della Regione di realizzare una più efficiente ed organica programmazione di tutte le attività inerenti la gestione della viabilità regionale e provinciale, specie nelle more del perfezionamento dell'accatastamento al demanio regionale della rete viaria oggetto di trasferimento.

Si propone pertanto di rinnovare le convenzioni in essere tra Veneto Strade e le Province di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia, per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016, secondo gli schemi allegati al presente provvedimento quali parti integranti dello stesso (Allegati A, B, C e D) e con la precisazione che per tutti gli aspetti non espressamente ridisciplinati dalle nuove convenzioni continuano a trovare applicazione le convenzioni attualmente vigenti con le suddette Province.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Richiamate le convenzioni sottoscritte con la Provincia di Padova in data 23.09.2002, con la Provincia di Treviso in data 30.10.2002 e 23.06.2003, con la Provincia di Rovigo in data 1.10.2002 e 30.12.2002, con la Provincia di Venezia in data 03.10.2002 e 30.04.2009;

Visto il Dlgs n. 112/1998;

Visto il Dlgs n. n. 461/1999;

Visti i Dpcm in data 21.02.2000 e 21.09.2001;

Vista la Lr 13.04.2001 n. 11

Vista la Lr 25.10.2001 n.29;

delibera

1. di approvare gli schemi di convenzione tra Regione Veneto, Veneto Strade Spa e le Province di Padova, Treviso, Rovigo e Venezia, riportati rispettivamente agli Allegati A, B, C, e D alla presente deliberazione;
2. di incaricare il Presidente o suo delegato alla sottoscrizione delle suddette convenzioni;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di incaricare la Direzione Infrastrutture dell'esecuzione del presente atto dandone comunicazione a Veneto Strade.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2207 del 20 dicembre 2011

Riconoscimento alla Provincia di Belluno dei finanziamenti necessari a garantire l'esercizio di servizi minimi di trasporto pubblico locale nella stagione invernale 2011-2012.

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento riconosce alla Provincia di Belluno dei finanziamenti necessari a garantire l'esercizio di servizi minimi di trasporto pubblico locale nella stagione invernale 2011-2012.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

A seguito delle disposizioni legislative in materia di finanza pubblica di cui al D.L. n. 78/2010, la Regione del Veneto nel Bilancio di Previsione 2011, approvato dal Consiglio regionale in data 2 marzo 2011, ha previsto per l'esercizio 2011 un finanziamento complessivo di € 255.000.000,00 a favore dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di navigazione, comprensivo sia dei finanziamenti da trasferire agli Enti affidanti per la stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, sia degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007. Detto valore risulta inferiore del 10,2% rispetto alla capienza complessiva dei capitoli di Bilancio di previsione 2010 dedicati al TPL.

Con Deliberazioni n. 338/11 e n. 512/11 la Giunta regionale ha provveduto ad assegnare agli Enti Affidanti (Comuni e Province) i finanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi di trasporto pubblico, ripartendoli in misura proporzionale alle risorse assegnate nell'esercizio 2010. Contestualmente ha fornito agli Enti le linee operative affinchè, nell'ambito della loro competenze, mettessero a punto le rimodulazioni che intendono dare al servizio per l'anno 2011. Nello specifico chiedeva a Comuni e Province di indicare - in piena autonomia e a fronte delle risorse assegnate per l'esercizio in corso - le modifiche che intendevano operare in termini di organizzazione della rete, percorrenze totali e livelli tariffari.

La Provincia di Belluno con Deliberazioni n. 133/25.05.2011, 135/1.06.2011, 138/8.06.2011 e 210/10.08.2011 ha quindi proceduto ad adottare il piano di azione per il riassorbimento del taglio delle risorse 2011, prevedendo sia misure di incremento tariffario sia di razionalizzazione del servizio.

Con successiva nota del 7 novembre 2011 prot. 51957 il Commissario Prefettizio ha tuttavia segnalato le difficoltà dell'amministrazione bellunese che, dovendo attuare le citate disposizioni, si trova nelle condizioni di azzerare la programmazione del servizio invernale previsto per la prossima stagione 2011-2012 (dicembre-marzo). Tale scelta provocherebbe un notevole aumento dell'utilizzo del mezzo privato con conseguenti pesanti effetti in termini di congestione della rete viaria e di inquinamento ambientale in una zona di rilevante pregio paesaggistico

Dal momento che la Legge regionale n. 25/1998 all'art. 20 comma 2 lett. d) stabilisce che nell'individuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale si debba tener conto

della necessità di ridurre la congestione e l'inquinamento, si ritiene opportuno garantire alla Provincia di Belluno il finanziamento necessario all'esercizio dei citati servizi invernali limitatamente alla stagione 2011-2012.

Ogni altra determinazione avente ad oggetto lo svolgimento dei servizi nelle stagioni invernali successive, sarà subordinata alle valutazioni che si faranno in sede di assegnazione dei finanziamenti per i relativi esercizi, tenuto conto dell'entità delle risorse disponibili e dei criteri che saranno assunti.

Con il presente provvedimento si procede pertanto ad assegnare alla Provincia di Belluno il finanziamento necessario a garantire l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale indicati nell'Allegato A - limitatamente alla stagione 2011-2012 -, per una produzione chilometrica complessiva pari a Km. 242.328,00 di cui Km. 20.466,00 nel mese di dicembre 2011 e Km. 221.862,00 nei mesi di gennaio-marzo 2012. Si provvede contestualmente ad impegnare a favore dell'Ente affidante la somma di € 30.064,55 necessaria per l'esercizio 2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
- Vista la Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3402/2010;
- Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 2 marzo 2011;

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di confermare alla Provincia di Belluno i finanziamenti, quantificati in € 355.979,83, necessari a esercitare i servizi minimi di trasporto pubblico locale di cui all'Allegato A al presente provvedimento, limitatamente alla stagione invernale 2011-2012 e per una produzione chilometrica complessiva pari a Km. 242.328,00;
3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011,
4. di impegnare a favore della Provincia di Belluno la spesa di € 30.064,55 necessaria per il finanziamento per l'esercizio 2011 dei servizi di cui al presente provvedimento, sul Capitolo n. 45770 ad oggetto "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della Lr 30.10.1998, n. 25" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che le somme di cui al punto 4. saranno erogate secondo i criteri e le modalità di cui alla Dgr n. 326 del 16.2.2001;
6. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Individuazione dei servizi minimi di T.P.L.

Ente affidante	linea	tratta	produzione chilometrica 2011	produzione chilometrica 2012	produzione chilometrica totale	azienda affidataria
Provincia di Belluno	2	Molino Impianti-Canale d'Agordo - Val Gares	1.136,00	16.817,00	17.953,00	Dolomitibus S.p.a.
	2 e 3	Alleghe Impianti - Molino Impianti	501,00	5.511,00	6.012,00	
	4	Pescol Impianti - Fedare Impianti	2.483,00	32.687,00	35.170,00	
	3 e 4	Masarè al Camping - Malga Ciapela Impianti	5.678,00	65.320,00	70.998,00	
	30	Borca Villaggio - San Vito Impianti	782,00	9.388,00	10.170,00	
	30	Cortina - Misurina Genzianella	546,00	7.309,00	7.855,00	
	30	Borca Villaggio - Cortina - Albergo Sass de Stria (Falzarego)	4.023,00	55.558,00	59.581,00	
	31	Auronzo Villa Piccola - Genzianella	1.259,00	1.259,00	2.518,00	
	33	Borcata Lerpa - Cima Sappada Impianti	858,00	9.948,00	10.806,00	
	32	Padola - P.sso Montecroce	3.200,00	18.065,00	21.265,00	
Totale Km.			20.466,00	221.862,00	242.328,00	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2208 del 20 dicembre 2011

Riparto, assegnazione ed impegno dei maggiori finanziamenti allocati dalla Legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 n. 28 del 2.12.2011 nel capitolo 045770 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, Lr 30.10.1998, n. 25".

[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento ripartisce, assegna ed impegna a favore degli Enti affidanti i servizi di Trasporto Pubblico Locale le maggiori risorse, pari a complessivi € 13.000.000,00,

allocate dalla Lr n. 28 del 2.12.2011 - Assestamento del bilancio di previsione per il 2011 nel capitolo di competenza 045770. Il riparto è effettuato secondo le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica di cui alla Dgr 512/2011 istituita su costi, livello dei servizi e tariffe standard.

L'Assessore Renato Chisso riferisce quanto segue.

La Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78/2010 ha determinato per le Regioni a Statuto ordinario una riduzione dei trasferimenti statali, su base nazionale, di 4.000 milioni di Euro nel 2011 e di 4.500 milioni di Euro dal 2012, con conseguente riflesso sui finanziamenti destinati al settore del trasporto pubblico di interesse regionale e locale.

Il Bilancio di Previsione 2011, approvato dal Consiglio regionale in data 2 marzo 2011, ha previsto un finanziamento complessivo di € 255.000.000,00 a favore dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma e di navigazione, comprensivo sia dei finanziamenti da trasferire agli Enti affidanti per la stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale, sia degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007. Detto valore risulta inferiore del 10,2% rispetto alla capienza complessiva dei capitoli di Bilancio di previsione 2010 dedicati al TPL.

Con Deliberazione Dgr 338/2011 la Giunta regionale del Veneto ha istituito un "tavolo di confronto tecnico-politico" costituito da rappresentanti degli Enti Affidanti, delle Aziende affidatarie e delle rappresentanze sindacali con il compito di individuare le leve operative sulle quali agire per minimizzare l'effetto negativo dei tagli e mantenere un adeguato livello di servizio del trasporto pubblico locale. Contestualmente, preso atto che il servizio di trasporto nei primi mesi dell'anno si è svolto con una produzione analoga a quella del 2010, la Giunta regionale ha provveduto - ferma restando la disponibilità di risorse per l'anno 2011 pari a € 255.000.000,00 - all'assegnazione ed erogazione agli Enti affidanti dei finanziamenti dovuti per i primi tre mesi sulla base di quanto assegnato per l'anno 2010.

Inoltre, in prospettiva dell'assestamento di Bilancio 2011, la Giunta regionale si è impegnata a reperire ulteriori risorse per un importo non inferiore ad € 10.000.000,00 con cui attuare i primi interventi sia in termini di sviluppo del servizio che di riequilibrio nella distribuzione delle risorse, sulla base delle indicazioni che emergeranno dal lavoro di una costituenda Commissione sui costi, livelli di servizio e tariffe standard ed a seguito del successivo confronto con gli Enti affidanti.

Con successiva Deliberazione n. 512/2011 la Giunta regionale ha preso atto delle risultanze del tavolo di confronto tecnico-politico succitato e ha provveduto ad indicare le linee guida per far fronte alle minori risorse disponibili.

Con medesimo provvedimento la Giunta regionale - facendo proprie le esigenze di revisione complessiva del servizio avanzate da alcuni Enti affidanti e mirando, in prospettiva, alla individuazione e quantificazione di parametri quali "costi standard" (collegati alle specificità territoriali e vettoriali), "livelli di servizio standard" (con richiamo ai parametri abitanti serviti, passeggeri trasportati, eccetera) e "tariffe standard" - ha proceduto a nominare una Commissione Tecnica coordinata dal Direttore della Direzione Mobilità, Ing. Bruno Carli e dal Dirigente del Servizio di Trasporto Pubblico Locale, Ing. Mauro Menegazzo e composta da membri esperti del settore.

La Commissione Tecnica si è insediata nel mese di maggio 2011 e si è periodicamente riunita nei mesi successivi, dedicandosi inizialmente alla individuazione dei criteri con cui procedere al riparto delle risorse di cui era attesa la messa in disponibilità in sede di Assestamento di bilancio 2011, per un valore non inferiore a € 10.000.000,00.

In data 2 dicembre 2011 il Consiglio regionale ha approvato la Legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011: tra le variazioni di spesa approvate figura un maggiore finanziamento di € 13.000.000,00 destinati al trasporto pubblico locale su gomma allocati nel capitolo n. 045770 denominato "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari - artt. 20,32, Lr 30.10.1998, n. 25".

Nella stessa data la Commissione Tecnica ha sottoscritto all'unanimità il Verbale finale che ha individuato il riparto delle maggiori risorse, per complessivi € 13.000.000,00, tra i sette bacini provinciali del Veneto includendo in ciascun bacino le risorse da destinarsi alla Provincia, al Comune capoluogo ed ai Comuni non capoluogo, se affidanti diretti di servizi di TPL.

Il presente provvedimento procede a ripartire, assegnare ed impegnare a favore dei singoli Enti affidanti servizi di Trasporto Pubblico Locale, e delle singole aziende di trasporto, i finanziamenti resi disponibili dall'Assestamento di Bilancio e complessivamente quantificati in € 13.000.000,00 (di cui € 6.920.309,48 alle Province ed € 6.079.690,52 ai Comuni), destinati alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nonché degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente. Tali finanziamenti sono assegnati ad integrazione delle risorse già attribuite con le predette Deliberazioni n. 338/2011 e n. 512/2011.

I finanziamenti spettanti a ciascun Ente Affidante sono indicati negli Allegati A e B al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr 30 ottobre 1998, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni;
- Visto il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 approvato dal Consiglio regionale del Veneto in data 2 marzo 2011;
- Viste le Deliberazioni di Giunta regionale n. 338 del 29 marzo 2011 e n. 512 del 19 aprile 2011;
- Vista la Legge regionale di Assestamento del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 n. 28 del 2.12.2011

delibera

1. di considerare le premesse parte integrante al presente provvedimento;

2. di ripartire ed assegnare, ai sensi dell'art. 32 della Lr 30 ottobre 1998, n. 25 e s.m.i., alle Amministrazioni Provinciali e Comunali, in qualità di Enti affidanti, le risorse finanziarie per l'importo complessivo di € 13.000.000,00 (di cui € 6.920.309,48 alle Province Allegato A, ed € 6.079.690,52 ai Comuni Allegato B) da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico locale nonché degli oneri per i rinnovi contrattuali, ad integrazione delle risorse già assegnate con Deliberazioni n. 338/2011 e n. 512/2011;

3. di impegnare a favore delle Amministrazioni Provinciali e Comunali di cui agli Allegati A e B la spesa di € 13.000.000,00 (di cui € 6.920.309,48 alle Province, ed € 6.079.690,52 ai Comuni), sul capitolo n. 45770 ad oggetto "Interventi per far fronte agli oneri derivanti dalla effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari di cui agli artt. 20 e 32 della Lr 30.10.1998, n. 25", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011

5. di dare atto che la Direzione regionale Mobilità è incaricata dell'esecuzione del presente atto compresa l'erogazione dei finanziamenti con proprio successivo Decreto;

6. che il Dirigente della Direzione Mobilità è autorizzato ad apportare, con proprio Decreto, le modifiche che si rendessero necessarie per ovviare ad eventuali errori materiali.

Allegato A

Province affidanti		Aziende affidatarie	Riparto commissione Dgr 512/2011 Verbale 2 dic. 2011 €
Provincia di Belluno	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	623.126,00
Provincia di Belluno	BL	S.A.D. S.p.A.	5.179,00
Provincia di Belluno	BL	Sbizzera S.n.c.	2.714,00
Provincia di Belluno	BL	S.A.F.-FVG S.p.A.	2.694,00
totale Prov.di Belluno			633.713,00
Provincia di Padova	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	44.111,00
Provincia di Padova	PD	Bonaventura Expr. Srl	19.509,00
Provincia di Padova	PD	BUS Italia - S.I.T.A. Nord S.p.A.	921.545,00
totale Prov. di Padova			985.165,00
Provincia di Rovigo	RO	Brenzan Giulio	3.612,00
Provincia di Rovigo	RO	Garbellini S.r.l.	86.059,00
Provincia di Rovigo	RO	Passarella Silvano	6.268,00
Provincia di Rovigo	RO	BUS Italia - S.I.T.A. Nord S.p.A.	294.127,00
Provincia di Rovigo	RO	Tiengo S.n.c.	5.715,00
totale Prov. di Rovigo			395.781,00
Provincia di Treviso	TV	A.C.T.T. S.p.A.	58.112,00
Provincia di Treviso	TV	A.T.M. S.p.A.	29.971,00
Provincia di Treviso	TV	Barzi Service S.r.l.	10.889,00
Provincia di Treviso	TV	Caverzan S.r.l.	19.714,00
Provincia di Treviso	TV	Comin S.n.c.	9.519,00
Provincia di Treviso	TV	C.T.M. S.p.A.	130.497,00
Provincia di Treviso	TV	Gobbo S.r.l.	12.704,00
Provincia di Treviso	TV	La Marca S.p.A.	802.770,00
totale Prov. di Treviso			1.074.176,00
Provincia di Venezia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	821.035,28
Provincia di Venezia	VE	A.T.V.O. S.p.A.	667.557,04
Provincia di Venezia	VE	Brusutti S.r.l.	9.205,16
totale Prov.di Venezia			1.497.797,48
Provincia di Verona	VR	Anselmi S.n.c.	2.115,00
Provincia di Verona	VR	A.T.V. S.r.l.	1.178.902,00
Provincia di Verona	VR	Dall'Aio Viaggi S.n.c.	4.853,00
totale Prov. di Verona			1.185.870,00
Provincia di Vicenza	VI	A.I.M. Vicenza S.p.A.	47.684,00
Provincia di Vicenza	VI	Albiero Guido	7.735,00
Provincia di Vicenza	VI	Bettini Bus S.a.s.	4.845,00
Provincia di Vicenza	VI	CANIL	26.382,00
Provincia di Vicenza	VI	Capozzo S.r.l.	41.385,00
Provincia di Vicenza	VI	F.T.V. S.p.A.	941.440,00
Provincia di Vicenza	VI	Girardi S.r.l.	28.477,00
Provincia di Vicenza	VI	Lorenzi S.r.l.	24.594,00
Provincia di Vicenza	VI	Bristol S.r.l.	9.661,00
Provincia di Vicenza	VI	Zambon Silla Corrado	3.720,00
Provincia di Vicenza	VI	Zanconato Enio Aldo	11.884,00
totale Prov.di Vicenza			1.147.807,00
Totale			6.920.309,48

Allegato B

Comuni affidanti		Aziende affidatarie	Riparto commissione Dgr 512/2011 Verbale 2 dic. 2011 €
Asolo	TV	De Zen Michele S.a.s.	12.204,00
Auronzo di Cadore	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	1.413,00
Bassano del Grappa	VI	F.T.V. S.p.A.	27.043,00
Belluno	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	166.374,00
Caorle	VE	A.T.V.O. S.p.A.	33.667,72
Cavallino-Treporti	VE	A.T.V.O. S.p.A.	34.013,24
Chioggia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	50.814,21
Conegliano	TV	A.T.M. S.p.A.	33.256,00
Cortina d'Ampezzo	BL	SE. AM. S.r.l.	17.007,00
Feltre	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	7.360,00
Jesolo	VE	A.T.V.O. S.p.A.	43.605,16
Legnago	VR	A.T.V. S.r.l.	22.287,00
Longarone	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	401,00
Mel	BL	Perera Mario	6.036,00
Montebelluna	TV	La Marca S.p.A.	21.160,00
Padova	PD	A.P.S. Holding S.p.A.	1.175.290,00
Pieve di Cadore	BL	Dolomiti Bus S.p.A.	1.725,00
Recoaro Terme	VI	F.T.V. S.p.A.	7.002,00
Rovigo	RO	SITA S.p.A.-Rovigo	324.076,00
S.Donà di Piave	VE	A.T.V.O. S.p.A.	40.634,68

Comuni affidanti		Aziende affidatarie	Riparto commissione Dgr 512/2011 Verbale 2 dic. 2011 €
Schio	VI	CO.N.A.M S. r.l.	37.430,00
Spinea	VE	A.C.T.V. S.p.A.	18.321,41
Treviso	TV	A.C.T.T. S.p.A.	558.636,00
Valdagno	VI	F.T.V. S.p.A.	17.640,00
Venezia	VE	A.C.T.V. S.p.A.	1.971.942,10
Verona	VR	A.T.V. S.r.l.	1.129.613,00
Vicenza	VI	A.I.M. Mobilità	289.013,00
Vittorio Veneto	TV	A.T.M. S.p.A.	31.726,00
totale			6.079.690,52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2210 del 20 dicembre 2011

ROSAMARINA Srl - Progetto Definitivo del Porto Turistico di Caleri - Comune di localizzazione: Rosolina (RO) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della Lr n. 10/99 (DgrV n. 308/2009 e n. 327/2009). Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs 42/2004. *[Ambiente e beni ambientali]*

Note per la trasparenza:

Giudizio favorevole di compatibilità ambientale e approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto per la realizzazione del nuovo porto turistico di Caleri. Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici.

L'Assessore Renato Chisso, di concerto con l'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Con nota del 27/12/2010, acquisita con prot. n. 677653 del 30/12/2010, la Società Rosamarina Srl ha presentato, per l'intervento in oggetto, domanda di procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 23 della Lr n. 10/99 (DgrV n. 308/2009 e n. 327/2009).

Contestualmente alla domanda il proponente ha provveduto a depositare il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale e la sintesi non tecnica presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Rosolina e a tutti gli enti interessati dall'intervento.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 25/02/2011 sul quotidiano "Il Corriere del Veneto", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e dello SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Rovigo, il Comune di Rosolina (RO), l'Arpav Direzione Generale e l'Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po. Il proponente ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e dello SIA in data 15/03/2009 presso la sala consiliare del Comune di Rosolina (RO).

L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 163327 del 5/04/2011, ha trasmesso all'UP Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale, per il seguito di competenza, copia della relazione d'incidenza ambientale.

L'Unità Complessa VIA, con nota prot. n. 244074 del 20/05/2011, ha richiesto al proponente di provvedere alla trasmissione della documentazione ai fini del rilascio del parere di compatibilità paesaggistica presso la Direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Rovigo e Vicenza e la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, effettuata da parte del proponente in data 24/05/2011.

L'Ente Parco Delta del Po ha trasmesso all'UC VIA una richiesta di integrazioni, acquisita con prot. n. 370477 del 3/06/2011.

Il Proponente ha trasmesso ulteriore documentazione aggiuntiva relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, acquisita con prot. n. 311693 del 29/06/2011, inoltrata da parte dell'UC VIA, con nota prot. n. 316597 del 4/07/2011, all'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS-VINCA-NUV) - Servizio Pianificazione Ambientale per il seguito di competenza, che ha fornito parere favorevole con prescrizioni, acquisito in data 19/07/2011 con prot. n. 340299 del 15/07/2011.

Il Proponente, con riferimento alla richiesta dell'Ente Parco, ha trasmesso ulteriore documentazione aggiuntiva, acquisita dall'UC VIA con prot. n. 337396 del 14/07/2011.

L'Ente Parco Delta del Po, ritenute idonee le integrazioni presentata dal proponente, ha espresso parere favorevole con prescrizioni (n. 6 del 1/08/2011), acquisito dall'UC VIA con prot. n. 389922 del 18/08/2011.

La Direzione regionale del Ministero dei Beni Culturali e Paesaggistici, con nota prot. n. 00133193 del 21/07/2011, alla luce delle considerazioni istruttorie fornite dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, ha espresso parere non favorevole sul progetto depositato in data 24/05/2011.

Il Proponente, con nota pervenuta all'UC VIA in data 06/09/2011, acquisita con prot. n. 413113 del 7/09/2011, ha richiesto una temporanea sospensione della procedura, al fine di definire con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo alcune modifiche e integrazioni relative al progetto architettonico.

L'UC VIA, con nota prot. n. 417498 del 9/09/2011, ha comunicato al proponente la temporanea sospensione dell'istruttoria, a decorrere dal giorno 06/09/2011.

Il proponente, con nota acquisita dall'UC VIA con prot. n. 472396 del 12/10/2011, ha trasmesso documentazione volontaria aggiuntiva relativa al nuovo progetto architettonico, successivamente inoltrata da parte dell'UC VIA, con nota prot. n. 544613 del 22/11/2011, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, per l'espressione del parere ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota pervenuta all'UC VIA in data 29/11/2011, acquisita con prot. n. 569632 del 6/12/2011, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, relativamente al progetto trasmesso con la citata nota n. 544613 del 22/11/2011.

In sede di istruttoria, oltre ai pareri già richiamati in precedenza, sono stati acquisiti i pareri formulati dal Genio civile di Rovigo (prot. n. 369743 del 3/08/2011), dal Consorzio di Bonifica Delta del Po (prot. n. 369743 del 3/08/2011) e dalla Provincia di Rovigo (prot. n. 507578 del 2/11/2011).

In data 02/12/2011, la Società Rosamarina Srl ha sottoscritto un atto aggiuntivo all'Atto di sottomissione n. 1/87 rep. 805/87, acquisito dall'UC VIA con nota prot. n. 569500

del 6/12/2011, con cui si dichiara "la propria disponibilità a concorrere, per quanto eccedente la attuale configurazione dei fondali, al finanziamento di un progetto di sistemazione della Bocca lagunare, predisposto dal Genio civile di Rovigo in accordo con il Consorzio di Bonifica Delta del Po, finalizzato al miglioramento della circolazione idrodinamica lagunare e alla stabilizzazione del canale di uscita a mare".

In merito al progetto sono, inoltre, pervenute osservazioni, di cui all'art. 24 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii., tese a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulate dalla Provincia di Rovigo (prot. n. 377706 del 8/08/2011) e dall'Unità di Progetto Caccia e Pesca (prot. n. 565687 del 6/12/2011).

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 327 del 7/12/2011, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione regionale VIA, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

La medesima Commissione regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 327 del 7/12/2011, Allegato A del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.lgs n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la DgrV. n. 3173/06;

Vista la DgrV n. 308 del 10.02.2009;

Vista la DgrV n. 327 del 17/02/2009;

Visto il parere n. 327 del 7/12/2011, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 327 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 7/12/2011, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto definitivo per il porto turistico di Caleri, ubicato in Comune di Rosolina (RO) e presentato dalla Ditta ROSAMARINA Srl;
2. di esprimere, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 327 del 7/12/2011, Allegato A al presente provvedimento;
3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della Lr 10/99 (DgrV n. 308/2009 e DgrV n. 327/2009), l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 327 del 7/12/2011, Allegato A al presente provvedimento;
4. di prendere atto del parere favorevole circa la compatibilità delle opere in progetto con i valori tutelati e con l'interesse paesaggistico del sito, ai sensi dell' art. 146 comma 5 del D.lgs 22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii., espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, con nota del 29.11.2011, acquista dagli Uffici dell'Unità Complessa VIA in data 06.12.2011, con prot. n. 569632;
5. di rilasciare, in considerazione di quanto espresso al punto 4 del presente provvedimento, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del citato art. 146 del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
6. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta ROSAMARINA Srl, con sede legale in Viale Venezia, 23 - 30035 Mirano (VE), al Comune di Rosolina (RO), alla Provincia di Rovigo, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Rovigo, alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), all'Unità di Progetto Caccia e Pesca, all'Unità di Progetto Genio civile di Rovigo, all'Ente Parco regionale Delta del Po, alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, Vicenza e Rovigo ed alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto;
7. di dare atto che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2211 del 20 dicembre 2011

Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della Lr 29 novembre 2001, n. 39. Modifica della ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 9 della Lr 39/2001. Provvedimento di variazione n. 65.

[Bilancio e contabilità regionale]

Note per la trasparenza:

Iscrizione nel bilancio di previsione di entrate, e corrispondenti spese, derivanti da assegnazioni vincolate a scopi

specifici provenienti dallo Stato, dall'Unione Europea e da altri soggetti. Adeguamenti compensativi degli stanziamenti di competenza in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio.

L'Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'articolo 22, comma 2, lettera a), della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto le variazioni al bilancio occorrenti per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte.

Si tratta ora di iscrivere nel documento di previsione per l'esercizio 2011 e pluriennale 2011-2013, approvato con Lr 18 marzo 2011, n. 8 (pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 22 marzo 2011), in conseguenza di provvedimenti di riparto attestanti il trasferimento di somme, nuovi fondi resi noti di recente e per tal motivo non contemplati dal documento medesimo.

I fondi in questione e gli interventi che con essi verranno finanziati sono i seguenti:

- € 627.220,45=, di cui al Decreto Dirigenziale n. 9881 del 18/10/2011 della Direzione Generale per le Politiche Abitative del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e alla nota prot. n. 566001 del 2/12/2011 della U. P. per l'Edilizia Abitativa, derivano dall'assegnazione di risorse statali del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/1998, annualità 2011;
- € 317.603,44=, di cui alle note prot. n. 562943, prot. n. 562964 e prot. n. 562988 del 1 dicembre 2011 dell'U. P. Foreste e Parchi, derivano da trasferimenti provenienti da Enti locali per il sostenimento dei costi relativi alla manodopera forestale connessi agli interventi in delega;
- € 636.863,89=, di cui alla Delibera Cipe n. 69 del 3/08/2011 e alla nota prot. n. 565113 del 2/12/2011 dell'U. P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, riguardano l'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse statali destinate al finanziamento della sanità penitenziaria quale saldo per l'anno 2010;
- € 231.273,46=, di cui alla Delibera Cipe n. 68 del 3/08/2011 e alla nota prot. n. 565136 del 2/12/2011 dell'U. P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, riguardano l'assegnazione alla Regione del Veneto delle risorse statali destinate al rimborso delle provvidenze a favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e ai loro familiari a carico - Fondo Sanitario Nazionale 2002-2008;
- € 10.000,00=, di cui alla Convenzione del 2/12/2011 e alla nota prot. n. 573010 del 7/12/2011 della Direzione Prevenzione, riguardano l'assegnazione dall'INAIL alla Regione del Veneto delle risorse destinate alla realizzazione del progetto CCM "La rabbia silvestre nel nord-est: monitoraggio e valutazione dell'efficacia delle misure di profilassi in animali e in lavoratori a rischio".

L'articolo 22, comma 2, lettera b), della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto variazioni al bilancio di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Vista la nota prot. n. 574701 del 9/12/2011 della U. P. Programmazione Risorse Finanziarie SSR, in cui si richiama la necessità di affrontare le criticità finanziarie in cui versano alcune Aziende Sanitarie, mediante l'accantonamento a loro favore di quota parte delle risorse da destinare alla copertura dei maggiori costi correlati all'erogazione dei LEA per l'anno 2011;

Preso atto dell'urgenza degli interventi richiamati, si procede ad apportare una variazione compensativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2011, con prelevamento di complessivi € 70.000.000,00= dai capitoli 101177/U, 100336/U e 060059/U e rimpinguamento per lo stesso importo del capitolo 101658/U.

A norma dell'articolo 9 della vigente legge di contabilità, vengono inoltre apportate modifiche alla ripartizione in capitoli delle Upb del bilancio di previsione 2011, come di seguito richiesto:

- con nota prot. n. 554327 del 28/11/2011 della U. P. Caccia e Pesca, per una variazione compensativa di competenza con prelevamento di complessivi € 198.320,00= dai capitoli 100631/U e 100632/U e rimpinguamento per lo stesso importo dei capitoli 075058/U, 075044/U e 075206/U, capitoli appartenenti alla stessa Upb (U0034).

L'articolo 19, comma 3, lettera a), della legge regionale di contabilità (LR. 29/11/2001, n. 39) prevede che la Giunta regionale possa apportare con proprio atto prelievi del fondo di riserva di cassa per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.

Considerato che nel bilancio di previsione 2011, la dotazione di cassa di alcuni capitoli di spesa risulta non adeguatamente dimensionata alle esigenze di pagamento rappresentate dalle relative Strutture regionali, sulla base delle richieste pervenute con:

- nota prot. n. 586181 del 15/12/2011 della Direzione mobilità;
- e-mail del 16/12/2011 della Direzione Infrastrutture;

si procede ad adeguare gli stanziamenti di cassa dei capitoli interessati per l'importo richiesto, ricorrendo all'utilizzo dell'apposito "Fondo di riserva di cassa" iscritto al capitolo 080030/U dello stato di previsione della spesa Upb (U0189) del Bilancio di previsione 2011.

Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39), si provvede all'assegnazione dei capitoli di nuova istituzione (cni) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 8 maggio 1989, n. 14;

Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8;

Vista la Dgr n. 334 del 29 marzo 2011 ad oggetto "Attribu-

zione delle risorse del bilancio 2011 ai centri di responsabilità";

Vista la Dgr n. 634 del 17 maggio 2011, ad oggetto "Direttive per la gestione del bilancio 2011";

Viste le note delle strutture regionali e gli allegati precedentemente richiamati;

delibera

1. di apportare al bilancio di previsione 2011 la variazione secondo quanto riportato dagli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e di assegnare i capitoli di nuova istituzione ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità;
2. di apportare le variazioni alla ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base del documento allegato al bilancio di previsione 2011 secondo quanto riportato dall'allegato C che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
3. di dare atto che presso la Direzione Bilancio sono archiviate tutte le documentazioni e gli atti che fanno riferimento alla presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione;
6. di comunicare al Consiglio regionale la variazione suddetta ai sensi dell'articolo 58, comma 5, della legge regionale di contabilità (Lr 29 novembre 2001, n. 39).

Allegato A

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 001420	ASSEGNAZIONE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART.11, L. 09/12/1998, N. 431)	+627.220,45	+627.220,45	0,00	0,00
Upb: E0023	TRASFERIMENTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 004020	QUOTA REGIONALE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE (ART.12, D.LGS 30/12/1992, N. 502 - ARTT. 38, 39, D.LGS 15/12/1997, N. 446)	+868.137,35	+868.137,35	0,00	0,00
Upb: E0013	TRASFERIMENTI CORRENTI DAL FONDO SANITARIO NAZIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 100267	INTROITI DIVERSI	+317.603,44	+317.603,44	0,00	0,00
Upb: E0147	ALTRI INTROITI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				
Cap. 100590 (CNI)	ASSEGNAZIONE DALL'INAIL PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "LA RABBIA SILVESTRE NEL NORD-EST: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROFILASSI IN ANIMALI E IN LAVORATORI A RISCHIO" (CONVENZIONE CON INAIL DEL 02/12/2011)	+10.000,00	+10.000,00	0,00	0,00
Upb: E0166	TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PREVENZIONE				
	SALDO ENTRATA	**+1.822.961,24**	**+1.822.961,24**	**0,00**	**0,00**

Allegato B

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 040041	INTERVENTI FINANZIATI CON IL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART.11, L. 09/12/1998, N. 431)	+627.220,45	0,00	0,00	0,00
Upb: U0079	AZIONI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI				
Centro di Responsabilità:	U.P. EDILIZIA ABITATIVA				
Cap. 045135	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO VENETO (L. 29/11/1990, N. 380)	0,00	+25.682,05	0,00	0,00
Upb: U0139	LINEE NAVIGABILI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 045284	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE ED ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI, AL FINE DI CONSENTIRE LA MOBILITA' DEGLI UTENTI IN CONDIZIONI DI SICUREZZA (ARTT.10,11, ART.16, C.2, LETT.B), L.R. 30/12/1991, N. 39 - ART.103, L.R. 28/01/2000, N. 5 - ART.10, L.R. 09/02/2001, N. 5)	0,00	+585.549,68	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045288	INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' E DELLA SICUREZZA STRADALE (L.R. 30/12/1991, N. 39)	0,00	+6.005.058,02	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045322	CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DI PASSAGGI A LIVELLO E PER L'ADEGUAMENTO DI SOTTOPASSI FERROVIARI (ART.4, L.R. 28/01/1982, N. 8 - ART.7, L.R. 24/02/1987, N. 6 - ART.28, L.R. 03/02/1998, N. 3)	0,00	+75.632,12	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 045787	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI D'INTERSCAMBIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (ART.15, L.R. 28/01/2000, N. 5)	0,00	+7.631,43	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045907	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA TRASFERITA (ARTT.99,101, D.LGS 31/03/1998, N. 112 - ARTT.92,95,96, L.R. 13/04/2001, N. 11)	0,00	+14.220.663,88	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 045917	SPESE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI D'INTERESSE REGIONALE E LOCALE IN CONCESSIONE ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (ARTT. 9 E 12, D.LGS 19/11/1997, N. 422 - ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 27/01/2000 - D.P.C.M. 16/11/2000)	0,00	+2.088.782,51	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 060059	QUOTA DEL FONDO SANITARIO REGIONALE PARTE CORRENTE IN GESTIONE ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE - "SPESE VARIE GESTIONE F.S.R. PER CONTO ULSS" (L. 23/12/1978, N. 833 - ART.17, L.R. 20/07/1989, N. 21 - ART.53, L.R. 14/09/1994, N. 55)	-15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 080030	FONDO DI RISERVA DI CASSA (ART.19, L.R. 29/11/2001, N. 39)	0,00	-39.168.441,89	0,00	0,00
Upb: U0189	FONDO DI RISERVA DI CASSA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE RAGIONERIA E TRIBUTI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100245	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SU LINEE FERROVIARIE NEL COMUNE DI VENEZIA (ACCORDO DI PROGRAMMA 22/03/2001)	0,00	+417.583,05	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100329	FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - III^ FASE (I^ LIMITE) (ART.13, COMMA 2, L. 01/08/2002, N. 166 - D.M. INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 05/05/2003)	0,00	+3.964.259,92	0,00	0,00
Upb: U0131	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100336	ONERI DERIVANTI DALLA REGOLAMENTAZIONE DELLE TARIFFE SOCIO-SANITARIE PER L'ASSISTENZA DI PERSONE NON AUTOSOFFICIENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI ACCREDITATE (ART. 32, L. R. 30/01/2004, N. 1)	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 100565	ULTERIORI FINANZIAMENTI A FAVORE DEL PIANO TRIENNALE PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE VIARIA (ART.95, LETT.A), L.R. 13/04/2001, N. 11 - ART.10, L.R. 25/02/2005, N. 9 - ART. 24, L.R. 03/02/2006, N. 2)	0,00	+4.670.595,03	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100696	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA; DI DIFESA FITO-SANITARIA; DI MIGLIORAMENTO, RICOSTITUZIONE E COMPENSAZIONE BOSCHIVA (ARTT. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20 LETT. A), 22, 31, L.R. 13/09/1978, N. 52)	+317.603,44	0,00	0,00	0,00
Upb: U0096	INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA NELLE AREE SOTTOPOSTE A VINCOLO				
Centro di Responsabilità:	U.P. FORESTE E PARCHI				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 100798	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20 - DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	+3.636.547,77	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100799	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 1 COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA RETE STRADALE - SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) - (DEL. CIPE 29/09/2004, N. 19 - DEL. CIPE 29/09/2004, N. 20)	0,00	+216.053,93	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 100852	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DELLA LOGISTICA DELLA FILIERA DELLE MERCI PERICOLOSE (DM 29/12/2005, N. 3040/AG)	0,00	+3.788,05	0,00	0,00
Upb: U0125	STUDI, PROGETTAZIONI ED INFORMAZIONE PER I TRASPORTI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 100880	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER L'ATTUAZIONE DELL'INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA 9/5/2001 - APQ 4 SVILUPPO LOCALE: INCENTIVAZIONE TURISTICA ANCHE MEDIANTE INTERVENTI A FAVORE DELLA VIABILITA' (DEL. CIPE 27/05/2005, N. 35)	0,00	+28.059,74	0,00	0,00
Upb: U0136	INTERVENTI STRUTTURALI PER LA VIABILITA' REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				
Cap. 101051	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE (SFMR) (ART. 45, L.R. 27/02/2008, N. 1)	0,00	+136.625,35	0,00	0,00
Upb: U0133	INTERVENTI STRUTTURALI NEL TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE INFRASTRUTTURE				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101147	IVA TRASFERITA DALLO STATO PER I CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE (ART. 9, C.4, L. 07/12/1999, N. 472 - ACC. PROG. 27/01/2000 - ACC. PROG. 08/02/2000 - D.M. 22/12/2000)	0,00	+64.439,90	0,00	0,00
Upb: U0128	TRASPORTO SU ROTAIA E SFMR				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 101152	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI DA ADIBIRSI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ART. 1, COMMA 1031, L. 27/12/2006, N. 296 - DECRETO DEL MINISTERO DEI TRASPORTI DEL 31/12/2007, N. 4693)	0,00	+3.949.165,37	0,00	0,00
Upb: U0131	INTERVENTI STRUTTURALI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 101171	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA VIA NAVIGABILE MANTOVA-VENEZIA (IDROVIA FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO) (DECRETO DI IMPEGNO N°2331 DEL 10/03/2008 DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA' DELLA REGIONE LOMBARDIA.)	0,00	+27.147,98	0,00	0,00
Upb: U0139	LINEE NAVIGABILI				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE MOBILITA'				
Cap. 101177	QUOTA DEL FABBISOGNO DI PARTE CORRENTE PER L'EROGAZIONE DEI LEA DA PARTE DELLE AZIENDE SANITARIE DEL VENETO (ART. 51, L. 23/12/1978, N. 833 - ART. 12, C. 5, D.LGS 30/12/1992, N. 502 - ART. 52, L.R. 16/02/2010, N. 11)	-50.000.000,00	-50.000.000,00	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 101409	FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - RISORSE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLA SANITA' PENITENZIARIA (D.P.C.M. DEL 01/04/2008)	+636.863,89	+636.863,89	0,00	0,00
Upb: U0140	OBIETTIVI DI PIANO PER LA SANITÀ				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE ATTUAZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA				

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 101658	QUOTE FONDO SANITARIO ED ULTERIORI RISORSE DA DESTINARSI A COPERTURA DEI MAGGIORI COSTI CORRELATI ALL'EROGAZIONE DEI LEA PER L'ANNO 2011 (ART. 4, C. 2, 3, D.L. 18/09/2001, N. 347)	+70.231.273,46	+70.231.273,46	0,00	0,00
Upb: U0144	FINANZIAMENTO DEI DISAVANZI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE				
Centro di Responsabilità:	U.P. PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE SSR				
Cap. 101664 (CNI)	REALIZZAZIONE DEL PROGETTO CCM "LA RABBIA SILVESTRE NEL NORD-EST: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PROFILASSI IN ANIMALI E IN LAVORATORI A RISCHIO" (CONVENZIONE CON INAIL DEL 02/12/2011)	+10.000,00	0,00	0,00	0,00
Upb: U0141	SANITA' VETERINARIA				
Centro di Responsabilità:	DIREZIONE PREVENZIONE				
	SALDO USCITA	**+1.822.961,24**	**+1.822.961,24**	**0,00**	**0,00**

Allegato C

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Upb: U0034 SERVIZI INTEGRATI AGRO-FAUNISTICOVENATORI E SVILUPPO DELLE ATTIVITA' ITTICHE E DELLA PESCA

		2011 COMPETENZA	2011 CASSA	2012 COMPETENZA	2013 COMPETENZA
Cap. 075044	SPESE PER FRONTEGGIARE DANNI DA FAUNA SELVATICA E DA ATTIVITA' VENATORIA (ART.28, L.R. 09/12/1993, N. 50)	+63.320,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 075058	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER INIZIATIVE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R. 09/12/1993, N. 50 - ART. 93, L.R. 27/02/2008, N. 1)	+65.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 075206	TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER FAVORIRE LA PESCA E L'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	+70.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 100631	INIZIATIVE REGIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E DEL PRELIEVO VENATORIO (L.R. 09/12/1993, N. 50)	-128.320,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
Cap. 100632	INIZIATIVE REGIONALI IN FAVORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA (L.R. 28/04/1998, N. 19)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Centro di Responsabilità:	U.P. CACCIA E PESCA				
	SALDO USCITA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2212 del 20 dicembre 2011

Progetto "L'attuazione dell'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali" presentato dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario. Concessione di un contributo finanziario.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Concessione di un contributo finanziario all'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, per la realizzazione del progetto inerente l'attuazione dell'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali.

L'Assessore regionale Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.

L'Università degli Studi di Padova ha presentato in data 7 dicembre 2011 (Prot. n. 573097) alla Regione del Veneto il progetto "L'attuazione dell'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali". Il progetto risponde all'esigenza di coniugare l'attuazione dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni come disposto dall'art. 14, commi 25-31, del decreto legge n. 78/2010, convertito con modifiche, con L. n. 122/2010, dall'art. 16 del decreto legge n. 138/2011, convertito, con modifiche, con L. n. 148/2011 e dalle successive leggi regionali, con la necessità di garantire l'ottimizzazione delle spese e l'abbassamento della pressione fiscale locale, nella logica propria del federalismo fiscale.

L'attività proposta vuole supportare la Regione del Veneto nell'intento di aiutare gli enti locali a leggere e comprendere i cambiamenti in atto, e fornire metodologie utili ad orientare le politiche sul territorio in maniera efficace al raggiungimento degli obiettivi prefissati in termini di responsabilità, solidarietà e sussidiarietà. In particolare, il progetto prevede l'interazione di altri soggetti pubblici e privati, coinvolti dall'Università, quali Anci Veneto - Associazione regionale Comuni del Veneto, Urpv - Unione regionale delle Province del Veneto e Uncem Veneto - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani del Veneto e Unindustria Treviso-Unione degli Industriali della Provincia di Treviso; con questi soggetti si prevede, tra le altre, una fase di elaborazione di modelli, metodi e prassi idonei ad ottimizzare la spesa locale attraverso la gestione associata delle funzioni fondamentali oltre che ad instaurare circoli virtuosi.

Il progetto, quindi, tra le diverse attività previste, comprende nello specifico: una valutazione dell'impatto della riforma del federalismo fiscale sulle politiche comunali, l'elaborazione di proposte funzionali alla riduzione della pressione fiscale, la realizzazione di modelli di attuazione ottimale dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni di piccole dimensioni, l'identificazione di metodi e prassi innovative per garantire l'ottimizzazione della spesa nelle realtà comunali, la riduzione dei costi e l'abbassamento della pressione fiscale locale, la predisposizione e il monitoraggio di strumenti di valutazione delle performance degli enti locali (per garantire la trasparenza della spesa e realizzare economie di scala), un' attività concreta di sostegno e supporto nei confronti dei soggetti coinvolti nella fase di scelta, nell'avvio e gestione del processo di attuazione dell'obbligo di associazione di funzioni e servizi, l'elaborazione di modelli, documenti, strumenti concreti di immediata applicazione pratica a favore dei comuni implicati nel processo di riordino e razionalizzazione dell'esercizio delle funzioni e servizi. Il progetto prevede, poi, la realizzazione di un"manuale" per favorire gli enti locali nel processo di gestione associata e buon governo, una collaborazione agli enti locali nella realizzazione di attività formative (corsi, seminari e convegni) sul tema della gestione associata di funzioni e servizi comunali, la diffusione dell'esito dei lavori mediante la pubblicazione del manuale e l'utilizzazione, a fini divulgativi, di ogni altro strumento idoneo alla conoscibilità delle risultanze delle attività oggetto del progetto.

L'attività del progetto, inoltre, nei vari stati di avanzamento dei lavori, sarà oggetto di adeguata diffusione anche attraverso la rivista scientifica regionale "Il Diritto della Regione".

Il progetto, infine, prevede il coinvolgimento di un gruppo di lavoro interdisciplinare, che sarà costituito di concerto con la Regione Veneto.

Il progetto è previsto con durata di 15 mesi, a decorrere dall'1 dicembre 2011.

Per la realizzazione del progetto in questione, agli atti della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti, l'Università degli Studi di Padova, sulla base di un quadro economico di Euro 80.000,00 e di un contributo di Euro 50.000,00 concesso dall'ente Unindustria di Treviso, ha richiesto con nota del 28 novembre 2011 (Prot. n. 555648) alla Regione una partecipazione finanziaria di Euro 30.000,00.

Il progetto presentato dall'Università di Padova, nella diversa articolazione delle attività previste e dirette a coadiuvare gli enti locali coinvolti nei processi di gestioni associate di funzioni, riveste un'importanza strategica per la Regione che ha avviato un processo di riordino territoriale e che con Dgr n. 16/Ddl del 3 agosto 2011, ha approvato il disegno di legge "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali".

Con questo disegno di legge (attualmente in Prima Commissione consiliare), si vuole disciplinare, in particolare, il processo di riordino territoriale, attraverso l'individuazione, previa concertazione con i comuni interessati nelle sedi istituzionali, della dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica, le forme e le modalità per l'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, la promozione e il sostegno dell'esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali.

La legge regionale 2 dicembre 1991, n.30, all'art.2, prevede (tra le diverse fattispecie) la possibilità per la Giunta regionale di promuovere interventi diretti a favorire processi di innovazione e riorganizzazione tecnologica e strutturale a favore degli enti locali, anche avvalendosi della collaborazione degli organismi rappresentativi degli stessi e utilizzando eventuali apporti anche finanziari di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati.

Alla luce di quanto sopra descritto, si propone di concedere all'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, un contributo di Euro 30.000,00 per la realizzazione del progetto "L'attuazione dell'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali", agli atti della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti.

Si ritiene, infine, di incaricare la Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione della presente

deliberazione e della liquidazione del contributo concesso, da effettuarsi con apposito provvedimento del Dirigente regionale della stessa, a conclusione delle attività previste e sulla base della documentazione comprovante i lavori realizzati e le spese sostenute, da presentarsi nei 60 giorni successivi alla conclusione del progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la Lr del 2 dicembre 1991, n.30;

Vista la Lr del 29 novembre 2001, n. 39;

Vista la Lr del 18 marzo 2011, n. 7;

Vista la Lr del 18 marzo 2011, n. 8;

Vista la Lr del 7 gennaio 2011, n. 1;

Vista la Dgr n. 364 del 17 maggio 2011,

Vista la Dgr n. 16/Ddl del 3 agosto 2011;

Visto il progetto presentato dall'Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, internazionale e Comunitario in data 7 dicembre 2011 (Prot. n. 573097), agli atti della Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;

delibera

1. di concedere all'Università di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, un contributo finanziario di Euro 30.000,00 per la realizzazione del progetto "L'attuazione dell'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi comunali", come descritto nelle premesse, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore dell'Università di Padova, Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario, C.F. 80006480281, la somma di Euro 30.000,00 sul capitolo n. 3470 ad oggetto "Interventi per favorire l'attuazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di incaricare la Direzione Enti locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti dell'esecuzione della presente deliberazione e della liquidazione del contributo concesso, da effettuarsi con apposito provvedimento del Dirigente regionale della stessa, a conclusione delle attività previste e sulla base della documentazione comprovante i lavori realizzati e le spese sostenute, da presentarsi nei 60 giorni successivi alla conclusione del progetto;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n.1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2213 del 20 dicembre 2011

Assistenza ospedaliera nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto: criteri per la determinazione della remunerazione dell'Azienda Ospedaliera di Padova, dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e degli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Vengono determinate le modalità di remunerazione dei ricoveri ospedalieri di pazienti non residenti nel Veneto.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e sue successive modifiche ed integrazioni, la Giunta regionale determina i principi ed i criteri di finanziamento al fine di programmare l'erogazione da parte dei soggetti pubblici e privati accreditati delle prestazioni sanitarie in regime di ricovero ospedaliero con oneri a carico del Servizio Sanitario regionale. È altresì chiamata a definire l'insieme di regole e criteri che determinano il meccanismo di remunerazione tariffaria delle prestazioni sanitarie, al fine di governare l'offerta delle prestazioni ospedaliere.

Inoltre, la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, all'articolo 17, attribuisce alla Giunta regionale il compito di provvedere alla individuazione dei criteri per la definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la Commissione consiliare competente; di determinare i piani annuali preventivi, sentite le associazioni di Categoria maggiormente rappresentative.

Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera erogata nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, occorre premettere che i ricoveri effettuati presso le strutture venete, sia pubbliche che private accreditate equiparate e non equiparate al pubblico, vengono remunerati agli erogatori utilizzando le vigenti tariffe regionali associate ai Diagnosis Related Groups (drg) - equivalente in italiano ai "Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi" (rod). La Regione Veneto viene poi rimborsata dalle altre Regioni italiane, ove risiedono i cittadini che hanno usufruito di tali prestazioni, secondo le regole e le tariffe previste annualmente nel Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria (TUC).

Molto spesso le tariffe regionali e le tariffe utilizzate per la compensazione presentano importanti differenze tali da generare anche notevoli effetti negativi per la spesa sanitaria regionale. Tali effetti negativi non risultano essere coerenti con gli obiettivi di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse di cui al decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148 sopra citato nè, in particolare, con gli obiettivi di risparmio programmati di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. n. 98/2011.

Inoltre, il sistema vigente non consente all'Amministrazione regionale un adeguato governo dei processi dell'offerta sanitaria. Ciò comporta una difficoltà oggettiva di perseguire, in modo coerente, nelle azioni regionali volte all'ottimizzazione delle risorse nell'ambito di imprescindibili vincoli di bilancio,

fermo restando il compito di garantire un'adeguata assistenza in osservanza del principio di appropriatezza.

La questione è tra l'altro oggetto di discussione ed approfondimento anche in seno alla "Commissione Salute" della Conferenza Stato/Regioni in particolare per il c.d. "fenomeno di mobilità sanitaria" dei cittadini residenti nelle regioni meridionali verso le regioni del nord.

Con il presente provvedimento, quindi, nelle more di eventuali nuove disposizioni in seno agli organismi della Conferenza Stato/Regioni, si propone di porre in essere una diversa regolamentazione della remunerazione delle prestazioni ospedaliere erogate dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e dagli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico nei confronti dei cittadini residenti in altre regioni italiane, adottando le misure necessarie a garantire:

- la libertà del cittadino di scegliere il luogo di cura;
- lo sviluppo delle capacità di attrazione di alcune strutture venete dovute sia alla presenza di funzioni di alta specialità sia alla loro ubicazione nelle zone del confine regionale;
- il rispetto degli obblighi assunti con il "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, anche circa l'appropriatezza clinica delle prestazioni erogate dal sistema sanitario, intesa sia qualitativamente che quantitativamente e in relazione all'economicità ed efficienza nell'uso delle risorse;
- il rispetto dei vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 e dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148).
- il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del D.L. n. 98/2011 sopra citato;

Con la nuova regolamentazione, inoltre, si intende dare certezza preventiva delle risorse a disposizione degli erogatori e conseguentemente certezza di spesa da parte delle Aziende Ulss e dell'Amministrazione regionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che, a far data dal 1 gennaio 2012, il sistema di remunerazione delle prestazioni ospedaliere in parola sia regolato come di seguito esposto.

Per quanto riguarda le Aziende ospedaliere pubbliche (Azienda Ospedaliera di Padova e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona), l'IRCCS Istituto Oncologico Veneto - ossia quei soggetti giuridici pubblici il cui finanziamento non avviene per quota capitaria ma "a prestazione" entro un tetto di spesa predeterminato - si propone che tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengano remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda gli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico si propone che gli stessi possano scegliere tra le due modalità, alternative tra loro, di seguito indicate:

1^ modalità - tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento;

2^ modalità - le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe regionali venete vigenti nell'anno di riferimento fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile. Tale tetto si intende costituito dal valore economico dell'attività erogata nei confronti dei pazienti non residenti nel Veneto, consolidata, dell'anno 2009, decurtato del 30%. Le prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario non saranno oggetto di remunerazione nei confronti dell'erogatore.

L'erogatore deve comunicare alla Segreteria regionale per la Sanità ed all'Azienda Ulss di riferimento territoriale la modalità prescelta. Per l'anno 2012 l'opzione deve essere comunicata a seguito dell'approvazione del presente atto; per i successivi anni l'opzione deve essere comunicata entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Spetta al Direttore generale dell'Azienda Ulss di riferimento territoriale quantificare ed assegnare il budget all'erogatore che ha optato per la seconda modalità, dandone comunicazione alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria.

A tale proposito si evidenzia che il sistema di remunerazione con utilizzo delle tariffe previste dalla TUC è già stato applicato sia dalla Regione Emilia Romagna sia dalla Regione Lombardia. Inoltre, per quanto riguarda la Regione Veneto, con la Dgr n. 1619 del 11 ottobre 2011, sulla quale era stato acquisito il preventivo parere della Quinta Commissione consiliare, tale sistema è stato applicato nei confronti di un erogatore privato accreditato.

Considerato, inoltre, che il Testo Unico disciplina anche i tempi e le modalità di trasmissione dei dati dei ricoveri, delle contestazioni e delle relative risposte, si propone che gli uffici competenti dell'Amministrazione regionale predispongano, per l'approvazione della Giunta regionale, le disposizioni atte a consentire il recupero, nei confronti degli erogatori, del valore economico dell'attività non remunerata alla Regione Veneto da parte delle altre Regioni italiane in quanto oggetto di contestazione.

In caso di accordi tra la Regione Veneto e le Regioni confinanti, di cui all'art. 8 sexies comma 8 del D. Lgs. n. 502/1992 ed all'articolo 19 del "Nuovo patto della salute per gli anni 2010-2012" approvato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni con atto rep. n. 243/CSR del 3 dicembre 2009, si applicano le disposizioni dettate dagli accordi medesimi.

Si rappresenta che sul nuovo modello di remunerazione, oggetto del presente atto, sono state informate e sentite, in data 14 novembre 2011, le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative dei soggetti erogatori accreditati equiparati e non equiparati al pubblico (AIOP ed ARIS).

Si dà atto che quanto disposto dal presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto l'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 4, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22;

Visto il vigente Testo Unico per la compensazione interregionale della mobilità sanitaria;

Visti il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 ed il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla legge del 14 settembre 2011, n. 148;

Vista la deliberazione n. 3223 del 8 novembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

delibera

1. di approvare, secondo quanto in premessa esposto e sulla base delle motivazioni in essa esplicitate, il sistema di remunerazione delle prestazioni di ricovero ospedaliero erogate, nei confronti dei cittadini non residenti nel Veneto, dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS e dagli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico;

2. di approvare che tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero effettuate dall'Azienda Ospedaliera di Padova, dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, dall'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS vengano remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento;

3. di approvare che gli erogatori privati accreditati equiparati e non equiparati al pubblico possano scegliere tra le due modalità, alternative tra loro, di seguito indicate:

- 1^ modalità - tutte le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe previste dalla TUC vigente nell'anno di riferimento

- 2^ modalità - le prestazioni di ricovero ospedaliero vengono remunerate utilizzando le tariffe regionali venete vigenti nell'anno di riferimento fino ad un tetto finanziario massimo attribuito e non superabile. Tale tetto si intende costituito dal valore economico dell'attività erogata consolidata dell'anno 2009, decurtato del 30%. Le prestazioni erogate in eccesso al tetto finanziario non saranno oggetto di remunerazione nei confronti dell'erogatore;

4. di disporre che la presente deliberazione decorre dalla data del 1 gennaio 2012;

5. di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

6. di dare atto che quanto disposto con il presente atto non comporta spese a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2214 del 20 dicembre 2011

Progetto triennale di continuazione e attuazione del programma regionale sulla "Violenza in ambito domestico" di cui alle DDgr n. 268/2010 e n. 1620/2010. Approvazione Piano di lavoro e Quadro economico. Esercizio 2011.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si propone di approvare il Piano di lavoro e il Quadro economico relativo al secondo anno (01/12/2011-30/11/2012) di attività svolta dall'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica (ONVD) nell'ambito del Progetto triennale di continuazione e attuazione del programma regionale sulla "Violenza in ambito domestico" di cui alle DDgr n. 268/2010 e n. 1620/2010.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Coppola, riferisce quanto segue.

Con delibera n. 1620 del 15/06/2010 la Giunta regionale ha approvato il Piano di lavoro e il relativo Quadro economico per le attività del primo anno, 2010, del Progetto triennale, 2010-2012, del programma regionale sulla "Violenza in ambito domestico" di cui alla Dgr n. 268 del 9/02/2010, attività attuata tramite l'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica (ONVD) con sede a Verona.

Per tale scopo, con la medesima delibera, è stato assegnato un contributo di euro 150.000,00.= (centocinquantamila/00) al Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità dell'Università di Verona e impegnata la relativa somma sul capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr 09/02/2001, n. 5)" del bilancio di previsione dell'anno 2010.

È stato, altresì, disposto di demandare ad un successivo provvedimento di Giunta la decisione di prorogare l'attività di detto progetto triennale.

A conclusione del primo anno di attività, il Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità dell'Università di Verona per il tramite dell'ONVD ha inviato la relativa Relazione scientifica conclusiva - documento agli atti della Direzione regionale attuazione programmazione sanitaria - che risulta essere conforme a quanto previsto dal Piano di lavoro di cui alla Dgr n. 1620/2010.

Premesso ciò, al fine di prorogare l'attività del progetto in questione, si propone il Piano di lavoro ed il Quadro economico relativo al secondo anno di attività (01/12/2011-30/11/2012) di seguito riportato.

PIANO DI LAVORO

Il Piano di lavoro prevede specifici passaggi diversificati in ragione delle specificità territoriali:

- perfezionamento dei contatti e dell'attivazione di tutti i nosocomi del Veneto, comprendendo non solo quelli dotati di U.O. di Pronto Soccorso, ma anche quelli ove sono presenti esclusivamente Punti di Primo Soccorso e le strutture ospedaliere convenzionate di maggiori dimensioni.
- prosecuzione del monitoraggio e dello studio sugli episodi di violenza in ambito familiare avvenuti e segnati all'ONVD partitamente quantomeno per provincia - ma in linea di massima per Ulss - onde evidenziare, validare e focalizzare l'intervento sui "punti critici" motivazionali e procedurali, oltre che la quantità e la qualità del fenomeno stesso.
- attivazione per gradi della rete di raccordo attraverso "Tavoli operativi" (ciascuno coordinato dal Responsabile Scientifico del Progetto e Responsabile dell'ONVD nelle ULS del Veneto), sulla scorta di quanto già sperimentato ed evidenziato nelle tre Ulss della Provincia di Verona e, nel contempo, rispondendo a specifiche esigenze e realtà territoriali.

In tal senso, con il sostegno delle Prefetture e incontri mirati con l'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci di ciascuna Ulss, si individueranno gli operatori che andranno a formare il gruppo del "Tavolo operativo" coordinato dal Responsabile Scientifico del Progetto e Responsabile dell'ONVD e composto da un segretario verbalizzante (indicato dal Coordinatore) e da rappresentanti di:

- Prefettura
- Procura delle Repubblica e/o Tribunale civile (Sezione famiglia)
- Polizia di Stato
- Arma dei Carabinieri
- Conferenza dei Sindaci dell'Ulss
- Polizia locale
- Direzione Sanitaria
- Servizi socio-sanitari
- U.O. di Pronto Soccorso ospedaliere (personale medico e infermieristico)
- Medici di Medicina generale/Pediatri di libera scelta

L'inserimento di altre figure (in particolare del mondo della Scuola e/o di rappresentanti di Associazioni di volontariato) è emerso in alcuni incontri o momenti formativi. Esso sarà valutato dai componenti il Tavolo operativo, in ogni caso criterio principe sarà quello di privilegiare quanti rivestano uno status "istituzionale".

OBIETTIVI

Costituire in ciascuna Ulss un gruppo di lavoro "Tavolo operativo" (coordinato dal Responsabile Scientifico del Progetto e Responsabile dell'ONVD) che sia vera rete territoriale, capace cioè

- di raccordarsi fattivamente,
- di individuare modalità e standard minimi di risposta tanto in situazioni di "emergenza" che in atti violenti che avvengono nella "quotidianità",
- di individuare gli strumenti idonei da suggerire e applicare in tempi ragionevoli nei diversi casi di violenza in ambito familiare,
- di compendiare con adeguatezza gli interventi a carattere repressivo/preventivo (es. ordine di allontanamento del maltrattante etc.) e l'accertamento dell'ottemperanza degli stessi,
- di individuare e predisporre gli interventi, per categorie professionali, al fine di elevare la soglia di consapevolezza del fenomeno, la capacità di percezione di tali eventi, la conoscenza degli strumenti di legge a disposizione e dei servizi offerti ai cittadini a tale scopo,
- di giungere alla formulazione di procedure "burocratiche" agili (e prive di inutili sovrapposizioni), ad esempio costituendo un unico "centro economico" di spesa che veda la partecipazione di tutti i Comuni dell'Ulss, con contributi annuali erogati indipendentemente dal fatto che una vittima risieda in questo e quel Comune,
- di individuare percorsi adatti a indagare il "mondo dei giovani" in età scolare, predisponendo strumenti per comprendere la loro percezione della violenza in ambito familiare, modulati in ragione dell'età, discussi con gli educatori e studiati con l'ONVD e quindi dai singoli Tavoli operativi,
- di predisporre su tali basi, in accordo e con la partecipazione progettuale degli educatori, gli interventi necessari e utili,
- tutto ciò e quanto altro dovesse manifestarsi come utile, richiederà momenti di formazione sia ai fini di una adeguata comprensione, che di attivazione operativa e tutto ciò partitamente per i vari soggetti coinvolti.

ATTI OPERATIVI

- Analisi e studio - attraverso i dati pervenuti all'ONVD, per un periodo congruo - di ogni realtà provinciale, in particolare individuando le criticità e formulando una lettura delle caratteristiche (anche storiche, sociali e antropologiche) nel cui contesto leggere, analizzare, collocare e ricercare le vie più efficaci per affrontarle.
- Incontri con i Prefetti di ogni provincia e con i soggetti coinvolti nella rilevazione, con gli Esecutivi della Conferenza dei Sindaci e con i responsabili di ciascuna Ulss della Regione.
- Istituzione per Ulss di un Tavolo operativo (coordinato dal Responsabile Scientifico del Progetto e Responsabile dell'ONVD) con gli obiettivi di:
  - istituire sul fenomeno un gruppo di lavoro organico e stabile;
  - promuovere la conoscenza e il coordinamento reale tra i componenti;
  - formulare specifici obiettivi territoriali da affiancare a quelli già acquisiti nelle esperienze di Tavoli di avviati in altre realtà;
  - individuare modelli comuni di approccio, predisponendo interventi coordinati ("protocolli") generali e specifici per ogni professionalità, secondo una standard minimo capace, nel tempo, di essere applicato e corretto routinariamente;
  - studiare e formulare proposte di percorsi in situazioni di "urgenza" che siano rapidi e certi, sburocratizzati ma controllati, che vedano la vittima sempre e via via supportata e affidata alla figura professionale più appropriata senza soluzione di continuità temporale;
  - studiare e formulare proposte di percorsi in situazioni "non di emergenza" che garantiscano il supporto alla vittima e la vigilanza sull'evoluzione della situazione familiare;
  - analizzare i servizi offerti sul territorio, le loro articolazioni per tipologia e la loro congruità e individuare le modifiche necessarie - burocratiche e di articolazione territoriale e/o tipologica - in ragione delle necessità emergenti;
  - valutare l'opportunità/necessità di inserire altre figure (inizialmente sempre istituzionali);
  - individuare alcuni indicatori di efficacia dei suggerimenti e degli interventi proposti e/o attuati dal Tavolo operativo;
  - determinare la cadenza cronologica degli incontri del Tavolo operativo stesso.

STRUMENTI

- Incontri con i Prefetti di ogni provincia e con i soggetti coinvolti nella rilevazione, con gli Esecutivi della Conferenza dei Sindaci e con i responsabili di ciascuna Ulss della Regione.

- Istituzione di un Tavolo operativo per ogni Ulss del Veneto che si riunirà a cadenza periodica (individuata per ciascuna realtà), verificando gli obiettivi raggiunti e ancora da raggiungere, la loro efficacia e congruità cronologica e modulando, se del caso, gli interventi e/o la necessità di modifiche o integrazioni.

TEMPI

La realizzazione e la costituzione di tutti i Tavoli operativi richiede un arco di tempo di almeno tre anni.

QUADRO ECONOMICO

Le due aree di spesa annua riguardano

1. il personale: euro 140.000,00.= (4 unità e prestazioni ulteriori) compresi 30.000,00.= euro destinati al Responsabile scientifico del Progetto e Coordinatore generale di tutti i tavoli operativi e del il lavoro preparatorio necessario (incontri, seminari etc.).
2. la gestione dell'attività: 10.000,00.= euro (spese autorizzate e documentate per l'attività dei Tavoli operativi, incentivi, materiale di trasferibilità, convegni, consulenza specifica, informatica e di assistenza tecnica e spese generali).

Complessivo annuale euro 150.000,00.=.

A tale scopo, con il presente provvedimento, si propone, pertanto:

- di impegnare per il secondo anno di attività (01/12/2011 - 30/11/2012), l'importo pari a € 150.000,00.= (centocinquantamila/00), sul capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr 09/02/2001, n. 5) " del bilancio regionale del corrente esercizio, che presenta sufficiente disponibilità;
- di confermare, secondo quanto già indicato nella Dgr n. 1620/2010, che il contributo, pari a euro 150.000,00.= (centocinquantamila/00) viene assegnato al Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità per il tramite dell'Università di Verona ed erogato secondo le seguenti modalità:
  - euro 75.000,00.= (settantacinquemila/00) entro il primo semestre 2012, sulla base di una relazione sull'avvio dei lavori;
  - euro 75.000,00.= (settantacinquemila/00) alla conclusione del secondo anno di attività, previa rendicontazione.

L'assunzione dell'impegno per l'esercizio seguente è rinviata ad un successivo provvedimento della Giunta regionale, sulla base della relazione conclusiva e del rendiconto relativi al secondo anno dell'attività svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone l'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

• Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

• Viste le DDgr n. 268 del 9/02/2010 e n. 1620 del 15/06/2010;

• Visto l'art. 42 della Lr 29/11/2011, n. 39;

delibera

1. di approvare il Piano di lavoro ed il Quadro economico relativo al secondo anno di attività (01/12/2011-30/11/2012) del Progetto triennale 2010-2012 del programma regionale sulla "Violenza in ambito domestico" di cui alla Dgr n. 268 del 9/02/2010;
2. di assegnare a tale scopo un contributo di euro 150.000,00.= (centocinquantamila/00) al Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità per il tramite dell'Università di Verona;
3. di impegnare la somma di € 150.000,00.= (centocinquantamila/00) sul capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr 09/02/2001, n. 5)" del bilancio regionale del corrente esercizio che presenta sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Attuazione programmazione sanitaria a liquidare al Dipartimento di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità dell'Università di Verona, la somma di euro 150.000,00.= (centocinquantamila/00) con le seguenti modalità:
   a. euro 75.000,00.= (settantacinquemila/00) entro il primo semestre del 2012, sulla base di una relazione sullo stato dei lavori;
   b. euro 75.000,00.= (settantacinquemila/00) alla conclusione del secondo anno di attività, previa rendicontazione.
6. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta regionale l'assunzione dell'impegno per l'esercizio seguente, sulla base della relazione conclusiva e del rendiconto relativi al secondo anno dell'attività svolta;
7. di incaricare la Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'attuazione del presente provvedimento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2215 del 20 dicembre 2011

Programma regionale d'Educazione Continua in Medicina (ECM) anno 2011. Approvazione dei requisiti e delle procedure di accreditamento dei Provider regionali. Piano regionale della formazione. Impegno di spesa.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera, si procede ad approvare il Disciplinare che pianifica le procedure per l'accreditamento dei soggetti che erogano formazione continua in medicina, secondo un adempimento obbligatorio previsto dagli Accordi Stato-Regioni vigenti e per certificare il raggiungimento degli

obiettivi fissati al Tavolo di monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002, ha dato piena realizzazione fin dalla fase sperimentale al sistema di formazione continua che costituisce lo strumento finalizzato a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali nonché a supportare i comportamenti degli operatori sanitari, con l'obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale.

Con Dgr n. 2220 del 21 settembre 2010, la Regione del Veneto ha recepito gli Accordi Stato-Regioni del 2007 e del 2009, manifestando così la propria volontà di dare attuazione al nuovo regime di ECM. Gli Accordi suddetti delineano le nuove regole per il sistema di accreditamento della formazione continua ed, in particolare, l'Accordo del 5 novembre 2009 definisce i requisiti minimi richiesti per l'accreditamento dei "Provider", cioè di soggetti che sono abilitati ad erogare formazione ai fini ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.

La fase attuativa degli Accordi Stato-Regioni di cui trattasi, prevede il passaggio da un sistema di accreditamento degli eventi, ad un sistema di accreditamento dei Provider, e l'avvio di un sistema di valutazione della qualità della formazione erogata, attraverso organismi a ciò preposti ed individuati a livello nazionale.

L'Accordo Stato-Regioni del 2009 prevede due distinti livelli di accreditamento dei Provider: uno nazionale, per i soggetti che erogano formazione nell'ambito territoriale di più Regioni, e uno regionale, per i soggetti che erogano formazione solo nell'ambito di una Regione.

Destinatari dell'accreditamento sono tutti i soggetti pubblici e privati che operano nella formazione continua in sanità, in grado di garantire una formazione obiettiva e non influenzata da interessi diretti o indiretti che possono pregiudicare la finalità esclusiva di educazione/formazione dei professionisti della sanità, e che intendono svolgere la propria azione nei diversi ambiti territoriali di riferimento.

La Regione del Veneto, attraverso la Commissione regionale ECM, ha predisposto il disciplinare attuativo delle linee di indirizzo nazionali, definendo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei propri Provider "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto" (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il Disciplinare (Allegato A) di cui trattasi si compone di tre distinti documenti: uno regolamentare, organizzato per articoli, uno tabellare, elencativo dei requisiti richiesti e della documentazione che deve essere prodotta dal Provider (A1) e uno di tipo tecnico, che riporta puntualmente le specifiche funzionali stabilite a livello nazionale, a cui i Provider devono attenersi per ottenere l'accreditamento (A2).

Dall'anno 2012 si procederà conseguentemente e in ottemperanza agli obblighi nazionali in materia di LEA, all'accreditamento dei Provider per i quali è previsto un obbligo di accreditamento regionale e precisamente:

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- Altri soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;
- Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

Gli Accordi vigenti prevedono inoltre che possano essere accreditati a livello regionale anche altri soggetti, purché gli stessi svolgano le proprie attività esclusivamente nell'ambito del territorio dell'Ente accreditante.

Per questi soggetti, verso i quali non sussiste un obbligo regionale di procedere al loro accreditamento, viene prevista una fase di transizione, almeno fino al 30 giugno 2012, al fine di consentire il passaggio dal regime sperimentale a quello di consolidamento del processo di accreditamento dei Provider. Questo periodo transitorio verrà monitorato con cadenza programmata, al fine di valutarne il superamento; a tale monitoraggio provvede la Regione avvalendosi delle proprie strutture e funzioni di supporto, in sintonia con le determinazioni della Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC).

In fase di prima applicazione, la Regione del Veneto riconosce l'accreditamento come Provider ai seguenti soggetti:

- Aziende Sanitarie e Ospedaliere;
- Istituto Oncologico Veneto.

Per questi soggetti la verifica dei requisiti avverrà con una procedura semplificata, attraverso l'accesso all'area riservata del sito dell'ECM regionale, che consente di utilizzare da subito le nuove funzionalità previste dalla piattaforma informatica del Sistema Veneto di Educazione Continua in Medicina. La semplificazione prevede tra l'altro l'autocertificazione del Legale Rappresentante del possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare (Allegato A), lasciando in capo agli uffici regionali l'onere della eventuale verifica ex post. Il modello di autocertificazione "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante" è riportato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B).

Le Aziende Sanitarie della Regione, ai fini del riconoscimento della loro status di Provider, devono allegare, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Piano Formativo Aziendale, validato nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare (Allegato A), i cui eventi saranno erogabili nel corso dell'anno successivo. Per l'anno 2012, la trasmissione della documentazione di cui sopra dovrà avvenire in concomitanza con l'accesso alla nuova procedura informatica e comunque non oltre 60 giorni dall'inizio dell'utilizzo della stessa.

L'accreditamento dei Provider, previsto a titolo oneroso dalle normative nazionali vigenti per tutti i soggetti pubblici e privati, sarà effettuato senza oneri a favore delle sole Aziende del SSR, con validità esclusiva per l'ambito territoriale della Regione del Veneto.

Al fine di ottenere l'accreditamento standard, le Aziende Sanitarie Provider in accreditamento provvisorio, saranno sottoposte alle verifiche dell'Osservatorio regionale per la Formazione Continua, istituito ai sensi della Dgr 749 del 7 giugno 2011.

Nel corso dell'anno 2012, la Regione accrediterà anche i soggetti verso i quali sussiste l'obbligo di procedere all'accreditamento a livello regionale e precisamente:

- Soggetti erogatori di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie pubblici o privati;
- Enti di formazione a partecipazione prevalentemente pubblica regionale.

L'accreditamento di altri soggetti pubblici e privati sarà

disposto per singola categoria, secondo la natura giuridica del soggetto, con specifici atti amministrativi regionali.

Da parte dei suddetti soggetti è dovuto un contributo annuale alle spese, a parziale copertura degli oneri diretti e indiretti a carico della Regione, per l'espletamento delle attività di competenza e per gli Organismi di governo dell'ECM (Consulta delle Professioni, Commissione regionale ECM e Osservatorio per la Formazione Continua).

Tale contributo è stato calcolato prendendo a riferimento le tariffe stabilite a livello nazionale dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, ed effettuando sulle stesse una riduzione del 70% in considerazione del fatto che l'ambito di operatività dei Provider regionali è limitato al territorio veneto.

Ad esclusione delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, per le quali non è previsto il versamento di alcun contributo come sopra detto, per tutti gli altri soggetti il rilascio dell'accreditamento e/o il mantenimento dello status di Provider sarà subordinato alla regolarità dei versamenti.

I Provider regionali accreditati verseranno le quote rappresentate nella tabella che segue:

Quota fissa annuale per ogni Provider accreditato	€ 775,00
Importo per ogni singolo evento contenuto nel Piano formativo annuale	fino a 10 crediti ECM € 77,00 ogni credito ECM oltre i 10 € 9,00 (fino ad un massimo di 45 crediti per evento)

Al riguardo, ed al fine di agevolare le procedure amministrative di controllo e verifica dei pagamenti e, in caso di mancato versamento, anche dell'applicazione delle previste sanzioni, risulta necessario provvedere all'istituzione di un apposito capitolo di bilancio di entrata e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli della Segreteria regionale sanità, per l'esercizio 2012.

Per l'anno 2011, durante il quale si è mantenuta l'attività di verifica e pesatura degli eventi ECM, analogamente agli anni precedenti, risulta necessario provvedere al finanziamento degli Organismi consultivi e deliberativi che fungono anche da organi di controllo e di verifica della regolarità delle procedure di accreditamento. Tali organismi, le cui funzioni e compiti sono previsti dalle norme di riferimento e da deliberazioni della Giunta regionale, sono i seguenti:

- Consulta delle Professioni;
- Commissione regionale ECM;
- Comitato Tecnico Scientifico.

Con deliberazione n. 3587 del 30 dicembre 2010 la Giunta regionale ha prorogato la Consulta, la Commissione ed il Comitato fino al 30 giugno 2011 e comunque non oltre la messa a regime del sistema, in sintonia con quanto concordato a livello nazionale in ordine all'applicazione dei citati Accordi Stato Regioni del 2007 e del 2009.

Nelle more della nomina dei nuovi organismi di riferimento, a cui si provvederà con successivo atto di competenza della Giunta regionale, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente le attività della Commissione regionale ECM, per garantire una idonea offerta formativa ed assicurare la continuità dei processi di adeguamento delle Aziende del SSR, al nuovo regime. La proroga si intende fino al 30 giugno 2012 e comunque non oltre l'adozione della Delibera di nomina dei nuovi organismi.

Per quanto concerne i compensi per i componenti degli Organismi di ECM di cui sopra, previsti in misura di € 100,00 più il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute di lavoro, dalla Delibera n. 1909 del 8 luglio 2008, si prevede di applicare agli stessi una riduzione del 10%, a far data dal 1 gennaio 2011, in analogia a quanto previsto in materia di riduzione generale dei costi degli apparati politici e amministrativi, dalla Delibera n. 742 del 7 giugno 2011. Pertanto il gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organismi suddetti è quantificato in € 90,00 a seduta più il rimborso delle spese sostenute.

Per l'anno 2011, si provvede quindi all'impegno di spesa dell'importo di € 14.000,00, calcolato sulla base delle sedute svolte dai citati Organismi nell'anno 2010, necessario a garantire l'operatività del sistema di accreditamento.

La somma di € 14.000,00 trova copertura al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito delle somme destinate alle attività di formazione e aggiornamento del personale del Servizio sanitario regionale.

Per quanto concerne gli obiettivi formativi nazionali e regionali, che devono essere evidenziati nei Piani di Formazione dei singoli Provider pubblici e privati, così come previsti dall'Accordo Stato Regioni 5 novembre 2009, ed impiegati per orientare i programmi di formazione continua rivolti agli operatori della sanità, si riportano di seguito le aree di particolare rilievo, che sono assunte come prioritarie per la stesura anche del Piano regionale della Formazione:

- Umanizzazione delle cure:
  - Trattamento del dolore acuto e cronico, palliazione;
- Qualità dei sistemi e dei processi clinico assistenziali:
  - applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell'evidence base practise (EBM, EBN, EBP);
  - appropriatezza prestazioni sanitarie nei lea, sistemi di valutazione verifica e miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia;
  - aspetti relazionali (comunicazione interna esterna con paziente) e umanizzazione delle cure;
- Conoscenze in tema di competenze specialistiche:
  - contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 3600/2002, n. 4097/2003, n. 881/2004, n. 357/2005, n. 2684/2006, n. 538/2007, n. 597/2007, n. 2810/2007, n. 1909/2008, n. 2978/2008, n. 3690/2009, n. 2220/2010 e n. 3587/2010;

- Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 4532/2007, n. 4209/2008, n. 448/2009 e 268/2010;
- Visti gli Accordi Stato Regioni del 20.12.2001, del 13.03.2003, del 20.05.2004, del 16.03.2006, del 14.12.2006, del 1.08.2007 e del 5.11.2009;
- Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

delibera

1. di approvare il "Disciplinare e requisiti per l'accreditamento dei Provider ECM nella Regione del Veneto", Allegato A, e la "Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Legale Rappresentante" Allegato B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare l'ammontare del contributo alle spese, come in premessa indicato, a parziale copertura degli oneri diretti ed indiretti a carico della Regione, per lo svolgimento delle attività di accreditamento previste dai vigenti Accordi Stato Regioni;
3. di stabilire che le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere sono escluse dal versamento del contributo di cui al punto 2);
4. di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Programmazione Risorse Finanziarie SSR, di formalizzare, alla Direzione regionale competente, la richiesta per l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio di entrata, dove andranno a confluire i pagamenti effettuati dai Provider accreditati, e di un corrispondente capitolo di spesa, nell'ambito dei capitoli della Segreteria regionale Sanità, per l'esercizio 2012;
5. di prorogare, per le motivazioni espresse in premessa, le attività della Commissione regionale ECM, di cui alle deliberazioni n. 597 del 13 marzo 2007, n. 1909 del 8 luglio 2008 e n. 3690 del 30 novembre 2009, fino al 30 giugno 2012 e comunque non oltre l'adozione della Delibera di nomina dei nuovi organismi;
6. di quantificare in € 90,00 il gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli Organismi di ECM, per ogni seduta, più il rimborso delle spese sostenute, in analogia a quanto previsto in materia di riduzione generale dei costi degli apparati politici ed amministrativi, di cui alla Dgr n. 742/2011;
7. di impegnare l'importo di € 14.000,00 (quattordicimila/00), necessario a garantire l'operatività del sistema di accreditamento, al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio 2011 nell'ambito delle somme destinate alle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del Servizio sanitario;
8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011: corresponsione gettoni di presenza e rimborso delle spese sostenute, di cui al punto 6.;
9. di incaricare il Dirigente del Servizio Formazione del personale SSR dell'esecuzione del presente atto, nonché della liquidazione della somma di cui al precedente punto 7., previa individuazione, con proprio decreto, delle somme da erogare ai componenti degli Organismi ECM, sulla base del numero di sedute di partecipazione e della presentazione di pezze giustificative inerenti le spese da ciascuno sostenute.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2216 del 20 dicembre 2011

Proroga della disciplina che consente alle strutture private accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale di modificare la localizzazione delle sedi operative.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Il presente atto proroga la disciplina prevista dalla Dgr 2849/06 che consente limitate variazioni inerenti l'ubicazione delle sedi operative delle strutture sanitarie private, accreditate per funzioni erogabili in regime ambulatoriale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, al fine di garantire la continuità assistenziale e dare attuazione alla disciplina vigente, ha adottato i provvedimenti per la conferma degli accreditamenti provvisori nei termini di legge. Infatti, dal 31 dicembre 2010, risultano accreditate le strutture sanitarie già provvisoriamente accreditate ex lege, che hanno presentato domanda nei termini e sono risultate coerenti con le condizioni previste dalla normativa vigente oltre che in possesso dei requisiti prescritti.

In tale quadro si rammenta che, come da principi generali dell'ordinamento giuridico, il soggetto titolare di accreditamento non può modificare il proprio assetto, in assenza di una specifica previsione regionale.

Prima del completamento del processo di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate, la Dgr 2849/06 affermava la necessità di non introdurre variazioni alla rete di offerta di prestazioni erogate con oneri a carico del servizio sanitario regionale (ssr) costituita dagli erogatori privati provvisoriamente accreditati e ribadiva l'esigenza di lasciare inalterato sia il numero e la tipologia delle attività già preaccreditate sia la loro distribuzione nell'ambito di ciascuna azienda ulss. La delibera medesima, peraltro, consentiva trasferimenti di attività esclusivamente "all'interno del territorio dell'azienda ulss di ubicazione dei soggetti erogatori, previa valutazione, da parte dell'amministrazione regionale, sentito il Direttore generale, della proposta di nuova localizzazione avendo a riferimento esclusivo l'obiettivo di mantenere inalterato, con riferimento alle attività oggetto di trasferimento, l'equilibrio già esistente tra erogatori pubblici e privati".

Successivamente al completamento del processo di accreditamento istituzionale delle strutture provvisoriamente accreditate sono pervenute richieste che hanno fatto emergere l'esigenza di regolare le ipotesi di trasferimento di ubicazione di attività svolte da soggetti titolari di accreditamento istituzionale.

Nelle more della definizione di una disciplina volta a regolare tali ipotesi peculiari al fine di garantire, da un lato l'equilibrio esistente tra gli operatori pubblici e privati accreditati, dall'altro una certa flessibilità alle strutture private accreditate che operano nell'ambito del ssr, si propone di prorogare fino al 31.12.2012 la disciplina di cui alla Dgr n. 2849/06, vigente nella fase di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie, rendendo possibili nei limiti previsti modifiche della localizzazione di attività erogate in regime ambulatoriale da parte di strutture accreditate. Va precisato che tali trasferimenti non comporterebbero in nessun caso variazioni al budget assegnato alle strutture accreditate interessate e che l'attività oggetto di trasferimento, non potrebbe più essere svolta nella sede originariamente oggetto di accreditamento.

Si propone, inoltre, di integrare la procedura descritta nella delibera citata con la previsione della necessità di attivare, a cura della Regione, verifiche successive sull'attualità del possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento, previa acquisizione degli oneri dovuti.

Si propone, infine che tale disciplina sia applicata anche alle strutture accreditate le cui istanze inerenti tali variazioni abbiano già avuto esito non favorevole, previa verifica dell'attualità dell'interesse.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il d. lgs 502/1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della l. 23 ottobre 1992 n. 421»;

Vista la legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e la successiva disciplina attuativa.

Vista la Dgr 2501/04 e successive modifiche;

Vista la Dgr 2849/2006 «Lr n. 22/2006. Istanze di accreditamento istituzionale relative al settore sanitario. Attestazione di idoneità al sistema di qualità regionale».

Vista la Dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011 «Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale (Lr n. 22/2002)».

delibera

1. di prorogare fino al 31.12.2012 la disciplina di cui alla Dgr n. 2849/06, vigente nella fase di accreditamento provvisorio delle strutture sanitarie, rendendo possibili nei limiti previsti modifiche della localizzazione di attività erogate in regime ambulatoriale da parte di strutture accreditate;
2. di specificare che tali trasferimenti non comportano in nessun caso variazioni al budget assegnato alle strutture accreditate interessate e che l'attività oggetto di trasferimento, non può più essere svolta nella sede originariamente oggetto di accreditamento.
3. di integrare la procedura descritta nella delibera citata con la previsione della necessità di attivare, a cura della Regione, verifiche successive sull'attualità del possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento, previa acquisizione degli oneri dovuti;
4. di dare atto che a detta disciplina saranno assoggettate anche le strutture accreditate le cui istanze inerenti tali variazioni abbiano già avuto esito non favorevole, previa verifica dell'attualità dell'interesse.
5. di disporre che di tali variazioni prenda atto la Giunta ai fini dell'aggiornamento dell'elenco dei soggetti accreditati;
6. di disporre che entro il 2012 la Segreteria regionale per la sanità definisca i criteri per eventuali modifiche alla localizzazione delle strutture sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2217 del 20 dicembre 2011

Riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria, ai fini dell'esercizio professionale, dei titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari stessi. Recepimento indicazioni Ministero della Salute. Legge 42/1999 - Dpcm 26 luglio 2011.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si recepiscono le indicazioni e la relativa documentazione fornita dal Ministero della Salute per rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel più ampio disegno di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, all'art. 6 comma 3, per superare il previgente sistema, ha attribuito la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione alla competenza dell'Università, sopprimendo contestualmente tutti i corsi di studio previsti dal precedente ordinamento entro due anni a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Il legislatore delegato con tale disposizione è intervenuto in un ambito in cui la carenza o l'indeterminatezza delle norme succedutesi nel tempo, aveva favorito la creazione di percorsi formativi per infermieri, ostetriche, terapisti della riabilitazione, educatori, ecc., da parte di ospedali, di enti mutuo-previdenziali, istituti privati-convenzionati, che quanto a requisiti per l'accesso, programmi, durata, verifica dei risultati e titoli rilasciati, si caratterizzavano per una notevole disorganicità e disomogeneità.

La legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha inciso ulteriormente su quelle che da lì in poi saranno definite le (22) Professioni Sanitarie, disciplinando in modo innovativo il passaggio dal vecchio ordinamento al nuovo regime, fondato appunto sul conseguimento del diploma universitario.

In tal senso, l'art. 4 comma 1 della legge ha stabilito, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, l'equipollenza ai nuovi diplomi universitari dei diplomi e attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che

abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano stati previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio Sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico.

In attuazione del suddetto comma 1, il Ministro della Sanità, con decreti emanati nell'anno 2000, ha provveduto ad individuare - per ogni singola Professione Sanitaria - i diplomi e gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento dichiarandoli equipollenti al diploma universitario, abilitante all'esercizio della professione presa in esame, con ciò selezionando tra i diversi percorsi formativi quelli ritenuti in grado di fornire all'operatore sanitario una formazione di livello adeguato.

Il successivo comma 2, art. 4, della sopra citata legge 42/99, si è occupato dei titoli diversi da quelli indicati al comma 1, demandando ad un apposito decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori ipotesi di equivalenza, ovvero, rinviando alla sede regolamentare la definizione dei criteri e delle modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.

In esecuzione dell'anzidetto comma 2, è intervenuto l'Accordo prot. n. 17/CSR adottato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 febbraio 2011, recepito poi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 luglio 2011. Tale Dpcm oltre a definire gli elementi ed i caratteri che devono possedere i titoli oggetto di riconoscimento di equivalenza, disegna una complessa modalità operativa da porre in essere tra Regione e Ministero della Salute, e prevede che alla equiparazione giuridica si giunga a seguito dell'esame, non solo del percorso formativo compiuto da ogni singolo interessato al riconoscimento del titolo di cui è in possesso, ma anche dell'esperienza lavorativa posseduta, che dovrà risultare riferibile ad una attività coerente ed assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale verrà chiesta l'equivalenza.

In sintesi, per quanto concerne l'articolato procedimento delineato dal suddetto Dpcm, poiché il riconoscimento dell'equivalenza non è riferito a classi di titoli, ogni Regione è individuata per l'espletamento della fase istruttoria che riguarda i diplomi e attestati i cui corsi di formazione sono stati autorizzati nel proprio territorio. La Regione provvede, quindi, all'emanazione di appositi avvisi per gruppi di Professioni Sanitarie, ed alla contestuale raccolta delle istanze presentate dai singoli interessati.

Ogni valutazione attinente a problematiche di merito è compiuta da un'apposita Conferenza di Servizi, indetta dal Ministero della Salute. Il procedimento si conclude con l'adozione di un provvedimento finale adottato ad personam, e rilasciato dallo stesso Ministero della Salute.

Per armonizzare la procedura il Dicastero, con la nota circolare n. 43468 del 20 settembre 2011, ha diramato indicazioni operative alle Regioni, individuato i termini temporali e le azioni da porre in essere, necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria.

Con il presente atto si intendono dunque recepire, quali principi e criteri di riferimento nell'azione regionale, le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la predetta circolare, nonché lo schema dell'avviso pubblico, della domanda e della documentazione allegata alla circolare stessa, il tutto riportato all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con la precisazione che a tali schemi potranno essere apportate modifiche ed integrazioni in ragione di specificità organizzative o necessità che dovessero emergere, come peraltro specificato nella circolare stessa.

Si rinvia ad atti del Dirigente competente l'emanazione degli avvisi pubblici entro i periodi temporali definiti dalla circolare ministeriale, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione della parte di competenza regionale, relativa al procedimento di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- Visto il comma 2, dell'art. 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
- Visto il Dpcm 26 luglio 2011 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42",

delibera

1. di recepire, quali principi e criteri di riferimento nell'azione regionale, le indicazioni fornite dal Ministero della Salute con la circolare n. 43468 del 20 settembre 2011, nonché lo schema dell'avviso pubblico, della domanda e della documentazione allegata alla circolare stessa, riportati all'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di precisare che agli schemi ed alla documentazione di cui al punto 1. potranno essere apportate eventuali modifiche ed integrazioni in ragione di specificità organizzative o necessità che dovessero emergere;
3. di dare mandato al Dirigente competente di provvedere con propri atti all'emanazione degli avvisi pubblici entro i periodi temporali previsti, nonché l'adozione di tutti gli atti necessari alla materiale esecuzione della parte di competenza regionale, relativa al procedimento di riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento di cui al Dpcm 26 luglio 2011;
4. la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Ministero della Salute
DGRUPS
0043468-P-20/09/2011

94426410

Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome
LL.SS.

Oggetto: Nota circolare recante indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

Con la presente nota circolare si forniscono a tutte le Regioni e Province autonome indicazioni operative necessarie a rendere uniforme l'attività istruttoria di competenza regionale che deve essere posta in essere, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 26 luglio 2011 pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18/8/2011, di recepimento dell'Accordo Stato-Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, nell'ambito del procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

1. Termini ed emissione avvisi pubblici.
In primo luogo, si ritiene opportuno formulare una calendarizzazione uniforme di avvio del procedimento con riferimento ai diversi gruppi di Professioni Sanitarie di cui al D.M. 29 marzo 2001, allo scopo di evitare che l'inoltro in un unico contesto temporale di domande relative al riconoscimento di tutti i titoli previsti possa determinare rallentamenti nelle relative istruttorie, suscettibili di porre a rischio il rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

A tal fine, pertanto, si stabilisce di avviare le relative procedure di riconoscimento nei seguenti termini:

Gruppi di professioni	Professioni Sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale nel quale le Regioni devono dare avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista.	Da Gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative	Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico della	Da Giugno 2012

	riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale.	
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico.	Da Novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.	

Nell'ambito dei riferiti periodi temporali, le Regioni e le Province autonome devono pertanto procedere alla pubblicazione o di tre distinti avvisi pubblici - uno per ogni gruppo di professioni -, o di un unico avviso pubblico per i tre gruppi di professioni, fermo restando che per la presentazione delle istanze di riconoscimento dovranno essere mantenute le date sopra indicate.

Ciascuna Regione e Provincia autonoma provvederà a tale pubblicazione mediante il proprio Bollettino Ufficiale, stabilendo un termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle relative istanze.

Per quanto attiene agli avvisi stessi si è ritenuto utile definirne il contenuto essenziale nonché la documentazione necessaria (fac-simili della domanda e delle autocertificazioni) alle quali le singole Regioni e Province autonome dovranno attenersi, fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie per tener conto di eventuali specificità regionali/provinciali.

Si evidenzia l'opportunità che le Regioni e le Province autonome diano la massima pubblicità agli avvisi in questione anche in altre forme, provvedendo ad esempio a pubblicare l'avviso e la documentazione collegata, ed eventuali ulteriori informazioni che si ritenessero opportune, sui propri siti istituzionali e secondo altre modalità che si riterranno congrue.

E' altresì auspicabile che l'avviso pubblico, il modello di domanda e la documentazione allegata, siano approvati con apposto provvedimento di Giunta regionale/provinciale.

2. Fase Istruttoria.
Una volta acquisite le domande, la Regione o Provincia autonoma procede a porre in essere gli adempimenti relativi alla fase istruttoria di propria competenza, atta ad:
- accertare l'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti,
- verificare l'eventuale presenza di irregolarità od omissioni,
- acquisire elementi integrativi.

Nello specifico, dovrà a tal fine verificare la presenza di tutti gli elementi specificati nell'avviso affinché l'istanza possa essere valutata in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Ministero della Salute ai fini del riconoscimento dell'equivalenza.

2.1 Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.
Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:

a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato,
b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione,
c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto,
d) marca da bollo da apporsi all'istanza,

la Regione o Provincia autonoma provvede a richiedere all'istante l'integrazione di detti elementi. Tale integrazione, ai sensi della L. 241/90 s.m.i, dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta e, in mancanza di essa, la Regione o la Provincia autonoma non darà ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.
Di ciò fornirà apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.. La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

a) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
b) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99;
d) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale),

la Regione o Provincia autonoma non darà ulteriore corso all'istanza e la dichiarerà inammissibile, fornendone apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R..
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

3.Trasmissione documentazione al Ministero.
Una volta riscontrata la sussistenza degli elementi basilari, la Regione o Provincia autonoma provvede a trasmettere al Ministero della Salute, in originale, le domande pervenute e tutta la documentazione allegata alle stesse. Di tutta questa documentazione le Regioni e Province autonome trattengono una copia.

La trasmissione al Ministero delle domande deve avvenire entro 100 giorni dall'avvio del procedimento, che decorre da quando l'istanza dell'interessato è ricevuta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di riferimento.

4. Competenze - Precisazioni.
Da quanto sopra precisato deriva che la fase istruttoria di competenza delle Regioni e Province autonome si configura come fase endoprocedimentale all'interno del procedimento complesso che conduce all'adozione del provvedimento finale, di competenza del Ministero della Salute.
Come evidenziato, le Regioni o Province autonome – nello svolgimento della fase istruttoria – possono solo dichiarare l'inammissibilità della domanda presentata nelle ipotesi sopra descritte: in tali specifici casi, infatti, difetterebbero gli elementi necessari per operare la valutazione dell'istanza o, comunque, verrebbero in considerazione ipotesi specificatamente escluse dalla possibilità di riconoscimento dell'equivalenza per espresso dettato dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito nel DPCM 26 luglio 2011, o per effetto del già intervenuto riconoscimento di equipollenza dei titoli.

Tutte le valutazioni che investono invece questioni e problematiche di merito relative alle istanze presentate (ad es. la valutazione in ordine alla conformità del titolo conseguito rispetto all'ordinamento in vigore all'epoca del conseguimento, la valutazione in ordine alla circostanza che il titolo conseguito consentiva l'esercizio professionale in base alla normativa allora vigente, o ancora, l'attribuzione del punteggio ai titoli ed all'esperienza lavorativa) sono di competenza della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della Salute e sarà appunto il Ministero ad adottare i conseguenti provvedimenti. Ciò al fine di garantire una uniformità di giudizio in relazione a titoli afferenti alla medesima Professione Sanitaria, sebbene conseguiti nei diversi territori regionali in momenti diversi.

Il Ministero della Salute provvederà dunque sia al rilascio all'interessato del decreto di riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto al titolo universitario corrispondente, sia all'emanazione dell'eventuale decreto negativo, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ex art. 10*bis* L. 241/90 s.m.i..

Dalle considerazioni che precedono consegue che la competenza giurisdizionale in ordine ai provvedimenti che definiscono il procedimento di riconoscimento dell'equivalenza è del TAR Lazio.

5. "Enti preposti allo scopo".
Riguardo alla definizione di "Enti preposti allo scopo" di cui alla lettera d), del precedente punto 2.1, si precisa che con tale locuzione si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

6. Valutazione anni lavorativi.
In analogia a quanto previsto dai regolamenti recanti la disciplina concorsuale per l'accesso al Servizio Sanitario Nazionale, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.

7. Istanze che pervengono oltre i termini stabiliti.
Le domande che dovessero giungere oltre dei termini stabiliti dovranno essere conservate dalla Regione o Provincia autonoma ricevente – purché non inammissibili -, per essere esaminate in tempi successivi; di ciò verrà data comunicazione agli istanti, fermo restando che ciascuna Regione o Provincia Autonoma qualora lo ritenga necessario od opportuno può reiterare ulteriori avvisi.

Per ulteriori modalità procedurali si rinvia a quanto statuito dalla legge 241/90 s.m.i. e dal DPR 445/2000 in materia di documentazione amministrativa, nonché a quanto verrà stabilito in Conferenza di Servizi.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Giovanni Leonardi)

Referente:
dr. Francesco Saverio Proia – 06.59942559
email: s.proia@sanita.it

Ministero della Salute	**AVVISO PUBBLICO** **PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..** **Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011** **recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)**	LOGO REGIONE

Provvedimento della Giunta regionale/provinciale - DECRETO n.____ del _____

Si porta a conoscenza degli interessati che sono aperti i termini di presentazione delle domande per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai titoli universitari abilitanti alle Professioni Sanitarie di:

▪ **Tecnico Audiometrista** *(DM n. 667/94)* ▪ **Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico** *(DM n. 745/94)* ▪ **Tecnico Sanitario di Radiologia Medica** *(DM n. 746/94)* ▪ **Tecnico di Neurofisiopatologia** *(DM n. 183/95)* ▪ **Tecnico Ortopedico** *(DM n. 665/94)* ▪ **Tecnico Audioprotesista** *(DM n. 668/94)* ▪ **Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare** *(DM n. 316/98)* ▪ **Igienista Dentale** *(DM n. 137/99)* ▪ **Dietista** *(DM n. 744/94)*	**Professioni Tecnico Sanitarie**

Articolo 1
Effetti e modalità di riconoscimento dell'equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto è attribuito ai soli fini dell'esercizio professionale, sia subordinato che autonomo, ed è condizionato al raggiungimento del punteggio previsto, secondo quanto indicato all'art. 3 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011.

2. Qualora non sia raggiunto il punteggio previsto, il riconoscimento stesso è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Articolo 2
Titoli riconoscibili

1. Possono essere presi in considerazione esclusivamente i titoli rispondenti alle seguenti caratteristiche:

   a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
   b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari *(si vedano in proposito i decreti ministeriali sopra citati in corrispondenza di ogni Professione Sanitaria)*;
   c) devono aver consentito l'esercizio professionale, in conformità all'ordinamento allora vigente;
   d) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia _____ o da altri Enti preposti allo scopo*, e svolti nell'ambito del proprio territorio.

2. Nel suo interesse il richiedente può allegare alla domanda certificazioni ed eventuali documenti idonei a comprovare la conformità del titolo all'ordinamento in vigore al momento del suo conseguimento e che i relativi corsi sono stati regolarmente autorizzati dalla Regione/Provincia _____ o da altri Enti preposti allo scopo*.

** Si precisa che con la locuzione "Enti preposti alla scopo" si intende far riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualifica/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi, che poi - in concreto - possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.*

Articolo 3
Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

1. Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell'equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

   a) Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
   b) Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
   c) Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
   d) Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
   e) Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
   f) Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
   g) Titoli di massofisioterapista conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
   h) Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
   i) Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
   j) Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla "Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
   k) titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
   l) titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
   m) titoli di operatore strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
   n) diplomi di infermiera volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di infermiere generico;
   o) titoli rilasciati agli infermieri militari previsti dall'ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

2. Non verranno presi in considerazione titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99 (Allegato A – elenco riferimenti normativi equipollenze titoli).

Articolo 4
Produzione del titolo

1. Il titolo di cui si richiede il riconoscimento dell'equivalenza deve essere prodotto in copia autenticata. Ai sensi dell'art. 19 del decreto DPR 445/2000, i titoli oggetto di valutazione possono essere presentati anche in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (Allegato B).

Articolo 5
Elementi per la valutazione del titolo

1. Al fine di consentire la valutazione del titolo ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011, il richiedente dovrà fornire idonee specificazioni riguardo la durata del corso di formazione e l'esperienza lavorativa di cui è in possesso.
2. Per quanto riguarda il corso di formazione, il richiedente dovrà presentare idonea documentazione rilasciata dall'Ente preposto da cui risulti la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento. Oggetto di valutazione per il riconoscimento del titolo saranno sia le ore di formazione teorica che le ore di formazione pratica.
   Qualora il richiedente non possa presentare documentazione come sopra indicato, ai sensi del DPR 445/2000 potrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Allegato C).

3. Per ciò che attiene all'esperienza lavorativa, l'interessato deve dimostrare che la stessa:

a) sia riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria rispetto alla quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto,
b) per essere oggetto di valutazione, deve essere stata svolta per un periodo di **almeno un anno**, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni **antecedenti al 10 febbraio 2011;**

4. L'attestazione relativa all'esperienza lavorativa deve essere resa:
   a) con una dichiarazione del datore di lavoro, dalla quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte;
   b) oppure, ai sensi del DPR 445/2000, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato, con allegata la copia del libretto di lavoro, dal quale risultino le date, la durata, le attività e le eventuali qualifiche ricoperte (Allegato D);
   c) oppure con il percorso storico lavorativo del richiedente rilasciato dal centro per l'impiego di competenza, ed con ogni altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa prestata.

5. Nel caso di attività lavorativa non subordinata, la stessa è dimostrata da apposita autocertificazione (Allegato E), integrata dalla seguente documentazione:

   a) copia della dichiarazione dei redditi riferita a tutti gli anni di esperienza dichiarata,
   b) eventuale copia dei contratti di collaborazione,
   c) altra documentazione idonea alla dimostrazione dell'esperienza lavorativa posseduta.

6. Periodi ulteriori di attività lavorativa verranno considerati utili, al raggiungimento del punteggio previsto, purché rispondenti a quanto indicato al punto 3, sub a);

7. Per consentire una corretta valutazione di quanto autocertificato, è necessario che le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà siano redatte in modo analitico e contengano tutti gli elementi che verrebbero indicati se i documenti stessi fossero rilasciati dall'Ente competente, pena il verificarsi di una situazione di falsità o di non veridicità, con le dovute conseguenze di legge, o di incompletezza, per cui ne deriverebbe l'impossibilità di effettuare un apprezzamento di quanto descritto. Si raccomanda quindi l'utilizzo dei fac-simili allegati al presente avviso.

Art. 6
Richiesta elementi integrativi - Dichiarazione di inammissibilità.

Nel caso in cui, durante l'istruttoria delle domande, dovesse riscontrarsi il difetto di uno o più dei seguenti elementi:
a) copia del titolo in relazione al quale si chiede l'equivalenza, dal quale si evincano la denominazione del titolo stesso e dell'istituto o ente che lo ha rilasciato,
b) attestazione relativa alla durata del percorso formativo in anni e ore di insegnamento, e di inizio del corso di formazione,
c) denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di cui si chiede il riconoscimento dell'equivalenza del titolo posseduto,
d) marca da bollo da apporsi all'istanza,

verrà richiesta la relativa integrazione la quale, ai sensi della L. 241/90 s.m.i., dovrà essere fornita nel termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa e, in mancanza di essa, non verrà dato ulteriore corso alla domanda dichiarandola inammissibile.
Di ciò verrà fornirà apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R..
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:
e) il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
f) si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;

g) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99;
h) si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale),

non verrà dato ulteriore corso all'istanza, la quale verrà dichiarata inammissibile. Di ciò verrà fornirà apposita comunicazione mediante raccomandata con ricevuta A.R..
La documentazione prodotta, a richiesta, può essere restituita con spese a carico del richiedente.

Articolo 7
Domanda per il riconoscimento del titolo

1. La domanda di riconoscimento dell'equivalenza, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, alla quale deve essere apposta una marca da bollo da € 14,62, deve essere spedita:

   a) o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) secondo le disposizioni vigenti, al seguente indirizzo _____,
   b) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Regione/Provincia autonoma _____,

   entro il termine perentorio 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR della Regione/Provincia _____ del presente avviso. Nel caso detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stesso giorno successivo non festivo.
   La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata da_____ se inviata a mezzo PEC, o dal timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante se inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento. L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

2. La domanda deve essere prodotta esclusivamente alla Regione o Provincia autonoma ove è stato formalmente autorizzato il corso e nel cui ambito territoriale ha trovato svolgimento il corso stesso.

3. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

   a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita;
   b) il luogo di residenza;
   c) il titolo posseduto di cui si chiede l'equivalenza, la data di conseguimento dello stesso e l'Istituto o Ente che ha rilasciato il titolo;
   d) il percorso formativo effettuato, con indicazione della durata dello stesso in anni e ore di formazione e la data di inizio dell'attività formativa;
   e) la denominazione del titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria in relazione al quale si chiede l'equivalenza del titolo posseduto;
   f) l'eventuale attività lavorativa svolta.

   Alla domanda dovrà essere allegato un elenco della documentazione prodotta, datato e sottoscritto dal richiedente.

4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre indicare il domicilio o recapito presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata. L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del richiedente, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità della stessa. La firma non deve essere autenticata e dovrà essere allegata alla stessa una fotocopia in carta semplice di un documento di identità in corso di validità.

Articolo 8
Domande spedite oltre i termini

1. Le domande spedite oltre i termini stabiliti al precedente art. 6 non saranno considerate valide ai fini del presente avviso. La documentazione prodotta verrà conservata dalla Regione/Provincia autonoma ricevente.

2. Agli interessati ne verrà data apposita comunicazione, con l'indicazione che dovrà essere presentata, nei termini e con le modalità previste dagli Avvisi pubblici che verranno emanati nel 2013, una nuova istanza la quale potrà rinviare ai documenti già in possesso dell'amministrazione.

Articolo 9
Sanzioni per dichiarazioni mendaci

1. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per l'ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal concorrente, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 10
Privacy

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Regione/Provincia _____ per le finalità di gestione della domanda. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla procedura per l'equivalenza.

Articolo 11
Disposizioni finali e di rinvio

1. Agli istanti non verrà data comunicazione dell'avvio del procedimento.

2. Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso si rinvia all'Accordo Stato/Regioni n. rep. n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito con DPCM del 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011).

INFORMATIVE:

- Una volta conclusa la fase istruttoria delle istanze, gli Uffici regionali/provinciali competenti provvederanno, entro 100 giorni dal ricevimento delle domande, a trasmettere gli atti al Ministero della Salute (tale termine potrà essere sospeso per 30 giorni per effetto di quanto previsto all'art. 6 del presente avviso).
- Entro e non oltre i successivi 80 giorni, il procedimento verrà concluso con un provvedimento emanato dal Ministero della Salute.
- Avverso il provvedimento ministeriale sarà possibile esperire ricorso al TAR Lazio entro 60 giorni dal ricevimento o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.
- Ai sensi della L. 241/1990 e successive modifiche,
  - il responsabile dell'istruttoria è la Regione _____,
  - il responsabile del procedimento è il Ministero della Salute _____
- Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento di riconoscimento dell'equivalenza secondo le modalità previste dal DPR del 12 aprile 2006, n. 184.

Luogo e data _____

Ministero della Salute

ALLEGATO A

RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI

RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA
Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011
recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

LOGO REGIONE

PROFESSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI EQUIPOLLENZA TITOLI
PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROF. SANITARIA OSTETRICA	
INFERMIERE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
OSTETRICA/O	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
INFERMIERE PEDIATRICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE	
PODOLOGO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
FISIOTERAPISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
LOGOPEDISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
ORTOTTISTA-ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TERAPISTA OCCUPAZIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
EDUCATORE PROFESSIONALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI TECNICO SANITARIE	
Area Tecnico - diagnostica	
TECNICO AUDIOMETRISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO SANITARIO DI RADIOLOGIA MEDICA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 190 del 16.08.2000
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
Area Tecnico – assistenziale	
TECNICO ORTOPEDICO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
TECNICO AUDIOPROTESISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
TECNICO DELLA FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE VASCOLARE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 189 del 14.08.2000
IGIENISTA DENTALE	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
DIETISTA	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000
PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE	
TECNICO DELLA PREVENZIONE DELL'AMBIENTE E DEI LUOGHI DI LAVORO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 191 del 17.08.2000
ASSISTENTE SANITARIO	D.M. 27 luglio 2000 – G.U. n. 195 del 22.08.2000

Ministero della Salute	**ALLEGATO B** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante la conformità ed autenticità dei TITOLI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	LOGO REGIONE

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ____/____/_____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

Che la copia dei seguenti titoli allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

	Indicare la denominazione del titolo e la data di conseguimento	**Indicare l'Ente che ha rilasciato il titolo**
1		
2		
3		
4		

_____ _____

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Ministero della Salute	**ALLEGATO C** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante il CORSO DI FORMAZIONE RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	LOGO REGIONE

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ___/___/_____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

In relazione al titolo denominato _____

rilasciato dall'Ente _____ in data _____

che il relativo percorso formativo, svolto nel territorio di codesta Regione/Provincia autonoma:

- ha avuto una durata di anni: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ per complessive ore: _____ così suddivise:

1° anno – ore totali: _____ di cui:
- ore di formazione teorica: _____
- ore di formazione pratica: _____

2° anno - ore totali: _____ di cui:
- ore di formazione teorica: _____
- ore di formazione pratica: _____

3° anno – ore totali: _____ di cui:
- ore di formazione teorica: _____
- ore di formazione pratica: _____

_____ _____

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Ministero della Salute	**ALLEGATO D** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	LOGO REGIONE

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ___/___/_____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)* *(mesi)*

Datore di lavoro: _____

Attività _____

_____

_____

Qualifiche ricoperte: _____

_____

_____

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)* *(mesi)*

Datore di lavoro: _____

Attività _____

_____

_____

Qualifiche ricoperte: _____

_____

_____

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Datore di lavoro: _____

Attività _____

_____

_____

Qualifiche ricoperte: _____

_____

_____

Durata complessiva esperienza lavorativa: _____
(anni – mesi)

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

a) _____

b) _____

c) _____

_____ _____

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Ministero della Salute	**ALLEGATO E** Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL'AREA SANITARIA Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)	LOGO REGIONE

Il/la sottoscritto/a _____
(Nome e Cognome)

nato/a a _____ il ___/___/_____
(Luogo di nascita)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

di aver svolto la seguente eventuale attività lavorativa:
(l'esperienza lavorativa, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la Professione Sanitaria per la quale si chiede l'equivalenza, e deve essere stata svolta per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011)

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)* *(mesi)*

Attività _____

_____

_____

Qualifiche ricoperte: _____

_____

_____

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____
(gg/mm/aaaa) *(gg/mm/aaaa)* *(mesi)*

Attività _____

_____

_____

Qualifiche ricoperte: _____

_____

_____

Data inizio _____ Data termine _____ Durata _____ _____
(gg/mm/aaaa) (gg/mm/aaaa) (mesi)

Attività _____

_____

_____

Qualifiche ricoperte: _____

_____

_____

Durata complessiva esperienza lavorativa: _____
(anni - mesi)

Dichiara inoltre che la copia dei seguenti documenti allegata alla presente è autentica e conforme all'originale:

a) _____

b) _____

c) _____

d) _____

e) _____

_____ _____

Data **Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)**
La firma non va autenticata

Ministero della Salute	*D O M A N D A* *per ottenere il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria, di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i..*	LOGO REGIONE
Alla Regione /Provincia Autonoma_____		**MARCA DA BOLLO € 14.62**

Posta Elettronica Certificata
R A C C O M A N D A T A A. R.
(barrare la casella)

La /Il Sottoscritta/o, _____
(Nome e Cognome)

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

chiede l'avvio della procedura per il riconoscimento (ai fini dell'esercizio professionale) dell'equivalenza del proprio titolo, al titolo universitario abilitante alla Professione Sanitaria di:
(*effettuare una unica scelta barrando la casella corrispondente*):

Infermiere *(DM n. 739/94)* Ostetrica/o *(DM n. 740/94)* Infermiere Pediatrico *(DM n. 70/97)*	PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE
Podologo *(DM n. 666/94)* Fisioterapista *(DM n. 741/94)* Logopedista *(DM n. 742/94)* Ortottista – Assistente di Oftalmologia *(DM n. 743/94)* Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva *(DM n. 56/97)* Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica *(DM n. 182/01)* Terapista Occupazionale *(DM n. 136/97)* Educatore Professionale *(DM n. 520/98)*	PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE
Tecnico Audiometrista *(DM n. 667/94)* Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico *(DM n. 745/94)* Tecnico Sanitario di Radiologia Medica *(DM n. 746/94)* Tecnico di Neurofisiopatologia *(DM n. 183/95)* Tecnico Ortopedico *(DM n. 665/94)* Tecnico Audioprotesista *(DM n. 668/94)* Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare *(DM n. 316/98)* Igienista Dentale *(DM n. 137/99)* Dietista *(DM n. 744/94)*	PROFESSIONI TECNICO SANITARIE
Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro *(DM n. 58/97)* Assistente Sanitario *(DM n. 69/97)*	PROFESSIONI TECNICHE DELLA PREVENZIONE

Ai predetti fini, sotto la propria responsabilità, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara ai sensi dell'art. 46 del predetto DPR, quanto segue:

di essere nata/o a _____ il |_____|_____|_____|
(Luogo di nascita)

di essere residente in _____ n. _____ _____
(Indirizzo) *(Provincia)*

di essere in possesso del seguente titolo per il quale chiede il riconoscimento dell'equivalenza, il cui corso è stato autorizzato e svolto presso codesta Regione/Provincia autonoma:

_____

(Denominazione del titolo)

conseguito il |_____|_____|_____| presso _____

(Denominazione dell'Istituto o dell'Ente che ha rilasciato il titolo)

al termine del percorso formativo iniziato entro il 31 dicembre 1995, della durata di anni _____ e di ore _____.

di aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

di NON aver prestato attività lavorativa coerente ed assimilabile alla Professione Sanitaria indicata, per almeno un anno, anche non continuativo, negli ultimi cinque anni antecedenti al 10 febbraio 2011.

Allega alla presente secondo quanto stabilito nell'avviso:

a. copia del titolo per il quale richiede l'equivalenza, conforme all'originale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge,
b. documentazione attestante la durata della formazione in anni ed ore di insegnamento relativi al conseguimento del titolo di cui richiede l'equivalenza,
c. documentazione attestante l'eventuale esperienza professionale posseduta,
d. copia in carta semplice di un valido documento d'identità personale,
e. un elenco riportante tutti i documenti e le autocertificazioni presentati, datato e sottoscritto.

Dichiara di accettare tutte le indicazioni fornite nell'avviso.

Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:

(scrivere in modo chiaro e leggibile)

Nome e Cognome _____ Via _____ n. _____

Cap _____ Comune _____ Provincia _____

n. telefonico _____ cell. _____ indirizzo e-mail _____

Data _____ Firma del dichiarante _____

(per esteso e leggibile)

Informativa ex art. 13 decreto legislativo 196/2003.

Si informa che i dati personali raccolti dagli incaricati dell'ufficio, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento del procedimento per il quale l'istanza è presentata, nonché per i controlli previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile dell'attività istruttoria, e dell'adozione del provvedimento finale, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Dichiara di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione del procedimento, nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Data _____ Firma del dichiarante _____

(per esteso e leggibile)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2218 del 20 dicembre 2011

Struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto (SIUD). Approvazione dei requisiti ed individuazione della struttura di riferimento per la Regione Veneto. Legge 2 febbraio 2006, n. 31.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Vengono approvati i requisiti necessari ai fini dell'individuazione della struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto e viene individuata, quale struttura per la Regione Veneto, l'Unità operativa complessa di Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedaliera di Padova.

L'assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La morte in culla (SIDS - Sudden Infant Death Sindrome) e la morte inaspettata del feto (SIUD -Sudden Intrauterine Unexplained Death) si configurano come un problema multifattoriale e rappresentano due tra i più gravi ed ancora poco conosciuti problemi della medicina moderna, in quanto, nonostante le ricerche, i riscontri diagnostici ed autoptici, le cause delle stesse non sono ancora del tutto chiare.

La SIDS, che nei paesi occidentali rappresenta la forma più Comune di morte nei bambini in età compresa tra uno e dodici mesi, ha un'incidenza pari a circa 1 su 700/1000 nati vivi, mentre la SIUD ha un'incidenza circa cinque sei volte superiore, pari pertanto a un caso ogni 100-200 gravidanze, manifestandosi nel 90% dei casi nel corso della gravidanza, per lo più nelle ultime settimane di gestazione (morte fetale ante-partum) e nel restante 10% nel corso del travaglio (morte fetale intra-partum).

Per facilitare la conoscenza in tema di SIDS e SIUD e al fine di prevenirle, è stata emanata la legge 2 febbraio 2006, n. 31 la quale prevede che i lattanti deceduti improvvisamente entro un anno di vita senza causa apparente e i feti deceduti anch'essi senza causa apparente dopo la venticinquesima settimana di gestazione debbano essere sottoposti a riscontro diagnostico da effettuarsi nei centri autorizzati con il consenso di entrambi i genitori.

La medesima legge rinvia ad un decreto del Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i criteri per l'autorizzazione dei centri.

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, con nota prot. 6493/07/2.17.4.10 del 12 dicembre 2007, ha espresso l'intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 2 febbraio 2006, n. 31, sullo schema di Decreto del Ministero della Salute concernente i criteri per l'autorizzazione dei centri per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto.

Il decreto del Ministero della Salute, invece, a tutt'oggi non risulta ancora emanato.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo e nelle more dell'approvazione del decreto in parola, si ritiene opportuno approvare, con il presente provvedimento, i criteri per l'autorizzazione delle strutture per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, così come previsti nell'intesa della Conferenza Permanente e che di seguito si riportano:

Requisiti professionali:

- disponibilità di un anatomo - patologo con esperienza consolidata nell'esecuzione di autopsie feto - neonatali, anche da causa di morte improvvisa e inaspettata, e nell'interpretazione istologica, compreso lo studio del sistema nervoso autonomo e di conduzione cardiaca.
- disponibilità di personale tecnico di laboratorio con esperienza consolidata nell'allestimento di preparati istologici autoptici anche particolari, quali macrosezioni, colorazioni speciali, e simili.

Requisiti ambientali/strutturali:

- disponibilità di locali idonei all'esecuzione degli accertamenti diagnostici.

Requisiti organizzativi:

- disponibilità o collegamento funzionale con laboratorio di patologia molecolare e genetica molecolare dotato di attrezzatura idonea (cappa a flusso laminare, congelatore a -80°C, thermal cycler, strumento per estrazione acidi nucleici, microcentrifuga).

Inoltre, si propone di individuare, per la Regione Veneto, quale struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto l'Unità Operativa Complessa di Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedaliera di Padova. All'uopo si rappresenta che la unità operativa in parola è in possesso dei requisiti previsti (come si evince dalla nota agli atti della Direzione attuazione programmazione sanitaria) e che la stessa è sede del Registro regionale per la Patologia Cardiovascolare ai sensi della Dgr n. 4811 del 28 novembre 1999.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto la legge 2 febbraio 2006, n. 31;

Visto l'intesa della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di Decreto del Ministero della Salute concernente i criteri per l'autorizzazione dei centri per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto, rep. atti n. 279/CSR del 20 dicembre 2007;

delibera

1. di approvare i seguenti requisiti necessari per l'individuazione della struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto:

Requisiti professionali:

- disponibilità di un anatomo - patologo con esperienza consolidata nell'esecuzione di autopsie feto - neonatali, anche da causa di morte improvvisa e inaspettata, e nell'interpretazione istologica, compreso lo studio del sistema nervoso autonomo e di conduzione cardiaca.

- disponibilità di personale tecnico di laboratorio con esperienza consolidata nell'allestimento di preparati istologici autoptici anche particolari, quali macrosezioni, colorazioni speciali, e simili.

  Requisiti ambientali/strutturali:
- disponibilità di locali idonei all'esecuzione degli accertamenti diagnostici.

  Requisiti organizzativi:
- disponibilità o collegamento funzionale con laboratorio di patologia molecolare e genetica molecolare dotato di attrezzatura idonea (cappa a flusso laminare, congelatore a -80°C, thermal cycler, strumento per estrazione acidi nucleici, microcentrifuga).

2. di individuare, per la Regione Veneto, quale struttura per il riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto l'Unità Operativa Complessa di Patologia Cardiovascolare dell'Azienda Ospedaliera di Padova;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. la Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2219 del 20 dicembre 2011

Approvazione progetto "Supporto all'azione di comunicazione istituzionale via web in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con riferimento ad ambiti regionali e interregionali". Impegno di spesa.

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva un progetto finalizzato a supportare l'organizzazione regionale (Direzione Prevenzione/Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro) nel garantire la comunicazione istituzionale, sistematica ed aggiornata, sul tema della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, utilizzando gli strumenti web sviluppati dalla Regione Veneto, al fine di sostenere l'azione regionale di programmazione, indirizzo, gestione e monitoraggio delle attività, di integrare e omogeneizzare i comportamenti sul territorio regionale e nazionale e di diffondere le informazioni sulle iniziative in atto mettendole a disposizione di chiunque ne sia interessato.

La delibera prevede un impegno di spesa sul capitolo 100707 con finanziamento statale.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Fra le linee di azione strategiche individuate sul tema della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2010 - 2012 evidenzia "la definizione ed attuazione di programmi di informazione, assistenza e formazione che prevedano una focalizzazione sulle attività lavorativa a maggior rischio (a partire da edilizia ed agricoltura) e sul benessere complessivo dei lavoratori", sottolineando il ruolo fondamentale dell'informazione degli operatori che, a vario titolo, sono chiamati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, oltre all'importanza dell'omogeneizzazione e standardizzazione delle attività dei Servizi di Prevenzione.

In tale contesto, il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome riserva un ruolo chiave alla circolazione delle informazioni nell'ambito del sistema di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro definito dall'art. 2 lett. p) del D.lgs 81/08.

La Regione Veneto, che dal 2010 coordina le altre Regioni nell'ambito della Commissione salute della Conferenza permanente delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rappresenta, tramite la Direzione Prevenzione, le altre Regioni nel "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza" di cui all'art. 5 D.lgs 81/08 e nella "Commissione consultiva permanente" di cui all'art. 6 D.lgs 81/08 e coordina il "Gruppo tecnico interregionale sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro".

In ambito locale, la Regione presiede il Comitato di Coordinamento, istituito con Dgr 4182/2009 in ottemperanza all'art. 7 del D.lgs 81/08 e, tramite la Direzione Prevenzione, ne svolge le funzioni di segreteria e supporto organizzativo, curando la predisposizione annuale del documento di "Pianificazione delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per il coordinamento dell'azione dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro -SPISAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Ulss SPISAL, delle Direzioni Provinciali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Per quanto concerne l'operatività sul territorio regionale, un ruolo specifico è assunto dalla Direzione regionale Prevenzione/Servizio per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che indirizza il sistema SPISAL pianificandone gli obiettivi di attività e monitorandone i risultati raggiunti, a garanzia dell'omogeneità delle azioni e dell'adozione di politiche strategiche comuni.

Lo svolgimento efficace delle funzioni di pianificazione e coordinamento richiede l'implementazione di strumenti di knowledge management per la gestione del flusso dei dati e l'organizzazione degli stessi in un patrimonio Comune di informazioni e conoscenze.

A tali fini la Direzione Prevenzione - Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro - garantisce il costante aggiornamento della propria sezione del sito internet istituzionale della Regione Veneto, quale strumento di comunicazione a disposizione del pubblico, degli stakeholder e dei professionisti del settore, interessati alle iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro attive nell'ambito del territorio regionale.

Analogamente, sarà necessario provvedere per il sito internet dedicato alla Commissione Salute in fase di costruzione, su iniziativa dell'Assessorato alla Sanità, finalizzato allo scambio operativo di documenti con le Regioni e Province Autonome, funzionale alla partecipazione delle stesse ai tavoli interregionali e nazionali.

Si tratta con il presente provvedimento di approvare un progetto finalizzato a supportare l'organizzazione regionale (Direzione Prevenzione - Servizio per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) nel garantire la comunicazione istituzionale, sistematica ed aggiornata, sul tema della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, utilizzando gli strumenti web sviluppati dalla Regione Veneto, al fine di sostenere l'azione regionale di programmazione, indirizzo, gestione e monitoraggio delle attività, di integrare e omogeneizzare i

comportamenti sul territorio regionale e nazionale e di diffondere le informazioni sulle iniziative in atto mettendole a disposizione di chiunque ne sia interessato.

Si rimanda all'allegato A al presente provvedimento l'individuazione degli obiettivi specifici del progetto, delle risorse disponibili e del piano finanziario di spesa previsto.

La responsabilità di progetto è affidata al dr. Luciano Marchiori, in qualità di Dirigente del Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione regionale Prevenzione.

Si dà atto che l'iniziativa rappresenta l'evoluzione del progetto di ricerca finalizzata (art. 12 e 12bis del D.lgs 502/1992) dal titolo "Progettazione e sperimentazione di un portale I.S.P.E.S.L.-Regioni per il monitoraggio dei LEA negli SPSAL", approvato per l'anno finanziario 2003 dal Ministero della Salute e cofinanziato dall'ISPESL in qualità di capofila della ricerca e responsabile della conduzione del progetto stesso.

Il suddetto progetto, che avrebbe dovuto essere sviluppato per le diverse azioni nel quale era articolato dal capofila e dalle diverse Unità operative (tra cui il Veneto) secondo specifici sottoprogetti formalizzati con apposite convenzioni, non è mai stato avviato.

La Regione Veneto in base alla convenzione sottoscritta con l'ISPESL (PMS 28/03/UO7) ha ricevuto un acconto pari a € 30.996, 50, che è disponibile per il nuovo progetto sul capitolo 100707 "Spese per la realizzazione del progetto speciale Progettazione e sperimentazione di un portale ISPESL- regioni per il monitoraggio dei LEA negli SPISAL" del Bilancio regionale 2011, che presenta sufficiente disponibilità.

Si incarica l'Azienda Ulss n. 4 "Veneto Orientale", tramite il Dipartimento di Prevenzione di gestire i fondi per conto della Regione del Veneto - Direzione Prevenzione secondo il piano finanziario definito per il progetto nell'allegato A al presente provvedimento, con richiesta di trasmettere la rendicontazione di attività e di spese sostenute, a firma del Direttore generale, entro il 31 marzo 2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma secondo, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

Vista la Lr 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione".

delibera

1. di approvare il progetto "Supporto all'azione di comunicazione istituzionale via web in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con riferimento ad ambiti regionali e interregionali" di cui all'allegato A al presente provvedimento come parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. di affidare la responsabilità di progetto al dr. Luciano Marchiori Dirigente del Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione regionale Prevenzione;
3. di impegnare a favore dell'Azienda Ulss n. 4 - "Alto Vicentino", l'importo di € 30.996,50 (trentamilanovecentonovantasei,50) sul capitolo 100707 "Spese per la realizzazione del progetto speciale di Progettazione e sperimentazione di un portale ISPESL- regioni per il monitoraggio dei LEA negli SPISAL" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, che presenta sufficiente disponibilità;
4. di incaricare l'Azienda Ulss n. 4 - "Alto Vicentino", tramite il Dipartimento di Prevenzione di gestire i suddetti fondi per conto della Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, secondo il piano finanziario definito per il progetto nell'allegato A al presente provvedimento, con richiesta di trasmettere la rendicontazione di attività e di spese sostenute, a firma del Direttore generale, entro il 31 marzo 2013;
5. di incaricare il Dirigente della Direzione Prevenzione della liquidazione del finanziamento complessivamente quantificato in € 30.996,50 (trentamilanovecentonovantasei,50) a favore dell'Azienda Ulss n. 4 - "Alto Vicentino"secondo le seguenti modalità:
   - 80% entro 6 mesi dall'adozione del presente provvedimento;
   - il restante 20% a presentazione della rendicontazione di attività e di spese sostenute alla Direzione Prevenzione a firma del Direttore generale, entro il 31 marzo 2013;
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. la Direzione regionale Prevenzione è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Progetto "Supporto all'azione di comunicazione istituzionale via web in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro con riferimento ad ambiti regionali e interregionali".

Descrizione ed analisi del problema

Fra le linee di azione strategiche individuate sul tema della tutela della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, il Piano Nazionale di Prevenzione (PNP) 2010 - 2012 evidenzia "la definizione ed attuazione di programmi di informazione, assistenza e formazione che prevedano una focalizzazione sulle attività lavorativa a maggior rischio (a partire da edilizia ed agricoltura) e sul benessere complessivo dei lavoratori", sottolineando il ruolo fondamentale dell'informazione degli operatori che, a vario titolo, sono chiamati ad assicurare condizioni di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, oltre all'importanza dell'omogeneizzazione e standardizzazione delle attività dei Servizi di Prevenzione.

In tale contesto, il Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome riserva un ruolo chiave alla circolazione delle informazioni nell'ambito del sistema di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro definito dall'art. 2 lett. p) del D.lgs 81/08.

La Regione Veneto, che dal 2010 coordina le altre Regioni nell'ambito della Commissione salute della Conferenza permanente delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, rappresenta, tramite la Direzione Prevenzione, le altre Regioni nel "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza" di cui all'art. 5 D.lgs 81/08 e nella "Commissione consultiva permanente" di cui all'art. 6 D.lgs 81/08 e coordina

il "Gruppo tecnico interregionale sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro".

In ambito locale, la Regione presiede il Comitato di Coordinamento, istituito con Dgr 4182/2009 in ottemperanza all'art. 7 del D.lgs 81/08 e, tramite la Direzione Prevenzione, ne svolge le funzioni di segreteria e supporto organizzativo, curando la predisposizione annuale del documento di "Pianificazione delle attività di prevenzione, vigilanza, formazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", per il coordinamento dell'azione dei Servizi di Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro -SPISAL dei Dipartimenti di Prevenzione delle Ulss SPISAL, delle Direzioni Provinciali del Lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

Per quanto concerne l'operatività sul territorio regionale, un ruolo specifico è assunto dalla Direzione regionale Prevenzione/Servizio per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che indirizza il sistema SPISAL pianificandone gli obiettivi di attività e monitorandone i risultati raggiunti, a garanzia dell'omogeneità delle azioni e dell'adozione di politiche strategiche comuni.

Lo svolgimento efficace delle funzioni di pianificazione e coordinamento richiede l'implementazione di strumenti di knowledge management per la gestione del flusso dei dati e l'organizzazione degli stessi in un patrimonio Comune di informazioni e conoscenze.

A tali fini la Direzione Prevenzione/Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro garantisce il costante aggiornamento della propria sezione del sito internet istituzionale della Regione Veneto, quale strumento di comunicazione a disposizione del pubblico, degli stakeholder e dei professionisti del settore, interessati alle iniziative di promozione della salute e sicurezza sul lavoro attive nell'ambito del territorio regionale.

Analogamente, sarà necessario provvedere per il sito internet dedicato alla Commissione Salute in fase di costruzione, su iniziativa dell'Assessorato alla Sanità, finalizzato allo scambio operativo di documenti con le Regioni e Province Autonome, funzionale alla partecipazione delle stesse ai tavoli interregionali e nazionali.

Soluzioni proposte sulla base delle evidenze

La necessità di garantire la comunicazione istituzionale in maniera sistematizzata ed aggiornata, richiede l'avvio di azioni che assicurino supporto all'organizzazione regionale (Direzione Prevenzione/Servizio per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro) con l'obiettivo di sostenere l'azione regionale di programmazione, indirizzo, gestione e monitoraggio delle attività, di integrare e omogeneizzare i comportamenti sul territorio regionale e nazionale e di diffondere le informazioni sulle iniziative in atto mettendole a disposizione di chiunque ne sia interessato.

La comunicazione aggiornata riguarderà in particolare:

- novità legislative e linee di indirizzo interpretative emanate o da emanare a livello regionale e/o nazionale;
- attività degli organismi istituzionali regionali e nazionali del settore;
- iniziative di prevenzione, vigilanza, promozione e assistenza;
- rischi lavorativi;
- dati statistici ed epidemiologici utili alla programmazione e alla pianificazione degli interventi nei settori e nelle aziende a maggior rischio infortunistico e di malattia professionale.

Obiettivo generale

Garantire la comunicazione istituzionale, sistematica ed aggiornata, sul tema della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, utilizzando gli strumenti web sviluppati dalla Regione Veneto, al fine di sostenere l'azione regionale di programmazione, indirizzo, gestione e monitoraggio delle attività, di integrare e omogeneizzare i comportamenti sul territorio regionale e nazionale e di diffondere le informazioni sulle iniziative in atto mettendole a disposizione di chiunque ne sia interessato.

Obiettivi specifici

1) Sviluppare e aggiornare il portale istituzionale della Regione Veneto nella sezione dedicata alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro assicurando l'aggiornamento delle informazioni sull'attività regionale in corso, a disposizione degli enti e organismi nazionali, delle parti sociali, delle imprese, dei professionisti, e dei cittadini;

2) Sviluppare e aggiornare il sito di collegamento con le altre Regioni e Province Autonome al fine di permettere uno scambio operativo di documenti funzionale alla partecipazione ai tavoli nazionali

3) Sviluppare e aggiornare un sito intranet dedicato agli SPISAL delle Ulss della Regione Veneto per la condivisione di documenti sui quali è necessario uno scambio riservato di informazioni.

Strumenti

Sito www.regione.veneto.it

Sito www.salute.regione.veneto.it

Risorse

Personale della Direzione Prevenzione/ Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, ognuno secondo le proprie competenze e nel rispetto degli obiettivi di attività assegnati

Budget di progetto finalizzato a consentire l'attivazione di un contratto di collaborazione per lo sviluppo, gestione e aggiornamento delle sezioni dei portali internet e intranet attivi.

Responsabile di progetto

Dr. Luciano Marchiori Dirigente del Servizio per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro della Direzione regionale Prevenzione;

Piano finanziario

Voce di spesa	Euro
Contratto di collaborazione	30.996,50
Totale importo	30.996,50

Struttura di supporto per la gestione finanziaria

Azienda Ulss n. 4 (tramite il Dipartimento di Prevenzione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2220 del 20 dicembre 2011

Accordo Conferenza Permanente Stato Regioni e Province Autonome - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008. Attuazione dell'art. 1 c.1 lettera e) dell'Accordo: schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Rinnovo dello schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di cui alla Dgr n. 3223 del 28 ottobre 2008.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Accordo n. 115/CSR del 20 marzo 2008: rinnovo dello schema tipo di convenzione con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue di cui alla Dgr n. 3223 del 28 ottobre 2008.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il 4° Piano Sangue e Plasma regionale (deliberazione del Consiglio regionale n. 18 del 25 marzo 2004), nella definizione degli obiettivi strategici del Sistema Trasfusionale, valorizza la funzione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, di midollo osseo e sangue placentare, in quanto promuovono non solo la cultura della solidarietà, ma collaborano a diffondere stili di vita in sintonia con l'educazione alla salute ed al benessere dell'individuo. Nella nostra Regione la fattiva collaborazione fra Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue e mondo professionale, in particolare, ha consentito, nel quadro della Programmazione regionale, il raggiungimento di significativi risultati in termini di autosufficienza interna, nonché di capacità di contribuzione all'autosufficienza nazionale.

La Legge n. 219/05 prevede, all'art. 6 c. 1 lettera b), l'adozione dello schema tipo per la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue tramite uno o più Accordi disposti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, il successivo Dm 18 aprile 2007, recante "Indicazioni sulle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", prevede che tali organizzazioni concorrano ai fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale, secondo i piani sanitari regionali, mediante convenzioni da stipulare con le Regioni in conformità allo schema tipo di cui sopra, adottato con Accordo sancito il 20 marzo 2008 (Repertorio Atti n. 115/CSR).

La partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue si sviluppa in due ambiti di attività:

§la promozione alla donazione, mediante la chiamata dei donatori, il reclutamento di nuovi donatori, la fidelizzazione dei donatori già arruolati, la tutela dei donatori sotto il profilo sanitario e organizzativo;

§la raccolta del sangue in via convenzionata, integrando il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale (DIMT) soprattutto per le raccolte festive in alcune realtà.

L'impegno per la raccolta convenzionata delle Associazioni dei donatori di sangue (AVIS) copre attualmente in Veneto circa il 15 % della raccolta totale di sangue intero, attraverso Strutture di Raccolta Convenzionata (SRC) autorizzate in tre Province (Treviso, Padova, Venezia); presso la sola Azienda Ulss 12 è inoltre autorizzata la raccolta convenzionata di plasma in aferesi. Il criterio operativo delle SRC è definito dal D. Lgs. n. 261/07 e risponde ai vincoli autorizzativi della Regione del Veneto (Dgr n. 2467/06). Con l'avvio dei DIMT, previsti dal 4° Piano Sangue, sono state definite la gestione operativa dipartimentale (Dgr n. 3910/07) e la regolazione dei rapporti tra i DIMT ed il Coordinamento regionale (CRAT - Dgr n. 4166/07). Le SRC, quindi, il cui ambito territoriale deve coincidere con il DIMT, si integrano necessariamente sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale con il DIMT di riferimento che definisce criteri quali-quantitativi per la massima efficienza ed efficacia della raccolta, sulla base di quanto assegnato dalla programmazione regionale, per il tramite del CRAT, al livello dipartimentale.

L'attivazione di una nuova SRC, nelle sue varie articolazioni secondo le diverse tipologie di raccolta, va quindi valutata e approvata nel contesto regionale e deve tener conto della programmazione della raccolta complessiva in funzione dell'autosufficienza. La richiesta dell'Associazione/Federazione va quindi posta alla Regione del Veneto che ne deve approvare l'istituzione con propria delibera, come previsto dal 4° Piano sangue, acquisiti il parere del Responsabile del CRAT e l'autorizzazione al funzionamento, sulla scorta dei criteri della Dgr n. 2467/06.

In conformità a quanto sopra, l'AVIS provinciale di Treviso, con nota n. 1031 del 25 agosto 2011 indirizzata alla Segreteria regionale per la Sanità, chiedeva l'autorizzazione per la raccolta di plasma in aferesi presso la sede di raccolta di Motta di Livenza, sita in Piazza Madonna n. 4, struttura già sottoposta a positiva verifica da parte dell'ARSS, sulla base dei criteri di cui alla Dgr n. 2467/06. Acquisito il parere conforme da parte del Responsabile del CRAT, con la presente deliberazione viene autorizzata l'AVIS provinciale di Treviso alla raccolta di plasma in aferesi presso la sede di Motta di Livenza, operando sotto la responsabilità tecnica del DIMT di Treviso e coerentemente alla programmazione regionale definita dal CRAT.

Con Dgr n. 3223 del 28 ottobre 2008, la Giunta regionale ha provveduto ad approvare lo schema tipo di convenzione tra l'Azienda sanitaria capofila del DIMT e le rappresentanze provinciali delle Associazioni/Federazioni del Volontariato. Nel medesimo atto, è stato definito l'aggiornamento delle tariffe (uniformi su tutto il territorio nazionale) di rimborso delle attività associative e di raccolta associativa.

L'Accordo del 20 marzo 2008 assegna alle Regioni il compito di provvedere, entro sei mesi dalla scadenza della convenzione, all'avvio del confronto con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue per il suo rinnovo. Il Responsabile del CRAT, sulla base di quanto definito all'articolo 11 dell'Accordo, ha provveduto ad aprire tavoli di lavoro con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue rappresentative su scala regionale, con chiusura delle proposte all'interno dell'Organismo di Supporto Scientifico e Tecnico (OSST), confrontandosi su alcuni aspetti della convenzione che avevano necessità di una rivisitazione. Va precisato che già successivamente all'approvazione della Dgr n. 3223/08, la Segreteria regionale per la Sanità era intervenuta con alcune esplicitazioni riguardo l'art. 8 (Copertura assicurativa) proponendo un modello omogeneo regionale per la gestione del rischio del donatore, che viene ora riproposto nella revisione dello schema tipo di convenzione. Gli aspetti sui quali si è reso necessario procedere ad una modifica dello schema tipo

di convenzione, di cui alla Dgr n. 3223/08, hanno riguardato l'art. 9 (Ristoro del donatore e spese di viaggio) proponendo un valore economico unico, pari ad Euro 2,50/donazione e con decorrenza 1° gennaio 2012, per il ristoro del donatore nel caso in cui lo stesso venga erogato dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue. Per il rimborso delle spese di viaggio, pur nelle differenziazioni proposte nelle convenzioni stipulate attualmente a livello provinciale, ci si è orientati verso una linea guida che garantisse omogeneità nel trattamento del donatore.

L'obiettivo di garantire la massima uniformità del trattamento del donatore di sangue attraverso il rinnovo dell'attuale convenzione non ha riguardato solamente l'art. 9 (Ristoro del donatore e spese di viaggio), ma anche alcuni aspetti riportati nell'art. 7 (Organizzazione della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dall'Associazione/Federazione e della raccolta festiva di sangue e dei suoi componenti gestite dai servizi trasfusionali); in modo particolare il pannello di esami a cui viene sottoposto il donatore ed il relativo questionario, che attualmente presentano consistenti difformità tra DIMT. A tal fine, il CRAT ha chiesto il supporto della Società scientifica regionale di Medicina Trasfusionale (SIMTI) che, all'interno dell'OSST, valutata la normativa nazionale, ha fornito una proposta che è stata approvata e recepita dal CRAT. L'OSST, nell'ambito delle proprie prerogative, ha inteso fornire un ulteriore contributo, recepito dal CRAT, proponendo che, in caso di documentata dislipidemia, il profilo annuale possa essere integrato con la determinazione del colesterolo HDL e che, in caso di ipertrofia prostatica documentata da valutazione specialistica, in soggetto di almeno 50 anni, il profilo annuale possa essere integrato con la determinazione del PSA. SIMTI regionale provvederà a trasmettere al CRAT periodiche revisioni del pannello di esami e del questionario, alla luce dell'evoluzione della normativa nazionale in materia. Il CRAT provvederà a sua volta alla trasmissione del documento alle Aziende sanitarie, ai DIMT ed alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Ne consegue quindi che il pannello di esami ed il questionario per i donatori, di cui agli Allegati B e C e s.m.i., è unico a livello regionale; il profilo annuale di cui all'Allegato B, per l'arco di vigenza della presente convenzione, da adottarsi sia presso le strutture pubbliche che presso quelle in convenzione, può essere integrato, in caso di documentata dislipidemia, con la determinazione del colesterolo HDL ed in caso di ipertrofia prostatica, documentata da valutazione specialistica, in soggetto di almeno 50 anni, con la determinazione del PSA. È fatta salva la facoltà del medico che valuta l'idoneità procedere ad ulteriori accertamenti nel caso in cui siano direttamente correlati e finalizzati al giudizio di idoneità. Sempre l'art. 7, allo scopo di garantire un adeguato livello di competenze del personale operante nelle SRC, dispone che il DIMT debba prevedere uno specifico percorso formativo finalizzato all'adeguamento rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa regionale e nazionale in materia, passaggio necessario alla luce del fatto che le SRC operano obbligatoriamente sotto la responsabilità tecnica ed organizzativa del DIMT di riferimento.

La Regione del Veneto, con la Dgr n. 3223/08, ha ritenuto di rimodulare la valorizzazione della tariffa di cui all'Allegato A dell'Accordo Stato Regioni incrementandola di 1,50 € per ogni raccolta di sangue intero e di plasma in aferesi per l'arco di vigenza della convenzione, quale contributo finalizzato alla acquisizione dei requisiti di autorizzazione/accreditamento istituzionale. Dato che le attività in essere proseguiranno anche nei prossimi anni, in vista anche dell'acquisizione dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea per la lavorazione del plasma per la produzione di medicinali plasmaderivati, tale contributo va confermato anche per la prossima convenzione di cui al presente atto. La Regione del Veneto ha ritenuto altresì, con la Dgr n. 3223/08, di integrare i valori della tariffa per le attività associative con un importo pari a 0,30 € per donazione, per il periodo di vigenza della convenzione, finalizzato al miglioramento dell'efficienza degli uffici di chiamata associativa e alla integrazione degli stessi su base dipartimentale. Anche tale contributo va confermato per la prossima convenzione di cui al presente atto. In modo particolare, si ritiene opportuno di demandare al CRAT il coordinamento di uno specifico Gruppo di lavoro, partecipato dalle Associazioni e Federazioni del Volontariato e dai Professionisti, finalizzando le attività dello stesso alla realizzazione compiuta di un modello di chiamata dipartimentale, in coerenza al modello organizzativo adottato dalla Regione del Veneto per le attività trasfusionali.

Infine, per dare omogeneità su base regionale e dipartimentale al sistema trasfusionale, lo schema tipo di convenzione adottato dalla Giunta regionale, Allegato A della presente deliberazione, dovrà essere applicato in maniera uniforme su base provinciale e stipulato fra il Direttore generale dell'Azienda capofila del DIMT e il Presidente provinciale della Associazione/Federazione dei donatori di sangue. Analogamente, la gestione amministrativa dei rapporti economici sarà unificata sull'Azienda capofila del DIMT, utilizzando la funzionalità informatica unica del dipartimento.

Anche il criterio assicurativo sarà reso uniforme a livello regionale in quanto le Aziende capofila dovranno attenersi ai criteri riportati nello schema di Convenzione, di cui all'Allegato A della presente deliberazione.

I provvedimenti attuativi della presente deliberazione, a livello dipartimentale, dovranno essere adottati entro tre mesi dalla sua pubblicazione, come disposto dal citato Accordo 115/CSR/08 (art. 1, c. 1 lettera g).

Viene confermato con l'attuale deliberazione, come già definito con la Dgr n. 3223/08, che gli importi riconosciuti quale rimborso per le attività di raccolta, in analogia al citato Accordo Stato Regioni e Province Autonome, non comprendono il costo per i materiali (sacche di raccolta, provette e presidi per il prelievo dei controlli e idoneità) e i service (essenzialmente per l'acquisizione e manutenzione delle bilance per la raccolta e, nel caso di plasmaferesi, dei separatori) che sono messi a disposizione dal DIMT di riferimento, all'interno dei percorsi di acquisizione amministrativa dipartimentale/regionale e della gestione manutentiva e di verifica, al fine di una necessaria integrazione sotto il profilo tecnico-organizzativo e gestionale.

La presente deliberazione introduce quindi la revisione della regolamentazione per la partecipazione delle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue alle attività trasfusionali, tramite lo schema tipo di convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante dell'atto, nonché introduce, con gli Allegati B e C, il questionario ed il pannello esami per i donatori, unici a livello regionale.

Come previsto dall'Accordo Stato Regioni (art. 11, c. 2), la Giunta regionale provvederà con successivo atto ad adeguare

le tariffe riconosciute alle Associazioni/Federazioni del Volontariato in base ai parametri ISTAT.

I contenuti della ridefinizione dello schema tipo di convenzione, del profilo diagnostico e del questionario per i donatori sono stati discussi con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue ed approvati nell'ambito dell'Organismo di Supporto Scientifico e Tecnico (OSST - Dgr n. 4166/07) nelle riunioni del 6 luglio 2011 e 7 settembre 2011.

Il Relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la Legge n. 219 del 21 ottobre 2005;

Visto il Decreto Legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;

Visti i DDMM 22 novembre 1993, 5 novembre 1996 e 18 aprile 2007;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: "Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici" - Repertorio Atti n. 1806/CSR del 24 luglio 2003;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Principi generali ed i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province Autonome e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue" - Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica" - Repertorio Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010;

Visto il 4° Piano Sangue e Plasma regionale (Deliberazione del Consiglio regionale n. 18/04);

Vista la Legge regionale 15 novembre 1994, n. 65;

Viste le DDgr n. 2715/00, 1610/02, 1175/03, 3112/03, 4303/04, 362/05, 1959/06, 2467/06, 3910/07, 4166/07, 3221/08, 3222/08, 3223/08, 3675/08, 852/10, 645/11, 755/11, 756/11;

Vista la nota dell'AVIS provinciale di Treviso prot. n. 1031 del 25 agosto 2011;

Visti i verbali delle riunioni dell'OSST del 6 luglio 2011 e del 7 settembre 2011;

delibera

1. di approvare lo schema tipo di convenzione tra le Aziende sanitarie, capofila dei DIMT, e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue, ai sensi dell'art. 1, c. 1 lettera e) dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni, Repertorio Atti n. 115/CSR/08, citato in premessa, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare gli Allegati B e C, parte integrante del presente provvedimento, riguardanti il pannello di esami ed il questionario per il donatore, unici a livello regionale, da adottarsi sia presso le strutture pubbliche che presso quelle in convenzione;

3. di approvare la proposta del CRAT che in caso di documentata dislipidemia, il profilo annuale del donatore, sia presso le strutture pubbliche che presso quelle in convenzione, possa essere integrato con la determinazione del colesterolo HDL e che in caso di ipertrofia prostatica, documentata da valutazione specialistica, in soggetto di almeno 50 anni, il profilo annuale possa essere integrato con la determinazione del PSA;

4. di incaricare i Direttori Generali delle Aziende sanitarie, capofila dei DIMT, di stipulare, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente atto, la Convenzione con le rappresentanze provinciali delle Associazioni/Federazioni del Volontariato;

5. di incaricare le Aziende sanitarie, capofila dei DIMT, alla stipula di copertura assicurativa, secondo i criteri riportati nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

6. di demandare al CRAT il coordinamento di uno specifico Gruppo di lavoro, partecipato dalle Associazioni/Federazioni del Volontariato e dai Professionisti, finalizzando le attività dello stesso alla realizzazione compiuta di un modello di chiamata dipartimentale, in coerenza al modello organizzativo adottato dalla Regione del Veneto per le attività trasfusionali;

7. di demandare al CRAT la trasmissione alle Aziende sanitarie, ai DIMT ed alle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue le periodiche revisioni degli Allegati B e C, recepito il parere della SIMTI regionale;

8. di autorizzare l'AVIS provinciale di Treviso alla raccolta di plasma in aferesi presso la sede di Motta di Livenza, sita in Piazza Madonna n. 4, operando sotto la responsabilità tecnica del DIMT di Treviso e coerentemente alla programmazione regionale definita dal CRAT;

9. di rinviare a successivi atti giuntali l'adeguamento dei valori economici delle tariffe ex Allegato A dell'Accordo, in base ai parametri ISTAT;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato A

Schema tipo di Convenzione fra le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e le Aziende Sanitarie del Veneto, capofila dei DIMT, per la partecipazione alle attività trasfusionali, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/05, dell'art. 2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e del punto 5 del 4° PSPR.

L'anno 201__ il giorno_____del mese di_____ in _____ la ULSS/AO/AOUI _____ (di seguito indicata Azienda), capofila del DIMT, nella persona del Direttore Generale pro-tempore _____

e

l'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue __ _____, nella persona del suo Presidente provinciale pro-tempore _____

vista la DGR n. _____ che attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008
convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina la partecipazione alle attività trasfusionali ed il concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario regionale, della Associazione/Federazione indicata in epigrafe, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b) della L. n. 219/05, e dall'art. 2 dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni n. 115/CSR del 20 marzo 2008 e dal punto 5 del 4° PSPR e dall'art 2 del D. Lgs. n. 261/07.

La presente convenzione, finalizzata alla promozione e sostegno della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti, garantisce e attua:

a) la partecipazione dell'Associazione/Federazione alla programmazione ed organizzazione dipartimentale e locale delle attività trasfusionali, in generale, e dell'attività di raccolta, in particolare;
b) la promozione della donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti, comprese le cellule staminali ematopoietiche e del cordone ombelicale;
c) la promozione dell'informazione dei cittadini e della formazione dei donatori;
d) la promozione dello sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
e) il sostegno dello sviluppo della chiamata e delle attività gestite dall'Associazione/Federazione dei donatori di sangue e la definizione delle modalità di raccordo organizzativo con il sistema trasfusionale dipartimentale e regionale;
f) il sostegno dello sviluppo della gestione informatizzata delle attività gestite dall'Associazione/Federazione, attraverso l'utilizzo del sistema informativo trasfusionale dipartimentale e regionale;
g) la promozione della tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario, garantendo ai donatori condizioni uniformi di trattamento;
h) la promozione del miglioramento continuo della qualità delle attività gestite dall'Associazione/Federazione;
i) l'inserimento della raccolta associativa in convenzione nel percorso di autorizzazione e accreditamento delle attività sanitarie dipartimentali e regionali;
j) l'incentivazione dello sviluppo di programmi di promozione della salute specificatamente dedicati ai donatori di sangue e della valorizzazione dell'osservazione epidemiologica;
k) la definizione, in ambito dipartimentale, delle modalità di finanziamento delle attività oggetto della convenzione;
l) la definizione della durata, validità, modalità e operatività degli organismi di controllo sull'applicazione.

Art. 2
Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

Le finalità di cui all'articolo 1 sono attuate dall'Associazione/Federazione attraverso:

a) il reclutamento di nuovi donatori e la fidelizzazione degli stessi;
b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione, anche con il concorso del DIMT;
c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima, e gratuita del sangue e dei suoi componenti;
e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi;
f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Art. 3
Informazione e aggiornamento dei donatori

Per permettere ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione, il DIMT, con il supporto dell'Azienda, tramite l'Associazione/Federazione e con l'apporto tecnico delle Strutture Trasfusionali afferenti, promuove specifiche iniziative

a) per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sui diversi tipi di prelievo cui possono sottoporsi,

b) per l'informazione circa tutte le associazioni presenti ed operanti nel territorio,

c) per programmi di educazione alla salute.

Per tali iniziative la Conferenza del DIMT propone all'Azienda specifici progetti obiettivo.

Il DIMT collabora con l'Associazione/Federazione proponendo programmi e proposte per il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, in particolare della raccolta, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

Art. 4
Tutela del donatore e promozione della salute

La legge 219/05 riconosce all'Associazione/Federazione la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine il DIMT, in collaborazione con l'Associazione/Federazione, favorisce:

a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta dello stesso;
f) l'implementazione delle politiche per il buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento del Comitato ospedaliero, all'interno del quale è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante dell'As-

sociazione/Federazione, secondo i criteri costitutivi del Comitato stesso;

g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;

h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento più sani, capaci di migliorare il livello di salute e favorire il benessere.

Art. 5
Gestione dei donatori

La gestione dei donatori è integrata sulla banca dati del sistema informativo dipartimentale e regionale, con specifiche funzioni di scambio informativo, finalizzate alla chiamata dei donatori, alla sospensione per cause sanitarie, all'inserimento delle nuove idoneità, al riscontro delle nuove donazioni, e in funzione della rendicontazione mensile di cui al successivo art. 9, e per le statistiche di verifica di risultato richieste dal Coordinamento Regionale (CRAT). La gestione dei donatori, pertanto, deve usufruire, a regime, dell'unica piattaforma (database) dipartimentale in costante aggiornamento sul database del CRAT. In particolare, devono essere adottate adeguate modalità organizzative per la gestione dell'archivio donatori, favorendo la costruzione, in base alla normativa vigente, di un flusso informativo bi-direzionale della banca dati condivisa tra l'Associazione/Federazione e la struttura trasfusionale dipartimentale, al fine di aggiornare i dati dei donatori presenti nell'archivio.

L'accesso alle informazioni da parte dell'Associazione/Federazione è regolata in modo da garantire ai donatori la tutela dei dati sensibili.

Art. 6
Organizzazione della chiamata

La chiamata alla donazione per i donatori afferenti ai servizi trasfusionali e alle unità di raccolta convenzionata presenti nel DIMT è attuata dall'Associazione/Federazione di donatori volontari di sangue.

Il DIMT concorda con l'Associazione/Federazione specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa del servizio di chiamata, in particolare attraverso:

a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano di gestire il servizio di chiamata dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto delle esigenze di gestione del servizio di chiamata delle Associazioni/Federazioni e della disponibilità alla donazione dei donatori associati;

b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata.

L'Associazione/Federazione si impegna a collaborare con il DIMT nelle situazioni di emergenza e di calamità pubblica che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del DIMT e del CRAT.

Le modalità di chiamata sono definite dal punto di vista strategico nella Conferenza del DIMT e attuate dal punto di vista operativo a seguito di accordi con il Comitato locale di Partecipazione.

In tale ottica il DIMT, compatibilmente con le esigenze logistiche ed organizzative, prevede, secondo modalità concordate dal Comitato locale di partecipazione, l'attivazione dell'ufficio di chiamata, all'interno della sede ospedaliera, o comunque collegato con il servizio trasfusionale, mediante strumenti informatici e telefonici. In particolare l'Azienda provvede all'abilitazione o installazione della linea telefonica, addebitando all'Associazione/Federazione il costo della utenza telefonica impiegata.

Art. 7
Organizzazione della raccolta di sangue e dei suoi componenti gestite dall'Associazione/Federazione e della raccolta festiva di sangue e dei suoi componenti gestite dai servizi trasfusionali

Secondo quanto previsto dal punto 5 del 4° PSPR, in funzione della copertura del fabbisogno per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e/o nazionale, l'attività di raccolta del sangue può essere integrata dalle Associazioni/Federazioni di donatori di sangue.

Allo scopo di garantire un adeguato livello di competenze del personale operante nella SRC, il DIMT deve prevedere uno specifico percorso formativo finalizzato all'adeguamento rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa regionale e nazionale.

SRC e DIMT adottano, nell'ambito delle procedure di valutazione dell'idoneità, i pannelli di esami e il questionario per il donatore, unici a livello regionale, di cui agli Allegati B e C e s.m.i.

In caso di documentata dislipidemia, il profilo annuale del donatore può essere integrato con la determinazione del colesterolo HDL ed in caso di ipertrofia prostatica, documentata da valutazione specialistica, in soggetto di almeno 50 anni, il profilo annuale può essere integrato con la determinazione del PSA.

Con riferimento ai pannelli di esami per il donatore, è facoltà del medico che valuta l'idoneità procedere ad ulteriori accertamenti nel caso in cui siano ritenuti direttamente correlati e finalizzati al giudizio di idoneità.

La presente convenzione regola, pertanto, anche l'attività di unità di raccolta gestita dall'Associazione/Federazione (struttura di raccolta convenzionata, SRC), già operante e autorizzata al momento della deliberazione regionale di recepimento dell'Accordo CSR 115/CSR del 20/03/2008.

L'unità di raccolta convenzionata (SRC) opera nell'ambito dipartimentale sotto la responsabilità tecnica ed organizzativa del DIMT territorialmente competente al quale devono essere obbligatoriamente conferite tutte le unità di sangue ed emocomponenti raccolte. La SRC opera in funzione dei tetti di produzione quali-quantitativi definiti in sede dipartimentale dalla programmazione annuale regionale, sottostando agli indirizzi di pianificazione e verifica previsti per il sistema trasfusionale regionale dalle DDGR nn. 3910/07 e 4166/07.

I rapporti fra DIMT e SRC sono sottoposti ai criteri autorizzativi della DGR n. 2467/07 ("Requisiti specifici per l'acquisizione di prodotti conferiti dalla raccolta convenzionata"); tali criteri fissano in modo documentale:

a) i livelli qualitativi e quantitativi di attività previsti e realizzati, all'interno della programmazione dipartimentale assegnata;
b) le modalità di integrazioni tecniche e funzionali con il servizio trasfusionale dipartimentale e i relativi standard operativi.

La SRC può operare in sede fissa o in sedi mobili, preventivamente autorizzate; essa provvede alla gestione dell'unità di raccolta predisponendo personale e locali propri o utilizzando ambienti e risorse messe a disposizione dalle Aziende del DIMT ricevente.

L'approvvigionamento dei materiali e attrezzature di raccolta rientra nei criteri dipartimentali previsti dalla DGR n. 3910/07 e trova copertura nel finanziamento dedicato (Finanziamento Regionale per le Attività Trasfusionali - FRAT).

L'erogazione dei rimborsi è definita al successivo art. 10.

La programmazione dell'attività di raccolta presso le articolazioni dei servizi trasfusionali del DIMT (di norma sedi sanitarie, con verifica di ottenuta autorizzazione) è definita all'interno della Conferenza del DIMT e del Comitato locale di partecipazione per favorire la promozione e l'incentivazione della raccolta festiva e decentrata. A tal fine l'Azienda capofila del DIMT autorizza, per il personale dipendente delle Aziende Sanitarie, specifici progetti obiettivo per aumentare la raccolta in funzione degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, prevedendone il finanziamento secondo la normativa regionale vigente. Tale attività può avvalersi anche di personale sanitario, tecnico e amministrativo in collaborazione con l'Associazione/Federazione: tale personale è comunque formato dal servizio trasfusionale e risponde, per i compiti di raccolta, sotto il profilo organizzativo, tecnico e normativo al responsabile della struttura trasfusionale di riferimento.

Art. 8
Copertura assicurativa

L'Azienda sede di Dipartimento stipula, d'intesa con l'Associazione/Federazione dei donatori di sangue, una idonea polizza assicurativa a copertura dipartimentale, aggiornata nei massimali, che deve garantire il donatore ed il candidato donatore da:
- conseguenze delle operazioni connesse al prelievo di sangue intero ed in aferesi e dei suoi componenti, visite ed esami di controllo, per danni subiti dal donatore;
- infortuni sofferti sia durante la donazione e/o il controllo, sia in occasione dell'accertamento di idoneità, visite ed esami di controllo, sia durante il tragitto per recarsi e ritornare dal luogo della donazione o delle visite effettuato con qualunque mezzo di trasporto terrestre e/o a piedi, escluso l'aereo.

Si intendono compresi nella garanzia i casi di morte ed invalidità permanente conseguenti e dipendenti dalla donazione del sangue intero e da aferesi e dei suoi componenti ed attività correlate come sopra indicate. Le garanzie sono operanti sia presso i centri pubblici deputati sia quando il prelievo venga effettuato nei centri di raccolta mobili con punti fissi gestiti dalle strutture sanitarie locali o, in convenzione, dalle associazioni di donatori di sangue.

La polizza assicurativa è parte integrante della convenzione. I costi relativi alla polizza assicurativa rientrano nel FRAT.

Art. 9
Ristoro del donatore e spese di viaggio

L'Azienda provvede a garantire un adeguato ristoro ai donatori presentatisi per la donazione, sia che si tratti di raccolta pubblica che in convenzione. Nel caso in cui l'Azienda preveda, secondo modalità definite in fase di stesura della convenzione, che il ristoro del donatore venga fornito dall'Associazione/Federazione, l'Azienda rimborserà all'Associazione/Federazione 2,50 euro/donazione. Tale importo fa riferimento all'anno 2012 e per gli anni successivi è soggetto all'indice di rivalutazione proposto annualmente per le tariffe riconosciute all'Associazione/Federazione per i rimborsi relativi alle attività associative.

L'Azienda provvede a rimborsare direttamente al donatore o tramite l'Associazione/Federazione le spese sostenute per il viaggio effettuato, di norma, con mezzo pubblico; qualora vi sia indisponibilità di mezzi pubblici e/o incompatibilità degli orari degli stessi con l'atto da compiere, al donatore spetterà un rimborso chilometrico, nella misura prevista per i dipendenti statali per l'uso di autoveicolo privato, calcolato in base alla distanza tra la sede di residenza o domicilio abituale ed il punto di raccolta dipartimentale più vicino accessibile. Tale rimborso compete anche nell'ipotesi in cui il prelievo non venga eseguito perché il donatore è giudicato non idoneo alla donazione da parte dei medici preposti.

Art. 10
Rapporti economici

L'Azienda capofila del DIMT, per lo svolgimento delle attività effettuate dall'Associazione/Federazione, garantisce il rimborso dei costi delle attività associative nonché della eventuale attività di raccolta, per gli importi definiti nelle tabelle B - C - D di cui alla DGR n. _____ che attua quanto disposto dall'Accordo della Conferenza Stato Regioni Repertorio Atti n. 115/CSR del 20 marzo 2008.

Le attività svolte dall'Associazione/Federazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, articolo 8, c. 2.

I rimborsi all'Associazione/Federazione sono pagati entro i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 231/02.

La rendicontazione delle attività effettuate è eseguita utilizzando il sistema informativo unico del DIMT di cui all'art. 5 e deve essere verificata e approvata dal Direttore del DIMT e dal Presidente Provinciale dell'Associazione/Federazione prima della sua liquidazione da parte dell'Azienda. La spesa sostenuta rientra nel FRAT assegnato al DIMT.

Le attività associative effettuate dall'Associazione/Federazione riguardano i donatori associati: si intende per donatore associato anche quel donatore che effettua la prima donazione purché sia documentata la richiesta di iscrizione alla Associazione/Federazione, secondo quanto previsto dall'art. 5.

Per le attività di raccolta in convenzione, effettuate dalla SRC, si intende rimborsabile l'unità raccolta che rientri nei criteri di validità del prodotto (peso) e della procedura (tracciabilità) definiti nell'art. 7.

L'Azienda si impegna a versare nel fondo costituito dalle Associazioni/Federazioni regionali ai sensi dell'art. 3 comma 4 della LR 65/94, la quota del contributo, nella misura fissata dalle Associazioni/Federazioni stesse.

Art. 11
Partecipazione dell'Associazione/Federazione e del DIMT alla programmazione e allo sviluppo dell'attività di raccolta dei servizi trasfusionali nella Conferenza di Dipartimento

Il DIMT, attraverso tutte le sue strutture trasfusionali e l'Associazione/Federazione, assicura la partecipazione e l'impegno alla programmazione dell'attività di raccolta in seno alla Conferenza di Dipartimento, secondo le modalità previste dal regolamento del Dipartimento stesso.

Art. 12
Conferenza di DIMT e Comitati locali di partecipazione

Il DIMT assicura la partecipazione dell'Associazione/Federazione alla definizione della programmazione dipartimentale e locale delle attività trasfusionali, attraverso la Conferenza di Dipartimento e i Comitati locali di partecipazione. La Conferenza di Dipartimento è formata dai Direttori delle strutture trasfusionali delle aziende sanitarie del DIMT e dai rappresentanti designati dall'Associazione/Federazione a livello provinciale maggiormente rappresentate, scelte secondo il criterio del numero di donazioni effettuate nei tre anni precedenti. La Conferenza dispone in modo costante del flusso informativo dell'attività di raccolta e consumo degli emocomponenti, fornito dal Direttore del DIMT, prodotto dal database dipartimentale di cui all'art. 5. La Conferenza si riunisce con cadenza trimestrale per la verifica delle attività e per la programmazione delle iniziative di promozione e di raccolta. Essa si raccorda con i Comitati locali di partecipazione cui partecipa per il flusso bidirezionale sulle problematiche emergenti e sulle decisioni da assumere.

Presso ogni Azienda del DIMT è istituito il Comitato locale di partecipazione per assicurare il contributo dell'Associazione/Federazione alla promozione della donazione del sangue, all'organizzazione della raccolta convenzionata ed alla tutela dei donatori all'interno del territorio definito per l'Azienda stessa.

Il Comitato locale di partecipazione è composto da:

1) il Direttore Generale dell'Azienda (o suo delegato) che lo presiede;
2) il Direttore della struttura trasfusionale;
3) complessivamente 3 rappresentanti delle Associazioni/Federazioni del Volontariato presenti nel territorio di pertinenza e maggiormente rappresentate, scelte secondo il criterio del numero delle donazioni effettuate nei tre anni precedenti.

Il Direttore Generale dell'Azienda nomina i componenti del Comitato di partecipazione e provvede al suo insediamento entro 60 giorni dalla stipula della presente convenzione.

Il Direttore del DIMT viene informato delle convocazioni del Comitato, alle cui riunioni può partecipare.

Il Comitato locale di partecipazione formula proposte ed esprime pareri all'Azienda sull'intera materia oggetto della convenzione e sulla sua applicazione, operando secondo criteri di omogeneità con le indicazioni del DIMT.

Il Comitato svolge inoltre i seguenti compiti:

a) sovrintende il programma annuale della raccolta e sovrintende al servizio di chiamata dei donatori, sulla base delle indicazioni del DIMT e della Conferenza del DIMT;
b) valuta la rispondenza della organizzazione della raccolta alle esigenze di funzionalità della struttura nonché alle esigenze dei donatori, proponendo le necessarie modifiche e gli eventuali interventi;
c) collabora con la Conferenza del DIMT per le finalità della promozione e della raccolta del sangue proponendo le iniziative di propaganda al dono del sangue e di informazione ai donatori sul territorio di competenza, secondo quanto previsto dagli art. 2 e 3 della presente convenzione;
d) promuove l'aggiornamento e la formazione per i donatori e il personale volontario, come previsto al precedente art. 3.

Il Comitato Locale di partecipazione si riunisce almeno due volte all'anno, entro il mese di febbraio per la verifica della gestione dell'anno precedente ed entro il mese di ottobre per la programmazione dell'attività dell'anno successivo o su richiesta dell'Associazione/Federazione o del Direttore della struttura trasfusionale; negli ultimi due casi, il comitato deve essere riunito entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Della riunione è redatto verbale che è trasmesso anche alla Conferenza di Dipartimento.

Art. 13
Accesso ai documenti amministrativi

In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266 all'Associazione/Federazione è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Azienda con le modalità di cui al capo V della legge citata, nel rispetto della normativa di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 14
Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità di tre anni.

In assenza di diversa normativa regionale, sei mesi prima del termine della scadenza le parti si incontreranno per definire il rinnovo della convenzione e, di comune accordo, le parti potranno in qualunque momento modificare la convenzione per particolari condizioni che potrebbero verificarsi.

Art. 15
Risoluzione controversie

Qualora dall'esecuzione della presente convenzione dovessero sorgere delle controversie non componibili in via amichevole e prima di adire le vie giudiziarie, le parti si impegnano, prima di procedere alla revoca della convenzione stessa, a deferire le relative questioni alla Giunta Regionale per una loro soluzione in via amministrativa, che per il tramite del CRAT si farà promotrice di una valutazione preliminare.

(segue)

Allegato B

SIMTI

SOCIETA' ITALIANA di MEDICINA TRASFUSIONALE e IMMUNOEMATOLOGIA

Delegazione Regione Veneto
Delegato Regionale: Dott. Dal Canton Alessandro

Esami da eseguire alla donazione di sangue o emocomponenti e al momento dell'accesso come Aspirante Donatore. nei DIMT della Regione Veneto.

Sede Nazionale SIMTI : Via Principe Amedeo 149 - 00185 Roma
Tel. 06 44 52 669 – 06 44 52 751 Fax 06 44 41 439
www.transfusionmedicine.org e-mail : segreteria@simti.it

Servizio Immunotrasfusionale Ulss 7
Via Bisagno 4, 31015 Conegliano
Tel: 0438 663505 Fax: 0438 63022

Pannelli di esami previsti

A. Pannello esami Donazione

- Emocromo
- ALT
- gruppo AB0 (determinazione diretta) ed RhD (conferma)
- anti HIV1-2
- anti HCV
- HBsAg
- NAT per HCV, HIV-1, HBV
- Sierologia della lue

Inoltre vanno eseguiti:

- ricerca anticorpi irregolari antieritrocitari (TAI) in caso di stimolazione immunologica
- altri esami infettivologici (ad esempio: WNV NAT, anticorpi anti-malaria, anticorpi anti tripanosoma cruzii) in relazione a specifiche condizioni epidemiologiche o a situazioni di rischio del donatore, con riferimento a normativa o disposizioni degli enti regolatori e/o a linee guida/raccomandazioni riconosciute.

B. Pannello esami Controllo Annuale

- creatinina
- glicemia
- proteinemia totale ed elettroforesi sieroproteica
- colesterolemia
- trigliceridemia
- ferritinemia

C. Pannello esami per determinazione gruppo e ricerca anticorpi

- determinazione ABO (test diretto e indiretto)
- determinazione del fenotipo Rh completo
- determinazione antigene Kell (con determinazione antigene Cellano se Kell positivo)
- ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari (Test antiglobulina indiretto o equivalente)

SIMTI

SOCIETA' ITALIANA di MEDICINA TRASFUSIONALE e IMMUNOEMATOLOGIA

Delegazione Regione Veneto

Profili di esami da utilizzare nelle diverse situazioni

Aspirante Donatore

Pannello A (escluso ABO RhD conferma) + **Pannello B** + **Pannello C**, e quindi:

- Emocromo
- ALT
- anti HIV1-2
- anti HCV
- HBsAg
- NAT per HCV, HIV-1, HBV
- Sierologia della lue
- creatinina
- glicemia
- proteinemia totale ed elettroforesi sieroproteica
- colesterolemia
- trigliceridemia
- ferritinemia
- determinazione ABO (test diretto e indiretto)
- determinazione del fenotipo Rh completo
- determinazione antigene Kell (con determinazione antigene Cellano se Kell positivo)
- ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari (Test antiglobulina indiretto o equivalente)

L'Aspirante Donatore va inoltre sottoposto ad ECG (preferibilmente prima della formulazione del giudizio di idoneità alla donazione e prima della prima donazione; nell'impossibilità di effettuarlo prima, va comunque effettuato in occasione della prima donazione).

Prima Donazione

Pannello A (escluso ABO RhD conferma) + **Pannello C**, e quindi:

- Emocromo
- ALT
- anti HIV1-2
- anti HCV
- HBsAg
- NAT per HCV, HIV-1, HBV
- Sierologia della lue
- determinazione ABO (test diretto e indiretto)
- determinazione del fenotipo Rh completo
- determinazione antigene Kell (con determinazione antigene Cellano se Kell positivo)
- ricerca degli anticorpi irregolari anti-eritrocitari (Test antiglobulina indiretto o equivalente)

SIMTI

SOCIETA' ITALIANA di MEDICINA TRASFUSIONALE
e IMMUNOEMATOLOGIA

Delegazione Regione Veneto

Donazioni successive alla prima, senza controllo annuale

Pannello A, e quindi:

- Emocromo
- ALT
- gruppo AB0 (determinazione diretta) ed RhD (conferma)
- anti HIV1-2
- anti HCV
- HBsAg
- NAT per HCV, HIV-1, HBV
- Sierologia della lue

Donazioni successive alla prima, con controllo annuale

Pannello A + Pannello B, e quindi:

- Emocromo
- ALT
- gruppo AB0 (determinazione diretta) ed RhD (conferma)
- anti HIV1-2
- anti HCV
- HBsAg
- NAT per HCV, HIV-1, HBV
- Sierologia della lue
- creatinina
- glicemia
- proteinemia totale ed elettroforesi sieroproteica
- colesterolemia
- trigliceridemia
- ferritinemia

Donazione Piastrine in Aferesi

Alla prima donazione e successivamente ogni anno va verificata la normalità di PT e PTT.

Allegato C

SIMTI

SOCIETA' ITALIANA di MEDICINA TRASFUSIONALE
e IMMUNOEMATOLOGIA

00185 ROMA – Via Principe Amedeo 149, scala D

Delegazione SIMTI Veneto – Dott. Alessandro Dal Canton

Schema di cartella sanitaria del donatore di sangue e/o emocomponenti

Dati anagrafici del donatore

Nome e cognome ..... luogo e data di nascita..... sesso M F

residente a..... via..... ..... tel

Questionario

- E' attualmente in buona salute?....
- Ha sofferto o soffre di malattie allergiche, autoimmuni, dell'apparato respiratorio, gastrointestinale, osteoarticolare, tumori maligni, tubercolosi, diabete, convulsioni e/o svenimenti,attacchi epilettici, episodi febbrili o sindromi influenzali, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie infettive, ittero e/o epatite, malattie renali, ematologiche, reumatiche, tropicali?.... ....
- Ha avuto gravidanza o interruzione di gravidanza?.... Quando?....., E' in gravidanza?....
- Sta facendo terapie farmacologiche o e' in cura dal suo medico?....
- Ha ingerito di recente (meno di 5 giorni) aspirina o altri analgesici?....
- Ha notato perdita ingiustificata di peso negli ultimi tempi?....
- Ha sofferto di febbri di natura ignota?....
- Ha notato ingrossamento delle ghiandole linfatiche?....
- E' dedito all'alcool?....
- E' stato recentemente sottoposto a vaccinazioni? .... Quale?.... Quando?....
- Ha letto e compreso le informazioni sull'AIDS, l'epatite virale e le altre malattie trasmissibili?....
- Ha mai assunto sostanze stupefacenti?....
- Ha mai avuto comportamenti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive?....
- E' mai risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e per l'AIDS?....
- Ha mai avuto rapporti sessuali con un partner risultato positivo ai test per l'epatite B e/o C e/o per l'AIDS?....
- In famiglia vi sono stati casi di malattia di Creutzfeldt Jakob, di insonnia familiare mortale, di demenza, di encefalopatie spongiformi?.... E' stato sottoposto a trapianto di cornea o di dura madre ?

Tel. 06 44 52 669 – 06 44 52 751 Fax 06 44 41 439
Codice Fiscale 80284740588

SIMTI

SOCIETA' ITALIANA di MEDICINA TRASFUSIONALE
e IMMUNOEMATOLOGIA

00185 ROMA – Via Principe Amedeo 149, scala D

Delegazione SIMTI Veneto – Dott. Alessandro Dal Canton

- Ha ricevuto somministrazioni di ormoni della crescita o di estratti ipofisari?.... Ha soggiornato nel Regno Unito oltre 6 mesi cumulativi dal 1980 al 1996?.....Ha ricevuto trasfusioni di sangue nel Regno Unito dopo il 1980 ?
- Ha recentemente (5 anni) fatto viaggi ed ha soggiornato all'estero?....Dove?.... Quando?.... Per quanto tempo?....
- Le e' mai stato indicato di non donare sangue?....
- E' mai stato sottoposto a trapianto di organi, tessuti o di cellule?..... Quando?....

Dall'ultima donazione e comunque negli ultimi quattro mesi:

- E' stato sottoposto ad interventi chirurgici?.... Quale?.... Quando?....
- Ha effettuato indagini endoscopiche?....
- Ha effettuato procedure che comportino l'uso di catetere?....
- Ha effettuato cure odontoiatriche?....
- Si e' sottoposto a tatuaggi?....
- Si e' sottoposto a foratura delle orecchie o di altra parte del corpo?....
- Si e' sottoposto ad agopuntura?....
- E' stato sottoposto a trasfusione di sangue o di emocomponenti o a somministrazione di emoderivati?....
- Si e' ferito accidentalmente con una siringa o altri strumenti contaminati dal sangue?....
- E' stato accidentalmente esposto ad una contaminazione delle mucose con il sangue?....
- Ha avuto rapporti sessuali a rischio di trasmissione di malattie infettive?
- Ha attività o hobby rischiosi?....
- Da quante ore ha effettuato l'ultimo pasto?

Tel. 06 44 52 669 – 06 44 52 751 Fax 06 44 41 439
Codice Fiscale 80284740588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2221 del 20 dicembre 2011

Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione. Esercizio finanziario regionale 2011. Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 32, comma 5. Allegato A.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Si approva il riparto della quota parte del contributo regionale per le spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione che, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, viene destinata al finanziamento di esigenze particolari manifestate dai Consorzi di bonifica.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Deve essere preliminarmente evidenziato che l'art. 32 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, ha disposto che "la Regione concorre nelle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per la gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione". Il comma 3 del medesimo articolo ha stabilito che detto finanziamento venga ripartito secondo le aliquote della tabella di cui all'allegato C alla legge regionale n. 12/2009. Peraltro il comma 2 dell'art. 32 ha precisato che il finanziamento debba essere riconosciuto nella misura massima del quindici per cento delle entrate di ciascun Consorzio derivanti dalla complessiva contribuenza consortile, come documentate nel bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Al riguardo, la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 "Legge di Bilancio 2011" ha disposto lo stanziamento di € 4.000.000,00 sul capitolo 10060 - Upb U0091 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica".

In proposito, con decreto del Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 4 ottobre 2011, n. 311, sono stati impegnati a favore dei Consorzi di bonifica del Veneto, per l'esercizio finanziario regionale 2011, contributi nelle spese di gestione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 3, della legge regionale n. 12 del 2009, per l'importo complessivo di € 3.600.000,00. Tale somma costituiva il 90% della dotazione complessiva del capitolo 10060 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

Con riferimento all'esercizio finanziario regionale 2011, pertanto, la residua quota a disposizione della Giunta regionale - da destinare a esigenze particolari dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge regionale n. 12/2009 - presente nel capitolo 10060/2011 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica", ammonta ad € 400.000,00.

Da parte dei Consorzi di bonifica del Veneto, in relazione alle provvidenze in argomento, sono state segnalate le sottoindicate esigenze di carattere particolare.

Per quanto riguarda i due Centri di emergenza per la bonifica regionale di Taglio di Po (RO) e di Mogliano Veneto (TV), affidati ai Consorzi di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) e Acque Risorgive di Chirignago (VE), i Direttori consortili rispettivamente con note 2 novembre 2011, n. 9574/1 e 28 ottobre 2011, n. 8344, - hanno comunicato l'ammontare delle spese sostenute e da sostenere per la gestione e manutenzione dei relativi Centri, in adempimento al disposto delle convenzioni regolanti i rapporti tra la Regione del Veneto e i Consorzi medesimi. Tali spese ammontano rispettivamente a € 103.734,04 e € 34.551,42.

I Centri di Emergenza regionale, come noto, sono stati per lungo tempo coinvolti nell'intensa attività necessaria a ripristinare la funzionalità delle opere idrauliche ricadenti nel territorio veneto, interessate dagli eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010, che ha comportato un utilizzo "eccezionale" delle apparecchiature in dotazione presso i medesimi Centri di emergenza.

Con riferimento agli effetti del cambiamento climatico, che sta causando anche sul territorio regionale l'aumento delle temperature, l'intensificazione degli eventi meteorici critici, nonché la progressiva risalita del cuneo salino nelle aste terminali di alcuni fiumi veneti o rami deltizi, il Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (Ro) con nota 2 novembre 2011, n. 9576/1, ha chiesto il riconoscimento di un contributo straordinario per le spese sostenute per le attività consortili nel corso del 2011 - individuate in un importo di circa € 60.000,00 - a seguito della risalita del cuneo salino lungo i rami del Po e dell'Adige causata dalla temporanea inofficiosità degli sbarramenti antisale che, in mancanza di portata da monte, non sono stati in grado di impedire che l'acqua salata del mare travalichi le strutture antisale, salinizzando i tratti a monte dei rami deltizi presidiati da tali sbarramenti. Inoltre, il medesimo Direttore, con nota 2 novembre 2011, n. 9573/1, ha esposto la richiesta contributiva sulle spese sostenute nel 2011 - per l'importo di € 128.683,50 - per la manutenzione degli sbarramenti mobili antisale sul Po di Gnocca, sul Po di Tolle e alla foce dell'Adige.

Sempre il Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po con nota 2 novembre 2011, n. 9578/1, ha esposto l'entità delle spese sostenute e da sostenere nel corso del 2011 - per un importo € 94.320,00 - per la manutenzione del Museo della Bonifica di Ca' Vendramin in Comune di Porto Tolle. Analogamente, il medesimo Direttore ha segnalato, con nota 2 novembre 2011, n. 9579/1, l'importo di spesa previsto in € 48.000,00, per il pompaggio dell'acqua nell'oasi di Ca' Mello a fini ambientali, per la manutenzione e il diserbo dell'arginatura, nonché per il personale di guardiania.

Il medesimo Direttore del Consorzio di bonifica Delta del Po con nota 2 novembre 2011, n. 9575/1 ha chiesto il riconoscimento di un contributo sulle spese per l'energia elettrica utilizzata nel 2011 per far fronte alle problematiche legate al fenomeno della subsidenza, con particolare riferimento al funzionamento degli impianti idrovori nelle Unità Territoriali di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano, che sono state maggiormente interessate dal fenomeno del bradisismo.

Il Presidente del Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD) con nota 18 ottobre 2011, n. 13398, ha chiesto l'assegnazione di contributi finanziari, per fare fronte ad interventi particolari in termini di manutenzione, anche straordinaria, di impianti idrovori e manufatti; nell'ambito di tale istanza rientra la richiesta di un contributo di € 80.000,00 per "Ammodernamento delle paratoie di presa del canale Medoaco dal fiume Brenta in Comune di Bassano del Grappa (VI) nei pressi del Ponte degli Alpini (aggiornamento parti elettromeccaniche, collegamento telematico al centro operativo consorziale e rifacimento impianto di automazione)".

Anche il Presidente del Consorzio di bonifica Bacchiglione di Padova con nota 14 novembre 2011, n. 9588, ha chiesto un contributo di € 39.232,90 per la fornitura, riparazione e manutenzione straordinaria di motori elettrici e di elettropompe installate presso impianti idrovori situati in vari Comuni delle province di Padova e Venezia.

Tutto ciò premesso, valutato il complesso delle istanze pervenute e a fronte della limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, la competente Direzione regionale ha individuato come meritevoli di riconoscimento contributivo le spese riportate nell'allegato A al presente provvedimento, a favore dei Consorzi di bonifica nello stesso individuati, che riguardano accertate esigenze particolari in materia di manutenzione e esercizio delle opere di bonifica e irrigazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale n. 12 del 2009.

Per quanto concerne le iniziative ricomprese nell'allegato A richiamato, la Direzione regionale Difesa del Suolo subordinerà la liquidazione del contributo assegnato relativamente a particolari interventi sugli impianti idrovori, sui manufatti e sulla rete idraulica di bonifica, alla acquisizione della specifica certificazione dell'Unità Periferica Genio civile competente per territorio, attestante la congruità della spesa e l'avvenuta esecuzione degli interventi nonché, per quanto riguarda le altre tipologie di contributo, alla presentazione di copia della documentazione di spesa attestante, sotto il profilo tecnico-amministrativo, la congruità e l'entità della spese sostenute. Tale documentazione dovrà pervenire agli Uffici della Direzione regionale Difesa del Suolo entro il 30 luglio 2013, al fine di consentire la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento del contributo ai beneficiari, nei termini di cui all'art. 51, comma 2), della legge regionale n. 39 del 2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Viste le note dei Presidenti e dei Direttori dei sottoelencati Consorzi di bonifica:

- Acque Risorgive di Chirignago (VE): 28 ottobre 2011, n. 8344;
- Bacchiglione di Padova: 14 novembre 2011, n. 9588;
- Brenta di Cittadella (PD): 18 ottobre 2011, n. 13398;
- Delta del Po di Taglio di Po (RO): note 2 novembre 2011, n. 9573/1-9574/1-9575/1-9576/1-9578/1-9579/1;

Visto il decreto del Dirigente regionale della Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo 4 ottobre 2011, n. 311;

Viste le leggi regionali:
8 maggio 2009, n. 12;
18 marzo 2011, n. 7;
18 marzo 2011, n. 8;

delibera

1. di concedere ai Consorzi di bonifica elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il contributo complessivo di € 400.000,00, secondo gli importi a fianco di ciascuno indicati, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12;

2. di incaricare le Unità Periferiche Genio civile competenti per territorio di verificare, certificandola, la congruità della spesa nonché l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentori sugli impianti idrovori, sui manufatti e sulla rete idraulica di bonifica di cui al punto 1) e di trasmettere la relativa certificazione alla Direzione regionale Difesa del Suolo, che provvederà alla liquidazione e al pagamento del contributo;

3. di stabilire, per quanto riguarda le altre tipologie di contributo, che la liquidazione e il pagamento dell'importo contributivo assegnato è subordinata alla presentazione, alla medesima Direzione regionale, di copia della documentazione di spesa attestante la congruità e l'entità della spese sostenute;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 400.000,00 sul capitolo 10060 - Upb U0091 "Contributi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti di sollevamento meccanico della bonifica idraulica, degli impianti di irrigazione e per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica" del Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011 che reca sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

6. di stabilire, inoltre, che la documentazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 venga trasmessa alla Direzione regionale Difesa del Suolo entro il 30 luglio 2013, al fine di consentire la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento del contributo ai beneficiari, nei termini di cui all'art. 51, comma 2), della legge regionale n. 39 del 2001.

Allegato A

Consorzi di bonifica costituti ai sensi dell'art. 3 della Lr n. 12/2009	Codice fiscale	Estremi richiesta contributo	Tipologia contributo	Contributo riconosciuto
Acque Risorgive di Chirignago (VE)	94072730271	28/10/2011, n. 8344	Spese per la gestione e la manutenzione del Centro di Emergenza regionale di Mogliano Veneto (TV)	30.000,00
Brenta di Cittadella (PD)	90013790283	18/10/2011, n. 13398	Ammodernamento delle paratoie di presa del canale Medoaco dal fiume Brenta in comune di Bassano del Grappa (VI) nei pressi del Ponte degli Alpini	40.000,00
Bacchiglione di Padova	92223390284	14/11/2011, n. 9588	Fornitura, riparazione e manutenzione di motori elettrici e di elettropompe installate presso impianti idrovori situati in vari Comuni delle province di Padova e Venezia.	25.000,00

Consorzi di bonifica costituti ai sensi dell'art. 3 della Lr n. 12/2009	Codice fiscale	Estremi richiesta contributo	Tipologia contributo	Contributo riconosciuto
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	2/11/2011, n. 9574/1	Spese per la gestione e la manutenzione del Centro di Emergenza regionale in loc. Avogadro di Taglio di Po (RO)	85.000,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	2/11/2011, n. 9573/1	Spese per la manutenzione sbarramenti mobili antisale per contrastare la risalita del cuneo salino	90.000,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	2/11/2011, n. 9578/1	Spese per la gestione e la manutenzione del Museo Regionale della Bonifica di Cà Vendramin	70.000,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	2/11/2011, n. 9579/1	Alimentazione con acqua irrigua dell'Oasi di Cà Mello a fini ambientali e irrigui	10.000,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	2/11/2011, n. 9575/1	Spese per far fronte alle problematiche legate al fenomeno della subsidenza nelle Unità Territoriali di Porto Viro, Porto Tolle e Ariano	35.000,00
Delta del Po di Taglio di Po (RO)	90014820295	2/11/2011, n. 9576/1	Attività consortile legata alla risalita del cuneo salino lungo i rami del Po e dell'Adige	15.000,00
Totale contributo				400.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2222 del 20 dicembre 2011

Contributi per la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche realizzate nelle lagune del delta del Po e di Caorle e per la gestione del bacini vallivo-lagunari. (legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 29 e legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, art. 29, comma 4, lett. d). Riparto dello stanziamento e impegno di spesa per l'anno 2011.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Si dispone il riparto, per l'anno 2011, delle dotazioni finanziarie destinate alla gestione e all'esercizio delle opere realizzate con i fondi di cui Regolamento Cee n. 2088/85 (PIM Veneto) ricadenti nei perimetri di contribuenza dei Consorzi di bonifica competenti per le lagune del delta del Po e di Caorle.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Nell'ambito dei Programmi integrati mediterranei (PIM) di cui al Reg. Cee n. 2088/1985, la Regione del Veneto ha realizzato importanti interventi di vivificazione nelle lagune deltizie e di Caorle, mediante l'affidamento dei lavori in concessione ai Consorzi di bonifica Delta Po Adige, ora Consorzio di bonifica Delta del Po e Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, ora Consorzio di bonifica Veneto Orientale.

La realizzazione di tali interventi ha comportato il generale miglioramento della qualità delle acque nei sistemi lagunari e il conseguente incremento della fauna ittica e della sua diversificazione all'interno delle lagune interessate dagli interventi. Inoltre, ripristinando la morfologia lagunare e migliorando la qualità delle acque, gli interventi realizzati hanno permesso lo sviluppo di attività produttive come la molluschicoltura e la pesca o delle attività economiche legate al turismo.

Al fine di poter conservare la funzionalità delle opere, assicurando il mantenimento dell'assetto idrodinamico dei sistemi lagunari, il legislatore regionale ha specificatamente previsto all'articolo 29 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, che la Giunta regionale finanzi specifici progetti di manutenzione presentati dai Consorzi di bonifica di cui sopra, contribuendo anche nelle spese relative alla gestione e all'esercizio delle opere stesse. Peraltro, il secondo comma del medesimo articolo della legge regionale n. 7/1999, è stato modificato con l'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3, con la possibilità di estendere il beneficio contributivo anche alla gestione dei bacini vallivo-lagunari ricadenti nei perimetri di contribuenza dei citati Consorzi di bonifica.

Pertanto, per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 29 della citata legge regionale n. 7 del 2009, il legislatore regionale con la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 "Legge di Bilancio 2011" ha disposto lo stanziamento di € 50.000,00 sul capitolo 100736 - Upb U0091 "Contributi per la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle e per la gestione dei bacini vallivo-lagunari".

Al riguardo, con nota pervenuta al protocollo regionale in data 25 ottobre 2011, i Presidenti dei Consorzi di bonifica Delta del Po e Veneto Orientale, a firma congiunta, hanno presentato la "proposta di riparto" dei fondi regionali destinati alla gestione e all'esercizio delle opere ricadenti nelle aree lagunari in argomento, che include anche i programmi delle attività consortili per la gestione delle lagune deltizie e di Caorle, con il dettaglio degli importi di spesa previsti. Relativamente alle aree deltizie viene individuato in € 40.000,00 il contributo regionale da destinare alla gestione dei bacini vallivo-lagunari di cui all'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2003 mentre, per quanto attiene le lagune di Caorle, viene individuato in € 10.000,00 il contributo regionale necessario per proseguire, nell'ambito dei lavori in corso nella laguna di Baseleghe, le attività di rilievo faunistico, vegetazionale e dei caratteri fisici correlati, finalizzate al monitoraggio previsto dalla Valutazione di Incidenza Ambientale.

Per quanto sopra illustrato, tenuto conto delle dotazioni finanziarie disponibili nel capitolo 100736 "Contributi per la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche realizzate nelle lagune del Delta del Po e di Caorle e per la gestione dei bacini vallivo-lagunari" - Upb U0091 - del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011, pari a € 50.000,00, si propone di destinare l'importo contributivo di € 40.000,00 all'attività di gestione dei bacini vallivo-lagunari svolta dal Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) e l'importo contributivo di € 10.000,00 alle attività di rilievo faunistico, vegetazionale e dei caratteri fisici correlati, finalizzate al monitoraggio previsto dalla Valutazione di Incidenza Ambientale nell'ambito dei lavori in corso nella laguna di

Baseleghe, svolta dal Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE).

La documentazione della spesa sostenuta per le attività consortili di cui sopra, dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Difesa del Suolo entro il 31 luglio 2013, al fine di consentire la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento del contributo ai Consorzi di bonifica beneficiari, nei termini di cui all'art. 51, comma 2), della legge regionale n. 39 del 2001.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- 19 maggio 2009, n. 1408 "Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

- 4 agosto 2009, n. 2416 "Costituzione dei nuovi Consorzi di bonifica del Veneto ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e tutela del territorio". Modifica denominazione nuovi Consorzi di bonifica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 maggio 2009, n. 1408. Allegato A".

- 28 settembre 2010, n. 2361, con la quale la Giunta regionale, nell'ambito della definizione del nuovo assetto organizzativo regionale, ha trasferito alla Direzione Difesa del Suolo le competenze in materia di Consorzi di bonifica;

- 22 febbraio 2011, n. 151 "Compendio delle disposizioni operative sulla redazione e le procedure degli atti di competenza del Presidente, della Giunta e dei Dirigenti regionali";

Viste le leggi regionali:

22 febbraio 1999, n. 7, art. 29, come integrato dall'art. 14 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3;

29 novembre 2001, n. 39;

7 novembre 2003, n. 27;

8 maggio 2009, n. 12;

18 marzo 2011, n. 7;

18 marzo 2011, n. 8;

delibera

1. di approvare i programmi di attività per la gestione delle lagune deltizie e di Caorle di seguito riportati e dettagliatamente esposti nelle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
- Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO): Programma di attività per la gestione dei bacini vallivo-lagunari di cui all'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2003. Importo € 40.000,00;
- Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE): Programma delle attività per il rilievo faunistico, vegetazionale e dei caratteri fisici, finalizzate al monitoraggio previsto dalla Valutazione di Incidenza Ambientale, nell'ambito dei lavori in corso nella laguna di Baseleghe. Importo € 10.000,00;

2. di approvare, sulla base delle motivazioni esposte nella premessa, il riparto dei fondi regionali destinati alla gestione e all'esercizio delle opere ricadenti nelle aree lagunari deltizie e di Caorle, come di seguito specificato:
- Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Contributo regionale per la gestione dei bacini vallivo-lagunari, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 3 del 2003. Importo € 40.000,00;
- Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE). Contributo regionale per le attività di rilievo faunistico, vegetazionale e dei caratteri fisici correlati, finalizzate al monitoraggio previsto dalla Valutazione di Incidenza Ambientale nell'ambito dei lavori in corso nella laguna di Baseleghe. Importo € 10.000,00;

3. di impegnare a favore dei Consorzi di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO) - C.F. 90014820295 e Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE) - C.F. 03959000278, rispettivamente l'importo di spesa di € 40.000,00 e di € 10.000,00 a valere sullo specifico stanziamento del capitolo 100736 - Upb U0091 - del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario regionale 2011;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n. 1/2011;

5. di stabilire che la documentazione della spesa sostenuta per le attività consortili di cui al punto 1., dovrà essere trasmessa alla Direzione regionale Difesa del Suolo entro il 31 luglio 2013, al fine di consentire la predisposizione degli atti di liquidazione e pagamento del contributo ai Consorzi di bonifica beneficiari, nei termini di cui all'art. 51, comma 2), della legge regionale n. 39 del 2001;

6. di stabilire che il presente provvedimento venga recepito con deliberazione degli Organi consortili competenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2223 del 20 dicembre 2011

Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. Derivazione dalle falde del Medio Brenta. Stima dell'area inerente il Bacino "Giaretta" in Comune di Carmignano di Brenta finalizzata all'acquisizione della medesima quale area di tutela assoluta dei punti di prelievo idrico di competenza regionale.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:

Relativamente alle opere di prelievo di competenza regionale previste dal Modello Strutturale degli Acquedotti in area Medio Brenta nei pressi del Bacino "Giaretta" in Comune di Carmignano di Brenta, si incarica il Dirigente della Direzione regionale Difesa del Suolo dell'individuazione di un esperto o di esperti in materia estimativa e all'assegnazione del relativo incarico, per la valutazione economica dell'area del citato Bacino "Giaretta", finalizzata all'acquisizione della medesima quale area di tutela assoluta dei pozzi in progetto.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue:

La Legge regionale 27 marzo 1998 n. 5 ha recepito la Legge n. 36/1994 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche,

di istituzione del Servizio Idrico Integrato e individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali nel Veneto.

In ottemperanza alle disposizioni della citata Lr n. 5/1998, la Giunta regionale, con Dgr n. 1688 del 16.06.2000, ha inoltre approvato il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (Mosav), con il quale sono stati individuati gli schemi di massima delle principali strutture acquedottistiche necessarie ad assicurare il corretto approvvigionamento idropotabile nell'intero territorio regionale, nonché i criteri e metodi per la salvaguardia delle risorse idriche, la protezione e la ricarica delle falde. Il Mosav ha sostituito il precedente Piano Guida per gli Acquedotti del Basso Veneto, perseguendo le stesse finalità nella fornitura di acqua potabile alle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale. Parte del Mosav è lo Schema acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), con il quale si prevede l'interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del Medio Brenta, dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell'Adige e del Po in un unico schema che massimizzi l'utilizzo delle acque di falda pedemontana, di produzione più economica e di migliore qualità.

La progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e la gestione delle opere ricadenti nel Savec sono affidate alla Società Veneto Acque Spa, interamente di proprietà regionale. La concessione è regolata da apposita convenzione, approvata con Dgr n. 2332 del 14.09.2001.

In sintesi, il Savec prevede la realizzazione di due anelli acquedottistici alimentati per l'80% da nuovi prelievi nell'area del Medio Brenta. Nella relazione facente parte del Mosav si fa infatti particolare riferimento alle falde freatiche di tale area, ove risulta possibile un'attingimento di acqua da risorsa sotterranea nell'area fra Carturo e la zona a nord di Bassano del Grappa, prevedendo altresì opportuni interventi per il miglioramento della ricarica.

Il progetto preliminare delle opere di derivazione ha seguito la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della citata Lr 26.03.1999, n. 10. L'iter si è concluso con l'emissione del parere favorevole di compatibilità ambientale, espresso dalla Commissione regionale VIA con voto n. 193 del 4.06.2008 con alcune prescrizioni. Del citato parere ha preso atto la Giunta regionale con Dgr n. 2915 del 14.10.2008. Nel corso dell'iter procedurale per la VIA, dal progetto iniziale delle opere di prelievo è stata stralciata la parte inerente i pozzi nell'area di Nove, su richiesta della proponente Veneto Acque Spa

Per quanto riguarda i pozzi in località Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta, il successivo progetto definitivo ha apportato alcune modifiche rispetto al precedente preliminare ed è tuttora in corso di istruttoria presso gli Uffici regionali dell'Unità Complessa VIA ai fini dell'emissione del provvedimento di approvazione.

Ai sensi dell'art. 94 Del D.lgs n. 152/2006 e del Piano regionale di Tutela delle Acque, l'area circostante le opere di prelievo deve essere salvaguardata, mediante la circoscrizione di una zona di tutela assoluta ed una zona di rispetto. La disposizione normativa assegna alle Autorità d'Ambito la competenza nella proposta di individuazione di dette aree, demandandone alla Regione la definitiva approvazione. In considerazione della complessità del sistema di prelievo previsto in località Camazzole di Carmignano di Brenta, sia per conformazione impiantistica che in riferimento all'inserimento ambientale, che vede la presenza nelle immediate vicinanze del fiume Brenta e del bacino Giaretta, la relazione idrogeologica allegata agli elaborati progettuali definitivi ha stimato la perimetrazione più idonea di tali aree. La competenza nella loro individuazione spetta in tal caso direttamente alla Regione Veneto, trattandosi di opere di interesse sovra Ambito. L'esito dell'indagine idrogeologica porta a ricomprendere nella zona di tutela assoluta anche l'intero bacino Giaretta.

Il bacino in oggetto è, altresì, individuato nel "Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico, di cui all'art. 1 comma 3, lettera g), dell'Opcm n. 3906/2010 e approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 1643 del 11/10/2011.

In effetti, con le opportune modifiche, il bacino Giaretta è individuato come una delle opere necessarie alla laminazione delle piene del Fiume Brenta.

Per questo motivo la gestione completa da parte degli Uffici Regionali consentirebbe un più efficace utilizzo dell'opera in funzione di difesa idraulica per i territori sottostanti.

Attualmente come noto l'area afferente al bacino Giaretta risulta essere in parte di proprietà privata e oggetto di attività di escavazione nel passato. In considerazione dell'importanza strategica che riveste il sito per l'alimentazione dell'intero Schema Acquedottistico del Veneto Centrale e della conseguente necessità di tutelare l'area stessa in modo da garantire l'ottima qualità della risorsa prelevata, è determinante poter riservare l'area in questione all'uso esclusivo per finalità pubbliche.

Resta inteso, infatti, che la sopradescritta area è ritenuta dalla Regione strategica oltre che per la protezione delle falde anche per il rispetto ambientale e idrogeologico delle aree contigue al Brenta.

Non va infine sottovalutato il grande pregio naturalistico dell'intera zona che va tutelata di per se, ma anche in funzione di una difesa attiva della qualità della falda che alimenta il bacino Giaretta.

A tale proposito si rende necessario procedere innanzitutto alla puntuale individuazione delle aree da destinare a zona di tutela assoluta e zona di rispetto, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e del Piano regionale di Tutela delle Acque, delle opere di prelievo in località Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta e delle proprietà private ad esse afferenti che risulta necessario acquisire o assoggettare a vincolo. Tale individuazione dovrà essere accompagnata da una valutazione estimativa della parte di proprietà privata relativa al bacino Giaretta, in modo da poter correttamente programmare la futura acquisizione della medesima, e da una valutazione degli eventuali altri indennizzi da corrispondere alle proprietà interessate.

Con il presente provvedimento si propone quindi di demandare al Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo di procedere all'esecuzione di tale compito, anche avvalendosi di esperti qualificati in materia per la valutazione estimativa dell'area di cui sopra, da incaricare sulla base delle vigenti disposizioni di legge.

Le risorse necessarie al pagamento dell'onorario per l'esecuzione dell'eventuale incarico esterno di cui sopra, per un massimo di € 50.000,00 omnicomprensivo, potranno essere reperite sul capitolo n. 101071 (Interventi per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per salvaguardia risorse idriche, ricarica falde sotterranee) del bilancio regionale per l'esercizio 2011 che presenta sufficiente disponibilità.

Si demanda al Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo, l'adempimento di tutti gli atti amministrativi necessari per l'individuazione dell'eventuale esperto o esperti da incaricare, alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio ed alla vigilanza riguardo l'adempimento del medesimo, procedendo coerentemente con le disposizioni normative vigenti in materia di contratti di pubblici servizi.

Al medesimo Dirigente regionale si demanda altresì l'emanazione dei necessari atti di impegno per il pagamento delle rate di acconto e di saldo relative al contratto di servizio di cui sopra per l'importo massimo sopra indicato.

Fin d'ora si ritiene opportuno coinvolgere la Società Veneto Acque Spa nelle valutazioni sopra specificate, in quanto gestore delle future iniziative nell'ambito dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale. La Società regionale, in base alla convenzione in essere con la Regione Veneto, è infatti delegata anche all'esecuzione delle procedure per l'acquisizione di aree immobili o apposizione di diritti reali su proprietà di terzi per motivi di pubblica utilità. Coerentemente con quanto stabilito dalla citata convenzione, si ritiene pertanto di demandare alla medesima Società anche l'esecuzione delle procedure necessarie per l'effettiva acquisizione dell'area del bacino Giaretta e per la successiva gestione a tutela delle opere di prelievo ivi previste.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Viste la Lr n. 5/1998;

Viste le proprie deliberazioni n. 1688 del 16.06.2000, n. 2332 del 14.09.2001, n. 2494 del 7.08.2007, n. 3308 del 23.10.2007; n. 2915 del 14.10.2008;

delibera

1. di procedere alla valutazione estimativa dell'area di proprietà privata relativa al bacino Giaretta in Comune di Carmignano di Brenta per le finalità descritte in premessa.

2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo allo svolgimento delle seguenti attività in nome e per conto della Giunta regionale:

a) individuare l'esatta perimetrazione delle aree da destinare a zona di tutela assoluta e zona di rispetto, ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e del Piano regionale di Tutela delle Acque, delle opere di prelievo in località Camazzole in Comune di Carmignano di Brenta e delle proprietà private ad esse afferenti che risulta necessario acquisire o assoggettare a vincolo;
b) procedere alla valutazione estimativa di cui al punto 1) e alla valutazione degli eventuali altri indennizzi da corrispondere alle proprietà interessate, eventualmente incaricando anche un esperto in materia espropriativa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici di servizi;
c) predisporre gli atti necessari per l'individuazione dell'eventuale esperto in materia di cui al precedente punto b), alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, al pagamento dell'onorario per la somma massima omnicomprensiva di € 50.000,00.

3. di determinare in € 50.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Difesa del Suolo disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 101071 del bilancio 2011 "Interventi per l'ottimizzazione dell'uso dell'acqua, per salvaguardia risorse idriche, ricarica falde sotterranee".

4. di coinvolgere, fin d'ora, la Società Veneto Acque Spa nelle valutazioni sopra specificate, demandando alla medesima anche l'esecuzione delle procedure necessarie per l'effettiva acquisizione dell'area di cui al precedente punto 1) e per la successiva gestione a tutela delle opere di prelievo ivi previste.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2224 del 20 dicembre 2011

Approvazione del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2011. Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, art. 35 come modificato dalla Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9. Deliberazione della Giunta regionale n. 128/CR del 22 novembre 2011.
[Foreste]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva in via definitiva, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 35 della Lr n. 52/1978, il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2011.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con la modifica legislativa intervenuta ad opera dell'articolo 5 della Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, che ha sostanzialmente modificato l'articolo 35 della Legge forestale regionale 13 settembre 1978, n. 52, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale, dando così pieno compimento al principio in base al quale la Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale, assume la programmazione come metodo di intervento nel settore forestale.

Le linee strategiche dettate dalla politica forestale regionale fin dalla approvazione del Programma di Sviluppo Forestale di cui alla Legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, e riconfermate dalla deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 3604/2006 mirano a garantire la conservazione degli ecosistemi naturali.

La predisposizione annuale del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale, come disposto dall'art. 35 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, rappresenta, tra l'altro, l'occasione per armonizzare l'attività di settore alla programmazione regionale di più ampio respiro nonché agli indirizzi che periodicamente provengono dalle fonti comunitarie e nazionali che si occupano della materia tra cui il Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008.

Nel ribadire l'importanza strategica del sostegno al settore forestale si evidenzia che anche l'art. 27 del Regolamento 1698 del 20 settembre 2005, sulla base del quale si articola il nuovo Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007/2013 riserva un grande rilievo alla pianificazione forestale in particolar modo negli habitat inclusi nella Rete Ecologica di Natura 2000.

Le attività di pianificazione si articolano secondo uno schema consolidato che sviluppa a livello regionale le principali tematiche forestali che assumono particolare rilevanza anche per il fatto che l'ONU, al fine di mobilitare l'attenzione dell'opinione pubblica su dette tematiche, ha proclamato il 2011 "Anno Internazionale delle Foreste" (AIF).

Il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per il corrente anno, infatti si articola nei seguenti grandi temi:

- Inquadramento territoriale e paesaggistico;
- Quadro conoscitivo di riferimento;
- Contesto programmatico;
- Linee guida di politica forestale ed adeguamenti normativi di settore.

Il piano è stato predisposto in conformità ai principi della gestione forestale sostenibile, sanciti dal Dm 16.6.2005 relativo alle Linee guida di programmazione forestale.

Detto Piano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 della Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, come modificato con Legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è stato sottoposto all'approvazione della Quarta Commissione consiliare per l'acquisizione del parere di competenza.

La Quarta Commissione consiliare, esaminato il Piano di cui all'Allegato A nella seduta del giorno 6 dicembre 2011, ha espresso, all'unanimità, parere favorevole in merito all'adozione dello stesso.

Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, si intende procedere in via definitiva alla approvazione del Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2011, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità della vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D.lgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Lr 13.9.1978, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Lr 8.1.1991, n. 1;

Vista la Lr 29.11.2001, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Lr 25.7.2008, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Lr 18.3.2011, n. 8;

Vista la propria deliberazione n. 128/CR del 22 novembre 2011;

Visto il parere della Quarta Commissione consiliare in data 6 dicembre 2011.

delibera

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di approvare il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale per l'anno 2011, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

(segue allegato)

Allegato A

PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE
ANNO INTERNAZIONALE DELLE FORESTE 2011

(Art. 35 della Lr 52/78 come modificato dall'art. 5 della Lr 25 luglio 2008, n. 9)

Unità di Progetto Foreste e Parchi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 20 dicembre 2006 (61/193) – Dichiarazione del 2011 Anno Internazionale delle Foreste;
- Decisione del Consiglio Europeo del 20 febbraio 2006 (2006/144/CE) relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- Piano d'azione dell'Unione Europea per la gestione sostenibile delle foreste del 15/06/2006.
- Libro Verde - La protezione e l'informazione sulle foreste nell'UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici - COM(2010)163 final
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF) approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 18 dicembre 2008.
- Intesa Conferenza Stato-Regioni del 15/07/04 (Rep.2044) di recepimento delle linee guida di programmazione forestale;
- Piano Strategico Nazionale per lo Sviluppo Rurale (art. 11 Reg. Ce. 1698/2005);
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" - Comma 1082 relativo alla armonizzazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea ,.
- L.R. 13 settembre 1978, n. 52, art. 35 e art. 23;
- L.R. 8 gennaio 1991, n.1 - Disposizioni per l'innovazione in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il periodo 1990/1994
- L.R. 2 maggio 2003 n. 13 - Norme per la realizzazione di boschi nella pianura veneta;
- L.R. 30 giugno 2006, n. 8 - Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo di biomassa legnose per scopi energetici.
- Programma di sviluppo forestale di cui all'art. 3 della Lr 1/91
- DGR 18 marzo 2005, n. 1188;
- DGR 7 marzo 2006, n 556 – Attività di pianificazione forestale nell'ambito della Direzione Foreste ed Economia Montana – Anno 2006;
- DGR 2 maggio 2006, n. 1189 – Approvazione del Documento Strategico Regionale;

INDICE

INTRODUZIONE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO

Lineamenti morfologici e paesaggistici
Geologia
Lineamenti climatici

PRINCIPALI FORMAZIONI FORESTALI

QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

La proprietà forestale in Veneto
Valutazione delle potenziali alterazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali
Strumenti per la previsione degli incendi
Valutazione della suscettività agli schianti o sradicamenti
Fertilità relativa
Effetti della gestione sul dinamismo naturale delle cenosi forestali
Valutazione delle interazioni tra macrofauna e gestione

CONTESTO PROGRAMMATICO

Politica forestale internazionale e comunitaria
Il Programma Quadro per il Settore Forestale
Il quadro programmatico regionale

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001

STRUMENTI INNOVATIVI PER VALORIZZARE LE RISORSE FORESTALI

Gestione forestale e Natura 2000
Applicazione del Protocollo di Kyoto
Certificazione forestale secondo lo standard PEFC

LINEE GUIDA DI POLITICA FORESTALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

INIZIATIVE DI INDAGINE E RICERCA NEL SETTORE FORESTALE

Progetto Carbomark ed altri progetti comunitari
Analisi delle dinamiche evolutive dei popolamenti forestali
Creazione di uno strumento di supporto nella pianificazione del sistema infrastrutturale viario nell'ambito forestale regionale

IL MERCATO DEL LEGNAME E LE IMPRESE BOSCHIVE

IL PANORAMA FITOSANITARIO

LINEE GUIDA PER UNA NUOVA LEGGE FORESTALE REGIONALE

ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SETTORE – PROPOSTE PER L'ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

NORME DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

COMUNICAZIONE IN CAMPO FORESTALE E AMBIENTALE

INTRODUZIONE

L'ONU ha proclamato il 2011 Anno Internazionale delle Foreste, per sostenere l'impegno di favorire la gestione, la conservazione e lo sviluppo sostenibile delle foreste di tutto il mondo. Un invito aperto a tutta la comunità internazionale a riunirsi e lavorare insieme ai governi, alle organizzazioni internazionali e alla società civile per fare in modo che le foreste vengano gestite in modo sostenibile, per le generazioni attuali e future.

Il logo dell'Anno Internazionale delle Foreste ricorda quanto queste siano parte integrante e fondamentale dello sviluppo sostenibile globale, illustrando i loro molteplici valori e l'urgenza per la loro gestione di un approccio a 360°: le foreste assicurano rifugio alle persone e habitat per la biodiversità, sono sorgente di alimenti, di medicinali e di acque pulite e svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento climatico e ambientale di tutto il globo.

Per celebrare l'Anno Internazionale delle Foreste l'ONU stimola le attività che favoriscono lo scambio di conoscenze sulle possibili strategie per favorire una gestione sostenibile delle foreste.

La Regione del Veneto aderisce a questo impegno promuovendo iniziative di sensibilizzazione ed informazione e provvede, alla stregua di altre Regioni, alla stesura del presente rapporto al fine di elaborare un quadro complessivo dello stato delle foreste regionali.

La Legge Forestale Regionale n.52 del 13 settembre 1978 rappresenta strumento di regolamentazione della Regione del Veneto diretto ad attivare politiche di sostegno verso le popolazioni montane, nel cui contesto ricade il 90% delle foreste venete, ed atto a garantire la tutela del territorio e la gestione sostenibile del patrimonio silvo-pastorale, con attenzione ai molteplici beni e servigi che il bosco eroga e nella consapevolezza che la funzione produttiva rimane comunque di primaria importanza, anche se mutata nei modi e nell'intensità.

La foresta è l'elemento basilare degli ecosistemi terresti e in essa, per la specificità delle problematiche sottese, furono per primi compresi i meccanismi di equilibrio tra azione umana e natura confluiti nella attività pianificatoria di settore al fine di garantire la sostenibilità economica, ecologica e sociale della gestione.

In questo contesto gli strumenti di pianificazione forestale sono andati incontro a significative modifiche attraverso strutturazione a più livelli (Rif. Lr 5/05, DGR 2061/05 e DGR 3604/2006), che ha posto le basi, anche in virtù di recenti studi e ricerche condotte a livello scientifico, ad una sensibile modifica dei lineamenti della politica forestale regionale in merito alla selvicoltura.

La selvicoltura può ritenersi un fatto compiuto solo quando verranno recepiti, condivisi ed attuati sul territorio i lineamenti della politica forestale regionale, che a differenza di un passato, anche recente, ora tendono ad allargare lo spettro dell'azione selvicolturale e sono rivolti non solo alla comprensione e salvaguardia dei meccanismi di funzionamento di vari tipi forestali, ma anche

ad assicurare una armonica gestione del paesaggio silvopastorale in cui la componente arborea non deve essere a priori necessariamente privilegiata.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, si è operato in direzione una rivisitazione globale dell'intero settore legato alla selvicoltura, incidendo, con particolare rilevanza, sugli aspetti normativi ed organizzativi attinenti alla pianificazione e gestione forestale, con l'introduzione di nuovi riferimenti sia concettuali che operativi.

Attraverso gli strumenti di pianificazione forestale, inoltre, trovano attuazione gli impegni assunti a livello internazionale in materia di conservazione della biodiversità, valorizzazione del paesaggio e riduzione dei gas serra (Direttiva 79/409/CEE, Direttiva 92/43/CEE, Convenzione Europea del paesaggio, Protocollo di Kyoto). A livello comunitario, inoltre, è riconosciuta (Piano d'azione dell'Unione Europea per le foreste) l'esigenza di una gestione multifunzionale delle foreste realizzata a vari livelli di scala territoriale, quale strumento preferenziale di conoscenza ed azione.

In questo contesto, anche ad opera della DGR 556/06, che ha espressamente previsto che l'attività pianificatoria sperimentale venga condotta dai Servizi Forestali Regionali, viene dato compimento alla previsione legislativa relativa al finanziamento della progettazione gestionale da parte dei liberi professionisti, nell'ottica, di riservare alla Amministrazione forestale regionale un ruolo sempre più attivo nelle specifiche competenze programmatorie, in relazione alla recente modifica dell'art. 35 della Lr 52/78 e pianificatorie, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla soluzione di eventuali criticità.

Con Lr 25 luglio 2008, n. 9, articolo 5, è stato modificato l'art. 35 della Lr 52/78 stabilendo che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva annualmente i piani regionali connessi alla pianificazione e gestione forestale.

Il presente documento, pertanto costituisce il Piano regionale delle attività di pianificazione e gestione forestale da sottoporre al vaglio della competente Commissione consiliare.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E PAESAGGISTICO

Lineamenti morfologici e paesaggistici

Il territorio regionale veneto racchiude paesaggi estremamente vari, si passa infatti in poche decine di chilometri dalle piatte aree lagunari che emergono dalle acque (del mare Adriatico), fino alle alte pareti rupestri che caratterizzano la zona dolomitica.

Fra questi due estremi vi sono i più svariati paesaggi, che rendono la Regione ricca di forme, risultato dell'azione di numerosi agenti morfogenetici naturali, ma anche dell'azione modificatrice dell'uomo.

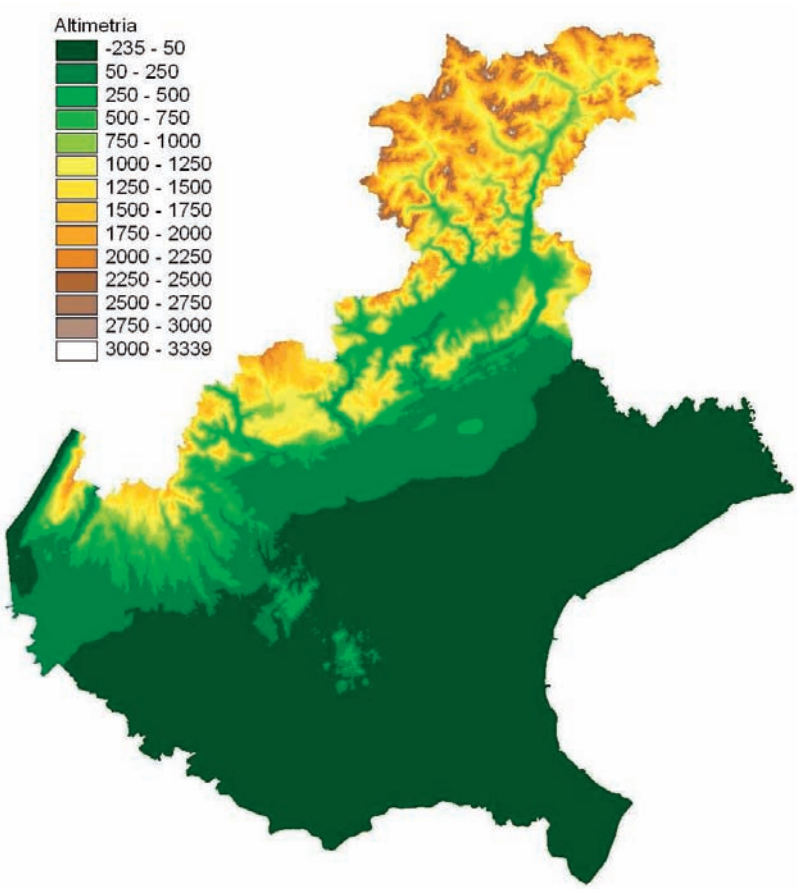

L'area dolomitica presenta dei caratteri morfologici netti. Le forme che più la caratterizzano sono indubbiamente le cime rocciose, che raggiungono quote prossime ai 3000 m s.l.m. e che si presentano di solito come massicci montuosi isolati, delimitati da pareti spesso verticali, interrotti soltanto da cenge, che mettono in evidenza la giacitura delle rocce e la loro differente resistenza all'erosione. Ma questo aspetto rupestre dei gruppi montuosi dolomitici viene evidenziato dal contrasto con le forme piuttosto dolci tipiche dei fianchi delle ampie valli che separano i vari massicci. In queste valli affiorano rocce sedimentarie eterogenee e depositi morenici, questi ultimi abbandonati dai ghiacci sul fondo e sui fianchi delle valli al termine dell'ultima glaciazione. Grazie alle accentuate condizioni orografiche e climatiche, che hanno consentito un sostanziale mantenimento delle componenti floro-faunistiche tipiche dell’ambiente alpino, il paesaggio dolomitico comprendente l’ecosistema che si estende dalle pendici più alte delle Prealpi alle vette

dolomitiche, presenta in generale, un livello di naturalità molto più alto rispetto agli altri ecosistemi.

Figura 1. Esempio di paesaggio dolomitico: il Monte Pelmo visto dal Passo Staulanza.

L'azione esercitata dagli agenti atmosferici su questi litotipi ha condotto, nel caso delle rocce dolomitiche, alla disgregazione delle dolomie e dei calcari ed all'accumulo per gravità di notevoli spessori di detriti in coni e fasce alla base delle pareti. Nel caso dei depositi morenici vi è stata invece spesso una rielaborazione da parte delle acque superficiali, che ha cancellato parzialmente le forme originarie o le ha nascoste con depositi alluvionali recenti, quali conoidi oppure sedimenti depositati in seguito ad alluvionamento delle aree pianeggianti in conseguenza di piene eccezionali.

Sono numerose le zone montane del Veneto soggette a dissesti, in conseguenza delle caratteristiche dei litotipi, della morfologia del territorio e delle condizioni climatiche responsabili di periodi piovosi intensi. Le aree più interessate da fenomeni franosi sono le valli dolomitiche nelle quali affiorano rocce sedimentarie costituite da alternanze di argille, marne, arenarie e calcari in strati medi e sottili, oppure rocce metamorfiche scistose o depositi morenici.

Nelle zone alpine in cui affiorano le rocce del basamento cristallino, come ad esempio le filladi, la morfologia dei rilievi è più dolce e arrotondata, in conseguenza delle scadenti caratteristiche meccaniche dei litotipi che li costituiscono ed i fianchi delle ampie valli sono meno pendenti come è possibile osservare nel Comelico e nell'Agordino.

Appare morfologicamente piuttosto uniforme anche la zona prealpina che comprende rilievi costituiti quasi esclusivamente da rocce carbonatiche, delimitati da valli strette e profonde, riconoscibili per l’intensa azione modellatrice del carsismo.. L'orientamento di questi gruppi montuosi è strettamente collegato con i principali lineamenti tettonici della Regione e va da circa N-

S ad occidente a circa E-W ad oriente. I vari massicci montuosi sono separati e disarticolati al loro interno da linee tettoniche che li hanno smembrati in blocchi posti attualmente a livelli differenti, come si può notare ad esempio nei Monti Lessini o nella zona dei Sette Comuni. In corrispondenza di questi elementi, spesso disposti in direzione N-S, si aprono profonde e strette valli dai fianchi molto scoscesi, nelle quali scorrono i fiumi che portano verso la pianura le acque raccolte nelle aree montane e che spesso giungono ad incidere i termini dolomitici della successione stratigrafica.

I rilievi prealpini raggiungono quote solitamente comprese tra i 300 m s.l.m. e i 1300 m s.l.m., superando in alcuni casi i 2000 m (Monte Baldo 2200 m s.l.m.; Cima Dodici 2336 m s.l.m.), e presentano tutti le tracce, in alcuni casi molto evidenti, dell'azione modellatrice svolta nel passato dai ghiacci e, ieri come oggi, dal fenomeno carsico. Sono numerose infatti le forme glaciali come i circhi o i depositi morenici che si riconoscono dal M. Baldo alle prealpi bellunesi, così come frequenti sono le forme tipiche della dissoluzione carsica, in particolare sull'altopiano del Cansiglio, su quello dei Sette Comuni e sui Monti Lessini.

Figura 2. Piana di Marcesina sull'Altopiano dei Sette Comuni (VI).

Caratteristiche morfologiche particolari si notano nell'area di Recoaro Terme e di Valli del Pasubio. In questa zona affiorano sia il basamento cristallino paleozoico, costituito da sedimenti metamorfici prevalentemente filladici, che conferiscono al paesaggio una morfologia dolce, sia rocce di origine vulcanica che, in taluni casi, restituiscono al paesaggio un aspetto più aspro. Sul bordo di quest'area si innalzano cime aspre costituite da dolomie che con il loro aspetto ricordano il paesaggio dolomitico.

All'interno delle prealpi si individua infine la Val Belluna, ampia valle ad andamento longitudinale nella quale scorrono, fra dolci colline flyschoidi e moreniche, il Fiume Piave ed il torrente Cordevole, dando luogo a pianure alluvionali in alcuni punti ampie.

Il margine meridionale delle prealpi è individuato da un brusco salto morfologico di origine tettonica che collega i rilievi calcarei con la pianura. Fa eccezione la zona dei Monti Lessini dove i rilievi calcarei degradano dolcemente verso Sud con una serie di dorsali collinari delimitate da fianchi ripidi e con andamento circa meridiano nella parte occidentale, mentre più ad oriente vengono in contatto con più basse colline vulcaniche anch'esse degradanti verso Sud.

La zona pedemontana è bordata da una serie di colline poco rilevate, che in alcuni casi sono addossate al margine prealpino, ma più spesso separate. Si tratta di rilievi con aspetto variabile a seconda delle loro caratteristiche litologiche e strutturali, che si innalzano di poche centinaia di metri dalla pianura. In alcuni casi, infatti, questi rilievi sono addossati al margine montuoso, in altri più isolati e distanti dai massicci prealpini. Il loro aspetto può essere di origine glaciale (anfiteatri morenici del Garda, Vittorio Veneto), vulcanica (Colli Euganei e Lessini orientali), oppure può essere il risultato di deformazioni o dislocazioni tettoniche (colline tra Vittorio Veneto e Bassano del Grappa, propaggini meridionali dei Monti Lessini, Val Belluna). Fra questi sono caratteristici quelli che costituiscono gli anfiteatri morenici del Garda o di Rivoli Veronese, nei quali si distinguono bene gli andamenti arcuati dei cordoni morenici. Ben evidenti sono anche i rilievi a profilo affilato, in conseguenza della giacitura molto pendente degli strati, allineati parallelamente al bordo prealpino, che si estendono da Vittorio Veneto a Bassano del Grappa.

Più distanti dalle pendici prealpine sono invece i Monti Berici, rilievi collinari che si elevano dalla pianura, con fianchi brevi e piuttosto scoscesi, sino a 300-400 m s.l.m. con sommità arrotondate intensamente modellate dall'azione del carsismo. Un aspetto analogo, più uniforme e con forme carsiche ancor più evidenti, si può osservare anche sulla collina del Montello.

Figura 3. Paesaggio collinare e dell'alta pianura veneta: Monti Berici visti da Monte Grande (PD).

I rilievi più isolati nella pianura veneta sono i Colli Euganei, insieme di colline risultato dello smantellamento dell'antico edificio vulcanico terziario, di forma e dimensioni differenti in

conseguenza della variabilità dei corpi eruttivi presenti (duomi, laccoliti, ammassi, ecc.), e sono prevalentemente di forma conica.

La pianura veneta, che si estende dalle pendici delle prealpi sino al mare Adriatico, si denota come un'unità di paesaggio omogenea in conseguenza della morfologia pianeggiante e dell'intensa antropizzazione. Si tratta di un'area pianeggiante leggermente inclinata verso Sud-Est, posta generalmente a quote inferiori a 100 m s.l.m.

All'interno di questa si individua un'area di alta pianura che dalla zona pedemontana digrada dolcemente verso la bassa pianura. Essa è costituita da sedimenti grossolani, sabbia e ghiaia, trasportati dai ghiacci prevalentemente durante l'ultima glaciazione e rielaborati dalle acque superficiali. A causa della elevata permeabilità di questi terreni il reticolo superficiale è poco sviluppato. Non si tratta di una fascia continua, i diversi fiumi che la attraversano hanno infatti inciso i sedimenti fluvioglaciali dando luogo a delle aree di divagazione spesso ampie diverse centinaia di metri, delimitate da terrazzi alluvionali.

Il passaggio fra l'alta e la bassa pianura non è ben definito, ma spesso si trova in corrispondenza della fascia delle risorgive, punti di emergenza della falda acquifera, che ha sede nei sedimenti fluvioglaciali e che, al passaggio con sedimenti più sottili, viene a giorno.

La bassa pianura si presenta come un'area piatta, movimentata soltanto dalla presenza di corsi d'acqua che, a causa della pendenza bassissima, divagano all'interno di fasce spesso ampie seguendo di solito tragitti tortuosi. La zona compresa tra gli alvei del Fiume Po e Adige è spesso caratterizzata da condizioni morfologiche che favoriscono il ristagno delle acque di precipitazione, in conseguenza dei numerosi elementi morfologici, quali sono ad esempio gli argini fluviali, che ne ostacolano il deflusso. Esse sono quindi state prosciugate con sistemi di canalizzazione, bonificate e vengono identificate come aree di bonifica antiche.

Figura 4. Esempio di canalizzazione in area di bonifica.

Le zone prossime alla costa si trovano in molti casi in condizioni di equilibrio regolato dall'intervento dell'uomo, in quanto queste aree sono poste spesso ad una quota prossima al livello del mare, o addirittura al disotto, e quindi il deflusso delle acque è praticamente impossibile, esse sono inoltre soggette ad un fenomeno di subsidenza, in parte naturale e in parte indotto dal notevole emungimento di acque. In queste aree il prosciugamento dei terreni è stato possibile soltanto con l'uso di impianti di sollevamento meccanici, rendendo però l'equilibrio alquanto critico.

La zona costiera infine è caratterizzata da forme del paesaggio tipiche delle zone di transizione. Gli elementi più importanti sono le lagune (Venezia e Caorle), gli apparati deltizi (Po, Adige, Tagliamento e Brenta), dune e cordoni litoranei.

Le prime sono costituite da specchi d'acqua salmastra separati dal mare aperto da cordoni sabbiosi, nei quali l'interazione fra le correnti di marea e l'azione dei corsi d'acqua che vi giungono crea un ambiente caratterizzato da aree emergenti di pochi centimetri dalle acque, fondali poco profondi, talvolta emergenti in occasione delle basse maree e solcati da canali di prosecuzione nella laguna dei corsi d'acqua.

Le aree di delta invece si distinguono per l'avanzamento della linea di costa in corrispondenza della foce dei fiumi. La loro posizione può variare nel tempo e la presenza di cordoni sabbiosi distanti dalla linea di costa attuale permette di ricostruire, ad esempio nel caso del Po, gli spostamenti nel tempo e l'avanzamento. Il paesaggio è dunque caratterizzato dalla presenza di aree rilevate, quali sono gli argini del fiume, eventualmente dei diversi rami secondari ed i cordoni litoranei, separate da aree depresse, che possono trovarsi sotto il livello del mare oppure emergere, in alcuni casi, per l'opera di bonifica svolta dall'uomo.

Figura 5. Tipico ambiente vallivo.

Geologia

La storia geologica del Veneto, ovvero l'insieme degli eventi che hanno portato all'attuale aspetto della regione, ha inizio nel Paleozoico, più di 500 milioni di anni fa, quando, dapprima in seguito allo smantellamento di rilievi montuosi situati più a nord, si deposero nell'area rilevanti spessori di rocce sedimentarie e, successivamente, in seguito ad una tettonica distensiva, che permise la risalita e la venuta a giorno di notevoli quantità di magma, si formarono rocce vulcaniche.

Queste rocce nel corso dell'orogenesi successiva furono deformate, sospinte in profondità e, di conseguenza, metamorfosate sino a trasformarsi nelle metamorfiti, prevalentemente filladiche, che costituiscono il basamento cristallino regionale, che oggi affiora nella Valle di Recoaro, nell'Agordino ed in Comelico.

Nel corso del Permiano, alla fine del Paleozoico (250 - 210 milioni di anni fa), si formarono rocce sedimentarie derivanti dall'erosione delle metamorfiti e vulcaniti precedenti; prevalentemente si trattò di conglomerati ("Conglomerato di Sesto" e "Conglomerato di Ponte Gardena") e litotipi terrigeni e carbonatici ("Arenarie di Val Gardena" e "Formazione a Bellerophon").

Nel Trias si formarono notevolissimi spessori di rocce, che oggi ritroviamo largamente diffuse nel Veneto centrale e settentrionale. In questo periodo si vennero a creare nell'area veneta due distinte aree di sedimentazione in costante evoluzione e trasformazione delle loro caratteristiche paleogeografiche, dove si deposero alternanze di sedimenti eterogenei, pelagici e neritici, terrigeni e carbonatici. Nel Veneto occidentale s'ebbero condizioni di mare poco profondo, mentre nel Veneto centro-orientale si formò un bacino d'acque più profonde dove si depositarono i massimi spessori di sedimenti. La "Formazione di Werfen", alternanza fittamente stratificata di litotipi terrigeni e carbonatici, che affiora frequentemente alla base dei rilievi olomitici, ad esempio, si formò in un bacino poco profondo con frequenti apporti terrigeni nel Trias inferiore. Nel corso del Trias medio si ebbe, tra l'altro, un'importante ciclo magmatico con formazione di vulcaniti a composizione riolitica e dacitica, seguite da prodotti andesitici e basaltici, di cui ciò che rimane affiora oggi nell'area di Recoaro ed nelle Dolomiti (es. Val di Gares). In conseguenza dell'esaurirsi dell'attività tettonica, l'area veneta divenne un'estesa piana di marea dove, per diversi milioni di anni ed a ritmo costante, grazie all'equilibrio raggiunto dalla subsidenza e dalla sedimentazione, si depose la "Dolomia Principale", di cui sono costituite la maggior parte delle attuali cime dolomitiche.

Il Giurassico fu caratterizzato dall'avvento di una tettonica distensiva, che portò alla suddivisione in blocchi della precedente piattaforma, con la nascita di “alti" e "bassi" strutturali (Piattaforma friulana, Bacino bellunese, Piattaforma trentina) dove s'instaurarono differenti condizioni di sedimentazione, proseguite poi anche nel corso del Cretacico.

Appartengono quindi al Giura-Creta formazioni sia di piattaforma ("Calcari grigi di Noriglio", "Dolomia del Nusieda" ecc.), sia d'ambiente pelagico ("Rosso Ammonitico", "Biancone", "Scaglia Rossa" ecc.), sia, infine, formazioni torbiditiche ("Calcare del Vajont", "Calcare di Soccher" ecc.).

Con l'avvento dell'era Terziaria, assistiamo alla nuova suddivisione del Veneto in due aree paleogeografiche dalle differenti caratteristiche: grossomodo ad est dell'attuale corso del F. Brenta s'instaura la sedimentazione in facies di flysch, scaglia e molassa; mentre nella parte occidentale ha luogo una sedimentazione carbonatica ed un'intensa attività vulcanica. Nel settore est si depositano sia il "Flysch bellunese", costituito da arenarie e calcari torbiditici in fitta alternanza con marne ed argilliti, oggi affiorante in Val belluna e in Alpago, che la "Molassa" pedemontana, costituita da conglomerati poligenici, arenarie, marne e calcareniti, che affiora nelle stesse aree, oltre a formare i rilievi della fascia collinare pedemontana che si estende da Vittorio Veneto a Bassano del Grappa.

Contemporaneamente, ad ovest del Brenta ed in corrispondenza di aree strutturalmente depresse (graben eocenico dell'Alpone-Chiampo e graben oligocenico marosticano), si sedimentano calcari e marne, che oggi affiorano nei Lessini meridionali e si verifica la presenza di una notevole quantità di vulcaniti basiche, prevalentemente basalti, affioranti oggi nei Lessini orientali e nei Colli Euganei. In questi ultimi l'attività vulcanica si distinse, poiché i magmi basaltici ristagnarono nel corso della loro risalita, dando luogo, per differenziazione, a prodotti più acidi (trachiti, rioliti e daciti) ed a corpi eruttivi diversi (duomi, colate, laccoliti, filoni ecc.).

Va ricordato che nel corso del Terziario l'orogenesi alpina esercitò la sua azione più intensa, attraverso due fasi compressive principali: la prima deformò intensamente i terreni sedimentari permiani e paleozoici del settore nord-orientale, dando luogo a sovrascorrimenti e pieghe con direzione WSW; la seconda fase, sviluppatasi durante il neogene, provocò il sollevamento dei rilievi e numerosi sovrascorrimenti sud-vergenti con direzione EEN. Anche le prealpi vennero deformate intensamente, mentre i rilievi posti ad W della linea Schio-Vicenza (Lessini, Berici, Euganei) vennero esclusi da tali deformazioni. Attualmente l'area veneta è interessata da una tettonica neoalpina, iniziata nel Pliocene, che è responsabile dell'attività sismica registrata in alcune aree della regione.

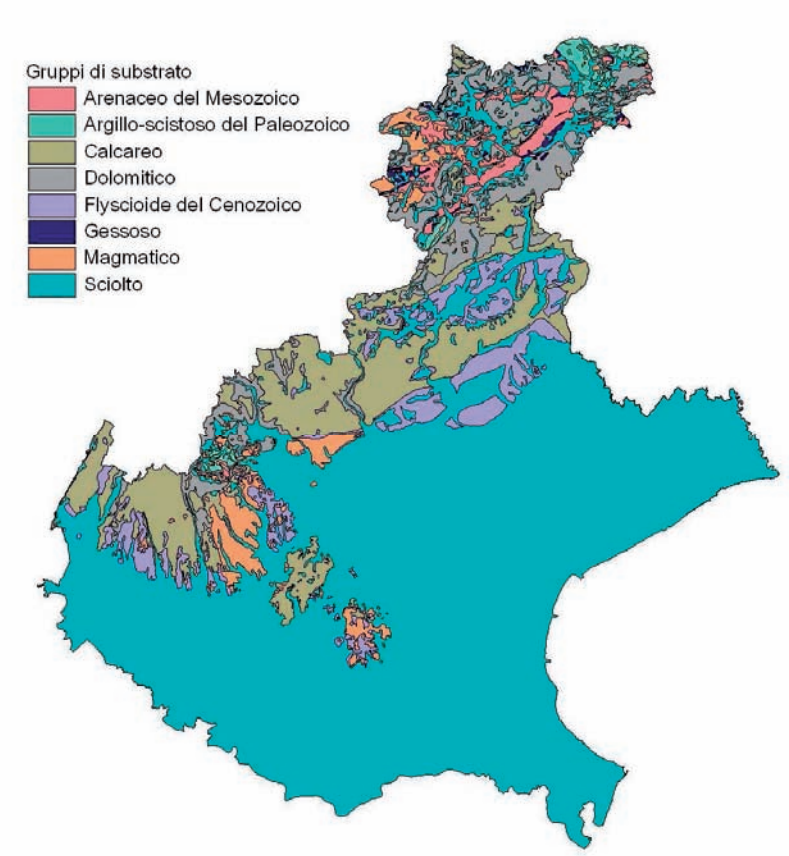

I rilievi originati dall'orogenesi alpina, contemporaneamente al sollevamento, vennero attaccati dai processi d'erosione con il risultato di creare una grande quantità di materiali detritici. Questi materiali, trasportati dai fiumi, colmarono, nel corso del Quaternario (ultimi 2 milioni di anni), il bacino subsidente che separava le Alpi dall'Appennino, accumulandovi diverse migliaia di metri di alluvioni. In particolare una notevole quantità di questi materiali detritici venne prodotta dall'erosione dei ghiacciai che coprirono la gran parte dei rilievi veneti nel corso delle quattro glaciazioni quaternarie succedutesi nell'ultimo milione di anni.

La maggior parte dei sedimenti di origine glaciale oggi affioranti appartengono all'ultima di queste glaciazioni, la Würmiana (75.000-15.000 anni fa).

Lineamenti climatici

La Regione Veneto è caratterizzata da notevoli variazioni climatiche tra le diverse zone in conseguenza della disposizione dell'arco montuoso alpino, che frappone una barriera alla discesa delle correnti fredde settentrionali, ma anche della presenza del mare e del bacino del lago di Garda che svolgono una indubbia azione termoregolatrice.

Mentre nelle zone montane interne il fattore altitudinale influisce direttamente sulla temperatura, nelle parti di rilievo aperte verso la pianura risulta sensibile l'influenza invernale del mare che modera il freddo con conseguente arretramento sino alla base delle Prealpi della isoterma di 0 °C di gennaio.

Anche il bacino del Garda svolge questa influenza sulle pendici dei rilievi prospicienti. Le temperature della zona montana interna sono caratterizzate da medie invernali inferiori a 0 °C con minime assolute che raggiungono i 15, 20 °C. In relazione alle temperature è da porre in evidenza sia l'ampiezza delle escursioni diurne e stagionali che il fenomeno dell'inversione delle temperature (temperature minori nelle zone basse dei versanti), che svolgono una azione decisiva sulla natura delle tipologie vegetazionali presenti, ma anche sulla reciproca collocazione nello spazio.

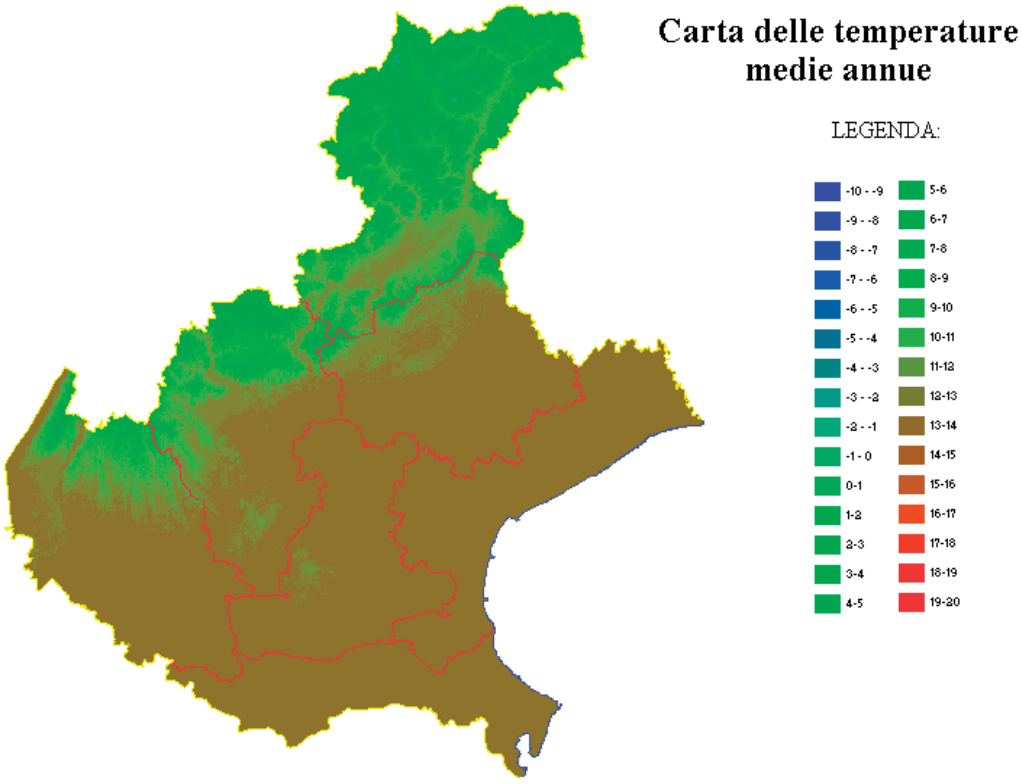

Anche le precipitazioni risentono dei fattori menzionati per l'analisi delle variazioni della temperatura. La zona montana interna presenta precipitazioni annue superiori ai 1000 mm, inferiori comunque alle medie annuali registrate nelle aree corrispondenti ai primi rilievi interposti tra la

pianura e la catena alpina vera e propria. La fascia comprendente i Lessini, l'altopiano di Asiago e le Prealpi Bellunesi ha precipitazioni annue superiori ai 1500 mm con punte di 2000 mm.

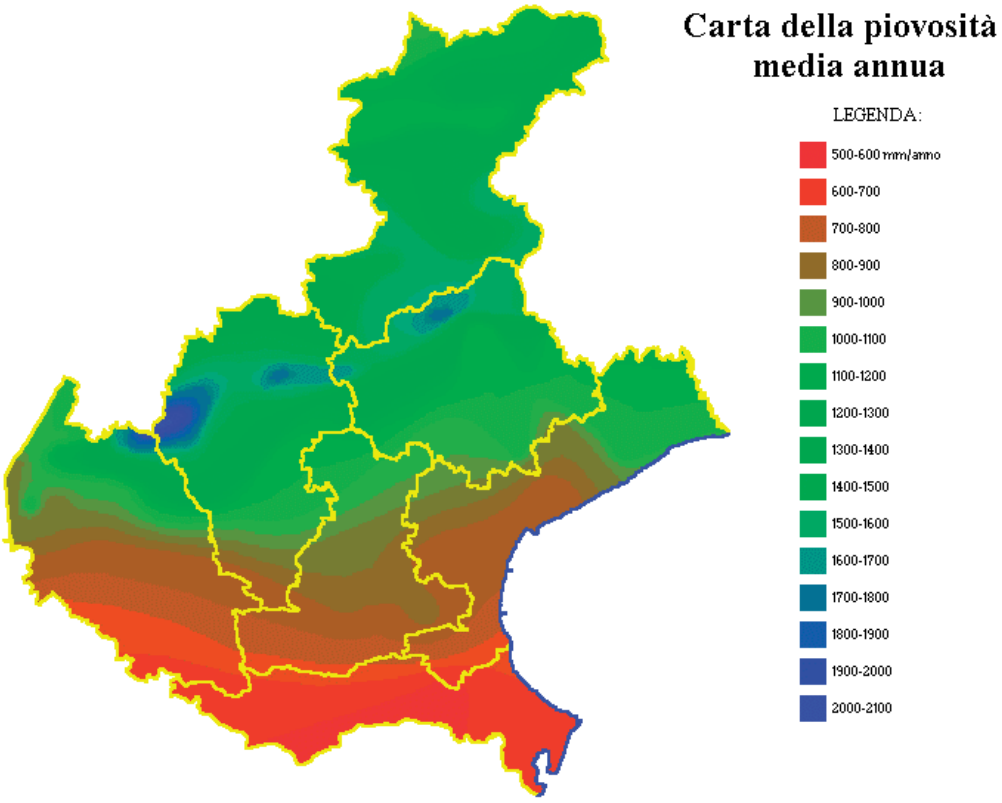

Negli ultimi decenni nel Veneto i parametri climatici sono andati incontro a variazioni che rappresentano, con intensità differente da zona a zona, una tendenza registrata su scala spaziale maggiore, ossia una tendenza alla crescita dei valori termici e ad una diminuzione delle precipitazioni.

L'analisi sui dati climatici del Veneto degli ultimi 50 anni (periodo 1956-2004), è stata effettuata dal Centro Meteorologico ARPAV di Teolo, utilizzando un set di 48 stazioni per i dati di temperatura e di 60 stazioni per i dati di precipitazione. Queste informazioni derivano dal progetto denominato "Clima e Foreste", per la realizzazione del quale nel 2008 è stato dato mandato ad ARPAV di procedere, in una prima fase del progetto stesso, all'elaborazione dei dati climatici del Veneto e ad una spazializzazione degli stessi, nonché in una seconda fase, ad un'analisi più approfondita dei cambiamenti climatici in atto (analisi dei trends) e dei loro eventuali effetti sulle foreste. I dati termometrici e pluviometrici sono stati spazializzati in modo da arrivare alla produzione di cartografie tematiche rappresentanti le medie dei periodi di riferimento e i trend rispetto alla situazione attuale. Tale lavoro è risultato propedeutico all'analisi di indici specifici di tipo agro-forestale, che sono stati elaborati nell'ambito del progetto, e i cui risultati rappresentano una prima indicazione della risposta dei popolamenti forestali ad eventuali cambiamenti climatici. I dati presentati in questo documento, pertanto, rappresentano informazioni originali pubblicate per la prima volta.

Per quanto riguarda le medie annuali delle temperature massime giornaliere è stato registrato nel periodo 1955-2004 un incremento medio di circa 0.46° C per decennio, con una crescita più

significativa dei valori termici nel ventennio dal 1984-2004, mentre nel periodo precedente il trend appare mediamente più stazionario.

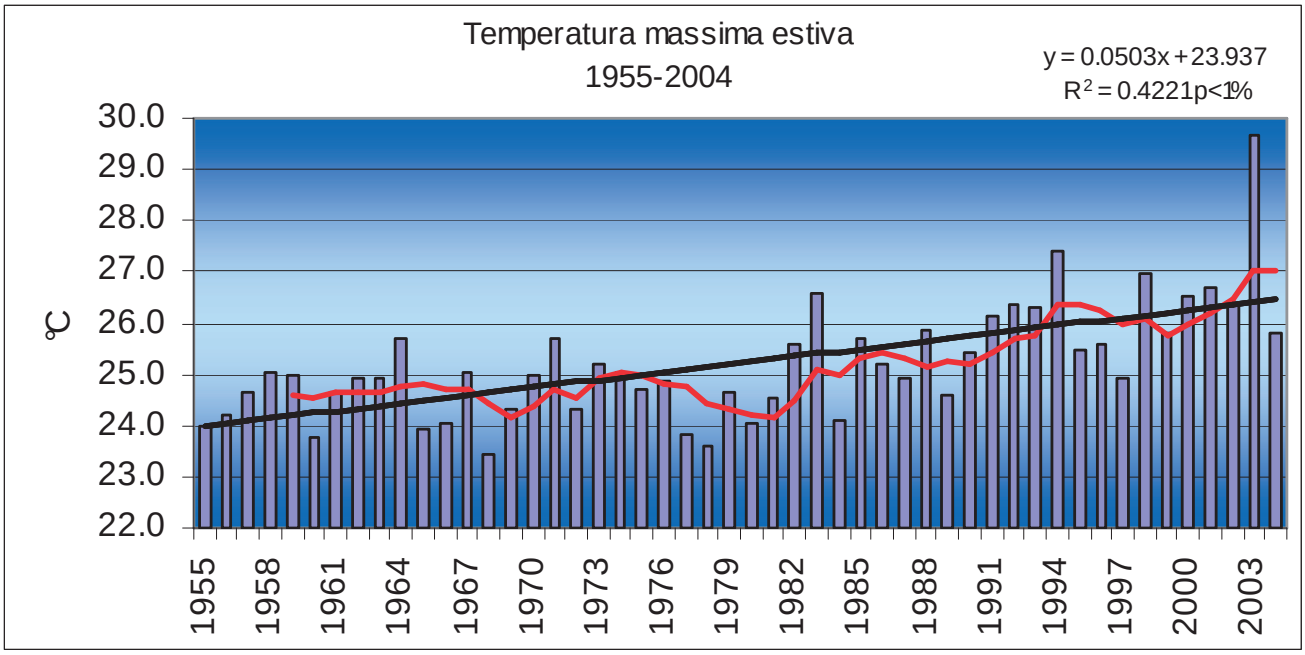

Figura 6. La linea rossa rappresenta la variazione mediata in un periodo di 5 anni, la retta nera rappresenta la tendenza lineare stimata.

Un'ulteriore analisi effettuata sulla medesima serie di dati ha permesso di individuare sottoperiodi significativamente diversi ovvero la presenza di punti di discontinuità. L'analisi statistica colloca un punto di discontinuità nella serie delle temperature massime intorno al 1989 permettendo di evidenziare tra i due periodi individuati (1956-1988 e 1989-2004), un incremento della media delle temperature massime di 1.5°C.

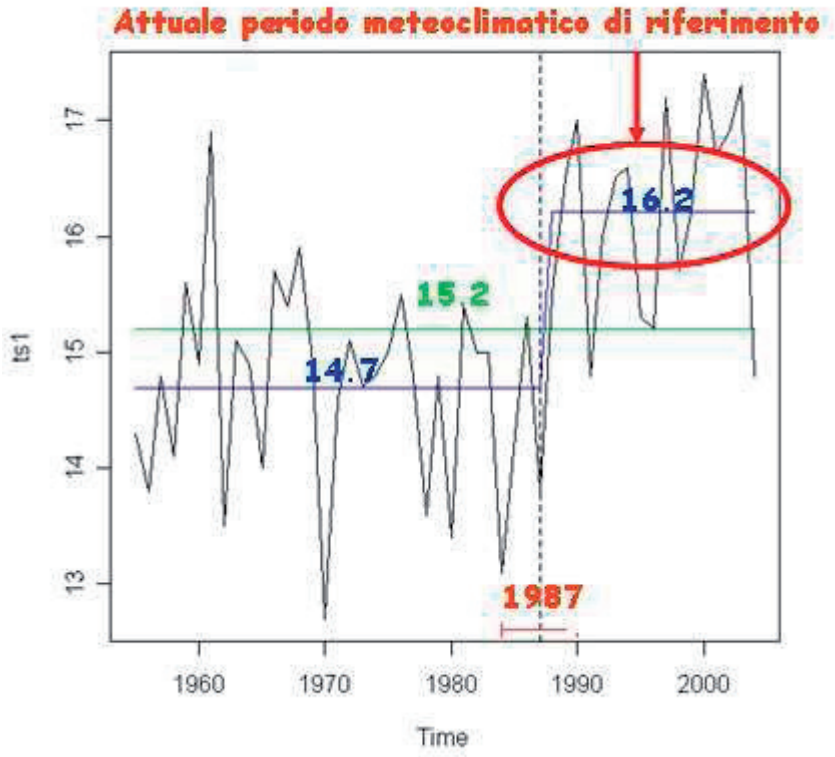

Figura **7. Analisi della discontinuità nell'andamento delle temperature massime dal 1955 al 2007 in Veneto.**

Per quanto riguarda, invece, le medie annuali delle temperature minime giornaliere è stato registrato nel periodo 1955-2004 un incremento medio di circa 0.26° C per decennio, con un punto di cambiamento nel trend attorno al 1991. Tra i due periodi (1955-1990 e 1991-2007) è stato evidenziato un aumento delle temperature minime di 0.9° C.

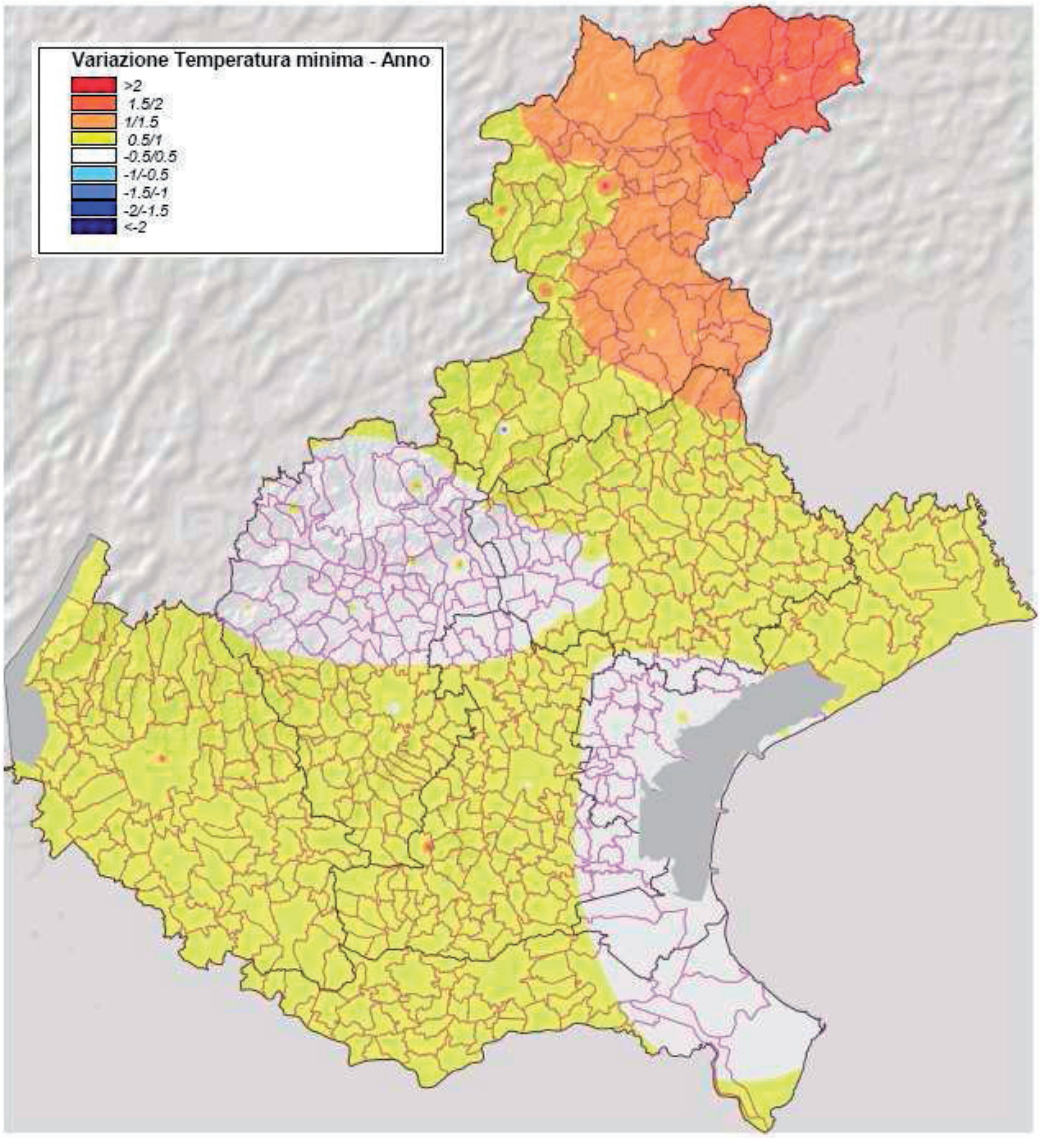

Figura 8. Incremento delle temperature medie annue nel periodo 1955-2007.

Per quanto riguarda le precipitazioni, in analogia a quanto osservato in media nell'area mediterranea, in Veneto si registrano, nel periodo analizzato, dei valori totali annui in calo con una diminuzione media per decennio di circa 34 mm.

In questo caso l'analisi della discontinuità individua tre sottoperiodi con regime piovoso progressivamente decrescente passando da un primo periodo, approssimativamente dal 1956 al 1966 (in cui si sono verificate in Veneto importanti alluvioni) caratterizzato da una precipitazione media annua di 1235 mm, ad un ultimo periodo dal 1982 al 2004 con precipitazione media annua di 1052 mm.

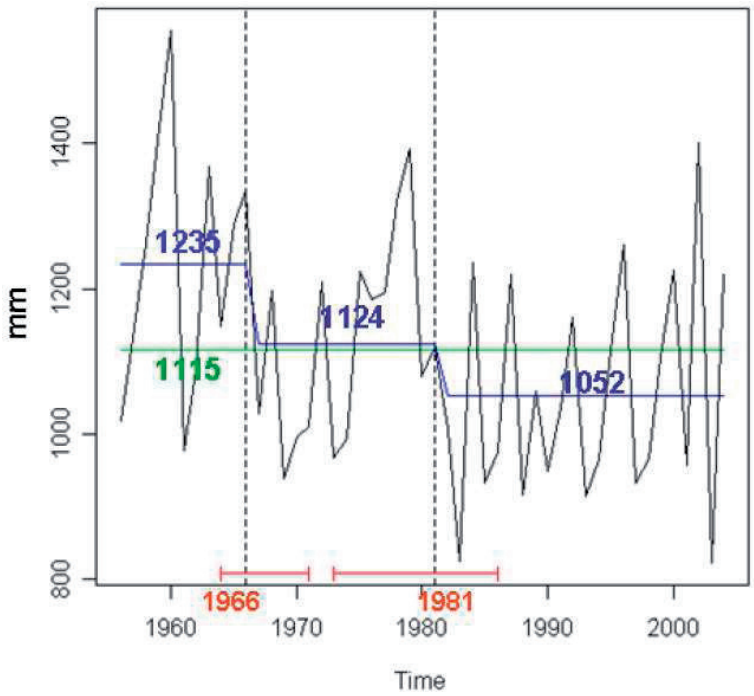

Figura 9. Analisi delle discontinuità nell'andamento delle precipitazioni totali annue nel periodo 1955-2007 .

PRINCIPALI FORMAZIONI FORESTALI

La Regione del Veneto presenta oggi un mosaico di ambienti forestali variegato. Sono comprensibili, pertanto, gli sforzi compiuti negli ultimi anni per pervenire a schemi di classificazione delle principali formazioni forestali che consentano, da un lato, una descrizione sufficientemente analitica delle unità floristico-ecologiche e dell'interrelazione delle stesse con l'ambiente fisico e biologico, dall'altro, la formulazione di considerazioni a carattere sintetico e, in ultima analisi, di indicazioni gestionali e tecnico-selvicolturali.

L'ordinamento adottato è quello che si rifà alle tipologie forestali, classificazione che vede nel *tipo*, individuabile floristicamente dalla presenza di una serie di specie indicatrici, l'unità fondamentale da cui è possibile sviluppare una serie di valutazioni oggettive sullo stato attuale delle formazioni forestali e sulle tendenze evolutive in atto. All'interno del tipo, in base alla variabilità floristica e agli interventi selvicolturali consigliabili, si possono operare disaggregazioni in *sottotipi* e in *varianti*, mentre può tornar utile, ai fini descrittivi, raggruppare più tipi con caratteri comuni in unità di ordine superiore, le *categorie* e le *sottocategorie*.

Nella fase attuale di ordinamento sistematico dei boschi veneti sono state individuate circa novanta unità tipologiche. Alcune di queste tutt'oggi risultano scarsamente rappresentate, mantenendo, tuttavia, una rilevante importanza naturalistica. E' il caso dei querco-carpineti planiziali e collinari, dei quali restano sparuti lembi di poche decine di ettari, ultima testimonianza floristica di quella che un tempo fu l'estesa foresta planiziale veneto-romagnola, quasi totalmente scomparsa in seguito alla forte affermazione dell'attività agricola e all'intensa urbanizzazione. Di esigua estensione sono anche le formazioni litorali, che possono distinguersi nell'orno-lecceta, costituita prevalentemente da consorzi arbustivi ed arborei a funzione protettiva afferenti ai *Quercetalia ilicis* e ai *Quercetalia pubescentis*, e nel bosco igrofilo, fitosociologicamente collocabile nell'ordine dell'*Alnetalia glutinosae* ed arricchito con elementi del *Populetalia albae.* Questi soprassuoli sono stati soggetti a vicissitudini colturali anche recenti, che hanno visto la sostituzione della vegetazione naturale con estesi rimboschimenti di pino domestico e pino marittimo.

Collocabili nei *Quercetalia pubescentis* sono anche i querceti di roverella con elementi mediterranei, formazioni boscate termofile presenti principalmente sui versanti meridionali dei Colli Euganei. Per queste formazioni, fino ad oggi governate a ceduo, è prospettabile anche l'avviamento ad altofusto, laddove si realizzino i presupposti per valorizzarne la funzione ambientale e paesaggistica. Sui substrati più acidi e superficiali il querceto di roverella lascia posto agli elementi termoxerofili della pseudomacchia.

Una parte significativa dei boschi dell'area collinare e pedemontana è rappresentata dagli ostrieti. Sono formazioni molto differenziate, in relazione alle condizioni microclimatiche stazionali e al grado di evoluzione del suolo, rappresentate principalmente dal carpino nero associato alla roverella o all'orniello. All'interno di questa categoria si possono distinguere tre tipi forestali principali. L'orno-ostrieto, il tipo maggiormente diffuso, costituisce soprassuoli di scarsa densità su suoli primitivi di natura carbonatica. Espressione più evoluta di tali formazioni è l'ostrio-querceto, con la presenza, spesso significativa, della rovere e della roverella, in risposta a condizioni edafiche migliori e ad una maggiore termometria. Le prospettive gestionali più interessanti sono offerte proprio dagli ostrio-querceti, potendosi ipotizzare, nelle stazioni più fertili, la conversione a ceduo composto o a fustaia, al fine di valorizzarne le funzioni paesaggistiche ed ambientali. Le formazioni pioniere con scarse possibilità evolutive sono, invece, gli ostrieti di forra, che ritroviamo lungo

alcuni corsi d'acqua in consociazione con salici o con specie microterme, quali l'abete rosso e il sorbo degli uccellatori.

L'attuale distribuzione dei rovereti e castagneti, che vede i querceti mesofili di rovere limitati ad ambiti territoriali frammentati e di esigua estensione, è fortemente condizionata dalle scelte e dagli interventi antropici pregressi. La ridotta presenza di questo tipo, un tempo dominante nell'area collinare veneta, è da ricondursi allo sviluppo della viticoltura, alla diffusione della robinia, alle forme di governo che hanno favorito le specie ad elevata facoltà pollonifera, come ad esempio il castagno. Quest'ultimo è stato favorito, anche al di fuori dell'area di potenziale diffusione, dalle varie possibilità di gestione e dalla diversità dei prodotti che può fornire.

Nel Veneto assumono particolare importanza, per la caratterizzazione del paesaggio e per la vasta superficie che essi rivestono, i boschi di faggio. Queste formazioni, che occupano la fascia intermedia tra i boschi meso-termofili e l'areale dell'abete rosso, sono state inquadrate in una classificazione tipologica assai articolata, in relazione alla grande varietà di ambienti in cui si sviluppano. Considerate le potenzialità produttive ed il pregio paesaggistico delle faggete e premesso che la maggior parte di esse attualmente è governata a ceduo, le attuali tendenze gestionali mirano, pur senza penalizzare il mercato della legna da ardere localmente ancora vitale, ad una graduale conversione ad altofusto.

Questa scelta colturale, oltre che da considerazioni di natura economica, è sempre condizionata da valutazioni che non prescindono da un attento esame delle condizioni stazionali e dalla determinazione delle tendenze evolutive. La conversione diretta ad altofusto è indicata soprattutto nei popolamenti di picea ed abete bianco con ceduo sottoposto di faggio.

In questi casi, la salvaguardia della diversità biogenetica e la necessità di mantenere il carattere plurispecifico del soprassuolo consiglia di salvaguardare anche tutte le altre latifoglie che concorrono a formare il popolamento forestale, mentre ceduazioni ripetute con turni troppo brevi hanno determinato la progressiva scomparsa del faggio a vantaggio dell'abete rosso.

Da queste premesse si comprendono gli instabili equilibri che caratterizzano la categoria di transizione dei piceo-faggeti, nella quale la dominanza dell'una o dell'altra specie è dipendente, oltre dagli aspetti climatici e edafici della stazione, dagli interventi colturali passati a carico del faggio. Laddove prevale l'abete rosso, a quote più elevate ed in presenza di suoli evoluti (terre brune forestali) i piceo-faggeti, nel tipo mesofilo con abete bianco, divengono assimilabili agli abieteti dei suoli oligotrofici.

La categoria tipologica degli abieteti, che vegeta su suoli molto evoluti e fertili e che è segnata da climax ciclici a favore ora dell'abete bianco, ora della picea, comprende consorzi altamente produttivi ai quali sono applicabili diversi approcci selvicolturali, afferenti al mantenimento di strutture monostratificate e tendenzialmente coetanee o pluristratificate disetaneiformi. Le forme di trattamento che optano per strutture monostratificate prevedono interventi che, tuttavia, interessano sempre superfici di limitata estensione.

Le peccete rappresentano la categoria tipologica dominante delle aree montane, con una superficie che supera i 60.000 ha, in gran parte di proprietà pubblica (vedasi grafico). I modelli colturali ed i parametri di normalità strutturale applicati a queste formazioni sono stati ampiamente collaudati in ambito assestamentale e rispondono agli indirizzi selvicolturali di impostazione naturalistica che garantiscono continuità ed efficienza all'erogazione delle funzioni integrate alle quali questi boschi possono assolvere.

Le pinete di pino silvestre, ampiamente rappresentate, sono anch'esse ordinate sulla base di una classificazione tipologica assai articolata, in relazione ad una distribuzione altimetrica e climatica

alquanto eterogenea. La caratteristica comune ai tipi che rientrano in tale categoria è data dalla scarsa evoluzione del suolo, originatosi su corpi franosi e spesso ricco di scheletro e ciotoli, che evidenzia la notevole plasticità della specie ed il carattere pioniero di queste formazioni, generalmente lasciate alla libera evoluzione.

Gli interventi colturali ascrivibili ad una “selvicoltura attiva” sono molto moderati anche nelle categorie tipologiche d’alta quota, quali i larice-cembreti, le alnete e le mughete, per le quali ogni scelta gestionale deve essere diretta a garantire il mantenimento delle funzioni protettive.

Di seguito si evidenziano nel dettaglio i caratteri distintivi delle principali categorie forestali individuate nel Veneto.

Orno-ostrieti e ostrio-querceti. Questa categoria è rappresentata da popolamenti vegetanti nell'area collinare e pedemontana veneta. Sono popolamenti molto differenziati tra loro in virtù delle condizioni microclimatiche della stazione o dell'evoluzione del suolo.

Gli orno-ostrieti si evolvono su suoli generalmente primitivi di tipo carbonatico ed è caratterizzato da scarsa densità del popolamento forestale. Qualora si instaurino condizioni edafiche migliori ed un microclima più fresco, nel consorzio arboreo subentrano specie maggiormente esigenti quali il tiglio o il carpino bianco. In questo tipo forestale la frequente ceduazione, scoprendo il terreno ed aumentando l'aridità del suolo, può innescare processi degenerativi.

Gli ostrio-querceti, che rappresentano una evoluzione strutturale dei soprassuoli appena descritti, legata ad un generalizzato miglioramento delle condizioni di evoluzione del suolo e ad una maggiore termometria, si estendono soprattutto nella fascia prealpina dei querceti mesofili. Sono boschi caratterizzati dalla presenza, anche massiccia della roverella ed a volte della rovere, di buona densità e a struttura generalmente stabile. Come per gli orno-ostrieti anche gli ostrio-querceti sono attualmente destinati a produzione di legna da ardere.

Castagneti e Rovereti. L'area di diffusione dei Rovereti, popolamenti di grande valenza paesistica ed estetica, mai molto estesi, coincide con le valli pedemontane e con l'area collinare prospiciente la pianura. A causa della forte pressione antropica, riconducibile all'attività agricola ed alla forte ceduazione pregressa, che ha favorito il castagno ed il carpino a scapito delle querce, questi tipi di boschi non sono attualmente molto diffusi. Il querceto di rovere vegeta in ambiente mesofilo su suoli evoluti e profondi riconducibili alle terre brune forestali a cui si associano molte altre specie sia arbustive che erbacee, dimostrando la grande complessità ecosistemica della biocenosi. La rinnovazione delle querce è abbondante anche se spesso la mortalità infantile è elevata.

I Castagneti si possono distinguere sulla base del substrato pedogenetico, individuando i castagneti dei substrati vulcanici da quelli dei suoli oligotrofici, oppure si può analizzare i castagneti dal punto di vista strettamente legato alla produzione di paleria fine, paleria grossa o per la produzione del frutto.

I popolamenti di castagno si presentano spesso e specialmente con presenza di frassino o specie tipiche degli aceri-frassineti anche su suoli oligotrofici.

Querco-carpineti e carpineti. I querco-carpineti planiziali sono ormai quasi scomparsi e la loro gestione, nelle poche aree dove sono riconoscibili, deve essere legata essenzialmente al mantenimento ed alla conservazione della composizione dendrologica e dell'intero corredo

floristico spesso presente nel sottobosco. Difficile sembra garantire la presenza della farnia in seno alla compagine arborea.

Al fine di conservare la compartecipazione della farnia sembra opportuno intervenire con oculati diradamenti, anche intensi, su piccole superfici, non trascurando la possibilità di reintrodurre artificialmente nel consorzio la farnia, l'acero, il carpino bianco ed il frassino maggiore.

I querco-carpineti collinari, ricchi nella composizione del soprassuolo - vedono la compartecipazione del frassino maggiore, dell'orniello, del carpino bianco, carpino nero e della farnia e vegetano spesso in stazioni fertili e fresche, a cui però spesso non corrispondono buone condizioni di sviluppo del soprassuolo, specialmente a causa dell'intensa ceduazione pregressa a cui sono accompagnati in tempi più recenti intensi fenomeni di deperimento a carico della farnia, ma anche dell'olmo e del castagno.

Aceri-frassineti e aceri-tiglieti. A questa categoria forestale appartengono quei soprassuoli deIla zona pedemontana e collinare, spesso localizzati in prossimità di abitati, lungo i corsi d'acqua, su ex segativi o coltivi, in cui la composizione dendrologica è essenzialmente caratterizzata dalla presenza delle cosiddette "latifoglie nobili" - frassino maggiore, acero montano, tiglio -.a cui si possono associare l'orniello ed il carpino nero.

La dominanza del tiglio negli aceri-tiglieti sembra legata alla sua scarsa appetibilità come legna da ardere per cui, nelle ceduazioni pregresse, la specie è stata preservata. In altre situazioni ecologiche, sempre nell'ambito di un paesaggio rupestre, in suoli ben drenati può instaurarsi il carpino nero, ed alle quote maggiori anche il faggio.

Anche la presenza del carpino, specie rustica, sembra essersi avvantaggiata dalle intense ceduazioni passate.

Negli aceri-frassineti tipici, in cui nello strato arboreo compare l'acero di monte, il frassino maggiore e talvolta l'olmo, la struttura è spesso monostratificata.

Faggete. Particolare importanza hanno in Veneto i boschi ascrivibili alla categoria delle faggete.

La stragrande maggioranza di questi boschi, è attualmente governata a ceduo con un debole rilascio di matricine, per lo più con funzioni di ricambio delle ceppaie.

Negli ultimi anni, a causa di un sistematico taglio del ceduo con turni assai brevi e con diametri di recedibilità ridotti, si sono diffusi fenomeni di invasione del ceduo da parte della picea.

Si ritiene che questi boschi, estremamente importanti dal punto di vista paesaggistico, rappresentando la fascia boscata intermedia tra i popolamenti "termofili", e l'areale dell'abete rosso che vegeta alle quote maggiori, debbano essere salvaguardati, cercando di contenere e quindi eliminare il fenomeno di invasione da parte dell'abete rosso.

Lo strumento per evitare la scomparsa graduale, ma inesorabile del faggio, qualora se ne verifichino le condizioni edafiche e strutturali del soprassuolo, é la conversione diretta all'altofusto. Questa scelta, se può essere dilazionata o rinviata a carico del ceduo puro, diviene obbligatoria nei popolamenti di picea ed abete bianco con ceduo sottoposto di faggio. In questi casi, la salvaguardia della diversità biogenetica e la necessità di garantire la plurispecificità del soprassuolo consiglia di savaguardare anche tutte le altre latifoglie che concorrono a formare il popolamento forestale.

Data la grande varietà di ambienti in cui si può sviluppare la faggeta si possono evidenziare vari tipi, sottotipi e varietà, che hanno, in ambito selvicolturale, diverse connotazioni e tecniche di gestione.

Negli ambienti più termofili troviamo la faggeta ***submontana mesofila*** in cui al faggio si associa il carpino nero, il carpino bianco, l'orniello, l'acero campestre, il cerro ed il castagno.

Questa formazione vegeta spesso in ambienti abbandonati alla coltura agraria con struttura monostratificata o biplana qualora sia presente sul piano dominante il carpino bianco.

La ***faggeta montana*** tipica governata quasi sempre a ceduo, vegeta a quote comprese tra gli 800 ed 1000 mlv. su suoli spesso superficiali - rendziniformi - con molto scheletro e soggetti ad aridità periodica. Il clima è caratterizzato da una elevata umidità atmosferica di cui si avvantaggia il faggio, sempre dominante, che vegeta in consociazione con orniello, acero montano, maggiociondolo, carpino nero e, raramente il castagno.

Spesso in questi popolamenti si instaura, per via naturale o artificiale, l'abete rosso, che presenta però chiari segni di senescenza (verso i 70 anni).

Nella ***faggeta submontana con ostria***, al faggio, sempre dominante, subentra, con significative aliquote di presenza, anche il carpino nero e, secondariamente, l'acero di monte, l'orniello e roverella. Questo tipo è da considerare di transizione e lo dimostra il fatto che in ambienti più o meno termofili si possono riscontrare varianti a carpino bianco, tiglio e, addirittura, a tasso. La struttura è polistratificata ma le capacità produttive del soprassuolo sono generalmente scarse.

Merita un accenno particolare la ***faggeta montana xerica*** vegetante su suoli aridi, rendziniformi, un tempo interessati da ex pascoli.

Il faggio è dominante, ma sono presenti anche abete rosso e larice che però presentano precoci segni di invecchiamento. Trattasi di una formazione durevole in cui l'evoluzione è bloccata dalle condizioni edafiche legate alle pregresse forme di utilizzazione (pascolo), la struttura è monostratificata ed il governo attualmente attuato è quello a ceduo.

La ***faggeta montana tipica*** rappresenta una delle formazioni forestali più significative del Veneto, sia dal punto di vista degli aspetti ambientali e paesaggistici che da quelli economici, soprattutto per i risvolti legati alla produzione di legna da ardere per le popolazioni locali.

Questa tipologia comprende formazioni molto variegate che vegetano in ambienti con forti precipitazioni ed elevata umidità atmosferica, su suoli evoluti - terre brune forestali - ed humus gemellare o mull, di buona fertilità, ottimali per il faggio soprattutto in ambiente prealpino esalpico. Nelle aree più interne, zona mesalpica, si osserva un rallentamento dei processi di degradazione della lettiera con un generalizzato abbassamento del Ph del terreno e la presenza di humus del tipo moder. Potremmo definire questa formazione come formazione climax o "climacica".

Sovente in questi popolamenti subentra l'abete rosso, o per via artificiale o per naturale diffusione dall'orizzonte superiore.

Alle quote maggiori, in terreni meno evoluti si può riscontrare la ***faggeta altimontana tipica***, in cui alle specie già evidenziate precedentemente si può associare l'acero montano, mentre in zone di maggiore umidità del suolo si possono instaurare le megaforbie o l'abete bianco.

Betuleti e corileti. Vegetano nella zona tipica del faggio dell'orizzonte montano inferiore, per lo più in stazioni ad elevate precipitazioni, su suoli degradati sia su substrato calcareo che marnoso, comunque generalmente argillosi e spesso un tempo pascolati. La struttura boscata, a nuclei anche

densi, si presenta generalmente monostratificata e nel consorzio oltre alla betulla possono introdursi il tiglio ed il nocciolo. Data la ridotta dimensione di questi nuclei boscati e la loro grande valenza paesaggistica ed estetica è consigliabile lasciare evolvere liberamente il soprassuolo.

I corileti, legati ad ambienti submontani, assolati, sono rappresentati spesso da piccoli boschetti sviluppati in aree un tempo votate all'agricoltura nella zona dei carpineti e delle faggete submontane.

Alle quote inferiori la ricolonizzazione dei terreni abbandonati all'agricoltura avviene tramite il nocciolo, il carpino bianco, il tiglio ed il carpino nero, mentre negli aceri-frassineti si aggiunge l'acero di monrte ed il frassino maggiore e pertanto si ritiene che la fase di dominanza del nocciolo sia transitoria.

Nell'area del faggio, invece i consorzi a dominanza di nocciolo risultano formazioni stabili, a volte instauratesi in terreni "percorsi dal fuoco" tanto da assumere il significato di popolamenti "piroclimax".

Mughete. Possiamo distinguere vari sottotipi (mughete termofile, mughete montane, microterme, basifile, acidifile, ecc.), caratterizzati dalla diversa termometria, o dalla diversa reazione del substrato pedogenetico; in tutti i casi si riscontra una scarsa evoluzione del suolo, che si presenta spesso con detriti e povero di elementi nutritivi. Queste formazioni rivestono un forte significato ambientale e naturalistico, vista la loro caratterizzazione pionieristica, di protezione del suolo e di colonizzazione di ambienti "estremi".

Piceo-faggeti. Sono formazioni eterogenee caratterizzate dalla diffusa e preponderante presenza dell'abete rosso con il faggio spesso relegato nel sottobosco e governato a ceduo.

Solo raramente e dove la pressione antropica a carico della latifoglia è stata minore il faggio può risultare localmente dominante.

Data la variabilità fisionomica e strutturale di questa formazione non sempre è possibile inquadrare i soprassuoli forestali in questa categoria che potremmo definire di "transizione".

In questa formazione possono vegetare con successo e forte potere concorrenziale sia il frassino che l'acero, soprattutto in zone abbandonate dall'attività agricola.

In considerazione delle caratteristiche termofile dell'ambiente in cui vegeta questa formazione un'eventuale temporanea scopertura del suolo può rappresentare motivo di diffusione, anche massiccia del nocciolo. Il suo riconoscimento e gestione non sono facili in quanto trattasi di popolamenti in cui comunque sembra massiccio l'influsso antropico pregresso.

La struttura di complesso di questa formazione può essere molto varia proprio in considerazione della "plasticità" del soprassuolo. Possiamo trovare popolamenti monostratificati o pluristratificati a seconda della prontezza e della vivacità della rinnovazione, come pure boschi radi ed instabili dal punto di vista dinamico ed evolutivo.

Abieteti. A questa categoria appartengono formazioni in cui l'abete bianco partecipa con una certa rilevanza ma sempre in consociazione con la picea (piceo-abieteti), con il faggio (abieti-faggeti) o con entrambe le specie (abieti-piceo-faggeti).

Sono popolamenti che vegetano sempre in suoli molto evoluti, fertili e dotati di buona disponibilità idrica e possono essere considerate formazioni climaciche, anche se con una certa ciclicità può prevalere la picea o l'abete. Sono localizzati soprattutto nella regione mesalpica e nel piano altitudinale montano (800-1400 m s.l.m.), in cui trovano condizioni climatiche ottimali, anche se i piceo-abieteti tendono a concentrarsi ai margini di questa regione con quella endalpica. La rinnovazione dell'abete bianco è regolata, oltre che dai fattori ora citati, dalla natura del substrato. La rinnovazione di norma è abbondante sui substrati silicatici, mentre è più lenta ad insediarsi sui suoli mesici che derivano da substrati silicatici o carbonatici, dovendo vincere la competizione con le specie del sottobosco.

Le modalità di trattamento selvicolturale di queste formazioni sono caratterizzate dalla mancanza di regole univoche e dalla relativa rapidità, in relazione alle favorevoli condizioni stazionali, di compensazione delle perturbazioni di natura colturale, consentendo di modulare gli interventi in funzione di valutazioni di natura economica (es.: modalità di esbosco).

Peccete. Questi boschi rappresentano la tipologia forestale dominante delle aree montane e possono anche arrivare, talvolta alle quote più elevate.

La loro importanza ambientale è preponderante non fosse altro che per la caratterizzazione visiva che danno all'ambiente silvano, fermo restando il fatto che anche le altre funzioni integrate della foresta vengono assolte in modo mirabile. Sono formazioni forestali dominate dall'abete rosso a cui si associano altre conifere e limitatamente anche il faggio. La diffusione di questi boschi è ampia ed una loro più puntuale caratterizzazione avviene sia su base climatica che edafica. In considerazione di questa plasticità, la struttura e la caratterizzazione somatico cronologica delle varie formazioni è quanto mai vasta anche se spesso spicca l'elemento della povertà del substrato pedogenetico. Il modello colturale ed i parametri della normalità strutturale sono già da tempo stati applicati in ambito assestamentale. Trattasi infatti di soprassuoli per lo più di proprietà pubblica (circa il 70%), già assestati e gestiti con criteri di grande prudenzialità e con tecniche selvicolturali di consolidata impostazione naturalistica.

Lariceti e larici-cembreti. Alle volte sono rappresentati da popolamenti in cui il larice non sempre è preponderante, ma vegeta consociato alla picea ed al pino mugo, rari sono i pini cembri. Le caratteristiche delle stazioni ecologiche sono tali per cui i dinamismi evolutivi sono lentissimi e di conseguenza anche le stesse reazioni del soprassuolo agli interventi selvicolturali risultano poco evidenti dal punto di vista dinamico. Molto evidenti risultano invece le azioni di taglio dal punto di vista paesaggistico.

Alnete. Le alnete di ontano verde con salici e rododendro ferrugineo, si sviluppano in formazioni extraripariali stabili, a quote comprese tra i 1300 ed i 2300 mlm, sui versanti lungamente innevati, su suoli freschi e nutrienti per l'attività di microrganismi simbionti azotosintetizzanti.

Saliceti. Sono costituiti da formazioni ripariali e consorzi fluviali, vegetanti nella fascia montana vicentina, di grande valenza paesaggistica ed ambientale non solamente legata al contributo che danno per la stabilità dei suoli. Costituiscono formazioni a carattere pioniero che si instaurano su greti torrentizi e depressioni palustri per lo più dominate dal salice.

Per concludere questa breve esposizione delle principali formazioni forestali del Veneto con un quadro statistico d'insieme, si riportano i risultati elaborati a partire dalla Carta Regionale dei Tipi forestali del 2006, relativi alla superficie boscata regionale negli anni 1998-1999, disaggregati per categorie forestali.

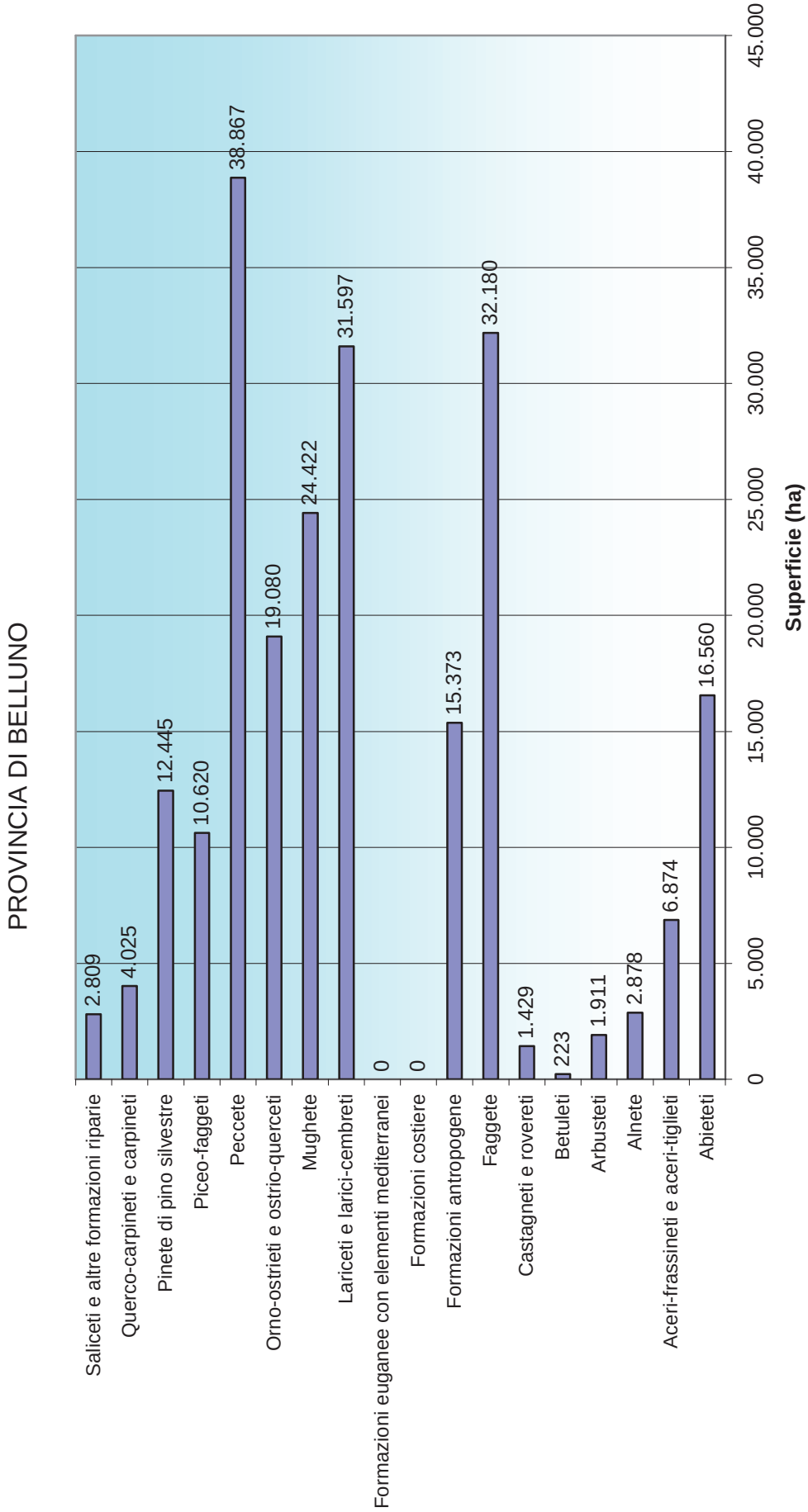
PROVINCIA DI BELLUNO
Saliceti e altre formazioni riparie
Querco-carpineti e carpineti
Pinete di pino silvestre
Piceo-faggeti
Peccete
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
Mughete
Lariceti e larici-cembreti
Formazioni euganee con elementi mediterranei
Formazioni costiere
Formazioni antropogene
Faggete
Castagneti e rovereti
Betuleti
Arbusteti
Alnete
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
Abieteti
2.809
4.025
12.445
10.620
38.867
19.080
24.422
31.597
0
0
15.373
32.180
1.429
223
1.911
2.878
6.874
16.560
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Superficie (ha)

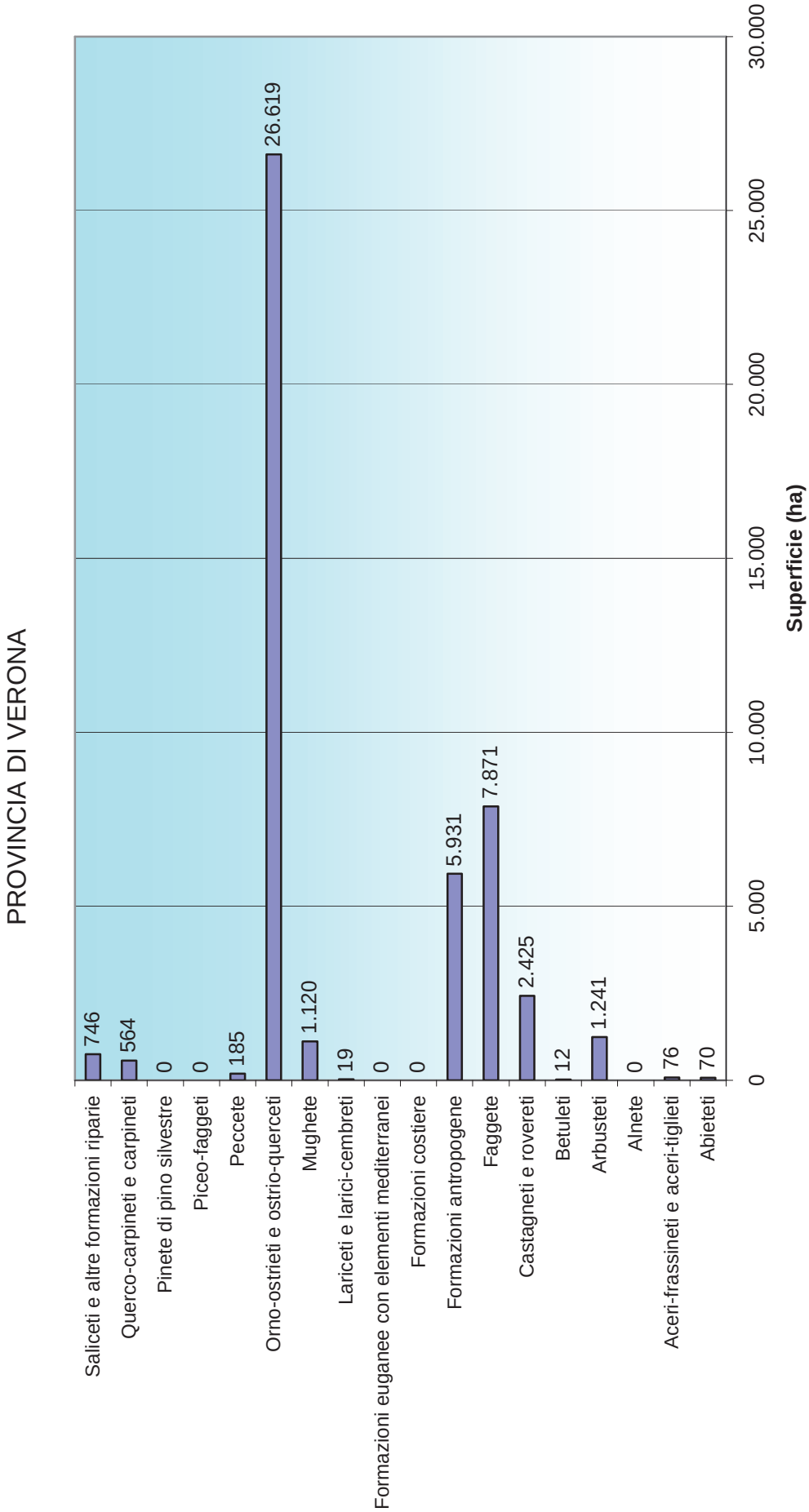
PROVINCIA DI VERONA
Saliceti e altre formazioni riparie
Querco-carpineti e carpineti
Pinete di pino silvestre
Piceo-faggeti
Peccete
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
Mughete
Lariceti e larici-cembreti
Formazioni euganee con elementi mediterranei
Formazioni costiere
Formazioni antropogene
Faggete
Castagneti e rovereti
Betuleti
Arbusteti
Alnete
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
Abieteti
746
564
0
0
185
26.619
1.120
19
0
0
5.931
7.871
2.425
12
1.241
0
76
70
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Superficie (ha)

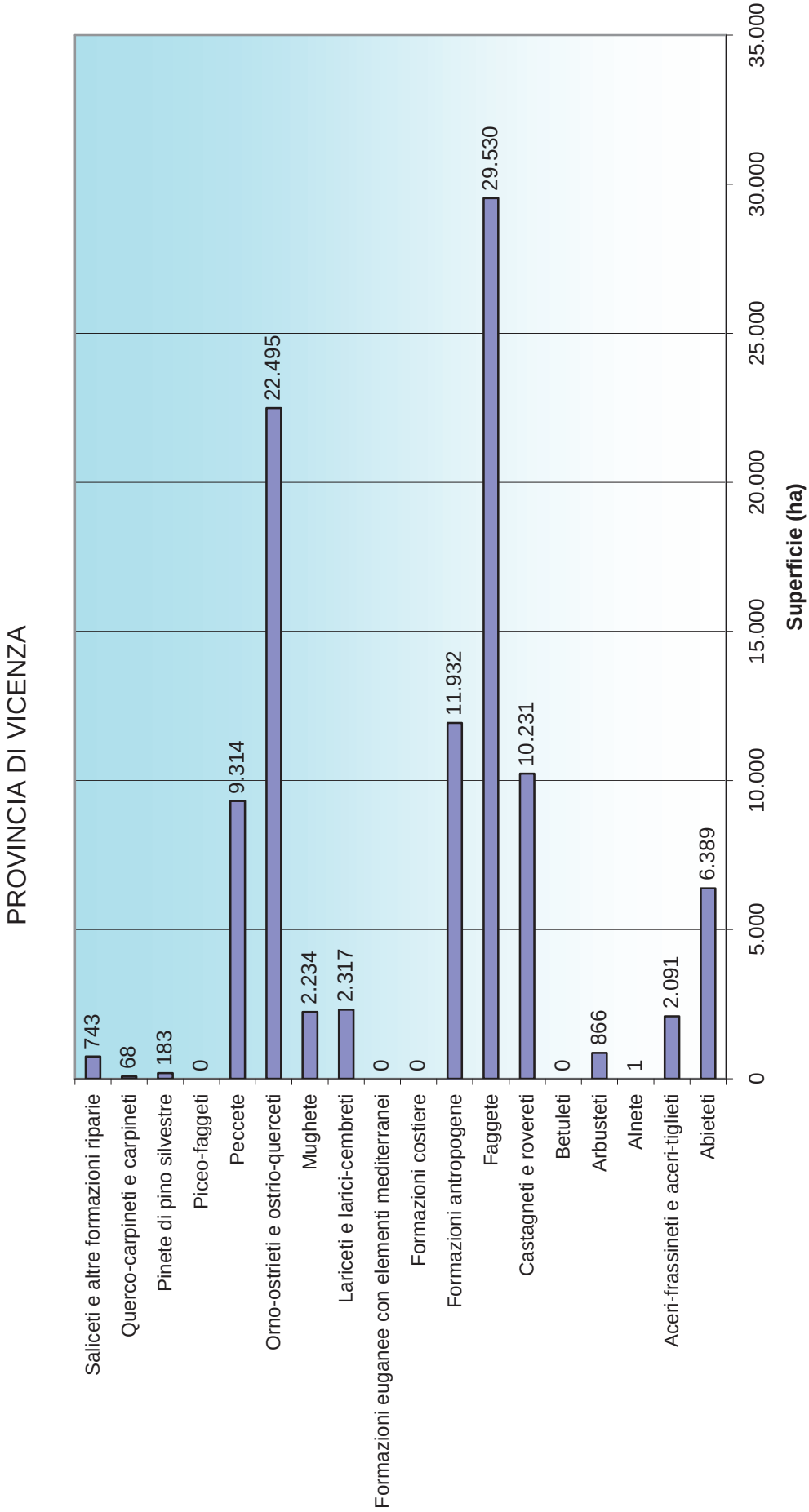
PROVINCIA DI VICENZA
Saliceti e altre formazioni riparie
743
Querco-carpineti e carpineti
68
Pinete di pino silvestre
183
Piceo-faggeti
0
Peccete
9.314
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
22.495
Mughete
2.234
Lariceti e larici-cembreti
2.317
Formazioni euganee con elementi mediterranei
0
Formazioni costiere
0
Formazioni antropogene
11.932
Faggete
29.530
Castagneti e rovereti
10.231
Betuleti
0
Arbusteti
866
Alnete
1
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
2.091
Abieteti
6.389
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Superficie (ha)

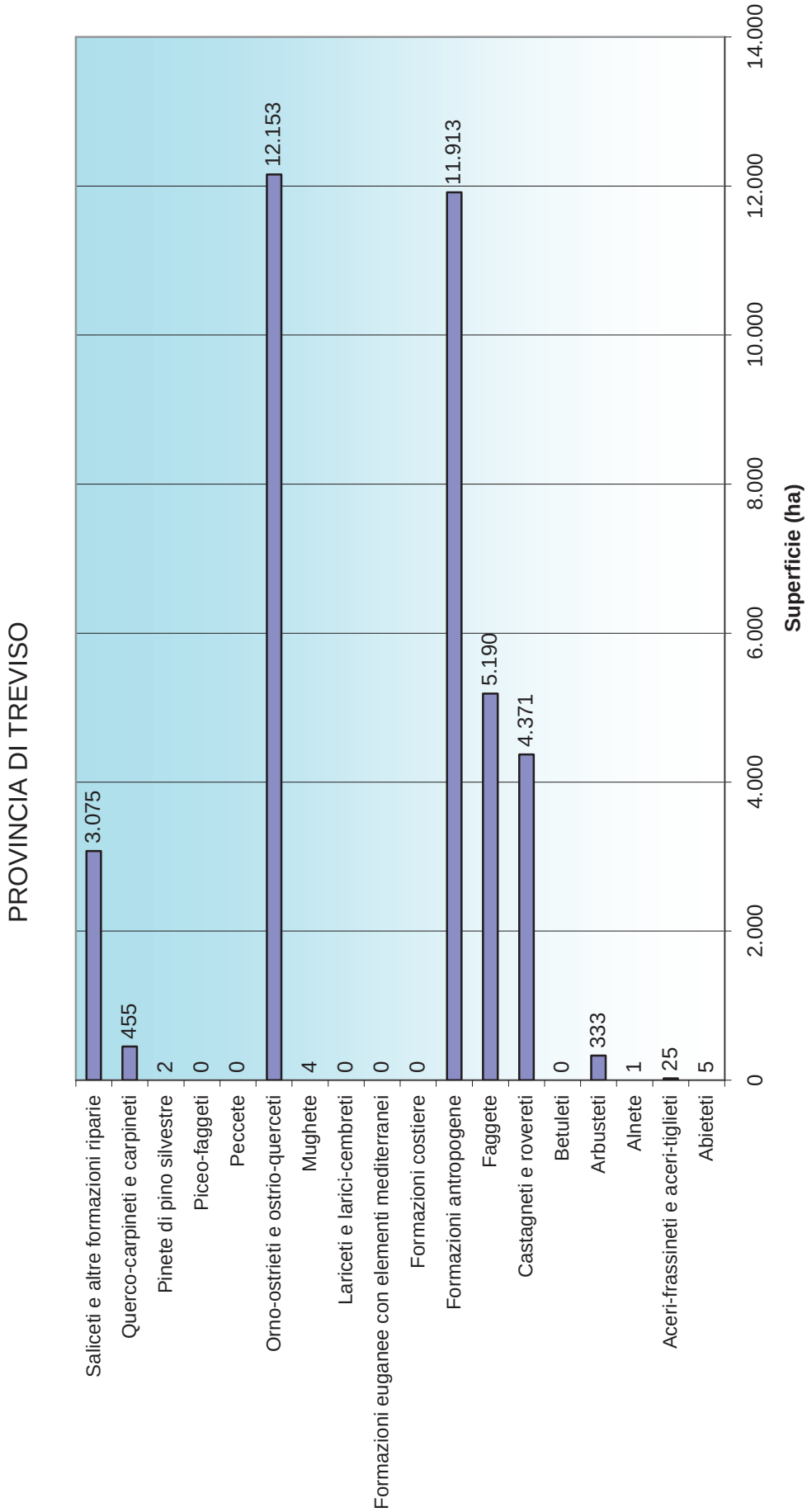
PROVINCIA DI TREVISO
Saliceti e altre formazioni riparie
Querco-carpineti e carpineti
Pinete di pino silvestre
Piceo-faggeti
Peccete
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
Mughete
Lariceti e larici-cembreti
Formazioni euganee con elementi mediterranei
Formazioni costiere
Formazioni antropogene
Faggete
Castagneti e rovereti
Betuleti
Arbusteti
Alnete
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
Abieteti
3.075
455
2
0
0
12.153
4
0
0
0
11.913
5.190
4.371
0
333
1
25
5
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
Superficie (ha)

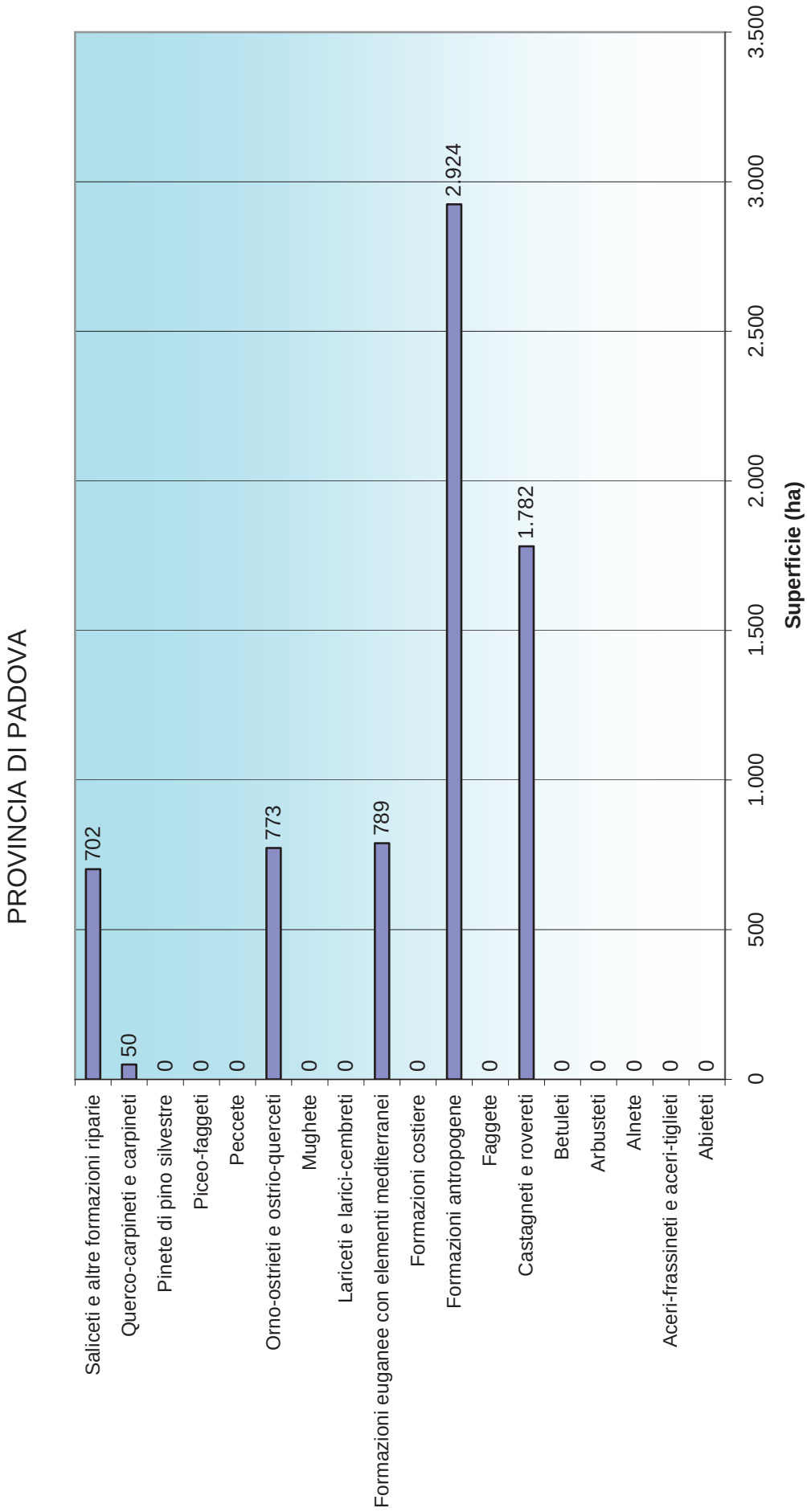
PROVINCIA DI PADOVA
Saliceti e altre formazioni riparie
Querco-carpineti e carpineti
Pinete di pino silvestre
Piceo-faggeti
Peccete
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
Mughete
Lariceti e larici-cembreti
Formazioni euganee con elementi mediterranei
Formazioni costiere
Formazioni antropogene
Faggete
Castagneti e rovereti
Betuleti
Arbusteti
Alnete
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
Abieteti
702
50
0
0
0
773
0
0
789
0
2.924
0
1.782
0
0
0
0
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Superficie (ha)

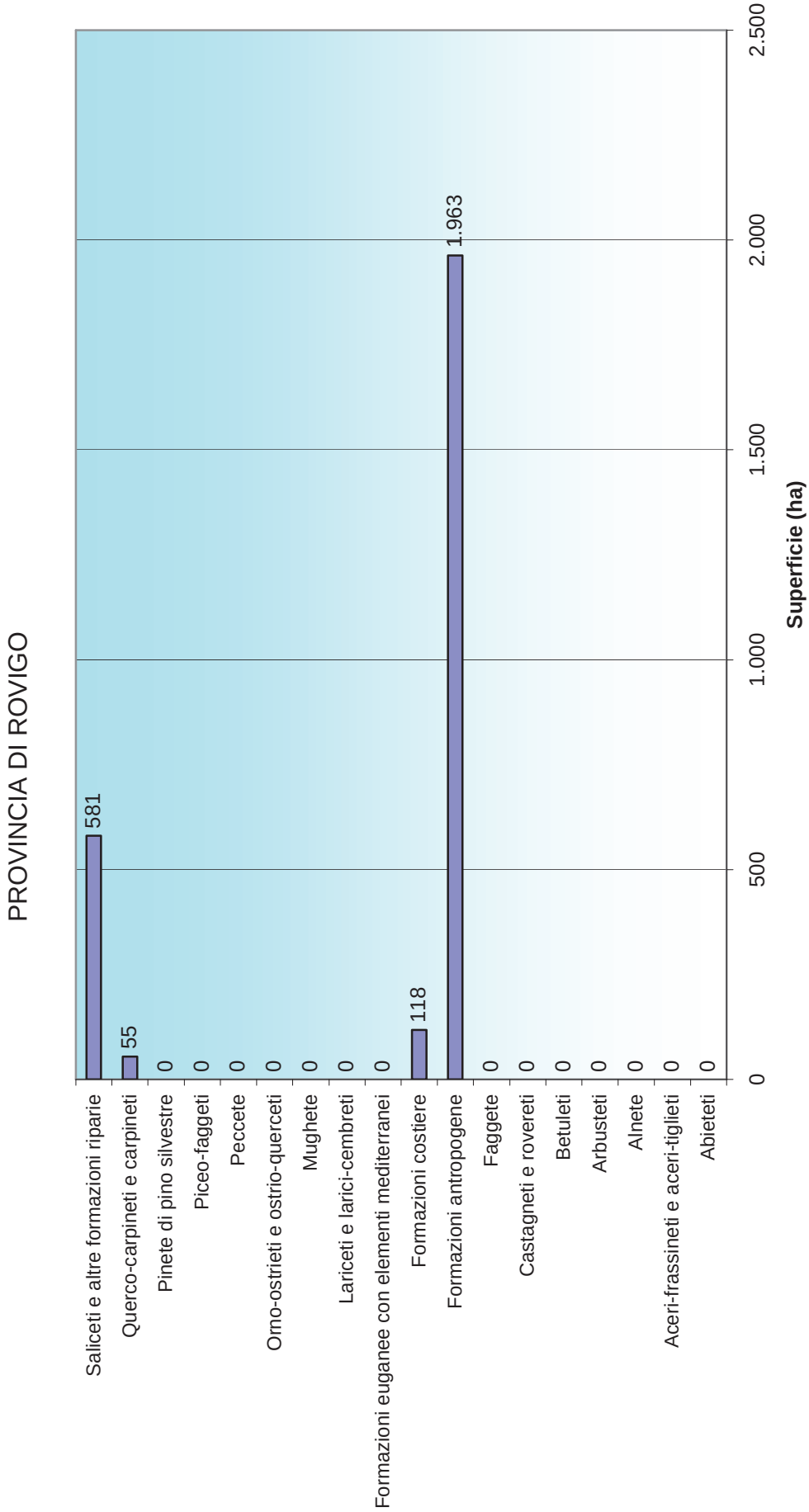
PROVINCIA DI ROVIGO
Saliceti e altre formazioni riparie
581
Querco-carpineti e carpineti
55
Pinete di pino silvestre
0
Piceo-faggeti
0
Peccete
0
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
0
Mughete
0
Lariceti e larici-cembreti
0
Formazioni euganee con elementi mediterranei
0
Formazioni costiere
118
Formazioni antropogene
1.963
Faggete
0
Castagneti e rovereti
0
Betuleti
0
Arbusteti
0
Alnete
0
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
0
Abieteti
0
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
Superficie (ha)

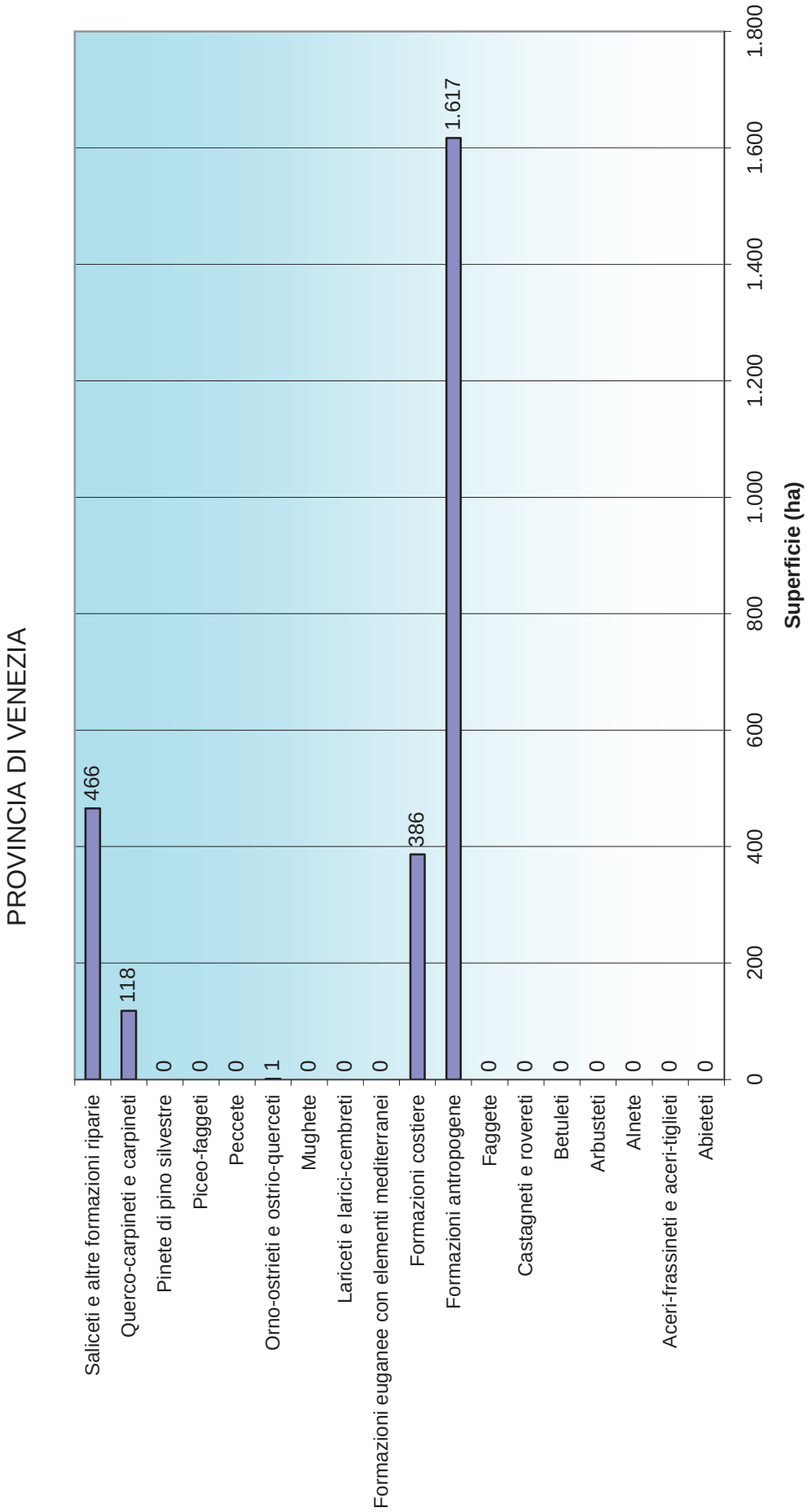
PROVINCIA DI VENEZIA
Saliceti e altre formazioni riparie
Querco-carpineti e carpineti
Pinete di pino silvestre
Piceo-faggeti
Peccete
Orno-ostrieti e ostrio-querceti
Mughete
Lariceti e larici-cembreti
Formazioni euganee con elementi mediterranei
Formazioni costiere
Formazioni antropogene
Faggete
Castagneti e rovereti
Betuleti
Arbusteti
Alnete
Aceri-frassineti e aceri-tiglieti
Abieteti
466
118
0
0
0
1
0
0
0
386
1.617
0
0
0
0
0
0
0
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Superficie (ha)

QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

Le iniziative di inventariazione e monitoraggio delle risorse forestali per la produzione di stime quantitative sono immancabilmente soggette a livelli di incertezza diversi in relazione alla metodologia ed alla scala di lavoro adottata. In passato, in altri contesti applicativi, è stato evidenziato il grosso divario fra le statistiche forestali ufficiali (ISTAT), che attestano le foreste venete attorno ai 300.000 ettari, e i dati desunti dalla Carta Forestale Regionale (1980) redatta tra il 1980 e il 1983, secondo la quale la superficie forestale regionale raggiungeva i 389.189 ettari. Questo valore si avvicina ai dati di uso del suolo forniti dal progetto Corine Land Cover 90; infatti la carta di copertura del suolo CLC del 1990 dava una superficie forestale regionale pari a 413.521 ha.

Il basso grado di definizione di Corine LC non consente di identificare zone di superficie inferiore a 25 ha e di larghezza inferiore a 100 m. Pertanto, tutti gli usi del suolo, il cui mosaico è in misura apprezzabile costituito da tessere di dimensione inferiore all'unità minima, sono soggetti a sottostime a favore degli usi del suolo dominanti che li inglobano.

I limiti posti dalla risoluzione planimetrica del progetto CLC hanno importanti ricadute anche nelle valutazioni quantitative dei cambiamenti di uso del suolo, ovvero, nell'ambito specifico di questa analisi, nella stima della variazione della superficie boscata regionale dal 1992, anno di riferimento delle immagini satellitari utilizzate per CLC 90.

Un'alternativa all'impiego dei dati di uso reale del suolo forniti dal progetto CLC, come accennato in premessa, può venire dalla Carta Forestale Regionale, prodotta, nella sua prima edizione tra il 1980 e il 1983, alla scala 1:25.000 e, nella sua recente rielaborazione (2005), alla scala 1:10.000. Per comparare queste importanti fonti informative è, tuttavia, necessario evidenziare le diversità metodologiche che hanno caratterizzato la redazione dei due elaborati.

I dati analitici dalla Carta Forestale Regionale del 1983 furono raccolti tramite rilievi diretti ed integrati con le informazioni già disponibili per le aree interessate da pianificazione forestale, adottando una soglia di rilevamento superiore ai 5 ha. Il criterio di individuazione delle particelle cartografiche sul terreno era dato dalla relativa uniformità di 5 parametri descrittivi del popolamento: il tipo vegetazionale-colturale, la composizione dendrologia, l'aliquota generale di copertura, il regime colturale, la struttura generale. Con questa procedura furono individuate e, inizialmente, riportate manualmente su Tavolette IGM 9.760 particelle cartografiche corrispondenti ad una superficie boscata regionale di 389.189 ha.

Per la stesura della Nuova Carta Forestale, la perimetrazione delle aree boscate è avvenuta essenzialmente tramite fotointerpretazione a video di ortofoto digitali degli anni 1998-99 (volo IT 2000) con risoluzione al suolo di 1 metro quadrato; ciò ha consentito di ottenere una scala di lavoro conforme a quella della Carta Tecnica Regionale e di adottare una soglia minima di rilevamento di 0,5 ha, privilegiando la precisione geometrica della carta e adeguando successivamente il sistema di classificazione tipologica delle formazioni forestali alle più recenti acquisizioni sull'argomento.

Dalla Nuova Carta Forestale si può desumere anche un primo elemento di valutazione della futura dinamica espansiva delle superfici boscate. Le superfici a bassa densità di copertura arborea sono, almeno in parte, espressione avanzata di un processo di colonizzazione di aree non forestali (pascoli abbandonati, aree agricole marginali).

I criteri impiegati per definire la superficie forestale sono, pertanto, di tipo quantitativo e fanno riferimento alla definizione internazionale basata sulla convenzione raggiunta nel corso del

processo denominato FRA 2000. Secondo quest'ultima alcune formazioni, da sempre considerate bosco, sarebbero rimaste escluse. Per questo motivo, pur non essendo previste dalla predetta definizione di bosco, esse sono state censite, come impianti rientranti nell'arboricoltura da legno e, più specificatamente, nella pioppicoltura. Per adeguare il più possibile le superfici rappresentate nella nuova cartografia alla definizione di bosco prevista dalla L.R. n.52/78, come modificata dalla LR 5/05 si sono esclusi i poligoni con copertura dal 10 al 30% e quelli relativi agli impianti di arboricoltura da legno. I dati che ne derivano, comparati con quelli della prima Carta Forestale Regionale, attestano un aumento della superficie forestale dal 1980-83 al 1998-99 di circa 25.000 ha. In pratica si passa dai 389.189 ha censiti nel 1980 ai 414.894 ha censiti con la nuova CFR con un incremento percentuale del 6,6 % in termini di superficie.

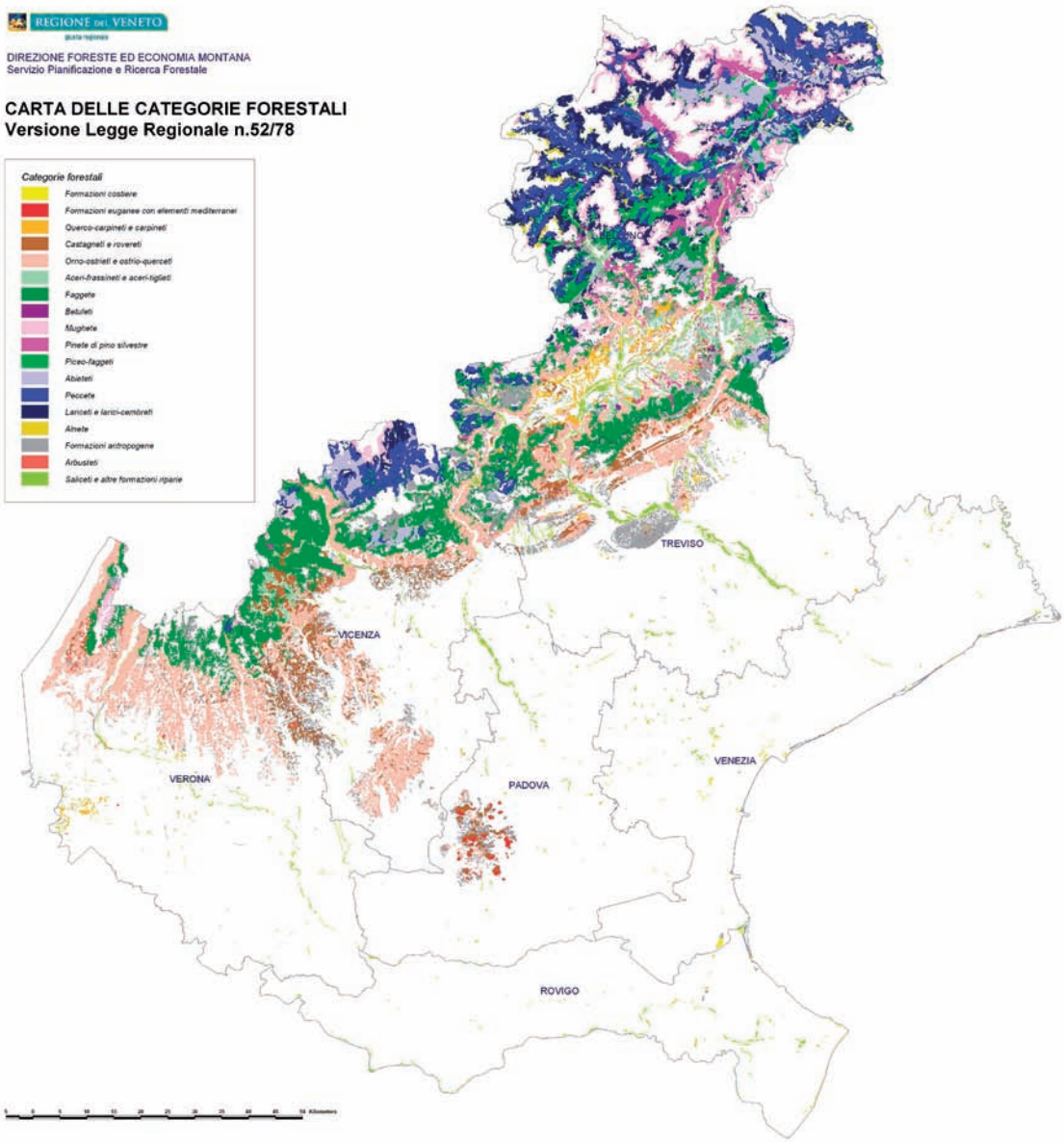

Questo primo elaborato cartografico, l'unico oggi disponibile per l'intero territorio regionale e uno dei rari esempi a livello nazionale, costituisce la base informativa della "Carta dei tipi forestali: prima approssimazione", da cui derivano le estrazioni statistiche alla base delle valutazioni del presente piano. Sulla base delle tipologie forestali censite è stato possibile attribuire alla medesima tipologia tutta una serie di caratterizzazioni e indicatori ambientali, strutturali e gestionali traendoli da specifici studi di settore con riferimento particolare alla pubblicazione edita dalla Regione del Veneto – Direzione Foreste ed Economia Montana dal titolo " Biodiversità e indicatori nei tipi forestali del Veneto".

Il trattamento dei dati forniti dalla Carta Forestale Regionale (CFR) ha quindi permesso l'esecuzione di elaborazioni statistiche in grado di contribuire alla comprensione delle dinamiche evolutive della foresta e conseguentemente alla definizione dei bisogni e delle relative strategie di intervento.

Da quanto fino ad ora esposto risulta chiaro il trend evolutivo delle foreste venete che è orientato nel senso di un progressivo e costante aumento della superficie forestale che si è in grado di documentare a partire dal 1936 attraverso il censimento boschivo fatto in quell'anno dall'allora Milizia forestale, in base al quale le foreste venete ammontavano a 263.956 ha.

Di seguito si riporta la rappresentazione digitalizzata della carta della Milizia Forestale elaborata in base al censimento del 1936.

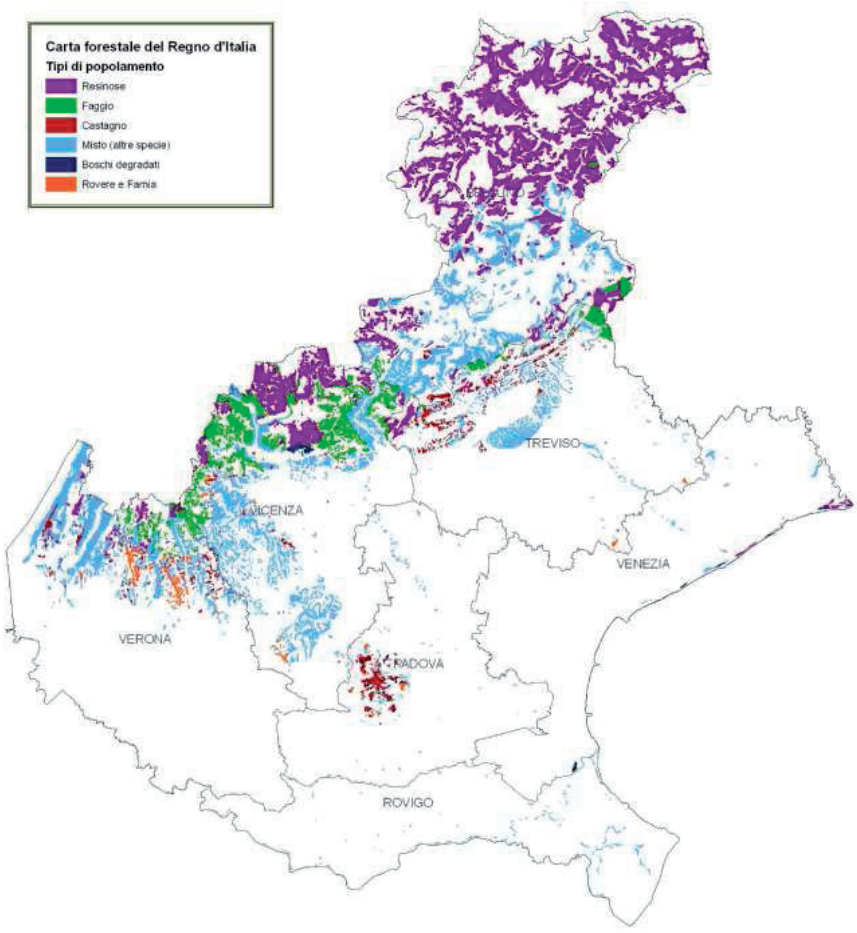

La proprietà forestale in Veneto

La Carta Forestale Regionale nell'edizione del 1984 censiva 389.189 ha di superficie boscata, di cui il 60 % risultava di proprietà privata.

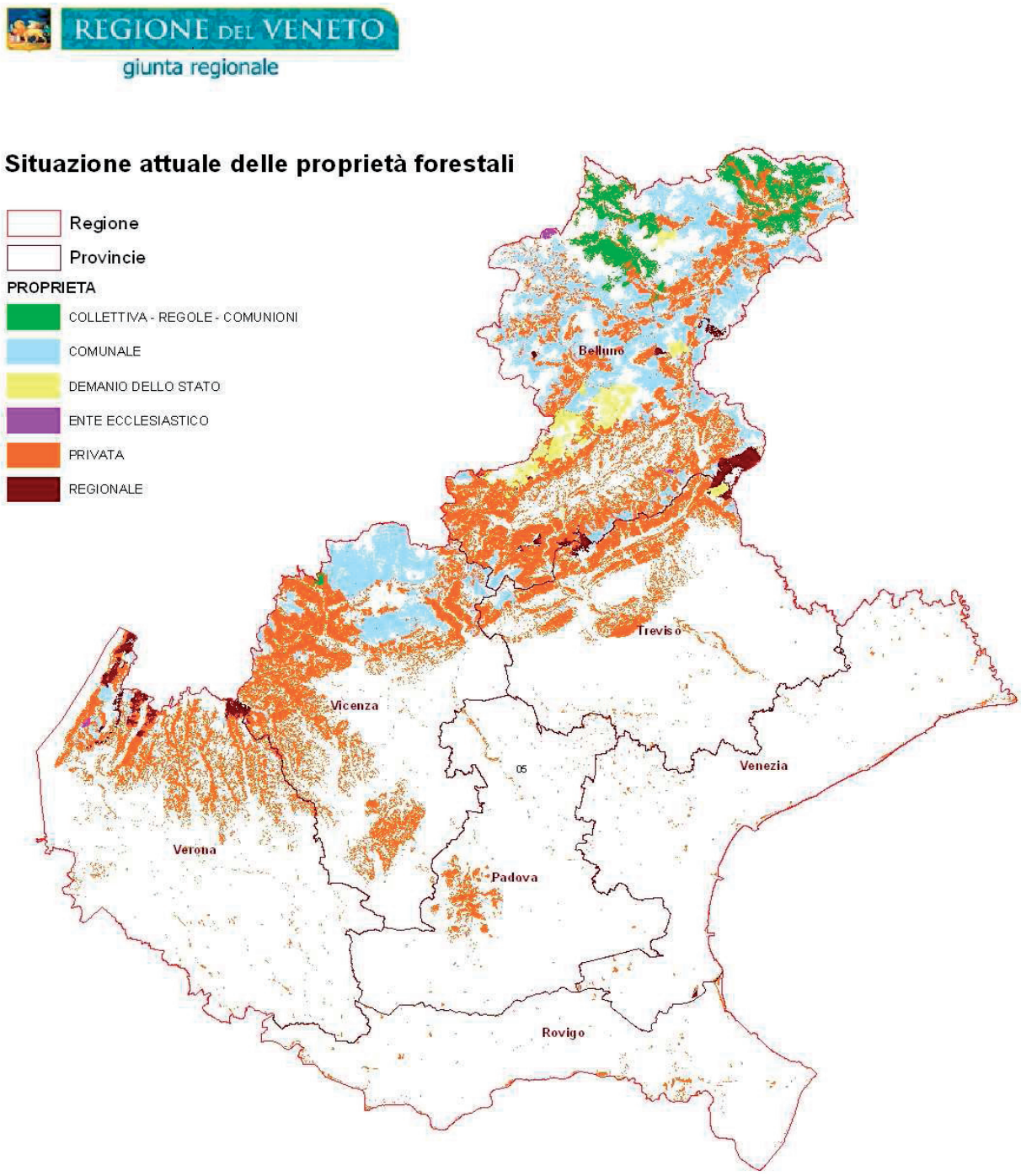

La nuova edizione della CFR (2000) ha consentito ulteriori elaborazioni grazie alla possibilità di incrociare, in un sistema geografico integrato, informazioni provenienti da fonti diversificate.

In particolare dalla intersezione di dati geografici di tipo catastale, assestamentale e forestale è stato possibile suddividere e quindi individuare i boschi veneti per forma di proprietà.

Nella tabella seguente vengono riportate le superfici forestali suddivise per forma di proprietà secondo i dati ricavati dalle elaborazioni incrociate di diverse fonti cartografiche:

Tipo di Proprietà	Percentuale
Pubblica - Comunale	27,9
Pubblica - Demanio Statale	2,8
Pubblica – Demanio Regionale	2,7
Privata - Ente Ecclesiatico	0,2
Privata collettiva - Regole - Com. Familiari	6,3
Privata singola	60,0

La superficie forestale privata, preponderante rispetto a tutte le altre forme di proprietà, valutata in 278.500 ha, interessa ben il 67 % delle foreste venete e riconferma sostanzialmente il dato desunto dall'inventario forestale regionale del 1984.

L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio (INFC 2005), per motivi legati ai diversi metodi di rilevamento, assegna al Veneto una superficie boscata inferiore di appena il 4% rispetto a quella desumibile dalla Carta Forestale Regionale, ma conferma, nei valori percentuali, la ripartizione tra pubblico e privato rispettivamente al 33% ed al 67% della superficie boscata.

Valutazione delle potenziali alterazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali

La valutazione delle potenziali alterazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali dovute a vari fattori, come senescenza precoce, patologie e attacchi di insetti, analizza i fattori che possono incidere sul funzionamento degli ecosistemi, sui tempi della loro permanenza e sul processo di rinnovazione.

La valutazione di queste informazioni permette di evidenziare le formazioni forestali potenzialmente interessate dalla presenza di uno o più degli eventi perturbatori elencati e conseguentemente valutare l'efficacia di azioni preventive di natura fitosanitaria, di monitoraggi ambientali o di interventi di miglioramento spesso di natura non produttiva e a macchiatico negativo.

Dalla elaborazione dei dati della nuova Carta Forestale Regionale è possibile ricavare la seguente tabella:

Potenziali alterazioni dello stato vegetativo (sup. ha)	Valori percentuali	Valori assoluti (sup. ha)
assenti	40,5	168.032
presenti (abiotici)	1,2	4.979
presenti (insetti)	30,1	124.883
presenti (patologie)	1,5	6.223
presenti (vari)	16,5	68.458
n.d.	10,2	42.319

Da questi dati emerge che mediamente circa il 50 % dei boschi veneti è potenzialmente interessato da interazioni di tipo biotico a carico del soprassuolo arboreo.

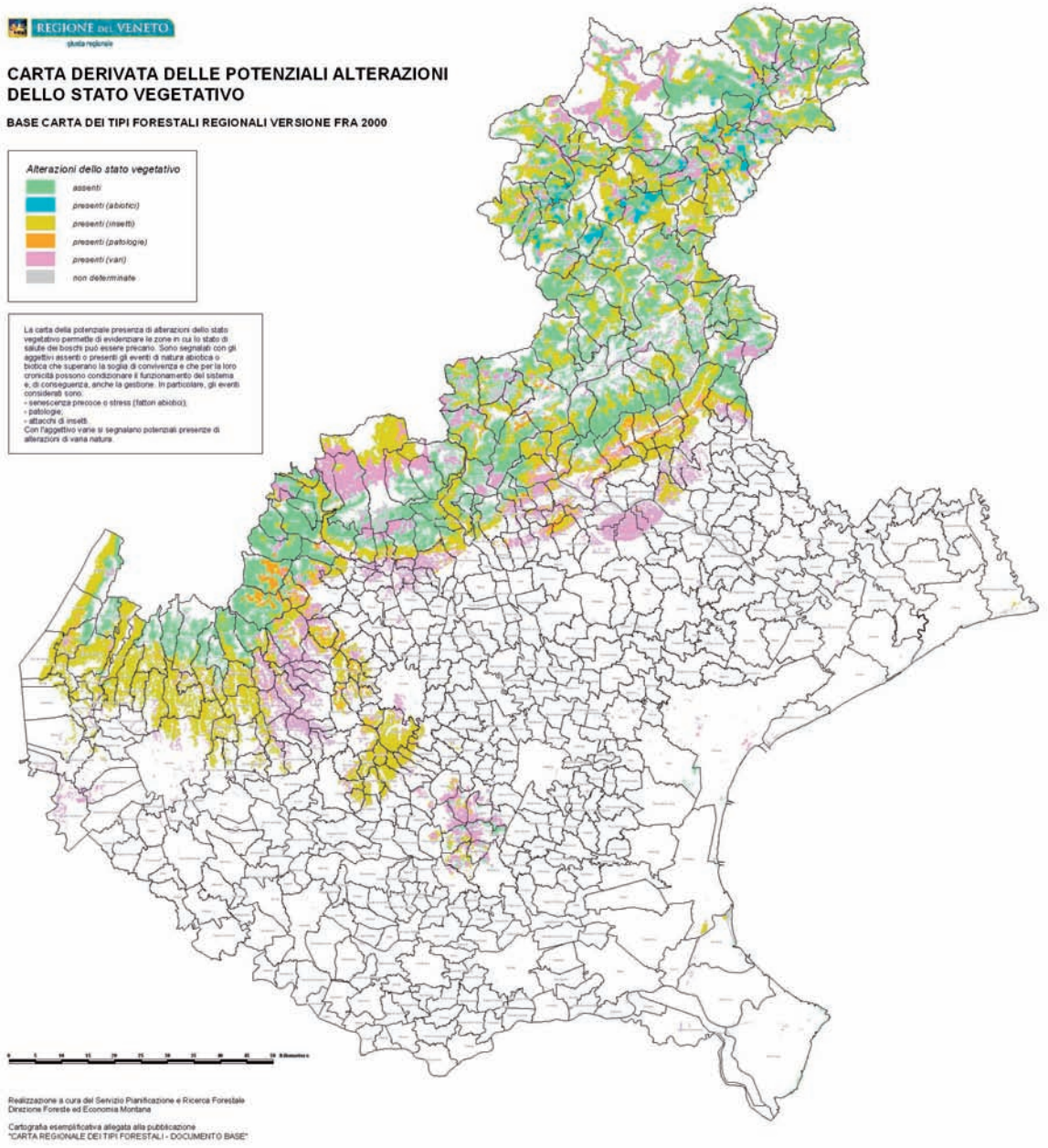

Il dato però presenta delle sensibili variazioni a livello provinciale, come emerge dalla tabella sottostante, dimostrando l'importanza di attivare politiche di prevenzione dei danni correlati e la necessità di operare selettivamente con una corretta selvicoltura.

Potenziali alterazioni dello stato vegetativo - Valori percentuali per Provincia.	BL	PD	RO	TV	VE	VI	VR
Assenti	28,3	0,2	0,0	1,4	0,0	8,4	2,2
presenti (abiotici)	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
presenti (insetti)	13,7	0,2	0,0	2,9	0,0	6,8	6,5
presenti (patologie)	0,1	0,0	0,0	0,5	0,0	0,9	0,0
presenti (vari)	6,0	1,0	0,0	2,6	0,1	5,8	1,0
n.d.	4,2	0,2	0,5	1,5	0,4	2,0	1,4

Strumenti per la previsione degli incendi

La valutazione del potenziale pirologico, inteso come maggiore o minore probabilità potenziale di sviluppo dell'incendio, consente di classificare le particelle forestali individuando le zone in cui vi è una maggiore o minore probabilità potenziale di sviluppo dell'incendio e conseguentemente attivare adeguate politiche

Nel caso degli incendi boschivi, i fattori climatici giocano un ruolo importante sia direttamente, per effetto di periodi siccitosi o di inverni miti con scarso innevamento, sia indirettamente permettendo lo sviluppo di una copertura vegetale molto infiammabile. Si tratta di fattori predisponenti che, sulla base delle caratteristiche del materiale combustibile ed in relazione alla topografia ed orografia del territorio, condizionano l'evolversi, il propagarsi ed il comportamento di un incendio.

L'importanza di questi fattori è determinante nell'ambito della pianificazione delle attività di previsione e prevenzione degli incendi di vegetazione. In particolare, il legame esistente tra fattori climatici e cause di innesco è stato oggetto di una ricerca, nel corso della quale sono stati messi in relazione i dati meteorologici (forniti dal Centro Meteo Regionale dell'ARPAV) provenienti da alcune stazioni prossime alle località nelle quali si sono verificati i tre eventi più significativi del decennio 1991-2000. Tutte le analisi hanno confermato che l'innesco dell'incendio avviene in seguito a prolungate condizioni di siccità, termine con il quale si intende un periodo di tempo in cui le precipitazioni sono inferiori ai 15 mm.

Confortati dai risultati di questa prima sommaria ricerca e supportatati dalla Decisone n. C (2004) 4901 def. del 15 dicembre 2004 con la quale la Commissione delle Comunità Europee ha approvato il programma nazionale Italia "Forest Focus IT 2003-2004" per la protezione delle foreste dagli incendi presentato dall'Italia nell'anno 2003, si è ritenuto utile instaurare un rapporto di collaborazione con il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-forestali dell'Università di Padova per la realizzazione di un sistema di calcolo dell'indice di pericolo canadese (FWI) spazializzato per la Regione Veneto. Il progetto in questione è l'unico ad essere stato approvato per il programma 2003-2004 dalla Commissione. Dal 2009 il Servizio Antincendi Boschivi dell'U.P. Protezione Civile partecipa al progetto europeo ALP FFIRS che ha fra i suoi scopi la realizzazione di un programma di calcolo del pericolo incendi e di una scala di pericolo utilizzabili da tutte le regioni dell'arco alpino. Il progetto si concluderà ad agosto 2012.

Il risultato più importante è quello di dare valore scientifico all'indice di pericolo utile al fine dell'individuazione dei periodi di massima pericolosità incendi boschivi in funzione dell'andamento climatico per poter meglio organizzare le attività di prevenzione e allertamento.

Proprio le condizioni di secchezza prolungata, fanno assumere alla vegetazione caratteristiche tali da favorire il fenomeno della combustione, che potrà essere favorita dalle caratteristiche intrinseche al tipo di vegetazione, in relazione al quale si hanno popolamenti molto, mediamente o poco combustibili.

Dalle elaborazioni statistiche desumibili dalla nuova Carta Forestale Regionale è possibile attribuire ai tipi forestali censiti l'indice pirologico di vegetazione e quindi formulare interessanti valutazioni sul rischio potenziale di incendio dei boschi regionali.

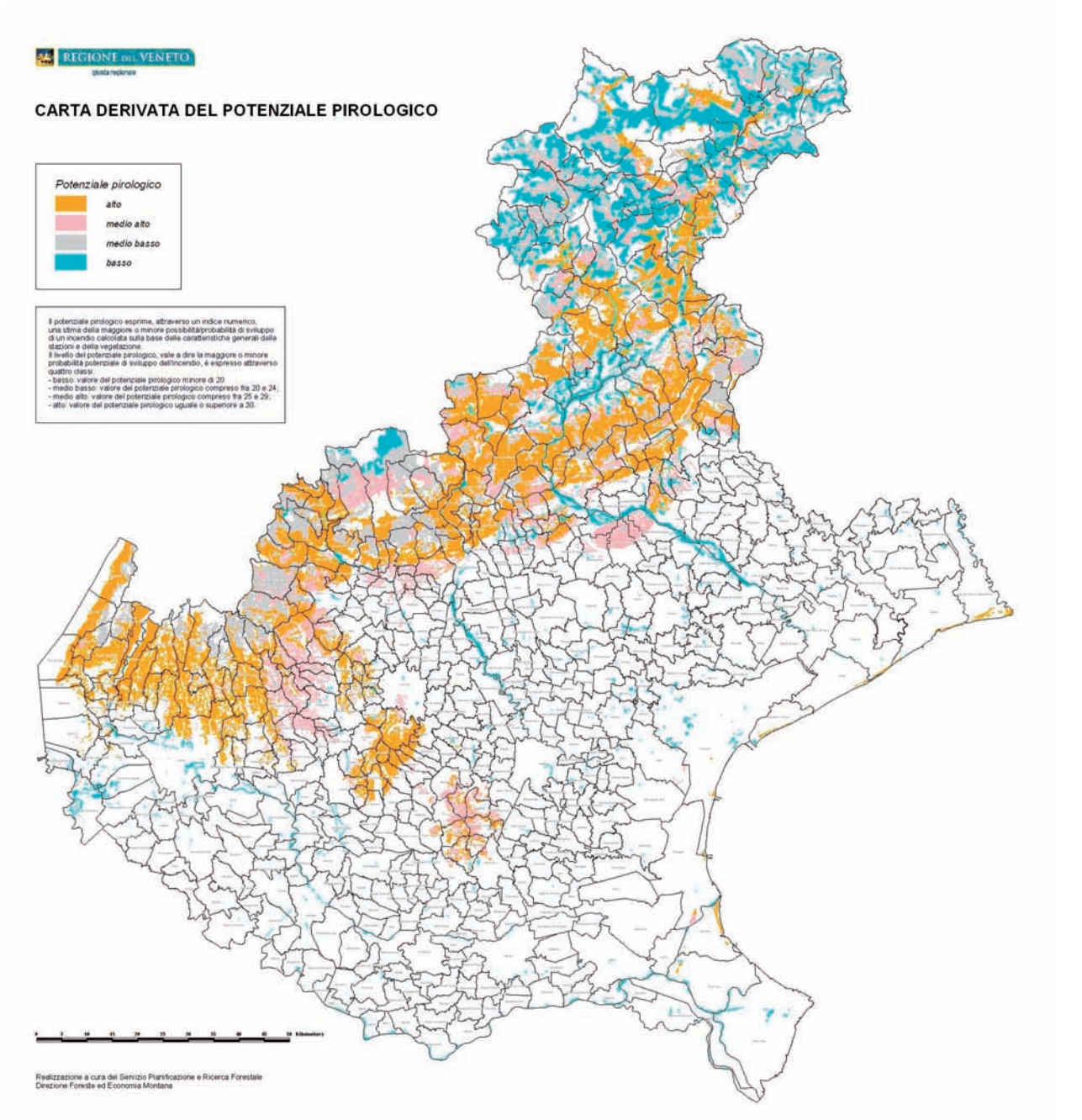

Come si può desumere dalla successiva tabella, possiamo affermare che oltre il 80 % dei boschi veneti possono considerarsi a rischio di incendio giustificando con ciò l'impegno economico finanziario ed organizzativo che la Regione mette in campo per tenere sotto controllo e contrastare il grave problema degli incendi boschivi.

Potenziale pirologico	Dati percentuali di superficie rappresentata	Valori assoluti (sup. ha)
Alto	41,3	171.351
Medio alto	19,8	82.149
Medio basso	22,7	94.181
Basso	16,2	67.213

I fattori determinanti che svolgono un ruolo fondamentale nell'innesco della combustione non sono solo ambientali e vegetazionali, ma anche antropici. La colpa e il dolo, infatti, sono tra le cause principali del nascere e svilupparsi degli incendi in quanto spesso questi vengono appiccati con la precisa intenzione di bruciare il bosco o il pascolo. La casistica delle possibili combinazioni nel tempo e nello spazio di fattori determinanti e predisponenti è praticamente infinita e spiega dunque la grande variabilità e imprevedibilità del fenomeno degli incendi boschivi.

Al fine di definire un "profilo di pericolosità" caratteristico di ogni Comune nel quale si è verificato almeno un incendio, si sono ricavate alcune variabili caratterizzanti, ma constatata l'estrema variabilità del fenomeno e avendo come fine quello di ottenere un lavoro di sintesi funzionale, i risultati sono stati sottoposti ad un procedimento statistico di Cluster analisys, che ha permesso di ottenere 5 classi di pericolosità nel territorio da sottoporre a specifica pianificazione.

Con metodologia analoga si è proceduto alla definizione di un profilo di pericolosità a livello di Area omogenea di base, unità di riferimento per definire gli interventi di prevenzione e lotta.

Le Aree omogenee di base corrispondono a vere e proprie "aree operative", così individuate: per quanto riguarda le aree montane, corrispondono al territorio delle Comunità Montane; per le zone non montane si tratta invece di "Aree di base non montane" distinte a livello provinciale. Tali aree, in relazione alla classe di pericolosità che le caratterizza, costituiscono il punto di partenza per definire la strategia di intervento da attuare, la dotazione di mezzi ed attrezzature necessarie alle operazioni di intervento, nonché la distribuzione delle risorse umane. Proprio quest'ultimo punto è fondamentale, vista la rilevante partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato nelle operazioni di intervento diretto sul fuoco.

Tutte le analisi confermano l'importanza di insistere sulle aree caratterizzate da eventi rari ma disastrosi, nelle quali i profili di pericolosità e gravità raggiungono i valori massimi. La possibilità di prevenire e prevedere questi eventi disastrosi, anche se meno frequenti, deve dunque tenere conto di tutti i fattori in gioco, siano essi predisponenti o determinanti, nonché dei valori di vulnerabilità e pericolosità tipici di ogni zona. Solo partendo da questi presupposti è possibile operare un'utile pianificazione sul territorio regionale ai fini di una, seppur parziale, riduzione del fenomeno. Sulla base di questi risultati la Regione del Veneto ha promosso l'istituzione dei Coordinamenti del Volontariato AIB, opportunamente organizzati in ciascuna Area omogenea di base, garantendo al personale regionale e volontario un'adeguata formazione, nonché mezzi ed attrezzature a norma di sicurezza.

Oltre alle attività di previsione e lotta agli incendi già descritte, le linee di azione intraprese dalla Regione in questo ambito interessano anche il settore importante della prevenzione, che

comprende l'educazione ambientale e la protezione delle foreste. Al riguardo, le azioni su cui l'Amministrazione regionale punta il maggiore interesse sono le seguenti:

- prevenire gli incendi tramite mirate ed efficaci azioni di miglioramento boschivo in cui gli interventi sono finalizzati ad allontanare dal soprassuolo arboreo i soggetti e le masse legnose che possono agevolare l'innesco del fuoco;
- realizzare interventi di recupero delle aree degradate dagli incendi;
- garantire la presenza di una efficace e capillare rete viaria di accesso alle superfici boscate per consentire interventi rapidi, efficaci e tempestivi;
- prevenire gli incendi agendo a livello di educazione ambientale, favorendo comportamenti non a rischio e rispettosi della foresta;
- sensibilizzare la popolazione ed i giovani, anche con riferimento alla necessità di segnalare con tempestività ogni evento, in modo da consentire interventi rapidi ed efficaci.

La necessità di includere le attività di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi tra le misure di prevenzione oggetto di finanziamento da parte del Reg. 1698/05 derivano dalla necessità di dare continuità alle analoghe attività previste dal Regolamento (CE) n. 2152/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, concernente il monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità denominato "Forest Focus" che ha esaurito i propri effetti con la fine del 2006 ed è in linea con quanto previsto recentemente dall'obiettivo 2 – azione chiave 9 – del Piano d'azione dell'UE per le foreste.

Per quanto attiene all'applicazione del secondo comma dell'art. 48 del Reg. 1698/05 si è fatto riferimento alla classificazione della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 relativa all'elenco delle zone ad alto e medio rischio di incendio forestale nella Comunità a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) n. 2158/92.

Valutazione della suscettività agli schianti o sradicamenti

Tale parametro espresso in modo sintetico offre una indicazione sulla stabilità meccanica potenziale dell'unità tipologica intesa come stabilità propria di un soprassuolo non interessato da specifici interventi "stabilizzanti". Tale giudizio deriva dalla combinazione di vari elementi conoscitivi come la profondità del suolo delle stazioni ospitanti, il tipo di apparato radicale delle principali specie e la tendenza strutturale del tipo forestale. Con questo indicatore è possibile individuare le formazioni potenzialmente più interessate dagli schianti e quindi suscettibili di interventi di miglioramento boschivo e di stabilizzazione strutturale del soprassuolo.

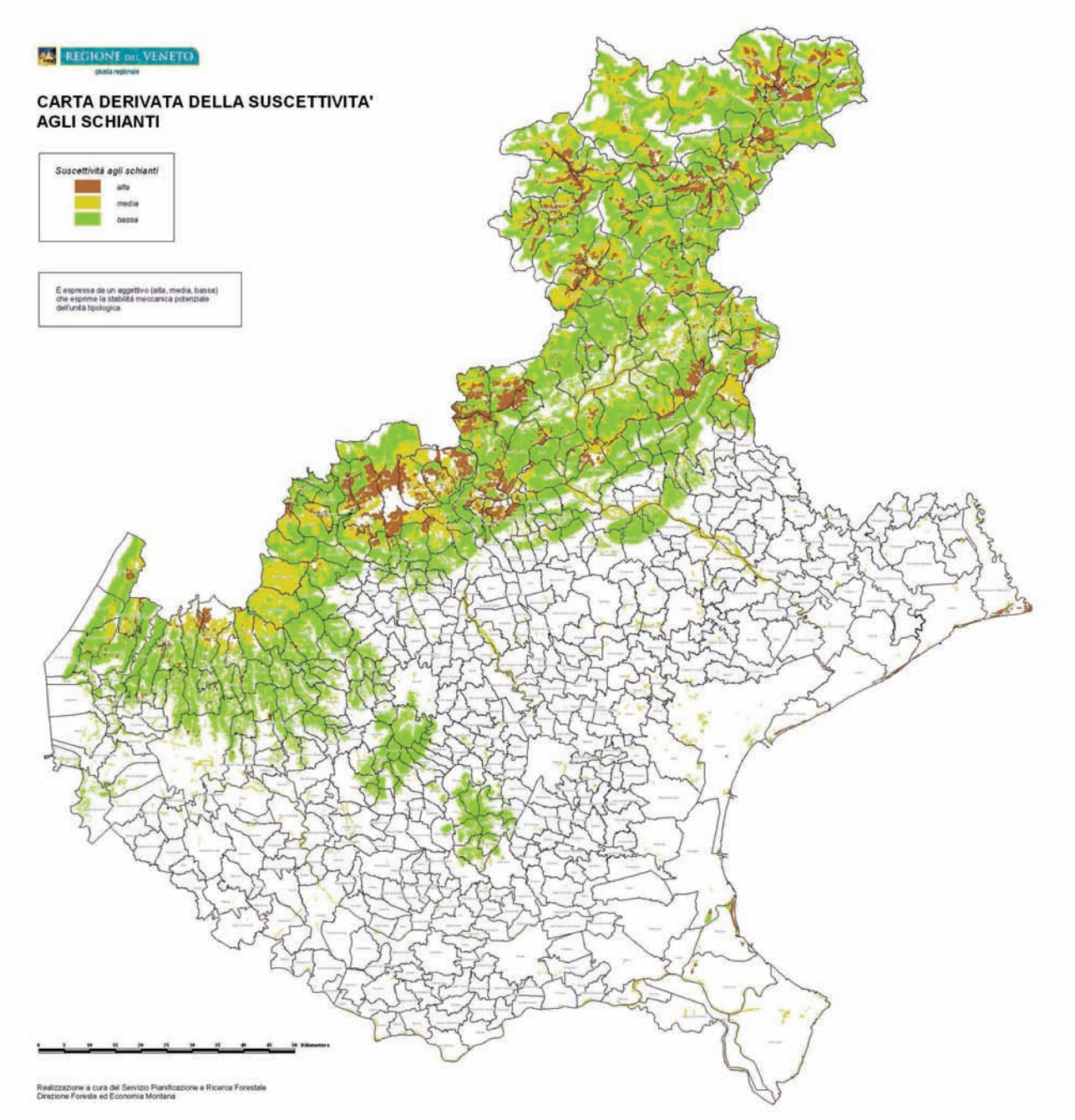

Suscettività agli schianti	Dati percentuali di superficie rappresentata	Valori assoluti (sup. ha)
Alta	12,5	51.862
Media	25,6	106.213
Bassa	61,9	256.819

Da tali informazioni si può desumere che le foreste venete si presentano con buone caratteristiche di stabilità strutturale e che le eventuali azioni di miglioramento boschivo vanno localizzate in aree particolari dove maggiore è il rischio di schianti e non diffusamente sul territorio.

Fertilità relativa

La vocazione alla produzione o fertilità relativa è un indicatore sintetico che esprime empiricamente vari elementi (stazionali, produttivi, incrementali, di velocità di rinnovazione, di reazione agli interventi o alle perturbazioni, ecc.) dell'unità tipologica posti in relazione con quelli delle altre unità presenti nel territorio regionale. Questo indicatore permette di individuare le aree forestali dotate di maggiore fertilità e, quindi, vocate alla produzione legnosa. Su queste aree è conveniente concentrare le azioni volte al sostegno dei boschi produttivi, alla diffusione della gestione forestale e all'accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali che sono, ad esempio previste nelle misure forestali dell'Asse 1 del PSR 2007 – 2013.

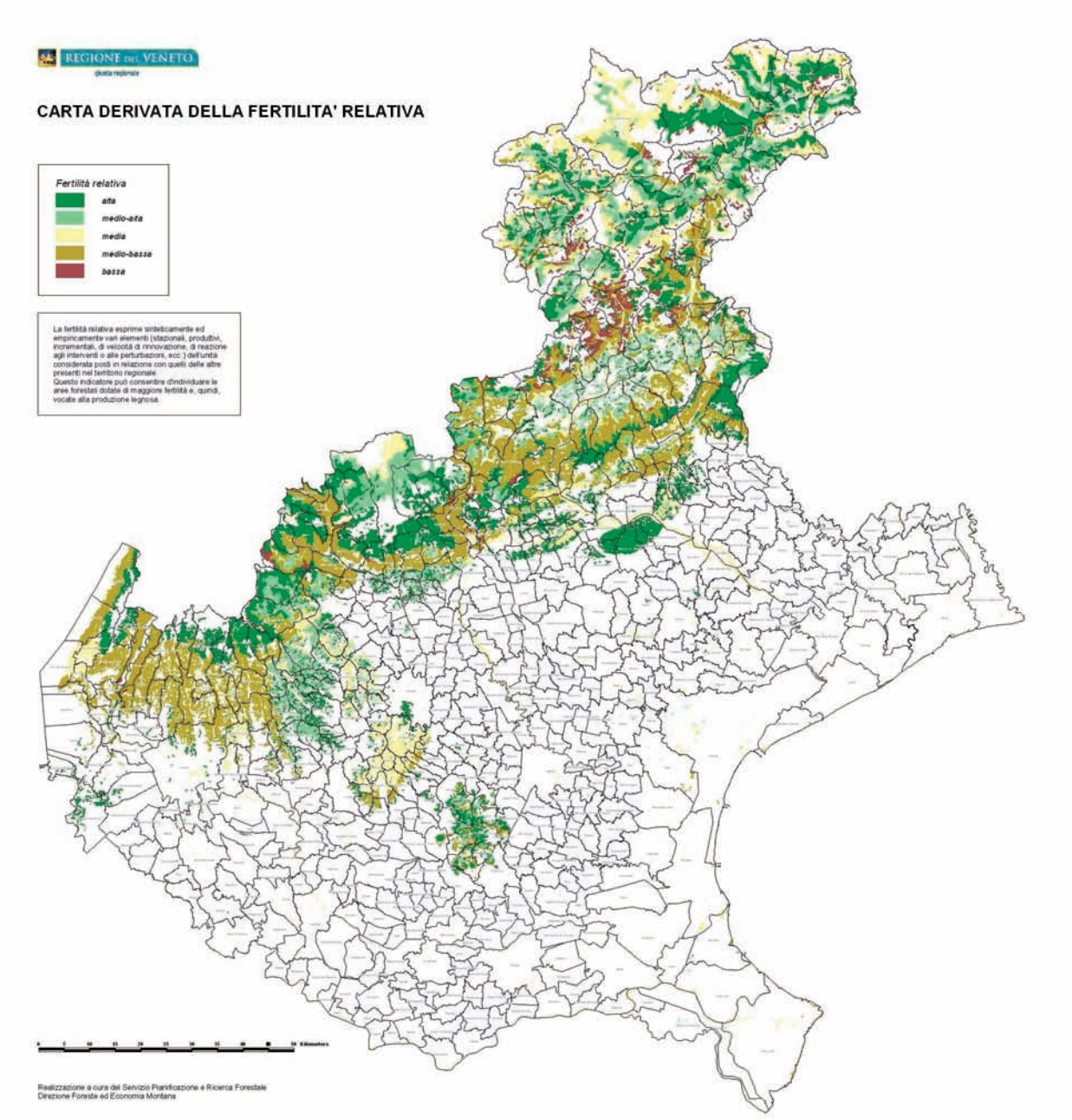

Fertilità relativa	Dati percentuali di superficie rappresentata	Valori assoluti (sup. ha)
Bassa	10,4	43.149
Medio Bassa	27,2	112.852
Media	20,0	82.979
Medio Alta	34,4	142.723
Alta	8,0	33.192

I dati riportati nella tabella sono molto incoraggianti e dimostrano che oltre il 63 % delle foreste venete sono a fertilità relativa da media ad alta, confermando l'importanza di una selvicoltura attiva diffusamente presente sul territorio e la necessità di recuperare, nell'ambito della gestione forestale sostenibile, un maggiore ruolo produttivo delle foreste.

Effetti della gestione sul dinamismo naturale delle cenosi forestali

La valutazione degli effetti della gestione forestale sul dinamismo naturale dei boschi è un indicatore che evidenzia i popolamenti in cui gli interventi colturali possono avere un significativo effetto nell'accelerare (o ritardare) il dinamismo delle varie formazioni forestali. Gli interventi considerati rientrano sempre nell'ottica di una gestione secondo i criteri della selvicoltura naturalistica. Attraverso quest'informazione è possibile evidenziare le situazioni in cui gli interventi colturali devono essere condotti nella consapevolezza della loro incidenza sul dinamismo della formazione.

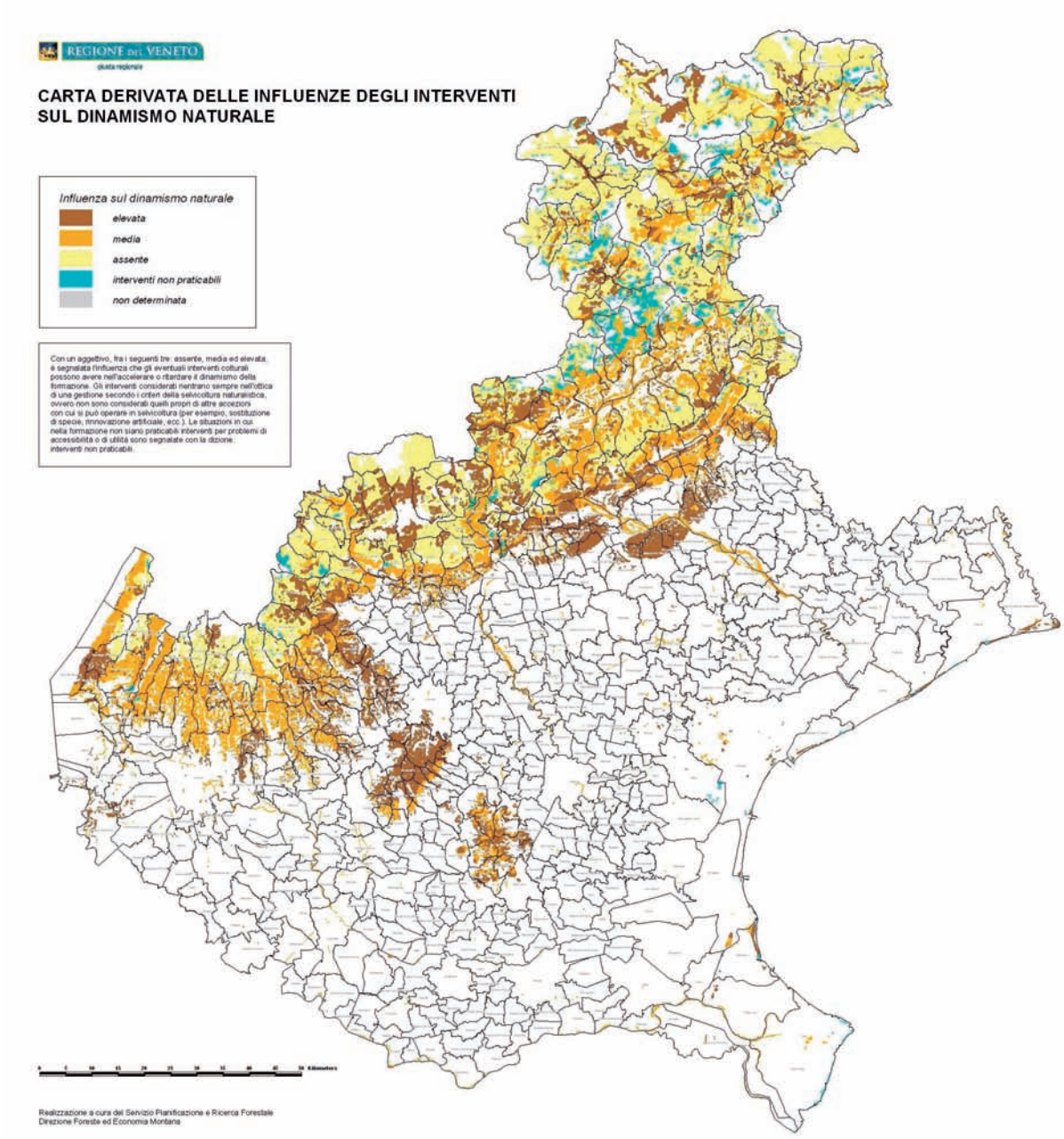

Influenze degli interventi sul dinamismo naturale	Dati percentuali di superficie rappresentata	Valori assoluti (sup. ha)
Assente	39,8	165.128
Media	24,1	99.989
Elevata	26,3	109.117
interventi non praticabili	9,8	40.660

Solo il 26,3 % dei popolamenti forestali del Veneto risulta particolarmente sensibile agli interventi selvicolturali mentre la maggior parte dei boschi sembra essere non particolarmente vulnerabile all'intervento antropico. Ciò dimostra non solo la compatibilità della gestione forestale attuata su basi naturalistiche ma anche la sostanziale stabilità dei popolamenti forestali veneti.

Valutazione delle interazioni tra macrofauna e gestione

La valutazione delle interazioni tra macrofauna e gestione forestale è strettamente connessa alla potenziale presenza di specie della macrofauna sensibili agli interventi colturali. Questa informazione consente di evidenziare le zone in cui gli interventi colturali devono tener conto della presenza di specie animali sensibili e quindi si devono adottare misure per ridurre gli impatti dell'intervento sulla fauna presente.

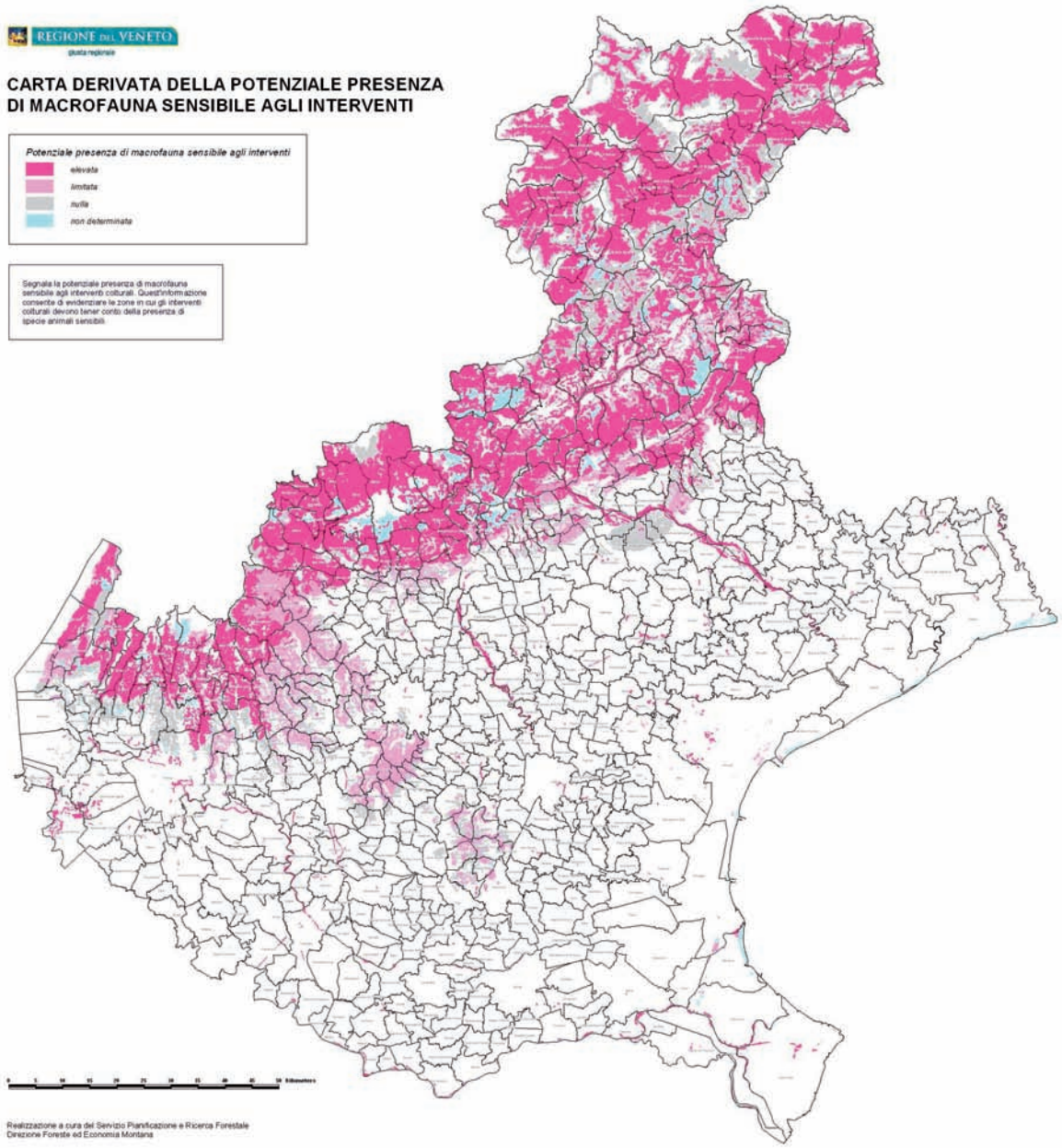

Potenziale presenza macrofauna sensibile agli interventi	Dati percentuali di superficie rappresentata	Valori assoluti (sup. ha)
Elevata	61,1	253.500
Limitata	12,3	51.032
Nulla	19,7	81.734
n.d.	6,9	28.628

I dati riportati in questa tabella offrono una chiave di lettura sinergica con quelli riportati precedentemente in quanto permettono di valutare l'impatto che la gestione forestale può avere sugli habitat e sulle specie oggetto di protezione anche da parte delle direttive comunitarie. Per quanto attiene alla valutazione degli effetti della gestione forestale sugli habitat rappresentati dalle varie tipologie solo il 9,8 % della superficie forestale risente in modo cospicuo degli interventi selvicolturali tanto da sconsigliare l'attuazione, mentre ben più del 60% della superficie forestale può essere gestita senza particolari rischi o impatti negativi.

Ciò dimostra anche come eventuali politiche legate alla salvaguardia di particolari habitat siano da valutare con grande attenzione, interessando ambiti molto ristretti e specifici.

Diversa è la situazione per quanto attiene alla presenza di macrofauna sensibile agli interventi selvicolturali. In questo ambito ben il 60% delle foreste venete risulta sensibile dal punto di vista delle possibili alterazioni alla macrofauna potenzialmente presente tra cui rientrano anche alcune specie oggetto, a vario titolo, di protezione da parte della direttiva comunitaria. Tra questi ricordiamo l'orso e la lince presenti nell'allegato II A alla Direttiva Habitat, l'orso e il gatto silvestre citati nell'allegato IV, l'orso ,il gatto silvestre , lo stambecco e il camoscio alpino citati nell'allegato V, per i quali la Direttiva habitat prevede solo misure relative al prelievo in natura e misure di gestione in caso di sfruttamento della specie.

CONTESTO PROGRAMMATICO

Politica forestale internazionale e comunitaria

Nel corso degli ultimi decenni gli scenari di politica forestale internazionale e comunitaria, spesso contenuti nelle politiche agricole e ambientali, hanno sempre più influenzato l'evoluzione del settore forestale nazionale. Ciò in quanto numerosi problemi quali l'inquinamento, la perdita di biodiversità o i fenomeni di cambiamento climatico globale, hanno chiaramente mostrato che i problemi ambientali sono transfrontalieri e richiedono soluzioni comuni e concordate. In questo contesto il ruolo delle foreste può essere duplice: possono subire tali fenomeni ma, allo stesso tempo, possono anche attivamente contribuire alla loro soluzione. I principali impegni (Convenzioni e trattati internazionali) che hanno influenzato o influenzeranno nel nostro paese le scelte e le politiche, soprattutto locali, in ambito forestale sono:

- **Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate da estinzione, della flora e della fauna (CITES)** (Washington, 3 marzo 1973);
- **Convenzione per la protezione delle Alpi** (Salisburgo, Novembre 1991);
- **Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED)** (Rio de Janeiro, giugno 1992);
- **Convenzione sulla Biodiversità (CBD)** (Rio de Janeiro, 5 giugno 1992);
- **Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)** (New York, 9 maggio 1992);
- **Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta alla desertificazione (UNCCD)** (Parigi, 17 giugno 1994);
- **Processo Paneuropeo delle Conferenze Ministeriali per la Protezione delle Foreste in Europa (MCPFE)** (Strasburgo, 1990; **Helsinki, 1993**; Lisbona, 1998; Vienna, 2003; **Varsavia, 2007**);
- **Forum delle Nazioni Unite sulle Foreste (UNFF7)** (New York, aprile 2007).

Le foreste rappresentano una risorsa di particolare rilievo per l'Unione Europea: le foreste ed altri terreni boschivi coprono, nel 2010, 178 milioni di ettari nell'UE27, circa il 40% della sua superficie. Circa il 4% della superficie forestale mondiale si trova nell'UE, di cui i tre quarti risultano utilizzabili per l'approvvigionamento di legno. Nel 2009 le fonti di energia rinnovabile fornivano il 9% del consumo interno lordo di energia totale nell'UE27 e circa la metà del consumo di energia rinnovabile nell'UE27 proveniva dal legno e dai suoi scarti. Le più ampie distese forestali europee si trovano in Finlandia (77%), Svezia (76%) e Slovenia (63%), seguono Lettonia, Spagna ed Estonia, mentre una minor presenza di foreste si trova a Malta, Paesi Bassi, Irlanda, Regno Unito e Danimarca. Questi sono alcuni dei dati che emergono nella pubblicazione "Foreste nell'UE e nel mondo" diffusi da Eurostat, l'Ufficio statistico dell'Unione Europea, nel quadro dell'Anno Internazionale delle Foreste 2011 (altri dati di Eurostat sul sito http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Nonostante l'entità delle foreste e la loro importanza nell'economia dell'Unione Europea, esse non rientrano nei suoi trattati istitutivi. Non sono quindi oggetto di una politica specifica che, in accordo con il principio di sussidiarietà, resta di principale competenza dei Paesi membri dell'Unione. La Comunità ha, tuttavia, attuato negli anni diverse azioni rivolte al settore forestale, includendole in altre politiche, in primo luogo quelle agricola ed ambientale, che sono servite di stimolo e incoraggiamento alle azioni sviluppate a livello nazionale. Le azioni di politica forestale dirette specificamente al territorio sono state, pertanto, tradizionalmente concepite come corollario della Politica Agricola Comune (PAC).

Dall'inizio degli anni '90, i principali interventi comunitari previsti per il settore forestale erano contenuti nei seguenti regolamenti: Regolamento (CEE) n. 867/90 (investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della selvicoltura), e nel Regolamento (CEE) n. 2080/92, di natura strettamente agricola, che rientrava nelle misure di accompagnamento della PAC, prevedono il sostegno all'imboschimento dei terreni agricoli e l'attuazione di, miglioramenti boschivi, con l'obiettivo preminente di ridurre le eccedenze agricole e fornire un'integrazione al reddito degli agricoltori e una diversificazione delle loro attività.

La Strategia comunitaria per le foreste trova riferimento puntuale in Agenda 2000, che inserisce tra i principi guida quello di favorire una gestione sostenibile delle foreste in sintonia con gli interventi di Sviluppo Rurale, nonché con una più mirata politica di sostegno dei redditi agricoli. Ciò si è concretizzato nel Regolamento (CE) n. 1257/99 in tema di agroambiente e di gestione forestale sostenibile.

Nel Regolamento (CE) n. 1698/2005 sullo Sviluppo Rurale si prevede una serie di misure rivolte al settore forestale per il periodo di programmazione 2007-2013. Le foreste assumono un ruolo più trasversale nell'attuazione delle politiche, risultando la loro gestione più integrata con le altre componenti dello sviluppo e della gestione del territorio. La multifunzionalità delle foreste assume un ruolo strategico ed un valore aggiunto nell'ambito della realizzazione delle politiche di sviluppo rurale, completando le misure di natura agricola e agroalimentare.

Al di là delle misure forestali co-finanziate dalla Ue e pur in assenza di una politica forestale comune, la Comunità europea, tramite la Commissione europea, nel corso degli anni ha stimolato anche la formulazione di politiche forestali propriamente dette. In considerazione dell'esistenza di una serie di problemi e necessità comuni all'intero settore forestale comunitario si è evidenziata la necessità di definire un'unica strategia forestale dell'Unione europea, che è stata formalizzata nella Comunicazione della Commissione europea al Consiglio sulla strategia forestale dell'Ue, del 18 novembre 1998, recepita dal Consiglio dell'Unione europea il 15 dicembre 1998.

Con l'approvazione della Risoluzione 1999/C/56/01, sulla Strategia forestale dell'Unione europea, il Consiglio ha affermato che "l'Ue può positivamente contribuire all'attuazione della gestione forestale sostenibile e promuovere il ruolo multifunzionale delle foreste, riconoscendo agli Stati membri il ruolo e la responsabilità nella formulazione delle politiche forestali". Viene, quindi, definita una strategia forestale comune, rappresentata principalmente da riordino e revisione delle azioni forestali portate avanti a vario titolo dalla Comunità e dal raccordo con gli impegni internazionali assunti in materia di foreste a Rio de Janeiro nel 1992, nonché con le Conferenze Ministeriali MCPFE.

Con la Relazione sull'attuazione della strategia forestale dell'Ue contenuta nella comunicazione della Commissione europea (COM(2005)84) del 10 marzo 2005 vengono esaminati i progressi compiuti dal lancio della Strategia forestale dell'Ue del 1998 ed analizzati, i nuovi problemi ai quali il settore deve far fronte. Pur ribadendo la sostanziale validità dei principi fondamentali già individuati nella Strategia, ovvero la necessità di raggiungere una gestione forestale sostenibile e di

valorizzare la multifunzionalità delle foreste, la Commissione propone interventi per il futuro utilizzando un nuovo approccio integrato. Pertanto, con la comunicazione (COM (2006)302), nel giugno del 2006 viene presentato il Piano d'Azione dell'Ue per le Foreste (PAF), che si propone di valorizzare il patrimonio forestale della Comunità, mantenendo e rafforzando il ruolo multifunzionale delle foreste attraverso una gestione attiva e consapevole dei boschi, per offrire materie prime rinnovabili e compatibili con l'ambiente e per sostenere, in particolare nelle aree rurali, lo sviluppo economico territoriale, dell'occupazione, della fornitura di beni e servizi ai cittadini e la salvaguardia delle risorse ambientali. Dall'analisi delle differenti condizioni naturali, sociali, economiche e culturali presenti all'interno del territorio dell'Unione, nonché delle numerose e differenti forme di proprietà forestale, il PAF riconosce la necessità di approcci e azioni specifiche, mirate e differenti, sottolineando inoltre l'importante ruolo dei proprietari forestali nella gestione sostenibile delle foreste.

Il PAF, che dovrà essere attuato nel quinquennio 2007- 2011, in collaborazione con gli Stati membri, sarà soggetto a specifiche valutazioni della sua attuazione. Una valutazione intermedia è prevista nel 2009 e una finale nel 2012. Al fine di attuare le azioni in esso previste ed elencate potranno essere utilizzati alcuni grandi strumenti di politica settoriale che avranno vigore nel periodo finanziario 2007-2013, i quali forniranno indirizzo e sostegno al settore forestale. I due principali sono rappresentati dal Regolamento (CE) n.1698/05 sullo sviluppo e il Regolamento (CE) n.618/2007 LIFE+, ma potranno essere affiancati anche da altri strumenti comunitari quali i fondi strutturali, quelli per la ricerca e la cooperazione.

Il Programma Quadro per il Settore Forestale

Nel contesto delle conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa è stato definito un approccio comune per i programmi forestali nazionali per poter definire un quadro sociale e politico di attuazione, basato su una governance all'insegna della trasparenza della partecipazione, in linea con gli impegni internazionali assunti in materia di foreste.

Le tematiche affrontate dai programmi forestali nazionali abbracciano la funzione produttiva delle foreste e la redditività economica della gestione sostenibile, il contributo della silvicoltura allo sviluppo rurale, la protezione e il rafforzamento della biodiversità in ambiente forestale, la mitigazione del cambiamento climatico, la funzione protettiva svolta dalle foreste oltre agli aspetti sociali, ricreativi e culturali connessi alle foreste. Pur avendo finalità simili, i programmi si concentrano su obiettivi diversi tra loro, che riflettono la diversità ecologica e socio-economica delle foreste europee.

I programmi forestali nazionali costituiscono inoltre un quadro di riferimento per la valutazione dei progressi compiuti nell'attuazione di misure e iniziative forestali comunitarie e per la misurazione e la valutazione del valore aggiunto di specifiche azioni comunitarie in questo campo.

Il Programma Quadro per il Settore Forestale del 5 dicembre 2008 (PQSF), rappresenta lo strumento strategico per la coordinata attuazione degli impegni sottoscritti a livello internazionale e comunitario, specifici in materia forestale o di diretto interesse per il settore forestale, tra cui quelli relativi alla mitigazione dei cambiamenti climatici (dal Protocollo di Kyoto alla Conferenza di Bali), alla salvaguardia della Biodiversità e alla lotta alla desertificazione (UNCED, CBD e UNCCD), allo sviluppo delle energie alternative, alla tutela delle risorse idriche.

Il PQSF, mantenendo una continuità con la politica forestale nazionale già definita nelle Linee guida previste all'art. 3 del D.lgs n.227/01, (che individua come obiettivi prioritari: il rafforzamento della competitività, la tutela dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni socioeconomiche locali), definisce per il settore forestale nazionale il seguente Obiettivo Generale: *incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali*. Per Gestione Forestale sostenibile viene adottata la definizione originata dalle iniziative pan–europee avviate dalle Conferenze Ministeriali sulla Protezione delle Foreste in Europa: *La gestione corretta e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e a un tasso di utilizzo che consentano di mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e una potenzialità che assicuri, ora e nel futuro, rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello globale, nazionale e locale, e non comporti danni ad altri ecosistemi*.

Il PQSF individua, inoltre, quattro Obiettivi Prioritari Nazionali che dettagliano ulteriormente l'Obiettivo Generale:

1. **Sviluppare una economia forestale efficiente e innovativa**: Migliorare la competitività nel lungo periodo del settore forestale, individuando nella componente economica i presupposti per l'uso sostenibile del patrimonio forestale.
2. **Tutelare il territorio e l'ambiente**: Mantenere e migliorare la funzione protettiva delle formazioni forestali e difenderle dalle avversità naturali e antropiche. Tutelare la diversità biologica e paesaggistica, l'assorbimento del carbonio, l'integrità e la salute degli ecosistemi forestali.

3. **Garantire le prestazioni di interesse pubblico e sociale**: Mantenere e valorizzare la dimensione sociale e culturale delle foreste, trasformando i boschi in uno strumento di sviluppo, coesione sociale e territoriale.
4. **Favorire il coordinamento e la comunicazione**: Migliorare la cooperazione interistituzionale al fine di coordinare e calibrare gli obiettivi economici, ambientali e socioculturali ai diversi livelli organizzativi e istituzionali, informando anche il pubblico e la società civile.

Per ciascun Obiettivo Prioritario vengono identificate una serie di Azioni Chiave, che troveranno la loro attuazione nella programmazione regionale, sulla base delle caratteristiche territoriali, ecologiche, socio economiche e delle specifiche realtà e priorità locali.

Il quadro programmatico regionale

La Giunta Regionale ha inteso affrontare le problematiche di settore con un approccio rivolto esplicitamente alla pianificazione territoriale al fine di dare un fattivo contributo alla elaborazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).

Sono state così definite le linee guida di politica forestale nell'ambito del processo di formazione del PTRC con riferimento particolare alla gestione forestale dei boschi di montagna, dei boschi di pianura, dei corridoi ecologici e delle aree urbano – rurali su cui individuare gli ambiti di rinaturalizzazione e forestazione.

Sempre con il medesimo provvedimento si è inteso chiarire il ruolo delle foreste nei confronti della applicazione del protocollo di Kyoto individuando le azioni più significative volte al contenimento dei gas ad effetto serra.

Ritornando alle linee guida formulate per l'elaborazione del PTRC si evidenzia che nella Regione del Veneto le superfici forestali occupano circa il 23 % del territorio regionale, con una incidenza maggiore nelle zone montane e collinari dove tale percentuale può raggiungere il 60 %.

In montagna, la superficie forestale procapite è elevata superando i 0,7 ha per abitante, mentre in pianura tale rapporto si riduce sensibilmente fino a giungere ad appena a 0,01 ha per abitante. Da ciò emerge la necessità di sviluppare politiche forestali diverse per la montagna e la pianura.

In montagna la massiccia presenza del bosco richiede una pianificata gestione forestale sostenendo il settore foresta - legno, mentre in pianura, viceversa, per ovvie esigenze legate al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente si rende necessario incrementare il verde non solo a fini ambientali diretti, creazione di habitat seminaturali e aree di svago, ma anche per dare un effettivo contributo al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dei gas serra.

Le linee di gestione forestale che si vanno consolidando a livello europeo e nazionale fatte proprie anche dalla Regione Veneto prevedono una pianificazione a più livelli.

In tale contesto la corretta gestione dei boschi, supportata dalla pianificazione diffusa, sembra essere l'unica via per contrastare l'abbandono delle attività silvicole e pastorali con la conseguente perdita di biodiversità di ambienti, di habitat e di specie.

Vanno garantite quindi la regolare utilizzazione delle foreste, l'aumento della capacità produttiva delle medesime con il conseguente aumento di prelievi legnosi, nonché una più variegata composizione del paesaggio con un armonico alternarsi di bosco non-bosco.

In alcune aree la gestione forestale ed il trattamento adottato possono essere indirizzati prioritariamente alla corretta gestione faunistica favorendo la costituzione di habitat adatti a determinate specie di animali e creando condizioni per un ritardato inserimento della nuova vegetazione arborea.

Le nostre foreste sono il frutto di una millenaria convivenza con l'uomo e vanno intese come "foreste gestite" cioè fortemente segnate dall'attività antropica pregressa che ha disegnato il paesaggio agro-silvo-pastorale in forme di elevata diversità di ambienti, di biotopi e di paesaggio.

Per quanto attiene alla diffusione delle aree boscate non si ritiene più il caso di consentire l'espansione in montagna su larga scala del bosco, ma anzi è preferibile contrastarne l'avanzamento promuovendo, qualora ne sussistano i presupposti socio-economici, il recupero colturale alle destinazioni originarie delle neoformazioni forestali.

Per quanto attiene alla emergente questione del cambiamento climatico, le Regioni assumono un ruolo fondamentale, in quanto gestendo il territorio e, nello specifico, il settore forestale, possono contribuire alla fattiva risoluzione dei problemi posti dall'inquinamento da gas serra avendo la capacità di individuare varie e diverse strategie di intervento, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo e programmazione nel campo della pianificazione forestale e della selvicoltura.

Attraverso il programmato e pianificato mantenimento di ecosistemi in grado di ospitare le neoformazioni forestali, inducendo volontariamente l'avanzamento naturale del bosco nelle aree previste come naturali bacini di espansione delle formazioni forestali, si contribuisce a contrastare efficacemente la presenza in atmosfera dei gas serra.

L'importanza sul tema ambientale degli imboschimenti in ambito rurale, periurbano e nelle fasce fluviali è notevole: gli aspetti paesaggistici del territorio aumentano qualitativamente, i corridoi ecologici accrescono la loro efficacia, la biodiversità è incrementata e così pure la capacità di fitodepurazione, di disinquinamento di acque e di terreni inquinati (biorimedio), di assorbimento della CO_2 e di stoccaggio del carbonio.

I boschi di pianura veneta e in particolare l'arboricoltura da legno possono dare parimenti un fattivo contributo alla produzione di biomassa vegetale per contrastare la diffusione dei gas serra.

Il tema dei territori ad elevata naturalità nella realtà veneta trova una collocazione particolare nell'ambito del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.

L'idea guida consiste nel considerare l'intero territorio veneto nella sua complessa valenza ambientale e paesaggistica come opportunità di sviluppo evidenziando la capacità dell'uomo di integrarsi con l'ambiente e con i territori ad alta naturalità in particolare valorizzando, nell'identificazione tra uomo e territorio, le componenti culturali, territoriali e ambientali.

Mentre in ambienti forestali il corridoio ecologico si configura come un elemento del paesaggio che può consistere in fasce di vegetazione di origine naturale, che si sviluppano, ad esempio, lungo i corsi d'acqua e lungo i rilievi topografici (corridoi naturali o natural habitat corridors), oppure da fasce di vegetazione intercluse tra aree trasformate dall'uomo (corridoi residuali o remnant habitat corridors) e costituenti un mosaico di elementi differenti senza una direzione preferenziale (corridoi diffusi), in ambito agricolo il corridoio ecologico è costituito quasi esclusivamente da fasce lineari di vegetazione di origine antropica (planted habitat corridors) quali possono essere siepi, filari o bande boscate decorrenti lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati e lungo il reticolo idrografico o quello stradale.

L'importanza rivestita a scala di paesaggio da tali ecosistemi a carattere seminaturale, tra i quali rientrano appunto gli agroecosistemi e alcune componenti ecosistemiche quali siepi e filari alberati, è universalmente riconosciuta anche ai fini dei processi dispersivi della fauna o della continuità dei processi ecologici nel paesaggio.

Tra le aree eligibili a rappresentare i territori ad elevata naturalità infatti rientrano anche i cosiddetti ambiti eco-culturali identificabili con le zone che sottendono un intimo legame tra l'ambiente e la cultura che con esso ha interagito, forgiandolo nella veste attuale fin dai tempi del primitivo insediamento umano, tanto da formare/plasmare il paesaggio e l'ambiente di vita così come lo vediamo adesso.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

La Regione del Veneto da sempre è impegnata nella difesa idrogeologica del territorio, nella conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, nella valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale e della produzione legnosa, nella tutela del paesaggio, nel recupero alla fertilità dei suoli degradati, il tutto al fine di un armonico sviluppo socio-economico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività (art. 1 legge regionale 13 settembre 1978, n. 52).

Ed è proprio per le molteplici funzioni, di protezione, benessere sociale e produzione che il bosco viene chiamato ad assolvere che la Regione del Veneto garantisce una oculata gestione delle risorse forestali adeguando le utilizzazioni e gli interventi ai processi vitali naturali, per favorire la stabilità e la qualità dei soprassuoli nel tempo. All'ecosistema forestale è stata finalmente riconosciuta la sua valenza complessa. Questa evoluzione culturale ha visto il passaggio da una primitiva funzione di produzione di materia prima legnosa al riconoscimento della capacità di protezione idrogeologica, alla funzione sociale del bosco, fonte di occupazione in zone economicamente svantaggiate, alla funzione paesaggistica, ma anche educativa e storica. Alcune foreste venete, infatti, in virtù della loro storia, meritano di essere valorizzate, oltre che per motivi produttivi e paesaggistici, per tutti gli aspetti tradizionali che fanno del bosco una testimonianza significativa della cultura locale.

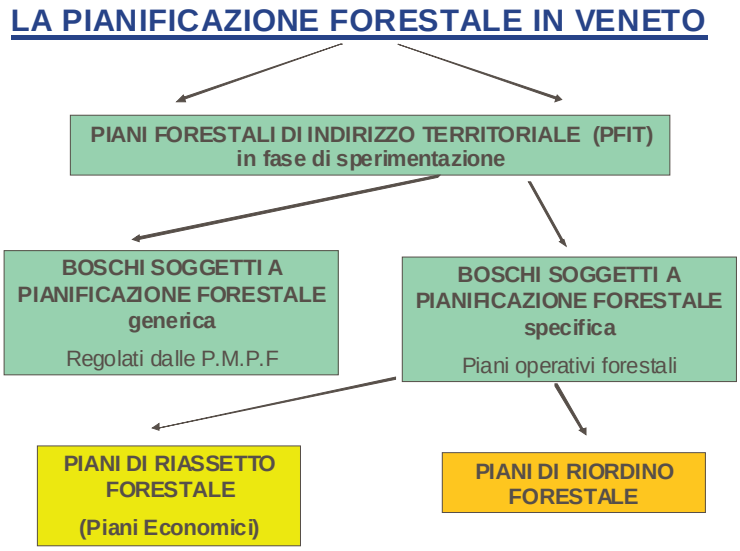

Figura 10. Articolazione dei livelli e degli strumenti di pianificazione forestale.

L'azione dell'Amministrazione forestale regionale per quanto attiene alla pianificazione e gestione forestale fa capo all'articolo 23 della L.R. 52/78 in base al quale: " tutti i boschi devono essere gestiti e utilizzati in conformità ad un Piano economico di riassetto forestale dei beni silvopastorali regolarmente approvato." Qualora non sia tecnicamente possibile redigere un piano di riassetto forestale il legislatore ha previsto la possibilità di elaborare, a livello comunale o di Ente Parco, dei piani dettagliati di gestione forestale denominati Piani di riordino forestale.

L'obiettivo prioritario della strategia pianificatoria si identifica nell'incremento o, perlomeno, nella conservazione del livello di biodiversità non solo di specie ma anche di habitat e di paesaggio,

obiettivo che consente di definire linee d'intervento ad incidenza ambientale diversificata a seconda degli obiettivi che si intendono raggiungere. Garantito il presupposto di funzionalità ecosistemica su ampia scala, il tecnico assestatore ha poi facoltà di valutare le modalità di valorizzazione delle diverse funzioni attribuibili al bosco e alle altre componenti non boscate del paesaggio silvo - pastorale.

In ogni caso sarebbe limitato pensare che la politica pianificatoria forestale si basi esclusivamente sull'applicazione dei piani di riassetto e riordino forestale. Essa, infatti, integra, in un quadro complessivo coerente la programmazione, la pianificazione e la gestione di tutte le componenti che concorrono a definire il sistema foresta legno.Lo schema operativo riportato nella sottostante tabella evidenzia come, a fronte di una specifica programmazione comunitaria, nazionale e regionale, derivi l'intera strutturazione della azione regionale di settore.

Tipologia	Strumenti	Fonti informative e conoscitiva
Programmazione Comunitaria	• Strategia forestale europea (COM(1998) 649.03/11/1998) • Comunicazione della Commissione al Consiglio (COM(2005)0084) • Piano d'Azione Forestale dell'Unione Europea (COM (2006)302)	Corine Land Cover
Programmazione Nazionale	Programma Nazionale Quadro per il Settore Forestale approvato il 18/12/2008	Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi di Carbonio (INFC)
Programmazione Regionale	Programma Forestale Regionale (DGR 2061/2005 - 3604/2006 - 3956/2009)	Carta Forestale Regionale
Pianificazione territoriale Regionale	Pianificazione forestale generica attuata tramite le Prescrizione di Massima e di Polizia Forestale.	Carta Forestale Regionale
Pianificazione territoriale Comprensoriale	Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) in fase di sperimentazione (Comunità Montane dei Sette Comuni e Cadore-Longaronese-Zoldo)	Carta Forestale Regionale
Pianificazione territoriale Comunale o di Ente Parco	Piani di Riordino forestale a valenza sovra aziendale	Carte tematiche di Piano
Aziendale	Piani di riassetto forestale a valenza aziendale	Carte tematiche di Piano

Nel suo complesso l'attività nel settore forestale che fa capo alla pianificazione forestale si articola in due diverse strategie di intervento:

- Il sostegno alle attività di pianificazione e gestione forestale attraverso l'attivazione degli specifici strumenti quali i piani di area vasta, i piani di riassetto forestale, i piani di riordino forestale e il sostegno alla elaborazione dei progetti di taglio - Riferimento normativo Lr 52/78 art. 23;
- L'attivazione di iniziative avanzate di ricerca, studio e sperimentazione nel settore forestale anche attraverso la partecipazione a vari sistemi di certificazione (di processo e di prodotto) e a iniziative comunitarie di settore - Riferimento normativo art 35 – Lr 52/78 come modificato dall'art. 5 della Lr 9/2008.

Questi due grandi settori di intervento vanno gestiti in modo integrato in quanto i risultati conseguiti con la ricerca e la sperimentazione nel settore forestale poi devono avere importanti ricadute operative nella conduzione pratica degli interventi selvicolturali.

LA CERTIFICAZIONE UNI EN ISO 14001

Il 28 febbraio 2001 Il Servizio Pianificazione e Ricerca forestale e i Servizi Forestali periferici, per l'attività di pianificazione e gestione forestale, hanno ottenuto la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA), secondo la norma internazionale UNI EN ISO 14001, con registrazione n. 3674.

Successivamente, con revisione triennale, il Sistema di Gestione Ambientale già oggetto della precedente certificazione è stato riconfermato positivamente per i successivi superando con esito positivo le consueta viste annuali di mantenimento.

La Regione Veneto viene così a costituire il secondo esempio in Italia, dopo la Provincia Autonoma di Trento, di come un'amministrazione pubblica, operando all'interno di un sistema di gestione codificato e ben definito, possa garantire un miglioramento continuo delle proprie prestazioni e servizi nell'ottica di una riduzione degli impatti sull'ambiente, in particolare nel settore della foresta.

Le norme della serie ISO 14000 introducono nelle imprese di produzione e nelle organizzazioni in genere, l'importanza della valutazione delle prestazioni ambientali, in funzione della ricaduta sull'ambiente degli effetti delle attività connesse con la produzione e/o i servizi svolti. La loro ricaduta ambientale, ovvero l'impatto, può essere positiva o negativa, diretta o indiretta.

Il SGA prevede oltre al controllo costante dei propri impatti ambientali, nel rispetto della normativa in vigore, anche la stesura di una politica ambientale e la programmazione di obiettivi di miglioramento.

La norma ISO 14001 ha fornito, dunque, all'Amministrazione requisiti che le permettono di mantenere e migliorare il proprio livello di performance ambientale, come atteso dalla collettività, basandosi sul principio del "Pianificare – Attuare – Controllare – Correggere".

Una volta che il SGA è stato completato in tutte le sue parti, un ente di certificazione di parte terza, l'Istituto Certiquality di Milano, accreditato dal Sincert, ha attestato, rilasciando apposito certificato, che il Servizio Ricerca e Pianificazione forestale della Unità di Progetto Foreste e Parchi e i 5 Servizi Forestali Regionali agiscono in modo conforme a quanto dichiarato nei propri documenti e alla norma di riferimento: in altre parole l'ente di certificazione ha avvalorato gli impegni ambientali assunti e le modalità di riduzione degli impatti negativi stabiliti dall'Amministrazione stessa.

I vantaggi offerti da questa iniziativa di carattere volontario sono molteplici; i più importanti consistono nel:

- aumentare il livello di coesione e omogeneità dell'attività pianificatoria, sia per quanto concerne l'attività istruttoria che per quella progettuale;
- focalizzare l'attenzione del personale coinvolto nel progetto su obiettivi chiari e concreti;
- dare risalto e spessore alla politica forestale della Regione Veneto, evidenziando le differenze sostanziali tra i nostri standard selvicoltuali e quelli di altri paesi europei;
- svolgere un'azione di servizio e di promozione, con funzioni propedeutiche, nei confronti dei proprietari boschivi;
- incentivare lo sviluppo e l'integrazione orizzontale e verticale del settore foresta-legno, promuovendo nuovi sbocchi di mercato dei prodotti legnosi, dando impulso all'economia locale e creando opportunità di lavoro nelle zone rurali e montane svantaggiate.

In considerazione della positiva esperienza fino ad ora acquisita si intende riconfermare, anche per le prossime annualità la certificazione forestale avvalendosi dell'Ente di Certificazione

Certiquality di Milano, che già conosce approfonditamente le caratteristiche e le peculiarità del sistema foresta-legno oggetto di certificazione, compatibilmente con l'eventuale insorgenza di limiti e condizioni connessi all'impossibilità di allargare il sistema ad altri settori della Unità di Progetto Foreste e Parchi.

Federazione - *Federation*

CISQ

a member of IQNet

CISQ è una Federazione sovrasettoriale ed indipendente di enti di certificazione dei Sistemi di Gestione operanti ciascuno nei settori di propria competenza.

CISQ is a multi-sector, independent, non-profit Federation of Italian bodies for the certification of Management Systems, each operating in its own sector of responsibility.

*La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale e al riesame completo del Sistema di Gestione con periodicità triennale.

**The validity of this certificate depends on yearly surveillance and on a full review of Management System every three years.*

CERTIFICAZIONE ITALIANA DEI SISTEMI QUALITÀ AZIENDALI

ITALIAN CERTIFICATION OF COMPANY QUALITY SYSTEMS

CERTIQUALITY

ISTITUTO DI CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ

CERTIFICATO n. / *CERTIFICATE No* 3674

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA QUALITÀ DI / *WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY SYSTEM OPERATED BY*

DIREZIONE REGIONALE FORESTE ED ECONOMIA MONTANA

Regione Veneto

UNITÀ OPERATIVE / *OPERATIVE UNITS*

30172 MESTRE (VE) - VIA TORINO N.110
32100 BELLUNO (BL) - VIA FELTRE N.244
31100 TREVISO (TV) - V.LE DELLA REPUBBLICA 79
35100 PADOVA (PD) - LARGO GAUDENZIO N.1
36100 VICENZA (VI) - VIA P. SARPI,4
37100 VERONA (VR) - VIA ALBERE N.20

È CONFORME ALLA NORMA / *IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD* **UNI EN ISO 14001**

PER LE SEGUENTI ATTIVITÀ / *CONCERNING THE FOLLOWING ACTIVITIES* **SETTORE EA 1**

Attività della Direzione Foreste ed Economia Montana della Regione del Veneto limitatamente alla pianificazione forestale e alla selvicoltura.

Activities of the Direzione Foreste ed Economia Montana in Veneto Region limited to forest management and planning.

IL PRESENTE CERTIFICATO È SOGGETTO AL RISPETTO DEL REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

THE USE AND THE VALIDITY OF THIS CERTIFICATE SHALL SATISFY THE REQUIREMENTS OF THE RULES FOR THE CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS

Prima emissione* / *First issue** 28/02/2001

Emissione corrente / *Current issue* 28/02/2001

# # #

CERTIQUALITY VIA G. GIANDINI, 4 - 20123 MILANO - ITALIA

SINCERT

Registraz. n° 0084

STRUMENTI INNOVATIVI PER VALORIZZARE LE RISORSE FORESTALI

Gestione forestale e Natura 2000

Con provvedimento esecutivo 1252/04, la Giunta Regionale ha disposto che i Piani di gestione forestale, di cui all'art. 23 della LR 52/78, per le aree di competenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Ecologica Natura 2000 posti dalla Direttiva Habitat e conseguentemente, per la loro predisposizione, applicazione e gestione, ritenendosi tali attività connesse e necessarie alla gestione dei Siti con finalità di conservazione, non è necessario predisporre alcuna valutazione di incidenza, o studio ambientale, in coerenza con quanto definito dalla DGR 3173/06.

Analogamente, con il medesimo provvedimento, è stato disposto che i tagli boschivi e le attività selvicolturali, in quanto connessi al miglioramento o ripristino dei soprassuoli arborei degradati in termini strutturali, fitopatologici e di funzionalità ecosistemica o a finalità di auto, eso ed etero protezione, siano da considerasi attività connesse e necessarie alla gestione dei Siti con finalità di conservazione e che, pertanto, non sia necessario predisporre alcuna valutazione di incidenza, o studio ambientale, in coerenza con quanto definito dalla citat DGR 3173/06.

Partendo da questi presupposti la Giunta Regionale indirizza le attività forestali, comunque attente alle istanze di protezione della natura, verso obiettivi specificatamente diretti alla conservazione degli habitat naturali e a quelli della Rete Natura 2000 in particolare.

In questo contesto, con particolare riferimento ai siti dell'arco alpino e prealpino a spiccata valenza silvo-pastorale, vanno approfondite le conoscenze relativamente:

- agli habitat presenti nei siti oggetto di studio con particolare riferimento a quelli più significativi dal punto di vista forestale;
- alle specie animali e vegetali oggetto di protezione e presenti nei siti ;
- agli impatti e ai relativi effetti sugli Habitat e specie protetti degli interventi connessi alla pianificazione e gestione forestale e alle attività di difesa idrogeologica, fitosanitaria e di prevenzione degli incendi.

Nei piani di gestione forestale di cui all'articolo 23 della LR 52/78, come modificato dalla LR 5/05, trovano, pertanto, spazio specifiche indicazioni gestionali volte a minimizzare gli impatti delle azioni programmate sugli habitat e sulle specie oggetto di protezione da parte delle Direttive comunitarie.

Al fine di garantire la salvaguardia degli habitat protetti la gestione selvicolturale dei siti della Rete natura 2000 è ispirata alle seguenti linee guida:

- Favorire la rinnovazione naturale ricorrendo ad interventi di rimboschimento o di sottopiantagione eccezionalmente e solo in presenza di condizioni patologiche o di forte alterazione, anche in riferimento a difficoltà nell'instaurarsi della rinnovazione naturale, o per ricostituzioni boschive dovute ad eventi calamitosi avversi;
- Qualora i popolamenti forestali presentino deficit provvigionali rispetto alle condizioni ottimali di funzionamento delle rispettive tipologie forestali, il tasso di prelievo della massa legnosa, è inferiore all'incremento naturale del bosco.
- Nella programmazione, progettazione ed esecuzione degli interventi selvicolturali e dei progetti di riqualificazione forestale ed ambientale sono adottate misure di conservazione,

tutela e salvaguardia per ridurre l'impatto sugli habitat e sulle specie oggetto di protezione da parte delle direttive comunitarie (es. eventuali sospensioni dei lavori nei periodi sensibili per la riproduzione o il parto, mantenimento nel sito di una certa aliquota di piante morte o marcescenti, ecc.)

- Nella conduzione delle operazioni di utilizzazione forestale sono escluse le tecniche d'intervento che prevedono l'asportazione dal bosco di alberi interi (whole-tree-harvesting) o di apparati radicali;
- La gestione forestale degli habitat oggetto di protezione è orientata a privilegiare la naturale diffusione delle specie, della flora e della fauna, protette mirando ad un aumento complessivo della biodiversità come previsto dall'art. 3 del D.lvo 227/01; in tal senso possono essere orientati anche specifici interventi selvicolturali attraverso i quali ricreare habitat adatti ad ospitare le specie protette.

La gestione dei siti della rete Natura 2000, coerentemente con gli obiettivi che si prefigge la direttiva, è legata, oltre che alle azioni indirizzate sul singolo sito, ad una gestione integrata dell'intero sistema.

L'art. 6, congiuntamente all'art. 8 della Direttiva, individua, tra l'altro, il quadro generale per la tutela dei siti Natura 2000 e comprende disposizioni propositive, preventive e procedurali.

L'eventuale piano di gestione di un sito è strettamente collegato alla funzionalità dell'habitat e alla presenza della specie che ha dato origine al sito stesso. Ciò significa che, se eventualmente l'attuale uso del suolo e la pianificazione ordinaria non compromettono tale funzionalità, il piano di gestione si identifica unicamente nella necessaria azione di monitoraggio. La strategia gestionale da mettere in atto deve tenere conto delle esigenze di habitat e specie presenti nel sito preso in considerazione, in riferimento anche alle relazioni esistenti a scala territoriale. La peculiarità dei piani di gestione dei siti Natura 2000 è che "non sono sempre necessari, ma, se usati, devono tenere conto delle particolarità di ciascun sito e di tutte le attività previste. Essi possono essere documenti a se stanti oppure essere incorporati in altri eventuali piani di sviluppo".

Uno dei principali indirizzi proposti da queste Linee Guida è la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale) secondo quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 1 della direttiva Habitat.

E' in questo contesto che la Giunta Regionale è orientata ad enfatizzare il ruolo della pianificazione forestale quale strumento di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di salvaguardia della rete ecologica regionale per quanto attiene, in modo particolare, agli habitat silvopastorali. Si evidenzia, inoltre, che il sistema informativo geografico e le banche dati presenti presso l'Unità di Progetto Foreste e Parchi, predisposte ai sensi dell'art. 35 della LR 52/78, offrono la possibilità di monitorare periodicamente le dinamiche evolutive degli ecosistemi forestali e dei parametri di sostenibilità della gestione forestale.

Per quanto attiene agli aspetti selvicolturali le linee guida della gestione forestale fanno propri i concetti riportati nel documento predisposto dalla Commissione Europea – Direzione Generale Ambiente - Unità Natura e Biodiversità denominato "Natura 2000 e Foreste: - Sfide ed Opportunità - Guida interpretativa". In tale documento si sottolinea come una attiva gestione forestale multifunzionale, oltre a fornire alla società sufficienti risorse naturali rinnovabili sotto forma di legname, può anche accrescere e migliorare la qualità ricreativa ed ecologica delle foreste europee (Nabuurs e altri, 2001).

Nelle Regioni come la nostra in cui sussistono ancora sistemi silvicoli e agricoli estensivi ad elevato valore ecologico, i Siti della Rete Natura 2000 tendono ad avere dimensioni maggiori che

altrove e quindi la loro conservazione è strettamente connessa al mantenimento di specifici sistemi agricoli o pratiche selvicolturali. In questi ambiti le strategie di conservazione sono differenti e tendono ad integrare la conservazione della natura e lo sviluppo rurale in quella che può definirsi una strategia di conservazione della natura estensiva. Queste due principali strategie di conservazione della natura sono state anche definite "integrative", quando integrano tutte le funzioni nell'uso, piuttosto estensivo, di ampi spazi e "segregative", quando riservano alcune zone esclusivamente a fini di conservazione della natura, proseguendo nell'utilizzo del terreno sulle aree restanti.

Tuttavia, considerando esclusivamente gli habitat forestali, tale distinzione può essere meno evidente, in quanto la selvicoltura ha sempre avuto un'impronta ecologica notevolmente meno marcata rispetto, ad esempio, all'agricoltura.

In altre parole ciò significa che, pur in un quadro complessivo in cui i principi della selvicoltura naturalistica restano prioritari, si aprono prospettive in base alle quali è ipotizzabile calibrare l'intensità della gestione in modo diversificato fuori e dentro i siti della rete, riservando una politica conservazionista ad ambiti ristretti e non estensivamente rappresentati, e una strategia dinamica di tipo integrativo nella restante parte del territorio, in cui la selvicoltura si adatta alle dinamiche naturali e ai mutamenti intesi come un elemento integrante degli obiettivi di conservazione della natura. In questo contesto la naturale perturbazione dell'ecosistema forestale da parte del vento, dei fulmini e degli schianti dei grandi alberi morti potrà essere simulata dalle attività selvicolturali sostenibili.

Come recita un documento ufficiale della Commissione dal titolo "La gestione dei siti della Rete Natura 2000 – Guida all'interpretazione dell'art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE ". Le misure di conservazione possono assumere come minimo due forme: la forma di «opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali (…)» e «all'occorrenza», quella che implica «appropriati piani di gestione».

Le misure di conservazione necessarie, quindi, possono implicare «all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo».Le parole «all'occorrenza» indicano che i piani di gestione non sono sempre necessari.

I piani di gestione devono essere «appropriati» e «specifici», e quindi concernere i siti della rete Natura 2000, oppure essere «integrati ad altri piani di sviluppo». Quest'ultima disposizione è conforme al principio di integrazione dell'ambiente in altre politiche comunitarie.

Da ciò deriva la scelta della Regione del Veneto, in sintonia anche con analoghi orientamenti che si stanno delineando a livello nazionale, di enfatizzare il ruolo pianificatorio degli strumenti pianificatori esistenti, in particolar modo quelli di cui all'art. 23 della LR 52/78, ancorché integrati da specifiche misure di conservazione e salvaguardia almeno per quanto attiene agli habitat a spiccata valenza silvopastorale particolarmente rappresentati nell'arco alpino.

Tale scelta deriva anche da considerazioni di natura oggettiva relative alla constatazione che la maggior parte dei siti dell'arco alpino è prevalentemente interessata da foreste e pascoli che sono, nella maggior parte dei casi, già oggetto di specifica pianificazione forestale.

La stessa esigenza di non complicare ulteriormente il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento, facente capo al PTRC, consiglia di evitare ridondanze di strumenti pianificatori ma di valorizzare gli strumenti esistenti.

In questo contesto la Giunta Regionale con deliberazione n. 2371 del 27 luglio 2006 ha attribuito ai piani di gestione forestale il ruolo di Piano d'azione nell'ambito delle misure di conservazione

delle ZPS, riconoscendo che pianificazione forestale riveste un significato essenziale nella salvaguardia e tutela degli habitat protetti dalle direttive comunitarie.

Dai dati statistici desumibili dalla nuova Carta Forestale Regionale, che in base al citato provvedimento 2371/06, rappresenta il documento di riferimento per l'individuazione degli habitat di interesse forestale, risulta che la superficie boscata inclusa nei siti della Rete Natura 2000 è di oltre il 45 % del totale regionale e più dell'80 % di tali boschi sono pianificati.

Applicazione del Protocollo di Kyoto

l'Italia, insieme agli altri paesi industrializzati, si è impegnata nell'ambito della convenzione quadro sui cambiamenti climatici (Unfccc, Rio de Janeiro 1992), di cui il Protocollo di Kyoto è uno degli strumenti, a ridurre le proprie emissioni di gas capaci di alterare l'effetto serra naturale del nostro pianeta. La settima conferenza sui cambiamenti climatici, tenutasi a Marrakesh nel 2001, ha riconosciuto, senza alcuna limitazione, il ruolo dell'assorbimento di carbonio ottenuto mediante interventi nazionali di afforestazione (*Afforestation*) e riforestazione (*Reforestation*) svolti a partire dal 1990, nonché mediante le attività di gestione forestale (*Forest Management*), di gestione dei terreni agricoli e pascolivi, purché tali attività abbiano avuto inizio dopo il 1990 e siano indotte dall'attività umana. In particolare i crediti generati della cosiddetta gestione forestale devono essere ridotti al 15% per eliminare la frazione di carbonio accumulata dalle foreste per effetto di fattori non direttamente indotti dall'uomo, quali l'invecchiamento naturale o la fertilizzazione azotata.

L'Italia, con Legge 1 giugno 2002, n. 120, ha ratificato il Protocollo di Kyoto e si è impegnata a conseguire una riduzione delle emissioni di gas serra del 6,5% nel periodo 2008-2012, pari a 9,8 Mt rispetto ai valori del 1990. Successivamente la Delibera Cipe del 19 dicembre 2002, n. 123, fissa nuovi obiettivi di riduzione del carbonio per un totale complessivo dell'11%.

In particolare, alle foreste è stato riconosciuto un ruolo fondamentale nell'ambito del ciclo biogeochimico del carbonio. Gli effetti della presenza di una superficie forestale variano in funzione dell'età e della forma di gestione della stessa, nonché della tipologia e delle sue caratteristiche ecologiche. Tali effetti possono essere di tipo diretto, collegati all'assorbimento dell'anidride carbonica atmosferica ed al suo immagazzinamento nella biomassa e di tipo indiretto, consistenti nei possibili usi del legname (legna da ardere sostitutiva dei combustibili fossili, legname da opera che immobilizza carbonio per lunghi periodi, ecc.).

Oltre ai sistemi forestali**,** anche agli ecosistemi agricoli è stato riconosciuto un ruolo non trascurabile nel ciclo del carbonio. Anche in questo caso, le scelte colturali ed aziendali possono influenzare in modo rilevante la capacità del sistema di fissare l'anidride carbonica e, più in generale, di trattenere il carbonio. Il recupero a fini energetici di biomassa derivante dalle cure colturali, la minima lavorazione o la non lavorazione del suolo, il rilascio sul terreno dei residui delle colture, l'impiego di fertilizzanti organici di origine naturale, la scelta di destinare parte della superficie aziendale a siepi campestri o fasce boscate sono alcuni esempi di azioni che, intraprese a livello aziendale, possono incidere nei bilanci complessivi del carbonio.

Ne risulta che le politiche di gestione delle risorse naturali, a qualsiasi scala vengano intraprese, devono sempre considerare il ruolo svolto dalle risorse agro-forestali nell'assimilazione e nella ritenzione del carbonio.

In tale contesto le Regioni assumono un ruolo fondamentale in quanto gestendo il territorio e, nello specifico, il settore forestale possono contribuire alla fattiva risoluzione dei problemi posti dall'inquinamento da gas serra e possono individuare varie e diverse strategie di intervento, nell'ambito delle proprie attività di indirizzo e programmazione nel campo della pianificazione forestale e della selvicoltura.

Tali strategie sono volte principalmente a garantire l'assorbimento dell'anidride carbonica, da parte delle foreste, massimizzando gli effetti dovuti alla corretta pianificazione territoriale.

Oltre a tali strategie gestionali di mitigazione l'azione regionale è rivolta anche a:

- monitorare i cambiamenti climatici in atto ed il loro impatto sugli ecosistemi in particolare su quelli forestali a maggiore sensibilità (come ad esempio le foreste di limite superiore del

bosco, quelle in condizioni di potenziale deficit idrico o quelle in rapida evoluzione);

- predisporre delle linee guida circa le possibili strategie di adattamento della gestione forestale alle nuove condizioni dell'ambiente;
- dotarsi di un sistema di determinazione del bilancio degli assorbimenti di CO_2 adeguato alle linee guida internazionali, in modo da rispondere con puntualità ed efficacia alla esigenza di elaborare tali bilanci, come richiesto dalla convenzione sulla protezione del clima;
- riconoscere e valorizzare l'importanza delle foreste naturali, dei rimboschimenti e delle piantagioni legnose a rapido accrescimento per la mitigazione dell'aumento di anidride carbonica. Infatti, ogni azione tendente a favorire da un lato la gestione forestale sostenibile e dall'altro la forestazione favorisce non solo l'assorbimento di anidride carbonica, ma anche la protezione del suolo e la produzione di biomasse in grado di sostituire, a emissioni zero, parte dei combustibili fossili ora utilizzati;
- effettuare un censimento completo di tutte le risorse boscate, dentro e fuori foresta;
- incrementare la partecipazione ai programmi di coordinamento nazionali e comunitari, che possono garantire la continuità alle iniziative di ricerca e allocare risorse finanziarie per il miglioramento ecologico e funzionale dei boschi esistenti e per l'impianto di nuove compagini arboree, soprattutto in ambiente di pianura.

Certificazione forestale secondo lo standard PEFC

La Regione del Veneto ha dato avvio alla certificazione pilota di gruppo, costituendo con DGR n. 43 del 21/01/2003, il Gruppo PEFC Veneto.

Il Gruppo "PEFC – Veneto" persegue l'obiettivo di diffondere a livello regionale la cultura della gestione forestale sostenibile, attraverso l'applicazione e la promozione del sistema di Gestione Forestale Sostenibile, secondo gli standard individuati dal PEFC – Italia.

Lo schema di certificazione forestale PEFC "Programme for Endorsement of Forest Certification schemes") è un'iniziativa avviata a livello internazionale, a partire dal 1998, dai proprietari forestali e da una parte del settore dell'industria del legno per promuovere la certificazione della gestione forestale sostenibile.

L'iniziativa è volontaria ed è basata su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello internazionale, nazionale e regionale.

Il PEFC Italia, costituitosi in data 04/04/2001, è una Associazione senza fini di lucro che costituisce l'organo di governo nazionale del sistema di certificazione PEFC.

Il Veneto è tra i soci fondatori del PEFC - Italia e vi aderisce fin dalla sua costituzione.

Con DGR 43/2003 è stato costituito, presso la Direzione Foreste ed Economia Montana (attuale Unità di Progetto Foreste e Parchi) il Gruppo PEFC Veneto, con lo scopo di certificare la gestione forestale sostenibile dei boschi in Regione.

La certificazione del Gruppo PEFC - Veneto, già all'ottavo anno di implementazione, ha visto fino ad ora un continuo aumento di proprietà e di superfici coinvolte. In futuro l'impegno essenziale sarà rivolto al consolidamento del Gruppo anche attraverso un maggiore coinvolgimento ed un maggiore impegno degli aderenti nei confronti delle prestazioni ambientali connesse alla gestione forestale sostenibile.

Nella tabella sottostante sono riportate le superfici ed il numero di proprietà certificate nei vari anni.

Anno	Numero proprietà	Superfici certificate (ha)
2004	27	35.150
2005	34	42.433
2006	39	48.081
2007	57	63.227
2008	58	64.660
2009	57	65.132
2010	59	70.701

Il fattivo sostegno allo sviluppo delle tematiche legate alla gestione forestale sostenibile delle foreste comporta un continuo impegno che deve essere mantenuto nel tempo, garantendo sistematicamente continuità all'adesione del Veneto alla Associazione PEFC - Italia, coinvolta, per le tematiche specifiche, nelle attività oggetto della programmazione regionale.

Si ritiene che l'implementazione ed il consolidamento dei processi certificativi della gestione forestale sostenibile possano dare anche un fattivo contributo in termini di riconoscimento dei crediti di carbonio esigibili nell'ambito dell'attivazione di mercati locali di carbonio.

LINEE GUIDA DI POLITICA FORESTALE NELL'AMBITO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Nella Regione del Veneto le superfici forestali, che concorrono a formare le cosiddette aree di connessione naturalistica, occupano circa il 23 % del territorio regionale, con una incidenza maggiore nelle zone montane e collinari dove tale percentuale può raggiungere il 60 %. Le principali attenzioni finora attribuite alla foresta sono state in effetti incentrate negli ambiti montani e le funzioni conseguenti sono state commisurate soprattutto alle popolazioni locali ed Enti che le rappresentano, pur riconoscendo una nuova crescente importanza anche ai boschi di pianura.

L'azione regionale in materia, regolata dalla legge forestale n. 52 del 1978, ha conseguito efficaci risultati che sono senz'altro riproponibili nel futuro.

Ai sensi dell'art.1 della legge regionale forestale, infatti, la Regione Veneto promuove la difesa idrogeologica del territorio, la conservazione del suolo e dell'ambiente naturale, la valorizzazione del patrimonio silvopastorale, la produzione legnosa, la tutela del paesaggio, il recupero alla fertilità dei suoli depauperati e degradati, al fine di un armonico sviluppo socioeconomico e delle condizioni di vita e sicurezza della collettività.

Obiettivo prioritario delle politiche forestali è assicurare e potenziare la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, garantendo il mantenimento della presenza dell'uomo nel territorio montano, considerata da sempre premessa indispensabile per la salvaguardia dell'ambiente dai più comuni pericoli di degradazione e garanzia del perdurare delle tradizioni culturali del patrimonio storico e paesaggistico. Il presidio permanente delle popolazioni locali è necessario per curare il territorio, rendendo un servizio importante per l'intera collettività.

Quando si parla di equilibrio ecologico non si può dimenticare che questo solo in alcuni casi può essere lasciato alla natura, mentre si tratta spesso di mantenere una stabilità territoriale derivata da un assetto conseguito da secoli di cure colturali.

Il coltivatore di montagna effettuava assieme a opere di produzione, interventi di "riproduzione" del territorio spesso impercettibilmente collegati.

La Regione è quindi impegnata ad estendere alla montagna gli interventi di manutenzione e di difesa idrogeologica, attuando tecniche di intervento basate sui concetti dell'ingegneria naturalistica e con una forte attenzione alla mitigazione degli impatti sull'ambiente.

L'abbandono delle attività agricole e forestali, oltre una certa misura, è perciò allarmante. Se è chiaro che senza il turismo molte zone montane venete non avrebbero più i mezzi necessari di sviluppo, è anche vero che il turismo dipende, nei tempi lunghi, dal mantenimento del territorio il cui presidio più economico e affidabile è dato dall'agricoltura e dalla selvicoltura; attività che peraltro dovranno basarsi sul modello dell'economia mista e plurireddito, in cui le funzioni produttive primarie andranno via via integrandosi se non sostituendosi con quelle legate alla "produzione di ambiente".

L'abbandono da parte del coltivatore agricolo e forestale ha comportato il deterioramento delle puntiformi opere di sistemazione, di regimazione, di terrazzamento, un tempo oggetto di continua manutenzione e va creando condizioni generali di precaria stabilità.

Non bisogna dimenticare che proprio il fenomeno dell'abbandono ha comportato, come dimostrato da recenti studi condotti in Italia, una forte perdita di biodiversità, causata da una estrema semplificazione dei paesaggi agrari e forestali, non intesi solamente in senso estetico, ma visti come unità territoriali in cui confluiscono realtà naturali, attività umane e tradizioni secolari.

Punto cardine della politica forestale regionale è il perseguimento della gestione forestale sostenibile così come definita dal Processo Pan Europeo "*Uso delle foreste e dei territori forestali in modo e misura tali da mantenere la loro biodiversità, produttività, capacità rigenerativa, vitalità ed il loro potenziale per garantire ora e in futuro importanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale e che non determini danni ad altri ecosistemi.*"

Trattasi di una definizione aperta che coinvolge tutte le attività umane e che quindi riguarda tutti gli aspetti dell'attività antropica. Nelle aree montane, caratterizzate per un verso da forti connotati di naturalità ma per un altro da un'elevata fragilità strutturale, il significato della gestione sostenibile deve essere inteso in senso ampio non relegato a singoli ambiti territoriali o a singoli fattori di sviluppo. La sostenibilità della gestione territoriale deve pertanto riguardare l'insieme delle attività condotte dall'uomo sul territorio, garantendone un armonico sviluppo ecologico, economico e sociale.

Le linee strategiche dettate dalla politica forestale regionale fin dalla approvazione del Programma di Sviluppo Forestale di cui alla L.R. 1/91 e riconfermate, anche recentemente nell'ambito della programmazione comunitaria mirano, oggi come ieri, a garantire, assieme alla conservazione degli ecosistemi naturali, presupposto per l'erogazione di servizi multipli (turismo, ambiente, qualità dell'acqua e dell'aria, ecc.), anche ottimali livelli di occupazione atti a contrastare l'abbandono della montagna, migliorando, nelle aree marginali, le condizioni socio economiche delle popolazioni residenti.

Con riferimento all'intero territorio regionale si evidenziano, nella sottostante tabella, alcuni dati relativi alla presenza e distribuzione delle superfici forestali e della popolazione in Veneto.

	Superficie territoriale (ha)	**Superficie forestale (ha)**	**Popolazione**	**Rapporto sup. forestale/sup. territoriale (%)**	**Rapporto popolazione/ sup. forestale**	**Rapporto sup. forestale/ popolazione**
Italia	30,126.800	10.528.080	57.844.017	34,95%	5,49	0,18
Regione Veneto	1.839.100	414.894	4.527.694	22,56%	10,91	0,09
Area montana	624.471	372.330	499.611	59,62%	1,34	0,75
Area non montana	1.214.629	42.564	4.028.083	3,50%	94,64	0,01

Dai dati dell'ultima colonna si rileva come, in montagna, la superficie forestale procapite sia da considerarsi relativamente elevata superando i 0,7 ha per abitante, mentre in pianura tale rapporto si riduce sensibilmente fino a giungere ad appena a 100 mq. per abitante con un valore, in questo caso ben al di sotto della media nazionale.

Da ciò emerge la necessità di sviluppare diverse politiche forestali per la montagna e la pianura.

In montagna la massiccia presenza del bosco richiede una altrettanto massiccia presenza di operatori forestali e del settore foresta-legno per garantire la corretta gestione supportata dalla pianificazione diffusa e lo sviluppo dell'economia ad essa correlata direttamente o indirettamente.

In pianura, viceversa, per ovvie esigenze legate al miglioramento della qualità della vita e dell'ambiente si rende necessario incrementare il verde non solo a fini ambientali diretti, creazione di habitat seminaturali e aree di svago ma anche per dare un effettivo contributo al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione dei gas serra mediante la creazione di boschi anche con finalità di produzione energetica. In pianura diviene, inoltre, determinante monitorare e salvaguardare quei boschi planiziali o altre emergenze naturalistiche al fine di non avere altre perdite nette di naturalità mediante la conservazione dei relitti boscati testimoni degli antichi popolamenti arborei e la creazione o il mantenimento di ambienti prossimo-naturali quali elementi di interconnessione territoriale con funzione di corridoi ecologici.

Va considerato l'intero territorio veneto nella sua complessa valenza ambientale e paesaggistica come opportunità di sviluppo evidenziando la capacità dell'uomo di trasformare e integrarsi con l'ambiente e con i territori ad alta naturalità in particolare valorizzando, nell'identificazione tra uomo e territorio, le componenti culturali, territoriali e ambientali.

La rete ecologica che ne deriva composta da linee e nodi trova nelle aree silvo-pastorali un elemento portante di sviluppo, diffusione e supporto alla diversità ecologica e di paesaggio. Proprio tali aree si prestano meglio di altre a rappresentare i siti in cui localizzare corridoi ecologici *buffer zones, core areas, stepping stones, ecc.*. Sui criteri di gestione delle foreste di montagna e di localizzazione preferenziale dei boschi di pianura si è già trattato nei paragrafi precedenti e in questa sede si soffermerà innanzitutto sugli elementi della connettività ecologico-ambientale a supporto della rete ecologica e sulle attenzioni da porre negli ambiti elevati a componente essenziale della rete medesima.

Mentre in ambienti forestali il corridoio ecologico si configura come un elemento del paesaggio che può consistere in fasce di vegetazione di origine naturale, sviluppatesi ad esempio lungo i corsi d'acqua e lungo i rilievi topografici (corridoi naturali o *natural habitat corridors*) oppure da fasce di vegetazione intercluse tra aree trasformate dall'uomo (corridoi residuali o *remnant habitat corridors*) e costituenti un mosaico di elementi differenti senza una direzione preferenziale (corridoi diffusi), in ambito agricolo il corridoio ecologico è dato quasi esclusivamente da fasce lineari di vegetazione di origine antropica (*planted habitat corridors*) quali possono essere siepi, filari o bande boscate decorrenti lungo il perimetro degli appezzamenti coltivati e lungo il reticolo idrografico o quello stradale.

L'importanza rivestita a scala di paesaggio da tali ecosistemi a carattere seminaturale, tra i quali rientrano appunto gli agroecosistemi e alcune componenti ecosistemiche quali siepi e filari alberati, è universalmente riconosciuta anche ai fini dei processi dispersivi della fauna o della continuità dei processi ecologici nel paesaggio.

La realizzazione di fasce tampone e la messa a riposo colturale con finalità ambientali hanno l'obiettivo specifico di contenere l'inquinamento diffuso provocato dall'attività agricola tramite lo sfruttamento della capacità depurativa della vegetazione erbacea e arborea, perseguendo, al contempo, la valorizzazione delle interrelazioni tra il terreno e la componente idrica superficiale.

Il sistema di fasce tampone oltre che configurarsi come un fronte di assorbimento dei nutrienti di origine agricola e zootecnica partecipa alla costituzione della rete di collegamento ecologico-funzionale utile a mitigare gli effetti della frammentazione ambientale su popolazioni e comunità di fauna selvatica legate agli ecosistemi di tipo agricolo (agroecosistemi).

In questo contesto la rete ecologica acquista valore anche in relazione ai flussi migratori a lungo raggio dell'avifauna che attraversa il territorio regionale, potendo configurarsi come corridoi preferenziali di connessione all'interno di paesaggi a matrice altamente modificata dall'uomo qual è quella dell'area padano-veneta.

La composizione floristica delle fasce rappresenta un elemento essenziale in quanto può essere indirizzata a favorire la denitrificazione del suolo o l'aumento della complessità ecologica dell'ecosistema lineare in considerazione anche delle caratteristiche eco-etologiche intrinseche di ciascuna specie di fauna selvatica che si vuole favorire nei suoi meccanismi di dispersione all'interno del paesaggio agricolo.

Una rete perché sia efficace deve garantire adeguati livelli di connettività tra i singoli elementi cercando di conseguire un aumento della loro contiguità fisica con l'obiettivo di garantire comunque la funzionalità ecologica per le diverse specie ed il potenziamento della connettività (*connectivity*) del sistema paesistico nel quale esse sono inserite. In questo senso si auspica una pianificazione degli interventi futuri che tenga conto sia di parametri estrinsechi alle specie di fauna selvatica interessata, relativi alle componenti strutturali (spaziali e geometriche) e qualitative dell'ecomosaico, sia delle caratteristiche intrinseche, ecologiche e comportamentali proprie delle diverse specie.

Determinante nella costruzione della rete ecologica regionale è la localizzazione degli vari elementi che costituiscono l'ossatura portante della rete medesima riconoscendo quei fattori collegati all'evoluzione storica e socio-economica del territorio e che hanno determinato nel corso degli anni profondi mutamenti nell'utilizzo del suolo e quindi della presenza delle specie di fauna selvatica autoctone.

In questo contesto le strategie di miglioramento della naturalità diffusa si articolano perseguendo l'obiettivo specifico di favorire la conservazione e la valorizzazione delle aree agricole e forestali ad elevato valore naturalistico e la biodiversità ad esse collegata dando particolare rilevanza alla conservazione degli habitat semi-naturali (siepi, filari, boschetti), dove possono trovare rifugio numerose specie di interesse naturalistico.

Tra le aree eligibili a rappresentare i territori ad elevata naturalità infatti rientrano anche i cosiddetti ambiti eco-cuturali identificabili con le zone che sottendono un intimo legame tra l'ambiente di riferimento e la cultura che con esso ha interagito forgiandolo nella veste attuale fin dai tempi del primitivo insediamento umano, tanto da formare/plasmare il paesaggio e l'ambiente di vita così come lo vediamo adesso.

L'individuazione degli "ambiti eco-culturali" non riveste solo l'obiettivo di evidenziare realtà e valori culturali "in quanto tali", difficilmente riconducibili ad una evidenziazione urbanistica, bensì di identificare delle macro o meso aree nelle quali poter percepire una visione identitaria di un paesaggio e di un ambiente antropizzato omogeneo.

In tali ambiti saranno impostare adeguate politiche territoriali, rispettose delle origini del paesaggio, rendendo trasparente e percettibile il percorso che ha portato alla risultante di un paesaggio coerente con quello originario tarato sulla realtà storica e culturale dell'area.

INIZIATIVE DI INDAGINE E RICERCA NEL SETTORE FORESTALE

Progetto Carbomark ed altri progetti comunitari

E' noto che le procedure regolate dall'UE (direttiva 2003/87/CE) nell'ambito dell'Emission Trading Scheme (ETS), ovvero nello scambio di quote di emissione di carbonio, coinvolgono esclusivamente i cosiddetti grandi emettitori, negando di fatto alle piccole e medie imprese che adottano comportamenti virtuosi la possibilità di accedere a tale sistema di contrattazione.

Si ricorda, inoltre, che, nonostante la disponibilità di strumenti per il calcolo dell'assorbimento di CO2 e l'importanza riconosciuta a questa azione nel contenimento delle emissioni, attualmente non sono attivi meccanismi diretti di compensazione che coinvolgano i proprietari dei terreni agricoli e forestali.

La discussione sul "dopo Kyoto", ovvero sul secondo periodo di *commitment* che inizierà dopo il 2012, è attualmente in corso ed è opinione diffusa che in futuro saranno incentivate tutte le forme possibili di assorbimento del carbonio, in attesa dello sviluppo di nuove tecnologie che limitino le emissioni. Di conseguenza anche il coinvolgimento dei proprietari dei terreni agro-forestali e il loro orientamento verso forme di gestione indirizzate allo stoccaggio della sostanza organica sono destinati a diventare una strategia rilevante per la riduzione della concentrazione dei gas ad effetto serra. E' quindi importante in questa fase dimostrare l'efficacia di nuove forme di accordi volontari tra emettitori e gestori dei terreni agricoli e forestali finalizzate allo stoccaggio del carbonio.

I mercati locali del carbonio proposti dal presente progetto possono costituire uno strumento efficace per agevolare il coinvolgimento dei proprietari di piccole e medie imprese e i proprietari di terreni forestali sui temi del Protocollo di Kyoto, favorire l'assorbimento di CO2 e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Se tuttavia molti acquirenti si avvicinano al mercato dei crediti agro-forestali attratti dalla "tangibilità" che tali progetti offrono, molti altri se ne allontanano per la complessità e i rischi che tali progetti presentano. In risposta alla crescente rilevanza assunta dai progetti di mitigazione forestale nel mercato internazionale e italiano con l'obiettivo mirato di compensare le emissioni di gas serra, le sfide che il progetto **Carbomark** si pone sono due:

- sviluppare progetti di mitigazione che offrano crediti di carbonio duraturi e affidabili e contribuire a ridurre pertanto le emissioni su scala locale;
- lanciare un mercato di crediti locali.

In tal modo si vuole riconoscere il ruolo svolto dalle foreste, ma anche di altre attività come la forestazione urbana, nella mitigazione del clima ed anche offrire opportunità a proprietari forestali per la funzione climatica svolta dai loro boschi e a enti pubblici che adottano "politiche verdi".

Il progetto Carbomark intende sviluppare crediti di carbonio di qualità che non solo diano garanzia di una effettiva mitigazione delle emissioni ma che aumentino anche la fiducia dell'investitore nel settore. Unitamente alla definizione di crediti credibili e duraturi, il progetto introduce il concetto di mitigazione "locale". Tale principio risponde alla necessità di adottare azioni i cui benefici socio - ambientali oltre che climatici siano percepibili ed apprezzabili dalla comunità locale e dagli emettitori che investono nel mercato.

In tal modo l'investitore-emettitore non solo compensa le emissioni aziendali ma contribuisce a migliorare l'ambiente dove opera.

Per quanto attiene alle modalità di cessione delle quote di CO2 risulta determinante valorizzare il ruolo della pianificazione forestale e della certificazione della gestione sostenibile attraverso la messa a punto di sistemi di calcolo/stima della CO2, stoccata e fissata periodicamente, verificabili e replicabili nel tempo.

Su tale aspetto di natura prettamente quantitativa è stato sviluppato quello relativo alla elaborazione di un protocollo di impegni precisi e verificabili tale da dare concretezza e credibilità, in termini di permanenza degli effetti di mitigazione, al sistema di cessione delle quote.

Con particolare riferimento alla gestione forestale sostenibile i crediti oggetto di compravendita nel Mercato Carbomark vanno intesi, non come veri e propri crediti di carbonio, ma come un indicatore indiretto degli impegni aggiuntivi assunti volontariamente dai proprietari boschivi a dimostrazione della volontaria implementazione di *best practice* di gestione forestale associate ai benefici ambientali correlati.

Con il Mercato Carbomark si vuole dimostrate la possibilità di monetizzare una delle tante esternalità del bosco non direttamente connesse alla vendita di legname. In tale contesto il mercato Carbomark opera esclusivamente allo scopo di correlare una delle esternalità del bosco, ovvero l'applicazione volontaria di pratiche gestionali migliori degli standard di riferimento, alla possibilità di acquisire un marchio spedibile nel settore del *green marketing* aziendale.

In ultima analisi il mercato Carbomark vuole proporre un esempio per una futura possibile implementazione di un vero e proprio mercato volontario dei crediti di carbonio, da attivare qualora ne sussistano le piene condizioni operative.

Un secondo progetto, **ClimaAlpTour**, riprende le tematiche legate ai cambiamenti climatici analizzandone gli effetti sul turismo alpino, con particolare riferimento agli sport invernali.

L'arco alpino è caratterizzato da un paesaggio estremamente vario e conseguentemente da condizioni climatiche locali fortemente differenziate (ricordiamo ad esempio i distretti endalpico, mesalpico, esalpico, l'area pedemontana). Gli ecosistemi e gli habitat variano a seconda delle caratteristiche microclimatiche. I cambiamenti climatici in atto, dunque, non sono uniformi e non incidono allo stesso modo su tutto il territorio.

Il progetto parte dall'analisi di alcune aree campione maggiormente significative dal punto di vista turistico, dove assieme ai dati meteorologici vengono censiti tutti i servizi offerti per soddisfare la domanda turistica (numero di alberghi, hotel, bed and breakfast, servizi specifici, attività sportive, ecc.). La maggior parte delle aree sono quelle a vocazione turistica soprattutto di tipo invernale (Italia), ma verrà effettuata una selezione anche di aree a vocazione turistica estiva (Germania e Svizzera).

L'obiettivo è quello di consentire alle amministrazioni locali di organizzarsi in modo da differenziare il più possibile l'offerta turistica, garantendo in tutte le località attività sportive alternative rispetto al più tradizionale sci invernale o al trekking estivo.

Un ulteriore progetto, **MANFOR C.BD.** (LIFE Plus), a cui la Regione del veneto parteciperà come partner ha lo scopo di testare e verificare la praticabilità delle opzioni di gestione forestale al fine di conseguire obiettivi multipli (produzione, protezione, biodiversità e altro), attraverso l'acquisizione e trattamento di informazioni e dati, la definizione di linee guida gestionali e l'elaborazione di indicatori delle migliori pratiche di gestione forestale attuabili.

Sono stati individuati vari obiettivi che verranno raggiunti attraverso lo svolgimento di 9 diverse azioni di seguito descritte: 1) Azione preparatoria, 2) Analisi della connettività ecologica e

del paesaggio, 3) Individuazione delle diverse opzioni gestionali, 4) Implementazione delle operazioni di gestione forestale nelle aree campione, 5) Valutazione degli indicatori correlati al ciclo del carbonio nelle foreste gestite, 6) Analisi della biodiversità forestale e dei relativi indicatori, 7) Azioni dimostrative di gestione forestale e di inventariazione, 8) Sintesi e analisi della trasferibilità del progetto, 9) Azioni di comunicazione e disseminazione.

Il partenariato è così composto:

1) Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) beneficiario coordinatore;
2) Università degli Studi del Molise;
3) Consiglio per la Ricerca in Agricoltura (CRA);
4) Regione del Veneto;
5) Regione del Molise;
6) Istituto Forestale Sloveno.

Nell'ambito del progetto **NESBA** ("Sviluppo sostenibile e integrato di boschi di protezione, dell'approvvigionamento di biomassa, dell'economia delle malghe e del turismo in montagna" - INTERREG IV-A ITALIA-AUSTRIA) si mira alla valorizzazione del paesaggio naturale e culturale alpino integrato alla duplice finalità di protezione dei boschi e di analisi e pianificazione per lo sfruttamento economico di biomasse da provvedimenti di coltura. In generale l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo e l'aumento della funzione protettiva di boschi (nelle arterie di traffico transfrontaliere al Brennero) e della fruibilità dei pascoli a servizio delle malghe; di stabilizzare gli ecosistemi e la biodiversità come valorizzazione dell'ambiente alpino, nonché di sperimentare un approccio innovativo/integrato per lo sviluppo sostenibile di zone montane. La Regione del Veneto partecipa a tale progetto, che vede come *lead partner* la Provincia Autonoma di Bolzano, in qualità di partner associato con un ruolo essenzialmente di supporto conoscitivo e tecnico relativamente alla disponibilità di fornire informazione e conoscenze sullo stato dell'arte del settore foresta-legno del Veneto specificatamente nei settori della pianificazione e ricerca forestale e della certificazione della gestione forestale sostenibile.

Altri due progetti, ai quali la Regione del Veneto, partecipa come osservatore sono C3 ALPS e NEWFOR. Il progetto **C3 ALPS**, Capitalising Climate Change Knowledge in the Alpine Space for Adaptation, si inserisce nel contesto di una serie di progetti, finanziati dai precedenti due bandi del Programma Spazio Alpino, (AdaptAlp, AlpWaterScarce, CLISP, ClimAlpTour, Permanet, SILMAS, Manfred e AlpFfirs) che analizzano gli effetti dei cambiamenti climatici su diversi specifici settori (acqua, suolo, turismo, foreste, incendi, ecc.), individuando le migliori strategie di adattamento per ciascun settore analizzato. Il progetto nasce con l'obiettivo di ottimizzare i risultati raggiunti nelle precedenti ricerche, creando un'armonizzazione e consolidamento delle conoscenze acquisite ed una loro integrazione trasversale. Obiettivo principale del progetto **NEWFOR** è quello di migliorare l'accessibilità alle foreste, al fine di garantire utilizzazioni boschive economicamente vantaggiose e sostenibili e tipologie di trasporto alle industrie di trasformazione che abbiano bassi impatti sia dal punto di vista economico che ambientale.

Analisi delle dinamiche evolutive dei popolamenti forestali

La conoscenza della gestione passata delle risorse boschive e lo studio dell'uso attuale delle tipologie forestali sono elementi fondamentali nell'individuazione delle tendenze evolutive del paesaggio e dei rapporti tra i sistemi antropico, agricolo e forestale. I cambiamenti di uso del suolo, ed in particolare i processi di frammentazione delle aree forestali e delle patch non boscate, alterano la composizione specifica e la diversità delle aree naturali, minacciandone la funzionalità ecologica. E' opportuno pertanto mettere in relazione i cambiamenti del paesaggio occorsi nel lungo periodo con i processi che li hanno determinati al fine di comprendere meglio i meccanismi ecologici alla base dei processi di cambiamento, generare previsioni sui cambiamenti futuri e sui siti maggiormente vulnerabili, elaborare opportune politiche di conservazione.

A tal fine risulta essere una risorsa di primaria utilità l'analisi del paesaggio forestale attraverso una caratterizzazione di forma, grandezza e organizzazione spaziale delle patch forestali e, da tale punto di vista, l'analisi multitemporale di foto aeree, con il supporto di immagini telerilevate, datasets storici e strumenti GIS, rappresenta una metodologia di grande potenziale per la ricostruzione della struttura del paesaggio, per il monitoraggio delle trasformazioni, e per identificare trend e pattern dei cambiamenti avvenuti nel tempo.

È sempre più evidente, inoltre, che, una seria politica ambientale non può prescindere da una considerazione delle foreste e degli effetti diretti ed indiretti delle attività antropiche su di esse. Le foreste costituiscono buona parte dei sistemi naturali e seminaturali presenti sulle terre emerse e assumono un ruolo cruciale per le forme di vita, contribuendo all'equilibrio globale del sistema terrestre. Conoscere il valore dei boschi in termini di biodiversità, produzione di ossigeno, fissazione del carbonio, ma anche di sostenibilità e stabilità del territorio, passa obbligatoriamente per la cognizione della reale estensione e dello stato in cui versano gli ecosistemi forestali sia a livello globale, che su scala nazionale, regionale o locale. Si comprende in tal senso come sia necessaria l'analisi attenta delle dinamiche passate per poter prevedere quelle future, in funzione di una gestione che assicuri la stabilità e la continuità delle numerose funzioni del bosco.

Le aree interessate da fenomeni di ricolonizzazione forestale sono in prevalenza terreni agricoli marginali in collina, prati e pascoli nelle aree pedemontane e montane; pascoli e superfici di alta quota negli ambienti subalpini e alpini. Ciò ha comportato a livello forestale, l'avviarsi di processi di successione secondaria e la parziale ricostituzione del paesaggio vegetale, che attualmente risulta formato da boschi anche molto articolati, con evidente elevata variabilità tipologica e strutturale. A queste superfici vanno ad aggiungersi i rimboschimenti eseguiti nel secondo dopoguerra, in particolare tra gli anni '50 e '60. Bisogna, inoltre, prendere in considerazione fenomeni quali l'incremento della densità in formazioni boschive un tempo rade (i lariceti un tempo pascolati) o manifestazioni più recenti e di opposto effetto come la costruzione di piste da sci e lo sviluppo urbano.

E' in tale contesto che la Regione del Veneto – Unità di Progetto Foreste e Parchi, ha affidato all'Università IUAV di Venezia l'attuazione di una ricerca finalizzata alle analisi delle dinamiche spaziali dei popolamenti forestali nel Veneto, che ha consentito di rappresentare in forma strutturata le trasformazioni avvenute in ambito forestale dal 1954-55 al 1998-99 (anno di riferimento per la Carta Regionale dei Tipi forestali).

Nome Unità di paesaggio	Bosco 1954/55 (ha)	Ricrescita (ha)	Ricrescita %	Perdita (ha)	Perdita %	Ricrescita al netto delle perdite (ha)	Ricrescita al netto delle perdite %
1. Dolomiti Ladine e Comelico	40310,21	12083,13	29,98	2771,87	6,88	9311,26	23,10
2. Dolomiti Agordine, Zoldane e Cadore	57380,76	24738,38	43,11	4000,52	6,97	20737,86	36,14
3. Dolomiti Bellunesi	12969,00	7007,61	54,03	1186,91	9,15	5820,70	44,88
4. Cansiglio	5465,56	1613,87	29,53	272,92	4,99	1340,95	24,53
5. Valbelluna, Feltrino, Alpago, Lamon, Sovramonte e massiccio del Grappa	35354,38	27943,75	79,04	2963,30	8,38	24980,45	70,66
6. Costi Vicentini e Prealpi Trevigiane	27587,33	21691,89	78,63	4059,54	14,72	17632,35	63,91
7. Altopiano dei Sette Comuni	26317,57	8248,55	31,34	1212,04	4,61	7036,51	26,74
8. Tonezza e Piccole Dolomiti	19136,26	9274,63	48,47	1083,24	5,66	8191,39	42,81
9. Lessinia e Prealpi Vicentine	25957,34	17500,96	67,42	4188,28	16,14	13312,68	51,29
10. Monte_Baldo	9220,95	6467,96	70,14	1376,74	14,93	5091,22	55,21
11. Colli Berici ed Euganei	9584,87	5457,02	56,93	1197,33	12,49	4259,69	44,44
Totale Regione	**269284,23**	**142027,75**	**52,74**	**24312,69**	**9,03**	**117715,06**	**43,71**

Tabella riepilogativa delle variazioni di superficie forestale nel periodo 1954-1998/99 nelle diverse unità di paesaggio.

Al fine di individuare e mappare la dinamica delle formazioni boscate, dopo uno screening preliminare della banche dati disponibili finalizzato a valutare la loro attendibilità e validità ai fini della ricerca in oggetto, sono stati selezionati i layer informativi della Carta Regionale dei Tipi forestali del 2006 e i limiti del bosco estratti dai fotogrammi ortorettificati del Volo GAI (Gruppo Aeronautico Italiano) del 1954-55.

Il processo di ortorettifica delle immagini del volo GAI (fig. 11) è stato effettuato utilizzando il software Erdas LPS 9.3 che consente di mettere a disposizione appositi algoritmi di autocalibrazione (SCBA: Self-Calibrating Bundle Adjustment) basati su differenti modelli empirici, estremamente utili nei casi in cui sia necessario effettuare l'ortorettifica di fotogrammi aerei in assenza dei certificati di calibrazione.

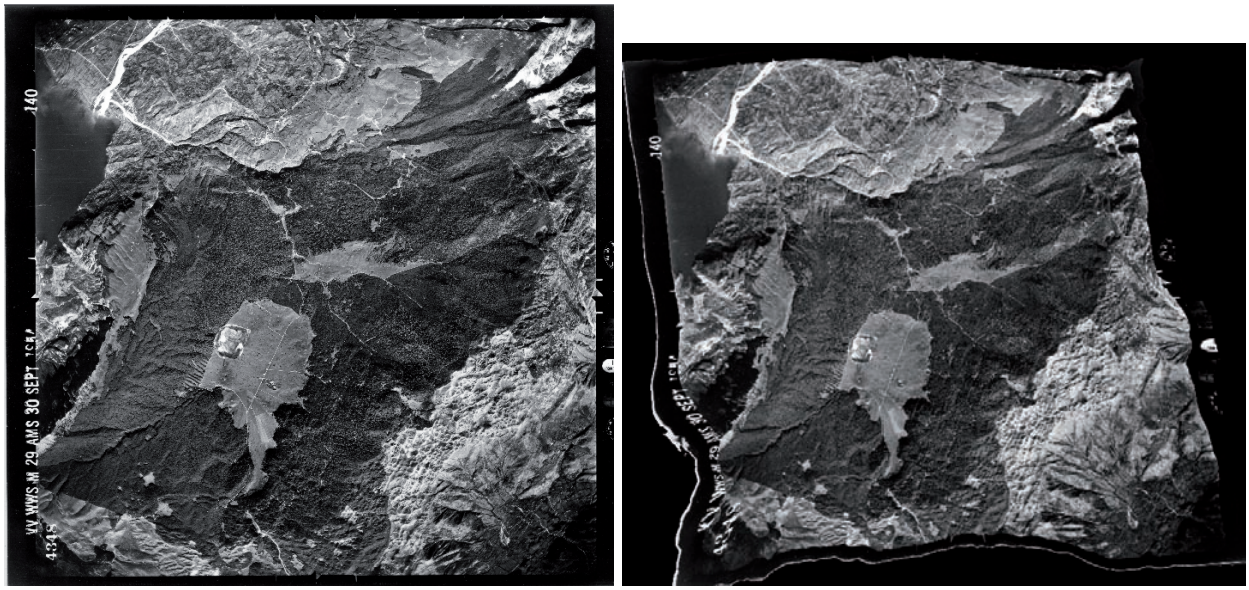

Figura 11. Fotogramma prima e dopo il processo di ortorettifica.

L'estrazione tematica è stata eseguita utilizzando il software Definiens Professional 5.0, attraverso la segmentazione dinamica delle immagini e la classificazione semi-automatica degli oggetti generati dal processo di segmentazione.

Le successive elaborazioni cartografiche e statistiche da cui emergono le dinamiche spazio-temporali dei soprassuoli forestali nell'intervallo temporale considerato sono state condotte in modo da caratterizzare i cambiamenti di uso del suolo sulla base di tre criteri morfologici e uno pedologico:

- Criterio morfologico 1: piani altitudinali
- Criterio morfologico 2: pendenze del terreno
- Criterio morfologico 3: esposizione dei versanti
- Criterio pedologico: suoli.

Per quanto attiene alle prime valutazioni che si possono fare, sulla scorta dei risultati riportati in tabella, si rilevano due aspetti; l'estrema dinamicità dello sviluppo del bosco correlata però ad una accentuata differenziazione legata al fatto che in certi comprensori o stazioni il bosco sembra quasi consolidato e poco incline ad occupare altri spazi, mentre in altre situazioni si assiste ad un avanzamento considerevole.

Ciò posto, si evidenzia che nei casi in cui le dinamiche spaziali sono più vivaci, il bosco sembra più propenso ad espandersi in quota piuttosto che nelle aree pedemontane, mentre, in altre circostanze, dove la pressione antropica è maggiore, i fenomeni di contrazioni sembrano legati al mantenimento dell'uso primario non forestale nelle aree collinari prospicienti la pianura.

Contestualmente alle dinamiche connesse all'avanzamento del bosco la ricerca ha evidenziato anche un processo inverso di riduzione delle superfici boscate in determinate aree. Il bosco, pertanto, è soggetto sia a fenomeni di espansione ma anche di riduzione con una incidenza, in quest'ultimo caso, di circa il 15% rispetto al fenomeno espansivo.

Se nel caso della espansione del bosco sembrano essere riconoscibili degli attrattori preferenziali, quali posizione geografica, tipologia forestale, zona bioclimatica, nel caso dei fenomeni di contrazione, legati essenzialmente all'azione antropica, non sembrano manifestarsi tendenze particolari se non legate al fatto che tali fenomeni riguardano più che altro i margini delle formazioni boscate e non la perdita del bosco all'interno delle compagini consolidate.

Creazione di uno strumento di supporto nella pianificazione del sistema infrastrutturale viario nell'ambito forestale regionale

Un'informazione complessiva sull'estensione e sulle caratteristiche qualitative di massima della viabilità silvopastorale su scala regionale è ritenuta di fondamentale importanza per orientare le scelte di pianificazione e programmazione, nonché gli indirizzi di controllo e gestione del territorio silvo-pastorale.
Per tale ragione la disponibilità di una banca dati geografica omogenea e univoca, in cui siano riuniti tutti i tratti di viabilità rientranti nelle aree agricole, pastorali e forestali montane, è ritenuta fondamentale per la programmazione degli interventi finalizzati alla valorizzazione e al mantenimento del territorio montano.
Per tale motivo è stata promossa una specifica ricerca che si è prefissata i seguenti obbiettivi:

1. predisposizione di una classificazione univoca di funzionalità e percorribilità della viabilità di interesse silvo-pastorale
2. predisposizione di un protocollo di rilievo della viabilità silvo-pastorale per l'aggiornamento del quadro conoscitivo
3. predisposizione di un metodo per la determinazione di un indice di valutazione del grado infrastrutturale della viabilità di interesse forestale su scala comunale (modello statistico)
4. predisposizione di un modello per la valutazione delle esigenze di miglioramento del livello infrastrutturale a livello puntuale e di un modello per la valutazione di massima dei sistemi di esbosco

Il lavoro si è articolato in varie fasi la prima delle quali è consistita nella creazione della banca dati della viabilità di interesse forestale del territorio montano della Regione del Veneto. In tale contesto si è provveduto alla classificazione funzionale e di percorribilità della viabilità di interesse agro-silvo-pastorale tenendo conto che, nel contesto regionale la Legge Regionale n°14 del 31/3/1992 stabilisce che le strade silvo-pastorali sono vie di penetrazione situate all'interno delle aree forestali e pascolive (art. 2). Dalla medesima legge, inoltre si deduce che le strade adibite al pubblico transito (strade ordinarie) e quelle a servizio delle abitazioni sono escluse dalla viabilità silvopastorale pur essendo queste di interesse e funzionali alle attività silvo-pastorali.
Come suggerito da Hippoliti (1976), Floris et al (1999) e Calvani et al. (2003) nelle aree silvo-pastorali, la viabilità può includere strade con "esclusiva funzione forestale" (come definito dalla LR n° 14/92) e strade di "interesse forestale" qualora non siano di esclusivo uso, ma siano comunque funzionali all'accesso e al supporto delle operazioni. Inoltre, per avere una migliore comprensione dell'estensione e del livello di servizio della viabilità in aree montane e in aree rurali, Cielo et al. (2003) hanno incluso tra la viabilità di interesse forestale anche la viabilità a servizio delle aree agricole.

La seconda fase del lavoro ha riguardato la valutazione della densità viaria e dei relativi indici. La valutazione del livello di presenza di viabilità o di tracciati di interesse forestale è comunemente misurato in termini di densità viaria (DV) ossia l'estensione totale di viabilità o tracciati percorribili con mezzi all'interno di una data superficie. Il calcolo della densità viaria è, quindi, funzionale alla valutazione del livello di servizio di un'area forestale ben delimitata dal punto cartografico (compresa, piano di assestamento, particella).

REGIONE DEL VENETO

Unità di Progetto Foreste e Parchi

CARTA TEMATICA DELLA VIABILITA' DI INTERESSE FORESTALE

APRILE 2011

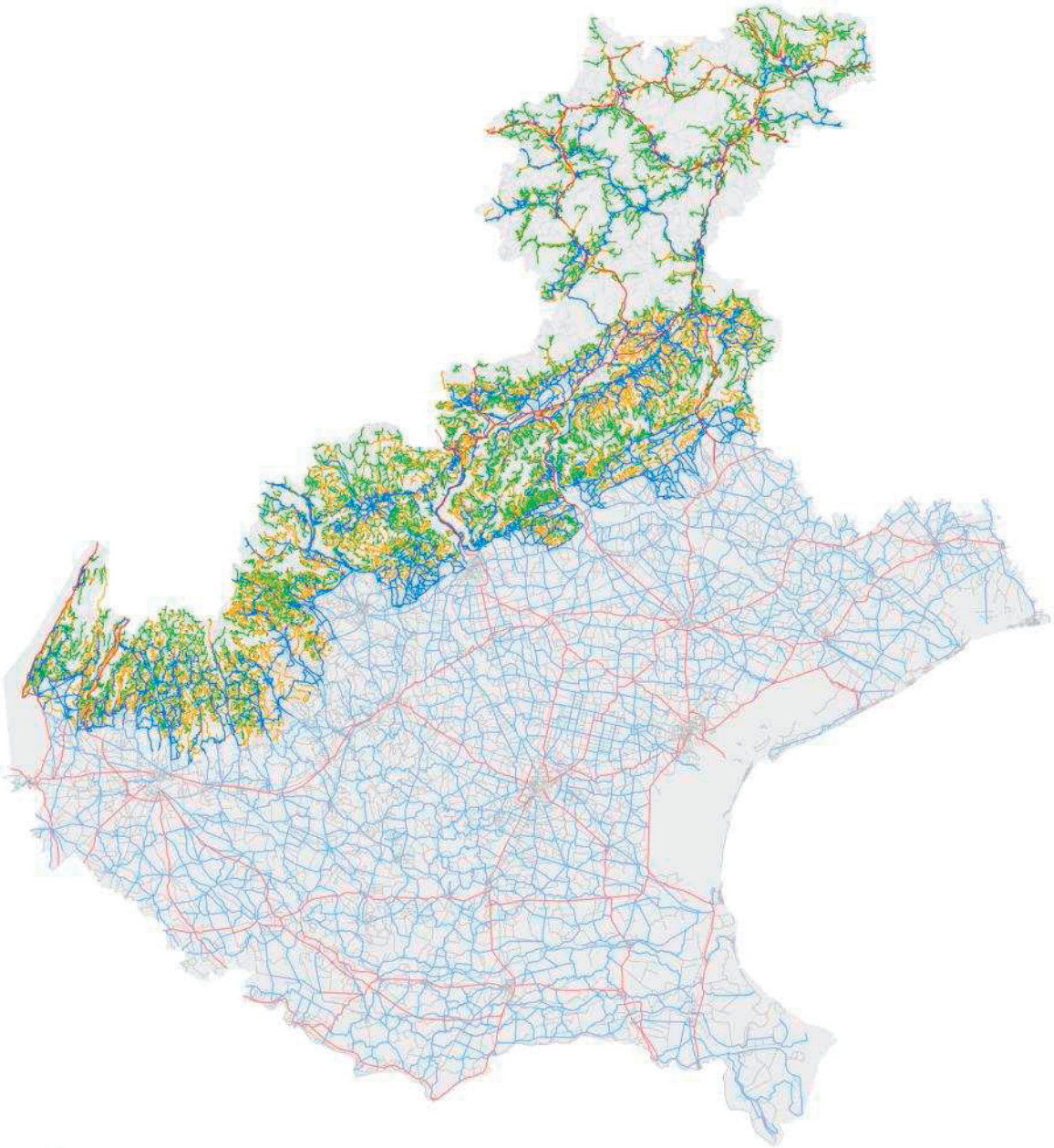

Legenda

Funzione

- Strada ordinaria per lunga percorrenza
- Collegamento/Accesso
- Locale a multi-funzione
- Silvo-pastorale
- Non percorribile con mezzi/Non classificato

A tal proposito, nella terza fase del lavoro sono stati individuati diversi modelli di valutazione della viabilità.
La metodologia impiegata per la determinazione della superficie forestale servita fa riferimento al metodo di valutazione dell'accessibilità al bosco proposto da Hippoliti (1976), basato sulla determinazione del tempo che un operatore impiega a piedi per raggiungere, dalla strada/imposto più vicino, l'area oggetto di utilizzazione.
I parametri scelti per l'impostazione della valutazione dell'accessibilità all'area sono la distanza dell'area dalla strada e il dislivello dell'area rispetto il punto di partenza sulla strada.
La superficie forestale è stata quindi indicizzata in funzione del tempo di percorrenza. La distanza dalla strada (distanza reale) e la differenza di quota sono calcolate per mezzo del Modello Digitale del Terreno attraverso una funzione GIS per il calcolo delle distanze cumulate (Path Distance). Attraverso questa funzione è possibile, infatti, gestire più variabili e assegnare pesi diversi a seconda delle caratteristiche geomorfologiche del terreno.
I risultati conseguiti sono estremamente interessanti permettendo di elaborare indicatori per varie realtà territoriali con valori complessivi per Comunità Montana e per Provincia relativamente alla classificazione funzionale dei tracciati di interesse forestale e di quelli a multi-funzione.

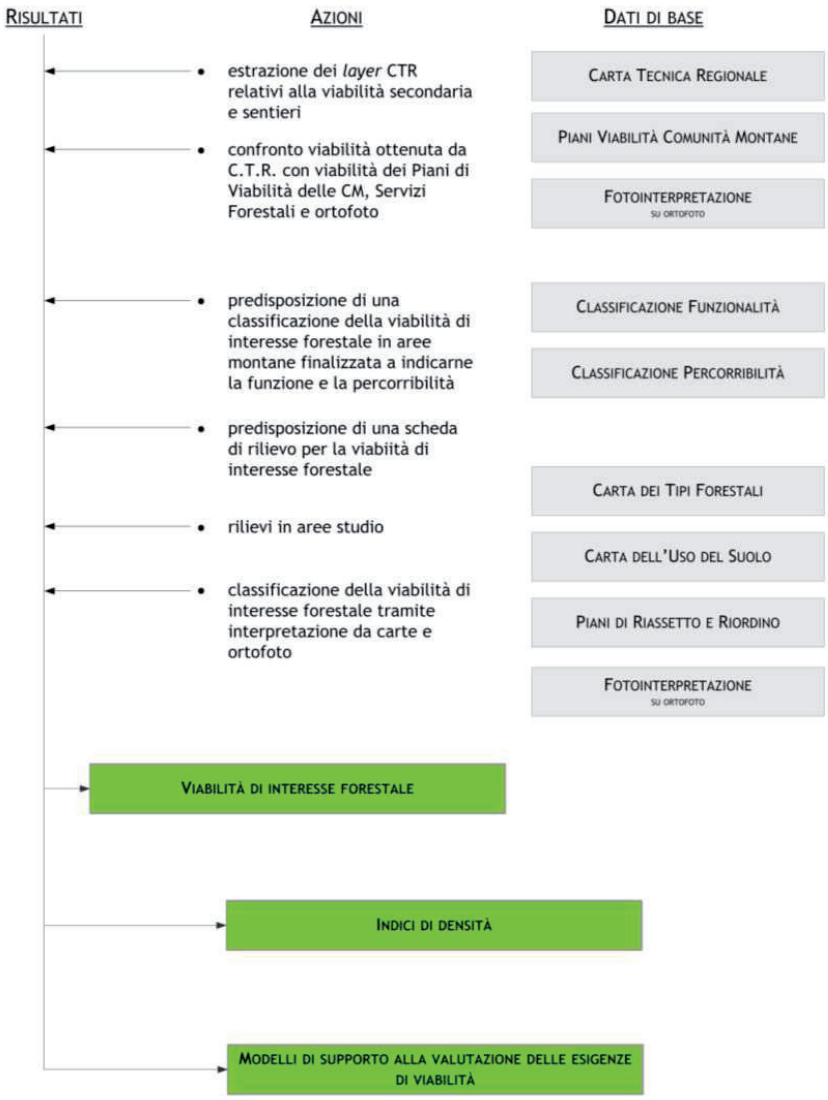

Nella tabella sottostante si riporta, per i comuni ricadenti in area montana, l'indice di viabilità inteso come rapporto tra l'estensione dei tracciati viari (delle 4 classi individuate) e la superficie boscata comunale. Si considerano solo i tratti viari all'interno della superficie boscata.

COMUNE	PROV	VALORE INDICE
Agordo	BL	14.9
Alleghe	BL	9.3
Canale d'Agordo	BL	17.6
Cencenighe Agordino	BL	10.8
Colle Santa Lucia	BL	31.7
Falcade	BL	9.1
Gosaldo	BL	12.8
La Valle Agordina	BL	10.4
Livinallongo del Col di Lana	BL	16.3
Rivamonte Agordino	BL	17.1
Rocca Pietore	BL	10.7
San Tomaso Agordino	BL	16.0
Selva di Cadore	BL	13.0
Taibon Agordino	BL	11.9
Vallada Agordina	BL	20.7
Voltago Agordino	BL	18.7
Belluno	BL	24.4
Ponte nelle Alpi	BL	18.6
Castellavazzo	BL	11.1
Forno di Zoldo	BL	10.1
Longarone	BL	10.1
Ospitale di Cadore	BL	7.1
Soverzene	BL	10.1
Zoldo Alto	BL	9.7

Zoppe' di Cadore	BL	19.6
Auronzo di Cadore	BL	8.3
Calalzo di Cadore	BL	11.2
Domegge di Cadore	BL	16.8
Lorenzago di Cadore	BL	13.5
Lozzo di Cadore	BL	16.6
Perarolo di Cadore	BL	4.1
Pieve di Cadore	BL	10.4
Valle di Cadore	BL	13.8
Vigo di Cadore	BL	10.9
Comelico Superiore	BL	15.9
Danta di Cadore	BL	23.4
San Nicolo' di Comelico	BL	13.9
San Pietro di Cadore	BL	15.1
Santo Stefano di Cadore	BL	10.6
Sappada	BL	10.6
Borca di Cadore	BL	18.6
Cibiana di Cadore	BL	12.8
Cortina d'Ampezzo	BL	11.2
San Vito di Cadore	BL	16.6
Vodo di Cadore	BL	11.6
Chies d'Alpago	BL	26.2
Farra d'Alpago	BL	19.1
Pieve d'Alpago	BL	23.4
Puos d'Alpago	BL	23.4
Tambre	BL	19.1
Alano di Piave	BL	22.3
Arsie'	BL	28.3
Cesiomaggiore	BL	10.1

Feltre	BL	23.7
Fonzaso	BL	15.5
Lamon	BL	23.1
Pedavena	BL	39.6
Quero	BL	23.0
San Gregorio nelle Alpi	BL	25.7
Santa Giustina	BL	10.6
Seren del Grappa	BL	27.0
Sovramonte	BL	29.3
Vas	BL	26.9
Lentiai	BL	26.6
Limana	BL	24.0
Mel	BL	24.6
Sedico	BL	6.9
Sospirolo	BL	6.8
Trichiana	BL	22.2
Borso del Grappa	TV	25.2
Castelcucco	TV	60.6
Cavaso del Tomba	TV	76.0
Crespano del Grappa	TV	38.3
Monfumo	TV	34.7
Paderno del Grappa	TV	43.6
Pederobba	TV	66.8
Possagno	TV	54.3
Cappella Maggiore	TV	18.3
Cison di Valmarino	TV	26.9
Cordignano	TV	38.9
Farra di Soligo	TV	34.5
Follina	TV	25.7

Fregona	TV	19.0
Miane	TV	28.6
Pieve di Soligo	TV	23.4
Refrontolo	TV	12.8
Revine Lago	TV	36.5
Sarmede	TV	37.8
Segusino	TV	28.0
Tarzo	TV	13.0
Valdobbiadene	TV	36.9
Vidor	TV	29.8
Vittorio Veneto	TV	20.3
Altissimo	VI	16.0
Brogliano	VI	5.3
Chiampo	VI	6.0
Cornedo Vicentino	VI	2.3
Crespadoro	VI	17.6
Nogarole Vicentino	VI	12.7
Recoaro Terme	VI	33.4
San Pietro Mussolino	VI	19.8
Trissino	VI	5.8
Valdagno	VI	12.5
Arsiero	VI	18.2
Cogollo del Cengio	VI	19.7
Laghi	VI	7.5
Lastebasse	VI	13.5
Pedemonte	VI	14.3
Posina	VI	13.6
Tonezza del Cimone	VI	22.6
Valdastico	VI	18.9

Velo d'Astico	VI	15.2
Breganze	VI	3.3
Caltrano	VI	22.1
Calvene	VI	28.7
Fara Vicentino	VI	12.1
Lugo di Vicenza	VI	21.3
Marostica	VI	24.3
Mason Vicentino	VI	0.0
Molvena	VI	6.2
Pianezze	VI	19.2
Salcedo	VI	19.5
Bassano del Grappa	VI	19.5
Campolongo sul Brenta	VI	14.5
Cismon del Grappa	VI	25.4
Pove del Grappa	VI	29.6
Romano d'Ezzelino	VI	36.2
San Nazario	VI	10.7
Solagna	VI	18.8
Valstagna	VI	14.4
Monte di Malo	VI	26.1
Piovene Rocchette	VI	27.7
Santorso	VI	37.3
Schio	VI	40.8
Torrebelvicino	VI	55.3
Valli del Pasubio	VI	47.0
Asiago	VI	16.6
Conco	VI	38.1
Enego	VI	25.5
Foza	VI	21.3

Gallio	VI	21.1
Lusiana	VI	29.2
Roana	VI	27.5
Rotzo	VI	24.3
Brentino Belluno	VR	6.6
Brenzone	VR	24.2
Caprino Veronese	VR	28.8
Costermano	VR	45.9
Ferrara di Monte Baldo	VR	15.1
Malcesine	VR	9.1
Rivoli Veronese	VR	36.2
San Zeno di Montagna	VR	31.4
Torri del Benaco	VR	33.6
Badia Calavena	VR	28.1
Bosco Chiesanuova	VR	26.9
Cerro Veronese	VR	17.7
Dolce'	VR	14.1
Erbezzo	VR	28.8
Fumane	VR	30.0
Grezzana	VR	34.5
Marano di Valpolicella	VR	35.3
Negrar	VR	42.7
Rovere' Veronese	VR	26.1
San Giovanni Ilarione	VR	20.3
San Mauro di Saline	VR	25.5
Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR	107.7
Sant'Anna d'Alfaedo	VR	27.7
Selva di Progno	VR	15.0
Tregnago	VR	30.9
Velo Veronese	VR	23.8
Vestenanova	VR	24.1

IL MERCATO DEL LEGNAME E LE IMPRESE BOSCHIVE

L'articolo 29 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 denominato: "Incentivi per la valorizzazione delle risorse boschive", come modificato con L.R. 5/05 si prefigge l'obiettivo di compensare l'insufficiente remunerazione derivante dalla vendita di legname con il sistema delle piante in "piedi", favorendo la regolare coltivazione dei boschi caratterizzati da condizioni stazionali di disagio mediante la concessione, a favore dei titolari dei medesimi, singoli od associati, di contributi per l'allestimento e l'esbosco di legname proveniente sia dalle fustaie che dai cedui. I contributi, pertanto, sono mirati a favorire la realizzazione di interventi selvicolturali di manutenzione ambientale estremamente onerosi dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, altrimenti non eseguibili per accentuate difficoltà tecniche di esecuzione dovute a oggettive condizioni di disagio geomorfologico.

Per tale motivo, il contributo è concesso, limitatamente alle zone da determinarsi da parte della Giunta regionale, in funzione delle condizioni di viabilità, di geomorfologia, sistemi d'esbosco e tipo di selvicoltura e per i soli boschi soggetti a pianificazione forestale.

L'individuazione di dette zone interviene in base al soddisfacimento dei seguenti parametri: aree ricadenti nei comuni classificati, anche parzialmente, montani; aree ricadenti in detti comuni aventi una pendenza media superiore o uguale al 15%; aree a quota superiore ai 300 m.s.l.m..

Il contributo stesso, inoltre, viene graduato in tre fasce di livello in funzione del disagio operativo intrinseco della stazione in cui viene effettuato l'intervento. I criteri per l'individuazione della fascia contributiva sono dettagliatamente descritte nel bando, che viene approvato annualmente.

Le domande devono essere presentate ai Servizi Forestali Regionali che ne curano l'istruttoria con particolare riferimento alla assegnazione dei relativi punteggi attribuiti in base alle priorità stabilite dal comma 3 dell'art. 29 della L.R. 2/94, come modificato dalla Lr 5/05.

Successivamente il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi con proprio decreto, nel rispetto dell'ammontare dei fondi definiti nel bando, approva la graduatoria, individuando i beneficiari ed i relativi importi finanziati.

Nei vari anni tali interventi hanno assunto un significato sempre più pregnante e hanno costituito una occasione importante per garantire l'applicazione dei criteri della selvicoltura naturalistica in ambiti marginali che altrimenti sarebbero destinati all'abbandono ed al conseguente degrado.

Si evidenzia, tuttavia, che a fronte di un fattivo interesse dimostrato dal territorio nei confronti della applicazione dell' art. 29 della LR 2/94, a partire dal 2010 i relativi capitoli di spesa non sono stati oggetto di rifinanziamento con ricadute negative non solo nella operatività di settore ma anche dal punto di vista strettamente economico finanziario con oggettive difficoltà ad erogare i contributi concessi nelle annualità precedenti.

Di seguito si evidenziano gli impegni assunti nelle varie annualità di applicazione dell'art. 29 della LR 2/94 specificando che per l'anno 2010 e 2011 il bilancio regionale non ha previsto alcuna risorsa finanziaria a favore della valorizzazione delle risorse boschive.

Quadro di riferimento della spesa annualmente sostenuta per la valorizzazione delle risorse boschive. (Capitolo di riferimento 100733)

Bando	Decreto di impegno	Numero di beneficiari	Importo impegnato
1°	n. 625 del 22/12/2004	33	136.371,04 €
2°	n. 643 del 24/11/2005	46	175.251,33 €
3°	n. 764 del 15/12/2006	49	185.954,83 €
4°	n. 975 del 11/12/2007	45	133.341,66 €
5°	n. 1143 del 6/11/2008	35	106.412,66 €
6°	n. 712 del 2/12/2009	33	184.935,73 €

L'attività di supporto alle imprese boschive si concretizza però anche attraverso altre due tipologie di intervento:

- La caratterizzazione professionale delle imprese attraverso la gestione del patentino di idoneità forestale rilasciato a norma della DGR 324/2000
- La gestione del Fondo Forestale Regionale. (art. 30 L.R. 52/78)

Per quanto attiene al primo aspetto l'attività si estrinseca mediante la predisposizione e l'aggiornamento della normativa di settore e attraverso la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle imprese per le quali i SSFFRR territorialmente competenti hanno emesso il relativo patentino di idoneità forestale.
La realtà delle imprese boschive operanti in Veneto viene quindi periodicamente monitorata ed attualmente registra circa 300 imprese boschive iscritte presso i registri provinciali delle imprese. Nella tabella sottostante si riporta la suddivisione delle imprese boschive operanti in Veneto e suddivise per Provincia.

Provincia	Num.	%
VERONA	38	13
VICENZA	74	25
PADOVA	1	0
BELLUNO	157	53
TREVISO	29	10
VENEZIA	-	-
TOTALE	**299**	**100**

Le imprese boschive in Veneto sono il vero motore del complesso sistema foresta legno energia che può contare sulla capacità produttiva dei boschi veneti che attualmente sembrano sotto utilizzati. Mediamente, infatti dalle foresta produttive pianificate si utilizza circa solo il 30/33 % dell'incremento e sembrano sussistere ampi margini per aumentare la ripresa selvicolturale.

Il sistema informativo forestale da anni implementato presso la struttura di riferimento permette un monitoraggio costante delle richieste e dei progetti di taglio.

Nella tabella sottostante si riportano i dati delle utilizzazioni boschive segnalate alle strutture forestali periferiche suddivise per fustaia e ceduo e rapportate a tutti boschi veneti.

Anno	Ripresa fustaia (mc)	Ripresa ceduo (q.li)
2003	112.137	803.953
2004	114.827	928.305
2005	149.654	1.019.153
2006	179.695	926.050
2007	179.957	748.587
2008	193.507	774.856
2009	243.226	830.409
2010	194.065	851.014

Per quanto attiene al fondo forestale, trattasi della attività di promozione e sviluppo delle aziende artigiane e delle piccole e medie imprese esercenti l'attività di utilizzazione dei boschi nonché di lavorazione e commercializzazione dei prodotti boschivi. A tal fine è istituito presso la società "Veneto Sviluppo S.p.A.", che lo gestisce, un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati. L'attività in argomento consiste nel definire le modalità di gestione e finalizzazione del fondo (DGR 1713/2007) e di istruttoria, in collaborazione con i SSFFRR, delle relative istanze contributive.

IL PANORAMA FITOSANITARIO

La comparsa di gravi patologie e infestazioni avvenute in passato, induce a mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante adeguate azioni di monitoraggio e di prevenzione di natura fitosanitaria anche con riferimento alla diffusione di inquinanti atmosferici. Tale obiettivo si integra perfettamente con quanto previsto al punto 2 dal Piano di azione per le foreste dell'UE – azione chiave 9.

La difesa fitosanitaria delle specie forestali va considerata non soltanto nella fase patologica ovvero di infestazione in atto, ma soprattutto in quella di prevenzione mediante interventi selvicolturali (diradamenti, piantagioni, ecc.) finalizzati a rendere i boschi più stabili ed efficienti nell'aspetto ecologico ed idrogeologico.

La prevenzione rappresenta quindi l'approccio prioritario in ambito regionale nei confronti della difesa fitosanitaria forestale, mentre, qualora si dovesse ricorrere ad interventi di lotta vera e propria diventerà prioritario agire con strumenti a basso impatto ambientale, basati su principi essenzialmente naturali e biologici, come, ad esempio, la lotta di tipo meccanico, o con trappole a ferormoni o mediante il controllo biologico.

La lotta chimica rappresenta un fatto eccezionale, l'ultima ratio, da prendere in considerazione, qualora risulti compromesso, anche i termini ambientali, il rapporto costi - benefici. Anche in questo caso, comunque, si deve cercare di operare con sostanze altamente selettive in grado di non compromettere l'equilibrio dell'ecosistema forestale con particolare riferimento alle ripercussioni sulle altre componenti delle biocenosi.

Nel caso di formazioni degradate e vulnerabili, derivate da impianti artificiali e monospecifici, al di fuori del proprio areale, il trauma derivato da fattori atmosferici può essere alleviato procedendo al restauro del bosco con idonei interventi selvicolturali e l'introduzione di specie più consone alle caratteristiche stazionali.

Nei boschi più stabili, invece, gli schianti di piante riguardano spesso classi cronologiche giovani, determinando conseguenze meno appariscenti a tempi brevi, ma non trascurabili in tempi lunghi, quando il bosco si troverà con dei "salti" generazionali.

In questo contesto, intendono promuovere gli interventi atti a preservare il soprassuolo da danni di varia natura, non già secondo un concetto di "compensazione" ma assicurando nel tempo la regolare manutenzione ambientale dei boschi.

Nel caso di formazioni forestali di particolare pregio come le pinete litoranee o gardesane e in alcune zone collinari, dove danni da eventuali parassiti determinano anche significative problematiche sanitarie e paesaggistiche, sono necessari interventi più complessi utilizzando tutti gli strumenti tecnici oggi disponibili a difesa dei popolamenti forestali.

LINEE GUIDA PER UNA NUOVA LEGGE FORESTALE REGIONALE

Il contesto socioeconomico e le esigenze di regolamentazione delle risorse forestali italiane hanno subìto negli ultimi decenni un profondo mutamento. È ormai opinione condivisa che il bosco in quanto sistema biologico complesso è un «bene di interesse pubblico». Nuove funzioni e nuovi ruoli produttivi e sociali hanno determinato un'ulteriore crescita dell'importanza del sistema forestale.

Anche a livello culturale è acquisita la convinzione che ogni turbativa, in contrasto con i delicati e complessi meccanismi che regolano l'equilibrio dinamico dell'ecosistema bosco, provoca danni solo parzialmente riassorbibili e che da molti sono considerati intollerabili.

Inoltre, negli ultimi decenni, in particolare nelle zone montane, si è assistito a fenomeni che hanno comportato l'abbandono colturale di estese aree provocando profonde modifiche nel paesaggio, nella funzionalità dei sistemi e nelle strutture dei soprassuoli. Nasce, dunque, il bisogno di recuperare le attività silvo-pastorali tradizionali e i prati di alta quota, secondo forme di gestione del territorio ecosostenibili.

Oltre alle mutate condizioni ambientali, economiche e sociali, va poi sottolineato che è significativamente mutato il quadro di riferimento istituzionale, proprio con il decentramento delle competenze amministrative alle Regioni e Province Autonome.

In ragione di tutto ciò, si è reso indispensabile ripensare gli strumenti normativi per favorire la coerenza tra politiche di tutela delle risorse e di valorizzazione economica, tra strategie di lungo periodo e di breve periodo, tra linee direttrici di politica forestale e ambientale a livello comunitario, internazionale e nazionale e attività legislativa a livello regionale. Diverse regioni negli ultimi anni si sono dotate di nuove leggi forestali regionali o hanno introdotto modifiche e integrazioni alle leggi esistenti.

Si rende pertanto necessario redigere un nuovo testo di legge forestale in sostituzione della L.R. 52/78, che rispettando le Direttive comunitarie e le normative nazionali sia in linea con le nuove esigenze della società e il nuovo valore attribuito al bosco.

Facendo una breve analisi del quadro legislativo di riferimento emerge come in Italia per quasi un secolo, le attività nel settore forestale siano state disciplinate dal R.D.L. n. 3267 del 1923 che si poneva come obiettivo principale quello di garantire la regimazione delle acque e la tutela della stabilità dei versanti, anche attraverso l'imposizione del vincolo idrogeologico. La gestione forestale, in teoria disciplinata dai piani economici o di assestamento redatti secondo i canoni della selvicoltura classica, si è espressa nella realtà dei casi attraverso l'applicazione di una selvicoltura empirica (Ciancio, 2006).

Recentemente, l'adesione dell'Italia ai diversi accordi internazionali scaturiti a seguito dell'avvento del concetto di "sviluppo sostenibile" ha portato all'emanazione del D.lgs. n. 227 del 2001 di "Orientamento e modernizzazione del settore forestale", esso contiene le linee per la riorganizzazione del settore forestale (in fase di aggiornamento). Nel D.lgs 227/2001 vi sono numerose innovazioni sostanziali, si introducono per la prima volta i temi della gestione forestale sostenibile, della pianificazione degli interventi, della tutela ambientale e in particolare della conservazione della biodiversità.

Il D.lgs. 227/2001 costituisce, di fatto, il riferimento a livello nazionale in materia di foreste, ed è attualmente il principale strumento di raccordo tra le norme di competenza statale e quelle di competenza regionale in questa materia. In tale ottica, fissando i principi e le norme di salvaguardia, è attribuita alle regioni, anche ai fini dell'applicazione delle norme statali in materia di tutela

paesaggistico-ambientale, l'adozione della definizione di bosco (art. 2), e delle norme per i tagli colturali (art. 6).

L'art. 3 del D.lgs. 227/2001 richiama poi l'esigenza che le regioni definiscano le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani Forestali, sulla base anche di apposite linee guida emanate di concerto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e dal Ministero dell'Ambiente. Inoltre, il decreto demanda alle regioni la promozione della pianificazione forestale per la gestione del bosco nonché la definizione della tipologia, degli obiettivi, delle modalità di elaborazione, del controllo dell'applicazione dei piani.

In tal senso è stato emanato il Decreto Ministeriale del 16 giugno 2005 "Linee guida di programmazione forestale", che stabilisce il "ruolo multifunzionale strategico delle foreste" e l'essenzialità dei programmi forestali regionali per raggiungere gli obiettivi di tutela dell'ambiente, rafforzamento della competitività della filiera foresta-legno, miglioramento delle condizioni economico sociali delle realtà rurali.

Le linee guida si uniformano ai principi, agli impegni e alle direttive che scaturiscono dal quadro normativo internazionale e comunitario e sono state costruite attraverso il confronto con le posizioni regionali fino a definire un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Le regioni diventano le protagoniste nell'implementazione delle linee di politica forestale sul territorio nazionale, e attraverso i propri Piani Forestali Regionali (PFR) definiscono gli ambiti di applicazione e le strategie per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo del settore forestale regionale.

In questo nuovo scenario, si pone la necessità di attuare una pianificazione e una gestione appropriate in grado di conciliare i bisogni dello sviluppo con quelli della protezione dell'ambiente naturale, concretizzando i concetti e i principi della gestione forestale sostenibile stabiliti in ambito forestale pan-europeo attraverso una nuova e attuale selvicoltura, che riconosca la multifunzionalità dei sistemi forestali e consideri il bosco un sistema biologico complesso (Ciancio, 2007).

Le linee guida su cui è stata strutturata la proposta di una nuova legge forestale regionale sono, pertanto, ispirate ai seguenti criteri:

- fornire precise indicazioni giuridiche in merito all'armonizzazione dell'attività legislativa condotta a livello regionale con le linee direttrici della politica forestale e ambientale a livello comunitario, internazionale e nazionale;
- sottolineare i temi della sostenibilità, della diversità e dell'equità intragenerazionale e intergenerazionale, in un'ottica secondo cui, accanto ai valori d'uso (diretto e indiretto) dei sistemi forestali, assumessero specifica rilevanza anche i valori d'opzione e di esistenza del bosco;
- valorizzare le risorse culturali, umane e tecnologiche per la promozione di processi di sviluppo compatibili con il contesto ambientale e istituzionale.

La proposta di legge forestale della Regione Veneto, secondo queste direttici da un punto di vista concettuale, è incentrata sul tema della gestione forestale sostenibile e questo sottende un cambiamento sostanziale dal punto di vista culturale e sociale rispetto al passato.

Altra novità di rilievo per una legge forestale regionale è l'inserimento della definizione di selvicoltura finalizzata al conseguimento di una gestione realmente sostenibile e dei popolamenti in equilibrio dinamico con l'ambiente.

Tutta la proposta di legge è imperniata sulla volontà di incentivare l'ammodernamento del settore forestale attraverso la promozione della pianificazione ai diversi livelli, delle attività di ricerca e di sperimentazione, della certificazione forestale. Questo intento è sancito oltre che attraverso l'istituzione di un fondo forestale regionale anche dal sostegno al miglioramento dei

boschi esistenti, alla realizzazione e manutenzione della viabilità forestale, alla valorizzazione delle risorse boschive e dei pascoli e per l'impianto di nuovi boschi specie in zone di pianura.

L'importanza e la necessità della pianificazione forestale emerge in maniera ricorrente nel testo di legge, gli interventi nei boschi pubblici e privati saranno condotti in conformità con quanto previsto da un piano di gestione o un progetto di riqualificazione forestale e ambientale.

I 9 titoli sono distinti in base alle diverse funzioni attribuite al bene «bosco» che è ora oggetto di un'autonoma e specifica tutela.

In tale contesto l'intervento pubblico deve essere insieme efficiente ed efficace e al tempo stesso non paralizzante per le attività di utilizzazione del bene protetto, tanto più che il bene trova nell'utilizzazione ben governata e controllata (e non nell'immobilismo) uno degli strumenti fondamentali per la sua effettiva salvaguardia.

Si è cercato pertanto di indicare i valori essenziali da proteggere, sottolineando le funzioni svolte dal bosco; prevedendo un sistema di controllo amministrativo che possa consentire e suggerire procedure semplificate in grado di ridurre possibili elementi di dubbio.

In questo contesto, la formulazione del testo di legge elimina l'incertezza su alcuni aspetti nodali dell'attuale ordinamento forestale e tenta di dare applicazione alle nuove conoscenze sui fondamenti teorici e sulle modalità operative della gestione forestale sostenibile, al fine di conseguire una migliore funzionalità del sistema bosco, esaltandone le funzioni paesaggistiche, ecologiche e di protezione della natura oltre a quelle classiche di produzione di beni, di conservazione del suolo e di regimazione delle acque.

ADEGUAMENTO NORMATIVE DI SETTORE – PROPOSTE PER L'ELABORAZIONE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Modifica allegato "A" a DGR 1112/2000 relativamente alla applicazione dell'articolo 15 della LR 52/78. Nuove disposizioni di attuazione dell'art. 15 della Legge regionale 13 settembre 1978, n.52, come modificato con la Legge regionale 27 giugno 1997, n. 25.

L'art. 15 della L.R. 52/1978, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 25/1997, tutela i boschi in relazione alle funzioni di interesse generale svolte dagli stessi e disciplina il rilascio delle autorizzazioni alla riduzione di superficie forestale prevedendo una diversificazione delle misure compensative adottabili.

In considerazione delle problematiche relative all'eccessivo avanzamento del bosco, specialmente in montagna, anche suffragate da recenti indagini allo scopo eseguite, si rende necessario aggiornare le procedure amministrative in materia di compensazione delle riduzioni di superficie boscata modificando parzialmente le attuali direttive di cui alla DGR 4808/1997 e 1112/2000.

Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 15 comma 3: della LR 52/78 si ritiene di ampliare, rispetto a quanto già indicato nella DGR 1112/2000 la casistica degli interventi non soggetti ad interventi compensativi, individuando, nel testo che segue, le categorie di interventi per i quali l'autorizzazione di cui al comma 2 dell'art. 15 della L.R. 52/1978 non richiede l'adozione di una specifica misura compensativa.

1. Opere a servizio dei boschi, dei prati e dei prato-pascoli tra cui rientrano a titolo esemplificativo le strade silvo-pastorali, le piste di esbosco, i sentieri in quanto in grado di migliorare l'accesso ai boschi ed ai pascoli e perciò funzionali anche alla difesa dagli incendi, le vasche antincendio e tutti gli altri interventi di protezione civile, l'eliminazione della vegetazione arborea invadente la superficie pascolata, etc..

2. Gli interventi di regimazione idraulica considerando sia quelli di natura estensiva che intensiva, finalizzati alla sistemazione dell'asta torrentizia o dei versanti.

3. Il "recupero colturale dei terreni agricoli abbandonati" ovvero l'insieme delle azioni finalizzate al ripristino delle condizioni di inizialità o di possibile e potenziale impiego agricolo di quei terreni in passato già coltivati o sfruttati a fini zootecnici o agricoli e successivamente invasi dalla vegetazione arborea. A tal fine possono considerarsi terreni agricoli abbandonati quelli già catastalmente classificati non a bosco come, ad esempio, prati, pascoli, prato-pascoli, prati arborati, coltivi o assimilati. L'esenzione dalla adozione della misura compensativa riguarda solo i terreni classificati montani ai sensi della L. 97/1994 e della L.R. 51/1993.

Per quanto attiene agli interventi di natura compensativa attuati ai sensi del comma 2 lettere a), b) e c) dell'art. 15 della LR 52/78 si evidenzia che secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 4 del Decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227 gli interventi compensativi devono essere attuati "…. *a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione di coltura*" e pertanto i medesimi interventi compensativi non possono essere oggetto di contribuzione pubblica regionale, nazionale o comunitaria.

NORME DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE FORESTALE

Snellimenti procedurali

Con DGR 4156/09 sono state poste le basi per un sensibile snellimento procedurale attinente alla revisione dei piani di riassetto forestale introducendo, tra l'altro il concetto di revisione sommaria e di prolungamento amministrativo dei piani in scadenza o a quelli a cui non era stata data sostanziale attuazione nel periodo precedente.

L'attuale situazione economico finanziaria, per la quale si assiste ad una cronica carenza di risorse finanziarie da dedicare anche alla pianificazione forestale, impone di rivedere, pur nell'ambito di un quadro operativo sempre orientato alla salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e del bene bosco, le forme di pianificazione e gestione territoriale, specialmente dove, nei decenni, si sono consolidate procedure e prassi di gestione selvicolturale di assoluta eccellenza.

Le linee guida della gestione forestale sono già state delineate in più provvedimenti della Giunta Regionale ultimo dei quali è rappresentato dalla DGR 4156/09.

In tale contesto si ritiene che la revisione sommaria di un piano di assestamento già soggetto a periodica revisione possa tradursi anche nella semplice rielaborazione dello schema del piano dei tagli tralasciando tutti gli aspetti di carattere ecologico stazionale già oggetto di descrizione nei piani scaduti o in altri strumenti di pianificazione forestale quali i Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT) che in prospettiva devono ulteriormente diffondersi.

Ai fini del soddisfacimento dei requisiti posti dalla certificazione della gestione forestale sostenibile le misure di snellimento della pianificazione forestale (revisione sommaria, prolungamento amministrativo, revisione del piano dei tagli anche in forma semplificata) e i PFIT possono essere considerati strumenti equipollenti alla pianificazione forestale ordinaria.

COMUNICAZIONE IN CAMPO FORESTALE E AMBIENTALE

Al fine di accrescere e migliorare la conoscenza delle problematiche forestali sono molti gli studi promossi dalla Giunta Regionale attraverso l'Unità di progetto Foreste e Parchi.

Le attività di divulgazione tecnico scientifica rappresentano il naturale approdo delle risultanze degli studi e delle ricerche condotte nel settore della pianificazione e gestione forestale in collaborazione con Università e/o Enti di ricerca.

I campi di ricerca e di indagine fanno riferimento alle materie di natura forestale e a settori diversificati ma sempre strettamente connessi con la pianificazione territoriale.

La filosofia di intervento è quella di caratterizzare la ricerca forestale come supporto conoscitivo alla predisposizione delle normative di settore o alla attuazione della politica forestale stessa, favorendo il miglioramento delle attività di gestione della superficie boscata e la diffusione di strumenti innovativi di analisi a supporto al lavoro dei professionisti, dei proprietari forestali e dei vari operatori di settore.

Gli ambiti di ricerca che caratterizzano l'attività di divulgazione tecnico scientifica di settore riguardano le sperimentazioni della pianificazione forestale di area vasta attraverso la redazione dei Piani Forestali di Indirizzo Territoriale (PFIT), gli studi sulla rete infrastrutturale viaria forestale regionale e quelli sulle dinamiche evolutive dei boschi veneti.

L'attività divulgativa si è concentrata, inoltre, nella diffusione di studi comparativi delle caratteristiche della gestione forestale nell'Euroregione adriatica e nella rivalutazione di figure di spicco del settore forestale attraverso la ripubblicazione degli scritti del Dr. Caldart.

Nell'ambito dei progetti comunitari si è, infine, dato corso alla diffusione dei risultati conseguiti con i vari progetti attivati.

Di seguito si evidenziano alcune delle pubblicazioni più significative pubblicate tra il 2010 e il 2011:

RICORDO DI FRANCESCO CALDART.
IL PAESAGGIO FORESTALE BELLUNESE VISTO DA FRANCESCO CALDART NEL SECOLO SCORSO.

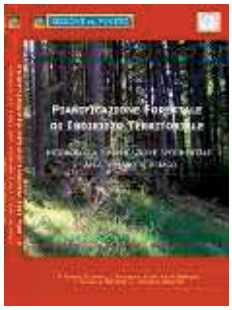

PIANO FORESTALE DI INDIRIZZO TERRITORIALE
METODOLOGIA E APPLICAZIONE SPERIMANTALE ALL'ALTOPIANO DI ASIAGO

L'EVOLUZIONE DEI BOSCHI VENETI
ANALISI DELLE DINAMICHE SPAZIALI DEI POPOLAMENTI FORESTALI REGIONALI

GUIDA ALLA PARTECIPAZIONE A CARBOMARK

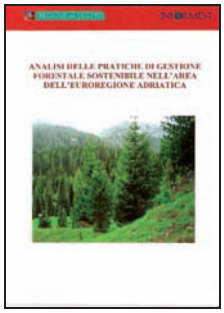

ANALISI DELLE PRATICHE DI GESTIONE FORESTALE SOSTENIBILE NELL'AREA DELL'EUROREGIONE ADRIATICA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2226 del 20 dicembre 2011

Lr 7 settembre 1982, n. 44, art. 4 - Piano regionale dell'attività di cava (Prac). Dgr 882 del 21.6.2011. Attività tecnica e amministrativa per la formazione della proposta di Piano regionale dell'attività di cava. Incarichi di progettazione.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Viene definito il quadro degli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla formazione del progetto di Piano regionale dell'attività di cava (Prac), affidando gli incarichi di progettazione.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

Nel settore estrattivo compito fondamentale della Regione è quello della pianificazione delle attività di cava attraverso lo strumento del Piano regionale delle Attività di Cava (PRAC) previsto dall'art. 4 della Lr 07.09.82, n. 44.

La Giunta regionale, preso atto del fatto che i piani in precedenza adottati non sono mai giunti ad approvazione, con provvedimento n.882 del 21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata nel 2008 e mai approvata.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha altresì avviato la procedura per l'aggiornamento della Lr 44/1982 che costituisce base e indirizzo per il PRAC e ha istituito un tavolo di confronto, denominato "Laboratorio PRAC", con tutti i soggetti pubblici e privati interessati al PRAC medesimo.

Inoltre, con la stessa Dgr 882/2011, la responsabilità e il coordinamento delle attività sopra indicate sono state poste in capo alla Direzione regionale Geologia e Georisorse e ciò con particolare riferimento alla rielaborazione del PRAC il quale, com'è noto, consiste sostanzialmente in una serie di documenti tecnici e normativi, sui quali poi sviluppare l'azione di programmazione e autorizzazione degli interventi estrattivi.

Le attività da svolgere per la redazione del Piano regionale dell'attività di cava discendono eminentemente dalla attuale normativa regionale regolante le attività estrattive, oltre che alla legge quadro sull'ambiente. Occorre però evidenziare come queste possano essere influenzate anche dall'attività di revisione della normativa di settore già avviata in forza della citata Dgr 882/11.

Le attività da compiere sono allora riportate nel "Programma delle attività per la formazione del piano regionale dell'attività di cava - PRAC" Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, ove sono elencate e dettagliate nei punti da 1 a 11. Oltre a queste ci sono poi le attività di coordinamento generale e quelle legate alla fase di consultazione. Lo stesso documento stima inoltre in € 600.000,00 il valore della tariffa professionale per la redazione del Piano in argomento.

Molti degli elementi costitutivi del Piano elencati possono essere adeguatamente sviluppati da personale interno dell'Amministrazione che possiede le necessarie capacità e professionalità, e per questi, come già previsto dalla la Dgr 882/11 si ritiene opportuno ricorrere alle incentivazioni di cui all'art. 92 della L.163/06 e relativo regolamento regionale.

Per alcuni adempimenti, segnatamente quelli afferenti i punti 10 e 11, essendo di natura strettamente specialistica, vanno invece individuati idonei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, dotati delle necessarie professionalità e capacità, cui affidare i relativi incarichi.

Pertanto, facendo seguito all'avvio delle attività di formazione del progetto di Piano regionale dell'attività di cava di cui alla citata Dgr n.882 del 21.6.2011, si ritiene di procedere all'affidamento di due incarichi professionali: uno per la redazione dei documenti e rapporti necessari per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica VAS e uno per il documento di valutazione d'incidenza ambientale VINCA sui siti della Rete Natura 2000. Al riguardo si può presumere che il valore netto della singola prestazione professionale possa essere contenuto entro 40.000,00 euro.

Tali incarichi sono relativi a specifiche e precise fasi tecniche progettuali necessarie per la predisposizione del progetto di PRAC e saranno assegnati dalla competente Direzione Geologia e Georisorse che provvederà anche all'impegno delle relative spese sul capitolo n. 100218 (Spese connesse al piano regionale per le attività estrattive) del bilancio regionale 2011 che presenta adeguata disponibilità.

Per la parte di attività che sarà svolta direttamente dagli uffici regionali, i punti da 1 a 9 del documento di cui all'Allegato A oltre alle attività di coordinamento e di consultazione, si ritiene di attivare, così come previsto dalla Dgr n. 882 del 21.06.11, le incentivazioni di cui all'art. 92 del D.lgs 02.04.06, n. 163, secondo le procedure di cui al Regolamento n. 4 del 14.10.02 approvato con delibera della Giunta regionale n.2711 del 30.09.02 e alla Circolare del Segretario Generale della Programmazione n. 24945 del 20.11.02.

Per quanto riguarda la quantificazione del compenso si deve far riferimento al citato art. 92 del D.lgs 163/06 che prevede sia pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione.

Ora, per quantificare l'importo della tariffa professionale per le fasi che saranno svolte direttamente dagli uffici regionali è necessario sottrarre alla stima della tariffa professionale per l'intera attività di pianificazione, effettuata nel documento di cui all'Allegato A, l'importo da corrispondere per le due attività affidate con incarichi esterni e che può essere quantificato in complessivi € 80.000,00. Si ha allora un valore delle attività da svolgere con il personale interno pari € 520.000,00, pertanto l'importo dell'incentivo può assumersi pari a € 150.000,00, di poco inferiore al 30 % della tariffa professionale così stimata.

Preso atto che il corrispondente capitolo 100218 del bilancio regionale presenta ora la necessaria disponibilità, si ritiene di impegnare sin d'ora la somma di € 75.000,00 - pari al 50% dell'incentivo medesimo - sul predetto capitolo del bilancio regionale.

Al Dirigente pro tempore della Direzione Geologia e Georisorse è demandata l'individuazione, con proprio provvedimento, dei componenti il gruppo di pianificazione che dovrà redigere la proposta di PRAC nonché ogni ulteriore incombenza relativa all'esecuzione del presente atto con riferimento sia agli incarichi professionali, sottoscrizione delle convenzioni compresa, che all'incentivo in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art.33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 163

Vista la Lr 7 settembre 1982, n. 44;

Viste le DDgr, n. 2711 del 30.09.2002, n. 3220 del 27.10.2009 e n.882 del 21.06.2011;

delibera

1. di dare atto del "Programma delle attività per la formazione del piano regionale dell'attività di cava - PRAC", allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
2. di prevedere, nell'ambito di dette attività, l'affidamento di due incarichi professionali: uno per la redazione dei documenti e rapporti necessari per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale strategica VAS e uno per il documento di valutazione d'incidenza ambientale VINCA sui siti della Rete Natura 2000;
3. di dare atto che la Direzione Geologia e Georisorse provvederà all'affidamento di detti incarichi nonché all'impegno della conseguente spesa sul capitolo n. 100218 (Spese connesse al piano regionale per le attività estrattive) del bilancio regionale 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di attivare, ai sensi dell'art. 92 della L.163/06 e del Regolamento regionale approvato con Dgr n. 2711 del 30/9/2002, le incentivazioni per la predisposizione del Piano regionale delle Attività di Cava (PRAC), quantificando in € 150.000,00 l'importo complessivo dell'incentivo medesimo;
5. di impegnare a valere sul capitolo n. 100218 (Spese connesse al piano regionale per le attività estrattive) del bilancio regionale 2011 che presenta la necessaria disponibilità, la somma di € 75.000,00 quale 50 % dell'incentivo di cui al punto 4);
6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;
7. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse dell'esecuzione del presente atto e in particolare di individuare, ai fini del riconoscimento delle incentivazioni di cui al D. Lgs. 163/2006, i nominativi dei funzionari regionali che costituiranno il gruppo di lavoro per la redazione della proposta di PRAC, nonché le ulteriori incombenze relative sia agli incarichi professionali, sottoscrizione delle convenzioni compresa, sia all'incentivo in parola.

Allegato A

Programma delle attività per la formazione del Piano regionale dell'attività di CAVA - PRAC

La Giunta regionale, preso atto del fatto che i piani in precedenza adottati non sono mai giunti ad approvazione, con provvedimento n.882 del 21.06.11 ha disposto l'avvio delle attività per la formazione di una nuova proposta di PRAC, in aggiornamento della versione di piano adottata prima nel 2003 e poi nel 2008 e mai approvata. Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha altresì avviato la procedura per l'aggiornamento della Lr 44/1982 che costituisce base e indirizzo per il PRAC.

Al fine di definire le attività necessarie da svolgere per la redazione del Piano regionale dell'attività di cava è necessario far principale riferimento alla attuale normativa regionale regolante le attività estrattive, pur considerando che come detto è in corso di rinnovamento, oltre che alla legge quadro sull'ambiente.

L'art. 6 della Lr 07.09.1982, n.44 che stabilisce i documenti che compongono il PRAC, prevede che questo si componga di:

a) una relazione, corredata da cartografia illustrante le risultanze delle ricerche di cui al punto a) dell'art. 5, ove sono individuati le finalità e i criteri informatori del piano e la sua compatibilità con le linee fondamentali del Programma regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72;
b) un elenco dei Comuni nel cui territorio esistono aree favorevolmente indiziate e suscettibili di coltivazione dei materiali di gruppo A e, all'interno di detti elenchi, i raggruppamenti di Comuni costituenti insiemi estrattivi definibili di completamento oppure di produzione;
c) una relazione contenente la determinazione dei prevedibili fabbisogni di cui al punto b) dell'art. 5, nonchè le quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
d) un compendio di norme generali e di indirizzi per le normative specifiche, sia per i materiali di gruppo A, che per quelli di gruppo B, cui assoggettare, in ambito regionale, l'esercizio dell'attività di cava.

L'art. 13 del D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. dispone inoltre la redazione del rapporto ambientale per la VAS del piano, che dovrà essere comprensiva del documento di valutazione d'incidenza VINCA.

Da quanto sopra, tenuto conto che, come detto, per la legge in materia di attività estrattiva si è già avviata una fase di rinnovamento e della necessità di considerare entrambe le normative di riferimento, si può ipotizzare che il Piano regionale dell'attività di cava si articoli come segue:

- una relazione ove sono individuati le finalità e i criteri informatori del piano, la determinazione dei prevedibili fabbisogni, nonché le quantità da estrarre nelle singole province per il soddisfacimento del fabbisogno complessivo;
- elaborati grafici riportanti, in particolare, le aree favorevolmente indiziate dalla presenza di giacimenti e gli ambiti all'interno dei quali può esercitarsi l'attività di cava;

- rapporto ambientale sui possibili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano;
- sintesi non tecnica del rapporto ambientale;
- un compendio di norme generali e di indirizzi cui assoggettare, in ambito regionale, l'esercizio dell'attività di cava.

Entrando nel dettaglio le attività da espletare per la redazione del progetto di PRAC si possono così elencare:

1. predisposizione della relazione sulle finalità e criteri informatori del piano ed analisi della compatibilità del medesimo con il PRS e con il Ptrc;
2. individuazione delle aree favorevolmente indiziate della presenza di giacimenti di materiali di cava di gruppo A, finalizzate a definire la georisorsa, che saranno riportate su apposita cartografia e basate su:
   a. carte geologiche con individuazione geolitologica a maggio dettaglio possibile delle formazioni affioranti e relative schede tecniche sulla natura del materiale;
   b. studi idrogeologici, pedologici e geomorfologici per individuare le aree meno idonee all'attività di cava;
   c. analisi dei vincoli assoluti allo svolgimento dell'attività di cava e delle zone a maggior sensibilità ambientale e a maggiore valenza logistica da sintetizzare in apposita cartografia;
3. realizzazione di cartografia con individuazione degli insiemi estrattivi di produzione e di completamento, ottenuta dalle analisi precedenti, che definisca la georisorsa potenzialmente disponibile e l'elenco dei comuni interessati;
4. elaborazione delle cartografie di maggior dettaglio per l'individuazione degli ambiti estrattivi dove consentire l'attività di cava in modo da definire i giacimenti e la riserva;
5. analisi della situazione delle cave in essere con riferimento alla situazione amministrativa, alle riserve autorizzate ed ancora disponibili, alle situazioni di maggiore criticità;
6. determinazione dei prevedibili fabbisogni di materiali di cava sulla base di analisi statistiche di settore e di comparto di utilizzazione in rapporto al programma regionale di sviluppo, da suddividere a livello provinciale;
7. determinazione delle quantità di materiale del piano da assegnare agli ambiti estrattivi in rapporto alle esigenze logistiche e dei fabbisogni, che tenga conto delle riserve autorizzate, della disponibilità prevista a fine piano, della opportunità di impiego di materiali alternativi alla risorse non rinnovabile;
8. normativa tecnica generale che regolamenti la coltivazione delle cave in modo da consentire la tutela delle imprese, gli interessi economici e produttivi e la salvaguardia dell'ambiente e del territorio da concretizzane nel compendio di norme ed indirizzi che individuino competenze regionali e degli enti locali e che regolamentino le fasi di estrazione e di ricomposizione;
9. normativa tecnica specifica che regolamenti l'attività di coltivazione delle cave di gruppo A, in coerenza con le indicazioni programmatiche del piano;
10. rapporto ambientale preliminare e del rapporto ambientale della VAS che individuino, descrivano e valutino gli impatti significativi che l'attuazione del piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano stesso;
11. documento per la Valutazione di Incidenza Ambientale che dovrà avere i contenuti previsti dal Dpr 357/1997 e s.m.i.

Parallelamente alla stesura del piano è inoltre necessario svolgere anche un'attività di coordinamento costante tra tutte le fasi sopra elencate e, in particolare, tra quelle che saranno svolte tramite affidamento di incarichi esterni e quelle che saranno svolte direttamente dal personale interno.

Dovrà infine essere svolta l'attività di consultazione di cui all'art. 13 del D.lgs 152/2006 e alla Lr 35/2001 ed adeguare le scelte di pianificazione anche alla luce delle risultanze degli studi svolti nell'abito predisposizione della VINCA in relazione alla rete Natura 2000 e del rapporto ambientale in relazione alla V.A.S.

Come detto nel periodo 2003 - 2008 è stata predisposta una proposta di PRAC che, però, non è mai stata approvata. Di tale proposta di piano e del lavoro svolto in tale occasione ne potrà essere utilmente utilizzata una parte, segnatamente la documentazione utile per svolgere le attività relative ai punti n. 1 e2 e parzialmente al punto 3, con l'attenzione però che la passata proposta di PRAC era relativa solo ai materiali sabbia e ghiaia e che, comunque, i documenti dovranno essere rielaborati ed aggiornati in relazione alle intervenute novità normative e di pianificazione regionale oltre che ai nuovi indirizzi regionali per il settore.

Per determinare il valore complessivo del progetto di Piano in argomento risulta difficile far riferimento a tariffe professionali, infatti la Circolare del Ministero dei LLPP del 1 dicembre 1969, n. 6679 per il Piano Territoriale di Coordinamento indica che "l'onorario, stante l'ampiezza e la variabilità del tipo d'incarico, saranno stabiliti a discrezione, sulla base di un preciso programma di lavoro", analogamente per i Piani Generali di Settore "gli onorari … dovranno essere valutati come compenso discrezionale da determinarsi tra le parti sulla base di un preciso programma di lavoro".

Pertanto, come soluzione per pervenire a una sua quantificazione, appare necessario rifarsi a quanto corrisposto in occasione della precedente proposta di PRAC.

In quella sede furono affidati, nel corso dell'intero periodo, numerosi incarichi di progettazione e consulenza per lo svolgimento delle varie attività di pianificazione. L'importo globale di detti incarichi assomma a circa 600.000,00 euro.

È a tale valore complessivo che si ritiene sia appropriato, nonostante il tempo intercorso, far riferimento per stimare il valore della tariffa professionale per la redazione del Piano regionale delle Attività di Cava.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2227 del 20 dicembre 2011

D.lgs 30 maggio 2008, n. 117; Dgr 15.03.2010, n. 761. Proroga del termine di cui al punto 3) della Dgr 761/2010 relativo alla presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione.

[Geologia, cave e miglioramenti fondiari]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento dispone la proroga del termine per la presentazione dei piani di gestione dei rifiuti di estrazione per le cave e i cantieri minerari.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di prorogare al 30.4.2012 il termine di cui al punto 3) della Dgr 15.03.2011 n. 761, relativo alla presentazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione da parte delle ditte titolari di attività estrattive in atto riguardanti la coltivazione di cave o la concessione di miniere di minerali solidi;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare la Direzione Geologia e Georisorse all'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2228 del 20 dicembre 2011

Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Ex Bacchiglione Brenta) - Nuovo collettore "Carpenedo - Sabbioni" nel territorio dei Comuni di Albignasego e Maserà di Padova - Comuni di localizzazione: Albignasego e Maserà di Padova (PD) - Comune interessato: Casalserugo (PD) - Procedura di V.I.A e approvazione/autorizzazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr 10/99. Rilascio del giudizio favorevole di compatibilità ambientale ai sensi della Lr 10/99.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

La Dgr in oggetto rilascia il solo giudizio favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni, ai sensi della Lr n. 10/1999, per il progetto del nuovo collettore "Carpenedo - Sabbioni", nel territorio dei Comuni di Albignasego e Maserà di Padova, rinviando al contempo l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottenimento del finanziamento della spesa per la realizzazione dell'opera.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

In data 13/10/2008 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Ex Bacchiglione Brenta) domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale ed approvazione/autorizzazione ai sensi dell'art. 11 e dell'art. 23 della Lr n. 10/99, acquisita con prot. n. 526845/45/07.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa V.I.A. della Regione Veneto, il progetto preliminare e il relativo studio di impatto ambientale.

Con nota n.° prot. 660446/45.07 del 11/12/2008 gli uffici dell'Unità Complessa V.I.A. hanno richiesto documentazione integrativa.

Il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha provveduto a trasmettere le richieste integrazioni in data 19/02/2009 con nota accettata al protocollo dell'Unità Complessa V.I.A. con n.°105740/45.07 il 25/02/2009.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A. l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, rispettivamente in data 27/05/2009 e 03/05/2009 sui quotidiani "Il Gazzettino" e "Il Corriere del Veneto, l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del SIA con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Padova, il Comune di Casalserugo (PD). Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A., in data 09/06/2009 presso la sala polivalente in "Corte da Zara" a Maserà di Padova.

Entro i termini da parte della Provincia di Padova, con nota pervenuta in data 13/07/2009 ed accettata con protocollo n.° 356145/45.07, sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

Per quanto attiene le caratteristiche progettuali, l'intervento consiste nella ricalibratura dello scolo Carpanedo - Sabbioni all'interno del bacino Mediano, in modo da collegare i bacini idrografici a nord dell'autostrada A13 e lo scolo Mediano stesso.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo canale da via Silvio Pellico in Comune di Albignasego fino allo Scolo Mediano a monte dell'abitato di Bertipaglia in prossimità dell'impianto di depurazione. Il canale ha uno sviluppo complessivo di 4800 m ed è previsto venga sagomato a sezione trapezia nelle tratte a cielo aperto, ed a sezione trapezia con cunetta di 1.5 m, scarpa 3 su 2 e profondità dal piano campagna inferiore a 3 m.

In data 23/10/2009 il gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento.

Con riferimento alla verifica della relazione di conformità urbanistica, il proponente ha trasmesso il parere favorevole al progetto espresso dal Settore Lavori Pubblici e Conservazione del Patrimonio del Comune di Casalserugo (PD), in data 06/08/2009 con nota 440106/57.09, acquisita in data 18/08/2009 con n.° prot. 440106/45.07.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 13/08/2010, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso un parere favorevole con prescrizione, formulato il 03/08/2009 dal comitato incaricato con D.G.R. n. 447/2010, acquisito al prot. n. 441512/45.07 del 13/08/2009, relativo alla dichiarazione resa dal Proponente ed esprimente la non assoggettabilità alla suddetta procedura.

In data 10/03/2010 è stato effettuato da parte del gruppo istruttorio della Commissione Regionale V.I.A., incaricato dell'esame del progetto, un incontro tecnico finalizzato ad un approfondimento istruttorio.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con parere n. 297 del 14/07/2010, la Commissione Regionale VIA, ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale al progetto in oggetto, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A del presente provvedimento.

Nella seduta del 14/07/2010, la medesima Commissione Regionale V.I.A., integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99, tenuto conto della mancanza di copertura finanziaria per l'intero importo dell'intervento, ha riscontrato l'impossibilità di procedere con la votazione ed ha deciso di rinviare l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento all'ottenimento del finanziamento per l'intera somma necessaria.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Vista la Legge Regionale n. 10 del 26.03.1999 e succ. mod. e integr.;

Visto il parere della Commissione Regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 297, espresso nella seduta del 14/07/2010;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 297 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 14/07/2010, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto del "Nuovo collettore "Carpenedo - Sabbioni" nel territorio dei Comuni di Albignasego e Maserà di Padova", presentato dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Ex Bacchiglione Brenta);
2. di esprimere, ai sensi della Lr n. 10/99, giudizio favorevole di compatibilità ambientale per l'intervento in oggetto, con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere;
3. di rinviare, ad un successivo provvedimento l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, subordinatamente all'ottenimento della copertura finanziaria per l'intero importo di progetto;
4. di comunicare il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Bacchiglione (Ex Bacchiglione Brenta) con sede in Padova, Via Vescovado 11, alla Provincia di Padova, al Comune di Albignasego, al Comune di Casalserugo, al Comune di Maserà di Padova, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'ARPAV, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo, alla Direzione Regionale Urbanistica;
5. di stabilire che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010;
6. di incaricare la Direzione Regionale Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2229 del 20 dicembre 2011

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. Modifica dei criteri individuati con DgrV n. 2528 del 14.07.1999. D.lgs 03.04.2006 e s.m.i., n. 152, Parte II come modificata dal D.lgs 31.08.2010, n. 128; Parte IV come modificata dal D.lgs 10.12.2010, n. 205; D.lgs 13.01.2003, n. 36.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio. La presente deliberazione modifica la precedente n. 2528 del 14.07.1999, in quanto è necessario aggiornare gli importi e le condizioni della prestazione delle polizze ai sensi delle nuove normative.

L'Assessore Maurizio Conte, riferisce quanto segue.

La Lr 21.01.2000, n. 3, all'art. 26, comma 9, stabilisce che la Giunta regionale emani i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie "che l'interessato è tenuto a fornire per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto"; lo stesso articolo di Legge stabilisce, inoltre, che le garanzie finanziarie in questione possono essere prestate in varie forme, e cioè: depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.

In realtà già con Dgr n. 2528 del 14 luglio 1999 era stata approvata la disciplina in materia di garanzie finanziaria da prestare, da parte dei soggetti titolari dell'autorizzazione all'esercizio, per le attività di smaltimento e di recupero di rifiuti di cui all'ex D.lgs n. 22/97, anticipando, di fatto, le previsioni della Lr 21.01.2000, n. 3.

Successivamente sono stati emanati numerosi nuovi provvedimenti in tema ambientale, in particolare, le nuove norme che disciplinano il settore della gestione dei rifiuti, con specifico riferimento all'obbligo della prestazione delle garanzie finanziarie di cui si parla, sono: il D.lgs 13.01.2003, n. 36, Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, e il D.lgs 03.04.2006, n. 152, specificatamente la Parte IV, così come modificata dal D.lgs 29.01.2008, n. 4, il D.lgs 29.06.2010, n. 128, che modifica le Parti II e III del D.lgs n. 152/2006 e dal D.lgs 10.12.2010, n. 205, Recepimento della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti che abroga alcune Direttive, che modifica parte della Parte IV del D.lgs n. 152/2006.

Le due norme citate disciplinano la prestazione delle garanzie finanziarie nel modo che segue.

L'art. 14 del D.lgs n. 36/2003 prevede per le discariche:

- una garanzia per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, che assicuri l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e sia prestata per una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione della stessa. In caso di autorizzazione per lotti della discarica la garanzia può essere prestata per lotti;

- una garanzia per la gestione successiva alla chiusura della discarica commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa. In caso di autorizzazione della discarica per lotti la garanzia per la post-chiusura può essere prestata per lotti.

L'art. 208, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., comma 11, lett. g), stabilisce che per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, autorizzati ai sensi del medesimo articolo, le garanzie finanziarie richieste, devono essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto.

Pertanto, alla luce del tempo intercorso dall'emanazione della Dgr n. 2528 del 14.07.1999 nonché dell'evoluzione normativa, si rende ora necessario procedere ad una rivisitazione dei criteri individuati con la succitata Delibera.

Tale esigenza risulta inoltre amplificata dall'evidenza che, in più occasioni, le società prestatrici della garanzia finanziaria, al momento della richiesta di escussione dell'importo che l'Ente garantito ha avuto necessità di intraprendere, sono risultate fallite o in condizioni di grave dissesto economico tali da non poter far fronte all'impegno finanziario contrattualmente garantito per l'attività autorizzata; conseguentemente risulta opportuno determinare alcuni criteri minimali per l'individuazione delle società idonee al rilascio delle succitate garanzie finanziarie, al fine di avere la certezza che le medesime siano escutibili a prima richiesta dell'ente beneficiario.

Si propone, pertanto, di procedere alla revisione complessiva della Dgr 2528/1999, per le motivazioni sopra riportate, mediante il recepimento dell'Allegato A al presente provvedimento recante "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti".

Tale Allegato contiene, in particolare, indicazioni relative ai seguenti aspetti:

- definizione dell'entità delle garanzie finanziarie applicate alle discariche di rifiuti, nonché agli impianti di gestione rifiuti sia in procedura ordinaria che semplificata;
- modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie;
- casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie come sopra individuate;
- disposizioni di carattere generale;
- norme transitorie.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto l'art. 208, comma 11, lett. g) del D.lgs 03.04.2006, n. 152, così come modificato dal D.lgs 29.01.2008, n. 4 e 3.12.2010, n. 205;

Visto il Titolo III-Bis,della Parte II, del D.lgs n. 152/2006, introdotto dal D.lgs 29.06.2010, n. 128;

Visti gli artt. 10 e 14 del D.lgs 13.01.2003, n. 36;

Visto l'art. 10, del Dm 28.04.1998, n. 406;

Viste la Lr 21.01.2000, n. 3 e la Lr 16.8.2007, n. 26;

Vista la Dgr 14.07.1999, n. 2528;

delibera

1. Di approvare il presente provvedimento inteso a disciplinare la materia delle garanzie finanziarie da prestare al fine di esercitare le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti disciplinate dal D.lgs n. 152/2006 s.m.i. e dal D.lgs n. 36/2003, secondo i criteri specificati nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante;

2. di stabilire che:

- gli impianti, in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente dispositivo, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati in Allegato A, devono provvedere alla loro sostituzione entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni;
- i soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione;
- gli impianti che esercitano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs n. 152/2006 s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o - qualora il termine sia inferiore - in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i;

3. di disporre che il presente provvedimento sostituisce integralmente la Dgr n. 2528 del 14 luglio 1999 e pertanto la sua efficacia decade dalla data di pubblicazione sul Bur del presente provvedimento;

4. di prender atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale.

5. di trasmettere copia integrale della presente Dgr al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per un eventuale pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province del Veneto e all'Arpav - Direzione Generale;

6. avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

(segue allegato)

Allegato A

Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti

A) garanzie da prestare per le discariche e gli impianti di smaltimento/recupero di rifiuti

1) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi prioritariamente destinate allo smaltimento dei rifiuti urbani.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 mc di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione dell'impianto per lotti di volume inferiore/i a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Provincia (ovvero la Regione per le discariche definite "tattiche"), stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

1.2) Accantonamento, con versamenti trimestrali da effettuarsi nei primi 15 giorni del trimestre successivo, in un conto corrente bancario fruttifero vincolato a favore della Provincia, di una somma pari all'introito ottenuto dalla tariffa di conferimento[1] nel trimestre di riferimento relativamente alle voci individuate nell'allegato 2, punto 6, Piano finanziario, al D.lgs13.01.2003, n. 36, contenuti nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente).

In sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, il piano finanziario dovrà essere aggiornato ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2, punto 6, al D.lgs n. 36/2003.

La quota prevista per l'accantonamento subirà le variazioni annuali direttamente proporzionali all'aggiornamento ISTAT.

Gli interessi maturati andranno ad incrementare l'importo accantonato a titolo di garanzia.

L'entità dell'accantonamento deve garantire la gestione post-operativa per almeno 30 anni sulla base dello specifico piano di gestione post-operativa.

La restituzione delle somme accantonate potrà avvenire gradualmente - sulla base di stati di avanzamento dei lavori sottoscritti dal Direttore Lavori - per le voci relative a:

a) Ricomposizione finale della discarica;
b) Gestione post-operativa.

Relativamente alla lettera a) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente alla lettera b) una quota non inferiore al 10% della somma accantonata sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

Per le nuove discariche e per i nuovi lotti di discariche, le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di cui al precedente punto 1.2 hanno validità a decorrere dalla data della pubblicazione sul Bur del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante.

Relativamente alle discariche già in esercizio alla data della pubblicazione sul Bur del provvedimento di cui il presente allegato costituisce parte integrante, i soggetti gestori interessati possono aderire alle modalità di cui al succitato punto 1.2; in alternativa dovranno provvedere alla presentazione delle garanzie finanziarie previste ai successivi punti 2.2.1 e 2.2.2.

2) Discariche per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani) e per rifiuti pericolosi.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato ogni 200.000 mc di volume utile, determinato sulla scorta dell'allegata Tabella 1, riportata in calce.

In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la polizza assicurativa può essere fornita per ogni lotto in gestione.

In caso di gestione dell'impianto per lotti di volume inferiore a quanto sopra indicato, a seguito di specifica istanza del soggetto titolare dell'autorizzazione all'esercizio ed in funzione di uno specifico piano di coltivazione della discarica, la Regione, sentita la Provincia, stabilisce l'entità della polizza in maniera proporzionale a quanto previsto al presente punto.

1 Approvata ai sensi dell'art. 36 della L.R. 3/2000 e s.m.i

2.2) Polizze fidejussorie:

2.2.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

2.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa. In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

L'entità delle succitate garanzie va desunta sulla base del Piano Finanziario di cui alla lettera m), c.1, art. 8 ed al punto 6, all. 2 al D.lgs 36/03 contenuto nel progetto di discarica approvato ovvero nel Piano di Adeguamento (presentato ai sensi dell'art. 17 del D.lgs n. 36/2003, ed approvato dall'Autorità competente); il piano finanziario dovrà essere aggiornato in sede di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, ai sensi di quanto previsto dall'allegato 2, punto 6, al D.lgs n. 36/2003.

Relativamente al punto 2.2.1. la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

Relativamente al punto 2.2.2 la garanzia sarà trattenuta - successivamente alla scadenza del periodo di post-chiusura e salvo che non sia possibile dimostrare entro tale scadenza che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente - fino alla conclusione di un periodo di monitoraggio atto a dimostrare, ai sensi dell'articolo 13 comma 2 del D.lgs n. 36/2003, che non sussistono più rischi per la salute e per l'ambiente. Tale periodo di monitoraggio, con durata e modalità concordate preventivamente con la provincia, dev'essere condotto dal soggetto autorizzato ovvero dal soggetto gestore, qualora diverso dal soggetto autorizzato, ma da quest'ultimo sottoscritto.

Gli esiti favorevoli di tale monitoraggio, qualora confermati dalla Provincia competente per territorio con l'avvalimento di ARPAV, permetterà alla stessa di dichiarare cessata la gestione post-operativa e pertanto anche la restituzione di quanto ancora accantonato e giacente nel fondo. Tale somma non potrà comunque essere svincolata prima della scadenza del periodo di post-chiusura.

3) Discariche per rifiuti inerti

L'argomento è già stato oggetto di trattazione con la Dgr 14/2005, di cui si riporta in nota[2] il relativo testo e che rimane confermato.

Per le garanzie finanziarie delle discariche di rifiuti inerti, adeguate ai sensi del D.lgs n. 36/2003, vanno prestate le seguenti garanzie.

3.1) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per l'attivazione e la gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura; in caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

3.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia dei costi per la gestione post-operativa ove ritenuta necessaria dalla provincia, nel rispetto dei criteri riportati in nota (2). In caso di discariche in cui il piano di coltivazione approvato preveda la possibilità di gestire l'impianto per lotti (anche sovrapposti) fisicamente individuabili, e con durata almeno annuale, la garanzia può essere prestata per ogni lotto in gestione.

Relativamente al punto 3.1. la garanzia sarà trattenuta, come previsto dall'art. 14, comma 3, lettera a), del D.lgs n. 36/2003, per almeno due anni dalla data della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 3, del D.lgs n. 36/2003 (data di passaggio in gestione post-operativa mediante apposito provvedimento dell'Autorità competente).

4) Stoccaggi di rifiuti, come definiti dall'art.183, comma 1, lett. l), del D.lgs 03.04.2006, n. 152, come modificato dal D.lgs 29.01.2008, n. 4. (operazioni di cui ai punti D15, Allegato B, e R13, Allegato C).

---

2 "Il comma 1, lettera m), dell'art. 8 del D.lgs. n. 36/2003 dispone che "il piano finanziario preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'art. 14, i costi di chiusura, nonché quelli di gestione post - operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, ...". D'altra parte l'art. 14, comma 6, del succitato decreto prevede che "le Regioni possono prevedere, per gli impianti realizzati e gestiti secondo le modalità previste dal presente decreto, che la garanzia finanziaria di cui al comma 2 non si applichi alle discariche per rifiuti inerti".
Poiché le garanzie finanziarie per la gestione successiva alla chiusura della discarica hanno l'obiettivo di assicurare che le procedure di cui all'art. 13 siano eseguite e commisurate al costo complessivo della gestione post - operativa, sembra congruente che la durata temporale coperta dalle stesse sia pari alla durata fissata per la gestione post - chiusura.
Pertanto, sulla base di quanto sopra, la gestione post - chiusura,, sarà determinata dall'amministrazione competente in funzione di una serie di parametri, quali criticità ambientale, inserimento territoriale, tipologia dei rifiuti.
Restano comunque esonerate dalla presentazione delle garanzie relative alla gestione post - chiusura le discariche di rifiuti inerti ove è consentito lo smaltimento di rifiuti inerti elencati nella tabella 3 dell'art. 2 del D.M. del 13.03.2003, ovvero quei rifiuti che possono essere ammessi in discarica senza preventiva caratterizzazione in quanto considerati già conformi ai criteri di cui all'art. 2 lettera e) del decreto succitato"

4.1) Stoccaggi provvisori di rifiuti prodotti da terzi
Vanno prestate le seguenti garanzie.

4.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00.

4.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:
- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti Uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

Nel caso di attività di messa in riserva (R13), sottoposte alle procedure semplificate previste e regolate dal Dm 05.02.1998, così come modificato dal Dm 06.04.2006, n. 186 e dall'art. 184 ter, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i., finalizzate sia al mero stoccaggio dei rifiuti che funzionali alle attività di recupero, le garanzie dovranno necessariamente essere prestate, con riferimento alla capacità massima di stoccaggio dell'impianto, a favore della Provincia competente per territorio entro lo scadere del termine di 90 gg. previsto dall'art. 216, del D.lgs n. 152/2006; tale condizione, se non rispettata, non consente l'avvio dell'attività.

4.2) Stoccaggi provvisori di rifiuti propri, soggetti ad autorizzazione
Vanno prestate le seguenti garanzie.

4.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 1.500.000,00.

4.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:
- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale sgombero del deposito dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

4.3) Aree attrezzate al ricevimento di rifiuti urbani autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 29 della Lr 3/2000 e i centri di raccolta autorizzati ai sensi del Dm 8 aprile 2008 e s.m.i.

Va prestata la seguente garanzia.

4.3.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 100.000,00.

5) Impianti presso i quali vengono svolte operazioni di smaltimento, individuate dall'allegato B, alla Parte IV, del D.lgs 03.04.2006, n. 152, diversi dalla discarica e dal solo stoccaggio provvisorio previsto al medesimo All. B, punto D15 (deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14).

5.1) Impianti di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi
Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti, per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Nel caso di impianti dotati di sezione di equalizzazione, il quantitativo va calcolato in relazione allo stoccaggio autorizzato a monte della medesima.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:
- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

5.2) Impianti di smaltimento di rifiuti propri
Vanno prestate le seguenti garanzie.

5.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 2.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche degli stoccaggi funzionali a servizio degli impianti.

5.2.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6) Attività di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208 del D.lgs n. 152/2006 e attività di recupero ai sensi degli artt. 214-216 del D.lgs n. 152/2006.

Vanno prestate le seguenti garanzie.

6.1) Attività di recupero di rifiuti prodotti da terzi.

6.1.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 3.000.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

6.1.2) Polizza fidejussoria, bancaria od assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, dovute per gli stoccaggi a servizio degli impianti ed a garanzia della copertura dei costi necessari a sostenere gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti e alle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli obblighi di legge.

L'ammontare della polizza fideiussoria è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento o recupero dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, e il quantitativo massimo stoccabile presso l'impianto.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi;
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi.

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

6.2) Attività di recupero di rifiuti propri effettuati nel luogo in cui vengono prodotti.

Va prestata la seguente garanzia.

6.2.1) Polizza assicurativa della responsabilità civile inquinamento con massimale assicurato pari a € 500.000,00; tale polizza assicurativa è da intendersi a copertura anche dello stoccaggio dei rifiuti da recuperare (ed effettivamente recuperabili) nell'impianto.

7) Impianti di smaltimento o recupero rifiuti realizzati per l'esecuzione di bonifiche ai sensi della Parte IV, Titolo V, del D.lgs 03.04.2006, n. 152

Per gli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti realizzati nell'ambito di un'attività di bonifica autorizzata ai sensi e per gli effetti dell'art. 242, del D.lgs n. 152/2006, vanno prestate le garanzie finanziarie (polizza assicurativa e fidejussoria bancaria od assicurativa prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella successiva lettera B) in relazione alle specifiche attività svolte ed autorizzate nell'ambito della bonifica, di cui alla medesima Parte IV, Titolo V, e relativi Allegati del TUA, alle tipologie impiantistiche di cui ai precedenti punti.

Sono da intendersi aggiuntive di quelle previste dall'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

B) Prestazione delle garanzie finanziarie tramite fideiussione previste nel presente provvedimento

La prestazione delle garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento deve sempre rispettare le condizioni appresso specificate, e va effettuata in uno dei modi previsti dall'art. 1, della legge 10 giugno 1982, n. 348, come modificato dal D.lgs 17 marzo 1995, n. 175, art. 128; in particolare:

- mediante fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di credito;
- mediante polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del "ramo cauzioni", ai sensi del Testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con Dpr 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, che abbia effettivamente esercitato negli ultimi cinque anni il "ramo cauzioni" o il "ramo crediti".

Sono esclusi altri soggetti, diversi da quelli di cui ai punti sopra riportati, ivi compresi gli intermediari finanziari e le società di intermediazione finanziaria.

In ogni caso, sono ammesse alla presentazione di polizze fideiussorie assicurative le Società di assicurazione autorizzate a costituire cauzioni a garanzia verso lo Stato ed altri Enti pubblici ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Fatto salvo quanto già previsto per le discariche, le polizze fideiussorie prestate per gli impianti devono coprire complessivamente l'intera durata dell'autorizzazione con l'aggiunta di un periodo di 6 mesi.

Le singole polizze potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione (per un periodo comunque non inferiore a 3 anni), fatto salvo che il loro rinnovo deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le polizze fideiussorie dovranno prevedere che lo svincolo avvenga su esplicita richiesta dell'Ente garantito.

L'ammontare delle somme da garantire in entrambe le forme di garanzia finanziaria in parola deve essere sottoposto alla rivalutazione automatica annuale pari all'indice Istat del costo della vita. Va da sé che ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione deve corrispondere un'esplicita integrazione alla polizza già prestata.

L'importo delle garanzie finanziarie, bancarie od assicurative, deve essere escusso presso il fideiussore, dall'Ente garantito a favore del quale le stesse sono state prestate, mediante notifica del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse.

Le garanzie finanziarie possono essere riscosse dall'Ente garantito (creditore-beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regola-

menti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente, e a più riprese, a titolo esemplificativo: allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto e, nel caso di discariche, all'ultimazione e ricomposizione finale dell'impianto e alla corretta gestione delle operazioni di post-chiusura.

Il pagamento dell'importo garantito dovrà essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà avvalersi del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata (debitore principale).

I soggetti gestori degli impianti di smaltimento e/o recupero, autorizzati ai sensi dell'art. 208, 214 e 216, del D.lgs n. 152/2006, e s.m.i., devono essere in possesso dei requisiti previsti per i soggetti iscritti all'Albo Gestori Ambientali, come previsto dall'art. 10 del Dm 406/1998.

I progetti di nuovi impianti o di varianti agli impianti esistenti di gestione rifiuti, devono presentare all'Autorità competente la documentazione prevista dalla Dgr 2966/2006.

C) Casi di riduzione/incremento delle garanzie finanziarie

In generale, costituiscono presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione da parte delle aziende interessate a sistemi di gestione ambientale nonché l'adozione di particolari sistemi di gestione e di controllo che contribuiscono a ridurre la probabilità che si verifichino eventi negativi da inquinamento dovuto alla gestione di rifiuti.

In particolare, le garanzie finanziarie sono ridotte del 50% per le imprese registrate ai sensi del regolamento Ce n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (registrazione EMAS), e del 40% nel caso di imprese certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 14.001.

Nel caso di imprese che non possiedono i titoli di cui sopra le Province, a seguito di istanza e sulla base di precise motivazioni proposte dai soggetti interessati, possono prevedere la riduzione delle garanzie finanziarie, di cui al presente provvedimento, per le attività rientranti al punto 7.

Le Province, inoltre, applicano una riduzione del 10% dell'importo delle garanzie finanziarie, di cui al presente provvedimento, per gli impianti di recupero dei rifiuti inerti, limitatamente a quelli individuati dal Dm 27 settembre 2010 come rifiuti smaltibili in discariche per rifiuti inerti senza necessità di caratterizzazione.

Tale riduzione può essere ulteriormente ridotta dalle Province fino al massimo del 20%, su specifica richiesta dei soggetti interessati, sulla base di valutazioni dei seguenti criteri:

- provenienza, natura fisica, quantitativi di rifiuti trattati o depositati, ed effettiva pericolosità dei rifiuti;
- ubicazione impianto rispetto all'effettiva vulnerabilità degli acquiferi;
- tipologia e potenzialità dell'impianto, in particolare anche nel caso in cui lo stesso sia connesso o funzionale ad una discarica e risieda nella stessa area di pertinenza.

Per gli impianti la cui autorizzazione costituisce variante dello strumento urbanistico comunale, al fine di garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti, le Province possono prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino.

D) Disposizioni di carattere generale

1) Le garanzie finanziarie previste dal presente provvedimento devono essere presentate alla Provincia competente per territorio e devono essere accese a favore della medesima amministrazione provinciale, prima dell'inizio dell'attività di smaltimento o di recupero.

Tale indicazione, peraltro in sintonia con quanto stabilito dalla Lr n. 26/2007, art. 1, in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), relativamente alla specifica competenza in materia di controllo preventivo, deve intendersi estesa anche alle tipologie impiantistiche di cui alla Categoria 5, All. VIII alla Parte II del D.lgs n. 152/2006 s.m.i.

Non sono assoggettati alla prestazione delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano acque reflue domestiche, anche trasportate a mezzo di autobotte, nonché gli impianti di depurazione che trattino i reflui di cui al D.lgs n. 152/2006, art. 110, comma 3, lettere a), b) e c).

Sono invece assoggettati al pagamento delle garanzie finanziarie previste dalla presente deliberazione gli impianti di depurazione pubblici che trattano i rifiuti previsti al comma 2 dell'art. 110 del D.lgs n. 152/2006; in tal caso l'ammontare della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, prestata alle condizioni e secondo le modalità stabilite nella precedente lettera B), a favore della Provincia competente per territorio, è determinato dal prodotto del costo unitario di smaltimento dei rifiuti per i quali è concessa l'autorizzazione, per il quantitativo calcolato dalla Provincia stessa sulla base della capacità di stoccaggio dell'impianto ovvero della potenzialità giornaliera di trattamento ovvero, in carenza di quanto sopra, in funzione di altri parametri individuati dalla Provincia e rappresentativi del quantitativo di rifiuti trattati.

Con riferimento alle voci sopra riportate, si assumono quali costi unitari i seguenti valori:

- € 0,5/kg per i rifiuti pericolosi
- € 0,2/kg per i rifiuti non pericolosi

La polizza fideiussoria è svincolata entro 60 giorni dall'accertamento, effettuato a cura dei competenti uffici dell'ente garantito, del totale smantellamento dell'impianto dismesso nonché della eventuale avvenuta bonifica dell'area.

2) La copertura inerente le polizze assicurative responsabilità civile inquinamento deve essere garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione, salvo che per le discariche, per le quali la copertura assicurativa deve essere protratta per ulteriori cinque anni successivi alla dichiarazione di avvenuta chiusura della discarica stessa.

3) Le polizze relative alle garanzie finanziarie devono essere rinnovate almeno 6 mesi prima della scadenza delle polizze stesse, dandone comunicazione alla Provincia competente.

Tabella 1

Massimale di polizza assicurativa responsabilità civile inquinamento, da prestare per l'attivazione di discariche in funzione della tipologia dei rifiuti e dell'ubicazione, per ogni 200.000 mc.

	RNP - RU €	RNP €	RP €
Sito ubicato in zona di ricarica della falda	2.200.000,00	2.800.000,00	3.400.000,00
Sito non ubicato in zona di ricarica della falda	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

RNP - RU = Discarica per non pericolosi dedicata in particolare ai rifiuti solidi urbani.

RNP = Discarica per rifiuti non pericolosi (non destinate allo smaltimento di rifiuti urbani).

RP = Discarica per rifiuti pericolosi.

E) Norma transitoria

Gli impianti, in esercizio alla data dell'entrata in vigore del presente dispositivo, che hanno prestato le garanzie finanziarie avvalendosi di soggetti diversi da quelli individuati nella precedente lettera B), devono provvedere alla loro sostituzione **entro 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bur** delle presenti disposizioni.

I soggetti autorizzati alla gestione delle discariche e degli impianti individuati nelle presenti disposizioni ed in esercizio alla data della sua entrata in vigore, devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica del provvedimento di autorizzazione.

Gli impianti che esercitano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli articoli 214 e 216 del D.lgs n. 152/2006 s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul Bur delle presenti disposizioni o - qualora il termine sia inferiore - in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, del D.lgs n. 152/2006 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2230 del 20 dicembre 2011

INTEGRA Srl (ex ECOVENETA Spa) - Progetto definitivo aggiornamento tecnologico delle linee di trattamento fanghi, trattamento emissioni: biofiltrazione, raccolta acqua meteorica di prima pioggia - Comune di localizzazione: Vicenza (VI) - Procedura di V.I.A e approvazione ai sensi del D.lgs 4/08 e dell'art. 23 della Lr 10/99 (DgrV n. 308/2009 e n. 327/2009) e procedura di A.I.A. ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime giudizio di compatibilità ambientale, rilascia l'autorizzazione integrata ambientale e approva il progetto di aggiornamento tecnologico dell'impianto di trattamento di rifiuti liquidi e fanghi con aumento della quantità di rifiuti trattabili dalle attuali 30.000 t/anno a 45.000 t/anno di progetto.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con nota prot. n. 360168/45.07 del 2/07/2009, rettificata con nota prot. n. 482888/45.07 del 3/09/2009, è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dalla Ditta ECOVENETA Spa, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale e contestuale approvazione del progetto ai sensi del D.lgs 4/08 e dell'art. 23 della Lr 10/99 (DgrV n. 308/2009 e DgrV n. 327/2009) e rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.lgs n. 59/05.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo, il relativo studio di impatto ambientale e la documentazione relativa alla procedura di AIA.

In data 08/02/2010 la Ditta ECOVENETA Spa ha comunicato, con nota ricevuta con prot. n. 93403 del 18/02/2010, che con atto notarile (Rep.199.588 e Racc. 36.540 del 25/11/2009) il complesso aziendale di ECOVENETA Spa è stato conferito nella società MALTAURO SERVICE Srl la quale, con medesimo atto, ha cambiato denominazione in INTEGRA Srl Successivamente INTEGRA Srl ha comunicato, con nota prot. n. 351411/45.06 del 24/06/2010, "di assumere a proprio carico ogni onere che le deriverebbe dall'attuazione del progetto in oggetto".

Verificata da parte dell'Unità Complessa VIA la completezza della documentazione presentata, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 14/04/2010 sul quotidiano "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto, del SIA, del relativo riassunto non tecnico e della documentazione di AIA presso la Regione del Veneto, la Provincia di Vicenza e il Comune di Vicenza. Lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del SIA in data 19/04/2010 presso la sala dell'ex Consiglio di Circoscrizione n. 7 a Vicenza in accordo con il Comune di Vicenza.

In data 27/01/2010 gli Uffici dell'U.C. VIA hanno trasmesso, con nota prot. n. 47992/45/07, copia della relazione di incidenza ambientale alla Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi al fine di acquisire un parere in merito.

La Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi, con nota prot. n. 252053 del 5/05/2010 ha trasmesso la relazione istruttoria tecnica n. 22/2010 nella quale si esprime parere favorevole al progetto in oggetto subordinatamente al rispetto di prescrizioni.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 8/09/2010 ha disposto, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.lgs 4/2008, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

L'U.C. VIA, con nota prot. n. 593327/45.07 del 12/11/2010, ha comunicato al proponente che, ai sensi e per gli effetti della Lr 27/1997, la Commissione regionale VIA era decaduta in data 22/09/2010 e che, pertanto, l'istruttoria risultava sospesa sino alla nomina della nuova Commissione, avvenuta successivamente con Dgr n. 274 del 15/03/2011.

In data 11/05/2011, il gruppo istruttorio al quale è stato affidato l'esame del progetto ha effettuato un sopralluogo tecnico presso l'impianto.

In data 26.05.2011 si è svolta, presso gli uffici della Regione Veneto, una riunione tecnica del gruppo istruttore e degli uffici

regionali competenti con il proponente, il Comune di Vicenza, il dipartimento provinciale Arpav di Vicenza e Acque Vicentine SpA per un approfondimento istruttorio.

Il proponente ha inoltre trasmesso documentazione aggiuntiva:

- in data 15/06/2011, prot. n. 287062;
- in data 18/07/2011, prot. n. 344356.

Fuori termine sono pervenuti i parere e le osservazioni, di cui all'art. 24 del D.lgs 4/2008, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento, formulati dai seguenti soggetti:

- Comune di Vicenza (prot. n. 376344 del 3/08/2011 e prot. n. 376361 del 3/08/2011);
- Acque Vicentine Spa (prot. n. 292498 del 17/06/2011).

Ai fini dell'approvazione del progetto e dell'autorizzazione alla realizzazione dell'intervento, la Commissione regionale VIA, è stata appositamente integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99 e succ. mod. ed integr.

Conclusa l'istruttoria tecnica con parere n. 322 del 3/08/2011, Allegato A del presente provvedimento, la Commissione regionale VIA, all'unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale sul progetto in esame, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni.

La medesima Commissione regionale VIA, integrata ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale precedentemente reso, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 322 del 3/08/2011, Allegato A del presente provvedimento.

La Commissione regionale VIA, nella seduta del 3 agosto 2011, integrata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99 e della Circolare del 31 ottobre 2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28 novembre 2008, tenuto conto del parere favorevole di compatibilità ambientale e contestuale approvazione del progetto (parere n. 322 del 3/08/2011), ha espresso altresì, ad unanimità dei presenti, parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel medesimo parere (n. 322 del 3/08/2011, Allegato A del presente provvedimento) comprensiva delle seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

- autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs 152/2006;
- autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della Lr n. 3/2000;
- esercizio provvisorio dello scarico in fognatura gestita da Acque Vicentine S.p.a, ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs n. 152/2006 secondo i limiti di qualità già autorizzati con Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 69/2009;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo i limiti e le prescrizioni già autorizzate con Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 69/2009.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il D.lgs n. 152 del 3/04/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Lr n. 10 del 26/03/1999 e ss.mm.ii.;

Vista la DgrV. n. 3173/06;

Vista la DgrV n. 308 del 10.02.2009;

Vista la DgrV n. 327 del 17/02/2009;

Vista la Circolare del 31.10.2008, pubblicata nel BUR n. 98 del 28.11.2008;

Visto il parere n. 322 del 3/08/2011, Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 322 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 3/08/2011, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale e dell'approvazione del progetto definitivo di aggiornamento tecnologico delle linee di trattamento fanghi, trattamento emissioni: biofiltrazione, raccolta acqua meteorica di prima pioggia dell'impianto ubicato in Comune di Vicenza (VI) e presentato dalla Ditta INTEGRA Srl;

2. di esprimere, ai sensi del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., giudizio favorevole di compatibilità ambientale per il progetto in oggetto, secondo le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 322 del 3/08/2011, Allegato A al presente provvedimento;

3. di approvare, secondo quanto previsto dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dall'art. 23 della Lr 10/99 (DgrV n. 308/2009 e DgrV n. 327/2009), l'intervento in oggetto, fatta salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, con le prescrizioni e raccomandazioni di cui al parere n. 322 del 3/08/2011, Allegato A al presente provvedimento;

4. di rilasciare, ai sensi del D.lgs n. 152/2006 - Parte IIª - Titolo III-Bis (ex D.lgs n. 59/2005) e della Lr n. 26/2007, l'Autorizzazione Integrata Ambientale, con le prescrizioni di cui all'allegato parere (Allegato A), esclusivamente per:

- l'autorizzazione alla realizzazione delle modifiche impiantistiche proposte dal progetto ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs 152/2006;
- l'autorizzazione all'esercizio provvisorio finalizzato all'esecuzione del collaudo funzionale dell'impianto nel suo nuovo assetto impiantistico secondo quanto previsto dall'articolo 25 della Lr n. 3/2000;
- l'esercizio provvisorio dello scarico in fognatura gestita da Acque Vicentine S.pa, ai sensi della parte III, sezione II, Titolo III del D.lgs n. 152/2006 secondo i limiti di qualità già autorizzati con Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 69/2009;
- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi della parte V titolo I del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo i limiti e le prescrizioni già autorizzate con Decreto del Segretario regionale all'Ambiente e Territorio n. 69/2009;

5. di comunicare il presente provvedimento alla Ditta INTEGRA Srl, con sede legale in Viale dell'Industria, 42 - 36100 Vicenza (VI), al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Vicenza, al Servizio Rifiuti della Direzione regionale Tutela Ambiente, all'Unità Complessa Tutela Atmosfera, alla Direzione regionale Urbanistica e Paesaggio, al Servizio Pianificazione Ambientale dell'Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS VINCA NUV), ad Acque Vicentine S.p.A;

6. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;

7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

8. di incaricare la Direzione regionale Tutela Ambiente - UC VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2231 del 20 dicembre 2011

Sito C00422 "Cava della Rocca" in Comune di Monselice (PD). Esecuzione di indagini geofisiche integrative. Delibera a contrarre ai sensi dell'art. 11, c. 2 D.lgs n. 163/2006.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Analisi chimiche delle acque in corrispondenza dell'area in oggetto, di proprietà della Regione Veneto, hanno evidenziato la presenza di inquinanti oltre i limiti di legge. Con il presente provvedimento si autorizzano ulteriori indagini di approfondimento al fine di individuare la sorgente degli inquinanti.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. Di approvare l'iniziativa per affidare l'esecuzione di indagini geofisiche integrative presso il sito C00422 "Cava della Rocca" in Comune di Monselice di proprietà della Regione Veneto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, c. 11 ultimo periodo del Codice dei contratti pubblici.

2. Di determinare in € 5.000,00, oneri compresi, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 5090 "Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali nonchè di beni immobili di proprietà regionale" del bilancio regionale corrente esercizio.

3. Di dare atto che la spesa relativa al servizio per l'esecuzione di indagini geofisiche integrative prevista con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011.

4. Di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Tutela Ambiente dell'attuazione della procedura di affidamento di cui al punto 1, della firma del contratto e degli atti conseguenti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2232 del 20 dicembre 2011

Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ex Adige Bacchiglione) - Interventi in rete minore di bonifica ed aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale - Comune di localizzazione: Cavarzere, Cona (VE) - Comune interessati: Chioggia (VE) Anguillara, Agna (PD) - Procedura ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr 10/99 - Giudizio favorevole di compatibilità ambientale, approvazione ed autorizzazione paesaggistica.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento esprime giudizio favorevole di compatibilità ambientale ed approvazione ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr 10/99 al progetto. Viene altresì rilasciata l'autorizzazione in materia di tutela dei beni paesaggistici ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004 e ss.mm.ii.

L'Assessore Maurizio Conte, di concerto con l'Assessore Renato Chisso, riferisce quanto segue.

In data 16/09/2009 è stata presentata, per l'intervento in oggetto, dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ex Adige Bacchiglione) domanda di procedura di valutazione d'impatto ambientale e approvazione, ai sensi degli artt. 11 e 23 della Lr n. 10/1999, acquisita con prot. n. 25078/45.07.

L'intervento è finanziato a valere sui fondi resi disponibili dalla Legge Speciale per Venezia.

Contestualmente alla domanda è stato depositato, presso l'Unità Complessa VIA della Regione Veneto, il progetto definitivo e il relativo studio di impatto ambientale.

Espletata da parte dell'Unità Complessa V.I.A l'istruttoria preliminare, il proponente ha provveduto a pubblicare, in data 11/12/2009 rispettivamente sui quotidiani "Il Mattino di Padova" e "Il Gazzettino", l'annuncio di avvenuto deposito del progetto e del S.I.A. con il relativo riassunto non tecnico presso la Regione del Veneto, la Provincia di Venezia, la Provincia di Padova, i Comuni di Cavarzere (VE), Cona (VE), Chioggia (VE), Agna (PD) ed Anguillara (PD). In data 11/05/2009, lo stesso ha inoltre provveduto alla presentazione al pubblico dei contenuti del progetto e del S.I.A., presso il Comune di Cavarzere (VE), come da attestazioni acquisite con prot. n. 421553/45.07 del 10/08/2010 e con prot. n. 77220/45.07 del 10/08/2010.

Entro i termini non sono pervenute osservazioni e pareri, di cui agli artt. 16 e 17 della Lr 10/99, tesi a fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti dell'intervento.

In data 09/10/2009 il gruppo istruttorio della Commissione regionale VIA incaricato dell'esame del progetto, al fine dell'espletamento della procedura valutativa, ha effettuato un

sopralluogo nell'area in cui è previsto l'intervento, di cui alla nota prot. n. 546320/45.07 del 6/10/09.

Con riferimento alla verifica della relazione di valutazione d'incidenza ambientale, in data 24/06/09, la Direzione regionale Pianificazione Territoriale e Parchi ha trasmesso parere favorevole, formulato il 03/08/09 ed acquisito con prot. n. 441512/45.07 del 13/08/2009.

Con riferimento alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il Servizio Pianificazione Concertata 2 della Direzione Urbanistica ha trasmesso il proprio parere, con nota n.prot. 592871/57.09 in data 27/10/09 e successivamente acquisita al prot. n. 592871/45.07 del 30/10/09.

Il Proponente ha trasmesso documentazione aggiuntiva, con note acquisite con prot. n. 29063/45.07 del 19/01/09, con prot. n. 578085/45.07 del 20/10/09 e con prot. n. 584521/45.07 del 22/10/09.

Il Presidente della Commissione nella riunione del 30/09/2009 ha disposto, ai sensi dell'art. 18 comma 8 della L.R.10/99, la proroga di 60 giorni per l'espressione del parere sul progetto in esame.

Conclusa l'istruttoria tecnica, con Parere n. 303 del 4/08/2010, la Commissione regionale VIA ha espresso all'unanimità dei presenti parere favorevole di compatibilità ambientale ed approvazione, al progetto in oggetto con le prescrizioni e le raccomandazioni di cui al citato parere, Allegato A del presente provvedimento.

La medesima Commissione regionale VIA, integrata ai fini dell'approvazione del progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della Lr 10/99 e succ. mod. ed integr, nella seduta del 4/08/2010, facendo salva l'eventuale necessità di acquisire pareri, nullaosta, assensi di ulteriori enti e/o amministrazioni competenti, tenuto conto del parere favorevole al rilascio del giudizio di compatibilità ambientale reso, esaminati gli elaborati sotto il profilo tecnico ed economico, ha espresso altresì, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'approvazione del progetto, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e di una raccomandazione.

In particolare il rilascio del provvedimento di approvazione viene subordinato all'acquisizione del parere della competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

In conformità a quanto stabilito dal comma 7 dell'art. 146 del Dlgs n. 42 del 22.01.2004 " Codice dei beni culturali e del paesaggio ", in data 21/03/2011 con nota n. prot. 135616/E.410.01.1 gli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A hanno trasmesso il parere n. 303 della Commissione regionale V.I.A e relativi elaborati progettuali alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, richiedendo altresì alla stessa l'espressione del parere, prodromico al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Con comunicazione del 4/10/2011 la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno ha trasmesso agli Uffici dell'Unità Complessa V.I.A il nulla osta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato della istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione statale e regionale;

Visto il Dlgs n. 42 del 22.01.2004 e succ. mod. e integr.;

Vista la Legge regionale n. 10 del 26.03.1999 e succ. mod. e integr.;

Visto il parere della Commissione regionale Valutazione Impatto Ambientale n. 303, espresso nella seduta del 4/08/2010;

Visto il parere n. prot. 27087/34.10.02/1, espresso in data 04/10/2011 dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Treviso, Padova e Belluno;

delibera

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere n. 303 espresso dalla Commissione regionale VIA nella seduta del 4/08/2010, Allegato A del presente provvedimento di cui forma parte integrante, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale del progetto "Interventi in rete minore di bonifica ed aumento dei tempi di corrivazione e autodepurazione nei Bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale", presentato dal Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ex Adige Bacchiglione);
2. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 2 della Lr 10/99 e ss.mm.ii., sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni che dovranno essere acquisiti da altri Enti;
3. di rilasciare Autorizzazione in materia di tutela dei Beni Paesaggistici, ai sensi dell'art. 146 del Dlgs n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
4. di comunicare integralmente il presente provvedimento al Consorzio di Bonifica Adige Euganeo (Ex Adige Bacchiglione), con sede in Comune di Conselve (PD),Viale dell'Industria 3, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Venezia, ai Comuni di Agna e Anguillara Veneta (PD), ai Comuni di Cona, Cavarzere e Chioggia (VE), all'Area Tecnico-Scientifica della Direzione Generale dell'Arpav, al Dipartimento provinciale Arpav di Padova, al Dipartimento provinciale Arpav di Venezia, alla Direzione regionale Difesa del Suolo, all'Unità di Progetto Genio civile di Padova, all'Unità di Progetto Genio civile di Venezia, alla Direzione Progetto Venezia, alla Direzione regionale Urbanistica;
5. di stabilire che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare la Direzione Tutela Ambiente - Unità Complessa VIA dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2233 del 20 dicembre 2011

Progetto di monitoraggio relativo agli effetti conseguenti all'introduzione della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali. Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Impegno di spesa.

[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:

La deliberazione propone un'attività di monitoraggio condotta di concerto con Unioncamere del Veneto, nonché la costituzione di un gruppo di lavoro, al fine di analizzare gli effetti sulla rete distributiva conseguenti alla liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La tematica relativa agli orari di vendita delle attività commerciali costituisce da tempo oggetto di attenzione da parte del legislatore regionale, in ragione delle sue molteplici implicazioni nei diversi contesti sociali interessati dal settore del commercio.

Sotto il profilo normativo, la materia del commercio, ivi compresa la materia degli orari di vendita, come peraltro confermato dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (si vedano in tal senso le seguenti pronunce della Corte costituzionale: n. 150 del 21.4.2011, n. 288 del 8.10.2010 e n. 350 del 24.10.2008), è attribuita alla potestà legislativa primaria delle Regioni ai sensi della disposizione di cui all'articolo 117, comma 4 della Costituzione.

Ciò premesso, per quanto concerne il contesto normativo nel quale si inserisce l'odierna proposta occorre evidenziare che la disciplina regionale attualmente vigente in materia di orari di vendita degli esercizi commerciali, ivi compresa la disciplina delle aperture domenicali e festive, rinvia alle disposizioni stabilite dal Titolo IV del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come attuate dalla legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 con riferimento all'individuazione dei comuni turistici e delle città d'arte ai fini delle deroghe al regime degli orari di vendita di cui al citato Titolo IV.

Nel contempo occorre richiamare i recenti interventi normativi statali (in particolare il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 13 luglio 2011, n.111, il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148), volti ad assicurare una generale liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali.

La richiamata normativa statale, in particolare l'articolo 35, comma 7 del decreto legge n. 98 del 2011, prevede, altresì, che le Regioni e gli enti locali adeguino le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di orari di vendita entro il termine del 1 gennaio 2012.

Nell'ambito del suddetto contesto normativo la Giunta regionale, con deliberazione n. 19/Ddl del 4 ottobre 2011, ha approvato la presentazione di un disegno di legge regionale recante disposizioni urgenti in materia di orari di vendita delle attività commerciali, allo scopo di assicurare, da un lato, l'attuazione nel territorio veneto dei sopravvenuti principi normativi statali, tendenti a una sostanziale liberalizzazione della relativa disciplina e, nel contempo, un assetto normativo caratterizzato da misure atte a sostenere un maggior livello di tutela della concorrenza e del consumatore, nel rispetto delle prerogative legislative affidate alle regioni dalla Costituzione e in conformità agli indirizzi formulati dalla menzionata giurisprudenza costituzionale.

In particolare, tra le misure proposte figura la previsione di una fase sperimentale, avente durata di un anno dall'entrata in vigore della nuova legge, nella quale i Comuni possono individuare sino a venti giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva delle attività commerciali, alle quali si aggiungono le giornate domenicali e festive del mese di dicembre.

Secondo la proposta normativa, decorso il predetto termine, la Giunta regionale, sulla base dell'esito della sperimentazione, può disciplinare nuovamente la materia delle aperture domenicali e festive.

Da ultimo occorre evidenziare che in data 6 dicembre 2011 è intervenuto il decreto legge n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" il quale, nell'esercizio della potestà legislativa statale in materia di tutela della concorrenza ha, tra l'altro, introdotto ulteriori disposizioni che prevedono una generale liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali ubicati in tutti i Comuni.

L'odierna proposta si inserisce, pertanto, nel citato contesto normativo statale e regionale e consiste nella predisposizione di un progetto di monitoraggio degli effetti sul territorio connessi all'introduzione della cennata fase di liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali, analizzando tali effetti sotto il duplice profilo della tutela dei consumatori e della concorrenza.

Le risultanze della fase di monitoraggio sono finalizzate alla definizione di un dettagliato quadro conoscitivo del fenomeno, articolato nei diversi profili di seguito indicati, e costituiranno pertanto indefettibile presupposto ai fini delle eventuali scelte normative che l'amministrazione regionale opererà nella delicata materia di cui trattasi.

Per quanto concerne l'impostazione del progetto di monitoraggio di cui trattasi rileva, come obiettivo prioritario, lo svolgimento di una analisi degli effetti conseguenti all'introduzione di maggiori aperture domenicali e festive delle attività commerciali, distinta per tipologia di struttura di vendita (ossia esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita i cui limiti dimensionali sono definiti dall'articolo 7 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 recante " Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto"), nonché per ciascuno dei settori merceologici, come definiti dalla citata legge regionale.

In particolare, ai fini della predetta analisi, dovranno essere acquisite dagli operatori del settore le necessarie informazioni in ordine all'effettiva apertura del punto vendita in occasione delle giornate di apertura domenicale e festiva, nonché le informazioni relative all'incidenza delle suddette giornate di apertura sulle prospettive di servizio al cittadino-consumatore e, di conseguenza, di sviluppo del valore aziendale concernente l'attività commerciale.

Dovranno essere, altresì, acquisite le informazioni afferenti alle implicazioni organizzative delle aperture domenicali e festive, con particolare riferimento ai profili occupazionali.

Il progetto prevede, inoltre, l'analisi del grado di soddisfazione del cittadino-consumatore.

Per il conseguimento della predetta finalità appare necessario ed opportuno avvalersi della collaborazione dell'Unione

regionale delle Camere di Commercio del Veneto nel quadro dei rapporti attualmente disciplinati dall'accordo di programma stipulato in data 26 marzo 2010 ai sensi e per gli effetti di cui alla legge regionale 3 febbraio 1998, n.3, al fine di assicurare la massima efficacia dei rispettivi interventi a favore dello sviluppo competitivo del sistema economico veneto.

In particolare, l'articolo 3 del richiamato accordo di programma individua alcuni obiettivi di carattere programmatico, al perseguimento dei quali sono dirette le azioni derivanti dall'accordo medesimo.

Al riguardo, l'iniziativa di monitoraggio e analisi che si propone con il presente provvedimento rientra nell'ambito degli obiettivi richiamati all'articolo 3, lettere C) ("collaborazione nelle informazioni e relativi studi-analisi riguardanti lo sviluppo economico del territorio…"), I) ("collaborazione nelle attività di tutela e regolazione del mercato"), V) ("collaborazione nelle iniziative informative e formative a favore delle imprese;) e Z) ("individuazione di soluzioni atte a semplificare l'attività delle imprese, a modernizzare e rendere più efficiente la Pubblica Amministrazione").

Ai sensi, altresì, dell'articolo 6 del citato Accordo di programma, i predetti obiettivi programmatici di cui all'articolo 3 sono perseguiti mediante l'utilizzo dei rispettivi strumenti amministrativi e finanziari, nonché mediante la stipulazione di apposite convenzioni tra i due enti.

Al fine di assicurare condizioni di massima efficacia per la realizzazione dell'odierno progetto di monitoraggio che comporterà anche fasi di rilevazione in loco presso gli operatori del settore commercio e di analisi dei dati e delle informazioni rilevate, appare, altresì, opportuno prevedere il coinvolgimento delle associazioni di Categoria maggiormente rappresentative in ambito regionale, in virtù della loro consolidata presenza e conoscenza delle dinamiche di sviluppo del settore medesimo.

Nel contempo, in considerazione della cennata rilevanza che la tematica relativa agli orari di vendita delle attività commerciali riveste nei diversi contesti economici e sociali, non può prescindersi, nella realizzazione del progetto, dall'acquisizione del contributo offerto dalle parti sociali interessate dalle dinamiche di sviluppo del settore commercio.

A tale scopo appare pertanto necessario proporre la costituzione di un gruppo di lavoro deputato, da un lato, a sovraintendere allo svolgimento delle attività di monitoraggio e di analisi dei relativi esiti e, dall'altro, per quanto di competenza di ciascun soggetto coinvolto, a collaborare nelle fasi di realizzazione del progetto medesimo.

Altri elementi utili per le finalità del presente provvedimento, potranno essere considerati dal gruppo di lavoro nel corso della definizione e specificazione delle fasi operative del progetto di monitoraggio.

Si propone, conseguentemente, che il gruppo di lavoro di cui trattasi sia costituito dai soggetti di seguito indicati:

- Il Dirigente regionale della Direzione Commercio, o un suo delegato;
- un rappresentante designato da Unioncamere;
- un rappresentante designato dalla Confcommercio regionale;
- un rappresentante designato dalla Confesercenti regionale;
- un rappresentante designato dalla Federdistribuzione;
- un rappresentate designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, maggiormente rappresentative in ambito regionale.

Ciò premesso, l'Unione regionale delle Camere di Commercio ha presentato una proposta contenente le modalità organizzative del progetto di sperimentazione di cui trattasi, il cui dettaglio risulta riportato nello schema di convenzione di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, nonché apposito preventivo di spesa, acquisito agli atti della Direzione Commercio, pari a € 33.000,00 (trentatremila/00), dei quali si stabilisce che € 3.000,00 (tremila/00) siano a carico dell'Unione medesima.

Ravvisata la congruità della spesa proposta in relazione alla complessità organizzativa dell'iniziativa in argomento, l'importo pari a € 30.000,00 (trentamila/00) a carico dell'Amministrazione regionale sarà impegnato nel capitolo di bilancio 32026 "Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale per il commercio e il monitoraggio della rete distributiva" a valere sull'esercizio finanziario 2011.

La liquidazione della spesa a carico della Regione, il cui impegno si propone con il presente provvedimento avverrà sulla base della disponibilità di cassa messa a bilancio e a seguito della presentazione, da parte dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, della relazione finale delle attività svolte e della relativa rendicontazione di spesa.

Trattasi, in definitiva, di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono definite le modalità e la tempistica afferenti alla realizzazione del progetto di monitoraggio di cui trattasi.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 recante

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n.59";

Vista la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 recante " Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi;

Vista la legge regionale 13 agosto 2004, n, 15, recante "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto";

Vista la legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 recante "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita";

Richiamata la propria deliberazione n. 19/Ddl del 4 ottobre 2011 "Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività commerciali";

Visto l'Accordo di Programma sottoscritto il 26 marzo 2010 tra la Regione del Veneto e l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto;

Vista la proposta di attività presentata dall'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, unitamente ad apposito preventivo di spesa;

delibera

1. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la realizzazione, in collaborazione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, di un progetto di monitoraggio relativo agli effetti sul territorio connessi all'introduzione della liberalizzazione degli orari di vendita delle attività commerciali, analizzati sotto il duplice profilo della tutela dei consumatori e della concorrenza;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, lo schema di convenzione di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di approvare, per le motivazioni in premessa indicate, la costituzione di un gruppo di lavoro costituito dai soggetti di seguito indicati:

- Il Dirigente regionale della Direzione Commercio, o un suo delegato;
- un rappresentante designato da Unioncamere;
- un rappresentante designato dalla Confcommercio regionale;
- un rappresentante designato dalla Confesercenti regionale;
- un rappresentante designato dalla Federdistribuzione;
- un rappresentate designato dalle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito regionale;
- un rappresentante designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, maggiormente rappresentative in ambito regionale;

4. di stabilire che la spesa complessiva per l'attuazione del progetto di monitoraggio disciplinato dalla convenzione di cui al punto 2 ammonta a euro 33.000,00 (trentatremila/00), di cui euro 30.000,00 (trentamila/00) a carico della Regione ed euro 3.000,00 (tremila/00) a carico dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto;

5. di impegnare a favore dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto la spesa di euro 30.000,00 (trentamila/00) sul capitolo 32026 ad oggetto "Spese per il funzionamento dell'osservatorio regionale per il commercio e il monitoraggio della rete distributiva" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

6. di stabilire che la liquidazione del finanziamento avverrà sulla base della disponibilità di cassa, a seguito della presentazione, da parte dell'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto, della relazione finale concernente le attività svolte e della relativa rendicontazione di spesa;

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

8. di demandare al Dirigente regionale della Direzione Commercio la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1 del presente provvedimento, nonché l'esecuzione del presente provvedimento gli atti conseguenti.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2234 del 20 dicembre 2011

Legge 7 agosto 1997, n. 266, articolo 16, comma 1 - Progetto strategico regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2152 del 29 luglio 2008 e successive modificazioni ed integrazioni per gli interventi nel settore del commercio. Finanziamento della graduatoria approvata con Decreto del Dirigente regionale Direzione Commercio n. 85 del 21 giugno 2011. Impegno di spesa.
[Commercio, fiere e mercati]

Note per la trasparenza:

Dispone il finanziamento dei programmi integrati relativi al settore del commercio previsti dalla Dgr n. 2599 del 2010 nell'ambito della seconda fase del progetto strategico di cui alla Dgr n. 2152 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La legge 7 agosto 1997, n. 266, all'articolo 16, comma 1, successivamente abrogato dall'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, istituiva il fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo, affidando al Cipe la definizione dei progetti strategici da realizzare, nonché i criteri e le modalità per la gestione del cofinanziamento nazionale.

Con deliberazione 5 agosto 1998, n. 100, il Cipe individuava come strategici i progetti di riqualificazione delle attività commerciali nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree rurali e montane e con successiva deliberazione 23 novembre 2007, n. 125, introduceva, tra l'altro, un elemento di maggiore certezza per le programmazioni regionali, stabilendo l'entità delle disponibilità finanziarie, a valere sul fondo in oggetto, per il triennio 2007-2009, complessivamente pari ad euro 110 milioni, rinviandone la ripartizione tra le regioni ad un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Con Decreto Ministeriale n. 1203 del 17 aprile 2008 (DM), il Ministro dello Sviluppo economico provvedeva al suddetto riparto con riferimento a ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, stabilendo per la Regione del Veneto un finanziamento complessivo di euro 6.927.100,00, di cui euro 1.771.700,00 per la prima, euro 2.577.700,00 per la seconda ed euro 2.577.700,00 per la terza annualità.

Lo stesso Dm n. 1203 del 2008 stabiliva, inoltre, che i suindicati importi dovessero essere integrati con risorse proprie regionali per un ammontare almeno pari al 10% della complessiva quota di finanziamento pubblico, statale e regionale, del progetto strategico.

In attuazione delle suddette disposizioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 2152 del 29 luglio 2008 (Dgr), veniva approvato il progetto strategico triennale della Regione del Veneto per un importo complessivo di euro 12.800.000,00, di cui euro 7.000.000,00 per la prima, euro 2.900.000,00 per la seconda ed euro 2.900.000,00 per la terza annualità; e per la cui copertura veniva programmato un cofinanziamento regionale di euro 5.872.900,00 in aggiunta alle surrichiamate assegnazioni statali, di cui euro 5.228.300,00 per la prima, euro 322.300,00 per la seconda ed euro 322.300,00 per la terza annualità. Con decreto direttoriale n. 4 del 19 novembre 2008, il progetto otteneva la prevista approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il progetto introduceva un approccio innovativo per l'individuazione degli interventi finanziabili, puntando prioritariamente ad incentivare iniziative promosse da gruppi coordinati di più soggetti pubblici e privati per la valorizzazione dei contesti urbani di riferimento e per la definizione di azioni di rilancio e di promozione e fidelizzazione unitarie e sinergiche, nell'obiettivo di riorganizzare l'offerta commerciale di prossimità in un'ottica integrata e complessiva di medio-lungo periodo.

La specificazione di tale obiettivo veniva di conseguenza declinata nelle seguenti tre linee di intervento:

Azione speciale A) Riqualificazione della rete dell'offerta commerciale;

Azione speciale B) Attuazione di programmi integrati di rivitalizzazione delle aree urbane centrali;

Azione speciale C) Interventi nei Comuni montani a rischio di spopolamento (ex aree ob. 2 del Regolamento (Ce) n. 1260 del 1999).

Per quanto riguarda le fasi esecutive queste venivano avviate con Dgr n. 3099 del 21 ottobre 2008, mediante l'approvazione di uno specifico Bando relativo alla prima annualità finanziaria del progetto strategico.

Stante l'alta adesione agli obiettivi del progetto espressa dai vari soggetti interessati, lo stanziamento destinato al cofinanziamento regionale della seconda annualità veniva, con Dgr n. 2081 del 7 luglio 2009 e con Dgr n. 3407 del 10 novembre 2009, rideterminato in aumento nell'importo di euro 4.307.858,18 e l'intera seconda annualità, comprensiva delle risorse statali e di quelle regionali così incrementate, veniva destinata al cofinanziamento della suddetta prima fase.

Con successiva Dgr n. 659 del 9 marzo 2010, in sede di riparto delle risorse previste per l'anno 2010 nel Fondo unico per lo sviluppo economico e le attività produttive, il cofinanziamento regionale relativo alla terza annualità della Dgr n. 2152 del 2008 veniva rideterminato in aumento nell'importo di euro 2.000.000,00.

In considerazione dell'interesse manifestato dalle realtà locali per la riproposizione della misura di sostegno all'implementazione di nuove vie allo sviluppo urbano e commerciale prevista dall'Azione speciale B, con Dgr n. 2412 del 14 ottobre 2010, veniva approvato l'aggiornamento della Dgr n. 2152 del 2008, destinando le risorse statali e regionali disponibili per la terza annualità, pari a complessivi euro 4.577.700,00, alla realizzazione dei programmi integrati di cui alla predetta Azione speciale B.

Con successive deliberazioni Dgr n. 2599 del 2 novembre 2010 e n. 127 del 8 febbraio 2011, veniva avviata la seconda fase esecutiva del progetto strategico di cui trattasi, mediante l'approvazione del relativo Bando e l'utilizzo delle risorse programmate in corrispondenza della terza annualità.

Nel frattempo, con Legge regionale n. 28 del 2 dicembre 2011 (LR), di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2011, veniva stanziata la somma di euro 2.500.000,00 sul capitolo n. 100738 "Interventi per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica" a favore degli interventi di rivitalizzazione del settore commercio.

Pertanto, tenuto conto della numerosità delle domande pervenute a seguito del Bando approvato con Dgr n. 2599 del 2010 e considerati, da un lato, il carattere altamente strategico dell'iniziativa e, dall'altro, l'opportunità, nell'attuale congiuntura economica, di anticipare i potenziali effetti di crescita e di innovazione del settore del commercio implicati dalla seconda fase attuativa della Dgr n. 2152 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, senza attendere la conclusione del processo di acquisizione delle risorse statali di cui al Dm n. 1203 del 2008, si ritiene di destinare le suddette risorse stanziate sul bilancio di previsione 2011 al finanziamento della graduatoria approvata con decreto del Dirigente regionale della Direzione Commercio n. 85 del 21 giugno 2011 (Ddr).

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, in particolare l'articolo 16, comma 1;
- Vista la delibera Cipe n. 100 del 5 agosto 1998;
- Vista la delibera Cipe n. 125 del 23 novembre 2007;
- Visto il Dm n. 1203 del 17 aprile 2008;
- Vista la Legge regionale n. 28 del 2 dicembre 2011;
- Richiamata la Dgr n. 2152 del 29 luglio 2008;
- Richiamata la Dgr n. 3099 del 21 ottobre 2008;
- Richiamata la Dgr n. 2081 del 7 luglio 2009;
- Richiamata la Dgr n. 3407 del 10 novembre 2009;
- Richiamata la Dgr n. 659 del 9 marzo 2010;
- Richiamata la Dgr n. 2412 del 14 ottobre 2010;
- Richiamata la Dgr n. 2599 del 2 novembre 2010;
- Richiamata la Dgr n. 127 del 8 febbraio 2011;

delibera

1. di destinare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma di euro 2.500.000,00, stanziata dalla legge regionale n. 28 del 2011 di approvazione dell'assestamento del bilancio di previsione 2011, al finanziamento della graduatoria approvata con Ddr n. 85 del 2011 in esecuzione della Dgr n. 2599 del 2010;

2. di impegnare la spesa di cui al precedente punto 1 pari ad euro 2.500.000,00 sul capitolo n. 100738 ad oggetto "Interventi per la rivitalizzazione del sistema distributivo nei centri storici e di minore consistenza demografica" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nella tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

4. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale Commercio dell'adozione degli ulteriori provvedimenti necessari all'esecuzione della presente deliberazione, impegnandosi sin d'ora a garantire la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2235 del 20 dicembre 2011

Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 e s.m.i. "Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale". Determinazioni in merito alla presentazione ed al rinnovo di Patti di Distretto e Metadistretto. Determinazioni in merito a bandi in materia.
[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento si sospendono l'approvazione ed il rinnovo dei Patti di Sviluppo di Distretto e Metadistretto, nonché si modifica, annullandola, una disposizione prevista nei bandi 2007, 2008 e 2009.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. per perseguire obiettivi di razionalizzazione in materia di distretti e aggregazioni fra imprese, di sospendere gli effetti degli articoli 7, comma 4, e 8 della Legge regionale 4 aprile 2003, n. 8, con decorrenza 1° gennaio 2012 comportando, di conseguenza, la non ammissibilità sia dei rinnovi dei Patti di sviluppo di Distretto o Metadistretto sia la presentazione di nuovi Patti, fino a diversa disposizione amministrativa o eventuali modifiche legislative, previo annullamento dell'Allegato C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1261 del 2 maggio 2006 e l'Allegato C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 3434 del 7 novembre 2006;

2. per favorire i progetti di Distretto e Metadistretto di cui ai bandi emanati ai sensi della Lr 8/2003 e perseguire, pertanto, finalità di aggregazione fra le imprese, di annullare il comma 7 dell'articolo 2 dell'Allegato A alla Dgr n. 2549 del 4 agosto 2009 e l'annullamento delle parole da: "Un'impresa" fino alle parole "realizzazione del medesimo progetto" di cui all'Allegato A alla Dgr n. 2111 del 10 luglio 2007, paragrafo 2 "Soggetti beneficiari" e all'Allegato A alla Dgr n. 1966 del 15 luglio 2008, paragrafo 2 "Soggetti beneficiari";

3. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa a carico del Bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2236 del 20 dicembre 2011

Dgr n. 2053 del 7 dicembre 2011: costituzione sezione C) per il sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione a valere sul Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle Pmi di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23. Impegno risorse.
[Secondario, settore]

Note per la trasparenza:

Dgr n. 2053 del 7 dicembre 2011: costituzione sezione C) per il sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione a valere sul Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23. Impegno risorse.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con Deliberazione/CR n. 126 del 15 novembre 2011, la Giunta regionale ha previsto la costituzione della sezione C) per il sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione, all'interno del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui alla Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23.

A seguito del positivo parere espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 24 novembre 2011 ai sensi dell'art. 23, co. 3 della Lr 5/2001 è stata approvata la Dgr n. 2053 del 7 dicembre 2011 con cui si è costituita la sezione C) sopraccitata, disciplinando criteri di utilizzo e modalità di gestione.

Il provvedimento in parola prevede il sostegno a progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale per le Pmi. È previsto che il contributo finanziario a favore delle aziende sia gestito per una parte con modalità di finanziamento a tasso agevolato (composto da due quote paritetiche di fondi regionali e di fondi bancari) gestita dalla Veneto Sviluppo Spa, unitamente ad una quota di contributo in conto capitale (a fondo perduto) gestita direttamente dall'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione.

Relativamente alle risorse concesse in conto capitale, si evidenzia come le stesse derivino dallo stanziamento 2011 della Legge regionale 18 maggio 2007 n. 9: "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale". Ciò in piena aderenza all'obiettivo strategico di tale norma che è quello di favorire l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze, oltre che di sostenere la competitività del sistema economico locale.

Sul punto, con decreto dell'Unità di progetto Ricerca e Innovazione n. 167 del 12 dicembre 2011 sono state impegnate, in aderenza a quanto previsto nella Dgr 2053/2011 sopra richia-

mata, risorse pari a circa 10,2 milioni di euro quale ammontare della quota in conto capitale sopraccitata.

Atteso il vivo interesse e la pluralità di richieste provenienti dal sistema regionale dell'innovazione di cui all'art. 4 della Lr 9/2007, con il presente provvedimento si propone di impegnare ulteriori risorse che si sono rese disponibili sempre sulla Lr. 9/2007, per un importo pari a euro 1.285.013,38 (unmilioneduecentoottantacinquemilatredici,38) al fine di aumentare sensibilmente il numero dei progetti finanziabili.

Tali risorse vanno ad incrementare l'ammontare complessivo della quota in conto capitale destinata alla sezione C).

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione, statale e regionale;

Vista la Lr n. 5 del 9 febbraio 2001;

Vista la Lr n. 39 del 29 novembre 2001;

Vista la Lr n. 9 del 18 maggio 2007;

Vista la Lr n. 28 del 2 dicembre 2011;

Visto il Regolamento (Ce) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 e s.m.i.;

Vista l'art. 23, comma 3 della Lr n. 5 del 9 febbraio 2001;

Vista la deliberazione/CR n. 126 del 15 novembre 2011;

Visto il parere espresso dalla Terza Commissione consiliare in data 24 novembre 2011;

Vista la deliberazione n. 2053 del 7 dicembre 2011;

delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di impegnare a favore dei beneficiari determinabili sulla base della procedura prevista con deliberazione n. 2053 del 7 dicembre 2011 la spesa di euro 1.285.013,38 (unmilioneduecentoottantacinquemilatredici,38) sul capitolo n. 100966 ad oggetto "Interventi regionali per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione (Lr 15/05/2007, n. 9)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

3. di stabilire che le risorse di cui al punto 2) sono relative alla quota da corrispondere in conto capitale alle PMI per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale a valere sulla sezione C) del Fondo di rotazione ex art. 23 Lr 5/2001;

4. di demandare al Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, in coerenza alle previsioni di cui alla Dgr n. 2053/2011, la gestione del contributo in conto capitale di cui alle premesse del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione dei decreti di ammissione a contributo;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

6. di incaricare l'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2237 del 20 dicembre 2011

Programma Operativo regionale obiettivo Competitività regionale e Occupazione parte FESR, 2007-2013 - Asse 6, Azione 2A611 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo": avvio procedura di assistenza tecnica per l'Azione 2A113 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca (codice SMUPR 14022).

[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Affidamento in house del servizio di assistenza tecnica a valere sull'Azione 6.1.1 del Por parte FESR a Veneto Innovazione s.p.a e istituzione della Commissione di valutazione tecnico-scientifica dell'Azione 1.1.3 del POR.

L'Assessore Marialuisa Coppola, di concerto con l'Assessore Roberto Ciambetti, riferisce quanto segue.

Con Decisione (Ce) 4247 del 7 settembre 2007 è stato approvato il Programma Operativo regionale (Por) parte FESR 2007-2013 della Regione del Veneto.

Il POR è suddiviso in 6 assi prioritari, tra i quali l'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza". Tra gli obiettivi operativi dell'Asse 1, vi è quello di potenziare le attività di ricerca, innovazione e sviluppo: strumenti necessari per sostenere e rivitalizzare la competitività del sistema economico locale, ancor più se si tiene conto della particolare congiuntura economica.

Allo stato attuale sono state attivate le seguenti azioni della Linea di Intervento 1.1 "Ricerca, Sviluppo e Innovazione".

- L'Azione 1.1.1 "Supporto ad attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico", che ha finanziato la creazione di nuovi laboratori o il potenziamento delle infrastrutture già esistenti: complessivamente sono stati impegnati circa 12 milioni di euro a favore dei centri di ricerca presenti sul territorio veneto, sia con modalità a regia regionale (approvata con deliberazione di Giunta n. 1992 del 30 giugno 2009) sia con modalità a bando (con la deliberazione di Giunta n. 3586 del 24 novembre 2009).
- L'Azione 1.1.2 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca", avviata con la deliberazione di Giunta n. 3585 del 24 novembre 2009, a cui hanno partecipato quasi un migliaio di imprese, delle quali oltre 250 progetti sono stati finanziati, per un totale di circa 25 milioni di euro.
- L'Azione 1.1.4 "Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo evolutivo aziendale e alla continuità d'impresa", che ha finanziato progetti di innovazione imprenditoriale con diverse finalità tra le quali il trasferimento tecnologico: il bando emanato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3501 del 30 dicembre 2010, ha impegnato circa 5 milioni di euro e ha finanziato quasi 700 progetti.

Rimane da avviare l'Azione 1.1.3 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca", la quale si pone come obiettivo lo sviluppo della competitività delle imprese, facilitando l'acquisizione

di conoscenze innovative da qualificate strutture esterne di ricerca e servizi quali Università, Enti pubblici di ricerca, Laboratori privati e pubblici e dalla rete dei Parchi Scientifici e Tecnologici.

In particolare l'attivazione di questa Azione pone la necessità di prevedere l'organizzazione delle attività di assistenza tecnica, valutazione tecnico-scientifica compresa.

La Giunta regionale per l'avvio e la gestione delle Azioni 1.1.1 e 1.1.2 ha affidato l'attività di assistenza tecnica a Veneto Innovazione Spa, società interamente regionale, con le deliberazioni n. 3899 del 15 dicembre 2009, n. 3585 e n. 3586 del 24 novembre 2009.

Analogamente alle suddette azioni e in previsione dell'imminente approvazione del bando a valere sull'azione 1.1.3, si propone di attivare l'assistenza tecnica, con cui fornire il necessario supporto per la valutazione formale e la verifica della rendicontazione, affidandola alla società Veneto Innovazione Spa

Infatti, la Linea di intervento 6.1 "Assistenza tecnica" del POR CRO parte FESR 2007-2013, pone a disposizione risorse per attività di supporto con l'obiettivo di favorire una corretta ed efficace attuazione del Programma Operativo attraverso la realizzazione di attività di preparazione, gestione, sorveglianza, valutazione, informazione e controllo. In particolare, l'Azione 6.1.1 "Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo", della cui attuazione è responsabile la Direzione Programmazione, Autorità di Gestione del POR CRO - parte FESR 2007-2013, prevede la possibilità di affidare incarichi a soggetti esterni qualificati per sostenere e rafforzare le attività di attuazione, monitoraggio e controllo anche delle singole azioni del POR CRO 2007-2013.

Tenuto conto quindi che la società Veneto Innovazione Spa è a partecipazione totalmente pubblica ed è a partecipazione regionale totalitaria e che lo statuto societario esclude la possibilità che privati o imprese private partecipino alla compagine societaria;

Considerato che le previsioni contenute nello statuto sociale configurano l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi (c.d. controllo analogo);

Verificato che la società, ai sensi del proprio statuto, svolge un'attività esclusivamente rivolta ai Soci, ossia alla Regione del Veneto;

Considerata altresì l'esperienza maturata da Veneto Innovazione Spa anche nell'attuazione della Lr 18 maggio 2007 n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale", di alcune misure del precedente Docup obiettivo 2 programmazione 2000-2006, oltre che in azioni similari dell'attuale POR, tra cui in particolare l'Azione 1.1.1 e l'Azione 1.1.2, già richiamate;

Si propone ora di procedere con l'affidamento in house a Veneto Innovazione Spa delle attività di assistenza tecnica, a valere sull'azione 1.1.3 del POR CRO FESR 2007-2013, come specificate nello schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e Veneto Innovazione Spa (Allegato A), ove tra l'altro all'articolo 10 la società Veneto Innovazione Spa s'impegna al rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi e a quelle (lett. C) in materia di personale dipendente.

Invece appare utile per l'Amministrazione regionale trattenere la funzione di valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati e ritenuti ammissibili, a seguito della valutazione formale di Veneto Innovazione Spa, e a tal fine si propone in via sperimentale che questa sia realizzata direttamente dalla Regione con l'obiettivo di garantire un miglior livello di efficienza economica nella gestione dell'azione del POR da parte dell'Amministrazione.

Al risparmio di spesa si accompagna, infatti, l'interesse dell'Amministrazione di ottenere competenze gestionali in materia, che un'esperienza di questo tipo consente di maturare in capo alle risorse interne, anche al fine di una maggiore professionalità nella verifica delle attività di pari contenuto affidate a terzi.

In considerazione di quanto previsto dall'articolo 15 della Lr n. 9/07, si propone pertanto di costituire la Commissione di valutazione tecnico-scientifica Azione 1.1.3 del POR (d'ora in poi Commissione) composta da un dirigente appartenente al settore dello sviluppo economico, ricerca e innovazione con funzione di presidente, da un dipendente appartenente alla qualifica D con funzioni di segretario e da esperti esterni indipendenti, individuati tra gli iscritti agli albi dei valutatori del Ministero dell'Università e della Ricerca o tra i componenti delle Commissioni di valutazione e controllo istituite con provvedimenti regionali. Come indicato dalla norma citata, i valutatori devono essere persone fisiche e svolgere la propria attività in modo autonomo e indipendente rispetto ai proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione. Come sempre previsto dalla suddetta normativa, inoltre, non possono essere affidati incarichi di valutazione ai soggetti che hanno avuto nell'ultimo biennio rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione; così come non possono intraprendere rapporti di lavoro o di consulenza con i proponenti dei progetti sottoposti alla loro valutazione nel biennio successivo alla conclusione dell'attività di valutazione.

Con successivi provvedimenti amministrativi verranno stabilite le procedure per l'individuazione e per la conseguente nomina dei componenti interni ed esterni, stabilendo altresì le modalità di funzionamento della Commissione e precisando che l'individuazione dei componenti esterni sarà correlata all'articolazione delle aree tematiche di finanziamento.

S'indicano come segue gli importi da destinare all'attività di assistenza tecnica.

Con riferimento all'attività di assistenza tecnica da affidare a Veneto Innovazione Spa si propone d'impegnare la somma di euro 576.978,52, quale importo massimo e salva la possibile rideterminazione in base all'effettivo lavoro svolto, considerati il preventivo di Veneto Innovazione Spa, l'istruttoria compiuta dall'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa sull'Asse 6 dell'Autorità di Gestione del POR CRO parte FESR 2007-2013 - Direzione Programmazione - che è anche SRA dell'Azione 6.1.1. Tale importo, infatti, appare coerente con le valutazioni di costo già assunte per la determinazione dei corrispettivi delle omologhe attività di cui alle Azioni 1.1.1 e 1.1.2.

Con riferimento alla parte di assistenza tecnica corrispondente alla valutazione tecnico-scientifica svolta dalla

Commissione sopra richiamata, si propone d'impegnare la somma di euro 144.000,00, quale importo massimo e salva la possibile rideterminazione in base all'effettivo lavoro svolto, prevedendo 360 progetti da esaminare e precisando altresì che ai componenti interni non spetta alcun gettone o indennità. Tale importo è stato determinato considerata l'istruttoria eseguita dall'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione per la quantificazione dei relativi costi e l'autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa sull'Asse 6 dell'Autorità di Gestione del POR CRO parte FESR 2007-2013 - Direzione Programmazione - che è anche SRA dell'Azione 6.1.1.

Lo svolgimento dell'attività di valutazione tecnico-scientifica da parte della Regione consente di stimare minori costi di assistenza tecnica per oltre 200.000,00 euro, rispetto a quanto sostenuto per analoghe attività svolte da soggetti terzi.

Si precisa, infine, che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Lr 1/2011 in quanto costituisce corrispettivo per la prestazione di attività di "Assistenza tecnica" di cui alla Linea di Intervento 6.1 del POR CRO parte FESR 2007-2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al FESR e sue rettifiche successive, che contiene le disposizioni dettagliate sull'impiego dei Fondi strutturali, sui sistemi di gestione e controllo e sui piani di comunicazione;

Visto il Regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (Ce) n. 1260/1999;

Visto il Regolamento (Ce) n.1828/2006 della Commissione del 8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (Ce) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo regionale (Fesr), sul Fondo Sociale Europeo (Fse) e sul Fondo di coesione e del Regolamento (Ce) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo al FESR;

Visto il D.L. 4 luglio 2006, n. 233;

Vista la Lr 18 maggio 2007 n. 9;

Visto il POR parte FESR 2007-2013, obiettivo "Competitività regionale e occupazione", approvato con Decisione Ce (2007) 4247 del 7 settembre 2007;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008;

Vista la propria deliberazione n. 2951 del 14 dicembre 2010 avente ad oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari";

delibera

1. che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Innovazione Spa, quale società in house della Regione del Veneto, e per le motivazioni illustrate in premessa, di affidare alla società Veneto Innovazione Spa l'attività di assistenza tecnica a valere sull'azione 1.1.3 del POR CRO FESR 2007-2013, come meglio specificato nello schema di convenzione (Allegato A), che è parte integrante del presente provvedimento;
3. di impegnare conseguentemente a favore di Veneto Innovazione s.p.a CF/P. Iva 02568090274 con sede legale a Mestre in via Torino, 105, l'importo di euro 576.978,52 (cinquecentosettantaseimilanovecentosettantaotto/52) Iva inclusa sul capitolo n. 100916 ad oggetto "Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007-2013 (art. 41, Lr 05/02/1996, n. 6)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, quale importo massimo delle obbligazioni di spesa a valere sull'azione 2A611 (codice SMUPR n. 14022);
4. di incaricare il dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione dell'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi, tra cui la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2, che regola i rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione Spa;
5. di costituire, per la valutazione tecnico-scientifica dei progetti presentati sull'Azione 1.1.3 "Contributi per l'utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l'attività di ricerca", la Commissione di valutazione tecnico-scientifica dei progetti dell'Azione 1.1.3 del POR;
6. che con successivi provvedimenti amministrativi verranno stabilite le procedure per l'individuazione e per la conseguente nomina dei componenti interni ed esterni, oltre che le modalità di funzionamento della Commissione;
7. di impegnare, per l'attività di valutazione tecnico-scientifica dei progetti svolta dalla Commissione di cui al punto 5, l'importo di euro 144.000,00 (centoquarantaquattromila/00) Iva inclusa, sul capitolo n. 100916 ad oggetto "Fondo di rotazione per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2007-2013 (art. 41, Lr 05/02/1996, n. 6)", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, a valere sull'azione 2A611 (codice SMUPR n. 14022), escluso qualsiasi gettone, onere o indennità per i componenti interni;
8. di dare atto che la spesa per le attività di assistenza tecnica dei progetti a valere sull'Azione 1.1.3, di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Lr 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2239 del 20 dicembre 2011

Lr 28.06.1988, n. 30: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi". Determinazione, impegno e liquidazione indennità di presenza per la Commissione regionale d'esame per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi di cui all'art. 7.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza: Con la presente deliberazione si provvede alla determinazione, all'impegno e alla liquidazione delle indennità di presenza di n. 2 componenti esterni della Commissione regionale prevista dall'art. 7 della Legge regionale 28.06.1988, n. 30, con riferimento all'attività svolta nel biennio 2010-2011.

Importo impegnato: € 2.816,76.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

L'art. 7 della Lr 28.06.1988, n. 30: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", prevede che per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori devono essere muniti di tesserino di autorizzazione, rilasciato loro previo superamento di un esame di idoneità. Tale esame viene sostenuto davanti ad apposita Commissione, che resta in carica per un periodo di cinque anni dalla nomina, la cui composizione è stabilita sempre dal medesimo articolo.

Con Dpgr n. 78 del 12.02.2009 si è provveduto al rinnovo della Commissione d'Esame, che risulta tuttora composta, oltre che dal dirigente della struttura regionale competente o da un suo delegato, dal Dr. Fabio Capostagno, funzionario forestale dipendente presso il Servizio Forestale regionale di Padova e Rovigo o in caso di suo impedimento dal Dr. Adriano Mar, anch'egli dipendente presso lo stesso Servizio Forestale; dal Dr. Lucio Montecchio, docente di Patologia Vegetale presso la Facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Padova o, in caso di suo impedimento, dalla Dr.ssa Carla Castiglioni, dal Cav. Danilo Piccolo, esperto micologo dell'Associazione Micologica Bresadola di Vicenza o, in caso di suo impedimento, dal Sig. Gianfranco Visentin; dalla Sig.ra Laura Forte (Direzione Foreste ed Economia Montana), in qualità di segretaria, o, in caso di suo impedimento, dalla Sig.ra Patrizia Penzo (Direzione. Foreste ed Economia Montana).

A seguito delle deliberazioni n. 2299 e n.2361 del 28.09.2010, con le quali è stata definita la nuova riorganizzazione regionale, la gestione della legge 28.06.1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi", è stata posta fra le competenze della neo costituita Direzione Economia e Sviluppo Montano, e di conseguenza il presidente della Commissione di cui sopra risulta ora essere il Dott. Stefano Sisto, mentre le funzioni di segreteria continuano ad essere svolte dalle stesse sig.re Forte e Penzo, ora dipendenti della Direzione Economia e Sviluppo Montano.

Ora, poiché la Lr 30/88 stabilisce che ai componenti la Commissione, che non siano dipendenti della Regione, sia corrisposta un'indennità di presenza nella misura di cui alla legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, era stata a suo tempo prevista, per i due membri della Commissione non dipendenti della Regione, un'indennità di presenza per la partecipazione alla Commissione pari a L. 100.000 da corrispondersi con le modalità stabilite dalla Dgr n. 4168 del 19.07.1989.

La Lr 16.08.2007, n. 22 ha determinato i nuovi importi da corrispondere per le indennità di presenza ai componenti esterni di Commissioni regionali, fissandoli da un minimo di 75,00 € ad un massimo di 130,00 €. Risulta pertanto necessario adeguare i precedenti compensi per i componenti esterni della Commissione in oggetto che, ai sensi dell'art. 187 della Lr 10.06.1991, n. 12, tenuto conto dell'impegno e della responsabilità del lavoro che la Commissione è tenuta a svolgere, si ritiene di determinare, per le attività di commissione svolte nel 2010, in € 100,00 (cento/00).

Poiché inoltre, con Dgr n. 742 del 7.06.2011, ai fini della riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi, è stato stabilito che gli importi per i gettoni di presenza devono essere ridotti del 10% rispetto all'esercizio 2010, si ritiene, a decorrere dal 01.01.2011 di determinare in € 90,00 (novanta/00) l'importo da corrispondere quale indennità ai componenti esterni della Commissione d'esame di cui sopra.

Preso atto che nel corso del 2010 si sono svolte otto sessioni d'esame, di cui l'ultima in data 15.12.2010 (rendicontata nell'anno successivo) e che nel primo semestre del 2011 se ne sono svolte tre, col presente provvedimento si propone di impegnare e liquidare le somme, attualmente rendicontate da parte dei beneficiari, relative ai gettoni di presenza ed ai rimborsi spese ai componenti esterni della Commissione, per gli importi meglio specificati nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale.

Vista la Legge 16.12.1985, n. 752;
Vista la Lr 28.06.1988, n. 30;
Vista la Lr 10.06.1991, n. 12;
Vista la Lr 16.08.2007, n. 22;
Visto il D.P.G.R. 12.02.2009, n. 78;
Vista la Lr 18.03.2011, n. 8;
Vista la Dgr n. 634 del 17.05.2011;

delibera

1. Di impegnare la somma complessiva di € 2.816,76.= (duemilaottocentosedici/76.=) al capitolo 3002 del Bilancio di previsione della Regione Veneto per l'esercizio finanziario 2011: "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese", che presenta la necessaria disponibilità, per far fronte alle spese di natura operativa meglio specificate nelle premesse, connesse all'attuazione dell'art. 7 della Legge regionale 28.06.1988, n. 30, come da importi attualmente rendicontati, precisati nell'allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

2. Di incaricare il dirigente della Direzione economia e sviluppo di liquidare, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, la somma complessiva di cui al punto 1) ai beneficiari e per gli importi indicati nell'allegato A, come ri-

sultante dalla documentazione di spesa agli atti della Direzione Economia e Sviluppo Montano.

3. Di fissare, con decorrenza dal 1 gennaio 2010, in € 100,00.= (cento/00.=) e con decorrenza dal 1 gennaio 2011, in € 90,00.= (novanta/00.=) l'importo da corrispondersi quale indennità di presenza ai due componenti esterni della Commissione di accertamento dell'idoneità alla raccolta di tartufi prevista dall'art. 7 della Lr 28.06.1988, n. 30: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi".

4. Di dare atto che la spesa per "gettoni di presenza" è soggetta ai vincoli di cui alla Lr n. 1/2011, limitatamente alla quota relativa all'anno 2011.

5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, con le modalità di cui alla circolare prot. 619 del 27.02.2003 della Segreteria Generale della Programmazione, trattandosi di obbligazione riferita all'anno 2010 e rientrante nella fattispecie di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 23 della L. 289/2002.

6. Di incaricare la Direzione Economia e Sviluppo Montano dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Anno	Beneficiari	Sessioni d'esame	Importo indennità presenza	Totale indennità	Rimborso spese	Totali
2010	Montecchio Lucio	8	€ 100,00	€ 800,00	€ 256,88	€ 1.056,88
2010	Piccolo Danilo	8	€ 100,00	€ 800,00	€ 345,58	€ 1.145,58
2011	Montecchio Lucio	2	€ 90,00	€ 180,00	€ 65,20	€ 245,20
2011	Piccolo Danilo	3	€ 90,00	€ 270,00	€ 99,10	€ 369,10
	Totali			€ 2.050,00	€ 766,76	€ 2.816,76

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2240 del 20 dicembre 2011

Veneto Promozione Scpa. Proroga termini d'intesa con Unioncamere. Lr 33/2004.

[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Viene concessa una proroga per la proposta di designazione del Direttore generale della Società al 30/06/2012, come richiesto da Unioncamere del Veneto.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di considerare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;

2. di prorogare il termine per l'intesa sulla nomina del Direttore generale di Veneto Promozione Scpa al 30 giugno 2012, in ciò modificando il verbale sottoscritto in data 30 giugno 2011 fra Unioncamere del Veneto e Regione del Veneto, fermo restando ed invariato il testo del verbale medesimo ed eccezione della proroga del predetto termine;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa;

4. di incaricare la Direzione regionale per la Promozione economica e l'Internazionalizzazione dell'esecuzione del presente atto curando altresì la notificazione ad Unioncamere del Veneto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2241 del 20 dicembre 2011

Approvazione partecipazione istituzionale regionale alla manifestazione fieristica Bit - Borsa Internazionale del Turismo - Milano (16-19 febbraio 2012). Affidamento in house. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2011. Deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011. Legge regionale 4.11.2002, n. 33.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede la partecipazione della Regione alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano in programma dal 16 al 19 febbraio 2011. La partecipazione viene realizzata affidandone l'organizzazione alla società in house Veneto Promozione Scpa. Il Sistema turistico veneto sarà presente in un'unica area suddivisa per i tematismi di interesse del turista. Somma impegnata per plateatico e per gli allestimenti tecnici e comunicativi 450.000,00 Euro.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha approvato, con deliberazione 594 del 10 maggio 2011, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l'anno 2011, quale documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzate dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

In particolare, il Piano prevede, alla linea di spesa 1) "Iniziative di promozione, comunicazione e valorizzazione" Azione di spesa 1.4 "Eventi fieristici autonomi e in collaborazione con lo Stato", la partecipazione diretta con l'acquisizione di uno spazio espositivo allestito all'edizione 2011 della Bit- Borsa internazionale del turismo di Milano che si terrà dal 16 al 19 febbraio del 2012. Si tratta della più importante fiera sul turismo in Italia e di una manifestazione di carattere strategico per la presentazione del prodotto turistico veneto, sul mercato italiano ed internazionale.

A seguito dell'esperienza positiva dell'edizione 2011, si ritiene necessario continuare nella presentazione unitaria di tutto il Veneto, in tutte le sue componenti settoriali, al fine di promuovere in maniera integrata e sinergica l'intera offerta turistica regionale, sia i segmenti principali (balneare, montagna, lago, terme, città d'arte), sia i segmenti a carattere innovativo e di nicchia (golf, enogastronomia, sport, leggende e misteri, ecc.).

Ora, tenuto conto delle indicazioni recata dal PEA 2011, si è provveduto, da parte della Direzione Promozione Turistica

Integrata, struttura regionale competente, a richiedere agli organizzatori della manifestazione un'area di mq 600,00 che possa garantire efficacemente l'ospitalità al suo interno di tutti gli attori istituzionali del mondo turistico, le strutture Associate e i loro soci, unitamente ad aree dedicate alla presentazione di attività artistiche e/o esemplificativi del turismo in Veneto.

Nello stand della Regione sarà quindi presente l'intero sistema turistico rappresentato dagli enti che operano per la promozione e la valorizzazione del prodotto turistico locale; inoltre, compatibilmente con gli spazi e i servizi disponibili, potranno trovare allocazione le realtà imprenditoriali aderenti alle strutture associate in modo che lo stand della Regione diventi l'unica "casa comune" dell'attività turistica regionale, e punto di riferimento per lo sviluppo di attività commerciali di incoming turistico. Al fine di garantire una migliore efficacia nella presentazione delle opportunità turistiche venete, lo stand sarà suddiviso in aree tematiche con riferimento ai tematismi turistici (Lago di Garda, Spiagge, Montagna, Ambiente, Terme e Benessere, Città d'Arte); sarà inoltre presente una zona dedicata all'enogastronomia con la possibilità di effettuare degustazioni guidate delle produzioni tipiche regionali. A seguito degli esiti positivi riscontrati nell'ultima edizione, anche nella prossima verranno programmati su un apposito palco, eventi di grande comunicazione per favorire la presenza dei media e per accompagnare l'attività di comunicazione dei singoli Consorzi turistici e di quanti riterranno opportuno proporre eventi, manifestazioni o prodotti turistici nel corso del 2011.

In relazione a quanto sopra, si ritiene opportuno che la partecipazione della Regione alla Bit, come avvenuto per l'edizione 2011, continui ad essere qualificata con una conferma della linea grafica e dell'impostazione organizzativa e strutturale dello stand, dimostratasi vincente in termini di marketing, di attrattiva, di emozionalità e di visibilità, anche ai fini di poter ridurre l'impegno economico, mediante l'utilizzo di strutture e grafiche già progettate.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che, per quanto riguarda le procedure amministrative, la citata Dgr 96/2010 prevede espressamente che la Giunta regionale definisca con propri atti le modalità di realizzazione delle iniziative individuate dal programma, si propone di autorizzare con la presente deliberazione la struttura competente della Giunta regionale ad adottare le procedure tecnico-amministrative per la partecipazione istituzionale alla Bit 2011, tenuto anche conto dell'urgenza e dell'indifferibilità delle stesse, dovuta alla collocazione cronologica della manifestazione, prevista all'inizio dell'anno 2012, con necessità di prenotare entro il corrente anno le aree, nonché provvedere al loro allestimento e ai servizi necessari.

Tenuto conto che la società Veneto Promozione di recente istituzione è a partecipazione totalmente pubblica ed è partecipata dalla Regione per il 50%; considerato che la Dgr 3514 del 30 dicembre 2010, che approva le modifiche statutarie per rendere conformi le attività della Società ai principi dell'"in house providing", prevede l'esistenza di un controllo da parte della Regione sulla Società assimilabile a quello esercitato nei confronti dei propri servizi; verificato che la società, in quanto società strumentale, ai sensi del proprio statuto, svolge un'attività esclusivamente rivolta ai Soci, si propone di procedere per la realizzazione delle attività sopra descritte all'affidamento in house a Veneto Promozione.

Si propone, pertanto, per l'acquisizione di mq 600, la realizzazione delle attività di progettazione e allestimento dell'area acquisita, l'attuazione delle attività necessarie di comunicazione e animazione dello stand, comprese le degustazioni guidate dei prodotti abbinate ai territori di produzione, di impegnare a favore della Società Consortile per Azioni Veneto Promozione, la somma di € 450.000,00, importo che si ritiene congruo in funzione di quanto è stato realizzato e rendicontato nell'edizione di quest'anno per gli stessi metri quadri allestiti. Nello stesso importo è altresì compreso il personale di hostess, interpreti, assistenti tecnici e di un presentatore oltre a tutta l'attività di comunicazione e animazione, anche con la presenza di importanti testimonial.

I rapporti tra Regione e la società Consortile per Azioni Veneto Promozione sono regolati dalla convenzione di cui allo schema Allegato A alla presente nel quale schema all'articolo 4 la società Veneto Promozione è chiamata a dar conto del rispetto delle direttive di cui alla deliberazione di Giunta regionale n 2951 del 14 dicembre 2010, con particolare riferimento a quelle (lett. A) in materia di affidamento di. lavori, forniture e servizi ed a quelle (lett.C) in materia di personale dipendente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la delibera di Giunta n. 594 del 10 maggio 2011, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l'anno 2011

Vista la legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 33 del 24 dicembre 2004 con cui è stata costituita la Società Veneto Promozione;

Vista la delibera n. 3514 del 30/12/2010 con la quale sono state approvate le modifiche Statutarie della Società "Veneto Promozione" per renderne conforme l'attività ai principi dell' "house providing";

Visto lo statuto della società consortile per Azioni Veneto Promozione.

Vista la delibera n. 2951 del 14 dicembre 2010 a. oggetto "Direttive alle società partecipate dalla Regione Veneto per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari";

Vista la legge regionale 10 gennaio 1997, n 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale n 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale n 7 del 18 marzo 2011 con cui è stato approvato il bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

Vista la legge regionale n 1/2011;

Tenuto conto della sussistenza dei criteri richiesti per configurare Veneto Promozione quale società in house della Regione del Veneto;

delibera

1. di dare attuazione alla linea di spesa 1) - Azione di spesa 1.4 "Eventi fieristici autonomi e in collaborazione con lo Stato" del Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica 2011, autorizzando la partecipazione diretta della Regione Veneto - con acquisizione di uno spazio dedicato di mq 600,00, come nelle premesse descritto - alla manifestazione Bit di Milano, in programma dal 16 al 19 febbraio 2012.

2. di prevedere - per i motivi e sulla base dei criteri esposti in premessa, che costituiscono parte sostanziale e integrante della presente deliberazione - che l'acquisizione dell'area di mq 600, la realizzazione dello stand e la fornitura delle connesse dotazioni tecniche e servizi tecnici collegati, nonché tutte le attività connesse alla gestione dello stesso, comprese le attività di animazione, vengano affidate alla Società Veneto Promozione- Scpa, per un importo complessivo di spesa di € 450.000,00 Iva e ogni altro onere compresi.

3. di prevedere che la Società Veneto Promozione opererà sotto il diretto coordinamento della Direzione Promozione Turistica Integrata e che i materiali a carattere informativo e promozionale realizzati nell'ambito del progetto devono riportare il logo istituzionale regionale, secondo le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione di cui alla deliberazione n. 3462/2002 e successive circolari applicative, nonché il marchio delle iniziative promozionali regionali "Veneto tra la terra e il cielo", di cui alla deliberazione n. 3049/2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. di incaricare il dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata, del coordinamento e controllo del progetto (project manager) nonchè dell'adozione di tutti i provvedimenti attuativi, tra i quali la sottoscrizione della convenzione che regola i rapporti tra Regione e Veneto Promozione, secondo lo schema Allegato A;

5. di impegnare a favore della Società Veneto Promozione-Scpa C.F. 04064180278 l'importo totale di € 450.000,00 Iva e ogni altro onere compresi sul capitolo 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art. 2, c. 1, lett. B, Lr 4/11/2002, n. 33)" del bilancio di previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità;

6. di stabilire che l'importo di cui al punto 5 verrà liquidato alla società Veneto promozione Scpa, compatibilmente con le disponibilità di cassa e su presentazione di rendiconto delle spese sostenute accompagnato da dettagliata relazione tecnica e da presentarsi entro 90 giorni dalla conclusione dell'iniziativa;

7. di dare atto che la spesa relativa alla realizzazione delle iniziative di cui al punto 1 per la quale si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2242 del 20 dicembre 2011

Deposito per la registrazione del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo" in Italia, nei paesi europei e nei mercati più importanti per il turismo regionale. Legge regionale n. 33/2002 e Delibera n 2642 del 23 settembre 2008.
[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si prevede l'autorizzazione al Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata all'espletamento di trattativa privata per l'affidamento di un servizio in economia finalizzato alla tutela e al deposito per la registrazione del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo", nei mercati e paesi europei e nei paesi extraeuropei più importanti, per la promozione turistica regionale. Importo massimo di spesa € 6.500,00.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue:

La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo" prevede che l'Amministrazione regionale eserciti, tra le altre, funzioni in materia di promozione e comunicazione, in Italia e all'estero, dell'immagine unitaria e complessiva dell'ente Regione attraverso il Piano esecutivo annuale (PEA).

L'allargarsi dell'arena competitiva e l'ingresso di nuovi competitors internazionali, impongono alla Regione di mantenere alta l'immagine e migliorare sempre più il livello qualitativo dei servizi, sia a livello nazionale che internazionale; ciò impone una strategia di comunicazione e di promozione che risulti in grado da un lato, di supportare adeguatamente le imprese nel loro approccio al mercato, dall'altro, di presentarsi in Italia e all'estero con un'immagine coordinata ed unitaria.

Nel quadro di un processo di forte rinnovamento volto alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta turistica regionale e delle sue eccellenze, la Giunta regionale ha avviato un progetto di comunicazione integrata e coordinata del sistema turistico Veneto e, all'interno di questo progetto, è apparso sin da subito fondamentale l'utilizzo di una "cifra stilistica", un unico marchio turistico regionale al quale ricondurre l'intero prodotto turistico offerto dal Veneto.

In relazione a quanto sopra, la Giunta regionale si è quindi dotata di adeguati strumenti operativi per la promozione e la valorizzazione del comparto turistico ed agroalimentare veneto, attraverso la creazione di un "brand" in grado di promuovere e tutelare adeguatamente in Italia e all'estero l'immagine turistica della Regione, esaltando e consolidando al tempo stesso, i prodotti primari "tradizionali" e facendo crescere i prodotti "emergenti" complementari e trasversali, in forma integrata, al fine di riposizionare l'identità complessiva del turismo regionale e rafforzare il sistema dell'offerta turistica e dell'economia delle imprese che operano nel settore.

Pertanto, sulla base di questa attività progettuale, con propria deliberazione n. 3462 del 10 dicembre 2002, la Giunta regionale ha approvato le direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione, finalizzate a rendere omogenea e pertanto maggiormente efficace, la pubblicizzazione delle iniziative e degli eventi promossi e realizzati dalla Regione del Veneto.

In seguito, con propria deliberazione n. 2679 del 6 agosto 2004, la Giunta regionale ha deliberato l'affidamento, tramite appalto, del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata, per la promozione dell'immagine turistica della Regione Veneto.

Successivamente, con Deliberazione n. 3049 del 18 ottobre 2005, la Giunta ha approvato il "manuale d'uso" del marchio turistico regionale, individuando contestualmente i soggetti autorizzati ad utilizzare tale marchio, per la produzione di materiale turistico e promozionale.

In particolare è stato previsto che lo stesso possa essere utilizzato oltre che dalla Regione, anche dalle amministrazioni pubbliche operanti nel settore del turismo e più precisamente: dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dalle Strutture associate di promozione turistica, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, dalle Associazioni Pro Loco, dalle Strade dei Vini e dei prodotti tipici di cui alla legge regionale n.17 del 2000 e dai Consorzi di tutela delle denominazioni dei prodotti agroalimentari.

A seguito del crescente interesse all'utilizzo del marchio, con successiva deliberazione n. 2682 del 1 agosto 2006 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare l'elenco dei soggetti privati che possono utilizzare il marchio turistico per la produzione di materiale promozionale, così da rendere concreto il collegamento tra marchio ed offerta turistica veneta nelle sue diverse specialità settoriali e rafforzare il progetto di comunicazione integrata del sistema turistico veneto.

Inoltre, con Deliberazione n. 1980 del 3 luglio 2007, la Giunta ha approvato l'integrazione al marchio turistico regionale, disponendo che fuori dall'outline del marchio esistente, più precisamente sotto a questo, costituito da un leone alato e da una stella a sette punte con dicitura "Veneto tra la terra e il cielo", dovrà essere previsto l'inserimento della denominazione del portale turistico regionale "www.veneto.to" e, con deliberazione n. 2642 del 23 settembre 2008, si è provveduto all'estensione dell'uso del marchio turistico regionale agli operatori del settore agricolo ed agroalimentare, nonché ai prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata, provvedendo, altresì, con deliberazione n. 984 del 21 aprile 2009, a fornire apposita disciplina circa l'uso del marchio turistico unitario del Veneto.

Nel corso degli anni, quindi, il marchio si è progressivamente "fatto strada", contraddistinguendo il materiale promozionale, comunicativo ed informativo realizzato dalla Regione, nonché dai soggetti operanti nel settore turistico; dalle strade del vino ai prodotti tipici, dai consorzi di tutela alle manifestazioni, agli eventi, realizzati sia in Italia che all'estero, il marchio regionale è diventato una sorta di "motivo conduttore" in grado di risultare agli occhi del turista/consumatore, quale vero e proprio "punto di riferimento" per un'immediata identificazione del marchio stesso con il Veneto e con tutte le sue espressioni.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene necessaria la tutela del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo", relativamente all'Italia, ad ogni paese membro dell'Unione Europea, alla Federazione Russa ed ad alcuni paesi extra europei, aree mercato dove più forte è la presenza del turismo veneto e quindi maggiori sono le opportunità di utilizzo del marchio turistico regionale.

La complessità dell'attività connessa alla registrazione rende necessario avvalersi di soggetti con profili professionali altamente qualificati e specializzati nel campo dell' attività di ricerca e deposito di marchi e brevetti a livello nazionale, comunitario ed internazionale, non apparendo possibile avvalersi con risultati ottimali solamente del personale regionale al fine del conseguimento degli obiettivi tecnici prefissati, risulta pertanto opportuna la scelta di autorizzare il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad espletare trattativa privata per la sottoscrizione del contratto di affidamento di un incarico per la tutela e il deposito del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo", nei mercati e paesi più importanti per la promozione turistica.

Nello specifico, tale trattativa privata dovrà inquadrarsi nella particolare fattispecie di servizio eseguito in economia per la realizzazione di prestazioni indispensabili ad assicurare la continuità dei servizi istituzionali, la cui interruzione comporterebbe un danno per l'amministrazione o grave pregiudizio all'efficienza dei servizi stessi, ed il cui importo complessivo non sia superiore a Euro 20.000,00, Iva esclusa, (art. 4 e art. 5, comma a), dell'allegato A alla D.g.r. n. 1052 del 18 marzo 2005).

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto circa la complessità delle azioni connesse allo studio ed alla soluzione dei particolari problemi inerenti il deposito del marchio regionale "Veneto tra la terra e il cielo", sia sotto il profilo tecnico-organizzativo che di impostazione preliminare dei provvedimenti attuativi, tenuto conto delle risorse professionali disponibili nell'ambito dell'amministrazione regionale, nonché dei fabbisogni conoscitivi e metodologici di specifico profilo di cui è necessario disporre, si demanda al Dirigente la predisposizione degli atti conseguenti, dell'impegno finanziario e della sottoscrizione del relativo contratto.

Per tale incarico, finalizzato al deposito del marchio regionale "Veneto tra la terra e il cielo", per il quale si ipotizza una durata di dodici mesi, eventualmente prorogabili per ulteriori quattro mesi, si autorizza il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata all'assunzione dell'impegno relativo alla spesa medesima nella misura massima di euro 6.500,00 (IVA ed ogni altro onere incluso), che sarà liquidato alla Ditta assegnataria in un'unica soluzione a completamento delle attività previste, in relazione alle effettive disponibilità di cassa, dietro presentazione della relazione finale delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

È opportuno precisare che l'affidamento in parola prevede l'attivazione del capitolo di spesa n. 100186 "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto", di cui all'articolo 2, lettera b) della legge regionale n. 33/2002.

I presupposti sui quali dovrà poggiare il lavoro della Ditta incaricata, sono quelli che oggi caratterizzano l'azione regionale in materia di turismo e che scaturiscono dai documenti di programmazione definiti dalla Giunta e che si possono così sintetizzare:

- Promozione e valorizzazione dell'identità del territorio e dei suoi prodotti d'eccellenza, nei mercati tradizionali ed in quelli emergenti;
- Potenziamento e promo-commercializzazione delle proposte e delle offerte turistiche, attraverso un'immagine/brand coordinato ed efficace;
- Potenziamento dell'immagine delle località turistiche, mare, montagna, turismo termale, congressuale, enogastronomico, culturale, …etc;

- Consolidamento dell'immagine della Regione attraverso una promozione integrata, coordinata ed unificata, tramite l'individuazione e la tutela di una "cifra stilistica", un unico marchio forte, capace di valorizzare l'offerta turistica ed esaltare le eccellenze regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, 2° comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3462 del 10 dicembre 2002, recante "Direttive in ordine all'immagine coordinata della Regione";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2679 del 6 agosto 2004, relativa all'affidamento del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica della Regione Veneto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3049 del 18 ottobre 2005, recante "Disciplina dell'uso del marchio turistico regionale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2382 del 1 agosto 2006, recante "Integrazioni alla disciplina dell'uso del marchio turistico regionale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1980 del 3 luglio 2007, recante "Servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la promozione dell'immagine turistica. Integrazioni alla disciplina dell'uso del marchio turistico regionale";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2642 del 23 settembre 2008, recante "Estensione dell'uso del marchio turistico regionale agli operatori del settore agricolo e agroalimentare ed ai prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 984 del 21 aprile 2009, recante "Convenzione per l'utilizzo e la diffusione del marchio turistico regionale";

Visto il D. Lgs. n. 163 legge del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture" e s.m.i.;

Visti gli art. n. 4 e 5 comma a), dell'allegato A "disciplina dei servizi e delle forniture in economia" della deliberazione della Giunta regionale n. 1052 del 18 marzo 2005;

Vista la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2653 del 2 novembre 2010, esecutiva ai sensi della legge regionale n. 1 del 1997, che prevede il nuovo assetto organizzativo delle Strutture regionali;

Vista la legge regionale n. 1/97 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Vista la legge regionale 29 novembre 2011, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

Vista la legge regionale 18 marzo 2011, n. 8 - "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011";

delibera

1. di disporre il deposito per la registrazione del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo" relativamente all'Italia, ad ogni paese membro dell'Unione Europea, alla Federazione Russa ed ad alcuni paesi extraeuropei.
2. di autorizzare il Dirigente della Direzione Promozione Turistica Integrata ad espletare trattativa privata per l'affidamento del servizio in economia così come in premessa specificato, finalizzato al deposito per la registrazione del marchio turistico regionale "Veneto tra la terra e il cielo", ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, D. Lgs. n. 163/2006 e degli art. n. 4 e 5 comma a), dell'allegato A, alla Dgr n. 1052 del 18 marzo 2005.
3. di delegare il Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata all'assunzione dell'impegno contabile sul capitolo di spesa n. 100186, "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto", del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, autorizzando la spesa nella misura massima di € 6.500,00 (IVA e ogni altro onere inclusi) e alla gestione tecnico-finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.
4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni di cui alla Lr n. 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2243 del 20 dicembre 2011

Partecipazione istituzionale alla "U.I.T.T. Ukraine Travel & Tourism" - Kiev, 28-30 marzo 2012. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 594 del 10 maggio 2011.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Si prevede la partecipazione della Regione alla 18^ edizione della manifestazione fieristica "U.I.T.T. Ukraine Travel & Tourism" in programma a Kiev dal 28 al 30 marzo 2012. Verrà realizzato uno stand istituzionale per la presentazione delle opportunità turistiche del Veneto e una serie di azioni collaterali rivolte a tour operator ucraini. Importo di spesa massimo previsto euro 50.000,00.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare, ai sensi di quanto stabilito dalla Linea di spesa 1) - Azione 1.4 - "Eventi fieristici autonomi e in collaborazione con lo Stato" del Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica approvato con la deliberazione n. 594/2011, la partecipazione istituzionale della Regione Veneto alla manifestazione fieristica "U.I.T.T. Ukraine Travel & Tourism" - Kiev, 28-30 marzo 2012, con acquisizione di uno spazio dedicato di 24 mq. e dei relativi servizi, nonché la realizzazione di attività collaterali di informazione turistica;

2. di determinare in euro 50.000,00, Iva e ogni altro onere compresi, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per le attività di cui al punto 1), alla cui assunzione provvederà con propri atti il dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 100186 "Spese per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto (art. 2, c. 1, lett. B, Lr 4/11/2002 n. 33)" del bilancio 2011;

3. di stabilire che il Dirigente della Direzione regionale Promozione turistica integrata è incaricato dell'esecuzione del presente atto e della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei conseguenti procedimenti derivanti dal presente provvedimento ivi compreso l'espletamento della trattativa privata per l'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 125 del D.lgs n. 163/2006;

4. di dare atto che la spesa per la realizzazione delle attività di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2244 del 20 dicembre 2011

Progetto Interregionale "Itinerari interregionali di turismo per tutti" - Annualità 2009. Partecipazione all'evento fieristico "Gitando.all" in programma dal 22 al 25 marzo 2012, presso la sede della Fiera di Vicenza. Acquisizione di spazio espositivo per l'allestimento di uno stand regionale. Legge 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:

Si prevede la partecipazione alla fiera denominata "Gitando.all", che si svolgerà presso la Fira di Vicenza dal 22 al 25 marzo 2012. "Gitando.all" è la più importante manifestazione fieristica dedicata al turismo accessibile ed inclusivo. Importo di spesa Euro 28.132,83 (iva inclusa).

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di approvare, l'acquisto di uno spazio espositivo pre-allestito presso la Fiera di Vicenza Spa - C.F. e P. Iva 00515900249 - organizzatrice dell'evento fieristico "Gitando.all" in programma a Vicenza dal 22 al 25 marzo 2012, il cui costo complessivo ammonta ad Euro 28.132,83 (iva inclusa), finalizzato a garantire la presenza della Regione Veneto alla manifestazione fieristica di citata, nell'ambito del progetto interregionale "Itinerari interregionali di turismo per tutti" finanziato con Decreto Ministeriale del 10 dicembre 2009 ai sensi della legge 29 marzo 2001 n. 135, articolo 5 comma 5.

2. di impegnare, a favore dalla Fiera di Vicenza Spa - C.F. e P. Iva 00515900249 -, con sede in Vicenza Via dell'Oreficeria, 16 l'importo complessivo di Euro 28.132,83 (iva inclusa), a copertura delle spese necessarie all'acquisto ed allestimento dello spazio espositivo specificato al punto 1.

3. di prevedere che la somma di Euro 28.132,83 (iva inclusa), per la realizzazione delle attività di cui al presente provvedimento, sarà suddivisa nel seguente modo:

- Euro 14.413,33 a valere sul capitolo di spesa n. 100186 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 quale quota di cofinanziamento regionale, denominato "Iniziative per la promozione in Italia e all'estero dell'immagine del turismo veneto" (art. 2 comma 1, lett. B Lr 4/11/2002, n. 33) che presenta la necessaria disponibilità;
- Euro 13.719,50 a valere sul capitolo di spesa n. 100699 quale quota statale denominato "Azioni finalizzate all'attuazione di progetti interregionali di sviluppo dei sistemi turistici locali" in riferimento al completamento delle risorse statali previste per l'annualità 2009 del progetto interregionale oggetto della presente deliberazione per l'esercizio finanziario 2011, che presenta la necessaria disponibilità.

4. di stabilire che l'importo sarà liquidato in un'unica soluzione a conclusione delle attività, sulla scorta dell'effettiva disponibilità di cassa del capitolo e, comunque, previa presentazione entro centottanta giorni dalla conclusione delle attività, di regolare fattura.

5. di prevedere che spetta alla Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa del procedimento derivante dal presente provvedimento.

6. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto, non rientra tra le tipologie soggette alle limitazioni di cui alla Lr 1/2011.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2245 del 20 dicembre 2011

"Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl". Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune di Megliadino San Vitale (PD). Enel - Divisione Infrastrutture e Reti. Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell'energia elettrica.

[Energia e industria]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del D. Lgs. n. 387/2003.

L'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, sia soggetta ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province.

La Giunta regionale, con deliberazione del 8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con successivi provvedimenti (Dgr n. 1192/2009 e Dgr n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio, ai sensi dei commi 3 e 4, art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 (procedimento unico).

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura (ora Direzione Agroambiente) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, nel rispetto del comma 1, articolo 272 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni (impianti "le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"), la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano Aziendale di cui all'articolo 44 della Lr n. 11/2004.

Precedentemente, con Dgr n. 1391/2009 è stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione regionale Agroambiente.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Alla data di entrata in vigore del citato decreto ministeriale, le Linee guida statali si applicano ai procedimenti in corso, fatto salvo il caso previsto al punto 18.5 delle medesime Linee (progetti completi della soluzione di connessione alla rete elettrica nazionale e dei pareri ambientali eventualmente previsti).

Per il rilascio dell'autorizzazione unica il decreto legislativo n. 387/2003 stabilisce che l'Amministrazione procedente convochi una Conferenza di servizi, il cui funzionamento è stabilito dal Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa, della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

In data 30 marzo 2011 la società "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl", ha presentato domanda alla Giunta regionale finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio nel territorio del Comune di Megliadino San Vitale (PD) di un impianto di produzione di energia, alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (letame e liquame bovino) e di biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente, ai sensi dell'articolo 12, commi 3 e 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell'istruttoria in data 17 giugno 2011 ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio del citato impianto.

Durante l'ultimo incontro della Conferenza di servizi, tenutosi in data 7 settembre 2011, le Amministrazioni e gli Enti pubblici, i Concessionari e/o Gestori di servizi pubblici ivi presenti hanno espresso il proprio assenso, all'unanimità, al rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa di origine zootecnica (letame e liquame bovino) e biomassa di origine vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energetiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni elencate nell'allegato A al presente provvedimento, nonché all'adeguamento/acquisizione della seguente documentazione progettuale:

- adeguamento della relazione integrativa sulla Gestione dei liquami;
- invio degli elaborati grafici denominati: Tav. n. A33 e A37 ad Avepa - Sportello Unico Agricolo di Padova;
- aggiornamento del preventivo di connessione,
- acquisizione dell'atto costituzione della servitù di elettrodotto e di passaggio, registrato e trascritto, inerente l'impianto di rete connesso alla rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica;
- documentazione a supporto dell'avvenuta acquisizione della documentazione alle amministrazioni interessate.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione regionale Agroambiente - avendo acquisito il contratto di proprietà, registrato e trascritto, in base al quale risulta che la società "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl" ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia, comprese opere e infrastrutture connesse al medesimo - ha valutato che ricorrono le condizioni per concludere, ai sensi delle Dgr n. 2204/2008 e n. 453/2010, il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, in quanto:

- la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi (protocollo n. 520554 del 8 novembre 2011 e protocollo n. 551205 del 24 novembre 2011);
- Avepa - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota protocollo n. 460996 del 5 ottobre 2011, ha trasmesso l'approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell'impianto di produzione di energia all'attività agricola ai sensi del terzo comma dell'articolo 2135 del Codice Civile.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il Relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Visto il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

Vista la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2204/2008 e n. 453/2010 in materia di disposizioni organizzative per l'autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453 "Competenze e procedure per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili", che ha confermato in capo alla Direzione regionale Agroambiente, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla Lr n. 11/2004, l'esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1391/2009 riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 272 del D. lgs n. 152/2006 e s.m. e i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2010, n. 2298, "Costituzione delle Direzioni Regionali ed Unità di Progetto. Previsione di aree di coordinamento operative";

Preso atto dei verbali delle sedute della Conferenza di servizi, rispettivamente del 28 luglio e 7 settembre 2011;

Considerato che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le "disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14";

Dato atto, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D. lgs n. 387/2003;

Dato atto che con nota protocollo n. 520554 del 8 novembre 2011 e protocollo n. 551205 del 24 novembre 2011, la Società agricola istante ha trasmesso l'adeguamento della documentazione di progetto richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Preso atto che:

- con atto di compravendita registrato all'Ufficio del registro di Este (PD) il 9 giugno 1983 al n. 1284, come da atto notarile del 24 maggio 1983 a firma del notaio dott. Piergiorgio Aprico, notaio in Este (PD) (rep. 5741 - raccolta 1320), nonché con atto di compravendita registrato all'Ufficio del registro di Padova il 14 novembre 1995 al n. 9587, pubblici, e trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari di Este (PD) il 15 novembre 1995 al n. 4132 d'ordine e n. 3034 particolare, come da atto notarile del 26 ottobre 1995 a firma del notaio dott. Gianluigi Gavi, notaio in Padova (rep. n. 23525 - raccolta n. 4392), risulta che la società "Co. Ser. Cooperativa Servizi Srl" ha la disponibilità, delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di produzione di energia nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo (Comune di Megliadino San Viale (PD) catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali n. 49, 56 e 80);
- con verbale di assemblea straordinaria di registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio provinciale di Padova il 23 dicembre 2004, al n. 9172, pubblici, come da atto notarile del 15 dicembre 2004 a firma del dott. Piergiorgio Aprico, notaio in Padova (Rep. n. 78602 e Racc. n. 10322), risulta che l'assemblea straordinaria della società "Co. Ser. Cooperativa Servizi Srl" ha adeguato lo statuto alle disposizioni di legge, nonché modificato la denominazione originaria in "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl";
- con atto di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato, registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Legnago (PD) il 4 novembre 2011 al n. 5453, serie 1T, trascritto all'Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Padova in data 8 novembre 2011, al Registro generale n. 5739 e Registro particolare n. 3740, come da atto notarile del 2 settembre 2011 a firma della dott.ssa Pia Marinucci, notaio in Cologna Veneta (VR) (Rep. n. 2849 e Racc. n. 2095), la società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell'impianto di rete pubblica (Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappale n. 80);
- con l'accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0249986 la Società di distribuzione dell'energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende "non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione" alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- Avepa - Sportello Unico Agricolo di Padova, con nota protocollo n. 460996 del 5 ottobre 2011, ha trasmesso l'approvazione del Piano aziendale previsto agli artt. 44 e segg. della Lr n. 11/2004;
- con nota protocollo n. 385580, del 12 agosto 2011, la società "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl" ha trasmesso, ai sensi della Dgr n. 453/2010, la perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luigi Lazzarotto, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Padova al n. 265 e giurata presso il Tribunale di Rovigo, sezione staccata di Adria (RO), l'11 agosto 2011, inerente l'ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, per un ammontare complessivo di euro 74.342,90 (settantaquattromilatrecentoquarantadue /90).

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- biomassa zootecnica (letame e liquame bovino) di origine aziendale;
- biomassa vegetale dedicata (Produzioni Agricole Energe-

tiche o PAE), compresa quella residuale non costituente rifiuto, ottenuta dalla coltivazione su terreni propri e in affitto, ovvero acquistata sul mercato, alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli);

3. di autorizzare la produzione di energia tramite l'installazione di un motore endotermico (marca Jenbacher, modello J 312 GS C25) alimentato a biogas proveniente dall'impianto di cui al precedente punto, di potenza termica nominale pari a 1,563 MW associato a un generatore (marca Stanford, modello HCL 634 E2) di potenza elettrica utile di 0,625 MW (potenza termica utile di 0,796 MW);

4. di autorizzare la società "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl" (CUAA 00314740267), con sede legale e operativa in via Nello Gioachin, 30 bis/A - Comune di Megliadino San Vitale (PD), alla costruzione e all'esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2. e 3., su terreni censiti in Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali n. 49, 56 e 80, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 155780 del 30 marzo 2011, n. 279313 del 10 giugno 2011, n. 292038 del 17 giugno 2011, n. 342490 del 18 luglio 2011, 385580 del 12 agosto 2011 e n. 407400 del 1 settembre 2011;

5. di autorizzare la medesima Società agricola alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l'impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell'energia elettrica, sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata "Co. Ser.", da ubicarsi in Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali n. 49 e 80, il cui progetto è allegato alla nota protocollo n. 292038 del 17 giugno 2011;

6. di autorizzare, altresì, la società "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl" alla costruzione e all'esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 180 kW, a servizio:

- della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (150 kW);
- del riscaldamento degli uffici aziendali e della abitazione del custode (30 kW) pari a complessivi 1.170 MWh/anno (17 % della producibilità termica media impiegata di 6.953 MWh/anno), da ubicarsi nel Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappali n. 49, 56 e 80, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 155780 del 30 marzo 2011 e n. 342490 del 18 luglio 2011;

7. di autorizzare "Enel Divisione Infrastrutture e Reti - Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto" (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, alla costruzione e all'esercizio di un impianto di rete per la connessione alla rete nazionale di distribuzione dell'energia elettrica, così definito: tratto in cavo interrato compreso tra la nuova cabina di consegna, denominata "Co. Ser.", collegata in antenna con O.d.M. lungo linea MT esistente "Piacenza", da realizzarsi nel Comune di Megliadino San Vitale (PD), catasto terreni, sezione unica, foglio 15, mappale n. 80, il cui progetto costituisce allegato alle note protocollo n. 292038 del 17 giugno 2011, n. 342490 del 18 luglio 2011, 385580 del 12 agosto 2011, 520554 del 8 novembre 2011 e n. 551205 del 21 novembre 2011;

8. di approvare l'allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di biogas ed energia nonché delle opere e infrastrutture connesse al medesimo, di cui ai precedenti punti 2., 3., 5., 6. e 7.;

9. di comunicare, alla Società agricola istante e alla società "Enel Divisione Infrastrutture e Reti -Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto", nonché alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società "Co. Ser. Società Cooperativa Agricola arl";

10. di approvare l'importo di € 74.342,90 (settantaquattromilatrecentoquarantadue/90) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 5. e 6., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

12. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente dell'esecuzione del presente atto.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2246 del 20 dicembre 2011

Autorizzazione al Comune di Jesolo (VE) all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore di anziani ultrasessantacinquenni. (Legge regionale n. 10/1996 - articolo 3, comma 4).
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:

Autorizzazione al Comune di Jesolo alla pubblicazione di un bando speciale per l'assegnazione ad anziani ultrasessantacinquenni di 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Il Comune di Jesolo (VE) con deliberazione della Giunta comunale del 25 ottobre 2011, n. 268, ha chiesto alla Giunta regionale l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della Lr 2 aprile 1996, n. 10, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne, di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica in costruzione, rientranti nel programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000" approvato con deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2005, n. 3204.

La richiesta del Comune di Jesolo rientra nell'ambito di

applicazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996 "Disciplina per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", che prevede che la Giunta regionale possa autorizzare le Amministrazioni locali, su proposta delle stesse, all'emanazione di bandi speciali, con l'indicazione di eventuali requisiti aggiuntivi e/o specifici, per l'assegnazione di alloggi destinati alla sistemazione di nuclei familiari in dipendenza di gravi e urgenti esigenze abitative o per tutelare le esigenze di specifiche categorie sociali.

Tutto ciò premesso, il relatore sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ed in particolare l'art. 3, comma 4;

Vista la delibera della Giunta comunale di Jesolo del 25 ottobre 2011, n. 268, trasmessa con nota n. 68881 del 9.11.2011;

delibera

1. di autorizzare il Comune di Jesolo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 10/1996, all'emanazione di un bando speciale per l'assegnazione in locazione ad anziani ultrasessantacinquenni di n. 21 alloggi di edilizia residenziale pubblica;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
3. di incaricare l'Unità di Progetto Edilizia Abitativa dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2247 del 20 dicembre 2011

Utilizzo delle economie da parte del Comune di Camponogara (VE) per lavori relativi alla riorganizzazione edilizia e funzionale della scuola media Gramsci - 3° intervento. Mutuo di € 258.000,00.= posizione 4437465 01 del 28/07/2004 - Piano Annuale 2004. (L. 23/96).
[Edilizia scolastica]

Note per la trasparenza:

il presente provvedimento accoglie la richiesta del Comune di Camponogara (VE) di utilizzo delle economie realizzate su mutuo concesso ai sensi della L 23/96

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di accogliere la richiesta del Comune di Camponogara (VE) per l'utilizzo delle economie realizzate sul mutuo originario di € 258.000,00, concesso ai sensi della L. 23/96 - Piano Annuale 2004, per un importo di € 38.894,60, da destinare ai lavori relativi alla riorganizzazione edilizia e funzionale della scuola media Gramsci - 3° intervento.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
3. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici all'esecuzione del presente atto e alla trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed alla Cassa Depositi e Prestiti.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2248 del 20 dicembre 2011

Concessione ed impegno di spesa finanziamento Programma controlli funzionali anno 2011. Art. 65 - Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. Legge regionale 12.12.2003, n. 40 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Il finanziamento regionale concesso a favore delle Associazioni provinciali allevatori (APA) del Veneto, concerne le attività previste dal Programma per l'espletamento dei compiti istituzionali relativi alla tenuta dei Libri genealogici (Lg) e lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive del bestiame (cf), per l'anno 2011.

L' Assessore regionale Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha sempre riservato una particolare attenzione al miglioramento del patrimonio zootecnico regionale, intervenendo attraverso l'adozione di specifiche leggi e sostenendo finanziariamente l'attività di selezione svolta sul proprio territorio.

Il legislatore regionale ha confermato l'interesse a sostenere al settore zootecnico anche con l'approvazione della legge regionale n. 40 del 12.12.2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" che contempla, al titolo XVII, alcuni articoli finalizzati al miglioramento del patrimonio zootecnico.

Infatti, a decorrere dall'anno 2006 è divenuto operativo il regime dell'Aiuto di Stato n. N 335/A/2004, concernente tra l'altro l'art. 65 della legge regionale 12.12.2003, n. 40, autorizzato con la Decisione comunitaria C(2005) 1592 del 23.05.2005.

L'articolo prevede, in particolare, il sostegno per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei Libri genealogici, per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame e per la valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale. Il contributo regionale, può essere concesso alle Associazioni provinciali e regionale degli allevatori aderenti all'Aia, ai sensi dell'art. 3 della legge 15.01.1991, n. 30, "Disciplina della riproduzione animale".

La normativa nazionale, per questo comparto, ha peraltro definito compiti e funzioni, precisando con la legge 15.01.1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", in particolare al Capo I - Libri Genealogici e registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame -, ed all'art. 3, l'affidamento:

- alle Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) di specie o

di razza la tenuta dei rispettivi Libri genealogici;
- all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico.

Successivamente con la legge 03.08.1999, n.280 di modifica e integrazione alla legge n. 30/1991, agli art. 1 e 2, è stato stabilito che:
- i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o tipo genetico, sono svolti dall'AIA in conformità con appositi disciplinari, mediante l'Ufficio centrale dei controlli (UCCPA) ed i propri uffici provinciali (Associazioni allevatori di livello territoriale provinciale, interprovinciale o regionale - APA/AIPA/ARA);
- l'unicità sul territorio nazionale della tenuta dei Libri genealogici (Lg), Registri anagrafici (Ra) e dello svolgimento dei controlli delle attitudini produttive (in seguito denominati controlli funzionali - cf) per ogni specie, razza, o altro tipo genetico, è assicurata contemperando le funzioni del Ministero e delle Regioni attraverso la concertazione di criteri ed indirizzi unitari nel rispetto della specificità delle singole realtà regionali.

In seguito, il decreto legislativo 04.06.1997, n. 143 ha definito il trasferimento delle competenze e funzioni dello Stato nel Settore Primario agli Enti locali, contemplando il conferimento alle Regioni e Province autonome, di tutte le funzioni già esercitate dal Ministero competente in materia di Agricoltura, escluse quelle indicate all'art. 2 del decreto medesimo.

Il successivo decreto legislativo 29.10.1999, n. 443 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali" in attuazione del Capo I, della legge 15.03.1997, n. 59, ed in particolare l'art. 7, ha previsto:
- l'istituzione del Programma annuale dei controlli funzionali, quale strumento di concertazione dei criteri e degli indirizzi unitari tra Ministero, Regioni e Province autonome, per lo svolgimento dei controlli funzionali;
- di demandare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali la predisposizione del Programma annuale dei controlli funzionali, di cui all'art. 2 della citata legge n. 280/1999, sentite le Associazioni Nazionali Allevatori interessate e d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province Autonome;
- la definizione di competenza regionale del finanziamento delle attività relative ai controlli funzionali esercitate da associazioni di allevatori di livello territoriale (Apa/AIPA/ARA).

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) provvede quindi alla citata concertazione in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni, approvando con proprio decreto il Programma annuale dei controlli, al quale è allegato il fabbisogno finanziario preventivo, per ciascuna Associazione degli allevatori di livello locale (provinciale o interprovinciale) che comprende la spesa massima ammissibile e il relativo contributo, per le attività svolte nell'anno di riferimento.

Si evidenzia che il fabbisogno finanziario viene calcolato annualmente dall'AIA, utilizzando i parametri previsti dal Manuale per il finanziamento delle attività di tenuta dei Libri genealogici, Registri anagrafici e controlli funzionali (denominato "Manuale del Forfait") con l'ausilio di uno specifico programma informatico di calcolo, che stabilisce alcuni parametri di riscontro oggettivi per la stima della congruità della spesa stessa.

La spesa complessiva, quantificata per ciascuna APA, viene definita determinando i fattori di produzione dell'attività di tenuta dei Libri genealogici e dei controlli funzionali, prevista dai rispettivi disciplinari, fissando per ogni singolo fattore di produzione il costo medio. I principali fattori di produzione riguardano l'attività di controllo, la gestione informatica dei dati, la gestione amministrativa ed i laboratori di analisi.

Deve essere ricordato peraltro che la legge 23.12.1999, n. 499 "Razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale", in particolare all'art. 3, ha stabilito le modalità di trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite dal DLgs n. 143/1997, fino all'applicazione del federalismo fiscale.

Infatti, dall'anno 2001 sono state trasferite alle Regioni, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le risorse previste dal Dpcm 11.05.2001 per le attività ad esse trasferite dal DLgs n. 143/1997, ed è stato concordato annualmente, in sede di Conferenza Stato-Regioni, di destinare una quota parte vincolata per il finanziamento delle attività di miglioramento genetico e selezione, utilizzando gli importi regionali desunti dalle tabelle finanziarie elaborate con il sopra citato "Manuale del Forfait".

Tale trasferimento dovrebbe cessare dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'art. 119 della Costituzione, ai sensi dell'art. 34-quinquies della legge 04.08.2006, n. 248. Quest'ultima legge, infatti, proroga l'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale previste dal DLgs n. 56 del 18.02.2000.

Peraltro, il deteriorarsi della situazione congiunturale economico-finanziaria nazionale, evidenziatasi già nel corso dell'anno 2010, ha influito negativamente sulle previsioni di spesa del Bilancio dello Stato a supporto di tali attività, come delineate dalla Manovra finanziaria statale, disciplinata tra l'altro ai sensi del Decreto legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modifiche nella Legge 30.07.2010, n. 122 (Stabilità/Finanziaria) - in particolare per gli stanziamenti dell'anno 2011 e 2012 -, comportando la drastica riduzione delle risorse trasferite alle Regioni a supporto dello svolgimento delle attività nelle materie conferite. Tali riduzioni, sono state condivise e formalizzate con "Presa d'atto" in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni sancita con Repertorio Atti n. 207/CSR del 18.11.2010 "Esame della proposta delle Regioni concernente criteri e modalità di riparto delle riduzioni delle risorse statali spettanti alle Regioni a Statuto ordinario per gli anni 2011 e 2012, di cui all'articolo 14 del Decreto Legge 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30.07.2010, n. 122".

Per l'anno 2011, a seguito di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del Decreto legge n. 78/2010, sul complesso delle risorse statali destinate alle Regioni a statuto ordinario è stata operata la riduzione del 9% che ha messo in pericolo il mantenimento del "Sistema della selezione" nazionale, coincidente nelle fasi di attuazione del Programma di ristrutturazione, avviato con Delibera dell'Assemblea generale soci dell'AIA in data 12.03.2009.

Va evidenziato come l'attività di miglioramento genetico animale, possa costituire non soltanto un valore aggiunto per il singolo produttore, ma anche, e soprattutto, un investimento a lungo termine e quindi strategico per il patrimonio zootecnico nazionale.

Da oltre 15 anni, infatti, la selezione animale è stata orientata, non solo verso l'aumento delle produzioni, ma anche verso la qualità delle stesse, nonché verso altri caratteri, così detti manageriali (resistenza alle malattie, fertilità, facilità di parto, longevità, capacità di utilizzazione delle risorse foraggere), e di salubrità e sicurezza dei prodotti agroalimentari derivati.

Lo smantellamento del suddetto sistema comporterebbe oneri ben più gravi per lo Stato, in termini di sicurezza alimentare e di perdita di competitività.

Tali considerazioni hanno reso condivisibile una forma di cofinanziamento tra Stato e Regioni, la quale consentirà di mantenere sul territorio l'attività delle Associazioni degli allevatori nel settore del miglioramento genetico con relative ricadute benefiche sulla competitività del nostro Paese in campo internazionale per la qualità e la sicurezza alimentare delle produzioni zootecniche, mantenendo il presidio del territorio ed evitando perdite di occupazione di personale specializzato.

Le sopra citate determinazioni, conseguentemente, seppur tese alla salvaguardia del "Sistema della selezione", hanno comportato la rideterminazione delle previsioni di finanziamento statale a supporto del citato "Programma dei controlli funzionali - Anno 2011", limitandole alle residuali risorse finanziarie condivise in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni ed indicate nel Repertorio Atti n. 167/CSR del 27.07.2011 "Intesa sulla rimodulazione finanziaria delle risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui al Dpcm 11.05.2001.", la quale destinava al supporto delle attività di miglioramento genetico del bestiame di cui trattasi, l'importo annuo di € 25.000.000,00, pari al 50% circa del finanziamento annuo preventivato, del quale si è in attesa della definizione del Decreto Ministeriale (MIPAAF) di assegnazione e trasferimento delle relative risorse finanziarie.

Infatti il "Programma dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e/o della carne (controlli funzionali - Ccff) svolti dalle Associazioni degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico- Anno 2011", a seguito dei menzionati incontri tecnici di approfondimento e di concertazione istituzionale, previo l'assenso in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni acquisito con Repertorio Atti n. 193/CSR del 22.09.2011, è stato reso operativo con Decreto ministeriale (MIPAAF) n. 21190 del 6.10.2011 - trasmesso alle Regioni con nota prot. n. 21211 del 6.10.2011 -, indicando a livello nazionale una previsione di spesa complessiva di € 68.809.395,16 ed un contributo di € 55.203.073,11.

Il "Programma dei controlli funzionali - Anno 2011" approvato reca oltre alle indicazioni tecnico-finanziarie anche le modalità per l'adozione dei necessari aggiornamenti relativi alla successiva programmazione, prevedendo in particolare il completamento del percorso di regionalizzazione delle APA, indicato fra gli obiettivi del "Programma dei controlli funzionali- Anno 2010".

Si fa presente che nel Veneto, il processo di adeguamento statutario ed organizzativo delle Associazioni degli allevatori in esame, si è definito in data 05.08.2011 con l'elezione degli Organi sociali dell'Associazione regionale allevatori del Veneto - ARAV, alla quale - ai sensi delle determinazioni comunicate con nota AIA prot. n. 5030 del 14.10.2011 -, a decorrere dal 01.01.2012 sono conferite ed unificate a livello regionale le deleghe precedentemente attribuite alle Associazioni provinciali allevatori - APA, ai fini dello svolgimento delle citate attività istituzionali (Lgcf) e dei connessi servizi, relativi al miglioramento genetico delle specie zootecniche ed al supporto delle specifiche iniziative concernenti la conservazione del patrimonio animale.

Alla Regione del Veneto, in considerazione delle sopra citate criticità economico-finanziarie, a fronte delle previsioni di spesa pari a € 5.167.403,47 e di contributo pari a € 4.048.460,44, si riscontra per l'anno 2011 la previsione del trasferimento statale in quota parte di € 1.891.376,49 - ai sensi della citata Rimodulazione finanziaria Dpcm 11.05.2001/DLgs n. 143/1997 (Agricoltura) - Anno 2011, rendendosi quindi necessario provvedere all'adeguata integrazione finanziaria regionale, per il sostegno delle attività istituzionali (Lgcf) svolte dalle APA in argomento, in attesa della definizione del trasferimento delle somme previste.

A tal fine, pertanto, la Giunta regionale con proprio provvedimento Dgr n. 1455 del 13.09.2011 "Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 29.11.2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 29)", ha apportato una variazione alle risorse finanziarie in termini di "competenza" al (Upb U0031) Capitolo 012571 "Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (art. 65, legge regionale 12.12.2003, n. 40)", recate dal bilancio regionale dell'anno 2011, approvato con legge regionale 18.03.2011, n. 8.

Peraltro, per l'anno in corso, le criticità sopra evidenziate ed i processi di revisione ed aggiornamento in merito all'assunzione delle determinazioni previste dal Programma annuale, nel contesto operativo istituzionale afferente al MIPAAF - AIA, ha fatto riscontrare il prolungarsi delle fasi di elaborazione e dei termini temporali oltre le scadenze previste.

Si segnala quindi che nelle more del completamento dell'iter istituzionale concernente l'approvazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie afferenti al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2011", occorre assicurare continuità alle attività di miglioramento genetico di livello territoriale svolte dalle APA, in quanto le stesse, per motivi di natura tecnica, non possono essere sospese senza causare gravi danni al sistema di elaborazione degli indici di selezione e miglioramento genetico con ricadute economiche negative sull'intero settore zootecnico.

Si fa presente inoltre che la Giunta regionale con proprio provvedimento Dgr n. 2496 del 7.08.2006, all'Allegato B "Finanziamento per l'attività di tenuta dei Libri genealogici, per lo svolgimento dei controlli funzionali e delle iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico: Modalità e criteri del procedimento amministrativo", ha delineato le modalità e i termini per garantire l'operatività sul territorio regionale, coerentemente con le indicazioni di livello nazionale, prevedendo che alcune fasi del procedimento vengano svolte dai propri uffici periferici.

Deve essere precisato, inoltre, che a seguito del provvedimento della Giunta regionale (Dgr) n. 3549 del 30.12.2010, concernente la costituzione dello Sportello Unico Agricolo (Agenzia veneta per i pagamenti in Agricoltura - Avepa Sua), ai sensi dall'art.6 della legge regionale n. 9 del 25.02.2005, i procedimenti amministrativi afferenti alle strutture "Servizi

ispettorati regionali agricoltura - SIRA", sono stati integrati operativamente nelle attribuzioni delle citata Agenzia.

Per quanto concerne lo svolgimento delle citate attività istituzionali (Lgcf) nell'anno 2011, la competente Direzione regionale, sulla base della normativa citata, ha riscontrato l'avvenuta presentazione delle domande di contributo nei termini previsti, complete della documentazione afferente la richiesta del finanziamento per una spesa complessiva di € 6.610.946,12.

Nell'ambito dell'istruttoria sono state attivate le procedure per i necessari accertamenti "Antimafia" nei confronti delle APA del Veneto beneficiarie, come previsto dalla citata Dgr n. 2496/2006. Peraltro, considerato che tali accertamenti possono richiedere anche 45 giorni di tempo dalla richiesta per essere esperiti, e che in particolari casi di superamento dei termini previsti si crea un motivato per dover procedere d'urgenza, risulta opportuno proporre alla Giunta regionale di adottare la procedura prevista dal 2° comma dell'art. 11 del Dpr n. 252 del 3.06.1998, che prevede che l'Amministrazione interessata può procedere anche in assenza della "informazione del Prefetto", condizionando il provvedimento amministrativo alla revoca o al recesso agli esiti degli accertamenti stessi.

Le attuali disponibilità finanziarie recate dal Bilancio regionale 2011 - (Upb U0031) al Capitolo 012571 "Contributi alle APA per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali", ammontano complessivamente a € 2.218.218,20.

Si evidenzia che, per motivazioni legate all'articolazione del procedimento amministrativo di cui alla Dgr 07.08.2006, n. 2496, le disponibilità finanziarie attuali recate dal (Upb U0031) Capitolo 012571 del Bilancio regionale 2011, possono assicurare, per le attività dell'anno 2011 l'impegno di spesa dell'importo di € 2.218.218,20, al fine di assicurare l'integrazione regionale delle risorse che saranno trasferite per il supporto allo svolgimento di attività di miglioramento genetico di carattere istituzionale (Lgcf), per la cui natura tecnica non possono essere sospese senza causare gravi danni al sistema di elaborazione degli indici di selezione, con ricadute negative sull'intero comparto zootecnico.

Ulteriori impegni di spesa potranno essere assunti fino alla concorrenza del contributo pubblico previsto dal "Metodo di finanziamento - Forfait" (Minor Forfait) consolidato e connesso al "Programma dei controlli funzionali - Anno 2011", nonché in conformità alle direttive e alla disponibilità del citato Capitolo del Bilancio regionale.

Nelle more della prevista approvazione del Decreto ministeriale (MIPAAF) "Riparto - Rimodulazione Dpcm 11.05.2001/DLgs n. 143/1997 (Agricoltura) - Anno 2011", sulla base del Parere favorevole acquisito in sede istituzionale della Conferenza Stato-Regioni con Repertorio Atti n. 167 del 27.07.2011, a supporto del "Programma dei controlli funzionali - Anno 2011" e della connessa spesa annuale parametrata (Metodo di finanziamento - Forfait), si evidenzia in particolare l'opportunità di applicare quale parametro di riferimento per la ripartizione degli acconti del contributo regionale tra le APA, il peso percentuale delle attività annuali preventivate ed approvate (Forfait preventivo) per l'anno 2011.

Pertanto l'impegno di spesa di € 2.218.218,20, risulterà suddiviso fra le APA operanti a livello territoriale del Veneto, come sopra determinato ed indicato nell'Allegato A "Riparto finanziamento regionale", facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per la determinazione della spesa effettivamente sostenuta per le attività svolte nell'anno 2011, si procederà entro il termine dell'esercizio finanziario 2012, a seguito della valutazione consuntiva dei relativi rendiconti tecnico-finanziari delle APA - da parte dello Sportello Unico Agricolo - Avepa SUA competente per territorio -, ed a livello regionale in conformità ai limiti indicati dal "Programma" e dal "Metodo di finanziamento - Forfait" (Minor Forfait) consolidato.

Sulla base di quanto precedentemente esposto, si ritiene in questa fase, di proporre e demandare l'erogazione delle relative risorse finanziarie a favore delle APA del Veneto, impegnate nell'esercizio finanziario del corrente anno, a successivi provvedimenti del Dirigente regionale della competente Direzione Agroambiente, in conformità della citata Dgr n. 2496/2006 - Allegato B, in conformità alle direttive gestionali e delle disponibilità recate dal Bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il relatore conclude e propone alla Giunta il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, II comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Vista la legge regionale 10.01.1997, n. 1;

Visti gli "Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel Settore Agricolo e Forestale 2007 - 2013" - 2006/C 319/01 del 27.12.2006;

Vista la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

Vista la legge regionale 12.12.2003, n. 40, art. 65;

Vista la nota prot. n. 486049 del 15.07.2004, con la quale la competente Direzione regionale Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura ha richiesto l'acquisizione del parere di compatibilità alla Commissione europea, in merito all'intervento sopra citato, ai sensi dell'art. 88 del Trattato CE;

Vista la Decisione C(2005) 1592 del 23.05.2005 della Commissione europea, che ha espresso parere favorevole sugli "Aiuti di Stato/Italia (Veneto) - Aiuto n. N 335/A/2004. Miglioramento del patrimonio zootecnico", previsti dall'articolo 65 e dall'articolo 67, paragrafo 2, lettera c), della legge regionale n. 40/2003;

Vista la nota prot. n. 619986/4822 del 8.09.2005, a cura della Direzione regionale Politiche Agroambientali e Servizi per l'Agricoltura, con la quale si è richiesta tra l'altro, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell'avviso dell'acquisizione del parere di compatibilità con le regole del mercato comune da parte della Commissione europea degli aiuti previsti dall'art. 65 della legge regionale n. 40/2003, ai sensi di quanto indicato dall'art. 72 della stessa legge;

Viste le domande di contributo, riscontrate a seguito delle note della Direzione Agroambiente prot. n.621.404/4824 del 26.11.2010, prot. n. 669.886/4824 del 24.12.2010, prot. n. 479.719/602040 del 17.10.2011 - al connesso Sportello Unico Agricolo - Avepa Sua competente per territorio - e prot. n. 403.541/602040 del 30.08.2011, presentate dalle Associazioni provinciali allevatori del Veneto (Apa) entro il 30.11.2010, re-

lative all'attuazione delle attività istituzionali (Lgcf) previste per l'anno 2011;

Visto il provvedimento della Giunta regionale (Dgr) n. 3549 del 30.12.2010;

Visto il provvedimento della Giunta regionale (Dgr) n. 742 del 7.06.2011;

Considerato che le domande delle APA del Veneto sopra citate, sono state predisposte in conformità agli indirizzi di selezione delle Associazioni degli allevatori;

Considerato che nelle more del trasferimento delle risorse finanziarie recate dalla "Rimodulazione del Dpcm 11.05.20101/ DLgs n. 143/1997 (Agricoltura) - Anno 2011", afferente al "Programma annuale dei controlli anno 2011" in fase di approvazione in sede Ministeriale (MIPAAF), occorre integrare con risorse regionali il previsto finanziamento pubblico ed assicurare continuità alle attività di miglioramento genetico di livello territoriale svolte dalle APA, in quanto le stesse, per motivi di natura tecnica, non possono essere sospese senza causare gravi danni al sistema di elaborazione degli indici di selezione e miglioramento genetico con ricadute economiche negative sull'intero settore zootecnico;

Considerato che risulta ora opportuno provvedere all'approvazione delle presenti determinazioni con un atto deliberativo della Giunta regionale e non con Decreto dirigenziale, ai sensi di quanto disposto dalla Dgr n. 375/96 e dalla legge regionale n. 1/97, in quanto l'approvazione della citata proposta di finanziamento delle APA per lo svolgimento del "Programma dei controlli funzionali svolti dalle associazioni provinciali degli allevatori per ogni specie, razza o tipo genetico - anno 2011" - pur nell'ambito del quadro generale di regole, definite dalle direttive regionali, nazionali e comunitarie - sottende l'esercizio di una discrezionalità di natura non puramente tecnica, ma implicante valutazioni di ordine generale che investono l'organizzazione complessiva dell'attività di Selezione afferente il miglioramento genetico e del patrimonio genetico zootecnico, nonché la sua efficacia;

Considerato che nell'ambito dell'istruttoria delle domande in esame, sono state attivate le procedure per i necessari accertamenti "Antimafia" nei confronti delle APA del Veneto beneficiarie, come previsto dalla citata Dgr n. 2496/2006 e rilevato in particolare il caso in cui tali accertamenti eccedano i termini previsti di 45 giorni di tempo dalla richiesta per essere esperiti, creando in tal modo casi motivati di urgenza, l'Amministrazione interessata potrà procedere anche in assenza della "informazione del Prefetto", condizionando il provvedimento amministrativo alla revoca o al recesso agli esiti degli accertamenti stessi, ai sensi del 2° comma dell'art. 11 del Dpr n. 252 del 3.06.1998;

Considerato opportuno prevedere la possibilità di impegnare la spesa, in via prioritaria, alle APA del Veneto il finanziamento per lo svolgimento delle citate attività istituzionali (Lgcf) nel corso del 2011, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale n. 40/2003 ed autorizzato dalla Commissione europea;

Ritenuto opportuno incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente dell'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione tecnica e amministrativa, compresa la predisposizione e approvazione con proprio decreto, della quantificazione delle rispettive spese accertate, la concessione dei contributi a supporto delle attività istituzionali (Lgcf) o eventuali impegni di spesa integrativi, connesse al miglioramento genetico contemplate dall'art. 65 della legge regionale n. 40/2003, nonché le relative liquidazioni delle provvidenze relative allo svolgimento delle medesime attività istituzionali, nei limiti delle direttive gestionali e della rispettiva disponibilità finanziaria del Bilancio regionale;

Preso atto degli adeguamenti compensativi degli stanziamenti in corrispondenza dell'attività di gestione del bilancio in corso d'esercizio, approvati con proprio provvedimento Dgr n. 1455 del 13.09.2011 "Variazione al bilancio di previsione 2011 ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 29.11.2001, n. 39. (Provvedimento di variazione n. 29)", concernente la variazione delle risorse finanziarie in termini di "competenza" del (Upb U0031) Capitolo 012571 "Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (art. 65, legge regionale 12.12.2003, n. 40)", recate dal bilancio regionale dell'anno 2011, approvato con legge regionale 18.03.2011, n. 8.

Preso atto dell'attuale dotazione finanziaria (Upb U0031) del capitolo 012571, pari a € 2.218.218,20, come indicato dalla legge regionale 18.03.2011, n. 8 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013";

Dato atto che il procedimento amministrativo relativo al finanziamento delle attività di tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali, nonché delle iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico, è stato delineato con il provvedimento Dgr n. 2496 del 7.08.2006 - Allegato B "Modalità e criteri del procedimento amministrativo";

Ritenuto opportuno precisare la riserva di valutare a consuntivo, in sede di controllo regionale la congruità dei rendiconti tecnico-finanziari della spesa sostenuta dalle citate APA del Veneto, determinando il riconoscimento dell'importo dei contributi specifici, attraverso l'applicazione del noto "Metodo di finanziamento - Forfait" (Minor Forfait) consolidato per l'attività svolta nell'anno 2011, e che, il relativo contributo regionale verrà concesso nei limiti delle direttive gestionali e della disponibilità finanziaria del Bilancio regionale;

delibera

1. di approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'Allegato A "Riparto finanziamento regionale" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la proposta di ripartizione del finanziamento regionale, a favore delle Associazioni provinciali allevatori (APA) del Veneto, relativo alla "Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali" ai sensi della legge regionale 12.12.2003, n. 40 - art. 65;

3. di concedere ed impegnare a favore delle APA del Veneto, l'importo di € 2.218.218,20 sul (Upb U0031) Capitolo n. 012571, ad oggetto "Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (art. 65, legge regionale 12.12.2003, n. 40)", del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2011, approvato con legge regionale 18.03.2011, n. 8, il quale presenta la sufficiente disponibilità, nella misura per ciascuna a fianco indicata nell'Allegato A "Riparto finanziamento regionale" citato al punto 2, per lo svolgimento delle attività istituzionali di tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali (Lgcf) nell'anno 2011;

4. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie sog-

gette a limitazioni ai sensi della legge regionale 07.01.2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30.01.1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

5. di dare atto che per quanto concerne le procedure di accertamento "Antimafia" nei confronti delle APA del Veneto beneficiarie che nei casi di superamento dei termini previsti, ovvero in caso di urgenza motivata, trova applicazione il 2° comma dell'art. 11 del Dpr n. 252 del 3.06.1998;

6. di dare atto che la Direzione Agroambiente è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. di dare atto che il Dirigente regionale della competente Direzione Agroambiente, provvederà con proprio provvedimento alla concessione della liquidazione dell'importo di € 2.218.218,20 a favore della APA del Veneto, in conformità alle disposizioni previste della Dgr n. 2496 del 7.08.2006 - Allegato B "Modalità e criteri del procedimento amministrativo", articolato nei rispettivi importi indicati e fino alla concorrenza della somma impegnata al citato punto 3 - Allegato A "Riparto finanziamento regionale", in conformità alle direttive gestionali ed alla disponibilità recata dal Bilancio regionale;

8. di dare atto che la definizione delle attività svolte nell'anno 2011, ai sensi della citata Dgr n. 2496/2006 - Allegato B, sarà determinata a seguito della valutazione consuntiva dei rendiconti tecnico-finanziari formalizzati dalle rispettive APA del Veneto - da parte dello Sportello Unico Agricolo - Avepa SUA, competente per territorio -, nei limiti indicati dal "Metodo di Finanziamento - Forfait" (Minor Forfait) approvato;

9. di dare atto che la valutazione a consuntivo della spesa sostenuta dalle APA del Veneto per lo svolgimento delle attività istituzionali (Lgcf) nell'anno 2011, in sede di controllo regionale, permetterà di determinare entro il termine dell'esercizio finanziario 2012 l'importo totale del contributo regionale riconosciuto, ai sensi alla citata Dgr n. 2496/2006 - Allegato B (Modalità e criteri), sulla base del "Metodo di finanziamento - Forfait" (Minor Forfait)" ed in conformità alle direttive gestionali e delle disponibilità finanziarie del Bilancio regionale.

Allegato A

Riparto finanziamento regionale

Legge regionale 12.12.2003, n. 40 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

Art. 65 - Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali.

Capitolo: 012571 Esercizio finanziario: 2011

Prog.	Ragione sociale	Domanda apa 2011				
	(*)	Spesa prevista	Spesa forfait preventivo	Contributo forfait preventivo	Peso attività	Finanziamento regionale concesso
			MIPAAF/AIA	MIPAAF/AIA		
A	B	C	D	E	F	G
n.	Descrizione	Euro	Euro	Euro	%	Euro
1	APA di Belluno	529.261,12	351.893,31	278.710,07	6,88	152.613,41
2	APA di Padova	1.312.000,00	1.002.549,88	781.378,62	19,30	428.116,11
3	APA di Rovigo	262.350,00	138.705,47	110.433,13	2,73	60.557,36
4	APA di Treviso	1.016.625,00	842.627,40	657.790,69	16,25	360.460,46
5	APA di Venezia	657.760,00	553.228,25	442.792,57	10,94	242.673,07
6	APA di Verona	1.001.850,00	781.914,63	612.160,07	15,12	335.394,59
7	APA di Vicenza	1.831.100,00	1.496.484,54	1.165.195,29	28,78	638.403,20
	Totale	6.610.946,12	5.167.403,48	4.048.460,44	100,00	2.218.218,20
Note: (*) - APA = Associazione provinciale Allevatori;						

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2251 del 20 dicembre 2011

Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Interventi regionali a tutela dei consumatori e degli utenti: ripartizione delle risorse per l'anno 2011 e impegno di spesa. Deliberazione n. 114/Cr del 26.10.2011).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con la presente delibera, in base alla Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo", vengono approvati i progetti presentati dalle Associazioni dei consumatori e impegnate in favore delle stesse le risorse assegnate per l'anno 2011

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue:

In un mondo sempre più globalizzato è di importanza strategica l'educazione e la formazione del consumatore, educazione che non deve essere vista unicamente come mera difesa dei diritti del consumatore ma soprattutto deve mirare alla costruzione di una cultura consumeristica a tutto campo, che può spaziare dal comprendere come nutrirsi a cosa può riservare il futuro da un punto di vista previdenziale.

Lo sviluppo di una educazione ed una formazione del consumatore, può portare a far comprendere ad esempio che conviene spendere a livello d'investimento qualcosa in più durante la costruzione di una casa indirizzandosi verso costruzioni a basso impatto energetico ed ambientale per trasformare poi questa maggiore spesa nel tempo in una maggior tutela dell'ambiente, in un risparmio nei costi di gestione ed in un comfort sicuramente maggiore.

Dal punto di vista alimentare la costruzione di una cultura consumeristica può aiutare a far conoscere e comprendere i vari marchi europei di garanzia del consumatore, Biologico, DOP, IGP STG, che ancora oggi pochi conoscono e che invece sono di estrema importanza per la tutela sia della propria salute che per le imprese che vi aderiscono.

Quasi cinquant'anni fa il Presidente J.F. Kennedy dichiarò che i "consumatori rappresentano il gruppo economico più importante, influenzando ed essendo influenzati da quasi tutte le decisioni prese in campo economico, sia a livello pubblico che privato. Eppure spesso non possono far udire la loro voce..." ed introdusse nel diritto statunitense la tutela dei consumatori. A quasi quarant'anni dalla prima politica consumeristica europea, allo stato attuale dell'ordinamento italiano, si è trattato soprattutto il diritto dei consumi, sviluppato sulla necessità della costruzione di un mercato libero e concorrenziale, più che un diritto della tutela dei consumatori.

L'Assessorato all'Agricoltura ed alla Tutela del consumatore della Regione del Veneto mira oggi a proseguire nel suo impegno a tutela del consumatore dal punto di vista del mercato, ma ritiene altresì di fondamentale importanza aiutare i Cittadini consumatori ad apprendere le conoscenze che possono portarli a scelte consapevoli.

Sotto il profilo normativo e giuridico, la Regione del Veneto si è dotata nell'anno 2009 di una nuova legge recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo". Tra le sue finalità la legge pone, tra l'altro, quella di favorire la formazione delle conoscenze dei consumatori e della loro tutela, attraverso i seguenti punti:

"d) la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;

e) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;

f) la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza."

In questo ambito la Regione del Veneto è chiamata ad avere un ruolo fondamentale di coordinamento e di indirizzo delle Associazioni dei consumatori, che stanno mutando la loro tradizionale funzione da quella originaria della tutela dei diritti del cittadino attraverso i classici strumenti giuridici, indirizzandosi a coprire un ruolo più importante attraverso la formazione che può portare ad una crescita consapevole dei Cittadini consumatori e di conseguenza allo sviluppo di una cultura consumeristica.

È attraverso, quindi, l'educazione, la formazione e l'unione dei Consumatori che si può arrivare a far crescere la cultura della "Tutela del Consumatore" da molti oggi chiamata "Consumerismo".

Con l'art. 6 della legge regionale citata, la Regione del Veneto ha previsto di raggiungere i propri obiettivi attraverso collaborazioni con gli enti locali, le altre regioni, le associazioni dei consumatori, le camere di commercio o con altri soggetti pubblici o privati.

In considerazione delle risorse a disposizione per l'annualità 2011, pari ad euro 350.000,00, l'Assessorato all'Agricoltura e alla Tutela del consumatore, sentito il Comitato regionale Consumatori Utenti (CRCU) e di conseguenza in accordo con tutte le Associazioni dei consumatori ivi rappresentate, ha deciso di suddividere la dotazione finanziaria in una somma di euro 105.000,00 per la funzionalità delle Associazioni e di euro 245.000,00 per lo sviluppo di progetti.

In particolare, la somma di euro 105.000,00, pari al limite massimo del 30% delle risorse a disposizione previsto dalla lettera d) dell'art. 6 della legge regionale 27/2009 per le spese relative alla funzionamento delle Associazioni dei consumatori regolarmente iscritte al Registro regionale, va ripartita tra le medesime in modo tale da prevedere una quota fissa di euro 5.000,000 ad ogni Associazione ed una quota variabile in base al numero degli iscritti, come riportato nell'Allegato A.

Per quanto riguarda invece la rimanente quota a disposizione per i progetti, pari ad euro 245.000,00, l'Assessorato ha concordato con le Associazioni che le stesse, in sinergia fra loro, presentassero dei progetti unitari di forte impatto sul territorio per aumentare il coinvolgimento dei cittadini nella conoscenza del consumerismo.

In tal modo le Associazioni avranno modo di garantire la loro presenza e la loro visibilità proponendo direttamente la loro attività ai Cittadini consumatori, senza attendere che

gli stessi si rechino presso i loro sportelli solo quando necessitino di tutela.

Tale forma di promozione consentirebbe inoltre di estendere in maniera capillare a tutto il territorio del Veneto la cultura del "consumerismo" attraverso l'impiego considerevole di personale giovane, che avrebbe così l'opportunità di beneficiare della relativa formazione professionale e allo stesso tempo la possibilità di un lavoro temporaneo, particolarmente utile in considerazione dell'attuale momento di crisi occupazionale.

Alla Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari, competente per la materia "Tutela del Consumatore" sono pervenuti tre progetti, presentati da Adiconsum, Movimento Consumatori e Adoc, che sono stati esaminati e discussi durante la riunione del Comitato regionale consumatori e utenti di cui alla Lr n. 27/2009 (CRCU) del 3 ottobre 2011.

Nel corso di detta riunione del CRCU Adoc ha ritirato il proprio progetto per aderire a quello di Movimento Consumatori.

Al termine dell'analisi dei progetti, il CRCU ha espresso parere favorevole all'unanimità dei presenti di proporre alla Giunta regionale, per l'approvazione, i due progetti rimasti, così come previsto dall'art. 4 comma 1 della legge regionale 27 del 2009.

I progetti su cui il CRCU ha espreso il parere favorevole, presentati rispettivamente da Adiconsum (Allegato B) e Movimento Consumatori (Allegato C), sono risultati in linea con quanto richiesto dall'Assessorato relativamente alla collaborazione tra Associazioni dei consumatori e alla copertura di tutto il territorio del Veneto, garantendo altresì il coinvolgimento, per un periodo determinato, di un centinaio di giovani collaboratori. Tali progetti risultano inoltre concordanti nelle finalità con i parametri definiti dalla Dgr 22/06/1993, n. 2886 per la concessione di contributi alle associazioni dei consumatori, che di seguito si riportano:

1. ampiezza potenziale del numero di consumatori interessati;
2. attualità e immediatezza della problematica trattata;
3. possibilità di dare risultati concreti, utilizzabili direttamente dai consumatori;
4. modalità e mezzi di informazione-formazione dei consumatori;
5. metodologie educative di indirizzo e di orientamento per i consumatori;
6. fornitura di servizi legali e tecnico-amministrativi di carattere generale e individuale;
7. ricerche sulla qualità dei prodotti alimentari.

Quali capofila dei due progetti sono state identificate le Associazioni proponenti, che saranno responsabili nei confronti della Regione del buon esito delle iniziative e provvederanno successivamente ad inviare la documentazione per la rendicontazione delle spese sostenute al fine dell'erogazione del contributo.

I progetti avranno la regia dell'Assessorato all'Agricoltura e Tutela del Consumatore e saranno caratterizzati da un comune aspetto comunicativo, informativo e identificativo, e da un solo logo, al fine di far percepire al Cittadino consumatore informazioni precise, selezionate e di reale accrescimento della cultura consumeristica.

Le modalità di realizzazione dei progetti sono riportate rispettivamente negli Schemi di convenzione e nei relativi progetti con Adiconsum (Allegato D e sub D-1) e con Movimento Consumatori (Allegato E e sub E-1) al presente provvedimento.

Il costo previsto dai progetti è rispettivamente di euro 110.000,00 per quanto riguarda il progetto con capofila Adiconsum (Allegato B) e di euro 135.000,00 per il progetto con capofila Movimento Consumatori (Allegato C). Il contributo regionale commisurato al limite massimo del 100% di detti importi non potrà comunque eccedere la spesa effettivamente sostenuta dalle Associazioni.

Il CRCU inoltre, nella riunione del 3 ottobre 2011, nell'ipotesi di nuove risorse che si rendessero disponibili in seguito all'assestamento di bilancio, si è espresso nel senso di implementare ulteriormente il contenuto dei progetti di cui agli Allegati B e C proposti all'approvazione, su richiesta dell'Amministrazione, ripartendo tali eventuali risorse nella medesima proporzione.

Acquisito il parere n. 176 della Terza Commissione consiliare, riunitasi nella seduta del 24 novembre 2011, la quale ha espresso, a maggioranza, parere favorevole proponendo alla Giunta regionale di integrare il punto 5) del dispositivo del provvedimento in esame aggiungendo al termine dello stesso il seguente periodo: "Quota parte delle medesime, nella misura massima del 70%, potrà essere utilizzata a regia regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) della Lr 23 ottobre 2009 n. 27, per la divulgazione delle attività dei progetti e l'informazione dei consumatori".

Verificato che le spese di cui si andrà a disporre l'impegno non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo";

Richiamata la Dgr 22 giugno 1993 n. 2886 "Interventi in materia di tutela dei consumatori - Criteri per la concessione di contributi alle associazioni dei consumatori (Legge regionale n. 3/1985)";

Vista la legge regionale 10/01/1997, n. 1 art. 23 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

Acquisito il parere favorevole del Comitato regionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 2 della legge regionale n. 27/2009, espresso nella seduta del 3 ottobre 2011;

Vista la Deliberazione n. 114/Cr del 26.10.2011;

Visto il parere favorevole n. 176 della Terza Commissione consiliare espresso a maggioranza nella seduta del 24 novembre 2011;

Ritenuto di integrare il punto 5 del dispositivo così come emendato dalla Terza Commissione consiliare;

Visto l'art. 6, comma 1 della Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27;

delibera

1. di approvare, per quanto indicato in premessa, la ripartizione delle spese di funzionamento dell'Associazioni dei consumatori per l'anno 2011 per l'importo di euro 105.000,00 così come da Allegato A;

2. di impegnare a favore delle Associazioni dei consumatori l'importo di euro 105.000,00 così come ripartito nell'Allegato A, sul capitolo 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" del bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2011 (Upb U0071) che presenta sufficiente disponibilità, dando atto che tale somma non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della Legge regionale 1/2011;

3. di approvare parimenti, per quanto indicato in premessa, i seguenti progetti di cui agli Allegati B e C, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, alle spese per la realizzazione dei quali la Regione del Veneto contribuirà totalmente nel limite degli importi sotto indicati:

- Allegato B progetto con capofila l'Associazione dei consumatori Adiconsum per un importo di euro 110.000,00;
- Allegato C progetto con capofila l'Associazione dei consumatori Movimento Consumatori per un importo di euro 135.000,00;

4. di impegnare a favore dell'Associazione dei consumatori Adiconsum e dell'Associazione dei consumatori Movimento Consumatori, la somma totale di euro 245.000,00, ripartita rispettivamente come da Allegati B e C, sul capitolo 101410 "Azioni regionali per la tutela dei consumatori degli utenti e per il contenimento dei prezzi al consumo" del bilancio di previsione per l'esercizio 2011(Upb U0071) che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

6. di prevedere che, nell'ipotesi di nuove risorse che si rendessero disponibili in seguito all'assestamento di bilancio, le stesse saranno ripartite nella medesima proporzione tra i due progetti approvati di cui al punto 3. per l'ulteriore implementazione degli stessi su richiesta dell'Amministrazione. Quota parte delle medesime, nella misura massima del 70%, potrà essere utilizzata a regia regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera a) della Lr 23 ottobre 2009, n. 27, per la divulgazione delle attività dei progetti e l'informazione dei consumatori;

7. di approvare lo schema di convenzione per la realizzazione dei progetti di cui all'allegato D ed E e relativi sub D-1 ed E-1, che formano parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi rispettivamente tra la Regione del Veneto e le Associazioni Adiconsum e Movimento Consumatori;

8. di subordinare l'erogazione dei contributi di cui al punto 2 e 4 alla presentazione ed approvazione di idonea documentazione a sostegno delle spese sostenute;

9. di incaricare il Dirigente della Unità di Progetto Tutela produzioni agroalimentari di tutti i necessari provvedimenti attuativi per l'esecuzione del presente atto, in particolare della sottoscrizione delle convenzioni di cui al punto 6. che regolano i rapporti tra la Regione del Veneto e le Associazioni Adiconsum e Movimento Consumatori, e delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per una migliore attuazione del progetto.

Allegati D e E *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

Allegato A

Ripartizione spese di funzionamento anno 2011

Denominazione Associazione Beneficiaria	Codice Fiscale	Sede Legale	Quota fissa (euro)	Quota in base al numero iscritti (euro)	Totale contributo 2011 (euro)
Unione Nazionale Consumatori	3266890247	Piazza San Zeno n. 30 - 36022 Cassola (VI)	5.000,00	6.762,00	11.762,00
Casa del consumatore	90137240272	Via Gazzera Alta, 5 - 30174 Venezia	5.000,00	2.223,00	7.223,00
Movimento Consumatori	90105460274	Via Torino, 11/c - 30172 Venezia	5.000,00	10.888,00	15.888,00
Federconsumatori	90020550274	Via Peschiera, 5 - 30175 Venezia	5.000,00	15.043,00	20.043,00
Lega Consumatori	92059410289	Via Lisbona, 18 - 35127 Padova	5.000,00	2.367,00	7.367,00
Adoc	9002460270	Via Bembo, 2 - 30172 Venezia	5.000,00	5.881,00	10.881,00
Adiconsum	90040290273	Via Piave, 7 - 30171 Venezia	5.000,00	19.188,00	24.188,00
Codacons	3084890270	Calle Passerella, 6 - 30132 Venezia	5.000,00	2.648,00	7.648,00
		Totale complessivo	40.000,00	65.000,00	105.000,00

Allegato B

Progetto: Consumatori in Piazza

Soggetto capofila beneficiario del contributo:
• Adiconsum, con sede legale in Ve Mestre, via Piave n. 7, C.F. 90040290273

Associazioni coinvolte nel progetto:
• Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consumatori, Unione Nazionale Consumatori

Obiettivi:
• la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;
• la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;
• la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza.

Tempi di realizzazione:
• Entro un anno dalla firma della convenzione

Azioni
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:
Fase 1:
• Coinvolgimento delle sette province del Veneto andando ad interessare non meno di tre località per provincia, le località saranno individuate in base ai seguenti criteri:
- numero di abitanti del Comune interessato;
- se il Comune sia stato oggetto o meno di altre analoghe iniziative;
- la distanza dagli sportelli fissi Adiconsum, Federconsumatori, Unione Nazionale
consumatori Lega Consumatori.

• Sportello itinerante da mobilitare in coincidenza dei mercati settimanali o fiere. In concreto verranno installati uno o più gazebo durante tali eventi che saranno presidiati da personale specializzato delle Associazioni coinvolte nel progetto e nei quali verrà distribuito materiale d'informazione consumeristica e a richiesta verranno forniti specifici servizi informativi, di assistenza e di consulenza.
• La presenza ai mercati ed alle manifestazioni verrà preannunciata da una pubblicità a mezzo volantinaggio che vedrà coinvolti giovani collaboratori, preventivamente sottoposti ad una formazione consumeristica; si tratta di almeno 25 ragazzi, che vestiti in modo riconoscibile, provvederanno a distribuire i volantini. Verrà garantita adeguata informazione al consumatore relativamente alle iniziative.
Fase 2:
• Prima della conclusione del periodo estivo si svolgeranno cinque iniziative, di cui tre nelle spiagge del Veneto, intitolate "Sotto l'ombrellone"; una a Verona in coincidenza con la stagione lirica e una in una località del Cadore, ove un congruo gruppo di ragazzi, (non meno di venticinque), identificabili con magliette cappellini delle Associazioni dei consumatori, forniranno attraverso una informativa porta a porta (ombrellone per ombrellone) notizie sui servizi che le associazioni offrono ai consumatori e sulle sedi fisse ove sono presenti nello specifico territorio.
Costo del progetto:
• Importo euro 110.000,00.

Allegato C

Progetto: Consumatori in Piazza

Soggetto capofila beneficiario del contributo:
• Movimento Consumatori, con sede legale in Venezia, via Torino, 11/c C.F. 90105460274

Associazioni coinvolte nel progetto:
• Movimento Consumatori, Adoc, Casa del Consumatore, Codacons.

Obiettivi:
• la promozione dell'informazione, dell'educazione, della formazione del consumatore e dell'utente, al fine di favorire scelte consapevoli, anche sotto il profilo etico e solidale, e sviluppare un più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;
• la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo tra consumatori e utenti, valorizzando il diritto di ciascuno ad essere rappresentato e riconoscendo le funzioni di tutela e di rappresentanza delle associazioni che operano su base democratica;
• la promozione della collaborazione tra le associazioni dei consumatori e degli utenti, le pubbliche amministrazioni e i soggetti che erogano servizi di pubblica utilità per l'erogazione dei medesimi servizi secondo standard di qualità e di efficienza.

Tempi di realizzazione:
• Entro un anno dalla firma della convenzione.

Azioni:
• Coinvolgimento delle sette province del Veneto in almeno venti piazze cittadine. Le piazze verranno rese riconoscibili da diverse postazioni multiformi e multicolori con attività di informazione ai consumatori, per periodi continuativi di sei giorni dal martedì mattina alla domenica sera.
• Nelle piazze centrali di ciascun centro verranno collocati diversi totem ed altre postazioni visive così da rappresentare, in una visione d'insieme, l'intera piazza coinvolta e nello specifico, un percorso all'interno della stessa. L'allestimento della piazza sarà identificabile ad effetto immediato in entrata o attraversamento, ed il tutto sarà legato da un'unica grafica e linea di comunicazione. Saranno fornite informazione ai consumatori, per periodi continuativi di sei giorni dal martedì mattina alla domenica sera.
• Animazione tramite sei operatori formati ed impegnati sulle piazze della stessa provincia. Ogni provincia dovrà

impegnare operatori differenti per un totale di quarantadue operatori da formare, ponendosi un obiettivo cospicuo di formazione di soggetti, i cui nominativi potranno poi rimanere a disposizione di tutte le associazioni per l'implementazione dei propri staff operativi.

• Durata complessiva dell'iniziativa pari a centoventi giorni (venti piazze per sei giorni ciascuna) e quindi ininterrotta per oltre un terzo dell'intero anno solare.

• Eventuale aggiunta di ulteriori fine settimana nelle città principali, riducendo i giorni di presenza nei centri secondari (ad esempio, quattro giorni in piazza a Cittadella possono essere sufficienti così da consentire l'aggiunta di un altro fine settimana a Padova).

• Attività collegate di avvicinamento dei cittadini tramite artisti di strada su rappresentazioni appositamente studiate.

• Schede "Gratta la risposta", già sperimentate in occasione dell'Heineken Jammin' Festival in partnership Heineken/Movimento Consumatori. Schede con piccoli test di autovalutazione a risposta chiusa, grattando poi la risposta corretta. Inserimento di tutte le schede grattate in un'urna ed estrazione finale per ciascuna città, della scheda vincente con riconoscimento di un premio simbolico;

• Facilità di veicolazione sui media, per l'impatto e la novità dell'iniziativa sulla singola città.

Costo del progetto:

• Importo euro 135.000,00.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2252 del 20 dicembre 2011

Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto. Applicazione relativamente all'ipotesi di accordo aziendale di secondo livello sulla produttività del personale operaio 2011 dell'Azienda regionale "Veneto agricoltura". (D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; L. 30 luglio 2010, n. 122; Lr 18 marzo 2011, n. 7; Dgr 05 luglio 2011 n. 984; Dgr 08 novembre 2011, n. 1841).
[Enti regionali o a partecipazione regionale]

Note per la trasparenza:

Con la presente deliberazione si dà applicazione alle disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto emanate con deliberazioni 05 luglio 2011 n. 984 e 08 novembre 2011, n. 1841, relativamente all'ipotesi di accordo aziendale di secondo livello sulla produttività del personale operaio 2011 dell'Azienda regionale "Veneto agricoltura" trasmessa per la preventiva autorizzazione dalla Giunta regionale.

L'Assessore Franco Manzato di concerto con il Vicepresidente Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con Deliberazione della Giunta regionale n. 984 del 5 luglio 2011 sono stati definiti gli indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale in accordo con il D. Lgs. 150/2009 e la L. n. 122/2010 per i due enti operanti nel settore agricolo e agroalimentare: Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agroalimentare "Veneto Agricoltura" ed Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, denominata Avepa.

Tali disposizioni sono state emanate, nelle more della più generale riorganizzazione del settore, per conformarsi alla politica regionale di gestione delle risorse umane, basata su principi di progressiva riduzione della spesa per gli anni 2011, 2012 e 2013, in linea con le pertinenti disposizioni normative statali e regionali e con i più generali orientamenti della Regione.

In particolare, è stato disposto che, a far data dal provvedimento sopra citato, gli atti dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura - Avepa e dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura", concernenti contrattazioni integrative aziendali, relative a progressioni di carriera, comprese l'individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità ed attivazione di nuovi istituti contrattuali dovessero essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale. Con nota del Commissario Straordinario allo Sviluppo rurale 4 agosto 2011, prot. n. 347951 sono state comunicate ai due enti strumentali sopra citati disposizioni esplicative.

In data 08 novembre 2011, è stata adottata la Dgr n. 1841, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva." che, a sua volta, ha assoggettato all'autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti degli enti strumentali regionali, tra i quali l'Azienda regionale "Veneto Agricoltura":

- modifiche in aumento di dotazioni organiche;
- assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
- individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
- assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico.

Con nota 18 novembre 2011, prot. n. 28254, l'Amministratore unico dell'Azienda regionale "Veneto Agricoltura" ha trasmesso la disposizione (Dau) n. 453 del 16 novembre 2011 relativa all'ipotesi di accordo aziendale di secondo livello sulla produttività del personale operaio 2011, al fine dell'autorizzazione da parte della Giunta regionale.

In particolare, al punto 6 del dispositivo di tale disposizione, si dà atto che l'impegno di spesa correlato alla previsione di completa erogazione del trattamento economico incentivante al personale operaio per l'anno 2011, pari alla somma di Euro 125.000,00, è equivalente al corrispondente impegno per l'anno 2010 e che, alla data di adozione del relativo provvedimento, esso è compatibile con i vincoli imposti all'Azienda dalla disciplina del patto di stabilità.

Con nota 22 novembre 2011, prot. n. 544951, la Direzione regionale Risorse umane ha comunicato che dal provvedimento può evincersi cha il "fondo" non prevede aumenti rispetto all'anno precedente, per cui l'unico aspetto rilevabile riguarda il numero di dipendenti destinatari, per il 2011, rispetto a quello dell'anno precedente.

Per tali motivazioni si propone, pertanto:

- di autorizzare l'ipotesi di accordo aziendale di secondo livello sulla produttività del personale operaio 2011 dell'Azienda regionale "Veneto agricoltura", di cui alla

disposizione (DAU) n. 453 del 16 novembre 2011, con la prescrizione del contenimento del fondo entro i limiti dello scorso anno, ad invarianza del numero dei destinatari;
- di dare atto che quanto sopra non intende surrogare le procedure sindacali relativamente al provvedimento indicato, bensì è teso ad applicare le disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto ai sensi delle citate deliberazioni n. 984 e 1841 del 2011;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
- di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Vista la legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 concernente l'"Istituzione dell'Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare "Veneto Agricoltura"";

Visto il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;

Visto il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la Dgr n. 984 del 5 luglio 2011 ad oggetto: "Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale";

Vista la Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011, ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva."

Vista la nota del Commissario Straordinario allo Sviluppo rurale 4 agosto 2011, prot. n. 347951;

Vista la nota della Direzione regionale Risorse umane 22 novembre 2011, prot. n. 544951;

Vista la Disposizione dell'Amministratore unico dell'Azienda regionale "Veneto Agricoltura" n. 453 del 16 novembre 2011, trasmessa con nota 18 novembre 2011, prot. n. 28254.

delibera

1. Di autorizzare, per le motivazioni sopra esposte e con riguardo all'applicazione della Dgr n. 984 del 5 luglio 2011 ad oggetto: "Enti regionali per il settore agricolo e agroalimentare. Indirizzi in materia di contenimento della spesa per il personale" e della Dgr n. 1841 del 8 novembre 2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011", art. 10 "Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto". Avvio dell'attività ricognitiva.", l'ipotesi di accordo aziendale di secondo livello sulla produttività del personale operaio 2011 dell'Azienda regionale "Veneto agricoltura", di cui alla Disposizione dell'Amministratore unico n. 453 del 16 novembre 2011, con la prescrizione del contenimento del fondo entro i limiti dello scorso anno, ad invarianza del numero dei destinatari.

2. Di dare atto che quanto sopra non intende surrogare le procedure sindacali relativamente al provvedimento indicato, bensì è teso ad applicare le disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della spesa per il personale degli enti strumentali della Regione del Veneto ai sensi delle citate deliberazioni n. 984 e n. 1841 del 2011.

3. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

4. Di incaricare il Dirigente dell'Unità di Progetto Foreste e Parchi dell'esecuzione del presente atto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2253 del 20 dicembre 2011

"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali". Integrazione Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010 dell'accreditamento istituzionale del Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo A. Brandalise" con annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, entrambi con sede in Via Belluno n. 28/D e Via Belluno n. 30 Feltre 32032 (BL) (Lr n. 22/2002).

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento riconosce un incremento dei posti letto accreditabili - rispetto a quelli riconosciuti con Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010 - al Centro di Servizi richiedente in oggetto identificato, la cui titolarità è ascritta all'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona con sede in Via Belluno n. 28/E Feltre 32032 (BL).

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo A. Brandalise" con annesso Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti, entrambi con sede in Via Belluno n. 28/D e Via Belluno n. 30 Feltre 32032 (BL) - Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona con sede in Via Belluno n. 28/E Feltre 32032 (BL), sono stati accreditati con Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010 per la seguente capacità ricettiva:
- Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti: 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di II livello assistenziale e 10 posti letto per il nucleo Sapa;
- Centro Diurno per persone anziane non autosufficienti: 19 posti.

Con la delibera in parola non è stato possibile procedere all'accreditamento dei 19 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, autorizzati all'esercizio con Decreto del Dirigente della Direzione servizi sociali n. 458 del 23 novembre 2009 in quanto non giustificati dall'allora vigente programmazione residenziale dei posti letto.

Successivamente, la riformulazione della programmazione della residenzialità extraospedaliera approvata dalla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 di Belluno con delibera n. 121 del 18 aprile 2011, ed inserita nel relativo Piano di Zona 2011 - 2015 - approvato con Decreto del Dirigente regionale della Direzione servizi sociali n. 110 del 25 maggio 2011 e successivo Decreto n. 312 del 14 novembre 2011 - assegnando

al Centro di Servizi 17 nuovi posti letto accreditabili per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, ha reso possibile un riallineamento dei posti letto autorizzati con quelli accreditati.

Conseguentemente, l'Azienda Feltrina per i Servizi Sociali alla Persona per ottenere l'accreditamento dei nuovi posti, in ossequio alla Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007 - che detta le procedure in materia di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento - con nota acquisita agli atti dalla Direzione regionale Servizi Sociali al prot. n. 288779 del 16 giugno 2011, ne ha avanzato formale richiesta, a riscontro della quale la Direzione regionale sopra indicata, con nota emessa al prot. 458372 del 4 ottobre 2011, ha incaricato l'Agenzia regionale Socio Sanitaria (Arss) alla verifica "di parte terza" per l'accertamento in ordine alla presenza e possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per l'emanazione del presente provvedimento.

L'Arss, con nota acquisita dalla Direzione regionale Servizi Sociali al prot. 525446 del 10 novembre 2011, ha comunicato di "ritenere non necessario un nuovo sopralluogo rispetto a quello effettuato in data 23 giugno 2010 in quanto i requisiti di accreditamento per la prevalenza di natura organizzativa, già analizzati in sede della precedente verifica - effettuata nella data sopracitata - poiché non suscettibili di modifica a seguito di un aumento della capacità ricettiva risulterebbero inalterati anche a seguito di un ulteriore sopralluogo in sede". Vengono pertanto confermate, per i 17 posti, le valutazioni positive espresse con il precedente verbale acquisito dalla Direzione regionale Servizi Sociali al prot. 450230 del 23 agosto 2010.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della Lr n. 22/2002, con l'odierno provvedimento si ritiene di proporre l'integrazione della Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010 con l'accreditamento di ulteriori 17 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale, dato il medesimo sopralluogo effettuato il 23 giugno 2010 a fronte del quale è stata approvata la Delibera in parola e a fronte del quale l'Arss ha espresso le valutazioni positive per la nuova capacità ricettiva accreditabile.

Detto accreditamento avrà la stessa durata di quello rilasciato con Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010, ed è rinnovabile con istanza di parte, da presentarsi entro 180 giorni dalla scadenza, a seguito di verifica della permanenza dei requisiti e l'adempimento di eventuali prescrizioni assegnate e, previa formale diffida, può essere sospeso, sottoposto a prescrizioni o revocato al venire meno delle condizioni di cui all'art. 16 della Lr n. 22/2002 e/o dell'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate con consequenziale non conformità ai requisiti richiesti, ex art. 20 della legge in parola.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Vista la Lr n. 22 del 16 agosto 2002;
- Vista la Dgr n. 2067 del 3 luglio 2007;
- Visto il Ddr dei Servizi Sociali n. 458 del 23 novembre 2009;
- Vista la Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010;

delibera

1. di integrare la Dgr n. 2444 del 14 ottobre 2010, ai sensi e per gli effetti della Lr n. 22/2002, accreditando il Centro di Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo A. Brandalise" con sede in Via Belluno n. 28/D e Via Belluno n. 30 Feltre 32032 (BL) - Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona con sede in Via Belluno n. 28/E Feltre 32032 (BL), per ulteriori 17 posti letto per persone anziane non autosufficienti di I livello assistenziale;
2. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della Lr n. 22/2002 l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
3. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione regionale Servizi Sociali;
4. di trasmettere copia del presente atto all'ente richiedente, all'Azienda Ulss 2 di Feltre, al Comune di Feltre, all'Arss e alla Conferenza dei Sindaci dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, rappresentando, che avverso lo stesso è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
5. dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2254 del 20 dicembre 2011

Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11. Art. 45 "Contributi per l'informazione televisiva a favore dei non udenti".

[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:

Contributo per l'accessibilità all'informazione televisiva locale anche alle persone non udenti attraverso la lingua dei segni.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

La legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010" all'art. 45, dispone che, al fine di rendere l'informazione televisiva locale accessibile anche alle persone non udenti attraverso la lingua dei segni, la Giunta regionale è autorizzata a partire dal 2010 a stipulare idonea convenzione con l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi (ENS) Veneto. La legge dispone anche che l'ENS del Veneto presenti ogni anno alla Giunta regionale un progetto di telegiornale in lingua dei segni indicando le emittenti locali, il programma e le relative spese.

L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona, con nota n. 33 del 30 marzo 2011 ha presentato la richiesta di prosecuzione del progetto "Informare senza barriere - Telegiornale in lingua dei segni per le persone sorde" trasmesso dalla televisione locale di Padova "Telechiara".

Si tratta di attività relativa a progetto avviato già in esercizi precedenti con Dgr n. 1378 del 12 maggio 2009 e con Dgr n. 2903 del 30 novembre 2010 e che pertanto si intendono proseguimento e continuazione di un servizio che di fatto viene già offerto alle persone non udenti.

Per tali motivi, si ritiene quindi di approvare il progetto "Informare senza barriere - telegiornale in lingua dei segni per le persone sorde", trasmesso dalla televisione locale di Padova "Telechiara", di cui all'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, presentato dall'ENS - Consiglio regionale Veneto di Verona, secondo quanto disposto dall'art. 45 della Lr n. 11/2010 e di approvare la bozza di convenzione, di cui all'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da stipularsi con l'E. N.S. - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona e di assegnare all'ente in parola il contributo regionale di € 50.000,00 e comunque non superiore alla spesa complessivamente spesa per la realizzazione del progetto in questione, che viene impegnato al capitolo 101470 del bilancio regionale per l'anno 2011.

Con il presente provvedimento si dispone, inoltre, che l'erogazione del contributo regionale avvenga con le seguenti modalità:

- l'acconto del 60% pari a € 30.000,00 sarà erogato alla firma della convenzione e subordinatamente alla comunicazione alla Direzione regionale per i Servizi Sociali, da parte dell'affidataria, della prosecuzione dell'attività;
- il saldo sarà erogato previa presentazione, entro il 31 dicembre 2012, di rendiconto delle spese e di una dettagliata relazione sulle attività previste e realizzate dal progetto stesso.

Il relatore propone di finanziare anche per l'anno 2011 il progetto portando a conclusione, con il presente contributo, l'intervento regionale a sostegno del progetto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Vista la Legge n. 104/92;

- Vista la Lr 29.11.2001, n. 39, art. 42, 1° comma e art. 44;

- Vista la Lr n. 7/2011;

- Vista la Lr n. 8/2011;

- Vista la Dgr n. 1378/2009;

- Vista la Dgr n. 2903/2010;

delibera

1. di approvare il progetto "Informare senza barriere - Telegiornale in lingua dei segni per le persone sorde", trasmesso dalla televisione locale di Padova "Telechiara", di cui all'Allegato A parte integrante del presente provvedimento, presentato dall'E.N.S. - Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona;

2. di approvare la bozza di convenzione, di cui all'Allegato B parte integrante del presente provvedimento, da stipularsi tra la Regione del Veneto e l'E.N.S. - Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona che precisa gli obiettivi, i destinatari, le attività previste, le modalità e i tempi di realizzazione, i risultati attesi, le modalità e, infine, i tempi di presentazione alla Regione della rendicontazione di attività ed economica;

3. di disporre che il contributo sarà corrisposto con le seguenti modalità:

- l'acconto del 60% pari a € 30.000,00, compatibilmente con le risorse di cassa disponibili a bilancio, sarà erogato alla firma della convenzione e subordinatamente alla comunicazione alla Direzione regionale per i Servizi Sociali, da parte dell'affidataria, della prosecuzione dell'attività;
- il saldo, compatibilmente con le risorse di cassa disponibili a bilancio, sarà erogato previa presentazione, entro il 31 dicembre 2012, di rendiconto delle spese e di una dettagliata relazione sulle attività previste e realizzate dal progetto stesso;

4. di assegnare all'E.N.S. - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi Ente - Consiglio regionale Veneto di Verona il contributo regionale di € 50.000,00 per la realizzazione del progetto "Informare senza barriere - Telegiornale in lingua dei segni per le persone sorde", trasmesso dalla televisione locale di Padova "Telechiara" e comunque non superiore alla spesa complessivamente spesa per la realizzazione del progetto in questione;

5. di incaricare il Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali alla firma della convenzione e alla relativa liquidazione di spesa, compatibilmente con la disponibilità di cassa, secondo le modalità di cui al punto 3;

6. di impegnare a favore del beneficiario E.N.S. - Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi - Consiglio regionale Veneto di Verona la spesa di euro 50.000,00 sul capitolo 101470 "Azioni regionali per l'informazione televisiva a favore dei non udenti" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità;

7. di dare atto che, con l'assegnazione del presente contributo, si conclude il sostegno finanziario regionale a favore del progetto di cui al punto 1;

8. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr n. 1/2011;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (Tar) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

10. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione regionale Servizi Sociali.

Allegati *(omissis)*

Gli allegati sono consultabili online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2255 del 20 dicembre 2011

Adesione al Progetto Europeo RENEWING HEALTH e autorizzazione utilizzo dispositivi per il telesoccorso, telecontrollo e tele monitoraggio in possesso della Regione del Veneto in base alla DgrV n. 2828 del 22.09.2009.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:

Il provvedimento approva la partecipazione alla proposta progettuale che si prefigge lo scopo di ridurre il tasso di ospedalizzazione dei pazienti cronici veneti, attraverso il tele monitoraggio e l'assistenza sul territorio.

L'Assessore Remo Sernagiotto riferisce quanto segue.

Con Dgr n. 1467 del 19.05.2009 la Regione del Veneto è stata autorizzata a presentare la proposta progettuale RENEWING HEALTH (REgionNs of Europe WorkINgtoGether for HEALTH), in qualità di Capo-progetto, all'interno di un programma quadro adottato con decisione n.1639/2006/CE dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo.

Arsenàl.IT ,Centro Veneto Ricerca ed Innovazione per la Sanità Digitale, svolge la funzione di Direzione Lavori per conto della Regione del Veneto, per il tramite dell'Azienda Ulss 2 di Feltre, mediante giusta convenzione sottoscritta in data 21.10.2010.

La succitata proposta progettuale si pone come obiettivo generale la valutazione, attraverso una metodologia rigorosa e comune dell'utilizzo di Personal Health System e di servizi di telemedicina correlati, di pazienti cronici affetti da bronco pneumopatie croniche ostruttive, scompenso cardiaco e diabete.

In considerazione delle esigenze progettuali, così come definite nella documentazione tecnica di cui alla DgrV n. 271/2010, il Projet Coordinator del Progetto in questione, con propria nota del 29.06.2011, fa presente che si rende necessario provvedere all'assegnazione dei dispositivi di tele monitoraggio, telesoccorso e telecontrollo e all'avviamento dei relativi servizi a favore dei pazienti affetti dalle succitate patologie secondo quanto previsto nei protocolli clinici del Progetto,.

Con la medesima nota, al fine di avviare i servizi previsti, viene chiesta la possibilità di utilizzare i dispositivi già in possesso della Regione del Veneto, di cui alla Dgr n. 2828 del 22.09.2009, con la quale è stata aggiudicata la gara alla Ditta TeSAN Spa di Vicenza, per l'affidamento del servizio di assistenza di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con sistemi telematici integrati, le cui modalità e condizioni per l'espletamento del servizio in oggetto, nonché la durata del medesimo, sono state disciplinate con apposito contratto stipulato tra la Regione e TeSAN Spa in data 11.11.2009;

Con proprie note del 8.07.2011, prot. n. 328366 e successiva del 30.08.2011, prot. n. 403553 la Direzione servizi sociali ha confermato la disponibilità a collaborare al Progetto mediante i dispositivi acquisiti in virtù della succitata DgrV n. 2828/09, purché senza costi ed oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto e finanziato.

La Ditta TeSAN Spa, con propria relazione del 20.10.2011, prot. Int. AdG n. 393/2011, Allegato A al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso, ha descritto in dettaglio quanto concertato con Arsenàl.IT, relativamente alla sua funzione all'interno del Progetto, indicando le modalità di individuazione degli utenti, l'attivazione dei servizi ad essi dedicati, le attività operative svolte da TeSAN, al fine di avviare i servizi descritti nel Progetto nei tempi previsti, confermando che la sperimentazione verrà effettuata senza costi aggiuntivi rispetto alle proposte di gestione dei servizi di cui al contratto in corso.

Da successivo confronto tra la Regione del Veneto, Arsenàl.IT e TeSAN Spa, si è convenuto che il servizio svolto per il progetto in questione, che avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di avvio, verrà attivato per n. 1.200 nuovi utenti e per tutta la durata della sperimentazione non sarà soggetto a compartecipazione da parte degli utenti stessi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto l'invito "CIP-ICT PSP-2009-3" pubblicato sulla Guce C 23/12 del 29.11.2009;
- Vista la Dgr n. 2828 del 22.09.2009;
- Vista la Dgr n. 1467 del 19.05.2009;
- Vista la nota del 25.01.2010;
- Vista la richiesta del 29.06.2011;
- Vista la relazione del 20.10.2011, prot. AdG n. 393/2011;

delibera

1. di confermare la disponibilità a collaborare al Progetto "RENEWING HEALTH (REgionNs of Europe WorkINgtoGether for HEALTH) mediante i dispositivi acquisiti in virtù della succitata DgrV n. 2828 del 22.09.2009, purché senza costi aggiuntivi rispetto a quanto ivi previsto;
2. di approvare l'Allegato A al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso, che descrive dettagliatamente quanto concertato tra la Ditta TeSAN S.p.A e Arsenal.IT sulla funzione svolta da TeSAN all'interno del Progetto, indicando le modalità di individuazione degli utenti, l'attivazione dei servizi ad essi dedicati, le attività operative svolte da TeSAN, al fine di avviare i servizi descritti nel Progetto nei tempi previsti;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Allegato *(omissis)*

L'allegato è consultabile online
http://bur.regione.veneto.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2256 del 20 dicembre 2011

Autorizzazione a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 30, comma 5 e 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011 n.183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(Legge di stabilità 2012)".
[Affari legali e contenzioso]

Note per la trasparenza:
Autorizzazione ad intervenire in giudizio avanti la Corte Costituzionale - affidamento incarico di patrocinio per la difesa regionale.

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale a proporre ricorso in via principale avanti la Corte Costituzionale, nei confronti dello Stato, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore, per la declaratoria di illegittimità costituzionale degli articoli 30, comma 5 e 33, comma 16, della legge 12 novembre 2011 n.183, per violazione degli artt.3; 30; 33 con particolare riferimento ai commi 2,3 e 4; 34; 97; 117, comma 2, lettere m) ed n) e comma 3; 118, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza; 119, commi 4 e 5; nonché 120 e 123 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, considerando altresì, quali parametri interposti, la legge n.62/2000, la legge n.53/2003, il D.lgs n.59/2004 ed il D.lgs n.297/1994, per le motivazioni indicate in premesse e che si intendono integralmente richiamate;
2. di affidare il patrocinio legale della Regione, ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n.24, anche disgiuntamente tra loro all'avv. Prof. Mario Bertolissi del Foro di Padova, all'avv. Ezio Zanon, Coordinatore dell'Avvocatura regionale, all'avv. Daniela Palumbo della Direzione Affari Legislativi ed all'avv. Luigi Manzi del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio Legale di quest'ultimo in Roma, Via F. Confalonieri, n.5.
3. di demandare a successivo provvedimento del Dirigente della Struttura regionale competente l'impegno di spesa a favore dei professionisti esterni;
4. di dare comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale a norma dell'articolo 32, comma secondo, lettera i) dello Statuto;
5. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) del presente deliberato non rientra tra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale n.1/2011;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 54, dell'art.3, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2258 del 20 dicembre 2011

Informatizzazione dell'Assistenza territoriale: Medicina Generale. DDgr n. 3494 del 2009, n. 41 e n. 1666 del 2011.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Collegamento informatico degli studi dei medici di famiglia per garantire la continuità dell'assistenza e delle cure.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.
L'adozione di strumenti informativi - informatici in ambito socio-sanitario, volta a favorire la cooperazione tra i diversi sistemi in uso, consentirebbe, qualora adeguatamente implementata, di realizzare un reale innalzamento qualitativo dei livelli di assistenza, facilitando l'integrazione tra i professionisti e tra le strutture socio-sanitarie. La continuità dell'assistenza sarebbe così supportata dalle informazioni in formato elettronico e verrebbe a crescere la partecipazione e la consapevolezza dei cittadini verso il proprio processo di diagnosi e cura. Questo, soprattutto, per la medicina di famiglia organizzata in studi sparsi sul territorio in cui opera un singolo professionista.
L'uso delle tecnologie integrate nell'ambito socio-sanitario consentirebbe, inoltre, di realizzare un salto di qualità nella gestione del governo del Servizio Socio Sanitario regionale (SSSR), permettendo di raccogliere, in tempo reale, informazioni affidabili sulle prestazioni e garantendone un costante monitoraggio, nel rispetto della privacy dei cittadini.
Il processo di informatizzazione dell'Assistenza primaria è stato avviato dalla Regione con la Dgr n. 3494 del 2009, per le seguenti finalità: gestione dei Patti aziendali, la cui conformità ad un unico modello regionale è stata definita con la Dgr n. 1575/09, per produrre un flusso informativo/co ex ACN e per giungere, attraverso un tavolo tecnico regionale, alla definizione di un set minimo di indicatori di qualità clinica e assistenziale, che le Aziende devono inserire nei propri patti aziendali ed utilizzare per misurare il conseguimento degli obiettivi di salute definiti a livello regionale. Gli interventi attuati riguardano l'adeguamento della dotazione informatica dei medici tale da consentire il collegamento funzionale con la rete aziendale; questo processo fornisce anche i presupposti tecnologici per assolvere agli obblighi di fornitura dei dati previsti dall'ACN 29 luglio 2009, per la Medicina Generale e per la Pediatria di Libera Scelta, articoli 58 bis e ter e 59 bis e ter.
Le Aziende U.L.S.S sono chiamate a garantire il collegamento funzionale del proprio sistema informatico - informativo con gli applicativi gestionali dei Medici/Pediatri, rispettando o allineandosi alle specifiche della Regione, individuate nell'ambito di progetti in materia.
La normativa di riferimento prevede che l'attivazione del

flusso informativo/informatico avvenga senza oneri tecnici ed economici per la trasmissione dei dati a carico dei medici convenzionati.

Ciò ha comportato il riconoscimento della prestazione informatica relativa alla attivazione e gestione dei flussi previsti dall'ACN, conteggiato in un importo lordo di euro 2400, corrispondente a un totale complessivo lordo di euro 8.224.800,00.= per 3427 medici. Importo già erogato dalle Aziende sulla base della attività svolta dagli stessi medici. I costi sono stati posti a carico del "Fondo progetto obiettivo per le cure primarie" di euro 15.002.000,00.= previsto dalla Dgr n. 3494 del 17 novembre 2009.

Con il presente atto viene definito l' adeguamento dell'informatica di studio richiesto ai Medici di assistenza primaria, secondo uno specifico Standard che consente ai medici stessi di operare in rete e relazionarsi nell'appropriatezza con i colleghi.

Lo dotazione informatica AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) riguarda:

- hardware, software, connettività di base;
- Rete verticale
  1. modulo Base/ACN - per implementare i servizi base necessari a rispondere a quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale;
  2. modulo IHT - per realizzare l'integrazione del MAP con le strutture dell'Azienda. Ed in particolare con l'Ospedale.
- Rete orizzontale:
  1. modulo AFT - per implementare la AFT e l'appropriatezza di patto.

Per questa fase è prevista un'ulteriore somma lorda di euro 2400 per 3427 Medici di Medicina Generale.

Per i Pediatri di Libera Scelta il completamento dell'informatizzazione è subordinato alla negoziazione in corso.

A conclusione della fase sperimentale è possibile indicare le procedure per garantire le prestazioni informatiche dei Medici di Medicina Generale, per gli adempimenti derivanti dagli AACCNN, dall'AIR e dalle Leggi, descritte nell'Allegato A che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

L'applicazione da parte del Medico delle modalità operative qui descritte, autorizza le Aziende a corrispondere la quota delle risorse fissata nell'ACN per la contrattazione regionale con la decorrenza in esso prevista (MAP/0,81, quota capitaria; MCA/0,26 quota oraria; dal 01.01.2010), a carico dei fondi iscritti nel bilancio aziendale per gli oneri contrattuali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visti gli AACCNN del 2009/2010 per la disciplina dei rapporti con i Medici convenzionati.
- Vista la Dgr n. 41 del 2011.
- Vista la Dgr n. 1666 del 2011.
- Vista la Lr 29/11/2001 n. 39 - art. 42 - 1° comma.

delibera

1. Di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Di approvare le procedure per le prestazioni informatiche dei Medici di Medicina Generale, relative agli adempimenti derivanti dagli AACCNN, dall'AIR e dalle Leggi, descritte nell'Allegato A che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.
3. Di riconoscere, per la presente fase di completamento del processo di adeguamento dell'informatica di studio, ai 3427 Medici di medicina generale un ulteriore contributo economico pari a euro 2400 lordi (compresa la quota ENPAM a carico Azienda), per le prestazioni informatiche in premessa descritte. Il costo complessivo è di € 8.224.800,00.=, lordi. L'erogazione di tali competenze economiche ai medici avverrà tramite le Aziende che hanno il compito di verificare il puntuale adempimento di quanto previsto in merito.
4. Al costo si farà fronte nel seguente modo:

- Quanto a € 7.000.000,00.= (settemilioni/00), con lo stanziamento di bilancio 2011 del capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr 09/02/2001, n. 5);
- Quanto a € 1.224.800,00.= (unmilioneduecentoventiquattromilaottocento/00), con i fondi assegnati per lo sviluppo dell'Assistenza primaria alle Aziende sanitarie con il Riparto 2011, che prevede uno stanziamento di euro 16.628.709,00.= (sedicimilioniseicentoventottomilasettecentonove/00), giusta Dgr n. 951 del 5 luglio 2011.
- L'importo di euro 7.000.000, sarà ripartito tra le Ulss sulla base del numero di medici di assistenza primaria convenzionati con ciascuna Azienda, così come riportato nell'allegata tabella.

5. Di impegnare l'importo di € 7.000.000,00.= (settemilioni/00) sul capitolo capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr 09/02/2001, n. 5) del bilancio annuale dell'esercizio corrente, che presenta sufficiente disponibilità.
6. Di sottoporre al Comitato regionale per la Medicina Generale il presente atto per quanto di competenza.
7. Di incaricare le Aziende del puntuale adempimento del presente atto per l'effettiva realizzazione del processo di informatizzazione dell'Assistenza primaria.
8. Di stabilire, per l'esercizio 2012, l'istituzione di un Tavolo tecnico regionale con le OOSS, con il compito di monitorare lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'assistenza primaria, per determinare il carico informatico dei Medici convenzionati e l'eventuale riconoscimento economico correlato al completo adempimento di quanto previsto nel presente atto. Nel caso di reiterato comportamento omissivo del medico convenzionato si procederà, conformemente all'ACN, alla eventuale risoluzione del rapporto di convenzione.
9. Di autorizzare le Aziende a corrispondere la quota delle risorse fissata nell'ACN per la contrattazione regionale con la decorrenza in esso prevista (MAP/0,81, quota capitaria;

MCA/0,26 quota oraria; dal 01.01.2010), a carico dei fondi iscritti nel bilancio aziendale per gli oneri contrattuali, per effetto degli accordi raggiunti in merito.

10. Di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della Lr 1/2011.

11. La Direzione regionale Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

Allegato A

Procedure regionali per consentire l'erogazione delle prestazioni informatiche, gestione dei previsti flussi informativi, a carico dei medici di assistenza primaria.

Tabella di riparto dell'importo di € 7.000.000,00.= (settemilioni/00), capitolo 060009 "Quota del Fondo Sanitario regionale - parte corrente - in gestione accentrata presso la Regione - Realizzazione progetti obiettivo, programmi e azioni programmatiche (L. 27/12/1983, n. 730 - Art. 17, Lr 20/07/1989, n. 21 - Lr 14/09/1994, n. 55 - Art. 24, Lr 09/02/2001, n. 5) del bilancio annuale dell'esercizio corrente.

Costo informatica Per azienda Ulss		
AULSS n.	n. MAP	Importo
1	90	183.834,26
2	58	118.470,97
3	117	238.984,53
4	126	257.367,96
5	120	245.112,34
6	218	445.287,42
7	153	312.518,24
8	164	334.986,87
9	271	553.545,37
10	147	300.262,62
12	234	477.969,07
13	188	384.009,34
14	58	118.470,97
15	177	361.540,71
16	330	674.058,94
17	142	290.049,61
18	134	273.708,78
19	57	116.428,36
20	331	676.101,55
21	108	220.601,11
22	204	416.690,98
TOTALE	3427	7.000.000,00

Con il presente atto viene definito l' adeguamento dell'informatica di studio richiesto ai Medici di assistenza primaria, secondo uno specifico Standard che consente ai medici stessi di operare in rete e relazionarsi nell'appropriatezza con i colleghi.

Lo dotazione informatica AFT riguarda:

- hardware, software, connettività di base;
- Rete verticale
  1. modulo Base/ACN - per implementare i servizi base necessari a rispondere a quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale;
  2. modulo IHT - per realizzare l'integrazione del MAP con le strutture dell'Azienda. Ed in particolare con l'Ospedale.
- Rete orizzontale:
  1. modulo AFT - per implementare la AFT e l'appropriatezza di patto.

STANDARD Hardware, Software e Servizi di base della postazione di lavoro.

A valorizzazione degli investimenti già attuati dai MAP, lo Standard definisce specifiche essenziali e di minimo impatto:

- Sistema Operativo Windows XP o successivi, o comunque un S.O. che sia in grado di supportare i servizi di integrazione con il livello Aziendale, regionale e Nazionale;
- Software Antivirus, più in generale suite di sicurezza: con l'obbligo di mantenerlo costantemente aggiornato, in quanto misura idonea al buon funzionamento dell'intero sistema, come previsto dal vigente codice privacy; il software deve prevedere, a seconda della tipologia di attività svolta nella postazione di lavoro (posta elettronica, navigazione internet, uso di dispositivi di memoria rimuovibili etc.), i moduli necessari alla tutela della stessa;
- per macchine già acquisite la RAM deve essere almeno di 1 Gbyte, per le nuove acquisizioni la RAM deve essere almeno di 2 Gbyte. In ogni caso la RAM deve essere il minimo consigliato dal fornitore della cartella clinica del MMG;
- Stampante b/n;
- La possibilità tramite apposita porta libera (USB) di collegare dispositivi di sottoscrizione digitale (lettore smart card, token usb, etc...);
- Tutte le apparecchiature necessarie al collegamento alla linea XDSL (modem, router, etc...);
- Linea XDSL o tecnologie alternative che garantiscano lo stesso servizio: Banda Minima in Upload 512 Kbit/s, Banda Minima in Download 1 Mbit/s, ove i provider locali siano in grado di fornire tali servizi e di assicurare tali standard.

STANDARD Software Applicativo e Servizi Correlati rete verticale.

Modulo Base/ACN (Accordo Collettivo Nazionale)

Il modulo è così composto:

- Software di cartella per la realizzazione:
  1. dell'allineamento anagrafico con le anagrafi sanitarie aziendali (comprese tutte le tipologie di esenzioni);
  2. dell'acquisizione lotto NRE (Numero di Ricetta Elettronico) secondo le modalità che verranno indicate dalla Regione;
  3. della trasmissione della ricetta elettronica;
  4. della predisposizione della firma digitale;
  5. della trasmissione dei flussi di attività previsti dall'ACN;
  6. della trasmissione del certificato di malattia telematico.

Modulo IHT (Ospedale/Territorio)

Il modulo è così composto:

- Software di cartella per la ricezione in automatico di:
  1. referti di laboratorio analisi ematochimiche
  2. referti di microbiologia
  3. referti di anatomia patologica
  4. referti dei servizi immunotrasfusionali
  5. referti di radiologia
  6. verbali di pronto soccorso
  7. verbali della continuità assistenziale
  8. schede di intervento del 118
  9. notifica di ricovero
  10. lettere di dimissione ospedaliera
  11. referti specialistici ambulatoriali
  12. documenti clinici a supporto dei PDTA concordati con inserimento automatico dei valori di esito nelle strutture dati della cartella del MAP;
- Software di cartella per consentire l'implementazione, lo sviluppo e la trasmissione del:
  1. profilo sanitario sintetico (patient summary)
  2. documenti clinici a supporto dei PDTA concordati

STANDARD Software Applicativo e Servizi Correlati rete orizzontale.

Modulo AFT

Il modulo è così composto:

- Interoperabilità AFT:
  1. specifici data set, comuni ai software dei diversi MAP della AFT, devono essere, da un punto di vista logico e operativo, sempre in rete e raggiungibili tra di loro, al fine di costituire un network applicativo che metta in grado ogni componente della AFT di ottenere in ogni momento le informazioni necessarie alla gestione dell'assistito;
  2. il software di ogni MAP deve interoperare, per il recupero dei data set sopra definiti, con il software di tutti i MAP della AFT, secondo specifiche definite dal sistema regionale.

STANDARD dei Servizi Correlati Software di base, applicativo e rete orizzontale e verticale.

- Servizio di assistenza di base della postazione di lavoro, che preveda in caso di problemi non risolvibili da remoto l'intervento on-site;
- Servizio di Backup e Restore dei dati per tutelarsi da eventi critici (come previsto dal codice vigente sulla tutela e protezione dei dati);
- Help Desk di primo livello per l'assistenza applicativa al software installato, compresa l'eventuale assistenza on-site qualora gli interventi non siano effettuabili in assistenza remota;
- Servizi di installazione, configurazione e formazione per i vari moduli.

Ogni MAP provvede alla realizzazione dell'adeguamento con il solo vincolo di rispettare le specifiche tecniche del sistema regionale e dovrà tener conto inoltre delle norme vigenti in tema di privacy con particolare attenzione alla gestione dei consensi come indicato dalle linee guida nazionali sul fascicolo sanitario elettronico e del garante della privacy.

Le componenti dell'architettura standard definite negli investimenti sono:

- Modulo Base/ACN (Accordo Collettivo Nazionale) e relativi Servizi di installazione, configurazione e formazione;
- Sviluppo Modulo IHT (Ospedale/Territorio) e relativi Servizi di installazione, configurazione e formazione;
- Modulo AFT e relativi Servizi di installazione, configurazione e formazione.

Servizi e ammortamenti.

Le componenti dell'architettura standard definite nei servizi e ammortamenti sono:

- Servizio di assistenza di base della postazione di lavoro, che preveda in caso di problemi non risolvibili da remoto l'intervento on-site;
- Servizio di Backup e Restore dei dati per tutelarsi da eventi critici (come previsto dal codice sulla tutela e protezione dei dati vigente);
- Help Desk di primo livello per l'assistenza applicativa al software installato, compresa l'eventuale assistenza on-site qualora gli interventi non siano effettuabili in assistenza remota;
- Linea XDSL o tecnologie alternative che garantiscano lo stesso servizio: Banda Minima in Upload 512 Kbit/s, Banda Minima in Download 1 Mbit/s, ove i provider locali siano in grado di fornire tali servizi e di assicurare tali standard;
- aggiornamento e assistenza postazione di lavoro e moduli Software;
- canone annuo di aggiornamento e assistenza postazione di lavoro e moduli Software;
- Ammortamento della postazione di lavoro (computer, stampante altre apparecchiature).

È lasciata alle Aziende Ulss la facoltà di concordare con i Comitati aziendali diverse modalità di erogazione delle risorse finanziarie disponibili correlate alle prestazioni richieste.

Per l'esercizio 2012, verrà istituito un Tavolo tecnico regionale con il compito di monitorare lo sviluppo del processo di informatizzazione dell'assistenza primaria, per determinare il carico informatico dei MAP e l'eventuale riconoscimento economico.

REGIONE DEL VENETO

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

CONTENUTI DELLA PUBBLICAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione è suddiviso in quattro parti:
1. Parte prima: modifiche dello Statuto, leggi e regolamenti regionali;
2. Parte seconda: circolari, ordinanze e decreti (sezione prima); deliberazioni del Consiglio e della Giunta (sezione seconda);
3. Parte terza: concorsi, appalti e avvisi;
4. Parte quarta: atti di altri enti, testi legislativi aggiornati.

Il Bollettino Ufficiale della Regione esce, di norma, il martedì e il venerdì.
La parte terza si pubblica il venerdì, da sola o con altre parti.

ABBONAMENTI

Con l'approvazione della legge regionale n. 29 del 27/12/2011 il Bollettino ufficiale, a decorrere dal 1° giugno 2012, sarà redatto esclusivamente in forma telematica e diffuso gratuitamente. Per chi fosse interessato alla ricezione del Bollettino ufficiale in formato cartaceo nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 maggio 2012, vengono qui di seguito riportate le tariffe degli abbonamenti:

Abbonamento di tipo A:	completo	euro	66,70	(importo mensile euro 13,34)
Abbonamento di tipo B:	non comprende i supplementi	euro	56,25	(importo mensile euro 11,25)
Abbonamento di tipo C	parte terza	euro	33,35	(importo mensile euro 6,67)

L'importo dell'abbonamento può essere versato, con indicazione della causale relativa al tipo di abbonamento prescelto:
- sul c/c postale n. 10259307 intestato a Regione Veneto – Bollettino ufficiale – Servizio Tesoreria, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia;
- tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria della Regione Veneto, Unicredit Banca Spa, codice IBAN IT41V0200802017000100537110.

Per qualsiasi informazione gli abbonati possono contattare l'Ufficio Abbonamenti:
- telefonando ai numeri 041 279 2947, dal lunedì al giovedì ore: 9.00-12.30 e 14.30-16.30; venerdì ore: 9.00-12.30
- scrivendo ad uno dei seguenti indirizzi:
  - Giunta Regionale del Veneto - Bollettino Ufficiale - Ufficio Abbonamenti - Dorsoduro 3901 - 30123 Venezia
  - fax 041 279 2809
  - e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

VENDITA

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere acquistato direttamente presso:

PADOVA
Libreria Internazionale Cortina, via Marzolo, 2
tel. 049 656 921 fax 049 875 4728
e-mail: info@libreriacortinapd.it

VICENZA
Libreria Traverso, corso Palladio, 172
tel. 0444 324 389 fax 0444 545 093
e-mail: traversolibri@libero.it

VENEZIA
Regione Veneto, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901
tel. 041 279 2947 fax 041 279 2809
e-mail: abbonamenti.bur@regione.veneto.it

Una copia (fino a 176 pagine) : euro 3,00
Una copia (oltre le 176 pagine) : euro 3,00 + euro 1,00 ogni 16 pagine in più o ulteriore frazione fino a un massimo di euro 20,00.

Le copie arretrate possono essere acquistate presso le librerie sopra indicate o richieste all'Ufficio Abbonamenti suindicato.

Il prezzo delle copie arretrate, se spedite per posta, è aumentato del 10%.

CONSULTAZIONE

Il Bollettino Ufficiale della Regione può essere consultato presso la redazione sita a Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, VENEZIA o presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico con sedi a:

BELLUNO	via Caffi, 33 - tel. 0437 946 262
PADOVA	passaggio Gaudenzio, 1 - tel. 049 877 8163
ROVIGO	viale della Pace, 1/D - tel. 0425 411 811
TREVISO	via Tezzone, 2 - tel. 0422 582 278
VENEZIA	pal.tto Sceriman, Cannaregio 160 - tel. 041 279 2786
VERONA	via Marconi, 25 - tel. 045/8676636-6616-6615
VICENZA	Contra' Mure San Rocco, 51 - tel. 0444 320 438

Il Bollettino Ufficiale della Regione è disponibile anche in Internet al seguente indirizzo:

ONLINE IL BUR http://bur.regione.veneto.it

INFORMAZIONI SUL BOLLETTINO UFFICIALE

INSERZIONI

INSERZIONI CHE PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

Le inserzioni da pubblicare sono trasmesse alla redazione del Bollettino ufficiale in formato digitale utilizzando il servizio telematico "Inserzioni Bur online" che elimina la necessità dell'invio dell'originale cartaceo, annulla i costi e i tempi di spedizione e consente di seguire costantemente lo status delle inserzioni trasmesse. Il servizio è accessibile tramite il sito http://bur.regione.veneto.it, alla voce Area Inserzionisti.
Le inserzioni devono pervenire almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur). Il versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione va effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 25,00 più Iva 21% = **euro 30,25**
- Per ogni file allegato con tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.: euro 5,00 più Iva 21% = **euro 6,05 per KB**

Esclusivamente per i Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, che utilizzano il servizio "Inserzioni Bur online" sono previste tariffe agevolate pari al 50% di quelle sopra indicate limitatamente alla pubblicazione integrale dello Statuto. Per gli stessi Comuni la pubblicazione dei soli articoli dello Statuto modificati è soggetta al pagamento del costo forfetario di euro 50,00 più Iva 21% = euro 60,50.

Gli avvisi di concorso pubblico per posti presso enti regionali, enti locali e Ulss sono pubblicati gratuitamente, a condizione che il testo relativo, non più lungo di 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri), sia trasmesso almeno 10 giorni prima della data di pubblicazione del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione, tramite il servizio "Inserzioni Bur online", utilizzando lo schema redazionale che si riporta qui sotto, compilabile direttamente nel Web:

"Concorso pubblico per titoli ed esami per X posti di ....., Categoria ....., Posizione .....
Requisiti di ammissione: (Titolo di studio, eventuali titoli di servizio) .....
Termine di presentazione delle domande: .....
Calendario delle prove: .....
Prima prova scritta: .....
Seconda prova scritta: .....
Prova orale: .....

Per informazioni rivolgersi a: ....."

INSERZIONI CHE NON PERVENGONO CON IL SERVIZIO INSERZIONI BUR ONLINE

Modalità e tariffe

I testi da pubblicare devono pervenire in originale cartaceo alla Giunta regionale, Bollettino Ufficiale, Servizio Inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900) e in formato digitale (word o excel) all'indirizzo di posta elettronica inserzioni.bur@regione.veneto.it, almeno 10 giorni prima della data del Bollettino per il quale si chiede l'inserzione (cioè, entro il martedì della settimana precedente).
La richiesta di pubblicazione, soggetta all'imposta di bollo salvo esenzione, deve riportare il codice fiscale e/o la partita Iva del richiedente e recare in allegato l'attestazione del versamento dell'importo pari al costo dell'inserzione effettuato sul c/c postale n. 10259307 intestato a: Regione Veneto, Bollettino ufficiale, Servizio Tesoreria; Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia, con l'indicazione della relativa causale.

- Per ogni pagina di testo fino a 25 righe (massimo 60 battute per riga - 1500 caratteri): euro 35,00 più Iva 21% = **euro 42,35**
- Per ogni pagina contenente tabelle, grafici, prospetti o mappe: euro 70,00 più Iva 21% = **euro 84,70**

Gli avvisi e i bandi (di concorso, selezione, gara ecc.) devono prevedere una scadenza di almeno 15 giorni successiva alla data del Bollettino in cui saranno pubblicati, salvo termini inferiori previsti da specifiche norme di legge. Si suggerisce di fissare il termine di scadenza per la presentazione delle domande con riferimento alla data del Bollettino (es: entro 30 giorni dalla pubblicazione nel Bur).

Per ulteriori informazioni sulle inserzioni scrivere o telefonare a: Giunta regionale – Bollettino ufficiale – Servizio inserzioni, Dorsoduro 3901 – 30123 Venezia (tel. 041 2792900 – fax 041 2792905 – email: uff.bur@regione.veneto.it) dal lunedì al venerdì dalle ore **9,00** alle ore **13,00**.

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905
Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Dirigente Francesco Magris
Responsabile di redazione Antonella Migliarese
Collaboratori di redazione Valentina Giannetti, Barbara Molin
Abbonamenti Gianfranco Galli
Composizione Albonella Crivellari, Maria Levorato, Rosanna Rubini
Ricerca fotografica Maria Clara Martignon
Referente Internet Elisabetta Scaramuzza

Direttore Responsabile Mario Caramel

Stampato da **Grafica Veneta** Spa - Trebaseleghe (PD)
su carta ecologica riciclata, prodotta con il 100% di maceri e senza l'uso di cloro o imbiancanti ottici

ISSN 1971 - 7989 Prezzo: euro **9,00**